I libri commemoriali della Republica di Venezia : regesti.

Venice (Italy)
Venezia : A spese della società, 1876-

MONUMENTI STORICI

PUBLICATI

DALLA DEPUTAZIONE VENETA

DI STORIA PATRIA

VOL. I.

SERIE PRIMA

DOCUMENTI.

VOL. I.

I LIBRI COMMEMORIALI

DELLA

REPUBLICA DI VENEZIA

REGESTI

TOMO I.

VENEZIA
A SPESE DELLA SOCIETÀ
1876.

Tipografia del Commercio di Marco Visentini.

PREFAZIONE

I.

L'uso di trascrivere gli atti publici in registri, adottato dapprima dalla Curia Romana, risale, secondo scrittori autorevoli ([1]), nelle cancellerie di Stato d'Europa, al secolo XII od al XIII, nè Venezia ha forse in ciò preceduto di molto gli altri governi.

Infatti i più antichi documenti publici originali, anche in materia legislativa, pervenuti fino a noi, e che ragionevolmente avrebbero dovuto trovar luogo in libri destinati a raccogliere i decreti di chi reggeva, sono stesi su pergamene staccate, rogate da notaî, come qualunque atto privato. Servano ad esempio, per citare i più noti, la legge annonaria di Sebastiano Ziani (1173) e la Promissione al maleficio, o statuto criminale, di Orio Malipiero (1181), nella quale si accenna ad altre Promissioni o publici decreti anteriori.

Sotto il doge Iacopo Tiepolo (1248) compilavansi gli statuti, e nel primo proemio quel principe ci fa sapere che: « Reperimus .... omnia statuta » a nobis et predecessoribus nostris edita tanta confusione subnixa, iuxta ut » eorum indebitam compositionem de quorumdam obseruatione quibusdam in » omnibus pretermissis frequenter nostri iudices vacillabant »; e narrato come fossero stati incaricati di porre ordine in tal confusione Pantaleone Giustiniani, Giovanni Michele e Stefano Badoaro, continua: « dispersa et disgregata et » noua statuta per eos composita sub competentibus rubricis..... debito or» dine aggregarunt ».

Il doge Giovanni Dandolo poi, nella prefazione alla raccolta delle deliberazioni del Maggior Consiglio, conosciuta sotto il nome di libro *Comune I e II* (nella quale furono riunite tutte le leggi che un' apposita commissione giudicò degne d' essere conservate), scriveva (27 Ottobre 1285) che quei decreti *(consilia)* erano prima « in decem libris dispersa et inordinate descripta »; e se si ponga mente che la più antica legge trascrittavi è del 1232, e si dia a ciascun libro un periodo di cinque anni, come è ragionevole, non sarebbe arrischiato il concluderne che il più vetusto di quei libri non fosse anteriore all' epoca stessa. Solo nel 1293 si diè mano a raccogliere nella serie dei *Misti*

le decisioni di quell'altro corpo governante, che fu il consiglio dei Pregadi. E finalmente anche la varia natura degli atti registrati nel *Liber communis* o *plegiorum* (2) può sorreggere la enunciata ipotesi, apparendo dalla compilazione di esso un' imperizia primitiva d' ogni sistema. E al certo questo libro, se non il primo, fu uno dei primi nei quali si trascrivessero gli atti di chi presiedeva alla cosa publica; il titolo poi di *Liber communis* potrebbe anzi generare l' idea che quel registro fosse non solo il primo ma l' unico.

Comunque siasi, crediamo poter asserire che solo sulla fine del secolo XIII si pensò ad un regolare sistema di registrazione degli atti publici, e che ne furono autori i dogi Giovanni Dandolo e Pietro Gradenigo, sotto i quali s' instituirono le grandi serie del Maggior Consiglio (*Comune I e II* e seguenti, e quella conservata nell' archivio dell' Avogaria del comune), del Senato *(Misti)* e del Consiglio dei dieci *(Misti)*.

II.

Ma non bastava dare opera alla conservazione di quegli atti che stabilivano i diritti dello Stato verso i cittadini e dei cittadini verso lo Stato, nei rapporti civili, amministrativi ecc., era pur necessario volgere il pensiero a proteggere da ogni dispersione od alterazione i titoli dello Stato medesimo verso gli altri Stati e verso i sudditi all' infuori delle attribuzioni legislative, e qual tutore dei cittadini nei rapporti internazionali. Simili titoli, consistenti in trattati, bolle, diplomi, privilegî, convenzioni, contratti ecc., si conservarono (come attesta il cronista Andrea Dandolo) nei tempi più antichi, in originale, nel tesoro di S. Marco, la cui custodia spettava ai procuratori di S. Marco *de supra*, e più tardi nella Cancelleria secreta.

Siccome però erano soggetti a perire, anche per la consuetudine di consegnarli ai diplomatici spediti all' estero affinchè ne potessero usare nelle loro negoziazioni, il Maggior Consiglio, ai 18 Dicembre 1291, sull' iniziativa presa da quello dei Quaranta, demandava al Consiglio Minore la cura di conservarli con questo decreto:

« Capta fuit pars quod addatur in capitulari consiliariorum quod fiat » unus liber in quo scribantur omnes jurisdiciones communis Veneciarum et » specialiter ducatus. Et omnia pacta, et omnia priuilegia que faciunt ad ju- » risdictionem communis Veneciarum. Et si aliquando fuerint exemplanda » ut conseruentur, possint et debeant exemplari sicut melius fieri poterit, cum » auctoritate domini ducis et minoris et maioris consilii. Et teneantur toto » posse dare operam quod ea que continentur in predictis conseruentur ad » proficuum et honorem Veneciarum; pars de XL » (3).

Al concetto informativo di quel decreto pare che rispondano le due gran-

di serie di atti diplomatici che si conservano negli archivî della Republica, i PATTI ed i COMMEMORIALI, che ambedue risalgono a quell'età.

I *Patti* sono così noti, che non v'ha scrittore di cose venete antiche cui non occorra citarli; possono dirsi la più preziosa fonte della nostra storia patria, e daranno ricca messe pel Codice diplomatico. Il dotto cav. de Mas-Latrie, giudice competentissimo, in una sua relazione al Ministro della Istruzione publica di Francia (4) ne scriveva:

« Le recueil des traités de l'ancienne République appelé les *Patti* ou *Libri* » *pactorum*, indépendamment des matériaux qu'il fournit à l'histoire des Croi- » sades, intéresse la plupart des pays autrefois en relation avec les Vénitiens. » En m'arrêtant donc à l'examen des neuf registres qui le composent, en fai- » sant connaître par une énumération détaillée les principaux actes qu'il ren- » ferme, je crois signaler aux savants un monument précieux pour l'histoire « générale du moyen âge.....

« Le recueil des Pactes doit son titre aux traités qui en forment la ma- » jeure partie. La plus ancienne pièce de la collection est du IX siècle, pour » ne point mentionner une transcription du concile de Chalcédoine de 451, » insérée au premier volume. La copie paraît en avoir été officiellement com- » mencée par la chancellerie ducale au XIII siècle; elle se poursuivit ensuite » dans le XIV; elle ne dépasse pas le XV. En l'absence des monumens dé- » tachés qui y sont enregistrés, les neuf volumes des *Patti* de Venise sont » donc la transcription la plus vieille et le vrai texte authentique de ces » documents ». L'autore dà poi un sommario degli atti contenuti nei *Patti*, tolto dall' indice uffiziale custodito nel nostro grande archivio. Altro indice fu pure messo in luce di poi dai benemeriti illustratori della storia di Venezia signori G. L. F. Tafel e G. M. Thomas nel libro *Der Doge Andreas Dandolo und die von demselben angelegten Urkundensammlung zur Staats-und Handelsgeschichte Venedigs* (5).

Chiunque conosca anche soltanto i due lavori or citati, sarà facilmente convinto che i *Patti* nella primitiva loro compilazione corrispondono quasi letteralmente al decreto del 1291. Anche i *Commemoriali* sono informati allo stesso principio, ma con più larga interpretazione. In essi, almeno nei primi volumi, e fin che i documenti più importanti trovarono posto nell' altra serie or ora citata, alla quale poi successero come collezione principale, non si raccolsero atti fondamentali dell'alto diritto di Stato; non trattati importanti di pace o d'alleanza, ma mille e mille documenti di secondaria importanza, i quali formano quasi il cemento che riunisce le pietre nell' edificio del diritto publico e della storia; ivi tutto ciò che poteva formare quel che oggi direbbesi « un precedente diplomatico », tutto che imponeva allo Stato speciali doveri verso terzi, o viceversa, come contratti civili, condotte di capitani,

franchigie a città soggette, risposte ad inviati stranieri ecc. Ma lasciamo la parola al dotto francese, che citiamo benchè non del tutto assenzienti alle conclusioni di lui, come apparirà da quanto verremo esponendo.

« Les Commémoriaux, vaste collection comprenant dix-huit volumes, » de la fin du XIII siècle à la fin du XV, et poursuivie ensuite jusqu'au » XVIII siècle, ne la cèdent pas en intérêt aux Pactes. Je ne sais quel est » celui des deux recueils qu'on préférerait à l'autre comme monument et » source historique. Si les Patti renferment un plus grand nombre d'actes » publics et définitifs, comme les traités de paix ou de commerce, les *Comme-* » *moriali*, indépendamment de beaucoup de traités manquant au premier re- » cueil, donnent une merveilleuse variété de documents relatifs à la prépa- » ration des actes de l'autorité souveraine, qui servent à éclairer ces actes » mêmes et à pénétrer plus avant dans l'histoire, tels que des instructions » diplomatiques, des correspondances particulières, des tarifs, des transactions » privées, des rapports d'officiers de la république ou de simples marchands » vénitiens voyageant dans les pays étrangers, de simples notices destinées à » porter à la connaissance générale certains faits intéressant la négoce, la » santé, l'économie, la piété publique, des mémorandums dont l'objet était de » conserver le souvenir d'événements, quelquefois peu mémorables, mais trés » importants pour les habitants d'une ville commerçante, tels que le ren- » chérissement de certaines denrées en Orient, l'arrivée d'une riche car- » gaison de Flandre ou d'Egypte, une difficulté nouvelle élevée par la » douane de quelque pays ouvert aux importations vénitiennes » [6].

I *Commemoriali* costituiscono adunque una serie di registri nei quali gli scrivani della Cancelleria ducale inserivano tutti gli atti e documenti, e facevano quelle annotazioni che nelle questioni politiche ed amministrative contemporanee e future potevano dare appoggio ai diritti dello Stato, all' interno ed all' estero, e a quelli dei singoli individui in relazione collo Stato o cogli stranieri. Chi li studii con qualche attenzione si convincerà che il loro contenuto è, meno rare eccezioni, sempre consentaneo al decreto del 1291; essendochè vi si comprendono tutte cose « que faciunt ad jurisdictionem » communis Veneciarum ».

La differenza fra le due raccolte consiste in ciò che, mentre i Patti sono una collezione per così dire di lusso, nella quale in lunga serie furono un dietro l'altro trascritti documenti antichi ed antichissimi al solo evidente scopo di conservarli uniti, i Commemoriali formano come un protocollo di affari di Stato correnti, ove sull' atto si registravano i verbali delle udienze che dava il doge agli ambasciatori esteri, verbali che più tardi costituirono la serie *Esposizioni principi* nell' archivio del Collegio. Tal differenza risulta anche dall' osservare che i primi sono estesi in origine con scrittura accurata,

calligrafica e, per così dire, solenne, laddove i secondi si presentano in veste più dimessa, essendo scritti coi soliti caratteri usati negli atti comuni della cancelleria, che diventano eleganti solo qualche volta, e più quando i nostri libri subentrarono come collezione diplomatica principale.

Gli atti venivano d'ordinario scritti nei Commemoriali contemporaneamente agli originali — e non pochi anzi sono i veri originali — o, se erano scritti all' estero, quando giungevano alla Cancelleria; quelli che vi s' incontrano di epoche anteriori agli altri, vi venivano trascritti perchè i negozî correnti producevano il bisogno di averli sott' occhio. Di qui l'apparente confusione cronologica che si riscontra nei nostri registri ; di qui il trovar riferiti nel secolo XVI atti del secolo XI. Quegli uomini, tutto dediti alla pratica degli affari. poco curavano i sistemi, gli ordinamenti scientifici, le classificazioni, alle quali fra i veneti fu forse de' primi a volgere il pensiero l'abate cassinese Fortunato dall' Olmo nel 1647. Questa confusione, od almeno questa poca regolarità, fu riconosciuta anche dall'antico ed illustre padre della storia veneta il doge Andrea Dandolo, il quale nel proemio alla collezione dei documenti publici conosciuta sotto il nome di libri *Albus* e *Blancus*, spettanti alla serie dei *Patti*, scriveva:

« Priuilegia, jurisdictiones et pacta sacratissime urbis nostre diuersis » retro temporibus a predecessoribus nostris et nobis honorabiliter procurata, » uigili perquirentes examine, inuenimus ea per multa librorum uolumina » rerum, locorum, uel temporum discretione non habita, incertis sed impropriis » uerius sedibus peruagari. Inde legentium offuscabatur intuitus, hebetabatur » querentium intellectus, et quesitorum inuentio persepe difficillima et pene » impossibilis reddebatur ».

Nel citato *Liber plegiorum* il Governo (doge e Consiglio minore) faceva trascrivere atti di varia specie per averli sott'occhio all' occorrenza « ad memoriam retinendam ». Tale o poco diverso fu il principio informativo dei Commemoriali. Troviamo infatti non una sola volta essere stata ordinata dalla Signoria la trascrizione in essi di qualche documento, onde è chiaro che alcuni avevano sede nei nostri libri per la loro stessa natura, altri per eccezione. Se a noi non sembra talvolta penetrare il criterio che fece inserire nella nostra collezione uno piuttosto che un altro documento, egli è che siamo ancor lungi dalla perfetta conoscenza del meccanismo burocratico della Republica nei suoi particolari. Singolare ed unica per materiale struttura, Venezia fu pure potentemente, splendidamente singolare ed unica anche nel suo organamento amministrativo, politico e sociale.

La miglior guarentigia che i nostri libri non erano compilati a caso, ce la danno gli scrittori materiali di essi, i quali non erano volgari amanuensi, ma funzionarî che, quantunque contenti dell'umile titolo di scrivani, muta-

tosi più tardi in quello di segretarî, appartenevano ad una casta quasi costituente una nobiltà secondaria, esperti degli affari della publica amministrazione, della diplomazia, delle leggi, culti, alcuni anzi di bel nome nelle lettere, incaricati non di rado di negozî ardui e delicati. E bastino i nomi dei Tanto, dei Caresini, dei Ravignani, degli Ottobuoni, dei Padavin ecc. ecc., e gli esempî delle missioni affidate a Marco Siboto, a Giovanni di Marchesino Egizì, ad Andrea Rizerio da Cavarzere e ad altri, ricordate in questo primo tomo e che si troveranno negli altri. I notaî veneziani del medio evo, tra i quali sceglievansi gli scrivani della Signoria, si mostrano nei loro atti molto più culti dei loro colleghi contemporanei di quasi tutte le altre provincie venete, come attestano migliaia di pergamene del nostro Archivio di Stato, delle quali quelle scritte in Venezia sono le meno barbare e per la lingua e per la forma.

La parte relativamente moderna dei Commemoriali ha in generale un'importanza di molto minore dell' antica, ma questo è, si può dire, naturale. Instituite mano mano nuove magistrature, create nuove serie di atti, molti di quelli che dapprima s' inserivano in quei libri trovarono altrove il loro posto; regolatosi il servizio degli archivî dello Stato, perfezionatosi fino a diventar modello il servizio diplomatico, si resero meno probabili le dispersioni e gli smarrimenti degli atti, più sicura la conservazione degli originali, sicchè il provvedervi con copie in registri non fu più una necessità. Poi succeduta ai *Patti* la nostra serie come collezione capitale degli atti solenni, appunto allora che Venezia incominciò ad entrare più intimamente nel concerto degli Stati europei, e ad aver con loro maggiori interessi e relazioni più seguite, e d' un ordine più elevato delle semplici commerciali, vi si inserirono documenti in generale molto più noti di quelli contenuti nei volumi più antichi, e per la loro attinenza alla storia generale, e per la maggior diffusione della cultura, e pel maggior numero di coloro che s' interessavano delle cose publiche, e pel progresso delle scienze che cambiarono le cronache in istoria.

E qui a maggior prova della già riconosciuta importanza dei Commemoriali citiamo fra gli scrittori che più ne approfittarono: il prof. A. S. Minotto che la dimostrò in una dissertazione letta al patrio Ateneo (7) e ne die' saggio nelle sue publicazioni di documenti relativi al Friuli (8), al Ferrarese e al Polesine (9), al Trivigiano e Bellunese (10); quindi il Ljubić (11), il Mas-Latrie (12), lo Schafarik (13), il Langlois (14), il Brown (15) e l'Hopf (16) che nei suoi lavori sulla storia dell' evo medio greco ne trasse largo profitto; a tacere per brevità d'altri molti.

III.

I Commemoriali, si è detto, sono trentatre volumi, tutti, meno il trigesimo, in pergamena, in foglio grande, di varia dimensione; i primi sono della massima grandezza, ed il formato va poi via via diminuendo; il citato volume trigesimo è in carta.

Benchè portassero il nome di Commemoriali fin dal volume primo, solo in capo al quarto si cominciò a scrivere il titolo: « Liber Commemorialis » factus in Millesimo trecentesimo quadragesimo secundo, Indictione XI, » die quarto decimo mensis septembris sub inclito et serenissimo domino do» mino Bartholameo Gradonico, dei gratia duce Veneciarum etc. »

Si asserì che cominciano dal 1295, come sta indicato sul primo volume e nelle rubriche, forse perchè il documento primo che vi si incontra è di quell'anno. Ma la serie seguìta degli atti data dal 1300, al quale veramente è da riferirne il principio.

Abbiamo detto che nella nostra collezione si scrissero gli atti man mano che avevano vita od erano richiamati alla memoria dei governanti, e che potevano servir d' appoggio a future pertrattazioni, donde ne derivò qualche confusione cronologica. Non vuolsi tuttavia negare che talvolta si approfittò di spazio vuoto per inserire in quei registri atti posteriori alle epoche nelle quali furono compiuti.

Per non ingolfarci qui in una minuziosa descrizione dei singoli volumi, riserviamo, come a luogo più adatto, di preporre a ciascun tomo del nostro lavoro la descrizione dei libri in esso compendiati, limitandoci a mettere per ora sott' occhio ai lettori le epoche abbracciate da ogni registro, quelle cioè in cui furono scritti, senza tener conto degli atti di tempi anteriori od inseritivi poi.

Volume I, 1300-1317.
» II, 1317-1325.
» III, 1325-1342.
» IV, 1342-1353.
» V, 1353-1358.
» VI, 1358-1362.
» VII, 1362-1376.
» VIII, 1376-1395.
» IX, 1395-1405.
» X, 1405-1417 ([17]).
» XI, 1418-1427 e 1428 ([18]).
» XII, 1426 ([19]) e 1427-1436.

Volume XIII, 1435 ([20]) e 1436-1446.
» XIV, 1446-1455 e 1456.
» XV, 1455 ([21]) e 1456-1470 e 1471.
» XVI, 1470 ([22])-1482 ([23]).
» XVII, 1482-1495.
» XVIII, 1495-1504.
» XIX, 1502 e 1503 ([24])-1513.
» XX, 1513-1524.
» XXI, 1524-1535.
» XXII, 1535-1551.
» XXIII, 1550-1573 e 1574 ([25]).
» XXIV, 1573-1587.
» XXV, 1585-1596.
» XXVI, 1596-1604.
» XXVII, 1604-1623.
» XXVIII, 1623-1643 ([26]).
» XXIX, 1644-1701 ([27]).
» XXX, 1698-1703 ([28]).
» XXXI, 1703-1755.
» XXXII, 1756-1772.
» XXXIII, 1773-1787 ([29]).

La scrittura adoperata in questi registri è quella usata nei varî tempi nella cancelleria veneta, e nei primi della specie chiamata dai paleografi gotica, corsiva e minuscola, tracciata con maggiore o minore accuratezza secondo la perizia di chi la vergava, alcuna volta nitidissima ed elegantissima, altra gettata giù all'infretta; nel progresso vi subentrò la minuscola romana colle modificazioni che la condussero alla corsiva moderna.

Degli atti inseritivi esistono nel nostro Archivio di Stato non pochi originali; compiutane la trascrizione si segnavano a tergo con un numero rinchiuso entro un circoletto. V' ha anche un inventario di carte diplomatiche relative a diversi Stati, con note circa la trascrizione di esse nei Commemoriali (*Miscellanea codici*, n. 428); come pure esistono due piccole filze di atti registrati nei volumi 21, 23-25.

Nell'ultimo tomo di questa publicazione speriamo di poter dare, in un'appendice, l'inventario di tutti gli atti dei quali possediamo ancora gli originali.

IV.

L'importanza dei nostri libri, come fonte del diritto, fu più volte riconosciuta dalla stessa Republica ([30]), e quindi, allorchè per la vetustà loro i più

antichi volumi presentarono difficoltà di lettura a chi per necessità di ufficio e di negozî poteva aver bisogno di consultarli, ne ordinò una copia in forma moderna, ed il Consiglio dei Dieci, al quale spettava la sorveglianza della Cancelleria secreta, emetteva, in seguito a proposta dei suoi capi, il seguente decreto:

« MDCXXVI XV, Ottobre.

» Ha esposto alli Capi di questo Conseglio il dilettissimo Nobile nostro « Nicolò Contarini sopraintendente della Secreta, trouarsi in essa alcuni libri, « et spetialmente commemoriali, che contengono patti, conventioni, acquisti, » et privileggi, immunità et prerogative concesse da Pontefici in testimonio » del merito della Republica, et questi libri dalla antichità essere talmente » corrosi che senza estrema difficoltà non possono leggersi, onde non è alcuno che ne habbia notitia, et in molte occorrenze de publici negotii conferirebbe sopra modo agli interessi della Signoria nostra potersi ualere della » continenza di essi per conseruatione delle ragioni publiche; necessaria cosa » è applicar opportuno rimedio ad un tanto inconveniente;

» L' anderà parte che sieno deputati ser Alvise Zancaruol fo de ser Giacomo, et il fedelissimo Zorzi Porro, ambedue intendenti e prattici a transcrivere que' registri antichi, che parerà al sudetto dilettissimo Nobile nostro Nicolò Contarini, Alli quali sia con danari della Cassa di questo Conseglio assignata di tempo in tempo quella ricognitione, che parerà alli Capi, » da esserle corrisposa con loro mandato, hauuto precedente riguardo alla fatica et all' opera che anderanno giornalmente facendo, et con precedente » attestatione in scrittura con giuramento, et sottoscrittione di mano propria, » et spetial informatione dell' istesso dilettissimo Nobile nostro Nicolò Contarini. Douendosi anco di mese in mese portar a questo Conseglio il progresso che si anderà facendo nella sudetta rileuantissima materia; con » conditione però di scriuere nel luoco dell' antisecreta, senza portar fuori di » essa li libri, ne le copie, che anderan trascriuendo.

» De parte 12. — De non 2. — Non sinceri 1. » (31)

Data mano al lavoro, si trascrissero i primi dieci volumi, formandone 13 col dividere in due il III, il IV ed il VII; al decimo si fe' sosta, nè più si riprese l' opera, per essersi forse riconosciuto più urgente il volgerla ad altre serie di atti, essendo parecchie le copie di volumi antichi conservate nell' Archivio che mostrano d'essere state eseguite in quel torno di tempo. Nello stesso Archivio v' ha pure una copia cartacea, in foglio piccolo, del volume IV, che pare del secolo XVI o del principio del XVII.

Le copie eseguite dallo Zancaruol e dal Porro si trovano a Vienna nell' Archivio imperiale di Casa, Corte e Stato, ove furono portate fino dal 1805 insieme cogli originali dal Gassler, e vi restarono in forza della convenzione

14 Luglio 1868 fra il nostro Governo e l'Austro-Ungarico. Gli originali, restituiti in progresso di tempo alla loro antica sede, furono riportati a Vienna nel 1866 dall'agente austriaco abate Beda Dudik, e ridonati poi al nostro Archivio in virtù della convenzione stessa ([32]).

V.

La disposizione dei documenti nei Commemoriali fece sentire fin quasi dal principio il bisogno d'indici e di rubriche per ritrovarli; già nel terzo volume s'incontrano di tali prospetti, ma informi ed incompiuti, ed altri pure nei volumi IV, V, VI, VII, IX, X, XI e XII. Sono brevissime indicazioni poste nell'ordine in cui stanno gli atti nei libri. Nel XIII si adottò un metodo alfabetico, ponendo le indicazioni sotto la lettera iniziale del paese o delle persone alle quali si riferiscono gli atti, od anche della materia o della forma. Nel volume XIV si hanno solo alcune di tali rubriche; nel XV si tornò alla prima maniera; il XVI ha nulla; nel XVII c'è una specie di indice disposto per titoli come: *Conductae, Ligae* ecc., ma disordinatissimo e non intiero. Col XVIII si iniziò il sistema di scrivere le indicazioni degli atti ordinate in rubriche, metodo usato poscia per tutti i volumi successivi, con variazioni a seconda dei bisogni di nuovi titoli o d'una migliore distribuzione. Ecco, ad esempio, le rubriche del citato volume XVIII: *Actiones domini ducis*, *Conductae* (di milizie), *De Confinibus*, *Elvetii*, *Fedus*, *Francia*, *Genua*, *Ferraria et Florentia*, *Hungaria*, *Hispania*, *Culfus Venetiarum*, *Gesta veneti senatus*, *Papa*, *littere apostolice et brevia*, *Mediolanum*, *Quietationes pecuniarum*, *Mutua et restitutiones reliquiarum*, *Nobilitas veneta*, *Neapolis et regnum*, *Protectiones*, *Dalmatia et Croatia*, *Cremona*, *Mantua*. Di quelle degli altri volumi si terrà parola nel descriverli.

La insufficienza dei pochi indici antichi, non solo pei Commemoriali, ma per quasi tutti i publici registri, fu riconosciuta non una sol volta dallo stesso Governo ([33]), ed il Consiglio dei Dieci tentava provvedervi con decreto 30 Giugno 1479, che ci sembra meritevole d'essere in gran parte riferito: « Reperiuntur in nostra Cancellaria ultra CC uolumina li-
» brorum in quibus continentur leges et ordines nostri, cum quibus uniuer-
» sum regimen status nostri, agendaque rectorum, officialium et subditorum
» nostrorum reguntur et gubernantur: et sicut uidetur scientia dictorum
» ordinum in noticiam perpaucorum consistit: et hoc ideo euenit, quoniam
» ad rubricandum ipsa ordinamenta in quatuor nostris consiliis, in tot et tam
» diversis libris descripta, nemo est qui sciat per ordinem disponere et con-
» iungere, et reuocata ac reformata signare ad loca sua per ueras rubricas:
» Et licet dominatio nostra, cognoscens hanc confusionem esse in dictis ordi-

» nibus nostris, ordinauerit alias tres notarios ad rubricandum: et ultra sa-
» larium suum, quod erat a ducatis 100 supra, auxerit cuilibet eorum duc. 30,
» ut tam pro debito officii quam pro augmento salarii incitarentur rubricare
» et leges discere, tamen eius opera reperta est minime fructuosa, quia
» confusa: Et hoc ideo processit quoniam nescierunt iter nec formam coniun-
» gendi et ordinandi leges maioris consilii cum legibus consilii X, rogato-
» rum et XL, simul et per materias suas ad loca debita disponere. Quare
» omnino prouidendum est; Iccirco.

» Vadit pars quod Ludovico Beaciano secretario nostro precipiatur quod
» tribus ex notariis Cancelarie nostre, qui sibi deputabuntur, duos doceat
» disponere leges maioris consilii, consilii X, consilii rogatorum et XL per
» suas rubricas, et loca ac materias ordinatas: *tertio uero doceat, libros com-*
» *memorialium pro his que habemus agere cum principibus et dominis mundi.*
» Item libros promissionum que fecimus per instrumenta, capitula et pacta
» forensibus et subditis. Item libros gratiarum concessarum forensibus et ci-
» uibus. Item libros de his que a papa, regibus, dominis et principibus mundi
» dominio nostro promissa diuersis reperiuntur: Et omnes dictos tres notarios
» quecumque ipse scit doceat, instruat et demonstret, ita ut etiam sine ipso,
» dicti notarii possint pro eorum ingenio uidere, studere et discere, et se ad
» ea pro tempore, loco ac materiis assuefacere ».

A discepoli del Beaciani sono scelti il figlio di lui Marco, Zaccaria degli Antichi e Giampietro Stella, al primo dei quali, non ancora impiegato dello Stato, si assegnano ducati 30, agli altri si aumenta di ducati 10 lo stipendio, con promessa che, fatti periti nel rubricare, avrebbero 100 ducati l'anno. Dovrebbero frequentare giornalmente la Cancelleria, ed esser presenti alle tornate del Maggior Consiglio, del Senato e del Collegio. Alle medesime condizioni fu posto Bernardino degli Ambrosi, già deputato in addietro al rubricare ([34]).

Quanto tempo sia passato prima che gli allievi siano stati in grado di porsi sul serio al lavoro sarebbe fuor di luogo il ricercarlo; gl' indici dei Commemoriali che giunsero fino a noi sono quelli che si descrivono qui sotto.

Il più importante, e quindi meritevole d'essere mentovato pel primo, consta di venti fascicoli in foglio piccolo, di poco più di cinquanta carte ciascuno, in carta di lino, e rilegati separatamente in pergamena, ognuno dei quali contiene la materia d' un volume, meno l' ultimo che serve pel XXI e per parte del XXII, dal che si può dedurre essere quest' indice della metà circa del secolo XVI. Manca il fascicolo relativo al libro III.

I documenti vi sono indicati, nell' ordine in cui stanno nei volumi, con brevi sunti in latino, preceduti da note geografiche e relative alla sostanza o alla forma dei documenti. In fine d' ogni sunto v' è l' ubicazione del-

l' atto nell' originale, ripetuta in margine a destra con la nota cronologica; più tardi vi si aggiunse anche la ubicazione degli atti stessi nella copia di cui si tenne parola. Ecco, ad esempio, come è indicato il documento cui si riferisce il nostro regesto n. 19 del primo libro:

« ch. 2. p. 1 *Tergeste*, *Venetiae*, *Malefactores*, *Fugitiui*,
1300 Quaedam responsio facta pro communi Tergesti ambassatoribus
Indict. 13. Venetiarum pro malefactoribus. ch. 2. p. 1. »

Questi sunti però non sono tutti brevissimi: qualche volta, sebben di rado, il compilatore si diffuse assai nel riferire particolari del documento, o lo riportò per intiero. Tali un' apologia della Republica in forma di lettera del doge Andrea Contarini a Carlo re d' Ungheria per esortarlo a non esserle nemico (1 Marzo 1380 — Commem. VIII, c. 34), una nota relativa al decreto con cui dopo la guerra contro Genova furono ammesse al Maggior Consiglio trenta nuove famiglie (4 Settembre 1381 — lib. cit., c. 44 t.°), un inventario di documenti publici depositati presso i procuratori di S. Marco (17 Luglio 1489 — lib. cit., c. 140 t.°).

Quasi ogni fascicolo reca nella prima pagina le note seguenti: epoca del principio del volume, nomi del doge o dei dogi che governarono nel tempo da esso abbracciato, alcuna volta anche i nomi degli imperatori di Germania e dei pontefici contemporanei, il numero delle carte del volume, l' epoca degli ultimi documenti, ed un' annotazione se nel volume si trovano indici o rubriche. In fine poi di ciascun fascicolo havvi una tavola alfabetica di paesi, nella quale sono ripetute le note geografiche tante volte quanti sono i nomi che le compongono, sotto la rispettiva lettera iniziale. Sotto la rubrica *Venetiae* si trova per lo più indicata una gran parte degli atti, ripetendosi alfabeticamente le note di materia o di forma. Tutte queste indicazioni rimandano ai sunti.

I fascicoli componenti questo indice ebbero molto a soffrire nella parte inferiore delle carte per l' umidità, e parecchi sono assai corrosi.

Separatamente, in due volumi del formato medesimo, e scritti dalla stessa mano, portanti sul dorso « Indice antico dei Commemoriali », sono disposte alfabeticamente, volume per volume, le note ricordate relative alla materia; il primo contiene quelle dei Commemoriali II a IV, X a XII, il secondo quelle dei Commemoriali XIII e XIV; le indicazioni rimandano alle carte dei descritti fascicoli.

Un altro indice serve pei primi otto volumi dei Commemoriali, diviso in altrettanti fascicoli in foglio piccolo, rilegati come i precedenti. È senza dubbio della stessa mano che vergò quello dei *Patti* compilato nel 1538 dal segretario Pietro Bresciano (V. Mas-Latrie, *Rapporto* citato, e Tafel e Thomas, *Der Doge* ecc., pag. 29). Lo stile del preambolo preposto al primo volume, e la di-

sposizione del lavoro, conforme in tutto a quello già mentovato dei Patti, lasciano pochi dubbî che l'autore del nostro sia il citato segretario; il quale avrebbe fatto bell'opera, se, come aveva incominciato, avesse seguito con tutti gli altri registri: Ecco com' egli aveva disposto il suo lavoro:

Alla prefazione in istile alquanto ampolloso segue un indice geografico ordinato alfabeticamente, come negl' indici descritti per primi, il quale manda ai singoli articoli o sunti; ad esempio:

« Almissum, Tragurium, Spaletum, Sibinicum, Scardona, Nona. ch. 41, p. 1. Venetiae ».

Succede l' indice per materie, i cui titoli sono disposti per alfabeto, e mandano all' originale; p. e.:

« Aedificium templi sancti Marci in Candida. ch. 10, p. 2. Candida ».

« Aedificium pontis de cha Battiauro S. Mariae Formosae. ch. 46, p. 2 ».

Tien dietro un altro indice, il principale, composto di piccoli sunti col metodo di quelli già descritti, ma disposti alfabeticamente ciascuno sotto la lettera del primo nome di paese che porta in testa, e con rinvii per gli altri nomi.

L' indice del primo volume è in due copie, una delle quali meno completa; gli altri non presentano nè tanta abbondanza nè tanta diligenza; quello del terzo e del quarto son già manchevoli degl' indici riassuntivi; nel quinto e nei seguenti manca la sezione delle materie.

Citeremo in fine un volume intitolato: *Sylva, seu index antiquissimus Commemorialium*, di carte 277, in foglio; nel quale si leggono brevissimi sunti degli atti, disposti per materia, quelli relativi all' estero sotto la rubrica del paese che riguardano, quelli che si riferiscono a cose interne sotto il titolo della forma del documento, per es.: *commissiones, priuilegia ciuilitatis, testamenta* ecc., o dell' argomento, come: *gentes armigere, speciales persone, armata maris* ecc. Serve pei tre primi volumi e per parte del quarto; non è però tanto antico quanto parrebbe indicato dalla scritta d' intitolazione. Al più può risalire alla fine del XV secolo.

VI.

Diciamo ora alcun che sull' economia del nostro lavoro, e sul metodo seguito nel compilarlo.

Abbiamo mirato, nell' elaborare questi regesti, ad offrire agli eruditi un compendio di singoli atti, breve al possibile, subordinando però la brevità all' integrità, onde non ommettere alcuna circostanza di qualche rilievo che potesse essere oggetto di ricerca. Molti sono gli scopi pei quali può essere dagli studiosi interrogato un documento, astrazion fatta dalla narrazione sto-

rica, giovandosene tutte le scienze giuridiche, politiche, economiche, sociali, araldiche, geografiche ecc. ecc. Ond' è che ci femmo una legge di non ommettere nome alcuno sia di paese, sia di persona, per quanto insignificante potesse parere. Quindi quella apparente disproporzione che si osserverà nei nostri articoli, alcuni dei quali di poco interesse generale riuscirono abbastanza lunghi, sia pei nomi che contengono, sia per le varie materie che toccano, mentre altri di maggiore entità poterono, risguardando un solo oggetto, essere ristretti in poche linee.

E li disponemmo in serie cronologica, volume per volume. Avemmo a dire e a ripetere in queste poche pagine, che i documenti nei nostri libri non seguono strettamente la successione dei tempi. Per dare un' idea esatta di quei registri, avremmo potuto lasciare i sunti nel loro ordine originale. Per darli in rigorosa cronologia, avremmo dovuto fondere tutti i volumi in una gran serie, ed in un sol corpo. Ma il primo metodo poteva produr confusione e moltiplicava la necessità di indici, il secondo spogliava affatto la collezione del suo carattere; perciò, anche dietro consiglio di persone competentissime nella materia, reputammo più adatto il metodo sopraindicato.

Per quello che riguarda le date poste in capo a ciascun regesto, dobbiamo avvertire che non tutti i documenti portano nei Commemoriali espressa la loro epoca, la quale in alcuni deve esser dedotta da criterî intrinseci dell' atto, o dal posto che questo occupa nel libro, o da altri argomenti. Però, onde non trarre in inganno i lettori, e perchè qualsiasi errore, se mai nelle nostre congetture ci siamo dilungati dal vero, possa da chi n' ha interesse venir conosciuto e rettificato, abbiamo mantenuto tutte le note cronologiche espresse negli originali, e chiudemmo fra parentesi le date da noi supposte.

Avvenendo poi di frequente che in un documento se ne riferisca un altro di epoca anteriore, o per intiero, o in tale compendio da poterne dare il regesto completo, per serbare l' ordine impostoci avremmo dovuto portare questi allegati al luogo designato dalla rispettiva lor data, rimandandovi con opportuna annotazione il lettore; ma ci sembrò miglior partito, per minore incomodo e per maggior chiarezza, di porre la nota di rinvio nel luogo in cui l' atto sarebbe voluto dalla sua data, nota che manda al documento principale, e di subordinare a questo il secondario coll' indicazione di Allegato.

Credemmo poi inutile il commentare i regesti con note di erudizione, chè non reputiamo ciò nostro ufficio; bensì come ad ogni studioso torna meglio, quando lo può, aver la copia per esteso d' un documento, anzichè un povero compendio, per soddisfare a tale legittimo desiderio ci studiammo di cercare se i documenti originali fossero in alcun luogo publicati per intiero o in compendî più estesi dei nostri, ed indicare al lettore ove può trovarli. E

quantunque una tale ricerca ci sia costata non lieve pazienza e lunghe ore, alcuna volta impiegate senza frutto, siamo convinti che il còmpito nostro non è esaurito. Valgaci però a scusa la scarsa dovizia di opere dei nostri publici istituti, e la difficoltà di rintracciare documenti messi alla luce in lavori speciali e di piccola mole, che possono passare inosservati anche a chi fa professione di averne conoscenza. Intanto ci proponiamo di tener nota di quelli che troveremo in seguito, e che verranno editi mano mano, per compilarne speciale appendice in fine.

E per la fine riserbiamo pure un indice generale delle materie, il quale offrirà, a preferenza di eguali lavori che si fossero fatti tomo per tomo, il vantaggio di avere riunito tutto il materiale della publicazione come in un gran quadro, di non costringere i lettori a svolgere più volumi per la ricerca di un argomento, e di esser fatto con maggiore unità di piano ed armonia di particolari. Frattanto riteniamo che possano bastare abbondanti indici geografici ed onomastici, sapendoli per prova sufficienti a corrispondere a moltissime ricerche. Parranno forse troppo abbondanti, ma ci soccorre l' esempio di scrittori autorevoli, che risposero vittoriosamente a simil sorta di appunti lor fatti; ci soccorre il suffragio di maestri in erudizione storica, che approvarono pienamente la copia delle indicazioni anche quando altri la diceva soverchia.

Per ciò che riguarda l' indice onomastico, avvertiamo d'avere ommesso tutti i nomi di persona non seguiti da quelli di famiglia, o seguiti da nomi evidentemente patronimici; per le persone indicate col nome proprio e con quello della patria serve l' indice geografico. È fatta eccezione per personaggi di qualche valore o in un modo qualsiasi interessanti.

Ed a proposito di nomi, dobbiamo fare un'ultima osservazione. Per esprimere quelli delle famiglie patrizie veneziane, invece dell' usitato vernacolo, addottammo la lezione usata dagli scrittori italiani e dai nostri storici classici, e specialmente dall' illustre Marco Foscarini, ed in luogo di Badoer, Basegio, Bon, Corner, Michiel, Zulian, Zusto ecc., dicemmo Badoaro, Basilio, Cornaro, Michele, Giuliano, Giusto. Abbiamo in questo modo seguito gli autorevoli consigli dell' erudito cavaliere Federico Stefani, il quale con particolare sollecitudine assunse e disimpegnò il còmpito demandatogli dalla Giunta fondatrice della nostra Deputazione, di rivedere il nostro lavoro, e ben volentieri cogliamo questa occasione per esprimergli tutta la gratitudine per la cortesia con cui ci fu largo della sua dottrina e pose a nostra disposizione la sua preziosa biblioteca. Abbiansi pure i più vivi ringraziamenti tutti coloro che ci fornirono notizie, o ci aiutarono in qualsiasi modo nel nostro lavoro.

R. Predelli.

ANNOTAZIONI

(1) W. Wattenbach, *Das Schriftwesen im Mittelalter*, pag. 3.

(2) V. *Archivio Veneto*, T. III, parte I, fino al T. VIII, parte II: *Il liber Communis detto anche plegiorum.*

(3) *Deliberazioni* del Maggior Consiglio, registro *Pilosus*, c. 16 tergo.

(4) *Rapport sur le recueil des Archives de Venise intitulé* Libri pactorum *ou* Patti par M. de Mas-Latrie ecc. negli *Archives des missions scientifiques,* T. II, p. 261.

(5) *Atti della R. Accademia delle Scienze della Baviera,* cl. III, vol. VIII, parte I; e separatamente, Monaco, 1855, presso G. Franz.

(6) Mas-Latrie, op. cit., pag. 267, V. anche Baschet, *Les Archives de Venise — Histoire de la Chancellerie sécréte,* pag. 241.

(7) *I Commemoriali dell' Archivio generale di Venezia e saggio di un registro di tntti i documenti fino alla metà del seeolo XVI, per il professore* A. S. Minotto. — *Atti dell' Ateneo Veneto,* Sez. II, vol. III, p. 493.

(8) *Acta et diplomata e R. Tabulario veneto usque ad medium saeculum XV summatim regesta. — Documenta ad Forumjulii, Patriarchatum aquilejensem, Tergestum, Istriam, Goritiam spectantia, regesta collegit prof.* A. S. Minotto — Venetiis, Cecchini, 1870.

(9) *Acta etc. u. s. — Doc. ad Ferrariam, Rodigium, Policinum ac Marchiones estenses spectantia reg. coll. etc. u. s.,* Ven., Cecchini, 1874.

(10) *Acta etc. u. s. — Doc. ad Belunum, Feltriam, Tarvisium etc. u. s.,* Ven. Cecchini, 1874.

(11) *Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium.* Zagabriae, 1868–1874, vol. 4.

(12) *Histoire de l'île de Chypre sous le règne de la maison de Lusignan,* Paris, Imprim. impériale, 1861, 3 vol. — *Traités de paix et de commerce et documents divers concernant les relations des Chrétiens avec les Arabes de l'Afrique septentrionale au moyen âge,* Paris, Plon, 1868; *Supplement et tables,* Paris, Baur et Détaille, 1872. — *Nouvelles preuves de l' histoire de Chypre* ecc. nei tomi XXXIII e XXXIV della *Bibliothèque de l'École des chartes* (1873).

(13) *Acta Archivii veneti spectantia ad historiam Serborum et aliorum Slavorum meridionalium.* Belgradi, 3 vol., 1858-1862.

(14) *Le trésor des chartes d'Arménie ou cartulaire de la chancellerie royale des Roupéniens* ecc. Venise, Typ. arménienne de St. Lazare, 1863.

(15) *Calendar of State papers and manuscripts relating to English affairs existing in the archives and collections of Venice,* ecc. Vol. 1 a VI, London, 1864-1873.

(16) *Griechenland im Mittelalter und in der Neuzeit,* nel *Griechenland geographisch geschichtlich..... in Monographien dargestellt.* Vol. VI e segg., Lipsia, Brockhaus, 1870. Ed altri lavori nelle raccolte dell'Accademia imperiale delle scienze di Vienna.

(17) In fine vi fu unito un fascicolo recante varî trattati e convenzioni commerciali fra il regno di Napoli e Venezia, 1352-1415.

(18) Qualche documento in fine.

(19) Un documento in principio.

(20) Un documento in principio.

(21) Qualche documento in principio.

(22) Con documenti del 1466 e segg. in principio.

(23) Documenti fino al 1503.

(24) Un documento in principio.

(25) Un documento.

(26) Un fascicolo cartaceo in principio.

(27) Con alcuni fascicoli cartacei.

(28) Cartaceo, foglio piccolo, porta sul dorso la scritta: « Scritture corse nel trattato di pace, » e capitulationi seguite con Turchi dalla med^{ma}. »

(29) Con fascicoli e fogli cartacei.

Nell'Archivio di Stato di Venezia esistono ancora, come appendici alla serie dei Commemoriali, i registri seguenti: *Pandectae sive commemoriales,* tre volumi membranacei; il primo in foglio grande, di carte 115, rilegato con lusso nella maniera usata dall'imperiale biblioteca di Vienna alla quale appartenne, come vedremo più sotto; contiene atti varî relativi quasi tutti ad affari publici internazionali disposti in ordine cronologico dal 1551 al 1559. Il secondo è la continuazione del precedente, è di c. 11 e 82, e serve pel periodo 1559-1562; il terzo è incompleto, mancandovi qualche carta in fine, porta in principio un fascicolo cartaceo di privilegî dei veneziani nel regno di Napoli, consta di 78 carte in pergamena. Questi due ultimi sono ancora coperti colle assicelle usate in tutti i registri membranacei della Republica. Questi tre codici sono una specie di diarî sul genere degli *Annali* della Republica; appartenevano alla collezione cosi detta Foscariniana, e furono rivendicati dal comm. T. Gar nel 1868 a Vienna. (V. *Arch. Stor. ital.* Ser. I, Vol. V).

Memorie antiche importanti di vario genere che possono supplire al vacuo dei Commemoriali. Con questo titolo sono designati quattro volumi cartacei, scritti tutti nel secolo XVI, in gran foglio, i quali nulla hanno che fare coi Commemoriali, ma sembrano studî fatti da qualche uomo di Stato per propria erudizione. Il primo, di c. 150, si occupa per una buona metà dell'organamento delle forze militari e marittime della Repubblica, quindi di studî teorico-pratici di diritto internazionale, per ultimo ha una relazione di Vincenzo Querini stato ambasciatore in Castiglia e Borgogna (publicata dall'Alberi, vol. I, serie I, pag. 1 e segg.). Il secondo, di c. 219, contiene studî sulle gerarchie ecclesiastica e civile, genealogie di case sovrane, studî sui governi di Ragusi e di Genova; trattati storici relativi a Venezia nei seguenti argomenti: « amicitia con leghe ouer paci nuoue, trattationi con leghe, confini ». Il terzo di c. 230: notizie storico-statistiche sulla Spagna e su Milano; corrispondenze di capitani sulle fortificazioni di Cipro e di altre provincie della Republica, scritti teorici in tal materia; studî storico-idraulici sulla laguna; ed in fine tratta di materie economiche e finanziarie. Il quarto di c. 260: trattati storici sui confini, e controversie relative, di Venezia con altri stati; precedenze di Principi; altre cose di confini; notizie geografiche, storiche e statistiche sui varî Stati d'Europa. — Questi volumi sembrano della stessa mano che scrisse la copia dei dispacci di Antonio Giustiniani, ambasciatore a Roma, conservati all'Archivio, e testè messi in luce dal prof. Villari.

(30) Veggasi anche il decreto del Consiglio dei Dieci, 30 Giugno 1479, riferito in seguito.

(31) Consiglio dei Dieci, *Parti comuni*, reg.° 76, carte 227 t.°

(32) Veggansi in proposito Céresole, *La vérité sur le déprédations autrichiennes à Venise*, e B. Cecchetti, *Le restituzioni scientifiche ed artistiche fatte dal Governo Austriaco nell'anno* 1868, memoria letta all'Ateneo di Venezia il 10 Aprile 1869.

(33) V. B. Cecchetti, *Costituzione istorica degli Archivi veneti antichi,* 1200-1872 (negli *Atti del r. Istituto ven. di sc. lett. ed arti*, vol. II, serie IV) al paragrafo VII, *Inventarî antichi* ecc.

(34) Consiglio dei Dieci, *Misti,* reg.° 19, carte 137 t.°

I LIBRI I E II DEI COMMEMORIALI

Il primo volume è in pergamena, consta di carte 271, la prima delle quali non numerata. In origine erano due volumi separati, il secondo cominciava colla carta 141 dell' attuale, e in capo ad essa infatti si legge L. II. (*liber secundus*) in grandi lettere gotiche, ed a piè di pagina ha principio una speciale numerazione delle carte che va dalla 1 alla 138.

Non tutti i fogli del libro hanno egual dimensione, esso è costituito in gran parte da fascicoli di varia misura; la diversità maggiore si riscontra nella seconda parte; nella prima le singole carte misurano quasi tutte millimetri 510 × 365, e fino a 385 le carte 25 a 32; di grandezza assai minore sono gli altri fogli, le cui dimensioni misurano: da c. 33 a 38 m. 455 × 365, da c. 39 a 46 m. 360 × 270, da c. 89 a 102 m. 460 × 315, da c. 141 a 160 m. 420 × 295, da c. 161 a 168 m. 385 × 270, da c. 169 a 178 m. 400 × 305, da c. 179 a 190 m. 390 × 270, da c. 191 a c. 198, m. 420 × 305, da c. 199 a 208 m. 390 × 290, da c. 209 a c. 214 m. 430 × 320, da c. 215 a 222 m. 370 × 260, da c. 223 a 230 m. 385 × 290, da c. 231 a 246 m. 430 × 330, da c. 247 a 254 m. 410 × 310, da c. 255 a 262 m. 375 × 290, da c. 263 a 270 m. 400 × 300.

Non tutte le carte sono scritte per intiero; sono vuote le seguenti: 1 t.º, 12 t.º, 73 t.º, 78 t.º, 114 t.º, 181 t.º, 220 recto, 239 id.; in altre restarono spazî più o meno estesi in bianco.

I caratteri in cui è scritto il libro sono della specie chiamata da alcuni paleografi gotica corsiva, e che noi diremmo angolare minuscola cancelleresca; sono quasi tutti ben formati, e di rado presentano lievi difficoltà alla lettura.

Nella prima pagina della prima carta v' ha un principio di indice che

abbraccia i documenti delle prime 26 carte, reso illeggibile e quasi del tutto abraso dall'attrito delle tavolette che formavano la coperta del volume.

Questo in generale è ben conservato, meno i margini esterni delle carte di maggior dimensione che, sporgendo dalle altre, andarono alquanto sciupati, e l'ultima pagina, resa poco leggibile dall'attrito accennato.

Il secondo volume è pure in pergamena di carte 194; meno varia che nel precedente vi è la grandezza dei fogli, i quali in generale misurano millimitri 420 a 450 × 300 a 330, meno le seguenti eccezioni: da c. 47 a 54 m. 370 × 320, da c. 71 a 78 m. 365 a 270, da c. 79 a 86 m. 390 × 310, da c. 155 a 166 m. 360 × 300, da c. 167 a 170, m. 410 a 275.

Restarono in bianco le carte: 166, 169, 170, 181 t.°, 185 recto, 188 id., 190 id., 192 t.°, 193 e 194.

Scrittura come il precedente, conservata bene. In ambidue abbiamo autografi dei cancellieri grandi contemporanei, e dei più distinti scrivani ducali. Ambidue furono rilegati in questi ultimi tempi al modo odierno.

COMMEMORIALI

LIBRO PRIMO.

DEL LIBRO PRIMO

DEI COMMEMORIALI

(MLXXXI-MCDIX)

REGESTI.

1081, Maggio. — Vedi 1306, Luglio 6.

1. — (1239), Luglio 5. — c. 30. — Bolla piccola di papa Gregorio IX ai nobili feudatari *(militibus)* dell' isola di Candia. Accettando l' offerta loro e del doge di Venezia, dichiara proprietà della chiesa romana il tempio *in fundo proprio*, eretto nella città di Candia a S. Marco ev., e v' impone l' annua corrisponsione d' un perpero d' oro a favore della camera apostolica.

Data in Laterano, anno 13 del pontificato *(III non. Iul.)*.

Da copia autentica, tratta dall' originale dal notaio Giovanni prete dei SS. Apostoli per ordine di Angelo arcivescovo e di Angelo Morosini conte d' Arbe, duca in Candia, nell' Aprile 1255.

Vedi CORNARO, *Creta sacra*, II, 9. — TAFEL e THOMAS, *Urkunden zur ält. Handels-und Staatsgeschichte der Rep. Venedig*, II, 349.

2. — (1239), Luglio 5. — c. 30. — Bolla piccola di Gregorio IX papa al vescovo di Gerapetra. Ricordate l' offerta e l' accettazione come al n. 1, ordina al vescovo di concedere la prima pietra del tempio.

Da copia come il n. 1.

V. CORNARO, *ibid.* — TAFEL e THOMAS, *loc. cit.*, 350.

1246, Marzo 27. — V. 1306, Luglio 28.
1246, Ottobre 4. — V. 1306, Luglio 28.
1255, Aprile. — V. 1239, Luglio 5.
1259, Dicembre 6. — V. 1306, Luglio 28.
1260, Agosto 27. — V. 1302, Marzo, (n. 86).

3. — s. d., (1268?). — c. 6. — Il doge Lorenzo Tiepolo ordina a Marco Bembo bailo ed ai consiglieri di Negroponte di far rispettare i diritti acquisiti da David ebreo, come al n. 4.

Il Bembo fu bailo negli anni 1267-68; v. HOPF, *Gesch. Griechenlands* ecc. nel *Griechenland ... in Monographien dargestellt*, Lips., Brockhaus, 1870, vol. VI, 303.

4. — s. d., (1268?). — c. 6. — Ducale di Lorenzo Tiepolo a David ebreo di Negroponte, che, per le sue benemerenze, è dichiarato cittadino veneto coi relativi diritti (v. n.i 30-32).

1271, Settembre 26. — V. 1306, Luglio 28.

5. — (1277), indizione V, Marzo 18. — c. 161. — Rodolfo re dei romani scrive al doge Iacopo Contarini, dichiarandosi amico ed ammiratore di Venezia; accorda, a richiesta dell' ambasciatore Marino Pasqualigo, sicurezza e protezione ai mercanti veneziani in tutto l' impero; chiede ajuti per la spedizione oltremare progettata da lui; manderà ambasciatori per concertarla.

Data a Vienna, anno 4 del regno, *(XV kal. Apr.)*.

6. — (1278), Agosto 27. — c. 161 t.° — Rodolfo re dei romani partecipa al doge Iacopo Contarini la vittoria riportata il giorno innanzi, coll' aiuto delle truppe ungheresi, sopra Ottocaro re di Boemia, morto sul campo.

Data in campo, presso Welsperg, anno 5 del regno *(IV kal. Sept.)*.

V. ROMANIN, *St. doc. di Ven.*, II, 443. — GERBERT, *Codex epist.*, 159.

1280, Agosto 18. — V. 1306, Luglio 28.
1280, Settembre 5. — V. 1301, Giugno 5.

7. — (1282), Maggio 12. — c. 149. — Bolla piccola di Martino IV papa.

Regnando, per le passate turbolenze, carestia in Romagna, chiede che Venezia ordini ai suoi di portarvi vettovaglie, e ne agevoli il trasporto verso Faenza e Bagnacavallo; darà disposizioni conformi al rettore della Marca d' Ancona.

Data presso Civitavecchia, a. 2 del pont., *(III id. Mai)*.

8. — (1282), Luglio 28. — c. 149. — Bolla piccola di Martino IV papa.

Rimasta inefficace, in onta alle ricevute promesse, la precedente, si lagna che i veneziani impediscano il trasporto delle vettovaglie da Ravenna a Faenza, e replica le istanze fatte.

Data presso Montefiascone, a. 2 del pont., *(V. kal. Aug.)*.

9. — (1283), Maggio 3. — c. 149. — Bolla piccola di Martino IV papa.

Dopo la sommessione di Cervia, la Romagna, che ne segue l' esempio, ha viep-

più bisogno di vettovaglie; prega Venezia di agevolarne l' esportazione da' suoi domini; manda Bartolomeo vescovo di Grosseto.

Data presso Civitavecchia, a. 3 del pont., *(V. non. Maii.)*.

10. — 1283, ind. XII, Ottobre 5. — c. 250. — Parte del maggior consiglio che ratifica e vuol eseguita la seguente convenzione, negoziata da Michele Doro e Marco Bembo fra Marino Morosini conte di Ossero e gli abitanti di quell' isola. Il conte avrà 800 lire di piccoli all' anno sul prodotto delle condanne, le quali si esigeranno dal comune, che pagherà il conte in rate semestrali; a costui si pagheranno 700 lire all' anno, a 27 denari il grosso, per le regalie del doge; il comune avrà tutti gli altri redditi della contea. Il conte e gli isolani eleggeranno, e il primo confermerà i giudici ogni sei mesi; gli abitanti forniranno le carni al conte viaggiante per l' isola; gli abitanti di Cherso gli assegneranno un orto per gli erbaggi; gl' isolani gli pagheranno metà delle galline di quest' anno; egli rinunzia a tutte le angherie dovutegli, nè potrà esigere che il trasporto di sua persona da e per Venezia. Tutte le questioni tra il conte e gli isolani, portate davanti al doge fino ad oggi, restano sopite; ciò vale per le sole denunziate al Doro e al Bembo, che sono quelle con Budissa, coi fratelli e nipoti di Crena Permane, con Calua ed Androsio di Ossero, con Drasegna, Bochina, Bertolo, Giovanni *del visconte* e Pietro Regine di Ossero. Il comune pagherà i giudici come stabiliranno il conte e gli ottimati; se il comune non provvederà, la cosa resterà *in suo iudicatu*. Cerra de Permane e il comune eleggeranno quattro arbitri ciascuno, i quali col conte giudicheranno a maggioranza la loro lite. Il conte co'suoi giudici definirà dei delitti e delle questioni insorte ne' sei mesi dopo il suo arrivo nell' isola. Esso percepirà entro sei mesi il *banno* sui delitti passati, dei quali fu fatto accomodamento. I pagamenti dovuti al conte, come al principio, decorreranno dallo scorso S. Michele, sotto pena del terzo, prestandosi fede al semplice suo asserto. — Il doge Giovanni Dandolo fece apporre alla presente, fatta in Venezia, la sua bolla.

V. Liubić, *Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium*, I, 136.

1286, Settembre 27. — V. 1306, Luglio 28.

11. — (1289), Settembre 13. — c. 123. — Bolla piccola di Nicolò IV papa. Ricorda la facoltà data al vescovo di Castello d' assolvere i veneziani incorsi nella scomunica per aver avuto commercio coi siciliani sudditi di re Iacopo figlio di Pietro d' Aragona; ed ora, ad istanza del doge, concede che si riprenda il traffico fra i due popoli, non però di merci utili in guerra, e pur che Venezia si astenga dal favorire in altro modo la Sicilia.

Data a Rieti, a. 2 del pont., *(id. Sept.)*.

1290, Novembre 21. — V. 1312, Giugno 2.

12. — 1293, Luglio 29. — c. 161 t.° — Adolfo imperatore dei romani *(imperator romanorum)* accredita presso il doge Pietro Gradenigo fra' Corrado de Fu-

tuangen, gran maestro dell' ordine di S. Maria *de domo teutonica*, segretario e consigliere imperiale, instando si accordi quanto chiederà.

Data a *Vridemberg* (Fridenberg) *oppido imperiali*, a. 2 dell' imp., *(IV kal. Aug.)*.

13. — (1295), ind. VIII, Dicembre 2. — c. 1. — Commissione del doge a Marco Giustiniani e Marino Badoaro inviati al marchese d' Este. Chiedano l' osservanza dei trattati, riservanti ai veneziani l' introduzione delle merci nel ferrarese pei porti di Primaro, Volano, Goro ecc.; e ciò per avere il marchese stesso fatto levare il sequestro posto in Ferrara, ad istanza del visdomino veneto Marco Istrego, su due balle di pepe. Domandino non impedisca ai veneziani la libera ed illimitata esportazione del frumento dal ferrarese, pattuita già con Stefano Badoaro podestà di Ferrara, trattone il caso in cui valga colà più di 18 imperiali lo staio.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

V. MINOTTO, *Docum. ad Ferrariam, Rhodigium, Policinium ac Marchiones Estenses spectantia . . . regesta*, I, 107.

1296, Settembre 28. — V. 1306, Luglio 28.

14. — 1296, ind. X, Febbraio 17 (m. v.). — c. 19 t.° — Il doge cede in nome del comune a Giovanni Michele fu Gabriele di S. Giov. nuovo le acque *de Argano et de Anarolo*, confinanti da una parte colla Torre nuova, dall' altra coll' acqua detta *Ossa*, e scorrenti in una fossa, che anticamente metteva a Loreo, ora non navigabile. Il Michele ed eredi avranno la proprietà di dette acque e pertinenze per farvi molini ed altri lavori; ei dovrà far pure una *taiada* di sbocco all' *Argano* onde non danneggi quei di Cavarzere, e pagherà al doge un annuo *fictum* di soldi 5 di grossi. La pena agl' infrattori del contratto sarà di lire 5.

Sottoscritti: il doge, Andrea Querini giudice, i consiglieri Giovanni da Canale, Belletto Faliero, Giovanni Foscarini, Michele Morosini, Giovanni Polani giudice del comune, *Zani Viioni* (Viglioni?) avogadore e Marino Lando camerlengo del comune.

Fatto in Rialto. — Atti Marino Rana pievano di S. Tomà, cancelliere ducale e notaio.

Da copia del 17 Marzo 1297, autenticata da Marco Valente pievano di S. Geremia e not., e dai testimonî Romeo pievano di S. Marina e not., e Francesco Zorzi giudice dell' *Esaminador*.

15. — 1297, ind. X, Settembre 28. — c. 58. — Costituti in cui, alla presenza di Iacopino *de Feltro* giudice, Leonardo *Capevex*, Matteo Bolli Villizone, Leonardo Polo ed altri, e davanti a Marino Zorzi podestà di Chioggia,

Pace del fu Boninsegna di S. Alberto dichiara, con giuramento, che, prima della costruzione del castello di Marcabò, una galea veneta armata custodiva il tratto che corre da S. Alberto a Fenarola ed a S. Biagio per impedire i contrabbandi:

Calbuccio da Ravenna, domiciliato a Chioggia, dichiara d'aver veduta la galea armata per la custodia del tratto fra Primaro a *Caput dorzume* (sic) e Fenarola ecc.

Fatti nella sala del palazzo publico in Chioggia.

V. MINOTTO, *Doc. ad Belunum, Cenetam, Feltria, Tarvisium spectantia* ecc., 82.

16. — 1297, ind. X, Gennaio 24. — c. 58 t.° — Il doge, coi consigli minore e dei XXX, e con licenza del maggiore, crea Marco Siboto, notaio e scrivano ducale, sindaco e procuratore del comune, per intimare ai padovani, sui luoghi stessi, di desistere da lavori di saline ed altro intrapresi sul territorio veneziano. (Incompleto.)

17. — 1298, ind. XI, Settembre 5. — c. 30 t.° — Marco *de Artengo* veneziano, per sè e pel proprio padre Amato, promette ad Obertino Anguissola mercante di Piacenza, rappresentante suo padre Nicolò e Corrado Anguissola, di pagare in Cremona, entro l'Ottobre, ad uno dei due ultimi, lire 200 imperiali per cambio di l. 135 s. 12 tornesi di piccoli, dati al debitore da Nicolò suddetto nella fiera dello scorso Maggio.

Fatto nella fiera di S. Giovanni di Troyes, nella loggia dei piacentini. — Atti Gerardo di Roncarollo notaio piacentino. — Testimonî: Lanfranco *de Paulo*, *Ianacio de Cugullo*, Guglielmo Pastorello, Obertino *de Fonte*, tutti da Piacenza.

18. — (1298), Settembre 20. — c. 126. — Alberto re dei romani conferma ai cittadini di Ratisbona i privilegî ad essi accordati dai precedenti imperatori e duchi d'Austria e di Stiria, segnatamente quelli di poter essere giudicati solo da' loro concittadini, e di esercitare di proprio diritto rappresaglie contro gli stranieri che negassero loro giustizia.

Dato in Rotemburg, anno 1.° del regno, *(XII kal. Oct.)*,

1299, Settembre 25. — V. 1306, Luglio 28.

19. — 1300, ind. XIII, Aprile. — c. 2. — Pietro Foscarini, inviato dal doge e dal comune di Venezia a Trieste per chiedere l'arresto e la consegna di Gabriele Sabatino e Copedela banditi di Capodistria, e di *Griozolo de Prevosto* e Andrea *de Roverico* omicidi di Pirano, al suo ritorno riferisce minutamente come il podestà di Trieste Nicolò di Budrio ed i giudici *Syre Sada (*o *Sardi)* e *Menego de Gosta*, con imprudente procedura, favorirono l'evasione dei rei e di Leonardo Sauro altro malfattore, testimonio il triestino Bertucci Onorato; e che il tutto finì col bando dei suddetti. Ciò avvenne dai 7 ai 10 Aprile.

V. MINOTTO, *Documenta ad Forumjulii, Patriarchatum Aquil.* ecc. *spectantia . . . regesta*, 48.

20. — s. d., (1300, Aprile?). — c. 2. — Inventario (in dialetto) di argenterie portate con sè dagli ambasciatori di Venezia a re K. (Carlo II di Napoli?). — L'inventario enumera gli oggetti e ne riferisce il peso.

21. — 1300, ind. XIII, Maggio 10. — c. 2 t.° — Bailardino Nogarola podestà e Guido Bonacolsi capitano perpetuo di Mantova, commettono a *Froglerino de Frogleriis* inviato a Venezia di lagnarsi delle frodi commesse da veneziani a danno dell' erario mantovano, col far passare come proprie, quindi con dazî di favore, merci di toscani e di lombardi, come fecero i veneziani Girardo Paganelo, Teoldino *Mucii*, Floramente Passamonte; di chiedere provvedimenti in proposito, e che Venezia desista dall' esigere il dazio concessole dai mantovani durante la guerra con Genova, ora finita.

Data in Mantova. — Esposta al doge il 4 Giugno (v. n. 22).

22. — s. d., (1300, Giugno). — c. 3. — Risposta del doge all' oratore mantovano (v. n. 21). Le frodi non sono provate; se vere, danneggiano Venezia; questa punirà i colpevoli; Mantova non molesti i veneziani. La concessione del dazio deve restare ancora in vigore, sentendosi tuttavia le conseguenze della guerra con Genova; pagati i debiti derivatine, si provvederà. Ad altra domanda dell' oratore, il doge risponde: Venezia non avere statuti speciali per le frodi commerciali; giudicarne varî magistrati, secondo i casi.

Segue nota: avere l' oratore prolungato il sno soggiorno per malattia sorvenuta al doge.

23. — 1300, ind. XIII, Giugno. — c. 3 e 3 t.° — Tre elenchi di persone a cui furono pagate, da Andrea Viaro e Pietro Gussoni, varie somme per risarcimento di danni loro recati dal pirata genovese Sorleone de Grimaldi.

1.° per compenso di denari contanti,

2.° » » » arnesi,

3.° » » » riscatto pagato per le persone e pel naviglio.

Nominati: Giovanni da Cherso, Giorgio da Zara, Chirino da Zara, Pietro da Zara, Oros (?) da Zara, Domancio Medolino da Cherso, Schiavo da Zara, Giovanni Scrivano, Giov. de Grandonio, Tomaso Zopolo, Radivo di S. Agnese, Iacopo Armino, Marco Pizegano, Andrea di Candia, Tomaso Cerchiario, Cresi da Zara,

Fedele di Mainardo, Marco di Lorenzo, Domenico *Licardelli* da Chioggia, Dionisio Liazi da Chioggia, Matteo Foscari, Giambuono da Zara, Radosclavo da Zara, Michele da Zara di S. Sofia, Bartol. Adriano, Vendramino di S. Raffaele, Gio. Carlo, Nicolò *de Sani* o *Savi*, Marco Culazo, Rigo Tasnia, Antonio da Canale, Stefano Buono, Rigo Manfredi, Geremia di Lorenzo, Tomaso Boldù, Bertuccio Longo, Giovanni marinaio, Matteo Pero, Crisi de Vitico, Donato Buono, Belino marinaio, Andrea Carnello, Iac. Carlo da Chioggia, Bernardo Zenevro, Pietro Leone, Giov. Carnello,

Rinaldo Balistario, Cresi de Vitico da Zara, Matteo Foscari da Chioggia.

24. — 1300, Giugno. — c. 5. — Requisitoria di Pietro *de Fremella* cavaliere e di Roberto *de Campaniis*, custodi della fiera di Sciampagna pel re di Francia, al doge. Avendo essi altra volta chiesto, ad istanza di Doffo de' Bardi di Firenze, l' esecuzione giudiziaria contro Marco *Darten* (de Artengo?) veneziano, per debito di 300 lire di piccoli tornesi contratto alla fiera di S. Giovanni di Troyes verso

Francesco.... e Iacopo *Donquerque* d' Ypres nel 1298, il doge aveva proposto la parificazione del Bardi agli altri creditori veneziani del debitore fallito e fuggitivo. Ora i detti custodi dimostrano il diritto di priorità del creditore di fiera: chiedono il di lui rimborso sui beni sequestrati del debitore, o la cattura di lui; ed assegnano al doge il termine della prossima fiera di S. Angolfo, per comparire dinanzi a loro a produrre sue ragioni. In difetto, procederanno secondo gli statuti della fiera.

25. — (1300), ind. XIII, Luglio 3. — c. 3 t.º — Risposta del doge ad ambasciatori del comune di Marsiglia. Giustifica la cattura, fatta dai veneziani, di Montano de Marino, ritenendolo non di Marsiglia ma genovese *extrinsecus*, perchè come tale aveva partecipato ai negoziati di alleanza con Venezia al tempo della guerra contro Genova. Osserva che, essendo pace fra Venezia e i genovesi *estrinseci*, uno di essi, Sorleone Grimaldi, corseggiò per l' Adriatico a' danni de' veneziani finchè fu da questi preso; che un oratore veneto spedito a Monaco non potè trattare, per essere assenti i principali e segnatamente il de Marino in Siria; che l' oratore stesso fu catturato da Raimondo fratello di Sorleone; che fu pure fatto prigione in Nizza e condotto a Monaco Stefano Badoaro reduce dal pellegrinaggio di S. Iacopo; essere queste le cause della cattura del de Marino, trattato però in modo da poter evadere; Venezia aver lasciati liberi i marsigliesi che eran con lui. — Alla risposta che il de Marino non è di Monaco nè v' abita, il doge oppone neppure i Grimaldi ed i Fieschi, che governano ivi, abitarvi; avere di più il primo catturato una nave veneziana qual genovese. Circa a danni dati a marsigliesi dai veneziani Menico Schiavo, Tomaso Girardo e Marino Michele, ed in Armenia dalle galee di Marco Basegio, Venezia è pronta a far giustizia in via giuridica. Alla liberazione dei prigionieri nizzardi, mette per condizione quella del Badoaro (v. n. 26).

1300, Luglio 8. — V. 1312, Agosto 25.
1300, Luglio 27. — V. 1306, Luglio 28.

26. — s. d., (1300, Luglio). — c. 4 t.º — Relazione di Marco Siboto notaio ducale inviato a Monaco. Recatosi in detta città nel 1299 per ottenere dai genovesi estrinseci la ratifica della pace conchiusa fra Genova e Venezia, e per negoziare la liberazione di Sorleone Grimaldi e d' altri prigionieri, non riuscì; avrebbe raggiunto lo scopo con prestiti in denaro; Montano de Marino era fuori a' danni dei veneziani e Bonifacio Grimaldi aveva rifiutato d' unirsi a tale spedizione; ciò gli fu detto da Benedetto Malono. Narra come, ammalatosi in Nizza, nel ritorno, il 14 Ottobre, presso Albenga fu preso proditoriamente da Ugolino, Pambello e Andriolo Grimaldi e consegnato a Raimondo fratello di Sorleone Grimaldi, che lo mise in ferri e lo trasse sulla sua galea a Napoli e in Sicilia, ove, creato quest' ultimo ammiraglio delle galee di Puglia, il Siboto fu liberato verso cauzione prestata dai Peruzzi. In seguito poi a uffici di Montano de Marino, Bertone fratello di Raimondo tentò riprenderlo, ma potè fuggire colla protezione di Marino Badoaro console veneto in Napoli, e di Giovanni de Sisto medico del re; arrivò a Venezia il 17 Luglio, avendo il comune risarcita la malleveria a Bianco de' Peruzzi. — Seguono gli

elenchi delle cose tolte dai Grimaldi al Siboto, distinte in effetti di publica ragione, denari publici ed effetti privati (v. n. 25).

27. — 1300, ind. XIII, Settembre 7. — c. 5 t.° — Simonetto de' Ridolfi da Imola, procuratore di Pietro patriarca di Aquileia (procura 31 Agosto, rogata da Giovanni *Amatonis* di Simone scrivano patriarcale), dichiara d'avere ricevuto dal doge 250 marche d'argento ad uso del Friuli, a conto delle 450 dovute da Venezia al patriarca entro l'anno. — Testimonî: Martino *de Geciis* di Ravenna, Giambonino de Freganesco giurisperito, Tanto cancellier grande, Donato Lombardo e Benincà *de Geciis*, ambi notaî.

28. — (1300), Settembre 21. — c. 6 t.° — Biagio de' Tolomei podestà e Dino *de Porta* capitano di Cremona, rispondendo a lettere del doge, scrivono di varie trufferie commesse da Florio Bruno veneziano a danno di Iacopino de' Cresimani cremonese, nelle quali furono implicati o testimonî Giovanni Barisano, Giovanni Aimerico, Ardizone de Freganesco, Andreolo Morone, Manfredo *de Vedrecellis*, Simone cristallaio, veneziani, e Gabrino fratello del Cresimani; giustificano la procedura iniziata in Cremona contro il reo, e si dicono disposti a far ragione.

Data a Cremona. — Autenticata ivi dal notaio Gabrino de Frignano, presenti Nicolò da Lodi, Francesco de' Pinzeni e Bartolameo de' *Masenciis*, notaî; sigillata da Gabrino *de Feliacis*, *dictator* del comune; consegnata pel ricapito a *Zoanno moratori* nunzio comunale (v. n 71).

29. — (1300?), Settembre 29. — c. 7. — Bonaventura .... scrive (in dialetto) a sua madre *Contesa*, narrandole i patimenti che soffre nelle grandi prigioni della *Bogina* (Bosnia?) co' suoi compagni Nicolò de Negra, Giannino orefice da S. Simeone piccolo, *Iacomello stazoner* da S. Lucia, ed un intagliatore di corone; dice fuggito *Zan de Prando* muratore da S. Martino; chiede notizie e vuole inviate le lettere per lui a *Sen Menzi* a Ragusi.

V. Cecchetti, *Dei primordii della lingua italiana e del dialetto in Venezia*, nel vol. XV, ser. III degli *Atti* del R. Istituto Ven.

30. — 1300, ind. XIV, Ottobre 14. — c. 6. — Annotazione: che fu decretato dai consiglieri ducali Leonardo Gisi, Marco Malipiero, Pietro Foscarini, Iacopo Barozzi, Andrea Sanudo, di confermare le ducali riferite ai n. 3 e 4 (v. n. 31 e 32).

31. — 1300, ind. XIV, Ottobre 15. — c. 5. t.° — Ducale a David ebreo di Negroponte. Dietro istanza fattagli per mezzo di Iacopo Barozzi, già bailo di detta isola, il doge conferma e rinnova la ducale allegata.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

Allegato: Copia del documento n. 4 (v. n. 30 e 32).

32. — (1300), ind. XIV, Ottobre 15. — c. 6. — Il doge scrive ad Andrea Zeno

bailo ed ai consiglieri di Negroponte, d' aver confermato a favore di David ebreo la ducale allegata.

Data come il n. 31.

ALLEGATO: Copia del documento n. 3.

33. — (1301), Ottobre 28. — c. 7. — Tomasino Staniario comito alla Fenarola scrive (in dialetto) agli ufficiali sopra i contrabbandi, narrando due casi in cui ebbe a combattere coi contrabbandieri, nel secondo dei quali i frodatori fuggirono oltre la nuova palata di Ravenna; invoca aiuti per far buona guardia.

V. CECCHETTI, *loc. cit.*

34. — s. d., (1300, Dicembre 28). — c. 7 t.° — Esposizione fatta ad Azzone marchese d' Este da Marco Siboto, oratore veneto. Si lagna che il marchese abbia fatto procedere contro i figli di Tomaso *de Pullis* di Loreo suddito veneto, e rovinare i costui beni posti in Valle di Chiusura, a Migliarino ed in Fiscaglia, in seguito a querela sporta ad esso marchese da Tommaso Viaro ed Enrico Ferro, ambasciatori veneti, contro quaranta ferraresi, che avevano commesso uccisioni ecc. in Loreo. Protesta per l' offesa giurisdizione di Venezia; chiede risarcimento di danni pel *de Pullis*, e protesta pure per la procedura aperta dal marchese contro Giovanni Banti di Loreo.

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., I, 112.

35. — 1300, ind. XIV, Dicembre (fine). — c. 7 t.° — Marco Siboto, ritornato dalla sua missione al marchese d' Este (v. n. 34), riferisce minutamente come questi evitò di rispondere con precisione sull' affare dei *de Pullis* di Loreo e partì per Modena; come, rivoltosi al visconte, ebbe due risposte affatto opposte, una delle quali in iscritto in cui si asseriva fatto il processo secondo gli statuti di Ferrara da Baiamonte Tiepolo ivi podestà; come dopo di ciò esso oratore, alla presenza di Oberto da Baldaria e di Ugolino de' Medici, respinse lo scritto e se ne partì. Aggiunge che il marchese, parlando con un nobile, uscì in minaccie contro i veneziani. — Tutto ciò avvenne ai 28 e 29 Dicembre.

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., I, 112.

36. — s. d., (1300?). — c. 7. — Alcuni nomi di veneziani senz' altra indicazione:

Romeo Querini, Baldovino Delfino del fu Rainieri, Marco Querini di S. Procolo, Nicolò Querini detto Quirino di S. Maria, Carlo Querini di Marco suddetto, Pietro, Lorenzo, Pantaleone Querini.

37. — s. d., (1300?). — c. 8 t.° — Vitale Michele duca in Candia rimette al doge il processo formato per ordine ducale in quella città ed in Canea, da Andrea Zeno ivi rettore, in seguito a querela di Marchisio e Girolamo Gradenigo contro Marco Delfino già consigliere in Candia e rettore di Canea (v. n. 38).

38. — s. d., (1300?). — c. 8 t.°, ed 11 t.° — Processo mentovato al n. 37, contenente:

a. Querela di Marco Delfino già rettore di Canea contro Marco Gradenigo. Quest' ultimo nell' Aprile scorso assalì con armati il palazzo publico di Canea mentre il Delfino era a tavola con Marco Veniero e mastro Nicola medico, perchè volevasi esigere una multa a cui l' ex rettore Iacopo Barozzi aveva condannato Enrigacio fratello dell' assalitore. Aggiunge che ignote persone avevano tentato di penetrare nella sua camera nella notte del 18 Giugno; e che il Gradenigo era poi stato multato per giuochi proibiti.

b. Costituti dei testimonî prodotti dal Delfino, che furono: Matteo Boniol di Candia il quale nomina Paolo Foscarini consigliere, Giovanni della Porta, Marco Buono, Girolamo Gradenigo, Mastro Giovanni *de Aposatis* cancelliere di Canea che nomina Giovanni fratello del Gradenigo, Giovanni Barbo detto *Verzotus*, Pantaleone Barbo, Pietro Zorzi consigliere in Canea.

c. Querela (in dialetto) di Marco Gradenigo contro Marco Delfino, per non aver questi voluto far inscrivere le di lui *cavallerie* nei publici registri, ed avergli chiusa in faccia, ingiuriandolo, la porta del palazzo publico mentre vi andava per tale oggetto.

d. Costituti dei testimonî prodotti dal Gradenigo, che furono: Leonardo Signolo e Marco Veniero, il quale nomina Nicolò Mengano.

e. — 27 Ottobre. — Costituti d' altri simili, che furono: Tomasino da Modena di Retimo, Matteo *de Gribua*, Nicolò Mengano feudatario in Canea, Pietro Bonadussi (esaminato in Canea).

f. Costituti di Paolo Foscarini e Marco Veniero consiglieri in Canea, e di mastro Nicolò medico, testimonî chiamati dai giudici.

g. Deposizione (in dialetto) di Paolo Foscarini, circa l' accusa di giuoco proibito.

39. — s. d., (1301, principio?). — c. 11. — Sentenza pronunziata da frate Antonio inquisitore dell' eresia in Venezia, Friuli e Marca Trivigiana, assistito da Bartolameo Querini vescovo di Castello e da giureconsulti di Venezia e di Padova, contro Deiano *de Raimondino* da Verona, mercante di panni in Venezia, reo di patarinismo, di aver dato ricetto e vitto ad altri eretici, fra i quali a Gabriele Capra da Cremona vescovo dei leonisti, a Dalida ed Anastasia da Verona eretiche consolate, e a Bonaventura Montanario: il reo, già defunto, sarà esumato e bruciato; i beni da lui già posseduti, confiscati.

40. — s. d., (1301, principio?). — c. 14 t.° — Rispondendo a Matteo Roberto Salamone e a Matteo da Castagnedo ambasciatori del comune di Treviso, il doge giustifica le rappresaglie concesse contro quei cittadini: 1.° a Giovanni Zeno, per aver Treviso respinta la sua appellazione contro sentenza che sequestravagli i suoi beni nel trevigiano a favore di Alberto Braga e di Beatrice moglie di Tomaso Capolupo; 2.° a Giovanni Cestone e al di lui fratello prete Armanno da Torcello, condannato dai trevigiani a torto per furto a danno di Gerardo da Camino, avendo il

conte Schinella (di Collalto) mandato a Treviso a mezzo del gastaldo di Mestre l'oggetto preteso rubato; 3.° agli eredi del veneziano Carlo Trevisano, cui Treviso negò il possesso legalmente acquisito dei beni di Pietro *Enzelerii* di Mestre. Propone un arbitrato per definire queste ed altre differenze esistenti; ringrazia per aver Treviso revocata la sentenza pronunciata contro Alberto e Gerardo Pacagnelli per contrabbandi di grani.

V. Minotto, *Docum. ad Belunum, Cenetam* ecc., 83.

41. — 1301, ind. XIV, Gennajo 5. — c. 22. — Marino Morosini conte di Ossero, giacendo infermo, a richiesta del visconte *Draxegna*, dichiara d'avere ricevuto quanto il comune dell' isola gli doveva fino al passato S. Michele, pel suo stipendio e per le regalie del doge, eccettuata la regalia di S. Pietro di Ossero.

Fatto nel palazzo publico di Cherso. — Testimoni: fra' Domenico guardiano dei Minori di Cherso, mastro Lantelmo fisico, Bartolameo di Pietro Lepe, *Dominzio Cuchane, Anzollo Moxe, Mixane domine Regine,* Cipriando *Draxigne*. — Atti Alberto *Ferrarii* not. *sacri palacii.*

V. Liubić, *op. cit.*, I, 197.

1301, Gennaio 7. — V. 1302, Febbraio.
1301, Febbraio 5. — V. 1306, Luglio 28.

42. — (1301), Febbraio 9 (o 14). — c. 14. — Carlo II re di Gerusalemme e Sicilia (Napoli), duca di Puglia, principe di Capua, conte di Provenza e Forcalquier, al vescovo di Ravello ed agli altri suoi inviati a Venezia. Raccomanda loro Nicolò Sosta da Gaeta, che si reca a chiedere rifacimento di danni datigli da flotta veneta.

Data a Napoli.

43. — (1301), Marzo 9. — c. 14. — Pietro Nani console veneto in Verona, scrive (in dialetto) al doge essere Alberto e Bartolameo della Scala disposti a vendere al comune di Venezia 300 carra di grano (un carro = 12 staia ven.), franco in Legnago.

V. Cecchetti, *loc. cit.* — Romanin, *Storia doc. di Venezia*, I, 401.

44. — (1301), ind. XIV, Marzo 12. — c. 26. — Federico III re di Sicilia ordina a Pietro Ansalone protonotario del regno, a Cataldo *Rubeo* luogotenente, a Ponzo de Queralto stratego in Messina, e a Benincasa de Eustasio (sic) luogotenente di Corrado Doria ammiraglio regio, in seguito a querela sportagli da Pangrazio Giustiniani e Marco Malipiero ambasciatori veneti, di instruire processo contro i siciliani Bartolameo di Malta, Petruccio di Benincasa, Lancia di Amato, Matteo d' Isola, Giovanni Surientino ed altri, i quali nel precedente Novembre avevano depredato nel porto *Glichii* (di Vlichi, golfo dell' Arta) una galea di Marino Morosini proveniente dalla Siria. Ordina il risarcimento dei danni, e vuole sia informato di quest' affare Vicinguerra da Palizzi cancelliere di Sicilia.

Dato a Sciacca, a. 5 del regno (v. n. 45).

45. — (1301), ind. XIV, Marzo 31. — c. 26. — Federico III re di Sicilia, rispondendo a Pangrazio Giustiniani e Marco Malipiero, ambasciatori veneti, che s' eran lagnati dell' inefficacia dei suoi ordini riferiti al n. 44, manda loro copia del decreto.

Allegato: (data c. s.). — Lo stesso si lagna con Nicolò e Damiano da Palizzi regî consiglieri, e con Benincasa de Astasio (sic) luogotenente di Corrado Doria ammiraglio del regno, perchè non vogliano restituir la preda, ch' essi tenevano in gran parte, fatta nella galea veneziana, come aveva ordinato (v. n. 44); comanda di nuovo la restituzione, promettendo risarcirli delle spese che fecero nell' armare in corso i legni loro, del che stanno mallevadori Vinciguerra da Palizzi cancelliere, e Matteo *de Thomis* mastro di giustizia del regno.

Data a Palermo, a. 6 (sic) del regno.

46. — 1301, ind. XIV, Marzo. — c. 10 t.° — Annotazione: che per gli ufficî di P. Giustiniani e M. Malipiero, i danni recati dai siciliani ai veneziani furono dalla regia curia di Sicilia distinti: in danni del tempo di re Iacopo per onze 1621, tarì 4, grana 16 $^1/_2$; danni di tempo indeterminato per o. 522, t. 4, g. 1 $^1/_2$; danni del tempo di re Federigo per o. 4794, t. 19, g. 6 $^1/_2$. Il re pagherà coll' interesse del 10 $^0/_0$. A parte ordinò la rifusione dei danni recati ad una galea dei Morosini in o. 5510, t. 29. Clemente Lucari di Ragusi fu pagato. Rifiutò di compensare o. 843 di danni non notati nei quaderni, e non liquidati da Marino Orio e compagni (v. n. 47).

47. — s. d., (1301, Marzo?). — c. 26. — Federico III re di Sicilia fa sapere che, a richiesta degli ambasciatori veneti (v. n. 46), deliberò di compensare ai veneziani i danni loro recati dai suoi sudditi, dal tempo in cui regnava suo fratello re d' Aragona, danni ascendenti ad onze 6937, tarì 28, grana 4 $^1/_2$; e ciò coi proventi del regno, e coll' interesse del 10 $^0/_0$ fino a totale pagamento (v. n. 50).

48. — (1301), ind. XIV, Aprile 8. — c. 15. — Vitale Michele duca ed i consiglieri di Candia, partecipano al doge avere il consiglio dei feudatarî acconsentito a fornire 80 cavalieri, o più, in servizio publico. Scrivono d' aver dato a tre navi facoltà di corseggiare contro i greci dell' impero; d' aver arruolato 300 arcieri e fatto fare biscotto. Il duca presenterà i conti al suo arrivo in Venezia (v. n. 49).

49. — (1301), Aprile 8. — c. 15 t.° — Il gran consiglio dei feudatarî della città di Candia, scrive al doge la deliberazione presa di fornire al capitano delle galee venete 80 uomini d' arme a cavallo, ai quali Venezia darà soltanto il pane e l' orzo.

50. — (1301), ind. XIV, Maggio 3. — c. 26 t.° — Federico III re di Sicilia rispondendo a M. Malipiero e P. Giustiniani, che s' erano lagnati di non poter conseguire i risarcimenti assegnati (v. n. 47), scrive invitandoli a dichiarare a chi debbano essere dati i compensi, volendo che abbiano luogo.

Data a Palermo, a. 6 del r. (v. n. 54).

51. — 1301, ind. XIV, Maggio 10. — c. 16 t.º — Privilegio di cittadinanza veneziana interna ed esterna, con godimento di tutte le prerogative degli altri cittadini e nobili, rilasciato, ad istanza di Nicolò cardinale vescovo d'Ostia e Velletri, a Maineto de' Pulci di Firenze e suoi discendenti, per benemerenze verso il comune. Con bolla d' oro.

Dato nel palazzo ducale di Venezia.

52. — 1301, ind. XIV, Giugno 5. — c. 15 t.º — Annotazione: che Pietro prete dei SS. Apostoli, notaio della corte del procuratore, presentò al doge l' allegato documento (prodotto a quel tribunale da Marco Zeno *Manzo*, di S. Canciano), dichiarato falso.

ALLEGATO: 1280, ind. VIII, Settembre 5. — Giovanni Zeno di S. Canciano libera da ogni figliale soggezione e debito d' eredità od altro, suo figlio Nicolò Zeno.

Fatto in Rialto. — Testimoni: Iacopo prete di S. Giov. Grisostomo e Pietro Vendelino prete di S. Apollinare. — Atti Marco Gravella prete e notaio.

L' annotazione è ripetuta a c. 18.

53. — 1301, ind. XIV, Giugno 27. — c. 16 t.º — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna, con godimento delle prerogative degli altri nobili e cittadini, concesso al nobile Enrico Scrovegno di Padova, per benemerenze. — Con bolla d' oro.

Dato nel palazzo ducale di Venezia.

54. — (1301), ind. XIV, Giugno 27. — c. 26 t.º — Federico III re di Sicilia scrive al doge: spiacergli che M. Malipiero e P. Giustiniani abbiano dovuto ripatriare senza conseguire il compenso da lui decretato (v. n. 47 e 50), e volendo che sia pagato invita il doge a spedire un incaricato per riscuoterlo.

Data a Palermo, a. 6 del r.

55. — 1301, ind. XIV, Luglio 7. — c. 17 t.º — Parte del maggior consiglio, presa il 6 Luglio, per l' elezione di Tomaso Zulian, Matteo Viaro e Pietro Bragadino a savi per definire le questioni mosse al comune da alcuni genovesi e catalani.

56. — (1301), ind. XIV, Luglio 28. — c. 18. — Annotazione: che Pietro prete dei SS. Apostoli, notaio della corte del procuratore, presentò al doge un documento fatto da Rambaldo Buono di S. Maurizio a suo fratello Gerardo, prodotto a quel tribunale da Nascimbene figlio di Rambaldo, la qual carta in un' adunanza di notaî fu dichiarata falsa da 6, vera da 35, astenendosi 22 dal giudizio.

57. — 1301, ind. XIV, Agosto 3. — c. 72. — Iacopo Barozzi duca in Candia fa publicare, che chiunque aiuterà uno schiavo greco, turco o saraceno ad uscire dall' isola, incorrerà in multa di 50 perperi.

Rinnovato nel 1304.

58. — (1301 ?), Agosto 4. — c. 18. — Frate Antonio da Padova inquisitore dell' eresia, scrive a Lorenzo Sagredo, Tomaso Viaro e Marino Zorzi scusandosi di non aver terminato loro affari; dice di scrivere al doge che non li molesti, essendo responsabili dei danari, conti ecc. verso il solo inquisitore.

Data a Vicenza.

V. MINOTTO, *Doc. ad Forumjulii* ecc , 51.

59. — 1301, ind. XIV, Agosto 28. — c. 18. — Annotazione di denunzia fatta da Biagio Gradelono, d' aver perduto tre sacchi di cotone di Romania per lire 500, portati da una nave poi naufragata a Cefalonia, e raccomandati a Pietro di Marchesino Loredano, che confermò il fatto.

60. — 1301, ind. XIV, Settembre 3. — c. 19. — Matteo di Lucio da Trau, procuratore di quel comune e del suo podestà Romano de' Steni da Padova (procura in atti *Sirocto* di Pietro d' Ancona), promette che il comune stesso pagherà a Venezia lire 3000 di denari in quattro anni, per fideiussione prestata da Trau a favore di Giorgio conte d' Almissa, per risarcimento di danni da questo dati ai veneziani; di più che Trau non riceverà merci da Spalato, Sebenico, Scardona e Nona, nè vi porterà quelle che riceve da Venezia (incompleto).

V. LIUBIĆ, *Mon. spect. hist. Slavorum mer.*, I, 194. — SCHAFÀRIK, *Acta Archivii veneti spectantia ad historiam Serborum* ecc., fasc. II, pag. 604,

61. — (1301), ind. XIV, Settembre 15. — c. 18 t.° — Annotazione: che, presenti Giambuonino de Freganesco, Tanto cancellier grande e Donato Lombardo, gl' inviati del marchese d' Este chiesero al doge ed al suo consiglio fossero i ferraresi trattati in Venezia come prima della guerra di Genova, ed esenti da gravezze a norma dei patti; a che il doge rispose esser pronto ad osservare i trattati.

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., I, 117.

62. — (1301), Settembre 15. — c. 18 t.° — Risposta del doge a Margarito e Nascimbene, giudici, inviati di Azzone marchese d' Este e d' Ancona. Nega che, dopo la guerra di Genova, Venezia non osservi i trattati coi ferraresi coll' esigere da essi inusate contribuzioni, e ripete il già detto altra volta al Margarito ed a Raimondo de Zoffi. La risposta del marchese circa gli eccessi dei suoi in Loreo e Massa Fiscaglia, non soddisfa; esso non può esigere imposte dai veneti in Massa. Venezia vuol risarciti i danni recati in Ferrara al veneziano *Gecio de Geciis* (Gisi ?).

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., I, 116.

63. — (1301), Settembre 18. — c. 18 t.° — Annotazione: che, alla presenza di Pietro Michele, Andrea Valaresso e Marco Malipiero, *dominus Fava* protestò davanti al doge, e che questi, pur protestando, si dichiarò pronto a fare il suo dovere.

64. — (1301), Settembre 18 (trascritta nel volume il 9 Luglio 1302). — c. 25. — Pietro de Bonzano giudice di Treviso, scrive a Michele Morosini conte di Zara

l' accoglienza fattagli dal re d'Ungheria che lo inviò a Roma per ottenere l'arcivescovado di Strigonia a frate Antonio, e gli promise mandare 4000 lire per l'affare di Brondolo; dice che il re sapeva l'arrivo del nipote di re Carlo; che Turco, figlio del Morosini, aveva sposato la figlia del bano Enrico; che molti baroni, vescovi e l'arcivescovo di Colocza sono col re, il quale ebbe dal re di Germania promessa di soccorsi contro i baroni ribelli; che il re vuol venire in Italia nel prossimo anno; che fra il patriarca d'Aquileia e Gerardo da Camino è guerra. Nella lettera nomina Gerardo de' Castelli e Verona. (Incerto per lacune.) — Data a Venezia (v. n. 65).

V. MINOTTO, *Doc. ad Belunum* ecc., 86. — LIUBIĆ, *op. cit.*, III, 433 con data 1300.

65. — (1301), Ottobre 25. — c. 25. — Pietro de Bonzano di Treviso, procuratore di Andrea re d'Ungheria presso la S. Sede, partecipa allo stesso il suo arrivo in Roma il 3 Ottobre; d'aver consegnato al papa, giuntovi da Anagni, il danaro; d'aver deposto presso i Mozzi di Firenze 4500 fiorini d'oro; aspettare Pietro Contarini per definire affari di certo vescovo; essere stato il nipote di re Carlo mandato *ad partes illas* (in Ungheria?) contro il volere della S. Sede, ed andar male le cose di Sicilia ecc. (Il resto, come nella precedente, si rileva a stento.)

Data a Roma (v. n. 77).

V. MINOTTO, *Doc. ad Belunum* ecc., 86 — LIUBIĆ, *op. cit.*, III, 434 con data 1300.

66. — (1301), Ottobre 26. — c. 11. — Il notaio ducale Benincà *(de Gheciis)* dichiara d'aver consegnato, d'ordine del doge, ai procuratori di S. Marco, onde lo custodissero a disposizione del comune, un sacco di monete, sigillato, che Marco Michele ebbe da galee siciliane.

67. — 1301, ind. XV, Ottobre. — c. 11. — Rizzardo giudice scrive a suo fratello P. da Brindisi, consigliere del re di Cipro, eccitandolo ad impetrare una diminuzione del dazio del sale a favore dei veneziani.

V. MAS-LATRIE, *Histoire de l'île de Chypre* ecc., II, doc., p. 99.

1301, Novembre 27. — V. 1302, Gennaio 1.

68. — 1301, ind. XV, Novembre 29. — c. 24. — Aggiunte e correzioni proposte dal doge alle convenzioni già esistenti fra Venezia e Brescia, per la riforma chiestane da Iacopo *de Arigaciis* ambasciatore di quel comune, tutte relative al commercio del sale e di transito (per la strada *francisca* = di Francia) (v. n. 72).

69. — 1301, ind. XIV (sic), Novembre 30. — c. 10 t.° — Avendo frate Antonio, inquisitore nella Marca Trivigiana, intimato al doge (il 21 Nov.) di giurare le costituzioni papali ed imperiali relative all'eresia, il principe offre di farlo giusta le bolle concesse a Venezia da papa Nicolò IV; ma, opponendosi le dette costituzioni alle leggi venete, chiede tempo a consultarsi, che fu accordato.

Fatto nel *camino* maggiore del palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: fra' Nicolino da Modena, frate Alberto da Novara, fra' Paolino lettore da Venezia, fra'

Marco da Piove di Sacco de' minori, Andrea de' Norengi da Parma, Donato Lombardo, Marcabruno notai ducali, Andrea notaio dell' inquisitore. — Atti Giov. fu Marchesino Egizi, not. imp. e scrivano ducale.

V. MINOTTO, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 51.

70. — s. d., (1301). — c. 16. — Tomaso Viaro e Marino Zorzi, deputati già a regolare il commercio del denaro con Almorò Zusto, Pietro Zeno e Filippo Cornaro, smarrite le carte relative, espongono quello che avevano deliberato doversi aggiungere nel capitolare degli ufficiali alle usure, intorno alle operazioni di credito in Venezia, agli affari di cambio colla Francia e altri paesi, alle anticipazioni su merci, alle vendite a credito.

71. — s. d., (1301). — c. 16 t.° — Risposta data dal doge a Filippino *de Piperariis* giudice, Meliolo de' Sigimboldi mercante. e Cleregino da Antignate, notaio, ambasciatori del comune di Cremona. Dimostra non poter Venezia revocare le rappresaglie concesse a' creditori di Armanino degli Albertani e compagni di Cremona; respinge il proposto giudizio di arbitri nelle questioni fra il cremonese Iacopo de' Cresimani ed i veneziani Florio Bruno (v. n. 28), Sandonio di Giovanni *de la lora* ed altri.

72. — s. d., (1301). — c. 17. — Risposta del doge al nobile cavaliere Ziliano de' Gaetani, a *Franmodo de Rippa* giudice, ed a Stefano *de Circulo* notaio, ambasciatori del comune di Brescia. Giustifica il sequestro di due navi di sale del comune stesso, pel qual sequestro Giovanni Gadi aveva dovuto pagare s. 39 di gr. ven.; e ciò avendo Brescia avocato esclusivamente a sè il commercio del sale nel suo territorio in onta ai trattati; chiede sia risarcito il danno che ne ridonda ai veneziani. Alla disdetta dei trattati nel termine di due mesi, non passando per Brescia la *strata francisca*, il doge consiglia di desisterne, potendo in tal caso Venezia negare il sale ai bresciani (v. n. 68 e 96).

73. — s. d., (1301). — c. 19 t.° — Nicolò Bragadino e Gabriele Benedetto, stati giustizieri, dichiarano (in dialetto) d' aver fatto *fontegier* Pisanello Veniero, dietro raccomandazione di Nicolò Benedetto e con malleveria di Iacopo Veniero; che, fuggito poi il Pisanello, si trovò scritta la malleveria anche a carico di Nicolò suddetto, incapace a contrarre obblighi.

74. — s. d., (1301). — c. 20. — Riparto di lire 669 a grossi, provenienti da sequestri fatti in Venezia a siciliani, decretato da Leonardo Faliero e Marco Morosini membri dei XL a favore di Biagio *Paulin*, Pietro Lippomano, Zaccaria ed Antonio Vendelino, Pancrazio Barbo, Pietro Barbarigo, Manfredo de Martino, Bonaventura de Stella, Leonardo Varin, Teodoro Sulimano, Pietro Loredano, Omodeo *marangonus*, Biagio Buono, Antonio Polo, Iacopo Schena, danneggiati per la cattura d' una *tareta de ca' Vendelino* operata da siciliani.

75. — 1301. — c. 20 t.° — Giovanni Zorzi e Nicolò Querini procuratori di S. Marco, dichiarano di voler fare e mantenere a tutte loro spese il ponte di ca' Battioro, essendo così convenuti cogli infrascritti parrocchiani di S. Maria Formosa: Marino Lombardo, Pietro Gambarino, Francesco Trono, fratelli de Mezzo, Sebastiano Vitturi, Matteo Manolesso, Marino Businago, Marco Donato, i figli di Marco Vitturi, Giovanni Volpe, Francesco nipote del fu Pietro Querini, Paolo Donato, Marino *sartor*, Marino Polani, Nicolò Marioni, Marino e nipoti Zane, Giovanni Salamone, Marco de Faraon, Nicolò Querini *de ca maiori*, Nicoletto Querini, Giovanni Morosini, Paolo Trevisano, Marco Malipiero, Andrea Morosini, *Dardi* (Leonardo) Vitturi.

76. — s. d., (1301). — c. 20 t.° — Elenco di individui che devono andare con Leonardo Giustiniani e Belletto Faliero castellani di Corone e Modone: Marco balestriere di S. Polo, con due figli ed una figlia minori, coll'annuo salario di soldi 40 di grossi; Alberto suo fratello, solo, a. s. s. 11 di gr., mallevadore per ambedue Nicolò Caucanigo di S. Maria Mater Domini; Antonio da ca' da Pola di S. Barnaba, con moglie e tre figli, a. s. s. 32 di gr., mall. Iacopo da ca' da Pola di S. Margherita; Giovanni e Matteo Solario di S. Geremia, ambi con moglie, s. a. s. 35 di gr. ciascuno, mall. pel primo Alberto barbiere di S. Geremia, pel secondo Rigo Milano e Bartol. Emo di S. Geremia; Leonardo sartore di S. Maria nova, con moglie, due figli maggiori, due minori e quattro figlie, s. a. l. 3 di gr., mall. Giov. fu Angelo Bragadino di S. Geminiano; Stefano Furlano calzolaio dei SS. Apostoli, con moglie ed un figlio, s. a. s. 30 di gr., mall. Iacopo Longo di S. Sofia; Marco Flibario di S. Geminiano con moglie, due figli e due figlie, s. a. s. 30 di gr., mall. Bonav. Riccio samitaro di S. Salvatore; Alberto dalle corazze con moglie, s. a. s. 38 di gr., mall. Boccasino dal pane di S. Geminiano, Ardizzone orefice di S. Apollinare e Pietro da Cremona fabbro di S. Pantaleone; Marco Bachino sarto di S. M. Mater Domini con moglie ed un figlio, s. a. s. 28 di gr., mall. Bonaventura samitaro di S. Giacomo dall'Orio; Bonaventura marangone di S. Sofia con moglie ed un figlio, s. a. s. 32 di gr., mall. Marco Zio di S. Sofia; Silvestro Rosso, sartore di S. Angelo, prenderà moglie entro 6 mesi o perderà la paga, s. a. s. 26 di gr., mall. Filippo Ribola di S. Silvestro; Veneziano Zucchetto, *zochelario* di S. Severo, a pari condizioni, mall. Marino Nig di S. Angelo; Marco dalle panciere di S. Stae, s. a. s. 25 di gr., mall. Marino dalle stadere di S. Apollinare; Alberto *zupario* di S. Geremia, con moglie, un figlio e due figlie, s. a. s. 25 di gr., mall. Nicolò Malipiero di S. Severo; Gerardo tagliapietra di S. Giuliano, con moglie, s. a. s. 25 di gr., mall. Ognibene Filarolo da Verona di S. Leone e Avanzo da Verona di S. Giov. novo; Marco Bianco falegname di S. Sofia, con moglie, s. a. s. 32 di gr., mall. Vendramino cassellaro di S. Giuliano; Vielino Cavasenti cimatore di S. Barnaba, con fratello e sorella, s. a. s. 26 di gr., mall. Pietro fu Domenico di S. Barnaba; Nicolò Martino falegname di S. Martino con moglie e quattro figli, s. a. s. 35 di gr., mall. Bonaccorso calzolaio di S. Martino; Andrea Gambaro falegname di S. Giac. dall' Orio, con moglie, un figlio ed una figlia, s. a. s. 35 di gr., mall. Rizerio Cuor di ferro di S. Giac. dall' Orio; Andrea di Ziramonte falegname di S. Martino, con moglie ed una figlia, s. a. s. 32 di gr., mall. Giovanni pellicciaio di S. Martino; Ognibene *copario* di S. Leone con moglie, s. a. s. 25 di gr., mall. Franc. Faliero di

S. Maurizio; Avanzo da Verona pistore di S. Giov. novo, con moglie e tre figli, dei quali uno maggiore pellicciaio, s. a. s. 40 di gr., mall. Marco fu Iacopo da Verona di S. Giuliano; Nicolò cappellaio di S. Moisè, con moglie, s. a. s. 22 di gr., mall. Iacopo cappellaio e Nicolò Premarino, ambi di S. Moisè — Ebbero tutti il salario di 6 mesi.

77. — s. d., (1301), (trascritta nel volume il 9 Luglio 1302). — c. 25. — Lettera di Pietro de Bonzano di Treviso a *Fiofio* (Teofilo) Morosini e Francesco Contarini parenti di Albertino Morosini duca di Schiavonia. Nega d' aver detto in Venezia ed a Donato de Marsilio in Roma che il re d' Ungheria gli avesse ordinato di pagar loro, per le possessioni di Brondolo, le 4000 lire destinate all' affare di frate Antonio vescovo, quando questo non avesse avuto luogo; dichiara avere il re semplicemente promesso, presenti Turco e Luigi, di pagare in due rate la somma per Brondolo.

Data a Roma. (V. n. 64 e 65; tutte e tre queste lettere sono di poco agevole lettura, per la corrosione della pergamena.)

V. Ljubić, *op. cit.*, III, 434. — Minotto, *Doc. ad Belunum* ecc., 87.

78. — s. d., (1301, fine?). — c. 21 t.° — Domenza vedova di Luciano Arduino fa istanza al doge onde sia legalmente convalidato il testamento lasciato dal di lei marito al partire da Venezia (v. n. 80).

79. — (1302), Gennaio 1. — c. 28. — Andrea Zeno bailo di Negroponte rimette al doge pei relativi provvedimenti la seguente:

(1301), Novembre 27. — Il vicario del comune di Genova in Romania denunzia al bailo suddetto diversi danni dati dalle navi venete, comandate da Guidino Morosini e Belletto Giustiniani, ai genovesi Salamorre de Camulio, derubato in una sua tarida, « *in bucca Avei* » nel luogo detto *Paris*, e Nicolò di Quarto che perdette 167 giarre di vino, per 200 perperi, imbarcato su tarida di *Framullo* greco.

Data a Costantinopoli (v. n. 102).

80. — 1301, ind. XV, Gennaio 3 (m. v.). — c. 21 t.° — I cancellieri ducali espongono il parere che il doge, coi consigli maggiore e minore, dia forza di testamento alle due carte contenenti l' ultima volontà di Luciano Arduino, dettate da questo a Donato da Castello scrivano di galea alla presenza di Nicolò Gambello e di prete Antonio, ambi di S. Maria Zobenigo. Così fu fatto, e il notaio Donato ne fece annotazione (v. n. 78).

81. — s. d., (1302, principio?) — c. 22. — Rispondendo agli ambasciatori del capitano di Milano, vicario imperiale in Lombardia, il doge rimette al giudizio di lui il decidere quanto abbiano a pagare i bresciani per le merci sequestrate ai veneziani.

82. — (1302), ind. XV, Febbraio 11. — c. 21 t.° — Il doge risponde a Man-

fredo de Marino procuratore di Montano de Marino (di Monaco) che Venezia, in considerazione di re Carlo (di Napoli), restituirà quanto fu sequestrato al Montano, e gli compenserà la perdita da lui fatta su certo zucchero, benchè essa abbia diritto al risarcimento dei danni recati dai marsigliesi ai veneziani (v. n. 25).

83. — 1301, ind. XV, Febbraio (m. v.). — c. 22 t.º — Annotazione del seguente:

1301, ind. XIV, Gennaio 7. — Costituto di Cecilia vedova di Pietro Sabbatino davanti agli avvogadori delr comune, elativo al testamento d'esso Pietro, impugnato da Andrea Sabbatino. Vi sono nominati: Nicolò Condulmero, Francesca Dotto, Maria Fermo, fra' Biagio di S. Giorgio not. imp., Simone Querini, *Meneco* Condulmero, prete Iacopo not., Elisabetta moglie di Francesco Barbaro di S. Pantaleone, sorella del defunto.

84. — (1302), ind. XV, Marzo 7. — c. 27. — Fra' Ruggero da Brindisi cavaliere templario, luogotenente in Sicilia di Corrado Doria ammiraglio, scrive al doge protestando amicizia e chiedendo la liberazione di Pellegrino *de Pactis* (di Patti?) da Messina, preso da flotta veneta mentre andava con tre galee contro i nemici del re; invita il doge a mandare alcuno in Sicilia a riscuotere il compenso dei danni (v. n. 85 e 98).

Data a Sciacca.

85. — (1302), ind. XV, Marzo 8. — c. 27. — Federico III re di Sicilia ricorda la sua correntezza nell' accordare ai veneziani risarcimenti di danni (v. n. 44, 45, 46, 47); dimostra illegale la cattura di Marino di Patti da Messina (v. n. 84) e d'altri, ne chiede la liberazione, e promette pronto pagamento dei suddetti danni.

Data a Sciacca.

86. — 1302, ind. XV, Marzo. — c. 23 t.º — Annotazione: che nel Luglio 1290 Giovanni Gussoni chiese al doge fosse *proclamato* il documento qui sotto allegato, approssimandosi il termine di 30 anni, e che il principe, sapendo estinto il debito, redarguì il petente; che nel 1301 il consigliere Giovanni Contarini espose in consiglio minore querelarsi il Gussoni del doge e volerlo debitore come privato, onde fu di nuovo redarguito.

Allegato: 1260, ind. III, Agosto 27. — Istrumento in cui si dichiara che, in forza di commissione 18 Agosto 1252 del doge Rainieri Zeno a Marco Gradenigo podestà ed a Gerardino Longo ed Ermolao Giusto consiglieri a Costantinopoli, questi ultimi ricevettero da Giovanni Gussoni 200 perperi d' oro, a titolo di prestito per la guerra, con promessa che il doge ne farà la restituzione sei mesi dopo visto il presente, con altre condizioni.

Fatto in Costantinopoli. — Testimoni: Angelo Belli e Baldovino Barbo. — Atti Beltrame prete, canonico di S. Marco e cancelliere del podestà.

87. — (1302), Aprile 10. — c. 24 t.º — Bolla piccola di Bonifacio VIII papa a

L. patriarca di Costantinopoli. Altra volta il papa delegò il vescovo di Treviso e l'arciprete di Padova ad ottenere da Venezia l'abolizione di leggi pregiudicanti la libertà ecclesiastica; il vescovo di Castello si lagnò ora personalmente d' attentati di quella, ai suoi diritti, e il comune, sordo alle minaccie d' interdetto, s' appellò al patriarca di Grado; quindi il papa ordina al prelato costantinopolitano di recarsi a Venezia a tentare un accomodamento; se non riesca, citi le parti davanti al pontefice.

Data in Laterano, a. 8 del pont. *(IV id. Apr.)* (v. n. 88).

88. — (1302), Aprile 10. — c. 24 t.° — Bolla piccola di papa Bonifacio VIII. Invita Venezia ad uniformarsi alle disposizioni date nella precedente, riferendone il contenuto.

Data, come il n. 87.

89. — 1302, ind. XV, Aprile 17. — c. 24. — Litaldo banditore ducale, spedito a Vicenza per arrestare Margherita rea di furto a danno della sua padrona Elisabetta moglie di Leonardo Giustiniani, riferisce non aver voluto il podestà di Vicenza consegnarla, nonostante le requisitorie del doge e del podestà di Padova.

90. — (1302), ind. XV, Maggio 8. — c. 28 t.° — Commissione data da Marino Gradenigo rettore di Canea ad Enrigaccio Gradenigo inviato a Venezia per chiedere: Che i feudi vengano completati di terre e villani; che si diano terreni per colonizzare lo spopolato territorio; che si faccia il porto, necessario, come lo provò il pericolo corso dalla flotta di Giovanni Querini; siano pagati i *militi* di Canea che servirono in guerra; siano rispettati i diritti e prerogative di essi; osservato il decreto escludente da feudi ed uffizî i *bastardi;* che il duca in Candia paghi le case fatte atterrare; che si paghi al comune di Canea l' accordatogli *dazio* degli Ebrei; che siano creati camerlenghi in Canea; che si proibisca aprir botteghe e taverne fuor delle mura, e l' importazione in città del vino forestiero. La città darà in tempo di pace 3000 misure di frumento all' anno.

Data a Canea.

91. — 1302, ind. XV, Giugno 1. — c. 24. — Inventario d' armi consegnate al bailo di Negroponte.

92. — (1302), ind. XV, Luglio 20. — c. 25 t.° — Il doge risponde a Venturino Capra mercante di Brescia ed ambasciatore di quel comune: Manderà a ricevere le cose colà sequestrate ai veneziani e lascierà giudicare a quel vescovo quanto il comune debba pagare in risarcimento; fatta tale restituzione, i bresciani avranno libero accesso a Venezia, che non fu mai loro vietato (v. n. 96).

93. — (1302), ind. XV, Luglio 22. — c. 72. — Iacopo Barozzi duca in Candia fa publicare che niuno osi esportare dall' isola schiavi ivi comprati, sotto pena di 50 perperi per ogni schiavo.

Rinnovato nel 1304 (v. n. 57).

94. — 1302, ind. XV, Luglio. — c. 25 t.° — Annotazione: Decretatosi nel Febbraio 1299 (m. v.) di pagare agli eredi di Giovanni da Canale (morto nel primo anno del suo ufficio di bailo di Negroponte) il salario ad esso spettante per l'anno intiero, Filippo da Canale e suo fratello Roberto, rappresentato da sua moglie Catterina e da Gabriele Barbarigo, cedettero alla loro sorella Beriola 25 lire di grossi loro dovuti dallo Stato per tal causa.

95. — (1302), ind. XV, Agosto 25. — c. 27 t.° — Risposta del marchese d'Este a Vitale Badoaro e a Leonardo Faliero ambasciatori veneti. Si scusa di non potere, per essere la materia di spettanza canonica, immischiarsi in qnestioni relative a decime vertenti fra certo vescovo (di Ferrara?) e certi nobili (di Venezia?), nelle quali protesta non avere avuto parte. Accordò sempre ai veneziani, giusta i trattati, la libera esportazione delle rendite de' loro beni nel ferrarese, previe piccole formalità e verso modica tassa; se la facilità fu diminuita, ciò avvenne per porre argine alle frequenti frodi. Osserverà i patti relativi alle merci importate nel suo dominio, quando sia certo della loro provenienza.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., I, 118.

96. — (1302), ind. I, Settembre 14. — c. 29. — Risposta del doge a Venturino Capra ambasciatore del comune di Brescia, che chiedeva la concessione del sale come in passato: Benchè i veneziani danneggiati pel sequestro di merci non abbiano avuto il compenso pattuito nel compromesso nel vescovo di Brescia, allo spirar dei trattati ne fu proposto il rinnovamento, con modificazioni, a Iacopo *de Arigaciis* ambasciatore bresciano, acconsentendo ad abbandonare la strada d'Iseo, e a dare il sale, e chiedendo la restituzione di multa fatta pagare a Marino Bellauselo; ma il Capra non ha poteri per negoziare, quindi non si può procedere (v. n. 92).

97. — (1302), ind. I, Ottobre 18. — c. 25 t.° — Patente con cui il re di Sicilia dichiara di aver concesso all'ambasciatore veneto Marco Marioni, a saldo compenso di danni dati dai regi sudditi ai veneziani, l'esportazione di 8000 some di frumento verso il diritto di tarì 7, gr. 10 la soma e sotto altre condizioni; il tutto conforme agli ordini dati a Federico de Incisa mastro portolano di Sicilia, e ad Enrico *Rubeo* mastro razionale della regia curia.

Data a Catania, a. 7 del r. (v. n. 98).

98. — (1302), ind. I, Ottobre 18. — c. 30 t.° — Federico III re di Sicilia scrive al doge: voler puniti i danni dati dai suoi ai veneziani, denunziatigli dall'ambasciatore Marco Marioni; per le strettezze del suo erario, non può pagare la somma a cui furono valutati da Pancrazio Giustiniani e Marco Malipiero i danni recati ai veneziani da siciliani e catalani, fin dal tempo di re Iacopo (v. n. 46); pattuì col Marioni di ridurre la detta somma e pagare i danneggiati, concedendo loro quanto si riferisce al n. 97: farà giustizia anche pei danni patiti dalla galea dei Morosini; chiede la liberazione di Pellegrino da Patti e degli altri prigionieri delle tre galee

siciliane già comandate da lui (v. n. 84), nonchè la restituzione di queste; ordinò rigorosamente ai suoi sudditi di trattare da amici i veneziani.

Data a Catania, a. 7 del r. (v. n. 134).

99. — (1302), ind. XV, Novembre 10. — c. 29. — Giovanni *de Picis* da Reggio podestà, Giovanni *de Ygnano* da Bologna capitano del popolo, e gli anziani del comune d' Ancona, annunziano alle città di Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Ravenna, Cervia, Rimini, Fano e Sinigaglia che il consiglio anconitano decretò il 24 Ottobre che, per la carestia regnante, tutte le biade e farine introdotte entro i limiti segnati dal fiume *de la Spia* fino alla *via de la Fontanella*, che è fra il monte Sandanico e *Grancia de Robiano*, entro la via *karareria* (carreggiabile?), e quelle che saranno trasportate per mare presso la città ove l' acqua è profonda 13 passi, vengano condotte entro le mura ed ivi vendute.

Data in Ancona.

100. — (1302), Novembre 18. — c. 29. — Marco Siboto inviato a Marsiglia scrive minutamente al doge le negoziazioni passate coi rappresentanti di quel comune, per ottenere l' esecuzione della sentenza pronunciata contro Guglielmo Isnardo e suoi beni per piraterie a danno di veneziani, mentre i rappresentanti stessi declinavano la competenza e la responsabilità d' esso comune in tale affare, che volevano spettasse al siniscalco regio. Aggiunge che gli fu chiesta ragione dei danni recati da veneziani a marsigliesi in Armenia, e dell' arresto fatto in Candia di Elia e di Filippo Poderos marsigliese, il primo de' quali è suddito francese e tiene denari di *Aimaro de Strigla* e di *Gyso* di Marsiglia, ed ebbe sequestrati effetti di Boneto Costantini di Narbona.

Data a Marsiglia (v. n. 101).

101. — (1302), Novembre 24. — c. 29 t.° — Marco Siboto scrive al doge come, dopo quanto è esposto nel n. 100, protestando egli di voler partire, il *Vigier* ed il giudice maggiore di Marsiglia si dichiararono pronti ad eseguir la sentenza contro i beni di Guglielmo Isnardo, riservati i diritti di Costantino Zuccolo; dice di non aver accettato, e d' aver chiamato responsabile Marsiglia delle piraterie dell' Isnardo; che il comune voleva responsabili gli ufficiali regî; che infine, per la mediazione di fra Raimondo *Zufred*, già ministro generale dei frati minori, fu stabilito di far venire il siniscalco regio per accomodare le cose; al S. Andrea si mutano gli ufficiali; se non otterrà l' intento, partirà protestando. Re Carlo e il signor K (Carlo?) dopo essere stati dal papa per le cose di Francia, devono recarsi da Napoli in Provenza; il re di Francia chiamò l' esercito per le cose di Fiandra per la prossima primavera, ma i baroni si mostrano renitenti.

Data a Marsiglia.

102. — s. d., (1302). — c. 28. — Costituti di Guidino Morosini e di Belletto Giustiniani circa i fatti esposti al n. 79. Il primo racconta che, messe a terra le loro genti nel luogo detto *Paris* per saccheggiarlo, lo scrivano della tarida genovese

nello scompiglio ne involò la cassa e poi accusò i catalani, onde, fatta inquisizione, s' ebbe da uno di questi un sacco di 898 grossi da lui trovato, e la somma è a disposizione del proprietario. Il Giustiniani conferma la cosa e parla d' altri particolari insignificanti.

103. — s. d., (1303, principio?). — c. 31 t.° — Serie dei diritti spettanti nell' Istria al patriarca d' Aquileia. Vi è detto che il patriarca è marchese di tutta l' Istria con piena giurisdizione; nessuna città può eleggersi rettori senza il di lui permesso, nè impor tasse, coniar monete, o esercitare altro atto giurisdizionale; egli solo crea gastaldi e il vicario generale per tutta la provincia. Seguono quindi specificati i diritti del prelato nei seguenti luoghi: Muggia, Capodistria, Pirano, Castel Venere, Buie, Portole, Montona, S. Lorenzo, Due Castelli, Rovigno, Valle, Pola, Midilano, Boniolo (?), Ignano (Dignano), Pudizano, Galisano, Paderno, Ravorigo, Gurano, Sisano, Gorciliano e Fasana (territorio di Pola), Cuzolo, Galzana, Albona, Fianona, Cortalba, S. Martino, Bagnoli, Letan, S. Pietro, Sugla, Roz, Bergont, S. Sirgo, Befuaberda, Malazumpica, Sidrena, Valda, Cerneglado, Culmo, Umeld, Grimaldo, Cudel, Pinguente, Parenzo e Castel S. Giorgio (v. n. 110).

V. Marin, *St. civ. e polit. del Comm. de' Veneziani*, VI, 350. — Carli, *Ant. it.*, IV, 92.

104. — 1303, ind. I, Gennaio 21. — c. 57 t.° — Costituto di Pietro del fu Matteo Adamo da Venezia, dimorante a Fenarola, il quale, davanti a Leonardo Muazzo, Francesco Zane e Marco Vittori, castellani di Marcabò, dichiara d' essere stato soldato *(soldaderius)* e suo padre pilota sulla galea armata che, prima della fondazione di quel castello, custodiva la spiaggia di S. Alberto a S. Biagio ed alla Fenarola.

Fatto *sub logia* del castello di Marcabò. — Testimoni: Gerardo da Mantova, Francesco Casulo, Rolando Lazilaio da Venezia, soldati, e Marino Beccario da Venezia. — Atti Marco Mare del fu Giovanni prete di S. Maria Maddalena di Venezia, cappellano del castello (v. n. 15 e 105).

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., I, 120.

105. — 1303, ind. I, Gennaio 29. — c. 57 t.° — Costituto di Albergito da S. Alberto del fu Corradino, davanti a Matteo Vitturi castellano di Marcabò. Attesta l'esistenza della galea, come si è detto al n. 104, e ne ricorda il nome del comito, Giovanni Manfredo da Venezia; aggiunge che altre guardie ai contrabbandi stavano in terra.

Fatto come il n. 104. — Testimoni: Gerardo da Mantova, Balduino Secogolo, Marco Andrea massaro, Zeno balestriere, tutti soldati veneziani, Parentino da Chioggia pescatore nelle valli di Comacchio. — Atti come al n. 104.

106. — 1303, Gennaio. — c. 51. — Ugo *de Calvo Monte* e Giovanni *Kayn* di S. Ménéhould, custodi delle fiere di Sciampagna e Bria, chiedono al doge e a tutti i magistrati l' esecuzione giudiziaria contro la persona ed i beni di Bartolameo *Priolotus* (Priuli?) veneziano, e ciò ad istanza di Giovanni Letoringo scrivano *(clericus)* del re di Francia, di Bernabò di Castell' Arquata, Prettino di Dionisio Arcelli (fra-

tello ed erede di Gandolfo Arcelli da Piacenza cittadino di Parigi), e Iacopo *de non preignen* da Piacenza deputati dal re all' amministrazione dell' eredità di Gandolfo suddetto, verso il quale il Priuli era restato debitore di fiera per l. 300 di tornesi minuti. — Firmata I. de Silvañ.

107. — (1303), ind. I, Febbraio 25. — c. 31. — Rispondendo ad ambasciatori del comune di Padova, il doge si scusa di non poter accordare 12000 staia di grano, e nemmeno il transito di pari quantità pel territorio veneziano con esenzione da dazi; Venezia sta facendo grandi provviste, e potrà accontentare i padovani.

108. — (1303), ind. I, Marzo 23. — c. 33. — Servo Grimani, console veneto in Chiarenza, scrive al doge essere colà arrivate il 16 due galee ed altra nave, armate in Chiavari, del genovese Andrea Grimaldi, le quali per sorpresa s' impadronirono d' una nave veneta *de ca* Torni; narra come egli ricorse al principe, invocando i trattati, e come il Grimaldi dichiarò d' essere nemico per conto proprio dei veneziani, e pretendere riscatto per restituire la preda; come, deputati dal principe a negoziare Piserno de' Gualandi da Pisa e Maczecco dei Peruzzi, e dai veneziani Filippo Bricci, fu stabilito che il padrone della nave catturata pagasse 400 perperi. Finisce dicendo d' aver fatto sapere la cosa ai castellani di Corone, perchè era da poco ivi arrivata una galea coll' ambasciatore imperiale (di Costantinopoli).

Data a Chiarenza.

109. — 1303, ind. I, Marzo 24. — c. 38. — Cedola testamentaria di Iacopo Mazamano di S. Raffaele, consegnata da Giovanni Faliero del fu Nicolò, prete e notaio, che l' avea rogata, a Marcuccio fratello del testatore. Questi nomina commissaria sua moglie Agnese, e fa varî legati, fra' quali lascia una casa a S. Apollinare ai procuratori di S. Marco pei poveri; vuole erede usufruttuaria la moglie se resta vedova, e residuario universale il figlio se sposerà la figlia di quella; se non vorrà farlo, la sostanza resterà all' Agnese. Morendo il figlio in età minore, provvedano i detti procuratori secondo la legge.

Fatto in Rialto. — Testimonî: Pietro Sardio suddiacono e Nicolò di S. Basilio.

110. — (1303), ind. I, Marzo. — c. 32. — Marino Coppo dichiara sperare di poter indurre il patriarca d' Aquileia a cedere per 29 anni i diritti che gode in Istria dal ponte di S. Giovanni in là, già dati in nota a Marino Doro e a Pietro Tiepolo (v. n. 103), alle seguenti condizioni: Corrisponsione di l. 900 di gr. ven.; privilegio di cittadinanza veneta; la moneta patriarcale abbia corso in Istria; libera importazione in Friuli dalla Marca d' Ancona o dall' Istria di 1138 anfore di vino oltre il solito; simile per 300 moggia di grano, vendibili in Istria o Dalmazia, dalla Marca o dalla Puglia; simile per 100 migliaia d' olio d' Istria, della Marca o di Puglia; le merci esportate da Venezia per le terre poste fra Treviso e Trieste non siano sottoposte a vincoli doganali che in Aquileia; occorrendo gli siano dati 200 militi da impiegarsi dal ponte di S. Giovanni alla Chiusa ed al Tagliamento *(taiamentum)*,

Tutto ciò annualmente. Saranno poi pagati al patriarca tutti gli arretrati d' imposte dovutigli dall' Istria fin dal tempo del patriarca Gregorio.

V. CARLI, *Ant. ital.*, App., IV. 96. — MARIN, *loc. cit.*, 357.

111. — 1303, ind. I, Aprile 23. — c. 34. — Simeone Avventurato, bailo veneto in Cipro, scrive al doge avergli denunziato il veneto Michele di Limizo che, nel Marzo passato, un suo legno fu catturato presso il capo bianco di Cipro dalla galea genovese di Percivalle *de la Turcha*, ed essere stata la cosa legalmente provata. Sapendo ora che la nave corsara era stata presa presso Rodi, raccomanda al doge il danneggiato, il quale ha in Venezia un procuratore, Nicolò di Giovanni Lucchetti *barberium*. — Segue inventario e stima delle perdite.

Data a Famagosta (v. n. 149).

112. — 1303, ind. I, Maggio 11. — c. 32 t.° — Avendo Zugno de Volcasso da Ragusi comperato da Giovanni Soranzo di S. Angelo la quarta parte e più della nave S. Maria a l. 712 $^1/_2$ il quarto di nave, egli si obbligò al doge e suo consiglio di non rivenderla a forestieri, e ne diede a malleveria una sua casa a S. Matteo di Rialto confinante con Marino Volcasso, Paolo Querini e la strada.

V. LIUBIĆ, *op. cit.*, I, 202. — SCHAFÀRIK, *op. cit.*, I, 5.

113. — (1303), Maggio 23. — c. 35 t.° — Guido de la Roche, duca d' Atene, scrive ai procuratori di S. Marco Giovanni Zorzi e Nicolò Querini ringraziandoli di loro lettere recategli dal suo famigliare Nicolò Thomas, e della cura presa agli affari del defunto suo *socio* nobile Bernardo de *Mosseth;* li prega di disporre come volle il morto dei 2000 perperi ch' essi hanno; vuole consegnati al Thomas tre sciamiti di ragione d' esso scrivente; ringrazia del pane e dei danari dati alla sua galea (v. n. 122).

Data a Tebe.

114. — (1303), Maggio. — c. 33 t.° — Donato, console veneto in Corfù, trasmette al doge denunzia che il 17 Aprile fu, da un legno di Bartolameo da *Saragosa* (Siracusa?) comandato da Mazorello da *Saragosa*, saccheggiata nel porto detto *lo Faisco*, nell' andare all' Arta, una barca di Corfù su cui era Giovanni de Lava di S. Moisè, che vi perdette per s. 200 di grossi di merci.

115. — (1303), Luglio 18. — c. 34 t.° — Avendo gli ambasciatori del marchese d' Este domandato facoltà di condurre a Ferrara per le acque venete certa quantità di grano acquistato all' estero, il doge la nega come pregiudiziale a Venezia, e fa sperare ch' essa potrà somministrarne del proprio.

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., I, 121.

116. — (1303), ind. I, Luglio 22. — c. 34 t.° — A richiesta simile alla precedente n. 115, fatta da ambasciatori del comune di Parma, il doge risponde nella stessa guisa.

117. — 1303, Luglio. — c. 35. — Vitale Badoaro, Bartolomeo Michele, Iacopo Vitale, Gabriele Natale, Marchesino, Pietro e Marco Loredano, Biagio Gradelono, Andrea Valaresso di S. Agostino procuratore di Antonio Patrignani di Ancona, e Nicolò Cappello si dichiarano risarciti del danno patito da essi nel naufragio della nave di Fanello d' Ancona presso Cefalonia, e contenti che il doge faccia la relativa assolutoria al conte di quell' isola (v. n. n. 59).

118. — (1303), Agosto 1. — c. 34 t.° — Il doge risponde ad ambasciatori del comune di Cremona: Venezia non può cedere grani a Marino Calbo per conto di quella città; se ne aspettano, ed allora si potrà farlo; essa non può sospendere il diritto di rappresaglia concesso ai creditori di Armanino degli Albertani e di Iacopo de' Cresimani (v. n. 71), se non quando questi s' accordino con quelli; rimette al comune il quarto delle condanne dovutole; il cremonese Iacopo de' Capitali si rivolga a' tribunali veneti pe' suoi crediti verso Leonardo da Canale, così prescrivendo le leggi.

119. — (1303), Agosto 5. — c. 35. — Pancrazio Barozzi, capitano veneto della *tansa* del Pò, scrive al doge di consegnare, in luogo che a Pancrazio Mazamano che suppone assente, a Nicolò Barozzi lire 243 s. 12 di piccoli, sesta paga bimestrale dei soldati d' esso scrivente.

Data a Ferrara.

120. — (1303), Agosto 19. — c. 35. — Il doge risponde a Rodolfino de'Sabbadini e Nicolò di Rodolfino Orsi, giurisperiti, ambasciatori del comune di Bologna, che avevano chiesto di acquistar grano: Averne già Venezia fornito ai vicini tanto da non poterne più dare; sperare di averne in breve; circa al permettere trasporti dall' estero, potrà rispondere a S. Martino al ritorno *gentis nostrae*.

121. — (1303), ind. I, Agosto 21. — c. 36. — Chiedendo Iacopo Perapelli, ambasciatore del comune di Milano, l' osservanza del trattato stipulato nel Novembre 1299 da Giovanni Dandolo e Giovanni Basadonna con Rainieri de Monovaro, e la sospensione delle rappresaglie concesse al veneziano Giovanni Coda contro i milanesi, il doge risponde: Milano, procurandosi altrove il sale, ruppe ed abrogò di fatto i trattati; Venezia li osserverà quando sarà riparato alle infrazioni; le rappresaglie furono concesse in seguito ai rifiuti di Milano di far giustizia al Coda, e la solennità con cui si procedette nell' accordarle non permette di sospenderle (v. n. 139).

122. — 1303, ind. I, Agosto 22. — c. 35 t.° — Nota che, per ordine del doge e dei consiglieri Tomaso Miani *(Miglani)*, Enrico Ferro, Marino Michele, Ugolino Giustiniani e Paolo Querini, i tre sciamiti accennati al n. 113 furono consegnati dai procuratori di S. Marco a Francesco Thomas, inviato del duca d' Atene.

123. — 1303, ind. I, Agosto 24. — c. 35 t.° — Commissione del comune di Padova a Giovanni de Caligine e Liazaro fu Amandino giudici, a Enrico dalla Bona e Percivalle di Guariento notai. Chiedano la ricostruzione delle palate di *Seuco*, ap-

partenenti a Padova, distrutte dai veneziani. Si astengano questi da simili fatti e da occupazioni di terreni dei padovani.

Fatta nella cancelleria comunale di Padova. — Testimonî: Gerardo del fu Guglielmo dal Santo e Bonfante di Giovanni dal Prato della valle, notaî. — Atti Enginolfo detto Zancanella notaio e cancelliere del comune (v. n. 124).

124. — (1303), ind. I, Agosto 29. — c. 36 t.° — Il doge risponde agli ambasciatori di Padova (v. n. 123). Il luogo ove furono distrutte le palate è territorio di Venezia, che si oppose inutilmente alla loro costruzione, ed offrì ed offre di far decidere la questione da arbitri; circa il secondo punto della domanda, crede vogliano alludere alle palate che Padova edificò sul tenere di Chioggia, per le quali questa s' era querelata ed aveva avuto consiglio di far determinare da comuni amici i limiti fra i due territorî; se Padova rifiuta, avrà il torto; dopo gli ultimi trattati, fu sempre Padova quella che tentò invadere il territorio veneziano; sottopongansi ad arbitrato le questioni; se Padova non acconsente, Venezia avrà diritto di far valere le sue ragioni come crederà (v. n. 135).

125. — 1303, ind. I, Agosto 30. — c. 38. — Il doge promette l. 200 e l' assoluzione da pena di contrabbando a Brazzolo Luna, se consegnerà Merigolo de Veridelo da Trieste e Saieto da Muggia, o uno solo di questi, nelle mani de' veneziani.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

Segue nota che ai 10 Settembre fu presentato al doge il Veridelo, ed il Luna fu assolto dalla pena mentovata.

126. — s. d., (1303, Agosto). — c. 36. — Nota: che una risposta, data dal doge ad ambasciatore di Ottobuono patriarca d' Aquileia, fu, per errore, scritta nel libro delle commissioni invece che nei Commemoriali.

127. — (1303), Agosto. — c. 38 t.° — Risposta del doge a Lombardo *de Basilica* notaio, ambasciatore del comune di Milano: Si meraviglia per le rappresaglie concesse da quella città contro i veneziani, essendosi fatta piena giustizia, testimonî Iacopo Tadono e Pagano de Arturi (?) (venuti ambasciatori di Milano per tal oggetto), ai creditori milanesi di Iacopo e Marco Trevisano, Tomaso Amizo, Pietro Minio e Nicolò Contarini, e chiede sieno revocate; si meraviglia che se ne minaccino di nuove per debiti, non provati, d' altri veneziani, mentre dichiarasi pronto a far ragione al diritto (v. n. 139).

128. — 1303, ind. I, Settembre 1. — c. 37. — Marino Zorzi, Enrico Delfino e Fantino Dandolo, deputati a decidere la questione vertente fra Marco Barbo ed Andrea da Mosto armatori d' una galea destinata per Tessalonica, e Marco Contarini e Marco Morosini armatori d' una destinata per Negroponte, visto il decreto del Senato che ordinava alle due navi simultaneo ritorno, pronunziano che la galea Contarini aspetti quella del Barbo in Negroponte, e la seconda paghi alla prima s. 25 di gr. per ogni giorno di ritardo.

Fatta nella chiesa di S. Giovanni di Rialto in Venezia, presenti le parti. — Atti Giovanni di Lorenzo, notaio e scrivano ducale.

129. — 1303, ind. II, Settembre 10. — c. 37. — Annotazione: che Marco e Nicolò Querini, diffidati dagli ufficiali al sal da mare, davanti al doge ed ai consiglieri, a pagare la malleveria prestata per Iacopo de Conzio (avendo questi contro il convenuto fatte portare a Milano moggia 1601 $^1/_2$ di sale destinato per Pavia), offrirono di provare non esser quel sale compreso nel contratto, e furono loro accordati all' uopo 40 giorni.

130. — 1303, ind. II, Settembre. — c. 37 t.° — Elenco di muratori e falegnami mandati in Candia per un anno pel ristauro di quella città, pagati per sei mesi; — oltre il salario riceveranno il vitto e due grossi al giorno gli operai, ed un grosso i maestri e loro ragazzi: — Pietro Longo, abita a S. Barnaba in casa di Raffaele copario, con due figli, salario annuo l. 4 di gr., mallevadore Domenico Zeno di S. Gregorio, ab. in c. Fornace della Trinità; Marco Martini di S. Samuele, ab. in c. Iacopo Faliero, s. a. l. 3 di gr., mall. Pietro Dendo di S. Gregorio; Giov. Pasquale di S. Pantaleone, s. a. s. 50 di gr., mall. Bart. Negro ab. in c. Giov. Delfino ai SS. Apostoli; Bartolameo muratore di S. Agnese, s. a. s. 45 di gr., mall. Pietro Longo cimatore ab. in c. Marino Morosini a S, Silvestro; Giov. di Stefano di S. Basegio, s. a. s. 50 di gr., mall. Stefano suo padre; Guarnieri muratore di S. Basegio, s. a. s. 45 di gr., mall. Stefano predetto; Pietro *Fracha* . . . di S. Marina, ab. in c. Nicolò Bianco, s. a. s. 45 di gr., mall. Marco suo fratello; Giov. e Steno *Cavadalo* ab. in casa Alberto Nani a S. Agnese, s. a. s. 45 ciascuno, mall. Alberto predetto; Antonio *Sclopado* ab. in c. Giuliano Gezo a S. Margherita, s. a. s. 50, mall. Marco d'Avanzo di S. Agnese; Gabriele muratore di S. Canciano con figlio, s. a. l. 4 di gr.; Bertucci di Gabriele di S. Canciano, s. a. s. 50 di gr., mall., come pel precedente, Fineto muratore di S. Gregorio; Guarino muratore di S. Stin, s. a. s. 48 di gr., mall. Tomaso muratore di S. Apollinare; Bart. di Lorenzo di S. Geremia con un fanciullo, s. a. l. 3 di gr., mall. Pietro sarto ab. in c. Bernardo Adaldo di S. Geremia; Natale di S. Salvatore, ab. in c. Franc. Basegio, con un ragazzo, s. a. l. 3 di gr., mall. Guarniero marangone ab. in c. Marco *de Platis* a S. Sofia; Marco *Sclappa* ab. in c. Marco de Videto, s. a. s. 56 di gr., mall. Tomaso Cortese di S. Barnaba; Antonio *Scaruble* di S. Salvatore, s. a. l. 3 di gr., mall. Albertino Marchon (?) di S. Margherita; Gafarino ab. in c. Stefano Amano a S. Barnaba, s. a. s. 50 di gr., mall. Martino muratore ab. in c. Iac. Signolo a S. Margherita; Marco de Mantello di S. Stin con tre figli, s. a. l. 8 di gr., mall. Fineto muratore suo fratello; Giov. Mercadante ab. in c. Giov. Zeno ai SS. Giov. e Paolo, s. a. l. 3, s. 5 di gr., mall. Fineto predetto; Giov. di Guarnieri ab. in c. di Marco *de Platis* a S. Catterina, con un ragazzo, s. a. l. 3 di gr., mall. Guarnieri suo padre; Bart. Bianco di Castello con figlio, s. a. l. 4 di gr., mall. Iacobello suo figlio; Bart. de Lug . . . ab. in c. Baffo a S. Simeone, s. a. l. 4 di gr.; Benvenuto padovano con due figli, s. a. s. 30 di gr. ciascuno, mallevadori, anche pel precedente, Filippo de Sacco di S. Martino di Murano e Marco orefice di S. Geminiano; Domenico Zavagnino ab. in c. Pancrazio Veniero a S. Iac. dall' Orio, con un ragazzo, s. a. l. 3 $^1/_2$

di gr., mall. Giov. marangone ab. in c. Pietro da Mula a S. Boldo; Marco figlio del precedente ab. in casa Filippo Buono a S. Iacopo, s. a. s. 56 di gr., mall. Palamede di S. Raffaele; Pantaleone Malaflama ab. in c. Leonardo Rodolfo a S. Gervasio, s. a. s. 45 di gr., mall. Giorgio Fermano di S. Gervasio; Pietro Piva ab. in c. Giov. Morosini a S. Angelo, s. a. s. 50 di gr., mall. Pietro Marcello ab. in casa Beriola Morosini a S. Angelo.

131. — (1303), Ottobre 1. — c. 38 t.° — Il comune di Cesena offre per mezzo d' ambasciatore d' impedire ai signori di Ravenna l' esecuzione del progetto d' un canale dannoso agli interessi di Venezia.

132. — (1303), Novembre 5. — c. 40. — Iacopo Querini della *Ca' maggiore* dice che, essendo ambasciatore in Costantinopoli con Rainieri Michele, gli parve conveniente accettare dall' imperatore 14000 perperi in luogo di 21000, con che quel sovrano si adattava a risarcire i danni recati dal corsaro Carica e da un altro il quale aveva spogliato Pietro Zane *Rosso.*

133. — 1303, ind. I, Novembre 8. — c. 39 t.° — Commissione del comune di Padova a Matteo de' Cortusi, Pietro giudice d' Alticlino, Zambono di Andrea ed Andrea notaio *de Valle*. Chiedano che Padova possa rifare le palate distrutte dai veneziani nel fiume *Seuco*, luogo di giurisdizione padovana, e ne siano restituiti i legnami; in risposta alle proposte di Venezia (v. n. 124), Padova accetta un arbitrato sul suo diritto a far le dette palate; essa ha pur diritto di farne nel fiume che va a Chioggia in bocca del Piovego *(publice)* o di Ponte di Pietra; assente alla domanda di Chioggia che tal diritto si sottoponesse al giudizio di arbitri.

Fatta nel palazzo publico di Padova. — Testimonî: Bonaventura not. del fu Leonardo de Guizemano, Federico banditore degli anziani del fu Guidoto, e Federico del fu mastro Alberto calzolaio. — Atti Ognibene del fu Patavino de Lazara notaio (v. n. 135).

134. — (1303), ind. II, Novembre 15. — c. 53 t.° — Federico III re di Sicilia scrive al doge: avergli l' ambasciatore veneto Vitale Michele chiesto il pagamento delle onze 6937, tarì 28, gr. 4 $^1/_2$ convenute (v. n. 98), e dimostra doversi ridurre la detta somma a on. 5409, t. 8, gr. 10 $^3/_4$. Circa danni recati ai veneziani da Berlinghieri de Villaraguto, già capitano delle galee del re d' Aragona nell' assalto dato a Corfù, narrandone minutamente il contegno, prova non esser esso responsabile di detti danni; e dice perciò doversi dedurre altre on. 1528, t. 19, gr. 13 $^3/_4$ dal suddetto importo; cerca dimostrare o compensate o insussistenti le pretese dei veneziani Marino e Bisino, già in parte pagati dal Villaraguto mastro portolano di Sicilia, di Pasquale de Magnutto di Ragusi, cui fu catturata una nave in Tunisi da galee del re d'Aragona e di Ruggero de Loria ammiraglio di Sicilia, del veneto Andrea Aicardo, che ebbe sequestrata una nave mentre viaggiava da Napoli a Cagliari (in prova cita le risposte date da Giacomo re d' Aragona al veneto ambasciatore Pietro Giustinian), di Giovanni Soranzo ed Angelo Pesaro, per perdita di cotone

loro spedito da Marco di Guglielmo lor socio, catturato nel mare d'Otranto su nave di Benenato (?) *Cornavelis* catalano, di Turino Querini per le case Querini e Caotorta, per danni avuti nella cattura d'una nave di frati alemanni e da Berlinghieri di Entenza capitano d'Otranto, il quale aveva preso loro cotoni caricati in Laiazzo dal loro socio Giannino Bianco, raccomandati a Neri Balduini della società dei Neri di Firenze ed altre merci caricate in Famagosta da Pantaleone Scortegacani raccomandate a Nicolò Borcono, di Andrea Valaresso e Bono, per cattura di merci provate appartenere ai Nerli di Firenze, fatta dal Protentino d'Ischia. Aggiunge, chiedere i genovesi compenso di catture ed incendi operati a lor danno dai veneziani in Palermo e Trapani al tempo della guerra; viene specificando tali danni; nomina Simone Spinola, e domanda siano risarciti, dicendo che anche le sue dogane ebbero a patirne le conseguenze, oltrechè molti siciliani furono uccisi coi genovesi. Ordinò inquisizione di sequestri fatti da messinesi a danno de' veneziani, e si riserva a chiedere soddisfazione d'altre perdite patite dai suoi non ancor note.

Data a Messina a. 8 del regno.

135. — s. d., (1303, Novembre). — c. 39. — Risposta del doge agli ambasciatori del comune di Padova (v. n. 133). Sostiene di giurisdizione veneziana il luogo ove fu distrutta la palata; Venezia intimò in tempo ai padovani di desistere da quel lavoro, e si meraviglia della richiesta; dopo la decisione degli arbitri sui confini vicendevoli, essa riparerà ogni torto che avesse. Quando Venezia consigliò i chioggiotti come al n. 124, non sapeva che la palata fosse stata eretta nel luogo detto la *Tenzon*, che fu sempre di Venezia, ma che, conteso ognora da Padova (il nome lo dice), fu nei trattati lasciato indeciso, restando occupato però dai veneziani; Padova, ove s'insegna il diritto, dovrebbe sapere che i luoghi contesi devono essere rispettati. Finisce rimettendosi al pronunziato degli arbitri (v. n. 137).

136. — 1303, ind. II, Dicembre 10. — c. 41 t.° — Malleveria prestata al doge da Rizzardo de Paganella da Firenze, domiciliato a Venezia, e da Siccardo del fu Radigo di Venzone a favore di Nigrino di Giovanni da Firenze domiciliato in Venzone, imprigionato per frode di l. 50 di gr. commessa in Verona. I mallevadori ne ottennero la liberazione, obbligandosi, se si provasse vero il fatto, a pagare il danno, o a consegnare l'accusato al doge.

Segue nota: avere il notaio ducale Nicolò detto Pistorino cancellata la malleveria, in seguito ad assenso dei danneggiati.

137. — 1303, ind. I, Dicembre 16. — c. 43. — Risposta del comune di Padova, per mezzo de' suoi ambasciatori Filippo Capodivacca, Barico Linguadivacca dottor di legge, Alberto Bibì, Francesco de' Guarnerini e Berno de' Berni, a quanto avevano esposto gli ambasciatori veneti Andrea Zane, Marco Querini e Michele Morosini. Il luogo di Ponte di Pietra, o della Tenzon, fu ed è nel territorio di Padova. Questa ha diritto d'erigervi palate; acconsente però a sottoporre ad arbitrato tal diritto, non quello del suo possesso territoriale, purchè siano tolte le opere fatte dai veneziani e chioggiotti in Fogolana ed altri luoghi. I tre mandati dal podestà di

Chioggia a protestare contro lavori fatti da Padova, arrestati dal capitano del castello delle saline, furono liberati. Circa l' arbitrato proposto per determinare i confini in *Seuco*, Padova sostiene il suo diritto di costruirvi palate; Venezia ne rifaccia la distrutta, quindi si potrà procedere all' arbitrato sul diritto stesso. — Sottoscritta da Guidotto di Tencarola notaio e cancelliere del comune di Padova (v. n. 135 e 144).

138. — (1303), ind. II, Dicembre 20. — c. 46 t.º — Risposta del doge a Rodolfino notaio, ambasciatore del comune di Ravenna. Offrendo questo di far due palate *(stellatas)* ai capi del nuovo canale intrapreso verso le valli ed il porto, e di porvi guardie per l' esecuzione dei trattati, il doge chiede si stia al convenuto, cioè che alla palata verso il fiume stiano guardie veneziane; alla proposta d' un arbitrato per decidere se Venezia possa fare fortilizî e case in Cingolo, Tenca ed altri luoghi del ravennate per le sue guardie ai contrabbandi *(svarga)*, il doge aderisce, purchè le guardie di Venezia dimorino intanto con quelle di Ravenna.

139. — s. d., (1303, Dicembre). — c. 41. — Risposta del doge ad ambasciatori di Milano che avevano chiesto per grazia il sale giusta i trattati, pronta quella città a pagare i residui debiti ed a lasciar decidere a Venezia la questione delle rappresaglie. Così Milano farebbe il suo dovere; rotti i trattati, Venezia è d' altronde pronta a negoziarne di nuovi (v. n. 121, 127 e 140).

140. — s. d., (1303, Dicembre). — c. 41 t.º — Ambasciatori del comune di Milano propongono al doge la negoziazione d' un nuovo trattato pel sale, promettendo la ratifica d' esso, il pagamento dei debiti e l' abrogazione delle rappresaglie (v. n. 141).

141. — s. d., (1303, Dicembre). — c. 41 t.º — Risposta del doge alla precedente (n. 140). Faccia Milano il proprio dovere e poi si tratterà.

142. — s. d., (1303, Dicembre). — c. 42. — Gregorio Biffa arciprete di Monselice e Gualtiero canonico, ambasciatori d' Ottobuono patriarca d' Aquileja, propongono al doge di rinnovare in papa Benedetto IX il compromesso che sottoponeva all' arbitrato di Bonifacio VIII la questione dei diritti sull' Istria; che le vertenze, per danni datisi scambievolmente fra veneziani e patriarcali dopo la pace di Treviso, siano accomodate giusta il compromesso fatto al tempo del patriarca Pietro, sottoponendo ad arbitrato le addizioni fattevi dopo, circa debiti e crediti; domandano il pagamento di quanto Venezia deve pei diritti dell' Istria dal tempo del patriarca Pietro fino al compromesso di Ottobuono, più 250 marche per la rata di Luglio dei detti diritti, e d' altra rata dopo fatto il compromesso nel pontefice (v. n. 143).

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 53.

143. — s. d., (1303, Dicembre). — c. 42. — Risposta del doge agli ambascia-

tori del patriarca d' Aquileia (v. n. 142). Aderisce alla prima proposta; così pure alla seconda, lasciando in arbitrio del patriarca l' articolo dei crediti e debiti, ed accettando la forma del compromesso fatto già nei signori Tealdo e Iacopo. Venezia pagò al patriarca Pietro quanto dovea; assente che arbitri decidano se abbia a pagare pel tempo di sede vacante; fatto il compromesso nel pontefice, pagherà le due rate dimandate.

144. — s. d., (1303, Dicembre). — c. 44. — Risposta del doge agli ambasciatori del comune di Padova (v. n. 137). Afferma la giurisdizione di Venezia sul luogo ove fu distrutta la palata di *Seuco* e fa la storia della questione; l' arbitrato proposto da Padova non decide la controversia: ciò che si deve fare è determinare i confini; si lagna che guardie padovane costringano ivi le barche di Venezia che passano a pagare un grosso o a rilasciare carta di riconoscimento a Marcio di Forzatè; Venezia è sempre pronta all' arbitrato da essa proposto. Padova avrebbe dovuto castigare gli autori dell' arresto dei tre chioggiotti. Il luogo della Tenzon fu sempre territorio di Chioggia; Andrea Valaresso già podestà di questa, ora di Padova, ottenne al suo tempo fosse tolta la palata ivi costrutta; le condizioni d' arbitrato su tal questione, proposte dai padovani, sono contrarie al diritto. Fa lagni contro i padovani del castello delle saline, che distrussero una palata spettante a Chioggia, e vennero fino al cancello *(restellum)* delle guardie (v. n. 157).

145. — s. d., (1303, Dicembre?). — c. 48 t.° — Resoconto (in dialetto) dell' amministrazione del grano di publica ragione in Candia:

Ricevuto da Candia e Canea misure	84498,	quarte 1.
del valore di perperi 15593, grossi 8 $^1/_2$.		
Mandate a Venezia, misure	81041,	» —
restano misure . .	3457,	quarte 1.
I Calergi devono ancora misure	8436,	» 3.

Il grano fu comperato con danari presi a prestito e col prodotto d' imposte, e furono pagati 800 perperi per caparre. Ciò fino a tutto 31 Dicembre.

146. — s. d., (1303). — c. 31. — Pietro Orso e Pancrazio Signolo eredi e commissari del fu Marco Timoteo rinunziano, fino al S. Pietro dell' anno seguente, il diritto di rappresaglia posseduto dal defunto contro i veronesi.

147. — s. d., (1303). — c. 32. — Iacopo Contarini console veneto in Corfù scrive (in dialetto) al doge: Il 7 Marzo tre galee genovesi; l' una *S. Brangazio*, comandante Andriolo Moresco, socio *Viguor* da Chiavari, comito *Zan da Savognin*, scrivano Bonavia Donori, notaio Antonio di *Prea Rosa*, nocchiero *Tabon* d' Albenga; l' altra *Morro da porto*, armatore Principalle Doria di Michele, soci Antonio Savognin e Samuele Moresco di Chiavari, comito Alvise Moresco, parcenevole Opisino Orese, scrivano Baliano del Perono; la terza, comito *Mazorelo*, padrone Bartolameo, ambi da Saragosa, presero nello stretto di Corfù una tarida di *Vali de Gozo* da Ragusi, che dovette pagarne il riscatto con soldi *(s.)* 600. Vi perdettero

merci ed altro: l' equipaggio, i veneziani Buono Grioni, Marco, Iacopo e Pancrazio Contarini, Filippo da Molino, Artico Volpe, Angelo di Odorico, Antonio Buono, Marco Amadi e Bennato Alberti.

148. — s. d., (1303). — c. 32 t.º — Francesco Dandolo bailo ed i consiglieri di Negroponte scrivono al doge la questione insorta fra essi e Meo uno dei borghesi di quell' isola. Costui, noleggiata una nave di Ruggero de Tudi e Pietro de Rugolisia di Ancona per caricarla di frumento, negava, appoggiato dai dominatori dell' isola, di pagare il *comerclum maris* dovuto a Venezia dai forestieri; finiscono dicendo che invitarono il Meo a giurare e prestar malleveria esser quel grano destinato a Venezia.

149. — s. d., (1303). — c. 33 t.º — Simeone Avventurato, bailo veneto in Cipro, scrive al doge che una galea comandata dal genovese Percivalle *de la Turcha* e da Iacopo Bianco, assalì presso Laiazzo, nel luogo detto Capo di Carpasso, un legno di Andrea Natale veneziano e di Tomaso Botterio di Accone, restandone danneggiati Dionisio Trevisano e Costa *de Suro* di Famagosta; che denunziata dal bailo la cosa al podestà genovese, questi si scusò per non poter avere in mano i pirati. — Seguono gli elenchi delle cose predate dai genovesi, col relativo valore (v. n. 111).

150. — s. d., (1303). — c. 40 t.º — Domande fatte da Bartolameo Michele, per sè e qual procuratore di Belleto Giustiniani, al doge ed al consiglio minore, alle quali fu assentito: Che si faccia eseguire la sentenza pronunziata dal reggimento di Negroponte, circa le isole di Zia e Serfana, contro Giorgio Gisi, il quale si rifiutava di stare alle convenzioni coi petenti, mentre essi avevano riconosciuto la sovranità feudale di Venezia sopra quei luoghi. I petenti offrono di consegnare i loro possedimenti nell' Arcipelago conforme gli ordini, ai quali non obbedì il Gisi, e ciò onde apparisca chiaro il loro dritto. Asseriscono esser consuetudine di Romania che il signore confischi i beni del vassallo recalcitrante a' suoi ordini, fino a tanto che duri pertinace; se porrà le mani sul feudo sequestrato, lo perderà senz' altro. Venezia però non potrebbe sequestrare le terre in questione, finchè non avesse in mano la parte posseduta dai petenti. Ordini perciò al bailo di Negroponte di ricevere in di lei nome i loro beni; mandi un castellano ed altri magistrati ad esercitarvi i diritti regî; suppliranno del proprio alle spese d' amministrazione se non basteranno le entrate.

151. — s. d., (1303). — c. 46. — Ambasciatori del comune di Pola presentano il processo ivi fatto contro Salone figlio del signor Ugo di Pola. Il reo fuggito ebbe confiscati i beni, esiglio, e taglia di lire 50 di den.; il di lui fratello Scandola, benchè non reo, fu confinato. Il comune non volle procedere contro quelli che ferirono Ugo suddetto in sua casa per vendetta dei misfatti del figlio.

152. — (1304), ind. II, Febbraio 4. — c. 47 t.° — Gregorio Biffa arciprete di Monselice, e Gualtiero canonico procuratori di Ottobuono patriarca d'Aquileia (procura in atti *Meiorantia* di Gabriele da Tiene), dichiarano d'avere ricevuto dal doge l. 65, s. 12 1/2 di gr. ven. per marche 225 del Friuli, rata del secondo semestre del primo anno, dovuta al patriarca pei diritti dell'Istria; più l. 29, s. 8 di gr. per conguaglio di 2 mesi e giorni 21; fanno piena quitanza d'ogni debito; i futuri pagamenti seguiranno posticipati di 6 in 6 mesi.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Bartolameo Contarini, Andrea da Molino, Matteo Manolesso, Roberto Tiepolo, Filippo Bellegno, Fantino Dandolo consiglieri; Tanto cancellier grande, e Giambonino de Freganesco giudice. — Atti dei notai ducali Giovanni di Lorenzo, Nicolò detto Pistorino, Petrozello, Iacobello *Yzelini* e Nascimbene.

153. — 1304, Marzo 8. — c. 48 t.° — Annotazione: che Diotaiuti de' Velluti nel consegnare una carta al doge, presenti Marino Zorzi, Bart. Contarini, Andrea da Molino, Andrea Valaresso consiglieri, Iacobello de Giordano, Nascimbene di Ottone e Tanto cancellier grande, proruppe in lamenti ed in escandescenze per danni patiti, e che il doge gli rispose nulla dovergli .... (incompleto).

154. — 1304, ind. II, Marzo 18. — c. 48 — Ugo de Mambello giudice, inviato dal comune di Ravenna, intima il pagamento a Ravenna di quanto le si deve pei trattati. Il doge risponde che Venezia farà il suo dovere quando quel comune osservi le convenzioni ch' esso trasgredisce continuamente, e lo denunzia incorso nella pena comminata dai patti. — Presenti: Bart. Contarini, A. da Molino, R. Tiepolo, Fantino Dandolo, Fil. Bellegno ed i notai Giov. di Marchesino, Iacobello e Nascimbene. — Segue nota che il 21 Marzo fu ripetuto quest' atto.

155. — 1304, ind. II, Marzo 18. — c. 48 t.° — Cristoforo de Veronica notaio, ambasciatore del comune di Trieste, dichiara accontentarsi i suoi mandanti che il pagamento fatto da Nicolò Signolo vada a sconto di l. 20 1/2 di gr. mentovate nella sentenza di Lorenzo Onorado.

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 54.

156. — (1304), ind. II. Marzo 22. — c. 48 t.° — Rosso da Città di Castello podestà di Padova chiede che veneziani e chioggiotti desistano dai lavori intrapresi presso la Torre di Nassarolo non lunge dal castello delle saline, su terreno padovano, e che si demoliscano i lavori già fatti; domanda quali siano le intenzioni di Venezia.

Data a Padova (v. n. 157).

Altra simile fu spedita al podestà di Chioggia.

157. — (1304), ind. II, Marzo 28. — c. 49. — Il podestà di Padova (v. n. 156) risponde a lettere ducali: Venezia non poter fare lavori alla Torre di Nassarolo per essere questa nel territorio padovano; esistere patti che Venezia e Padova si

astenessero dal farvi opere. La distrutta palata di *Seuco* e quella della Tenzon, che sta fra quest' ultimo luogo e Concadalbero, giacciono entro la giurisdizione di Padova; ripete la richiesta fatta al n. 156, e propone un arbitrato per tutte quelle vertenze; non è vero che il castello delle saline sia nel territorio di Chioggia, essendo padovana l'isola di Calcinara. Accredita a Venezia, quale ambasciatore di Padova, Enrigetto dalla Bona (v. n. 144 e 158).

Data a Padova.

158. — 1304, ind. II, Marzo 29. — c. 49. — Commissione data dal comune di Padova ad Enrigetto dalla Bona notaio. Accetti la proposta d' arbitrato per tutte le questioni vertenti fra Padova e Chioggia e Venezia; chieda la sospensione dei lavori presso le saline padovane (v. n. 157, 160 e 164).

Fatta nella sala maggiore del palazzo publico di Padova. — Testimonî: Guglielmo fu Biagio de Zensano notaio degli anziani, Nicolò *de Rao* notaio del sigillo, Enrico fu Gerardo notaio e cancelliere. — Atti Nascimpace fu mastro Engenolfo notaio.

159. — s. d., (1304, Marzo). — c. 48. — Risposta del doge a Bonamente de' Mamberti giudice, Ognibene Sagramoso cavaliere, Francesco di Aprile e Rodolfino dalla Campana notaio, ambasciatori del comune di Verona. Si duole per la morte di Bartolameo della Scala capitano di quella città; loda la scelta fatta dai veronesi di Alboino della Scala a loro capitano e signore, degno successore del fratello e del padre Alberto; se ne congratula, e promette corrispondenza da parte di Venezia all' amicizia offerta.

V. Verci, *St. della Marca Trivigiana e Veronese*, IV, *Doc.*, p. 165. — Alb. Musatti, *Hist. Aug. in notis F. Osii*, Ven., 1636, p. 150.

160. — (1304), Aprile 2. — c. 50. — Rispondendo all' ambasciatore di Gerardo da Camino capitano del comune di Treviso, il doge accetta l' offerta mediazione nelle questioni vertentî fra Padova e Venezia (v. n. 158).

V. Minotto, *Doc. ad Belunum* ecc., 89

161. — 1304, Aprile 3. — c. 13. — Bolla piccola di papa Benedetto XI. Accompagna la bolla data nel giorno *Coenae Domini*, che proibiva sotto pena di scomunica il commercio di mercanzie utili in guerra coll' Egitto e coi saraceni; invita a farla inserire nei publici registri ed archivî, ed a farla osservare (v. n. 162 e 169).

Data a Roma presso S. Pietro, a. 1 del pont., *(III Non. Apr,)*.

V. Marin, *Storia civ. e pol. del comm. de' Veneziani*, V, 322.

162. — s. d. — c. 172 t.° — Brano di bolla, o costituzione papale *(ad perpetuam rei memoriam)*, in cui, sotto pena di scomunica, della perdita dei diritti civili e di perpetua infamia, si proibisce il commercio di armi, ferro, vettovaglie, legnami

ed altre cose utili in guerra, con Alessandria, l' Egitto ed i sudditi del soldano di Babilonia; come pure il dare a questi alcun aiuto.

V. Marin, *ibid.* — Non portando questo documento alcuna indicazione che possa chiarirne del tempo di sua emissione, fu posto qui nella supposizione che ad esso possa riferirsi la bolla precedente.

163. — 1304, ind. II, Aprile 7. — c. 48 t.° — Il doge ed i consiglieri promettono ad Alvise Morosini, che ne aveva fatto istanza per parte di suo zio Alberto Morosini, di risarcire quest' ultimo dei danni che fossero per ricevere i suoi beni dall' argine sopra di essi intrapreso dal comune (v. n. 229).

164. — (1304), ind. II, Aprile 7. — c. 49 t.° — Rosso da Città di Castello podestà di Padova partecipa, per mezzo di Aleardo *de Basiliis*, la risposta che diede agli ambasciatori veneti Guido Marcello e Giambonino de Freganesco giudice; chiede gli si siano prontamente comunicate le intenzioni di Venezia in proposito (v. n. 165).

Data a Padova.

165. — 1304, ind. II, Aprile 7. — c. 49 t.° — Risposta data dal comune di Padova agli ambasciatori veneziani (v. n. 164). Padova aveva diritto di far la palata in *Seuco*. Non rispose alle prime intimazioni del doge di abbatterla, cessando allora dalla carica il podestà Marino Badoaro; e quando il successore Andrea Valaresso stava per farlo, la palata fu distrutta dai veneziani. Aver poi Venezia proposto l' arbitrato, accettato dai padovani, reso impossibile dagli stessi proponenti per nuove pretese sul luogo del Ponte di Pietra. Il luogo della Tenzon fu sempre di Padova, che l' affittò a Pietro Bertoli canonico di Chioggia e ad altri, e sta inscritto nel publico catasto. La palata del Ponte di Pietra vi esisteva molto prima dell' ultimo compromesso, ed il comune di Padova non fece che ristaurare la vecchia; aderì tuttavia a sottoporre la cosa ad arbitrato. Venezia non aveva diritto di far lavorare presso la Torre di Nassarolo, volendo i patti che quel luogo fosse rispettato; pure, anche in quanto a ciò, si accordò l' arbitrato. Il diritto di Padova sulle saline e sul castello è si noto e constatato, che non si può farne questione, essendo proprietà del comune. Non par conveniente nè utile ai padovani fare una completa revisione di confini fra l' uno e l' altro stato intorno ai luoghi in questione, ma insiste sulla proposta già fatta che l' arbitrato versi sui luoghi di Seuco, Ponte di Pietra e Torre di Nassarolo, purchè siano sospesi i lavori in quest' ultimo punto. Si respinge ogni altro modo d' accomodamento (v. n. 158 e 167).

166. — 1304, Aprile 8. — c. 47. — Frate Enrico, priore dei predicatori nel... veneto, dichiara d' avere udito dalla bocca di Benedetto XI papa, presente fra' Florio da Verona cappellano pontificio, che i veneziani potevano far commercio coll' Egitto e coi sudditi del soldano di Babilonia di tutto ciò che non è espressamente proibito nella bolla papale a loro diretta (v. n. 161), quindi anche di panni e vesti.

Data a Roma presso S. Pietro.

167. — (1304), ind. II, Aprile 13. — c. 50 t.° — Il podestà di Padova scrive

al doge perchè accetti le sue proposte (v. n. 165); insiste perchè i veneziani cessino da lavori d' argini e fortilizi sul territorio padovano; giustifica i rinforzi al castello delle saline, avendo Padova intenzione di restare in pace finchè non sia forzata a romperla.

168. — (1304), Aprile 30. — c. 51 t.° — Risposta del doge a Matteo giudice, ambasciatore di Ugo di Duino. Non può accordare a questo la cittadinanza veneziana; fu eletto Nicolò Malipiero, che va podestà a Montona, procuratore per accomodare le vertenze fra esso Ugo e Parenzo; vedrà con piacere che contragga parentela in Venezia, e all' uopo lo coadiuverà; lo Stato non può prestargli danaro; si rivolga ai privati.

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 54.

169. — s. d., (1304, Aprile). — c. 47. — Bolla di Benedetto (XI?) papa. Conferma i decreti del concilio di Lione e di Nicolò IV contro chi porta, o permette si portino, ferro, armi, legnami da navi e vettovaglie in Alessandria d'Egitto, in Siria, ai saraceni e a tutti i sudditi del soldano di Babilonia; e contro chi presta a costoro servigi a danno dei cristiani (v. n. 161).

170. — 1304, Maggio 7. — c. 52. — Bolla piccola di Benedetto IX papa al patriarca di Grado. Accettato il compromesso in lui fatto da Venezia e dal patriarca d' Aquileia, commette al prelato gradense di citare le parti alla S. Sede nel termine di tre mesi, e d' invitarle ad astenersi da novità, pendente il giudizio.

Data a Perugia, a. I del pont., *(non. Mad.)*.

171. — 1304, ind. II, Maggio 24. — c. 66. — Gualtiero canonico d' Aquileia e Iacopo Bragazza, procuratori di Ottobuono patriarca d' Aquileia (procura in atti *Meiorantia* di Clarello da Tiene, approvata dal vicedecano Leonardo da Faedis e dal capitolo), dichiarano d' avere ricevuto dal doge l. 100 di den. gr. ven. d' arg. a prestito, destinate a pagare i debiti del patriarcato verso la S. Sede; promettono di restituirle entro un anno dietro semplice domanda, ed obbligano tutti i beni della chiesa aquileiese, e nominatamente i redditi della *canipa* d' Aquileia, il prodotto della grazia del vino (dopo pagate le 9000 lire dovute ai mercanti veneziani), e la corrisponsione pei diritti dell' Istria.

Fatto nella sala nuova del palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Tanto cancellier grande, Giambonino de Freganesco, Giannino *Ygizi* e Iacobello di Giordano, scrivani ducali. — Atti Giovanni di Lorenzo notaio e scrivano ducale.

172. — s. d., (1304, Maggio). — c. 51. — Risposta del doge a Boccaderonco giudice ed a Fioravante della Chiusa notaio, ambasciatori di Alboino della Scala capitano di Verona e di Guido de' Bonaccolsi capitano di Mantova. Accetta l' offerta mediazione per accomodare le vertenze fra Padova e Venezia (v. n. 214).

173. — 1304, ind. II, Giugno 10. — c. 52 t.° — Annotazione: Leonardo Bar-

barigo portò a Venezia da Negroponte moggia 700 di frumento; Biagio Paulin m. 5200; Benincasa Lovari m. 11000; Giovanni Foscarini, Leonardo Casolo e Rizzardo Querini misure 4316 1/2 da Candia.

174. — 1304, ind. II, Giugno 10. — c. 117. — Istrumento in cui si dichiara che Thoros gran giudice del tribunale di Laiazzo confessò, per mezzo di Guglielmo dragomanno, al bailo veneto Giovanni Premarino, d'aver ricevuto, per conto del re e dei baroni Ligosso e Galozani, deremi nuovi 1214 a saldo compenso di danni dati a Bindo Secimerende (o Seccamerenda) console dei pisani in Laiazzo dalle due galee venete che presero quel castello di terra, comandate da Andrea Sanuto e da Paolo e Pantaleone Morosini.

Fatto in Laiazzo nel castello di terra. — Testimoni: Ugo di Ruggiero, Vassili taverniere, Tomaso *censarius*, Giovanni Gemma *bastonarius* del comune di Venezia, Giorgio Averoni e Benetono Ansello ambi genovesi. — Atti Gabriele de Perono notaio del comune di Genova e del re d' Armenia.

V. Mas Latrie, *op. cit.*, III, 677. — Langlois, *Tresor des Chartes d' Armenie* ecc., 165.

175. — (1304), Giugno 12. — c. 52 t.° — Risposta del doge ad Ottone di Sivignacco cavaliere, ambasciatore del conte di Gorizia. Spedirà per la terza volta suoi arbitri in Istria per tentare un accomodamento delle questioni vertenti; ordinerà ai rettori veneti di non immischiarsi nei diritti avvocaziali del conte sulla chiesa di S. Michele sotto terra, e di non lasciar molestare i di lui sudditi che pascono greggi sul territorio comitale; ingiungerà ai podestà di Montona, Parenzo e S. Lorenzo di restituire i villani del conte presi da quei terrazzani, e di non lasciarne prendere.

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 55.

176. — (1304), ind. II, Giugno 13. — c. 53. — Guido da Canale duca ed i consiglieri di Candia scrivono al doge: Il console di Alessandria avrà dato notizie di colà. Venuto in Candia da Costantinopoli, nel Dicembre, un legno del genovese Poisino Poisi, sfuggito alla galea di Marino Bulgari che perseguitava i naviganti verso Alessandria, ne fu venduto il carico che comprendeva parecchi schiavi, i quali furono comperati furtivamente dal genovese Ottobono della Volta arrivato da Ancona. Trattato questo giusta le leggi (v. n. 93), presentò 35 schiavi, 15 dei quali furono reclamati da un greco, Giorgio, e tre dallo scrivano del legno, mentre fu sospeso il decidere sugli altri spettanti a Simeone di Sicilia assente. Dopo ciò, il della Volta e Simeone si querelarono all' emiro *(Miro)* di Alessandria, asserendo gli schiavi *(mamalucos)* essere destinati al soldano. L' emiro mandò a chiederli in Candia; ma, non soddisfatto della risposta, mise in prigione Francesco da Canale nipote del duca stesso, il quale ora chiede che il doge s' interessi per la liberazione del parente (v. n. 183).

1304, Luglio 18. — V. n. 218.
1304, Luglio. — V n. 218.
1304, Agosto 11. — V. 1306, Luglio 28.

177. — 1304, ind. II, Agosto 25. — c. 65 t.° — Privilegio di cittadinanza rilasciato ad Azzone marchese d' Este e d'Ancona, signore di Ferrara, Modena e Reggio, ed ai suoi figli Fresco, Pietro abate e Rizzardo, a' quali s' accordano i diritti dei nobili e dei cittadini veneziani all' interno ed all' estero. Con bolla d' oro.

Dato nel palazzo ducale di Venezia (v. n. 178, 179 e 246).

178. — 1304, Agosto 25. — c. 65 t.° — Privilegio simile al precedente rilasciato a Fresco d'Este ed a' suoi eredi ad istanza del di lui padre marchese Azzone.

179. — 1304, Agosto 25. — c. 65 t.° — Annotazione che furono rilasciati privilegî di cittadinanza simili al precedente a Pietro abate e a Rizzardo d' Este.

180. — 1304, Agosto 25. — c. 65 t.° — Privilegio simile al n. 177, rilasciato a Rizzardo figlio di Gerardo da Camino, capitano generale di Treviso, Feltre e Belluno, ed a' suoi eredi maschi.

V. Verci, *op. cit.*, IV, 166.

181. — 1304, Agosto 25. — c. 65 t.° — Privilegio di cittadinanza veneziana concesso a Serravalle fratello di Gerardo da Camino, a' suoi figli ed eredi.

182. — (1304), Settembre 7. — c. 56. — Giovanni Zeno podestà di Chioggia scrive al doge rifiutando di uniformarsi a' suoi ordini di revocare il sequestro, posto in virtù di sentenza a favore di Salione *Inurtiato* (?), sui beni di Angelo Cavarsallo e di Benvenuta vedova di Venerio Balbo; e ciò per essere quei beni obbligati al comune di Chioggia, in forza di sentenza pronunziata contro Salione da Andrea Zeno già podestà di essa terra.

183. — 1304, ind. III, Settembre 8. — c. 71 t.° — Rolandino *Tavani* console genovese in Candia attesta che Ottobuono della Volta, ivi dimorante in casa di Gotino Cancelliere, gli dichiarò che, essendo stato a Venezia ed avendo ottenuto lettere che ordinavano di far giustizia ad esso della Volta nell' affare degli schiavi (v. n. 176), le presentò al duca in Candia, il quale non volle procedere per non avere il petente voluto prestare malleveria di stare *ad racionem*.

Fatto nella città di Candia. — Testimonî giurati: Gatino suddetto, Raffaele de Mare, Sorleone *Gall*, Giovanni priore di Ventimiglia. — Atti Nicolò *Ferrarii* notaio del sacro palazzo (v. n. 184).

184. — 1304, ind. III, Settembre 8. — c. 71 t.° — Istrumento in cui si dichiara: avere Ottobuono della Volta chiesto a Guido da Canale duca e a Marco Ziani consigliere in Candia la restituzione di 52 schiavi sequestratigli, presentando una ducale che ordinava gli si facesse giustizia; avere il duca risposto: vietar le leggi il commercio e l' esportazione degli schiavi dall' isola; essere stato indulgente col della Volta non applicandogli le pene relative; se volesse rimettere in discussione l' affa-

re, depositasse il ricavato dalla vendita degli schiavi; non essere il suddetto più comparso.

Fatto in Candia. — Testimonî: Giov. Mazzamano, Pietro Viaro, Andrea Delfino, Tomaso Soranzo. — Atti Crescenzio Alessandrino notaio e cancelliere della *curia* di Candia (v. n. 183, 187 e 220).

185. — (1304), ind. III, Settembre 10. — c. 81. — Berengario di Entenza scrive al doge che, incontrata nel porto *de le Quayle* in Romania, il 9, una galea di Angelo Pesaro, patrono Pietro Gondola, piloti Giovanni Filo e Nicolò Buono, con frumento per Venezia, mancando le sue galee di pane, la obbligò a prestargliene 4004 misure di Candia a 18 perperi *pro centenario*, a 12 gr. ven. il perpero, in tutto 720 perperi, promettendo al Gondola di pagarglieli, con altre sue perdite, in Messina; si scusa del fatto per non aver potuto approvvigionarsi in Chiarenza, e termina dicendo che nessuno dei veneziani volle andar seco in Monembasia ove avrebbe pagato.

Data nell' isola di Delo (v. n. 240).

186. — 1304, ind. II, Settembre 18. — c. 63. — Compromesso stipulato da Ottobuono patriarca d'Aquileia con Teofilo *(Phyofilus)* Morosini e Nicolò Querini procuratore di S. Marco, rappresentanti Venezia, nel quale, ad appianare tutte le vertenze sorte fra le parti dalla morte del patriarca Pietro fino all' epoca del compromesso in Bonifacio VIII, eleggono ad arbitro inappellabile Azzone marchese d'Este, o, non accettando questo, frate Almerico generale dei predicatori, o, neppure questo assentendo, Ramberto vescovo di Castello e Gilone arcidiacono d' Aquileia, con Anselmo da Bergamo professore di fisica per terzo.

Fatto in Udine nel palazzo patriarcale. — Testimonî: Albertino pievano di Artegna, Pietro da Udine, Benevardo ab. nel castello di Udine, Mainardo di Aquileja, Anselmo de Carisaco. — Atti Olderico da Udine not. imp.

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., I, 123, e *Doc. ad Forumjulii*, 47.

187. — 1304, ind. III, Ottobre 24. — c. 71 t.° — Giovanni Soranzo ambasciatore veneto in Egitto, Pancrazio Veniero console veneto in Alessandria, Andrea Gradenigo, Iacopo Trevisano, Rizzardo Querini, Michele Steno, Nicolò Sanudo, Balduino Delfino, Bertucci Gradenigo, Nicolò Morosini e Donato Querini, mercanti veneziani, promettono con atto solenne di procurar risarcimento ad Ottobuono della Volta di Genova e a Iacopo da Palermo pei danni loro recati dal duca in Candia col sequestro degli schiavi riferito al n. 176, e ciò per avere il della Volta receduto per cortesia dal portar querela all' emiro d' Alessandria.

Fatto in Alessandria (v. n. 216).

188. — 1304, Ottobre. — c. 59 t.° — Ugo *de Calvo monte* e Giovanni *Kain* di S. Ménéhould custodi delle fiere di Sciampagna e Bria, chiedono in nome del re di Francia a tutti i magistrati l' arresto personale e l' invio a loro, per giudicarli secondo gli statuti di fiera, e di più la confisca dei beni, di Giovanni Balduino e di Ermolao

Bianco veneziani, partiti dalla fiera di S. Giovanni di Troyes senza pagare i loro creditori Isabella *la Fumee*, Sibilla *Ampois*, Albrico *Maloti*, Giov. *Grossani*, Drocono de *Escranis*, Iaquezono *Sapillardi*, Pensardo *de Coloignaco*, Iaquerio *de Solderono*, Giovanni *Lethois*, *Ademeto de Hois*, Raimondo *de Cornu*, tutti di Châlons sur Marne. — Firmato Gerardo *de Rovalibus* (v. n. 206).

189. — 1304, Ottobre. — c. 60. — Requisitoria simile alla precedente contro il veneziano Giovanni *Bondumi* (Bondumiero? Balduino?) per debito di l. 26, s. 9 di picc. tornesi verso Francesco *de Barbeguem* di Malines mercante di panni.

190. — 1304, Ottobre. — c. 60. — Requisitoria simile alla precedente contro Giovanni Balduino di Venezia per debito di l. 171 di picc. torn., contratto alla fiera di Maggio verso Gualtiero detto *de Altaribus* mercante di panni di Montcornet.

191. — 1304, Ottobre. — c. 60 t.° — Requisitoria simile alla precedente fatta ad istanza di Lorenzo *Hoeli* mercante di panni di Arras, creditore del Balduino di l. 350 tornesi.

192. — 1304, Ottobre. — c. 60 t.° — Requisitoria simile alla precedente per debito di l. 467 torn. contratto dal Balduino alla fiera di Maggio (di Provins) verso Giovanni *de Hamin* mercante di panni d' Arras.

193. — 1304, Ottobre. — c. 61. — Requisitoria simile alla precedente contro il Balduino per debiti contratti alla fiera di S. Giovanni di Troyes verso Stefano *de Follio*, Stefano *de Porta*, Pietro *Alexadri*, Iacopo *Aurifaber*, Giovanni di Brie, Giovanni *Mongrer*, *Ioffrido* de *Quelli*, Giovanni *Dole*, tutti mercanti di panni di Lagny *(Latiginacenses)*.

194. — 1304, Ottobre. — c. 61 — Requisitoria simile alle precedenti contro Giovanni detto *Connet* seniore di Venezia, debitore di l. 30 torn. per panni acquistati alla fiera di Maggio (di Provins) verso Pietro *de Papenbront* di Malines.

Data a Troyes.

195. — 1304, Ottobre. — c. 61 t.° — Requisitoria simile alla precedente contro Giovanni Balduino di Venezia per debito di l. 70 torn. verso il cavaliere templario Rodolfo, regio esattore in Sciampagna, *pro denario libre libre* (sic).

196. — 1304, Ottobre. — c. 61 t.° — Requisitoria simile al n. 193, ad istanza di Erberto detto *li soucieux* di Sens, creditore di l. 90 torn. per panni venduti al Balduino.

197. — 1304, Ottobre. — c. 61 t.° — Simile alla precedente ad istanza di Giovanni *de Ruppe* di Provins, creditore di l. 46 torn.

198. — 1304, Ottobre. — c. 62. — Simile al n. 193, ad istanza di Pietro *Durasquine* di St. Omer creditore di l. 49 torn.

199. — 1304, Ottobre. — c. 62. — Simile al n. 194, ad istanza di Roberto inglese *(anglicus)* di Provins, per credito di l. 111 torn.

200. — 1304, Ottobre. — c. 62. — Simile alla precedente, a richiesta di Isabella *de Noa* di Provins, per credito di l. 192 torn.

201. — 1304, Ottobre. — c. 62 t.° — Simile al n. 193, ad istanza di Pietro *de Bonneria* di Provins, creditore di l. 74 torn.

202. — 1304, Ottobre. — c. 62 t.° — Simile alla precedente, a richiesta di Enrico *de Vinciaco,* Colardo *Loisini* e Giovanni *de Sorse* di Montcornet, creditori di lire 96.

203. — 1304, Ottobre. — c. 62 t.° — Simile alla precedente, ad istanza di Nicolò *Regis* di Provins, creditore di l. 49 torn.

204. — 1304, Ottobre. — c. 63. — Simile alla precedente, ad istanza di Beatrice detta Corrada di Troyes, per credito di l. 17, s. 11 torn.

205. — 1304, ind. III, Novembre 10. — c. 58 t.° — Bonmesio de' Paganotti giudice, procuratore del comune di Padova (procura in atti Nicolò fu Zilio giudice e notajo), alla presenza del doge e dei consiglieri, col consenso ed intervento degli ambasciatori di Padova Romano de' Steni, Corrado de Mainardino e Bartolameo di Floriano, ratifica in nome de' proprî mandanti, e giura l' osservanza della pace conclusa in Treviso il 5 Ottobre (atti Guglielmo de Freganesco notaio imperiale e di Peverino di Pietro da Rovolone not. di Padova) fra Venezia e Padova anche per Vicenza e Verona; ratifica e giuramento approvati ed accettati dal doge e dai consiglieri Pancrazio Barbo, Marino Baseggio, Michele Morosini, Nicolò Zane e Fantino Dandolo.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Tanto cancellier grande, Donato Lombardo e Giovanni di Marchesino notaî e scrivani ducali (v. n. 209).

206. — 1304, ind. III, Novembre 16. — c. 59. — Poltrono di S. Maria Zobenigo, Marco Barbo di S. Pantaleone e Maffio Bianco di S. Paterniano stanno mallevadori a Pietro Gisi e a Giovanni Mengolo membri dei XL per l. 3588 tornesi — 7200 ad 8000 venete — dovute da Giovanni Balduino ed Ermolao Bianco ai custodi delle fiere di Francia (v. n. 188 e seguenti). — Leonardo Balduino e Tomaso suo figlio si dichiarano di poi responsabili verso i mallevadori suddetti.

207. — 1304, ind. III, Novembre 24. — c. 63 t.° — Nicolò Querini detto Turino di S. Marina, uno degli arbitri nelle questioni fra Padova e Venezia, dichiara

con giuramento di dover rinunziare al carico per motivi legittimi; ed il doge col suo consiglio accettano la rinunzia.

208. — (1304), Novembre 26, 28, 30, Dicembre 1. — c. 63 t.° — Costituti di varie persone davanti a Gabriele Marcello, Iacopo Polani e Marco Dandolo commissarî a Zara, per istruire processo contro Pietro Foscari (?) *(Fuscar)*, conte di quella città, il suo notaio ed i suoi impiegati, accusati di malversazioni e di aver venduta la giustizia. Dalle deposizioni risulta che specialmente il notaio ebbe denari da diversi rei di offese personali in risse. — Gli esaminati furono: Paolo Sanudo consigliere a Zara, mastro Andrea medico, Pietro di Biche de Petrogna, Marino di Pietro de Zane, Nicolò Buono, il nobile Vitaza *de Lemes*, tutti da Zara, Dissa di Andrea de' Bichi dell' isola di *Pischemat*, Ivano Scozobolca calzolaio, Dobra de Brech, Giovanni de Domino, tutti e tre di Zara. Negli esami i suddetti nominarono: Marino Vioni consigliere a Zara, Giovanni Biondo, Francesco *de Bunono* (?), Nicola e Raimondo di Biche de Petrogna, Pietro Trateananti, Pancrazio Manolesso, Cresci figlio di Vitaza de Lemes, Giovanni de Calcina giudice.

V. Liubić, *Mon. spect.* ecc., I, 293, con data 1303.

209. — 1304, ind. II, Novembre 30. — c. 67. — Commissione data dal comune di Padova a Buzzaccarino de' Buzzaccarini e Liazario da Monselice inviati a Venezia. Espongano: Padova non essere obbligata dalla pace di Treviso a togliere dal proprio esercito le macchine guerresche e demolire le fortificazioni, come avevano chiesto a nome dei veneti Gratone Dandolo e Nicolò Querini *Turino*, tuttavia è pronta a sottoporre tal punto ad arbitrato; essa non fa lavori in luoghi in questione, e può continuare l' argine e la fossa intrapresi; ridusse all' antica misura i dazî ultimamente aumentati; provvide a risarcire i danni recati ai veneziani. Chiedano: Apra il comune e tenga sicure le vie di terra e d' acqua fra Venezia e Padova, specialmente quella del Brenta fino a Chioggia; sia rimosso il lavoro fatto nel Brenta sul territorio padovano e a danno di questo; e siano pure tolte le opere che deviarono il Brenta verso il castello delle saline; cessino i lavori cominciati nei luoghi contesi, come prescrive il trattato di Treviso.

Fatto in Padova nella casa degli anziani. — Testimonî: Savere, Albertino di Beldemando, Tomaso figlio di Matteo medico, Andrea fu Viviano, Iacopo Mazzucchello. — Atti Giovanni del fu Padovano *Sangonacii* not. sac. pal. (v. n. 205 e 213).

210. — 1304, Novembre. — c. 65. — Requisitoria simile alla riferita al n. 188 (con particolare menzione del doge nell' indirizzo) contro Angelo *Ysarelli* di Venezia, socio della casa da Molino, debitore di l. 55, s. 10 di p. torn. per panni vendutigli nella fiera di S. Giovanni di Troyes da Giovanni *Belayn* d' Orchies, — Sottoscritta *I. De Sancto Nabore.*

Segue nota che, il 5 Aprile 1305, Nicolò da Molino prestò malleveria al doge per l' Ysarelli.

211. — 1304, ind. III, Dicembre 22. — c. 69 t.° — Risposta del comune di Bolo-

gna a Belletto Faliero, Andrea Valaresso e Uomo Querini ambasciatori veneti, circa la proposta mediazione di Venezia nelle contese fra Bologna ed il marchese d'Este. Espone gli attentati di Obizzo d'Este contro quella città, la quale con Venezia lo rimise, ai tempi di Salinguerra, in Ferrara, e gli diede ogni sorta d'aiuti, mentre egli, sconoscente, s'impadronì di Modena, Reggio e Parma, e tentò insignorirsi della stessa Bologna a cui, coll'aiuto di Mainardo Pagano, tolse Imola da essa tenuta per la Chiesa, onde ne sorse guerra devastatrice, terminata, mercè gli uffici di Venezia e Firenze e l'intervento del papa, con la pace che diede ai bolognesi Bazzano e Savignano, ma che il marchese non osservò mai. Di poi, tentò di nuovo d'aver Bologna coll'aiuto di certi lucchesi e fiorentini, ed ora fa di tutto per molestarla, fattosi ghibellino, suscitando i ghibellini interni e quei di Toscana, Romagna, Lombardia e Marca d'Ancona. Non sembra per tutto ciò ai bolognesi di poter godere pace finchè il marchese non mantenga quanto promise al papa, lasciando Modena e Reggio, e desistendo da' suoi torbidi pensieri.

Data a Bologna.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., I, 124.

212. — (1304), Dicembre 28. — c. 69. — Delfino Delfino dichiara che, quando fu ambasciatore a Costantinopoli, nella liquidazione dei danni dei veneziani venne ammesso quello denunziato da Raffaele Natale, che fu anche approvato dal commissario imperiale con piccolo diffalco *(debatum)* (v. n. 227).

213. — (1304, Dicembre). — c. 68. — Risposta del doge agli ambasciatori del comune di Padova (v. n. 209). Sostiene che Padova, in forza della pace di Treviso, deve rimuovere le macchine *(guarnimenta)* dal suo esercito. Il vallo e la fossa cui posero mano i padovani sui confini di Chioggia presso il castello delle saline sono in luoghi contestati, anzi su territorio veneto; fa la storia delle trattative per la riduzione dei dazi all'antica misura; nega che sieno stati ridotti, provandolo coll'averli Padova recentemente posti all'incanto per l. 13000; chiede siano rimessi sull'antico piede, altrimenti Venezia penserà al suo interesse; circa all'aprire le vie, i lavori in *Seuco* ed alla *Tenzon* devono restare intatti in forza della pace; Venezia non fece opere nuove, solo riparò i guasti fatti nel toglier le macchine, Padova sì intraprese lavori nel Brenta; infine aderisce ad un arbitrato sulle mutue pretese per tali lavori (v. n. 219).

214. — s. d., (1304). — c. 51 t.° — Risposta del doge a Crescenzio *de Bonvar* (Bonvarii?) e Zambono giudice, ambasciatori di Alboino della Scala capitano generale di Verona e di Guido Bonaccolsi capitano di Mantova, che offrirono mediazione per appianare le contese fra Padova e Venezia, e chiesero d'essere scusati se fossero costretti dai patti che li legavano a quella ad intervenire in favore di essa. Visti tali legami, respinge la mediazione dapprima accettata (v. n. 172): dimostra che Verona non può assister Padova contro Venezia; questa però si difenderà da qualunque suo nemico.

215. — s. d., (1304). — c. 53. — Elenco di documenti consegnati all' ambasciatore veneziano al soldano (in Egitto): commissione; *lettera aurea;* credenziale; ducale ai rettori di Candia perchè informino l' ambasciatore; simile al console in Alessandria per danaro; simile per contrar prestiti per conto publico; copia della lettera n. 216; la petizione n. 217; copia di ducale scritta ai rettori di Candia a richiesta di Genova; altra simile; promemoria di Nicolò Alberti.

216. — s. d., (1304). — c. 53. — Versione dall' arabo *(de abraico)* di lettera dell' emiro *(Mirrus)* d' Alessandria al doge: Invocando i trattati fra Venezia e il soldano, chiede la restituzione di 35 schiavi sequestrati dal duca in Candia, appartenenti a Salomon Maomet mercante di quel sovrano, al quale erano destinati (v. n. 176 e 215).

217. — s. d., (1304). — c. 53. — Ottobuono della Volta genovese espone al doge: avergli il duca in Candia confiscato 15 schiavi, con danno di 2900 perperi, oltre quello d' un suo socio; gliene furono pure sequestrati 17 di Giorgio greco, 17 di Simone de Gavata siciliano e di Marco *Contar*, ebreo convertito, e 3 di certo Nicolò, pei quali tutti doveva avere il nolo di 8 bisanti a testa; chiede risarcimento di danni, spese ed interesse (v. n. 215 e 221).

218. — s. d., (1304). — c. 56 t.° — Avendo Nicola *de Mencio*, inviato del comune di Ragusi, denunziato al doge che Marco Dandolo, già conte in detta città, aveva percepito perperi 103, grossi 3 oltre il dovuto, e chiestane la restituzione, e mostrando il Dandolo suoi conti, allegato B, che provavano infondata tale pretesa, fu interrogato il conte attuale di Ragusi, che rispose coll' allegato A.

Allegato A: (1304), Luglio 18. — Marino Badoaro conte a Ragusi manda al doge la nota dei crediti e quella dei debiti di Marco Dandolo verso quel comune, dalle quali apparisce debitore di perp. 131, gr. 3. Vi sono nominati: Marino Buzeglan camerlengo, Ursacio de Zereva, Lorenzo e Nicola de Menze, tutti ragusei.

Data a Ragusi.

Allegato B: Tre distinte in cui sono specificati gli incassi e gli esborsi fatti da Marco Dandolo qual conte a Ragusi, coi crediti residui del medesimo.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 208. — Schafàrik, *op. cit.*, II, 600.

219. — s. d., (1304). — c. 58. — Risposta del doge a Romano de' Steni giudice, Corrado de Mainardino notaio e Bartolomeo di Floriano ambasciatori del comune di Padova: Venezia accetta ed approva la ratifica riferita al n. 205; circa il trasporto delle merci da Verona a Venezia e viceversa, per terra e per acqua, avendo i veronesi rotte le convenzioni, provvederà come le pare; e nemmeno crede convenirle il sospendere le rappresaglie concesse ai veneziani contro i veronesi per negoziare accomodamenti, ciò essendosi già fatto più volte inutilmente (v. n. 231).

220. — s. d., (1304). — c. 72. — *Ordo comercli* (in dialetto) dell' isola di Candia. Ogni prestito fatto da o per forestieri verso interesse, paga 4 perperi per centi-

naio; ogni frode di dazio vien punita col doppio del dazio e confisca delle merci, metà delle quali vanno al fisco; le merci proibite sono confiscate intieramente, e del legno che le porta può disporre il governo; le merci trasbordate da un legno all' altro nei porti dell' isola sono sottoposte ai dazì ed alle pene suddette: gli accusatori godranno la metà delle pene (v. n. 57, 93 e 198).

221. — s. d., (1304). — c. 72. — Pancrazio Veniero console veneto in Alessandria scrive al doge che l' emiro non volle dargli danaro, benchè avesse riscosso circa 3050 bisanti alla partenza delle galee (veneziane); che Nicolò Sanudo giunse colà da Napoli con una nave, ed altra dei Malipiero vi arrivò di Candia, dalle quali l' emiro dovrebbe avere bis. 1200; ma non ne volle sapere, causa gli schiavi sequestrati in Candia (v. n. 216); aggiunge che il duca in detta isola si scusò coll' emiro pel sequestro medesimo,

222. — s. d., (1304). — c. 74 t.° — Risposta degli ufficiali di Federico III re di Sicilia a Filippo Bellegno ambasciatore veneto, analoga a quanto fu già detto a Vitale Michele. Sanno essere consuetudine di Venezia che scrivendosi *lire* s' intende di piccoli, mentre si aggiunge *di grossi* quando sono tali; circa i danni di Corfù stanno a quanto fu detto; Bisino e Martino avranno avuto il compenso dei danni, se no, portino le lettere della regia curia a Belengerio de Villaraguto; Pasqua de Margnucco fu risarcito; promettono soddisfazione a Renieri Gallo se si presentino le lettere *de exituris frumenti* date a Marino Sanudo; Pietro Aicardo fu soddisfatto; stanno a quanto fu fatto circa i danni di Giovanni Soranzo e di Angelo Pesaro; ribattono pretese relative a danni di Turino Querini; nel caso di Andrea Manolesso si differì di partecipare il risarcimento dato a Catelino Aldobrandini agente di Bonvicino de' Nerli, avendo i veneziani tardato a notificare le cose caricate sulla nave di Matteo Clivedario; circa Simeone Spinola, i genovesi non danneggiarono mai i veneziani in Sicilia; mantengono quanto fu detto altra volta circa ai porti (v. n. 134)

223. — (1304). — c. 75. — Filippo Bellegno ambasciatore veneto chiede a Vinciguerra da Palizzi regio cancelliere di Sicilia, come la pensi il re su alcuni articoli che lasciò senza risposta; cioè circa il danno della galea Morosini, ed altri pei quali aveva promesso risarcimento; sopra l' impedimento posto da Marino da Patti alla percezione di 2000 onze sulle *exiture* concesse a Marco Marioni (v. n. 224).

224. — s. d., (1304). — c. 75. — Risposta di Vinciguerra da Palizzi a Benincà .... sopra quanto contiene il n. 223: Il re risarcirà tutti i danni purchè Venezia accetti il modo proposto per liquidarli, e le riduzioni che la di lui povertà lo costringe a fare; delle 2000 onze chieste da Nicolò Navagero, sarà accordato ciò che resta dopo il sequestro posto da Marino da Patti; pei danni nuovi e vecchi si riferisce alla lettera del re recata al doge da Vitale Michele.

225. — s. d., (1304). — c. 82 t.° — Annotazione: Fu decretato dal senato e dai XL il pagamento delle spese fatte da Belletto Giustiniani e da Bartolomeo Michele

per la flotta disarmata in seguito alla tregua, calcolando il capitale, ma non il 50 per 100; il Giustiniani, in seguito a lettere del compagno di Negroponte, pretese un resto non compreso nelle note spedite dal bailo di quell' isola; il doge ne scrisse al bailo Francesco Dandolo, che rispose avere Marco Moro, banchiere colà, pagato al Michele perperi . . . . (non indicato il numero).

226. — 1305, ind. III, Gennaio 5. — c. 70 t.° — Principio di commissione data dal comune di Padova a Liazario di Amandino ed a Romano de' Steni giudice, inviati a Venezia. — Vi sono nominati come testimonî: Baraco Capodivacca dottore in leggi, Padovano di Alberto Rosso giudice, Vitaliano de' Basilî notaio (v. n. 231).

227. — (1305), ind. III, Gennaio 22. — c. 64 t.° — Giovanni Premarino prega il doge d' interrogare Delfino Delfino se fosse vero che, al tempo della liquidazione del compenso dei danni dato dall' imperatore di Costantinopoli, la sua denunzia di perdite discordasse dai registri portati dagli ambasciatori da Venezia, mentre corrispondeva coi libri del Delfino e di Lorenzo Sagredo: dice che, colla scorta di tali libri e d' altre scritture, liquidaronsi i suoi danni e quelli di Raffaele Natale; chiede s' interroghi il Delfino se vi sieno scritture sul modo con cui fu fatta la liquidazione (v. n. 228).

228. — s. d., (1305, Gennaio 22). c. 64 t.° — Delfino Delfino dichiara aver dato a Giovanni Premarino una carta munita del proprio sigillo, ma non ne ricorda il contenuto. Quanto sapeva sulle perdite di Raffaele Natale, fu da lui deposto davanti a Baliano Contarini e compagni liquidatori dei danni in Venezia, e deve essere nelle loro scritture. Sa che gli ambasciatori a Costantinopoli ebbero tutte le carte; ignora che ne sia avvenuto (n. 212, 227 e 255).

229. — 1304, ind. III, Gennaio 28 (m. v.). — c. 73. — Annotazione: che avendo Albertino Morosini duca di Schiavonia chiesto risarcimento per l' occupazione di suoi fondi fatta dallo Stato, l'affare fu demandato ad alcuni savî; che, in seguito, Michele Morosini, figlio del predetto, dichiarò al doge, in nome del padre, che se a questi spettasse qualche somma, venga pagata, fino a l. 22 $^1/_2$ di gr., a Fiofio Morosini ed a Marino Turlono pellicciaio, metà per ciascuno (v. n. 163 e 256).

V. Liubić, *op. cit.*, I, 210.

230. — 1304, ind. III, Gennaio 25 (m. v.). — c. 57. — Marco Barbo ed Andrea Bragadino dichiararono al doge le condizioni alle quali era stato commesso a loro ed a Saladino Premarino di far lavorare 20 migliaia di acciaio in 200,000 *falsatori*, al tempo della guerra di Padova.

231. — s. d., (1305, Gennaio). — c. 70 t.° — Risposta del doge agli ambasciatori del comune di Padova (v. n. 226) chiedenti l' apertura della via di Chioggia, impedita da una *seralia seu rosta* costrutta dai veneziani nel Brenta, nel luogo onde ne esce la Cavana vecchia. Ripete quanto disse al n. 213, aggiungendo non

avere ancora Padova risposto su tal punto, e propone un arbitrato per tali questioni (v. n. 237).

232. — s. d., (1305, Gennaio). — c. 72 t.° — Consulto di Rizzardo Malombra giurisperito, nel quale prova non avere il patriarca d' Aquileia diritto d' esigere le 450 marche pretese pel tempo trascorso dopo spirati i compromessi.

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 57.

233. — 1304, Febbraio 11 (m. v.). — c. 73. — Annotazione: che Nicolò Soranzo di S. Severo acquistò dal doge, dal consiglio minore e dagli ufficiali al frumento 2000 staia di grano caricato in Candia su nave di Marino Soranzo, a grossi 12 lo staio, pagabili in Venezia; il grano da consegnarsi prima della partenza della nave da Ragusi, e con facoltà al compratore di acquistarne altre 500 staia e d' esportarlo dall' adriatico, — Il 12, Paolo Querini, figlio di Marco procuratore di S. Marco, prestò guarentigia pel Soranzo (v. n. 234).

234. — 1304, Febbraio 11 (m. v.). — c. 73. — Annotazione di contratto simile al precedente fatto da Angelo Pesaro, con facoltà di scegliere fra il grano portato dalla nave di Marino Soranzo, ed altro caricato su legno dei Grimani (v. n. 235).

235. — 1304, Febbraio 19 (m. v.). — c. 73. — Annotazione di contratto simile al n. 233, fatto con Marco Michele di S. Angelo.

Il cancellier grande cancellò le annotazioni ai n. 233-235, 17 Maggio.

236. — 1304, ind. III, Febbraio 25 (m. v.). — c. 65. — L' arcidiacono d' Aquileia espone in nome del patriarca: avere quest' ultimo, in seguito ad appellazione dell' abate di S. Michele sotto terra e d' altri canonici di Parenzo, revocata sentenza del vescovo parentino contro di essi, riponendoli, pendente l' appellazione, nei rispettivi beneficî; chiede che Venezia faccia osservare tali disposizioni, e permetta l' esame dei testimonî suoi soggetti. Il doge assente; darà ai podestà di Parenzo e Montona gli ordini relativi, ma non può obbligare a comparire il vescovo suddetto, trattandosi di cose spirituali.

237. — 1305, ind. III, Febbraio 28. — c. 92 t.° — Marco Siboto procuratore del comune di Venezia, e Aleardo del fu Galvano *de Basiliis* procuratore del comune di Padova, in esecuzione della pace di Treviso (4 Ottobre 1304), pattuiscono che tutte le questioni vertenti fra Padova e Venezia, dal tempo del laudo pronunziato da Ailino di Terradura, Giovanni Capodivacca e Guido di Gabriele per la prima, e Giovanni Contarini, Tomaso Viaro e Pietro Zeno per la seconda, siano sottoposte al giudizio di tre arbitri secolari, di un frate minore e di un predicatore, eletti da ciascuna delle parti. Converranno dal 1 Ottobre in Chioggia ed in Piove di Sacco alternativamente per un mese, e, scorsi 4 mesi, in Treviso fino a 2 anni dal presente. Le vertenze saranno decise dai secolari, che solo nei casi di discrepanza udranno i religiosi; le parti s' asterranno da lavori nei luoghi in questione; i luoghi

di *Seuco* e della Tenzon saranno, fino a causa finita, goduti da chi li occupa; le parti osserveranno inviolabilmente il pronunziato degli arbitri, e ratificheranno il presente entro un mese.

Fatto in Treviso nella sacristia dei frati minori. — Presenti: Belcaro dottore di leggi figlio di Bartolomeo da Padova; Zambonino de Freganesco giudice di Venezia; fra' Marco *Teicha* da Padova, fra' Manfredino da Monselice, minori; fra' Giannino da Piove di Sacco, fra' Benedetto da Legnaro, predicatori; Prosdocimo detto Gambarino del fu Compagnino notaio di Padova; Marco di Bonaventura banditore di Venezia; Bonacosa del fu Graziano banditore di Padova (v. n. 231 e 239).

238. — 1305, ind. III. Marzo 15. — c. 74. — Elenco di privilegi relativi alle comunicazioni colla Germania *(super strata alamannie)*, i quali andavano a spirare prima del S. Martino 1306. Erano: di Enrico *Advocati* di Baden *(Badhen)*, dei duchi di Carintia, del conte di Gorizia, del comune di Treviso, di Gerardo e Rizzardo da Camino per Serravalle e il Cadore, del vescovo di Ceneda.

1305, Aprile 5. — V. 1304, Novembre (n. 210).

239. — 1305, ind. III, Maggio 2. — c. 75 t.° — Risposta del doge ad Aleardo ambasciatore del comune di Padova. Venezia, dopo la pace di Treviso, richiamò in vigore il trattato di commercio del 1290, mentre Padova, contrariamente al trattato concluso dal suo podestà Rolandino di Canossa col doge Lorenzo Tiepolo, aumentò la misura dei dazî e ne impose di nuovi; Venezia, benchè nol debba, aprirà il Brenta ed ogni altra via; Padova tolga dal luogo di *Seuco* i custodi postivi in onta alla pace; Antonio Zaranne bandito da Padova non può essere consegnato, avendo commesso delitti in Venezia; ringrazia per la giustizia fatta in Padova al veneziano Biagio Gradelloni (v. n. 237 e 272).

1305, Maggio 6. — V. 1305, Giugno 3.
1305, Maggio 7. — V. 1307, Marzo 5.

240. — 1305, Maggio 10. — c. 81. — Berengario di Entenza gran duca dell' impero di Romania, signore di Natolia *(Natoli)* e delle isole, rispondendo a lettere del doge, dice di non aver potuto soddisfare il credito di Angelo Pesaro (v. n. 185), essendo occupato nella guerra contro l' imperatore e mancando di danaro; pagherà in breve a Marco Gandellino procuratore del Pesaro; il latore di questa, Michele, informerà sugli affari dei catalani e sull' assassinio fatto commettere dall' imperatore.

Data a Gallipoli.

241. — 1305, Maggio 13. — c. 77 t.° — Giacomo re di Maiorca, conte di Roussillon e Cerdagne, signore di Mompellieri, rispondendo alle lettere ducali, che partecipavano: non essersi accontentato il procuratore di Gabriele *Stanconi* (Estancon) di Maiorca, creditore del veneziano Tomaso Lion, della procedura offertagli per conseguire il pagamento, scrive che procurerà sia accettata; che l' inviato veneto trovò

il re nel Roussillon e ritorna direttamente a Venezia; che darà istruzioni al luogotenente di Maiorca per l' affare dell' Estancon.

Data a Perpignano *(III id. Maii)*.

1305, Maggio 24. — V. 1305, Giugno 14.
1305, Maggio 25. — V. 1307, Marzo 8.

242. — 1305, ind. III, Maggio 31. — c. 80. — Lanfranchino de Miliarina presenta al doge la lettera allegata, chiedendone l' esecuzione o la liberazione del Vacca dalla malleveria, o almeno che sia fatta giustizia al procuratore di quest' ultimo; il doge risponde sarebbe fatto il dovuto ed il giusto.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimonî: Andrea da Parma notaio e scriv. duc., e Rolandino de Rivalta genovese.

Allegato: 1305, Maggio 6. — Beltrame de Ficinis da Bergamo podestà e Lorenzo da Monterosso abate del popolo di Genova scrivono al doge: avergli inviato Lanfranchino de Miliarina, assieme al procuratore di Bonifacio Vacca, per chiedere in nome del comune di Genova che il veneziano Romeo Querini sia obbligato a rimborsare al Vacca l. 3382 di genovini, da esso pagate quale malleveria prestata per quello a Lamba avo paterno e tutore di Federico figlio di Tedisio Doria, altrimenti Genova dovrà provvedere da sè. Il debito del Querini verso il Doria era per 146 centinaia di pepe e 3025 libbre di cannella,

Data a Genova (v. n. 243).

243. — 1305, Maggio 31. — c. 80. — Percivalle de' Ribaldi di Porto giurisperito, procuratore di Bonifacio Vacca da Genova, espone al doge, in nome del proprio mandante, la richiesta fatta dall' inviato del comune di Genova (v. n. 242), e n' ottiene la stessa risposta.

Fatto e testimonî come al n. 242 (v. n. 244).

244. — 1305, ind. III, Giugno 3. — c. 79 t.° — Lanfranchino de Miliarina presenta di nuovo al doge la lettera allegata al n. 242 e fa la stessa domanda, ottenendone eguale risposta.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimonî: Pietro Michele, Iacobello *de Stupa* notaio ducale, Rolandino di Ricardino de Rivalta da Genova (v. n. 245).

245. — 1305, Giugno 3. — c. 79 t.° — Percivalle de' Ribaldi giurisperito, procuratore di Bonifazio Vacca, fa la stessa dimanda che Lanfranchino de Miliarina (n. 244), aggiungendo essere il Querini debitore al Doria anche per la quarta parte della nave S. Nicolò.

Fatto e testimonî come al n. 244 (v. n. 248).

246. — 1305, Giugno 14. — c. 77. — Raimondino de' Zeffi di Ferrara presentò al doge i documenti allegati A, B, C, in forza de' quali giurò il capitolare di cittadinanza veneta concessa a' suoi mandanti Azzone marchese d' Este ed a' costui figli Fresco e Pietro abate il 26 Maggio 1304 dal consiglio dei XV (v. n. 177-179).

Il 5 Luglio prestò egual giuramento in nome di Rizzardo altro figlio di Azzone, ed ebbe i quattro privilegî.

ALLEGATO A: (1305), Giugno 12. — Credenziale con cui Azzone marchese d'Este partecipa al doge d'aver destinato il giurisperito Raimondino de' Zeffi a prestare in suo nome il giuramento di cittadinanza veneta.

Data a Rovigo.

ALLEGATO B: 1305, ind. III, Maggio 24. — Procura di Azzone marchese d'Este, signore di Ferrara, Modena e Reggio, colla quale dà facoltà a Raimondino de' Zeffi di chiedere privilegio di cittadinanza veneta per esso marchese e pe' suoi figli legittimi e naturali e loro eredi, e di prestare il relativo giuramento.

Fatta nella chiesa maggiore di Ferrara. — Testimonî: Bernardo de' Rossi di Firenze visconte a Ferrara, Venetico de' Gaffari di Mantova cavaliere, Scotto da S. Geminiano dottore di leggi, Odorico de Canale di Modena giurisperito, Uberto da Baldaria di Ferrara. — Atti Bennato figlio di fra' Benedetto da Ferrara, not. imp. e cancelliere del marchese.

ALLEGATO C: 1305, ind. III, Maggio 24. — Procura simile alla precedente rilasciata da Fresco e Pietro abate figli d' Azzone d' Este.

Fatta in Ferrara nella stanza di Fresco suddetto. — Testimonî: Bennato cancelliere del marchese, Zeno de' Liazarii di Bologna, Guido di mastro Graziadio notaio, Sichelmino de Luciolio not. — Atti Iacopo figlio di Bonavita not. imp.

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., I, 129.

247. — (1305), Giugno 14. — c. 77 t.° — Bernardo da Polenta podestà e il comune di Cervia, in risposta a lagni del doge, gli scrivono d' aver provveduto alla repressione dei contrabbandi *(svarga)* e di minaccie dei cerviesi contro i veneziani.

248. — 1305, ind. III, Giugno 17. — c. 80. — Percivalle de' Ribaldi e Lanfranchino de Miliarina, presentatisi al doge, ripetono, protestando, le istanze già fatte (v. n. 243-245); chiedono la giustizia voluta dai documenti da essi prodotti a Marco Sanudo, Angelo Barozzi e Tomaso Civrano giudici del *Forestiere* e guarentita dai trattati, e si dichiarano non responsabili della mancata giustizia. Il doge risponde: volere ciò che è di diritto; competere l' affare ai detti giudici; aver fatto quanto doveva, e protesta non essere colpevole di negata giustizia.

Fatta nel palazzo ducale di Venezia. — Testimonî: Pietro Michele, Andrea da Parma e Tanto cancellier grande (v. n, 249).

249. — 1305, ind. III, Giugno 29. — c. 76. — Istrumento simile al precedente. In questo il doge promette revisione del processo se i giudici del *Forestiere* non faranno giustizia, ed invita i chiedenti a rivolgersi a quelli, rinnovando le sue proteste.

Fatto come al n. 248. — Testimonî: Pietro Michele e Zambonino de Freganesco giurisperito. — Atti Tanto cancellier grande (v. n. 251).

250. — s. d., (1305, Giugno). — c. 76 t.° — A Tolberto da Camino, Iacopino Ricco, Guido Avogaro e Pirolino de' Costantini, ambasciatori di Gerardo e Rizzardo

da Camino e del comune di Treviso, che chiesero la consegna di alcuni rei di macchinazioni a danno dei da Camino e del comune, il doge risponde: spiacergli il fatto; non poter consegnare i colpevoli perchè forestieri; averli fatti arrestare in Poveglia *(Pupilie)* e volerne far giustizia, il tutto a maggior soddisfazione dei reclamanti.

V. MINOTTO, *Docum. ad Belunum* ecc., 94.

1305, Luglio 5. — V. 1305, Giugno 14 (n. 246).

251. — 1305, ind. III, Luglio 7. — c. 79. — Intimazione e protesta di Percivalle de' Ribaldi, simile al n. 249, con risposta del doge, pur simile, che difende Venezia dall' accusa di non osservare i trattati.

Fatta nel palazzo ducale di Venezia. — Testimonî: Pietro Michele, Iacobello notaio ducale e Zambonino de Freganesco.

252. — 1305, Settembre 13. — c. 78. — Annotazione: che un messo del kan dei tartari presentò una quitanza scritta in tartaro, colla data qui sopra, sotto la quale Balduccio Buffetto e Tomaso *Ugi de Sena* (da Siena?) *ilduci del soldano*, dichiarano (in italiano) quali testimonî, che Chogia Abdallah rinunziò ad ogni pretesa contro i veneziani; la quitanza era rilasciata a Pietro Rodolfo (v. n. 289).

253. — 1305, ind. III, Settembre 18. — c. 80 t.° — Annotazione: che il cancellier grande restituì un anello con zaffiro a Michele Morosini, il quale l' aveva dato in pegno per 20 soldi di grossi in seguito a rifiuto d' andare ambasciatore in Sicilia. — Presenti: Andrea Viari giudice di *petizione*, e Giovanni Mengolo giudice *per omnes curias.*

1305, Settembre 25. — V. 1306, Luglio 28.
1305, Settembre 27. — V. 1305, Dicembre 3.

254. — 1350 (*sic*, 1305?), ind. III, Ottobre 12. — c. 81 t.° — Donato, della società dei Peruzzi, dichiara al doge ed al consiglio minore: essere stato estinto ogni suo credito verso Monfiorito da Coderta già podestà di Pola, ed acconsente siano revocate le rappresaglie concessegli contro quelli di Pola.

V. MINOTTO, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 62, con data 1306.

255. — 1305, ind. IV, Novembre 6. — c. 80 t.° — Iacopo Querini *de domo maiori,* interrogato circa la petizione fatta al doge dalle figlie di Raffaele Natale, dichiara che, essendo a Costantinopoli con Ranieri Michele e Delfino Delfino a negoziare coll' imperatore sul risarcimento dei danni dati dai greci ai veneziani, quel sovrano disse: voler compensare intieramente le perdite patite dal Natale e da Rosso Zane, cosa confermata in Venezia dall' ambasciatore imperiale *Megadegeti;* crede si debbano soddisfare le petenti sui 13000 perperi pagati dall' imperatore (v. n. 228).

1305, Novembre 12, 19 e 26. — V. 1305, Dicembre 3.

256. — 1305, ind. III (sic), Dicembre 3. — c. 82. — Andrea *Viglari*, Marco Viaro e Margarito Coppo, eletti dal doge e dai XL a definire le questioni fra Albertino Morosini e il comune, in forza dei decreti allegati A, B, C, D, avuta facoltà di continuare nel loro mandato non ostante la morte del Morosini, giudicano:

Avendo il consiglio dei XX decretato si pagasse al Morosini il terzo della valle di Fogolana al prezzo che valeva quando vi fu cominciato il terrapieno, e dovendosi valutare il compenso sul reddito, lo stato pagherà lire 3 di grossi all' anno dal 3 Marzo 1304, in cui principiò il lavoro sotto la direzione del Viari suddetto. Il Morosini non ebbe danni dalla palata costrutta nella stessa valle. Si pagheranno a' suoi eredi s. 20 di gr. all' anno dal dì in cui si diè mano alla palata eretta presso una sua valle grande (Ottobre, 1302). Egualmente s. 25 di gr. all' anno, dal Marzo 1304, per danni recati ai prati detti *Bagnagati* resi infruttiferi da chiuse e da un terrapieno; s. 16 di gr. per danni ad altri prati; ed in forza dell' allegato E altri s. 6 di gr. all' anno (v. n. 229 e 265).

Allegato A: 1305, ind. IV, Settembre 27. — Parte del consiglio di XL con cui si decreta che, non avendo il consiglio di XX potuto finire le questioni con Albertino Morosini, siano eletti tre fra essi XL che debbano terminarle, coll' autorità del maggior consiglio, entro un mese, sotto pena di perdere l'onorario, di s. 20 di gr. ciascuno, e di l. 50 di multa, nè possano rifiutare: i loro viaggi siano a carico dello stato.

Allegato B: 1305, Novembre 12. — Il consiglio dei XL proroga d' otto giorni il termine assegnato ai giudici nel precedente.

Allegato C: 1305, Novembre 19. — Altra proroga eguale alla precedente.

Allegato D: 1305, Novembre 26. — Terza proroga eguale alle precedenti.

Allegato E: s. d., (1305, Novembre). — Ducale che ordina ai tre giudici di giudicare le pretese del Morosini per danni recatigli nella valle di *Lagopozo*, non considerando quanto avesse già deciso il consiglio dei XX.

257. — 1305, ind. IV, Dicembre 30. — c. 136 t.° — Annotazione: che dal pieno e general consiglio di Venezia fu eletto procuratore di S. Marco sopra le commissarie Teofilo del fu Giovanni Morosini di S. Angelo, e confermato da esso consiglio e dagli uomini congregati (dall' arengo); che l' eletto accettò e prestò il giuramento.

258. — s. d., (1305). — c. 81 t.° — Elenco di persone proposte dai provveditori di comune come aventi diritto al privilegio di cittadinanza per dimora di 25 anni: Giovanni detto Baio cenciaiuolo *(strazarolus)* figlio di Boccardo Smergono di Cremona, abita in casa Querini a S. Giuliano; Daniele de' Veriselli di Verona, abita a S. Bartolameo; Giberto correggiaio *(corezarius)* di Padova, ab. a S. Marco; Natale pellicciaio *(pelizarius)* di Isola, abita a S. Polo; Egidio *Cavomaior* mercante di grascie *(ternarius)* di Feltre, ab. a S. Pantaleone; Filippo *Sclaverio* della Giudecca, *qui est de fratribus a scudeto.*

259. — s. d., (1305). — c. 81 t.° — Elenco di persone proposte come sopra per dimora di 15 anni: Filippo guantaio *(guanterius)* di Pisa, ab. a S. Giuliano; Gerardo *de la Plencha* di Padova, ab. a S. Salvatore; maestro Pietro notaio dei consoli da Padova, ab. a S. Apollinare; Giovanni fabbricatore di giubbe *(zuperius)* del fu Lionasio di Verona, ab. a S. Giov. nuovo, provò d' aver fatto le fazioni per 23 anni; Iacopino da Riva, ha bottega de *calderiis* in Rialto, ab. a S. Maria nuova.

260. — 1306, Gennaio 14. — c. 96. — Bolla di Clemente V papa. Lamentati i danni venuti alla cristianità dallo scisma greco; ricordata la scomunica lanciata da Martino IV contro Michele Paleologo, annunzia che Carlo d' Angiò figlio di Filippo re di Francia s' accinge a ricuperare l' impero di Costantinopoli spettante alla di lui moglie Caterina; enumera i vantaggi di tale impresa, fra' quali il timore che incuterà ai turchi ed agli arabi; invita Venezia ad assistere il principe, accordando ad ognuno che partecipi o giovi all' impresa le indulgenze largite ai crociati di terrasanta.

Data a Lione, a. 1 del pont. *(XIX kal. Febr.)* (v. n. 308).

261. — (1306), ind. IV, Gennaio 25. — c. 83. — A Matteo de' Cortusi, Uberto de' Dalesmanini ed Antonio de Mitteto ambasciatori del comune di Padova, che chiesero la consegna di Clario del fu Clario da Este, reo dell' omicidio dei nobili Rinaldino detto *Thoesei* figlio del fu Guizzardo Cane e Alberto fu Pasino de Casseta, il doge risponde che il reo sarà consegnato dopo chiaritane la colpabilità.

262. — s. d., (1306, Gennaio). — c. 83. — Risposta del doge a Zilio de' Turchi, Manfredo de' Constabili e Fresco cavalieri, Scotto de Geminiano dottor di leggi e Gerardino *de Aurifice,* ambasciatori del marchese d' Este. Dispiace la guerra mossa al marchese ed a Ferrara; manderà sue ambasciate a Bologna, Parma e Verona, con commissioni convenienti all' onore di Venezia e all' utile d' esso marchese.

263. — (1305), ind. IV, Febbraio 3 (m. v.). — c. 83. — Marco della Vigna, arciprete di Castello notaio e cancelliere, chiede al doge ed al consiglio minore facoltà di *roborare* il testamento, che produce, del fu Albertino Morosini di S. Giuliano anche colla firma d' un sol testimonio, avendo prete Nicolò di S. Giuliano rifiutato di sottoscriverlo; quest' ultimo, ivi presente, richiesto di firmare, dice non aver *coscienza* di dover ciò fare.

264. — 1306, ind. IV, Febbraio 19. — c. 84. — Frate Agostino da Ascoli *(Esculo)* eremitano, penitenziere ed ambasciatore di Ottobuono patriarca d'Aquileia, dichiara definiti tutti gli affari pei quali venne a Venezia, e chiede non sia tenuto responsabile il suo mandante della morte di certo Nicolò veneziano fatto appiccare contro i trattati dal podestà d' Aquileia, promettendone soddisfazione. Il doge assente, salvi i diritti di Venezia.

Fatto in Venezia nella stanza da letto del doge. — Testimoni: Zambonino

de Freganesco, Donato Lombardo, Nicolò Pistorino e Pietro da Palazzo scrivani ducali.

V. MINOTTO, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 58.

1306, Febbraio 15. — v. 1307, Marzo 5.

265. — 1306, ind. IV, Marzo 3. — c. 83 t.° — Avendo Michele del fu Albertino Morosini chiesto il pagamento di l. 6, s. 7 di gr., in forza di sentenza (v. n. 256), e che fossero liberati i di lui beni, il maggior consiglio gli assegnò il capitale di l. 105, s. 16, den. 8 di gr., che al 6 % d' interesse davano la detta somma. Questo capitale fu pagato, con promessa da parte del Morosini di restituirlo in proporzione della liberazione de' suoi fondi, salvo rifacimento di danni; e per lui stettero mallevadori Marino Businago procuratore di Vitale Michele, per l. 200 di gr.; Marino Badoaro cavaliere proc. di Stefano Gradenigo, per l. 400; Paleologo, Federico e Nicolò fratelli Dandolo, per l. 200; Marino Turlono di S. Maria Formosa, per l. 200; Orio Pasqualigo, per l. 500; Andriolo del fu Marco Baseggio, per l. 400; Soldano Lombardo per l. 2000.

266. — (1306), Marzo 8. — c. 83 t.° — Risposta del doge a Scotto dottore di leggi, ambasciatore del marchese d' Este. Non può accettare per favore la restituzione di merci confiscate in Ferrara a mantovani, ma la esige, dovendo quella città mantenere nel suo distretto e il Po e ogni altra via aperta alle merci dirette a Venezia.

Data alla presenza di Gratone Dandolo, Filippo Cornaro, Andrea da Molino e Pietro Manolesso consiglieri, e fattone istromento dai notaì Marco Siboto e Pietro...

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., I, 132.

267. — 1306, ind. IV, Marzo 23. — c. 66 t.° — Il doge dichiara d' aver ricevuto da Ottobuono patriarca d'Aquileia la restituzione del prestito fattogli (v. n. 171), e ne fa piena quietanza.

Fatto nella stanza *(camino)* da letto del doge, presenti ed assenzienti i consiglieri Gratone Dandolo, Andrea da Molino, Marco Viaro, Pietro Manolesso e Iacopo Barozzi. — Testimonì: il cancellier grande e due notaì ducali. — Atti Giovanni di Marchesino Egizì not. e scr. duc.

268. — 1306, Marzo 30. — c. 66 t.° — Pono de' Pepoli paggio (*domicellus*) e procuratore del patriarca d' Aquileia (procura in atti Albergeto del fu Enrigeto de' Vandoli da Bologna, approvata dal capitolo de' canonici con atto rogato da Biagio d' Aquileia), dichiara ai consiglieri Gratone Dandolo, Marco Viaro e Pietro Manolesso, d' aver ricevuto dal doge l. 100 di den. ven. gr. d' arg. a prestito, da restituirsi in Venezia entro un anno, per pagare i debiti del patriarca verso la S. Sede ecc.

Testimonì: Pancrazio Giustiniani, Iacopo Boccasi, Nicolò Moro, Marco e Chineto Contarini, Paolo ed Andrea da Mosto ed il cancellier grande (v. n. 267).

269. — 1306, Aprile 8. — c. 84 t.° — Domenico ambasciatore di Pietro console maggiore e del comune di Pola, in risposta a lettere del doge, dichiara che il feudo, stato già di Nuzerio Morosini e del costui figlio Donato, è dovuto al vescovo di Pola, ora assente, e scusa perciò i suoi mandanti di non immischiarsi in affari ecclesiastici; sarà contento sia fatta giustizia al Morosini senza far danno *(oblicum)* al cittadino *(vicino)* di Pola Andrea.

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 59.

270. — (1306), ind. IV, Aprile 14. — c. 85. — Privilegio in cui si dichiara che, in forza della legge disponente che chiunque abbia dimorato in Venezia per 25 anni, sostenendo le fazioni ed i pesi publici, possa godere tutti i diritti di cittadino, dietro proposta dei provveditori di comune, Guglielmo *Marchesii battioro* abitante a S. Lio fu riconosciuto cittadino, ed ebbe il presente, onde come tale sia trattato nello Stato ed all' estero. — Con bolla di piombo.

Dato nel palazzo ducale di Venezia.

Questo privilegio servì di formola ai diversi rilasciati verso la stessa epoca.

271. — 1306, Aprile 26. — c. 85. — Annotazione: che Manfredino campanaio di S. Luca ebbe privilegio simile al precedente.

1306, Aprile 27. — V. 1306, Agosto 30.

272. — 1306, ind. IV, Maggio 9. — c. 86 t.° — Rispondendo a Corrado de' Grimaldi notaio ambasciatore del comune di Padova, il doge acconsente a sospendere fino al prossimo S. Andrea le rappresaglie concesse a Biagio Gradelloni contro i padovani, a condizione che esso venga pagato (v. n. 239).

1306, Maggio 11. — V. 1306, Luglio 28.

273. — s, d., (1306, Luglio, primi giorni?). — c. 86 t.° — Nota di proposte fatte da frate Agostino da Ascoli *(de Esculo)* a nome del patriarca d' Aquileia, e presentate al doge da Giovanni *Marchesini:* Che fra Venezia ed il patriarca si faccia pace perpetua; che niuna delle due parti permetta il passaggio sul proprio territorio a nemici dell' altra, ma accordi ciascuna il transito a quelli che vanno a servirla; che Venezia paghi al patriarca, dall' epoca dell' assunzione di Ottobuono, marche 500 all' anno, invece delle 450 che corrispondeva prima, pei diritti dell' Istria; paghi subito per 4 anni, scorsi i quali i pagamenti si facciano al principio di ciascun anno, dichiarando il motivo dell' esborso. Il patriarca osserverà in perpetuo tal convenzione, e Venezia interporrà i suoi uffici per farla ratificare dalla S. Sede. Dureranno in vigore gli antichi trattati vigenti fra Aquileia e Venezia (v. n. 274 e 277).

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 59.

274. — s. d., (1306, Luglio, primi giorni). — c. 86 t.° — Risposta del doge alle

proposte di frate Agostino. Acconsente alla pace ed al secondo punto, aggiungendo che il patriarca non permetta il passaggio pei suoi Stati a nemici di Rizzardo da Camino cittadino veneto e di Treviso; rifiuta l' aumento fino a 500 marche, ma fa sperare l'anticipazione di 4 anni; dovendo in forza dei trattati il patriarca assistere Venezia per domare le eventuali ribellioni nell' Istria, propone che insorgendone qualcuna sia diffalcata una somma, proporzionale alla sua durata, dalle annualità pagate da Venezia; accetta l' ultimo articolo. Se il patriarca assente, il frate può venire a dar mano alle trattative (v. n. 273 e 275).

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 59.

275. — s. d., (1306, Luglio, primi giorni). — c. 87. — Osservazioni verbali fatte da frate Agostino al *Marchesini* (v. n. 274). Prima di trattare vuol chiarito: se parlando di Rizzardo da Camino il doge volle alludere al solo territorio di Treviso; se il da Camino muoverà l' armi contro il patriarca, permetterà Venezia che egli venga soccorso? Non recede dalla pretesa delle 500 marche, nè ammette di perdere alcun chè per le ribellioni in Istria, se non quando succedessero per colpa del patriarca.

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 60

276. — 1306, ind. IV, Luglio 6. — c. 87. — Formula di privilegio di cittadinanza che si rilasciava, dietro proposta dei provveditori di comune, a chi avesse dimorato in Venezia per 15 anni adempiendo ai doveri prescritti. Tal privilegio dava i diritti di cittadino solo per l' interno dello Stato. Si muniva di bolla di piombo.

Fu rilasciato a Iacopino da Riva abitante a S. Maria nuova.

277. — (1306), Luglio 8. — c. 87. — Lettera scritta per ordine del doge da Giovanni *Marchesini* a frate Agostino da Ascoli. Riferendosi ad anteriori trattative del frate e di Gualberto canonico d'Aquileia, ricorda il finale della nota qui riferita al n. 273; dice che il principe è disposto a negoziare ed appoggerà gl' interessi del patriarca davanti ai consigli di Venezia, ove lo invita a venire se quel prelato è disposto a transigere amichevolmente.

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 59, e *Doc. ad Belunum* ecc, 96.

278. — 1306, Luglio 11. — c. 88. — Napoleone (degli Orsini) cardinal diacono di S. Adriano, legato apostolico, *ad perpetuam rei memoriam*, fa sapere che mentre dava opera a pacificare Bologna lacerata da interne fazioni, molti di quei cittadini nel dì della pentecoste assalirono la sua dimora per ucciderlo; che per ciò, e per avere gli stessi minacciato di morte il vescovo Uberto, i predicatori eremitani, gli ufficiali del comune che avevano publicato i monitori del legato e chiunque li portasse, li citò nel vescovado d' Imola a sentire la sentenza pronunciata contro di loro; che finalmente, avendo indarno tentato ogni mezzo per ridurli a devozione, in forza della costituzione di Onorio III, li dichiara rei di lesa maestà, perpetuamente infami, incapaci di ogni atto civile; condanna i loro beni ad eterna rovina, confisca le loro proprietà a vantaggio della S. Sede, li dice decaduti con tutti i loro

discendenti da ogni feudo e benefizio temporale e spirituale, senza che alcuna dispensa possa rendere irrita questa sentenza. In fine li dichiara incorsi nella scomunica, ed ordina la publicazione della presente nelle chiese di Bologna e distretti vicini tutte le feste, finchè perdureranno i rei nella ribellione. — Tale sentenza è pronunciata contro i seguenti e tutti i loro fautori: Guglielmo di Aldobrandino *de Bottocinis,* Zenzano, Cristoforo di Giovanni Bono, Albertino de' Malenti, Bertuccio di Girardo, Giovanni di Silvestro, Domenico di Alberto *de Muio,* Benvenuto di Tomaso *Bazii,* Iacopo detto Mazolo figlio di Bartolomeo *de Tobalia,* Iacopo e Pietro di ser Rizzardino, Pietro detto Portatesa de' Beccadelli, Petruccio *Flacalossa beccarius,* Balgarotto Manenti, Giov. Guercio *de Iovenzonibus,* ser Nicoletto Bentivoglio, Facciolo detto Lippo figlio di *Boccasuto,* Collazio, Beccadino e Francesco figli di Zanachi de' Beccadelli, Cavalca di Iacopino Uberti, Lisio e Maffio del fu Guglielmo Borgognone albergatore, Pietro limafreni sul mercato di mezzo, Pietro Bono barbiere a S. Nicolò dell'Albero, Ansaldino di Alberto Ansaldini, Franc. figlio di Guglielmo Melegotti, Dino di Gambiello, Dalmasio taverniere, Pietro Trombetta, Giovanni Pisanello, Negrobono detto Piccardo *de Manzolino,* Giov. de' Magnani, Iacopo suo figlio, Nascimbene figlio di Raffacane *de lana* del borgo di *Galeria,* Pace de' Bagarotti, Battaglucio di Pietro Bono e *Bonrecovras* de' Battaglucii, Maffino di Vandino Grasselli, Cecco di Ugolino Megolotti, Romeo di Pietrobono de' Battaglucii, Piccolo di Martino tintore, Pietro detto Salvatico de' Nascimbeni de Panico, Maffio di Vandi Boccastorta, Bartolino speziale fu Vita taverniere, Iac. Zomberino, Tenca de' Tencarari, Enrico f. di Ant. Beccette, Bertolazzo suo socio, Cecco di Iacopo Longo, *Mate olim de strata Castelionis,* Gerardo di Negrobono, Ceccolo berrettaio, Giacomo di Vita già ostiere, Francesco di Zuccone, Iac. del fu Girardello da Budrio, Bericcio di Iacopino de' Buoi, Spagn lo e Vittorino di mastro Uberto Malorecchia, Guido Corto, Boncambio, Fino di Gardo Vedoato, Folco del fu Giov. Conforti, Tencarario, Bonaventura figlio d' Isabella, Forte del fu Oddofredo de Tencarari, Magarotto de' Magarotti, Nicolò di Omodeo Pettenario, Nanne figlio di Bonacosa, Guascono e fratelli, Nicolò di Bonvicino linarolo, Bombolino di Lorenzo Gualterone, Pietro di Tomaso de' Ricci, Giovanni di Matteo de' Battuti, Mastino di Vandino mercante, Nicolò f. di Bellamore pettenario, Benedetto di Bonincontro pettenario, Pietro e Spatolino del fu Pietro Spagio, Iacopo del fu Pietro detto *de Sandra,* Franc. del fu Andrea de' Codebò, Nicolò del fu Martino Chini, Alberto Zaria, Pasio del fu Francesco Nenti (o Tienti), Gandolfino de Zeola, Pietro del fu Geminiano camerlengo da S. Cesario, Marchesino, Cornachino del fu Altercone da Pietra Albina, Zaccaria de' Rossi del fu *Petri Dedi,* Iacopino suo figlio, Mino di Matteo, Bonaventura di Massarolo, Nicolò *de Palea,* Pietro e Maso del fu Tinacio d'Alerarii, Bernardo, Bigolo de' Gozzadini, Domenico di Teodosio, Cantatore suo padre, Michele Becco f. di *Bencenvene,* Pietro di ser *Bencenvene,* Giuliano di Iacopo Malvezzi, Bartolino di Betto de' Curioni, Dino di Cambio *beccarius,* Zaneldino da Imola, Giannino di Bonuccio *beccarius,* Giov. detto Zampetta di Iacobello muratore, Bennenna di Giulio Zanelli *plazarium,* Berto di Bartol. di Palmeria, Idino di Giov. *de Monrigino,* Bertino da Imola del conciatore, Nicolò de' Plastelli, Paolo de' Ricci, Pietrobono de' Zovenzoni, Giov. Benasai, Schiarello de' Chiarissimi, Melglo della Chiara da Firenze, Ansaldino bec-

cario, Iacopo di Dalfino, Guidotto di Aimerico, Nicolò de' Dotti, Giov. Buttrigario not., Nicolò detto Ruben de Monzone, Scinino Calamattone e fratello, Giuliano de' Ramengi beccario, Bartolo di Matteo de' Boccetti, Pietro Pontula de' Boccetti, Bernardo Bombosini, Giovanni e Nicolò de' Bentivogli beccarî, Mino de' Beccadelli, Filippo de' Lambertini, Guacco vendi lino, Mattiolo calzolaio, Sandro de' Dispersonati, Ugolino del fu Faciolo, Rainieri di Iacopino abitante *in curia Zeole*, Michele di Nicolò Bilizio, Andriolo e Pietro di Bianco tintore, Franc. Buvalelli e suo frat. Nicolò, Marino di Bino degli Albergati, ser Iacopo di Bongiovanni *de Labanto*, Ugolino de Vinzano, Prandinello di Pontecchio, Rainieri detto Nuzio e Bonifacio di Ugolino de Panico, Piavalle de Labanto, Petruccio not. familiare di Ugolino de Panico del borgo di Nosadella, Bartolo di Tari tintore, Pichinello di Manzolino de' Casi, Iacopo di Ferro sartore, Gallerano suo frat., Enrico della Porta già vicario del capitano, signor Paolo chierico, Bonino de Panzano già *(tunc) socio* del capitano, Nane di Orlandino de' Tencarari, Rizzardino di Rodolfo de' Grandani, Mazo f. di Galletto de Mezulani, Ugolino de' Garisendi, Tomaso de' Beccadelli, Giov. de' Molinari, Bertolazzo f. di Donato chierico, Tomasino di Angelino, Giov. *di Merumvillanis* (?), Franc. di Arnaldo de Preiti (?), Matteo Scornetta not., Brunino de Cosa, Salvatico di Dalfino, Gardio Viduato e suo figlio, Riccardino di Rodolfo, Guglielmo di Guido di Giovanni, Lando e Masolino e Giovanni figli di Mirro degli Artinisii, Silvestro *de contrata Victoriis* in strada S. Stefano, Andriolo de' Ciroli di Borgo di Peradello, Bartol. di Vittorio de' Vitri, Iacobucio di Bastardo di Monte acuto delle alpi e Geminiano muratore.

Data a Imola, a. 1.° di papa Clemente V *(V. id. Jul.)*.

279. — 1306, Luglio 28. — c. 89. — Napoleone cardinal diacono di S. Adriano, legato apostolico, *ad perpetuam rei memoriam*, fa sapere che Bernardino da Polenta podestà, Pino de' Rossi da Firenze capitano, e gli altri membri ed uffiziali del comune di Bologna, sprezzando esso legato ed i benefizî della S. Sede, imposero tasse ai frati del terz' ordine degli umiliati e di S. Maria dei gaudenti, esigliandone alcuni; bandirono canonici della cattedrale; ruinarono case della chiesa di S. Isaia; si allearono coi fiorentini ribelli della S. Sede; vollero sottoposta al loro *placet* l' esazione di decime dovute al papa sulle campagne, giurisdizione criminale sui chierici, eguali questi ai laici nel pagar le imposte, ed obbligati a residenza nei loro benefizî; occuparono alla S. Sede i castelli di *Tauxiano*, Corvara e *Sassiglione* nella diocesi d' Imola; impedirono l' esecuzione della sentenza da lui pronunciata contro i bolognesi ribelli (v. n. 278); ed avendoli citati al suo tribunale, non comparvero e minacciarono di morte ogni latore di sue lettere. Ora, essendo restati sordi alle sue ripetute citazioni, li dichiara contumaci e caduti coi loro fautori nelle pene comminate dalla costituzione di Onorio III; priva Bologna del nome di città; della dignità pontificale; ne rimuove lo studio; ne annulla i privilegî; la sottopone ad interdetto; dice perpetuamente infami i professori e gli scolari che vi tenessero o frequentassero lezioni, o contravenissero a questa sentenza scorsi 15 giorni, e scomunica tutti coloro che non si uniformeranno alla stessa.

Data in Imola, a. 1.° del pont. Clemente V *(V. kal. Aug.)*.

280. — 1306, ind. IV, Luglio 28. — c. 97. — Sentenza pronunziata in forza dell' allegato A da Marco Sanudo, Giovanni Baseggio e Pietro Pasqualigo. Citate le parti, il reo convenuto Sebastiano Vitturi presentò: l' allegato B, cioè: una sentenza arbitramentale pronunziata il 26 Settembre 1271 da Giberto Dandolo e Iacopo Tiepolo, che condannarono Pietro Gausoni (Gussoni) pievano di S. Maria di Murano a restituire al Vitturi tutte le aque e barene poste *supra portum* verso mezzodì, e quelle situate presso il canale *Ianelle* (atti Pietro prete di S. Apollinare), la qual sentenza fu confermata il 18 Agosto 1285 da Giovanni Zuliani, Gabriele Delfino e Giovanni Bellegno giudici di Petizione (atti Rainieri Nani prete dei SS. Apostoli); una sentenza del 28 Settembre 1296 di Giovanni Vilioni, Giovanni Priuli e Marino Giusto ufficiali *al Piovego* (atti Ermolao del fu Alberto Toro notaio), che decisero non esistere proprietà publica entro i confini segnati dal porto di Murano andando pel canale fino in *Carbonaria* e fino alla *Comenzaria* publica che conduce a Mazzorbo, lungo questa fino al canale *de ante cavanna*, e da questo al canale detto *Cavrana* o di S. Francesco e fino al mare; altra sentenza del 25 Settembre 1299 (atti Raimondo prete di S. Sofia) con cui M. Bellegno ed Andrea Delfino giudici del Procuratore stabilirono come confini designati dalla precedente, da un capo il porto e la vigna murata, dall' altro il canale di S. Francesco, da un lato la predetta *Comenzaria*, Carbonara, S. Iacopo *de palude* ed il canale corrente *de ante canali*, dall' altro il lito di S. Erasmo; una investitura, data il 27 Luglio 1300 da Bernardo gastaldo ducale al Vitturi, delle acque e barene poste dentro i detti confini; una quietanza del 25 Settembre 1305 fatta al Vitturi da Marco de Pusterla pievano di S. Maria di Murano pel pagamento della decima di quell' anno (atti Domenico Moro prete di S. Sofia).

Gli attori che accusavano il Vitturi di usurpazione produssero: — *a*. Gli Avvogadori del commne: una sentenza 27 Settembre 1286 dei giudici di Petizione Michele Doro e Marco Michele, che assolveva Marino Lando da multa di l. 200 pretesa dal Vitturi per fideiussione di quello a favore di Andrea Gussoni pievano di S. Maria di Murano, avendo costui provato d'aver assegnato al Vitturi tutto lo spazio sito fra il porto ed il canale *Ianelle,* un piccolo rio *(riellum)*, che il pievano diceva canale *Ianelle*, ed altro canale chiamato dal Vitturi collo stesso nome; un fascio di attestazioni fatte all' uffizio del Piovego che provavano tre canali publici correre entro i fondi Vitturi, il *Ianelle*, il *de medo* e quello di Lido, più la *Comenzaria storta*. — *b*. L' abate di S. Giorgio: l' allegato C. — *c*. Manasse Foscari: il testamento di suo zio Daniele (4 Ottobre 1246, atti Donato pievano di S. Stin), che lasciava ai propri nipoti Manasse e Marco una vigna al Lido e molini posti sui fondi occupati dal Vitturi; un' affittanza 5 Febbraio 1301, sottoscritta dai giudici dell' Esaminatore, con cui i due Foscari danno per 15 anni una lor vigna al lido di S. Erasmo a Nicolò di Biancade, la quale confina con beni del monastero di S. Zaccaria, col mare e coll' acque dei locanti, più un' acqua contermine a mezzodì coll' argine fu di Marino Dandolo ora di S. Zaccaria, a levante con terre del detto monastero, ed ai lati colla *Comenzaria* della palude davanti S. Francesco e coi beni Foscari e S. Zaccaria. — *d*. Valore Spadario: una concessione 7 Dicembre 1259 (atti Donato Pantaleo prete di S. Maria di Murano) fatta dal pievano Gussoni a Marino Spadario

di S. Giustina, di una terra detta *le tre saline*, confinante colla terra di S. Zaccaria *de capite vinee becho*, con altra concessa a Marco Dalmario, col mare e colla palude *Dragojesolo;* un' affittanza 11 Agosto 1304 (atti Francesco *Per (sic)* Adisso prete), confermata dai giudici dell' Esaminatore, con cui lo Spadario dà a Marco Barbiri di S. Giovanni Grisostomo la detta terra per due anni. — *e*. Paolo Sartore di S. Luca, commissario del fu Bartolameo da S. Erasmo: documenti (in atti Andrea Celsi pievano di S. Felice) che dichiarano: avere Maria ed Agnese del fu Marco di Ferraguto di S. Giustina venduto, ad uso vecchio, alla madre di detto Bartolameo una terra con acqua detta *Vinea beco*, confinante col mare, col canale del porto di Torcello, coi beni di S. Francesco, di S. Zaccaria e dei Delfino. — *f*. L' abbadessa di S. Zaccaria ed altri possidenti del Lido produssero molti altri documenti.

Studiato l' affare e discusso, citate le parti, non comparso il Vitturi, i tre giudici pronunziano spettare a questo la *Tumba Salaria*, confinata come nell' allegato B, le barene *supra portum* verso mezzodì, terminate da certo rivo alla cui bocca sull' angolo della *tumba* fecero piantare un piuolo in retta linea al campanile di S. Giorgio maggiore; le barene tutte giacenti dalla bocca del canale Ianelle lungo la *velma* fino al rio secco Ianelle, la cui bocca ha in faccia altro angolo della *tumba salaria*, ove fu piantato altro termine in retta linea col campanile di S. Albano di Burano da mare.

Fatta nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: prete Nicolò di S. Giacomo dall' Orio, prete Bartolameo di S. Basso, Marino Patarino, Giovanni fante degli avvogadori di comune e Bellebuono banditore ducale.

ALLEGATO A: 1306, ind. IV, Maggio 11. — Formula di giuramento con cui i giudici, eletti secondo la parte seguente, promettono di adempiere quanto in essa si contiene.

1306, Maggio 3. — Parte del maggior consiglio che ordina l' elezione *per rodolum* di tre dei proprî membri, per esaminare e giudicare quali diritti accordi a Sebastiano Vitturi l' allegato B, e dà loro facoltà di far eseguire la sentenza da pronunciarsi entro 3 mesi; avranno 10 soldi di gr. per ciascuno quale onorario.

ALLEGATO B: 1246, ind. IV, Marzo 27. — Pantaleone Giustiniani pievano, Marco Vitale, Donato Pantaleo, Pietro Massario, Domenico Veniero sacerdoti, Marco Costantini e Pietro Michele procuratori della chiesa di S. Maria di Murano, coll' assenso di Stefano Natale vescovo di Torcello, cedono ad Andrea Vitturi di S. Maria Formosa una *tumba* detta *salaria* appartenente alla chiesa stessa, confinante colle *barene* della chiesa presso il canale *Ianelle*, colle paludi della chiesa, con altra palude verso *Dragojesolo* e con altre barene della chiesa verso mezzogiorno, verso perpetua corrisponsione della decima del vino, dei legumi, dei grani e dei frutti che produrrà quel terreno: se il cessionario vorrà venderlo, la chiesa potrà acquistarlo a 100 denari meno del prezzo offerto da altri. Cedono inoltre al Vitturi tutte le *barene* poste *supra portum* verso mezzodì presso il canale *Ianelle*, per ingrandire la *tumba*, con facoltà di pescarvi e cacciarvi *(aucellandi)*, a condizione di corrispondere alla chiesa la decima della pesca e della caccia. I cedenti osserveranno i loro obblighi sotto pena di 5 *libre* d' oro.

Fatta in Rialto. — Sottoscritta dal vescovo e da tutti i cedenti mentovati, coi

testimonî: Antonio notaio e pievano di S. Fosca e Sisto Sabatino prete di S. Marziale. — Atti Donato Pantaleo prete di S. Maria di Murano notaio.

Allegato C: 1081, Maggio. — Domenico Morosini del fu Stefano *Fusco*, in estinzione di debito di lire 600 ed interessi, cede all'abate Placido ed al convento di S. Giorgio maggiore una vigna murata, tenuta da questo in pegno, confinante colla fondamenta di Murano *(da mur.)*, col canale del lito Marcense, con quello del porto di Murano e con altro canale; la vigna è ceduta con mobili, immobili e pertinenze annesse. — Fatto in Rialto. — Testimonî: Giovanni Morosini, Domenico e Pietro Calbo. — Atti Tribuno Calbo pievano di S. Simeone.

Da copie autenticate, la prima da Pietro Regini (Ruzzini) notaio e suddiacono, pievano di S. Simeone, nell'Agosto 1090, la seconda da Marco not. del sacr. pal. nel 1241.

281. — 1306, Luglio 30. — c. 90 t.° — Napoleone (degli Orsini) cardinale legato apostolico in Italia, scrive al patriarca di Grado ed agli altri arcivescovi e vescovi della sua legazione, essere il patriarca d'Aquileia, i vescovi di Parenzo, *Assatense*, Veglia, Concordia, Comacchio, Cittanuova, ed il clero di S. Maria d'Isola diocesi di Capodistria, incorsi nelle pene canoniche per non avergli pagato le *procurationes*, ed ordina di far publicare essere costoro sospesi dai loro ufficî fino ad assoluzione.

Data a Imola, a. 1.° del pont. Clemente V *(III kal. Aug.)* (v. n. 283).

V. Minotto, *Documenta ad Forumjulii* ecc., 60, e *Doc. ad Belunum* ecc., 96.

282. — 1306, Luglio 30. — c. 90 t.° — Napoleone (degli Orsini) cardinale legato, rimette a ciascuno dei preposti alle chiese entro la sua legazione la sentenza ricordata al n. 279, ordinando loro di publicarla tutti i giorni festivi.

Data come la precedente.

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 96.

283. — 1306, Luglio 30. — c. 91. — Napoleone cardinale legato comunica ai preposti a chiese nel patriarcato d'Aquileia, nella Marca Trivigiana e nelle altre provincie a lui soggette l'ordine allegato, da lui inviato al patriarca d'Aquileia, e per non averlo questi eseguito lo dichiara incorso nelle pene comminate, e perciò impone sia proclamato in tutte le chiese come sospeso dall'uffizio e scomunicato.

Data come la precedente.

Allegato: 1306, Aprile 27. — Napoleone cardinale legato scrive al patriarca d'Aquileia o al suo legato: Destinato da Clemente V a legato apostolico in Toscana, Romagna, Marca Trivigiana, patriarcati d'Aquileia e di Grado, arcivescovado di Genova, isole di Corsica e Sardegna, decretò, per sopperire alle spese del suo uffizio, di far esigere le *procurationes*, per le quali la chiesa d'Aquileia fu tassata in 1230 fiorini d'oro, da pagarsi entro 30 giorni dalla presentazione di questa nel luogo che destinerà Cursio Gerardi suo famigliare: i contravventori saranno sospesi dall'ufficio dopo 4 giorni, e dopo altri 4 scomunicati. Esiga il patriarca la detta somma dai suoi sudditi ecclesiastici, senza riguardo ad immunità; scomu-

nichi dopo otto giorni i recalcitranti e ne interdica le chiese, e dopo altri otto li citi davanti al legato.

Data a Bologna *(V. kal. Maii)* (v. n. 281).

V. Minotto, *ibid.*

284. — (1306), ind. IV, Agosto 22. — c. 95. — Annotazione: che Giovanni d'Avanzo, ad istanza del doge, consentì a sospendere per 3 mesi l'uso del diritto di rappresaglia accordatogli contro i tedeschi per l. 133, s. 5, d. 8 di gr., a condizione che, scorso quel tempo, i visdomini al fondaco dei tedeschi esigano il $^1/_2$ per cento sulle merci di tutti coloro contro i quali era emessa detta rappresaglia, fino a coprire la somma mentovata.

285. — (1306), ind. V, Settembre 24. — c. 92. — Il doge cita Rizzardo da Camino a comparire per difendersi dall'accusa d'avere negoziato nel Luglio, in Treviso, con Valdebruno e Stencato di Padova la morte di un Delfino veneziano; vi si aggiunge che i sicarî furono varie volte in Venezia senza riuscire. Se non ubbidirà, si provvederà giudizialmente. La presentazione fu commessa a Iacobello scrivano ducale.

286. — (1306), ind. V, Settembre 25. — c. 91 t.° — Marino Badoaro podestà di Trieste, entrato in carica il 10 Agosto, dichiara che il 12 Pietro di Anselmino Marcello gli presentò lettera diretta ad Anselmino di Padova, podestà precedente, scritta da Marco Marcello, per avvisare la spedizione di 600 staia di frumento su barca di Malgarito Spalatino; che, essendo in gran consiglio, mandò a sorvegliarne lo scarico Valesio e Barone procuratori del comune, i quali invece dovettero accudire all'esazione dell'*avetatico* pel di lui salario, onde il ricevimento del grano fu rimesso all'indomani; ma che Pietro suddetto non ne volle sapere, e pretese d'aver fatta la consegna: il podestà non sa se quest'ultimo abbia fatto altri accordi coi procuratori o con triestini (v. n. 303).

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 61.

287. — s. d., (1306, Settembre). — c. 95. — Annotazione d'accordo conchiuso fra il podestà di Sebenico e Leonardo de Mezzo, per sottoporre alla revisione del doge una sentenza pronunziata dal primo in causa vertente fra il secondo ed i commissari di certo *Marssa* defunto.

288. — 1306, Ottobre 1. — c. 95 t.° — Costituto di Almerico del fu Giustino Barbo di Capodistria, assunto qual testimonio. Dichiara che Pietro di Castolino gli confidò d'aver venduto per conto di Pietro Zeno in Trieste il vino prodotto a quest'ultimo dalla decima d'Ungheria, e d'averne perduto al giuoco il ricavato; averlo poscia il reo pregato di trasmettere allo Zeno una carta di credito verso Tomaso fu *Schlenche*, di s. 5 di grossi, e d'indurlo ad accettare la cessione dell'affitto che Capodistria corrispondeva al Castolino per un suo orto ridotto a macello *(beccaria)*,

dicendosi anche disposto a vendere l' orto stesso per rimborsare lo Zeno del suo avere di s. 15 di grossi.

Bertaldino di Capodistria, testimonio costituto, depone le stesse cose.

V. MINOTTO, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 62.

289. — 1306, Novembre primi. — c. 78. — Traduzione di diploma presentato da un messo dell' imperatore dei tartari (v. n. 252).

Zuci soldano (kan dei tartari?) scrive al doge: volere che i veneziani esercitino liberamente e sicuramente il commercio nel suo impero, senza che alcuno possa impedirli per antichi crediti.

Fatto in *Mugan* (anno del serpe a modo tartaro)

290. — 1306, ind. V, Dicembre 14. — c. 93. — Proclama publicato in Venezia da Antonio Mezo banditore. Il doge fa sapere che fu conchiusa la pace con Verona, sicchè è libero il commercio con quella città; invita tutti i veneziani che avessero patito danni dai veronesi, dalla morte di Bartolameo della Scala all' epoca del trattato, a denunziarli entro 15 giorni e provarli entro due mesi, sotto pena di perdere ogni diritto (v. n. 291).

291. — (1306), Dicembre 16. — c. 93 t.° — Patente eguale al proclama precedente.

Lettera analoga al podestà di Chioggia.

292. — s. d., (1306). — c. 84. — Annotazione: che Marco Veniero, Tomaso Miani e Pancrazio Giustiniani, provveditori di comune, presentarono al doge come degni della cittadinanza veneta, secondo le leggi, per aver dimorato in Venezia e sostenute le fazioni per 25 anni, i seguenti: mastro Guglielmo *Marchesii battioro* di S. Leone, Morone di Morone di Mantova ab. in casa da Molino a S. Giacomo dall' Orio, Manfredino campanaio di S. Luca ab. in casa di Giovanni Arimondo.

293. — s. d., (1306?). — c. 84. — Elenco di persone proposte per la cittadinanza dai provveditori di comune Tomaso Miani e Pancrazio Giustiniani, come nel precedente: Odorico *de Locate* ab. in casa Boccasi a S. Moisè; *Bexelus* ingegnere *(enzegnerius)* ab. a S. Giov. in Bragora; Pietro Buono ingegnere, fratello del precedente, ab. in casa Contarini a S. Maria Zobenigo; Taddeo (?) e Giustino fustagnai di S. Angelo; Cesare ingegnere, fratello di Pietro Buono suddetto, ab. a S. Angelo; Albertino Marcono fustagnaio, ab. in casa Andrea Baffo a S. Ermagora; Andrea Coppario, ab. a S. Giuliano nelle case dell' abazia di S. Giorgio; Antonio *del Maistro* del fu Ottone di Verona fustagnaio, ab. a S. Severo, e Nicolò suo fratello: Benenato taverniere da vino di Mantova, ab. nelle case di S. Marco; Corradino detto Rosso *a zongladis* di S. Ermagora; Ambrogio fustagnaio di Cremona, ab. a S. M. Formosa; Lanfranco detto Corbellino cenciaiuolo di S. Giuliano; Guglielmo de Varino cenciaiuolo di S. Giuliano; Giuliano Boieto fustagnaio, ab. in casa dalle Boccole a S. Trinità; Pepe P . . , fustagnaio, ab. in casa Storlato a S. Vitale; Bonomo di

ser Rodolfo di Verona fustagnaio, ab. a S. Sofia; Bonapace *garzator* o fustagnaio di Verona, ab. a S. Bartolameo: Bennassù de Erandino fustagnaio . . . . . . ; Lippo Bonsignore di S. Tomà; Enrigino da Mantova . . . . .

294. — s. d., (1306?). — c. 84 t.° — Elenco di persone come al n. 293: Bonagiunta della Fratta fustagnaio di Verona, ab. a S. Angelo in casa di Benedetto Loredano; Bernardino di Iacopino *pelaterius* di Bologna, ab. a S. Eufemia; Bartolameo del fu Migliore cenciaiuolo di Verona, ab. a S. Giuliano in casa Querini; Benincà *ovetarius* del fu Gerardo di Fabriano, ab. a S. Maria Formosa in casa Babilonio; Martino Ferro *pelaterius* di Treviso, ab. a S. Eufemia; Nicolò del fu ser Alberto di *Agrato* (?), ab. a S. Cassiano in casa di Bedeino di ser Azzo; Tolberto fustagnaio del fu Filippo di Faenza, ab. a S. Salvatore; maestro Giovanni fisico di Piacenza, ab. a S. Bartolameo; maestro Roberto fisico di Bologna, ab. a S. Maria nuova; maestro Rabacino (?) lettore di grammatica, di Firenze, ab. a S. Paolo, dimora in Venezia da 21 anno; Marino *Mazocha* del trivigiano, ab. a S. Eufemia alla Giudecca.

295. — s. d., (1306?). — c. 85. — Elenco di persone proposte pel privilegio di cittadinanza per dimora di 25 anni: Pizolo *pelaterius* del trivigiano, ab. a S. Eufemia alla Giudecca; *Boinacabus* tintore di Bologna, ab. a S. Paolo; Ugolino da Riprando di Mantova, ab. a S. Gervasio; Iacopino *Cortelarius* di Bologna, notaio dei *cinque alla pace;* Benaiuto detto Rosso *a zongladis*, ab. a S. Barnaba; Corrado *fiolarius* di Galera, ab. a S. Angelo (8 Luglio).

296. — s. d., (1306?). — c. 85. — Elenco di persone che ebbero il privilegio di cittadinanza interna, avendo dimorato in Venezia per soli 20 anni: Martino e Boninsegna fratelli; Tarello o Carello di Soncino; Bonaccolsa de' Barugli di Verona, ab. a S. Vitale; Pietro *sagornator* (zavorratore) di Agordo, ab. a S. Paolo in casa Nani.

297. — s. d., (1306). — c. 85 t.° — Nota (in dialetto) di crediti di Marco Michele *lo Tataro* verso il re d' Armenia, fino dal tempo di re *Sabati* (Sempad, 1298). Il barone Manuel comprò per la corte 9 pezze di sciamiti a *deremi* 800 l'una, pagate dai veneziani a debito del re. Era in quel tempo bailo veneto in Laiazzo Marino Signolo; fatti i conti, il Michele restò creditore di deremi 1827.

298. — s. d., (1306). — c. 85 t.° — Querela (in dialetto) di Marco Michele *lo Tataro*. Narra che il 2 Settembre 1298 aspettava in Famagosta una *gamela* sulla quale aveva imbarcato in Laiazzo cotone d' Aleppo e zenzero, quando ebbe avviso da Nicolò Zugno venire verso Cipro una galea del pirata genovese Franceschino Grimaldi; che ricorso al castellano Guglielmo Mirabel, n' ebbe commendatizia per *Zervasis* balì del Capo S. Andrea ed un *pamfilo*, il quale trovata la gamela presso *Pistaki* la fece scaricare; che l' indomani, recandosi a Pistachi, incontrò il veneziano Nicola de Anifini, il quale dissegli essere il Grimaldi sceso a terra a rapire le merci

scaricate in onta alle proteste del balì; che quindi si rivolse al re, e n' ebbe poco soddisfacente risposta da Tomaso *de la Blanza guarda;* che partito da Nicosia, il corriere Nicolò Scortegacane lo raggiunse con lettere, avvisanti essere stato il Grimaldi catturato da Lanzarotto ammiraglio regio, reduce con la flotta da Costantinopoli; che tornò a Nicosia, ove fece vane pratiche per riavere le sue merci del valore di deremi 11024 pari a 1102 bisanti saracinati, di ragione sociale del Michele con Paolo Morosini. Aggiunge che Ugolino Giustiniani, inviato veneto al re, trattò di tale affare, e che quel sovrano, mostrandosene ignaro, commise a Baldovino di Picquigny d' informare, ma la cosa non ebbe seguito.

V. MAS LATRIE, *Nouvelles preuves de l' hist. de Chypre* nella *Bibl. de l' École des chartes*, 1873, p. 50. — In parte ROMANIN, *Stor. doc.*, III, 400.

299. — s. d., (1306?). — c. 87. — Elenco di persone che ebbero cittadinanza per dimora di 25 anni. Simone legnaiolo *(marangonus)* di Fermo, ab. a S. Leone; mastro *Vayvazo* fialaio *(fiolarius)* di Padova, ab. a S. Stefano di Murano; Falconetto cenciaiuolo, ab. a S. Giuliano; Rizzardo detto *Prete a folia* di Sabio bresciano, ab. alla Giudecca; Bonaventura della Lana da Illasi, ab. a S. Barnaba; Pietro di Fioravante fustagnaio di Bologna, ab. a S. Salvatore; *Bonfiio de la Rosa ovetarius de Rosela* in Toscana (?), ab. in casa Natale a S. Bartolomeo; Maffeo di Riprando di Mantova, ab. a S. Paolo; ser Nicolino de Bonora di Mantova, ab. a S. Eustachio.

300. — s. d., (1306?). — c. 87. — Elenco di persone che ebbero la cittadinanza per dimora di 15 anni: Ser Ventura *de Raynaldo* di Firenze, ab. a S. Giov. decollato; Totolo Cirondo *ab auricola* di Lucca, ab. a S. Apollinare; Antonio notaio di Padova, ab. a S. Basso; Pietro dalle Armi di Bologna, ab. in casa Querini a S. Giuliano.

301. — s. d., (1306?). — c. 87 t.° — Elenchi di persone che ebbero la cittadinanza.

Per dimora di 25 anni: Codaleone calderaio di Ferrara, ab. a S. Ermagora; Pace *conzapelle* di Verona, ab. a S. Apollinare; Leonardo detto *de la Salea* di Ferrara, ab. a Chioggia; Valperio merciaio di Treviso, ab. a S. Paolo; Basto Novello di Bassano, ab. in casa Basegio a S. Salvatore; Mantovano fustagnaio di Verona, ab. a S. Vitale; Pietro dai frutti del trentino, ab. a S. Silvestro; Pasqualino dai fustagni di Mantova, ab. a S. Angelo; Ansedisio merciaio di Treviso, ab. a S. Salvatore.

Per dimora di 15 anni: Litaldo spadaio del fu Michele, di Padova, ab. a S. Bartolameo, dimorò in Venezia 18 anni; Francesco Fava speziale di Ferrara, ab. a S. Salvatore; V..... detto *Diacono* di Feltre, ab. a S. Ermagora; Domenico detto *Nave* stacciaio *(tamixarius)* di Reggio, ab. a S. Silvestro.

302. — s. d., (1306?). — c. 93 t.° — Elenchi di persone che ebbero la cittadinanza veneta.

Per dimora di 25 anni: Filippo del fu Ariento di Ariano, ab. a Murano; Guido

calderaio di Bologna, ab. a S. Basilio; Prandino Vincimonte di Cremona, ab. a S. Severo; prete Nicolò da Umago, addetto alla chiesa di S. Vito; Egidio del fu Iacopo di Forlì, ab. a S. Matteo di Rialto; Corrado tintore, tedesco, ab. in casa Delfino a S. Apollinare; Agnese vedova di Bonaventura chirurgo di Ferrara; Giovanni Pacareli di Mantova, ab. in casa Boldù a S. Giov. Grisostomo; Petrezano di Cremona barcaiuolo di *plate*, ab. a S. Paolo; Adamo da Treviso, ab. a S. Angelo; Bondiolo merciaio di Milano, ab. in casa Badoaro a S. Salvatore; Bartolameo detto Mazzocco del cremonese, ab. in casa Barbo a S. Paolo; Anselmino cenciaiuolo di Padova, ab. a S. Giuliano; Bonomo *de Bustegaglis* detto *Rosso* di Mantova, ab. a S. Samuele; maestro Lanfranco medico di Milano, ab. a S. Giov. Decollato; *Astexanus zuparius* di Verona, ab. a S. Salvatore; Iacopo degli Agostini di Rimini, ab. a S. Angelo.

Per dimora di anni 15: maestro Mino (o Ninio) pittore di Siena, ab. a S. Salvatore; Bertaldo sensale tedesco al fondaco dei tedeschi, ab. a S. Giov. Grisostomo; Ambrogio *lavezarius* del milanese, ab. in casa Veniero a S. Moisè; Bonaccorso *lavezarius* di Milano, ab. a S. Moisè; Giovanni scrivano di Modena, ab. in casa Mazamano a S. Stino; Guatino da Cremona, è a Venezia da 20 anni, ab. a S. Silvestro; Benvenuto *de Ratone* o *Racone* da Ferrara, medico, ab. a S. Luca.

303. — s. d., (1306). — c. 95. — Giannino Lorenzo dichiara: aver sentito Marino Badoaro podestà di Trieste dire a Pietro di Gabriele Marcello che il grano gli era stato regolarmente consegnato, e che ciò spiaceva ai triestini (v. n. 286).

1307, Febbraio 9. — V. 1307, Marzo 18.
1307, Febbraio 18. — V. 1307, Marzo 18.

304. — 1307, ind. V, Marzo 5. — c. 100. — Marco Dandolo di S. Luca, Filippo Ferro e Giovanni Valaresso, capi dei XL, d' ordine del doge e del suo consiglio, commettono a Gabriele Barbarigo, Nicolò Basegio e Andrea Donato, membri dei XL, il giudizio dell' accusa data da Enrico Zantani visdomino veneto in Ravenna a quel comune, di violazione de' trattati con *svargi* e contrabbandi; rappresentando Ravenna Salvatore, venuto a Venezia per esigere la contribuzione dovuta da Venezia alla stessa città (v. n. 305).

305. — (1307), Marzo 5. — c. 100. — Enrico Zantani visdomino veneto in Ravenna, produce gli allegati A, B, C, per appoggiare la sua querela accennata al n. 304.

Allegato A: 1305, Maggio 7. — Enrico Zantani chiede al podestà di Ravenna Lamberto da Polenta la consegna di 10 *vaselli* di vino della Marca, portato da quei di Cervia per le acque e le valli ravennati, contro le convenzioni; non avendo il podestà aderito, il Zantani stimando il vino l. 40 di picc., e protestando, dichiara Ravenna colpevole d' infrazione dei trattati, e caduta nella multa di 2000 libbre d' argento.

Fatto nel palazzo comunale di Ravenna, presenti Iacopo notaio, Pasquale detto

Gambetta, Zambello da Venezia famigliari del visdomino. — Atti Manfredino degli Oddi da Reggio not. imp. notaio del visdomino.

ALLEGATO B: 1306, ind. IV, Febbraio 15. — Atto simile al precedente in cui fu chiesta dal visdomino e negata dal podestà la consegna di 4 vaselli d' olio, stimati l. 5 di gr. ven., della barca che li portò, e l' arresto degli uomini che la condussero dall' estero per mare, per le catene e per le acque a Ravenna, in onta ai trattati.

ALLEGATO C: 1306, ind. IV, Febbraio 15. — Documento simile al precedente relativo a 48 vaselli di vino della Marca, valutato l. 6 di gr. ven. (v. n. 307).

306. — (1307), Marzo 6. — c. 99 t.° — In risposta a lagni portati al comune di Padova da Giovanni di Marchesino inviato veneto, Azzone da Teolo cancelliere ed ambasciatore del detto comune dichiarò al doge che Venezia non poteva opporsi ai nuovi dazî imposti dai padovani sull' Adige a Lendinara, a Badia e nel Polesine. Il doge risponde: essersi convenuta nelle trattative di Monselice e di Chioggia la rimozione d' ogni nuovo dazio, e che, quantunque abortiti quei negoziati, Venezia osservò quella condizione, sperando che Padova farebbe lo stesso; avere il marchese d' Este aperta la via dell' Adige a tutti i veneziani senza pretenderne corrisponsione; se qualche luogo su quel fiume passò ai padovani, ricordino che le cose mutano proprietario colle loro servitù. Si tolgano perciò i dazî, o Venezia saprà imporne di gravosi ai padovani.

Alla proposta di porre in questione i censi e le regalie pagate già al doge da Piove di Sacco, dalle ville di essa Piove, e da Corte, il doge risponde: dover Padova solo ordinare quei pagamenti, non far questioni di diritto; altrimenti Venezia provvederà (v. n. 314).

307. — 1037, ind. V, Marzo 8. — c. 100 t.° — Comparsi davanti ai tre giudici nominati al n.° 304, nella chiesa di S. Giovanni di Rialto, Marco Dandolo procuratore di Enrico Zantani e Salvatore rappresentante il comune di Ravenna, il primo produsse i documenti allegati qui sotto in A, B, C, e gli allegati A, B, C al n. 305, chiedendo la condanna del comune; il secondo chiese dilazione di dieci giorni, che gli fu accordata, salvi i diritti di Venezia. — A ciò furono presenti Enrico Ferro, Bartolameo Prioloto (Priuli?) ed Orlando Lombardo.

ALLEGATO A: (1305), ind. III, Maggio 25. — Ducale con cui si rimette al Zantani copia dei seguenti documenti, ordinandogli di agire in conformità.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

ALLEGATO B: s. d., (1305, Maggio 25). — Ducale con cui, in risposta a lettere del comune di Ravenna, il doge nega la restituzione di certo vino e delle barche che lo portavano, sequestrate dai castellani veneti di S. Alberto, e ciò pei molti contrabbandi che succedono, per la resistenza opposta dai conduttori delle barche, e per averne i ravennati sottratto una parte che vendettero in patria, per la qual vendita chiede risarcimento.

ALLEGATO C: s. d., (1305, Maggio?). — Ducale che invita Ravenna ad abolire un dazio imposto sul frumento, di den. 10 lo staio, dovendo, in forza dei patti, esser

libera l' esportazione di quel grano per Venezia, quando il suo prezzo in Ravenna non ecceda i s. 10 ravennati lo staio (v. n. 309).

1307, Marzo 8. — V. 1307, Marzo 18.

308. — 1307, Marzo 10. — c. 119. — Bolla piccola di Clemente V papa ai vescovi della Venezia. Ha ordinato si predichi la crociata nei due regni di Sicilia, in Romagna, nella Marca d' Ancona e nella Venezia, per accorrere in aiuto di Carlo d' Angiò che s' accinge a riacquistare l' impero di Costantinopoli; ordina ai suddetti di uniformarsi a tale disposizione, dando la croce a chi la vorrà, accordando ai partecipanti all' impresa le indulgenze largite ai guereggianti pel s. sepolcro, ecc.

Data a Bordeaux, a. 2.° del pont. *(VI. id. Marc.)* (v. n. 260).

309. — (1307), Marzo 18. — c. 100 t.° — Comparso Enrico Zantani nella chiesa di S. Matteo di Rialto davanti ai giudici nominati nel n. 304, approvò in proprio e in nome del comune l' operato da Marco Dandolo (v. n. 307), ed alla presenza di Salvatore procuratore del comune di Ravenna, rinnovò la sua querela. Il detto procuratore produsse gli allegati A, B, C e D, esaminati i quali, e dichiaratosi dalle parti non aver altro a dire, furono esse invitate a udir la sentenza il 22 Marzo. — Presenti: Saladino Premarino e Bartolameo Priuli (v. n. 310).

Allegato A: 1307, ind. V, Febbraio 18. — Congregato il consiglio generale di Ravenna nel palazzo del comune, Pietro *de Puzetis* di Faenza, vicario di Lamberto da Polenta podestà di Ravenna, nomina, col detto consiglio, procuratore del comune stesso Salvatore di Agolante notaio, dandogli facoltà di esigere dal comune di Venezia il pagamento della rata scadente al 1.° Marzo della corrisponsione annua dovuta a Ravenna, e di fare ogni atto necessario all' uopo.

Fatto nel palazzo suddetto. — Presenti: Bonino da Polenta, Guido *de Cezìis* cavalieri, e Melchisedecco de' Lombardini notaio. — Atti Agostino di Crescimbene n. i:, e notaio alle riformagioni in Ravenna (v. n. 311).

Allegato B: 1307, Marzo 8. — Difesa prodotta dal procuratore del comune di Ravenna. L' olio, mentovato nell' allegato C, non fu condotto a Ravenna contro i trattati; esso fu trovato in casa di certo Cozio ed il vicario dell' arcivescovo l' aveva assegnato a Montano *campsore;* il podestà era pronto a consegnarlo al visdomino, quando questi avesse provato il contrabbando. Il podestà ignorava il fatto del vino (v. n. 305, allegato C), trovato in casa di Mischino Sardio, ed era pronto a consegnarlo come sopra. In quanto al contenuto della ducale n. 307, allegato B, Ravenna non contravvenne ai trattati perchè il vino non fu sequestrato dal visdomino a forestieri, ma fu prima confiscato da quel comune; i guardiani veneti piuttosto operarono contro il diritto adoprando la forza contro le barche, per cui Ravenna ne fu danneggiata. Termina dicendo non doversi udire dai giudici il Zantani, non avendo esso provato le sue asserzioni; e chiedendo che Venezia paghi la rata dovuta.

Allegato C: 1307, ind. V, Febbraio 9. — c. 101. — Avendo il visdomino veneto in Ravenna chiesto a quel podestà 4 vaselli d' olio, trovati in casa di *Cozzo,*

oppure il lor valore di l. 5 di gr. ven., coll'affermare che fosse stato importato contro i trattati, il podestà rispose che di quel liquido aveva disposto il vicario dell' arcivescovo, nè era d' importazione illecita; provasse il visdomino quanto asseriva, ed avrebbe l' olio. — Alla richiesta, fatta dal visdomino, di 18 vaselli di vino d' asserita provenienza della Marca, il podestà replica non aver mai saputo tal cosa; ma esser pronto a consegnarlo, quando si dimostrasse ch' era stato condotto fuor di Ravenna contro i trattati.

Fatto in Ravenna sotto il portico del cortile del palazzo publico. — Presenti: *Pungitto* da Faenza, Iacopo Sermano, Filippo *merzario*. — Atti Guido Ranaldo not. imp.

Allegato D: 1307, Marzo 8. — c. 101 t.° — Il procuratore del comune di Ravenna dimostra che non potevasi far questione di diritto sui 10 vaselli di vino (v. allegato precedente); chi lo portava ne aveva licenza da Venezia: se i 18 vaselli erano oltre la quantità permessa, i guardiani veneti di Marcabò l' avrebbero osservato; e con altri argomenti si studia di provare che, anche in caso di contrabbando, Ravenna non può essere responsabile.

310. — 1307, Marzo 22. — c. 102. — I tre giudici, nominati al n. 304, sentenziano: dovere il comune di Ravenna compensare i dieci vaselli di vino mentovati al n. 305, allegato A; esser quindi da diffalcare lire 40 di Ravenna dalla somma dovuta da Venezia al comune suddetto, e da distribuirsi dal visdomino a chi spettano per consuetudine, salvo il diritto di Venezia alla pena comminata nel trattato. Dichiarano non doversi far colpa a Ravenna per gli altri fatti.

Publicata nel palazzo ducale di Venezia. — Presenti: Filippo Manolesso, e Cumusso *Avogar* (?) di Aquileia.

311. — 1307, Marzo 23. — c. 102. — Salvatore, procuratore del comune di Ravenna, confessa d'aver ricevuto lire .... di den. ven. a 28 den. per grosso, in pagamento della rata di Marzo della corrisponsione dovuta da Venezia al comune stesso, e si dice integralmente soddisfatto; dichiara d' aver acconsentito al diffalco delle lire 40 (v. n. 310), ma senza peraltro ammettere che Ravenna sia colpevole di contrabbando.

312. — 1307, ind. V, Marzo 25. — c. 136 t.° — Annotazione eguale alla riferita al n. 257, per l' elezione di Gratone del fu Filippo Dandolo di S. Paolo a procuratore di S. Marco sopra le commissarie.

313. — (1307), Marzo 29. — c. 162. — Alberto re dei romani scrive al doge: essersi i negozianti tedeschi lagnati di nuove e gravi angherie loro imposte ingiustamente in Venezia, per avere il conte Rodolfo di Verdemberg spogliato un veneziano, e chiede vengano abolite, dicendosi pronto a far giustizia.

Data a Zurigo, anno 9 del regno.

Segue nota che le lettere n. 5, 6, 12 e la presente furono trascritte (nel 1311) nei Commemoriali, *quod ipsi reges tenebant pulchriorem stilum in scribendo*

domino duci quam faciat iste Rex Henricus qui intravit in Lombardiam (parla di Enrico VII).

V. PERTZ, *Archiv. cit.*, 195.

314. — s. d., (1307, Marzo, fine?). — c. 102 t.º — Commissione data dal comune di Padova a Nascimbene giudice *de Cavaciis* e ad Azzo da Teolo notaio, inviati a Venezia, in risposta alle richieste dell' ambasciatore veneto Giovanni di Marchesino e a quanto è riferito al n. 306. Il dazio imposto sulle merci naviganti sull' Adige a Lendinara essendo antichissimo, non potè essere oggetto dei negoziati di Chioggia e Monselice, osservati dai padovani; se quei doganieri esigettero più del dovere, sarà restituito. Il marchese d' Este non concesse mai ai veneziani l' esenzione da quel dazio; essi lo pagarono al tempo dei capitani e d' Obizzo d' Este, e dacchè Aldobrandino figlio di questo cedette a Padova la terza parte di Lendinara, quella città lo riscosse un terzo per sè e due terzi per Azzone e Francesco fratelli d' Aldobrandino. Gli abitanti di Lendinara godono il privilegio di poter vendere in Venezia loro merci senza dovere investirne in altre il ricavato, e pagarono sempre il sale a 9 lire il centinaio, mentre ora se ne esigono da essi 18. Circa prestazioni dovute da Piove di Sacco e Corte . . . (incompleto) (v. n. 315).

315. — s. d., (1307, Marzo, fine?) — c. 103. — Risposta data dal doge a quanto si contiene nel n. 314 ed al resto dell' esposizione di quegli ambasciatori. I marchesi d' Este non poterono esigere i dazî dai veneziani sull' Adige; col trattato dell' Ottobre 1274 il marchese Obizzone dovette restituire quanto aveva ingiustamente esatto, e poi fu sempre così osservato fino al presente Azzone, nè Aldobrandino potè trasmettere ai padovani un diritto che non aveva; restituisca Padova quanto riscosse, e cessi dal molestare più oltre i veneziani. Quelli di Lendinara possono godere il privilegio mentovato, ma purchè paghino il quadragesimo, come fu sempre consueto. Venezia non s' obbligò mai a dare il sale a prezzo stabilito, ed è libera di farselo pagare secondo aumenti o ribassi. Gli abitanti di Piove di Sacco pagarono sempre, meno l' anno presente, le regalie dovute al doge, ed ebbero da questo quanto loro spettava; quelli di Corte ebbero il dovuto quando adempirono il loro obbligo, e l' avrebbero ancora se pagassero; Padova costringa le dette ville a far il debito loro, altrimenti Venezia provvederà a' proprî diritti. Il comune di Padova è causa della lamentata rovina dei molini e degli edifizî da follare degli eredi di Leonardo Veniero, avendo esso ricusate a questi le licenze di portarvi il lor grano e panni; si concedano i permessi e gli opificî rifioriranno. Il Veniero e Marino Giustiniani comprarono quegli edifizî da Manfredo Dalesmanino col consenso del gran consiglio di Padova, il quale decretò che i redditi di quegli stabili non potessero mai per causa publica essere sequestrati; al tempo delle ultime discordie, Padova cessò dal concedere le licenze summentovate, onde ne venne al Veniero danno non piccolo, mal compensato dai padovani, dopo molte trattative, con 2800 lire; non persista or Padova a negar le licenze; il Veniero vi ha diritto, e al bisogno Venezia lo farà valere. E così pure si diano le licenze agli eredi del Giustiniani, delle quali gli ambasciatori non fecero neppur menzione (v. n. 327).

316. — 1307, ind. V, Maggio 5. — c. 101 t.° — Ducale con cui si fa sapere a tutti che, comparsi alla presenza del doge nell' Ottobre 1305 Androsio, Nicolò dei Presti e Quinixi (?) fu Cerna ambasciatori del comune di Veglia, gli esposero molte querele contro i conti di quell' isola; che quindi fu deputato Rizzardo Querini conte di Ossero a recarsi sul luogo e veder di accordare i conti stessi, cioè Leonardo, Doimo, Marco e Schinella, ed i nipoti del primo (Frangipani) col detto comune; che il Querini stabilì, d' accordo colle parti, i seguenti articoli: I due *colonnelli* dell' isola saranno governati da un solo conte ciascuno, secondo aveva concesso il doge Rainieri Zeno; se nel trattare le cause i giudici del comune non potranno accordarsi coi conti, siano le questioni demandate al gran consiglio; il comune fabbricherà le carceri, i conti daranno il proto (capomastro); i famigliari dei conti, rei di delitti, saranno puniti come gli altri particolari; così pure per ciò risguarda i malefizi commessi dai famigliari dei conti del castello di S. Mauro e di *Rigovisco;* quando it coni visiteranno l' isola, ogni terra debba lor fornire un somiere per il bagaglio, ed una guida, solo da un luogo all' altro; essi non potranno far tagliare i boschi del comune; usando i conti far prendere le vacche a natale, pagandole ai padroni meno un quarto di bisante *(dimissa quarta parte bisancii)* per bestia, il che non facevano da tempo, torneranno all' antica consuetudine, e pagheranno ciò che devono per le giovenche appropriatesi senza compenso; il banditore del comune pagherà ai due conti reggenti 10 lire di picc. all' anno per ciascuno a titolo di luminaria, restando esente dall' obbligo di far la luminaria a tutti i conti dal S. Michele al carnisprivio; non torranno il fieno e la paglia ai particolari; pagheranno i danni dati dai loro cavalli e maiali alle vigne ed orti dei cittadini; saranno proibite le appellazioni ad un conte o giudice di sentenze già pronunciate da altro conte o giudice; i conti non potranno prender bestie de' particolari per la tavola, ma compreranno le carni alla beccheria, o pagheranno gli animali che prendessero; essi pagheranno entro un mese tutte le bestie già tolte agli abitanti, al prezzo da questi stabilito con giuramento. Visti tali accordi, il doge e Pancrazio Veniero, Marco Contarini, Pietro Manolesso, Nicolò Arimondo, Iacopo Zorzi e Francesco Dandolo consiglieri, col consiglio de' XL, li approvarono e ne ordinarono l' esecuzione, sotto pena del doppio dei danni e spese da esigersi dagli avogadori di comune a favore del comune di Venezia, compensati i danneggiati, ordinando in pari tempo che i conti paghino entro un mese tutti i danni dati da essi ai vegliesi. Essendo poi rimaste pendenti alcune altre questioni, il doge ed i detti consiglieri dispongono: Ognuno dei conti reggenti potrà avere un viceconte, il quale eserciterà il potere solo in caso d' impossibilità del conte, e se questi, potendo governare, si farà sostituire, non potrà più aver visconte; ogni isolano potrà pascolare per due anni i suoi animali dovunque vorrà, in onta alle proibizioni de' conti Marco e Schinella del fu Bartolameo che furono sordi od altre intimazioni del doge; se nel termine dei due anni i detti conti non faranno valere i loro diritti, i pascoli saranno liberi in perpetuo; in conformità a convenzione stipulata dal fu conte Doimo col vescovo di Veglia ed a sentenze del doge Pietro Ziani, i conti dovranno tenere continuamente a guardia della città tre saettie *(sagittede);* il comune farà trasportare dai boschi dell' isola il legname per fabbricarle, ed i falegnami del paese le fabbricheranno a proprie spese, coadiuvando i conti, i quali pro-

cureranno il legname che non si trovasse nei detti boschi, e tutti gli altri materiali, nonchè il maestro costruttore; e dovranno esser finite entro un anno. Contraffacendo i conti ad alcuno di questi articoli, i giudici dell' isola sequestreranno le collette a quelli dovute, a disposizione del comune (v. n. 317).

V. Liubić, *op. cit.*, I, 214.

317. — 1407, ind. V, Maggio 5. — c. 106. — Ducale simile alla precedente, con cui si confermano e ratificano i seguenti articoli stipulati fra i conti e gli abitanti delle castella e della campagna di Veglia, per mediazione di Rizzardo Querini. I due conti reggenti potranno nominare in ciascun castello un *dornico*, ed un giudice; i popolani del luogo eleggeranno un *septenico*, che sarà confermato dai conti, in nome dei quali questi tre magistrati governeranno; i conti non potranno più vendere le cariche nei castelli; ciascuno potrà ricorrere in appello ai conti o al consiglio dell' isola contro le sentenze dei magistrati delle singole terre; visitando l' isola, i conti esigeranno solo nelle castella le onoranze di mensa *(conviviorum)*, eccetto *ad cirnerium* di S. Giorgio, dove devono offrire quelli del castello di *Muscle;* e neppure faran portare fuor delle terre i letti degli abitanti onde il lor seguito vi dorma; partendo dall' isola, quei signori non pagheranno il nolo delle barche, eccetto a *Besche* per andare a Segna, ove pagansi tre soldi per barca, meno quella che porta il conte, che sarà esente; avendo il conte Leonardo, prima di salire al governo, tolto agli isolani duecento bestie, egli farà compensare entro un mese i danneggiati, al che saranno pure costretti i suoi ufficiali per quanto avessero preso di proprio arbitrio; lo stesso fu stabilito pel conte Marco che aveva tolto cento bestie minute e cinque giovenche; i conti non potranno togliere ai particolari fieno e paglia. Le pene stabilite agli infrattori di questa convenzione, sono eguali a quelle della precedente. Il doge poi ed i consiglieri, riguardo a questioni non definite dal Querini, decretano come nel n. 316 per ciò che spetta a' pascoli; e che le onoranze di mensa competano ai soli due conti reggenti quando visitano l' isola.

V. Liubić, *loc. cit.*

318. — (1307), Maggio 5. — c. 113 t.° — Alberto re dei romani ordina a tutte le autorità della diocesi di Costanza di costringere in qualunque modo *Fricus de Starnesburg* (o Starvesburg), *Pet . . . de Barcar,* un fratello di questo e tre loro domestici, a restituire 67 marche d' argento, in risarcimento di merci da essi rubate ai veneziani Marco Romano, Ermolao Bianco, Savarino di Iacopo e Romano Diedo.

Data a Spira anno 9 del r. *(III. non Maii).*

V. Pertz, *Archiv. cit.*, 195.

319. — 1307, Maggio 20. — c. 115. — Privilegio (in francese) con cui Leone IV figlio di Thoros III re d' Armenia, a richiesta di Delfino Delfino ambasciatore di Venezia, concede sicurezza e piena libertà di commercio nel suo regno a tutti i veneziani con esenzione da dazi, eccetto quelli che passano per la *Portella* che pagheranno il consueto; pagheranno diritto (come ad Acri) per l' oro e l' argento che faranno coniare in moneta; naufragando una nave veneziana sulle coste o in

acque armene, uomini e cose nulla avranno a temere dal re e da' suoi sudditi; i naufraghi non veneziani staranno a regia disposizione; i veneziani naufragati su legni d' altra nazione saranno liberi colle loro cose; i veneziani potranno liberamente andare in altri paesi legati col re in alleanza o con trattati, ed esso procurerà il risarcimento de' danni che vi patissero; i veneziani che muoiono in Armenia potrano far testamento ed affidarlo a' loro concittadini; le cose dei morti intestati saranno affidate a veneziani abitanti nello stesso luogo; e dove non fossero altri veneti, saranno custodite pel re fino a disposizione del doge o del bailo veneto; il quale ultimo giudicherà le liti fra veneziani; le liti fra veneziani e armeni o forestieri, i delitti di sangue e i latrocinî saranno giudicati dalla corte del re; le contese fra veneziani che non si potessero accomodare, saranno portate all'arcivescovo di Sis; dovranno essere denunziati i veneziani che uscissero dal loro comune, il quale sarà responsabile delle offese recate ad armeni o stranieri, salvo il caso che il reo non potesse esser preso da Venezia, o lui o i suoi beni. Nei contratti di credito, il bailo veneto farà fede del veneziano contraente, ed il capitano *(chevitaine)* regio ne farà inscrizione ne' registri *(carturair)*, altrimenti l' affare sarà a rischio di chi lo fa; le operazioni di credito fuor di Laiazzo dovranno essere notificate al bailo e al capitano dai capitani locali. È concessa una chiesa in Laiazzo ai veneziani che vi manterranno un prete; e confermata la concessione di case fatta dal padre del re.

Fatto in Sis per mano di Gregorio cancelliere, scritto dallo scrivano *Paumier* e munito di bolla d' oro.

V. Mas Latrie, *Histoire de l' île de Chypre* ecc., III, 687. — Langlois, *Tresor* ecc., 165.

320. — 1307, ind. V, Maggio 23. — c. 107. — Annotazione che, ad istanza del doge e del consiglio minore, Pietro Foscarini, qual rappresentante dei figli del fu Iacopo Tiepolo detto *Coco,* e Margarito Coppo, per sè e per gli eredi di Stefano e Marino Coppo, acconsentirono a sospendere per 5 mesi dal 1.º Giugno le rappresaglie che avevano ottenute per l. 108 di gr. ven. contro il patriarca d' Aquileia, e ciò perchè il doge possa farle comprendere nelle trattative di componimento (v. n. 336).

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 62.

321. — 1307, Maggio 27. — c. 107 t.º — Filippo re di Francia fa sapere a tutti che, pei servigi resi da Venezia a Carlo di Valois, dichiara esenti dall'imposta del denaro per lira, pagata dagli oltremontani, tutti i veneziani negozianti nel suo regno.

Data a Poitiers.

322. — 1307, Maggio 29. — c. 114. — Bolla piccola di Clemente V al patriarca di Grado ed al vescovo di Castello. Dichiara nulli i trattati stipulati da Vitale Michele duca in Candia col greco Alessio Calergi, che tolsero i beni ai vescovi calamonense e milopotense, e gli invita a presentare al doge una bolla con cui esorta Venezia a rompere col Calergi, rimettere i vescovi nelle lor sedi e risarcirli dei danni patiti.

Data a Poitiers, a. II del pont. *(IV kal. Iun.)* (v. n. 331 e 419).

V. Corner *Creta Sacra*, II, 298. — Marin, *St. pol. e civ. del comm.* ecc., V, 326.

323. — 1307, Maggio 30. — c. 115 t.° — Il gran signore (connestabile) d' Armenia dichiara, in nome del re, di non aver più nulla a chiedere ai veneziani, avendo questi pagato quanto dovevano, e che perciò possono viaggiar sicuri secondo i trattati. (È in francese).

V. MAS-LATRIE, *loc. cit.*, 683. — LANGLOIS, *op. cit.*, 169.

324. — (1307), ind. V, Giugno 20. — c. 107 t.° — Il doge risponde ad Egidio *de Peruns* ambasciatore di Carlo II Re di Napoli, nutrir Venezia sentimenti amichevoli verso il marchese d' Este, specialmente dopo la parentela da questo contratta col re, e ch' essa agirà sempre in conformità.

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., I, 136.

325. — 1307, ind. V, Giugno. — c. 107. — Buonmatteo de Recegno (o Retegno) e Zambonino de Freganesco *iurisperiti ad iustitiam* del doge e del suo consiglio, esprimono il parere: non essere Aimerico procuratore del comune di Pirano tenuto a rispondere in giudizio a Pietro Dandolo di S. Luca, nella questione della metà della decima di *Petrezago* data in feudo al Dandolo dai conti di Gorizia.

V. MINOTTO, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 63.

326. — 1307, ind. V, Agosto 1. — c. 110 t.° — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna rilasciato a Bernardino e Rodolfo del fu Alberiguccio da Rimini e loro eredi. — Con bolla d' oro.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

327. — 1307, ind. V, Agosto 5. — c. 111. — Commissione data da Ungaro degli Oddi podestà e dal comune di Padova ad Azzone da Teolo not. ed a Pietro di Zambono inviati a Venezia, in replica di quanto aveva risposto Zambonino de Freganesco all' esposizione dell' ambasciatore padovano Corrado de' Grimaldi. Risarciti i danni ai proprietari dei molini e fulloni di Leonardo Veniero e Marino Giustiniani, Padova non è obbligata a permettere la libera importazione ed esportazione dei grani e panni che i veneziani vi fanno lavorare; riconoscerà i diritti provati. L' antichissimo dazio di Lendinara fu sempre pagato dai veneziani; il marchese d' Este non poteva esentarneli, non essendone solo proprietario. Padova osservò quanto fu trattato a Monselice abrogando i nuovi dazî, non così Venezia; dimostri questa il dazio di Lendinara contrario alle trattative, e sarà tosto abolito. Gli uomini di Piove di Sacco pagarono al doge il lino per timore di rappresaglie; quelli di Corte nol pagano da molti anni perchè il doge non adempì a' suoi obblighi; lo faccia e sarà soddisfatto. Desista Venezia dal porre ostacolo alla navigazione del Brenta e del Bacchiglione contro ai trattati; le sue ragioni non sono accettabili.

Fatta nel palazzo del comune di Padova. — Testimonî: Gerardo dal Santo e Pietro dall' Albero cancellieri del comune. — Atti Giovanni di Pietro da Campolongo notaio e cancelliere del comune (v. n. 315 e 328).

328. — s. d., (1307, Agosto). — c. 112 t.° — Risposta del doge agli amba-

sciatori del comune di Padova (v. n. 327). — Con lungo ragionamento, prova esser Padova obbligata a concedere ai veneziani, anche in tempo di nimistà, la libera importazione ed esportazione dei panni e grani lavorati negli edifizi Giustiniani e Veniero. Prova non potersi dire antico il dazio di Lendinara. Ribatte le asserzioni dei padovani circa i motivi delle questioni con gli uomini di Piove di Sacco e di Corte. Non essersi fatta da Venezia alcuna novità nei fiumi contraria ai trattati; anzi aver fatto aprire il corso del Bacchiglione che poteva tener chiuso, essendo sua intenzione di osservare tutti i suoi obblighi (v. n. 348).

329. — 1307, ind. VI, Settembre 5. — c. 117 t.° — Si nota che, ad istanza di Paolo e Marco Morosini capi di mercanti, il doge scrisse al castellano di Modone di spedire a loro rischio a Venezia, sulle galee di Marco Minotto, il cotone che i primi avevano lasciato nella detta città.

330. — (1307), Settembre 6. — c. 104. — Simone Avventurato, bailo veneto in Famagosta, espone al doge che Iacopo Paradiso fattore di Conte Lisi *(Contis Lisii)*, Giovanni Ligazario e Viviano Barbafella, veneziani, denunziarono e provarono che nel venir di Chiarenza la lor nave fu assalita da un legno armato in Messina comandato dal corsaro catalano Iacopo Formica, il quale tolse loro pane, vino, armi, vesti ed attrezzi di nave, che descrive.

Data a Famagosta.

V. Mas-Latrie, *op. cit.*, II, 111.

331. — 1307, ind. VI, Settembre 7. — c. 129 t.° — Sindicato con cui il doge nomina Donato Calderaio *(sic)* scriv. duc. procuratore del comune, onde esponga ad Egidio patriarca di Grado ed a Ramberto vescovo di Castello commissari papali (v. n. 322) quanto è contenuto nell' allegato seguente, e faccia tutti gli atti relativi.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Buonmatteo de Retegno (o Arecegno) giurisperito, Tanto cancellier grande, Iacopo Diedo prete di S. Lucia. — Atti Pietro da Palazzo.

Allegato: Donato Lombardo *(sic)* dichiara false le asserzioni fatte al papa da I. vescovo di Milopotamo e P. vescovo calamonense sui trattati fra Vitale Michele duca in Candia ed Alessio Calergi; essi avevano perdute già prima le loro diocesi; quei patti ebbero l' assenso dell' arcivescovo di Candia e de' vescovi stessi; fu lor negligenza se non ritornarono alle lor chiese; di loro ingiuste querele si appella in nome di Venezia al papa (v. n. 332).

V. Corner, *Creta sacra*, II, 304.

332. — 1307, ind. VI, Settembre 7. — c. 130. — Verbale della presentazione fatta da Donato Lombardo procuratore del comune al patriarca di Grado ed al vescovo di Castello dell' appellazione riferita nell' allegato al n. 330.

Fatto nel luogo dei frati predicatori di Venezia. — Presenti: Grasendonio vicario del vescovo suddetto e Buonmatteo de Retegno. — Atti Pietro da Palazzo (v. n. 331).

333. — 1307, ind. VI, Settembre 22. — c. 130. — Istrumento in cui si dichiara che Donato Lombardo chiese al patriarca di Grado e al vescovo di Castello, che sia fatto luogo *(appellos sibi dari)* all' istanza riferita nell' allegato al n. 331; e che n' ebbe in risposta non aver essi ancor deciso sul partito da prendere.

Fatto ed atti come il n. 331, come pure i testimonî; più Cristoforo Miniatello (v. n. 334).

334. — 1307, ind. VI, Settembre 22. — c. 130 t.° — Donato Lombardo dichiara al patriarca di Grado e al vescovo di Castello, senza recedere dall' appellazione allegata al n. 331 e senza ammettere le querele dei vescovi di Milopotamo e calamonense, essere intenzione di Venezia che questi possano andare alle loro chiese e percepirne le rendite.

Fatto ed atti come il n. 332. — Testimonî: Buonmatteo de Retegno, Pietro Costantino, Tisio e Marino della Sega banditori ducali.

335. — 1307, Ottobre 12. — c. 121. — Il patriarca d' Aquileia pattuì con Venezia di cederle i diritti ch' egli aveva nelle terre dell' Istria, da essa tenute, per 500 marche del Friuli all' anno; ambe le parti procureranno d' ottenere dal papa l' approvazione di tale accordo; avutala, esse permetteranno il passo nei rispettivi territorî alle truppe che vanno in servizio dell' una o dell'altra, non però ai proprî nemici.

V. Kandler, *Cod. diplom. Istriano.*

336. — 1307, ind. VI, Ottobre. — c. 119 t.° — Annotazione simile alla riferita al n. 320, con cui si dichiara che gli interessati assentirono a prorogare fino al prossimo natale la sospensione delle rappresaglie, coll' adesione di Lorenzo figlio di Iacopo Tiepolo *Cocco*.

V. Minotto, *loc. cit.*

337. — s. d., (1307, Ottobre). — c. 119 t.° — Il doge risponde ad Arnoldo di Enrico ambasciatore del comune di Firenze: non poter rivocare le rappresaglie concesse a certi veneziani contro fiorentini, essendo diritto accordato solennemente; se i primi fecero contratti con società fiorentine, non ne sa nulla; le rappresaglie devono avere il loro corso; chi avrà ragioni giuridiche da far valere, sarà udito.

338. — 1307, Novembre 3. — c. 117 t.° — Belletto di Castello procuratore del comune di Milano (procura 6 Ottobre 1307 in atti Martino di Iacopo *Rube* e Ugolino Galacio notaî milanesi) dichiara a Badoaro Badoaro maggiore, Iacopo Contarini, Marino Foscarini, Paolo Delfino, Nicolò Morosini ed Andrea Bragadino consiglieri reggenti durante la malattia del doge, che, per l' arresto in Po di varie navi con sale diretto a Milano, Venezia aveva contravvenuto ai trattati. Il vicedoge Badoaro e gli altri respingono l' accusa, asserendo che Venezia mantiene libera la navigazione del Po; risarcirà i singoli danneggiati; desidera che Milano osservi i trattati come Venezia.

Fatto in Venezia, nella sala del consiglio minore presso la nuova del maggiore consiglio. — Testimonî: Donato Lombardo, Bassano e Iacopo del fu Ezzelino notaî ducali; Gabrio e Gasparino di Sommariva e Iacopino di Antonio di Galaone, tutti e tre da Milano. — Atti Giovanni del fu Marchesino.

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., I, 136.

339. — (1307), ind. VI, Novembre 16. — c. 120. — Il doge risponde a Giovanni della Sassetta notaio ed ambasciatore del comune di Pisa, che la solennità e le cautele adoperate nel concedere le rappresaglie, non permettono di revocare quelle accordate a Marino padre di Marco Soranzo contro i pisani, per crediti di noli ed interessi che teneva verso Banduccio Buonconte, Gerardo e Bonaccorso Gambacorta, Mosca da S. Geminiano, Feo Bonaiuti e Guido Sardo, tutti da Pisa, pel quale affare era stato colà spedito inutilmente il notaio ducale Giovanni di Lorenzo (v. n. 344).

340. — 1307, ind, V, Dicembre 5. — c. 120 t.° — Pono de' Pepoli procuratore di Ottobuono patriarca d'Aquileia (v. allegato) dichiara di aver ricevuto da Iacopo Carazacanevo, Nicolò Cocco e Paolo Faliero, camerlenghi di comune, lire 65 s. 12 $^1/_2$ di den. ven. grossi, per le 235 marche d'argento che Venezia doveva al patriarca per la rata di Marzo venturo pei diritti dell' Istria.

Fatto in Rialto nella camera dei camerlenghi. — Testimonî: Raimondo e Bertucci Lombardo scrivani in detta camera, Bartolomeo fante della stessa, Albertino da Piacenza canonico di Udine, Benedetto Lanzalonga di S. Fosca, e Francesco da Molino di S. Eustachio.

ALLEGATO: 1307, ind. V, Ottobre 14. — Procura rilasciata da Ottobuono patriarca d'Aquileia al suo famigliare Pono de Pepoli, per esigere da Venezia 225 marche d'argento del Friuli.

Fatta in Venezia, nel vescovado di Castello, nella stanza del patriarca. — Presenti: Zambonino de Freganesco giurisperito, Donato detto *calderario* e Benincasa de Geciis notaî. — Atti Petrizolo di Enrichetto de' Vandolli not. imp.

341. — 1307, ind. V, Dicembre 5. — c. 121 t.° — Annotazioni:

1.° del pagamento riferito al n. 340,

2.° che la somma relativa fu pagata nella camera publica ai 4 Febbraio 1306, (m. v.), ind. V.

3.° che Marco Veniero conte di Grado spedì a Venezia l. 1430, s. 17 a den. 32 il grosso, pari a lire 1341, s. 8 $^1/_2$ a den. 30 il gr.; ciò per l'ultima rata (v. n. 342).

342. — 1307, ind. V, Dicembre 5. — c. 120 t.° — Il doge e il consiglio minore dichiarano che il patriarca d'Aquileia ha pagato interamente le 9000 lire di den. ven. per l'anno spirante, alle quali era stato condannato dai vescovi di Padova e Castello in risarcimento dei danni recati dai suoi sudditi ai veneziani.

Fatto in Venezia nel palazzo ducale. — Testimonî: Tanto cancellier grande, Andrea da Parma, Iacopo di Giovanni, Pietro, Bassano scrivani ducali.

343. — (1307), Dicembre 10 (registrata nei Commemoriali il 10 Gennaio). — c. 120. — Frate Algisio, priore dei Predicatori in Grecia, scrive al doge d' avere, insieme al priore di Tebe, eseguito i di lui ordini, dando il possesso della prebenda tebana a Pietro figlio di Tanto cancellier grande, e d' averla affittata ad Andrea di Pietro Corraro per 5 anni a perperi 210 l' anno, netti. Aggiunge che Pietro Fiammingo darebbe 60 perperi annuali per la villa *Calamia*, ma che l' affare non fu conchiuso, essendo l'ultimo ritornato dall' esercito di *Duca frater Blacos*, e sperando migliori patti; i relativi istrumenti furono fatti dal notaio Giovanni *Braida de Perzon*. Furono presentati i doni di Tanto a *Pregualterio*. Raccomanda una lite che il suo convento aveva per la successione di Filippo Vestiari.

Data a Negroponte.

344. — (1307), Dicembre 12. — c. 120. — Il doge risponde a Giovanni della Sassetta (v. n. 339) di non poter rimettere in questione il diritto di rappresaglia concesso a Marino Soranzo, senza il costui assenso. Avendo poi il secondo proposto un' inchiesta giuridica sulla convenzione per cui i mercanti di Pisa dovevano pagare l' uno per cento sulle loro merci a certi veneziani aventi rappresaglia contro di essi, il doge si dice pronto ad assegnare un tribunale per ventilare le ragioni private.

345. — 1307, ind. VI, Dicembre. — c. 118. — Commissione data dal comune di Parma ad ambasciatori inviati a Venezia. Espongano le devastazioni ecc. commesse dai cremonesi a danno di Parma. In risposta ad ambasciata spedita da Venezia al detto comune, dicano: esser ad esso impossibile il mantener sicura la via del Po durante le contese con Cremona; nonostante studierà di terminare in bene le cose, non volendo che Venezia tolga a Parma i diritti su quel fiume; per maggior sicurezza, le navi potranno scaricare le merci in Brescello o a Colorno, e quindi condurle per le ottime strade del parmigiano fino a Piacenza ed in Lombardia, o in Toscana, senza pagar nuovi pedaggi; se poi Venezia non vorrà adattarsi a tali proposte, Parma non sopporterà che nave alcuna possa passare a' vantaggi de' cremonesi, ed anzi le scaricate come sopra dovranno tosto ritornare a Venezia, e pagheranno nel parmigiano quanto nel cremonese; ogni nave potrà scaricar sue merci nel parmense ove vorrà, ma senza recarsi altrove, onde i legni veneti non passino ai nemici di Parma (v. n. 346).

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., I, 369.

346. — 1307, Dicembre. — c. 118 t.° — Rispondendo agli ambasciatori del comune di Parma (v. n. 345) il doge protesta contro il dazio a cui si vogliono soggette le merci transitanti per quel distretto, dazio dannoso a Venezia e non a Cremona; la navigazione del Po è necessaria a Venezia; tolga Parma il pedaggio, nel resto si potrà vedere ciò che sia da fare (v. n. 359).

347. — s. d., (1307, Dicembre). — c. 118. — Avendo Graziolo da Calvisano e Giovanni da Calino ambasciatori del comune di Brescia, domandato si vietasse il transito pel bresciano alle merci dei milanesi e cremonesi nemici di Brescia, il doge

risponde: esser questa obbligata dai trattati a tenere aperte e sicure le strade fra essa, Cremona e Milano, e volere Venezia che così sia. Questa si adoprerà per la liberazione del nobile Alessandro (de' Tangentini?) e de' suoi, presi dal marchese d' Este (v. 1314, Marzo 11).

348. — s. d., (1307, Dicembre). — c. 118 t.° — Risposta del doge a Corrado de' Grimaldi ambasciatore del comune di Padova. A nuove rimostranze contro le pretese di Venezia circa gli opifizi Grimani e Veniero, il dazio di Lendinara e le regalie di Piove di Sacco e Corte, il doge si richiama a quanto fu detto al n. 328, estendendosi alquanto sul primo punto.

349. — s. d., (1307). — c. 108. — L' università dei nobili feudatari di Candia scrive al doge che, al tempo del duca Ermolao Zusto, quel consiglio dei *pregadi* decretò l' abbandono *(dishabitatio)* dei casali di *Risa de Laxito* posti sul capo orientale dell' isola, minacciando i greci ivi abitanti di ribellarsi; che i proprietari danneggiati da tal provvedimento non ebbero compenso; che, invece, Nicolò Cornaro, figlio di Andrea detto *Cornarolo*, impetrò da Venezia ordini al duca Belletto Giustiniani di risarcimento per la distruzione del suo casale detto *Lombaro*, non ostante che il gran consiglio dell' isola avesse decretato non esservi luogo a compensi. Continua che, sotto il duca Marco Dandolo, furono dati molti feudi, affrancati molti villani, fatte concessioni di casali con danno dello Stato; che al tempo del duca Andrea Zeno fu ordinato a tutti i latini, ai *vasmuli* franchi ed ai villani non soggetti a feudi, abitanti nel capo orientale, che venissero a stabilirsi nel centro, con danno dei signori di detto capo; che, governando il duca Marino Gradenigo, alla partenza dei *Chortacii* dall' isola, molti villani li seguirono, altri furono affrancati, molti luoghi furono disabitati; che, all' epoca della guerra di Alessio Calergi, sotto il duca Albertino Morosini, ne andarono disabitati altri del capo occidentale, si diminuì il testatico ai villani del centro e del capo orientale, e molti furono affrancati; che, reggente il duca Andrea Dandolo, fu vietato ai feudatari di tener animali e lavorar terra nel capo orientale, e si affrancarono villani; che, sotto il duca Guido da Canale, fu, in causa di terremoto, diminuito il testatico ai villani del centro e del capo occidentale; che quelli del capo stesso ridussero le contribuzioni dei frutti e del vino; che tutto ciò fu decretato col consenso dei feudatari per la conservazione dell' isola; ma con tale lor danno, che, volendo dare ascolto alle pretese del Cornaro e d' altri, sarebbero rovinati. Aggiunge, che i signori dei casali di *Risa de Laxito* acconsentirono in Consiglio alla demolizione; prega il doge che non voglia costringerli a compensi ingiusti (v. n. 350 e 392).

350 — s. d., (1307). — c. 108 t.° — Giovanni Fratello, Leonardo Gradenigo, Pietro Borgognone e Marco Cornaro, rammentati gli ordini ducali relativi ad Andrea e Nicolò Cornaro (v. n. 349), chiedono al doge compensi per la devastazione dei loro casali di *Risa de Laxito*, e che faccia riconoscere in giudizio le pretese dell' università dei feudatari esposte nella precedente (v. n. 351).

351. — s. d., (1307). — c. 109. — Belletto Giustiniani duca ed i consiglieri di Candia, rispondendo al doge che aveva loro ordinato di risarcire Andrea Cornaro *Cornarolo* per la distruzione del casale di Lombaro decretata dal consiglio dei feudatarî (v. n. 349), espongono che il consiglio generale non ne volle sapere, e mandano la distinta dei danni patiti dal Cornaro (v. n. 352), con modificazioni ed osservazioni (v. n. 353).

352. — s. d., (1307). — c. 109. — Distinta (in dialetto) delle rendite che Andrea Cornaro ricavava annualmente dal casale Lombaro, ascendenti a perperi 744, derivanti da dazî e corrisponsioni de' villani, in danari, grani ed animali; da un molino, da fitti di giardini, da prodotti di lino, cotone, vino, frutta e pascoli. — Danno per devastazioni, perperi 750 e più (v. n. 351 e 353).

353. — s. d., (1307). — c. 109 t.° — Il duca ed i consiglieri di Candia determinano il danno avuto dal Cornaro (v. n. 352) pel *guarnimento* del feudo di Lombaro, cioè per mantenimento di 10 anni di un cavallo d'armi, un ronzino, due scudieri ed un *socio*, a perperi 1000; più per le rendite ed effetti perduti perperi 1050 (v. n. 354).

354. — s. d., (1307). — c. 109 t.° — I feudatarî di Candia scrivono al doge, avere il duca letto in gran consiglio gli ordini di Venezia relativi al risarcimento di Andrea Cornaro (v. n. 351); ma credere non doversi alcun compenso. Ricordato come il duca abbia stabilito il risarcimento (v. n. 353), insistono esser esso ingiusto e contrario alle consuetudini, e se si hanno a risarcir danni, si deve farlo prima col comune di Candia (v. n. 355).

355. — s. d., (1307). — c. 110. — Andrea Cornaro *Cornarolo* scrive pregando il doge di non approvare le riduzioni fatte dal duca in Candia alla stima dei danni di Lombaro da lui presentata (v. n. 353); allega copia dei due documenti.

356. — s. d., (1307). — c. 115 t.° — Distinta delle somme reclamate dal re d' Armenia per danni recati ad esso ed a' suoi dalle genti delle galere venete d' Andrea Sanudo e Paolo Morosini, che avevano preso il castello di terra di Laiazzo.

Per baldacchini ed oggetti del re, dirhem *(deremi)* 18535. Armi tolte all' arsenale *(gazena)* d. 1095.

Pagati dal re al Sanudo ed al Morosini, per le galee e per l' ambasciata da quelli inviatagli d. 6757.

Perdite di sudditi regî: Rita donna, in varî oggetti di vestiario, arredi di casa e suppellettili che si descrivono coi rispettivi valori, d. 490; Giorgio *Guardiani*, simile, d. 340; Thoros Ioachim, simile, d. 268; Thoros *paidar* (maniscalco), simile, d. 351; Stefano *Cosseri*, simile, d. 295; Gregorio *Gazar*, in denaro, armi ed oggetti preziosi, d. 189; Bindo Seccamarenda (console pisano), arredi, denari ecc., d. 1134; Bertucci, simile, d. 14; Cosso de Argenta, pisano, simile, d. 161; *Dama* Margherita, simile, d. 312; Vasilli prete, simile, d. 576; *Ianna Zachii*, per armi, d. 29; Ochin signore di Gaban, fratello del re, per canoni *apautatoribus* ed attrezzi, d. 32; *Herucho* per

danari ed oggetti preziosi, d. 20; Costanzo, oggetti vari, d. 34; Giuseppe di Bagdad *(Yeusef de Baldaco)*, per un mantello da marinaio, d. 25; Vasillo Gressecans, vestimenta, d. 41. — Per debito di Marino Signolo, si stipulò col barone Ochin Basilientz il pagamento di d. 14000. Per debiti di Pantaleone Querini verro Thoros Ianni, Costantino guardiano del bazar *(Vassarabam)*, Mansur di Haoran, d. 467 $^1/_2$, e per debiti di Paolo Morosini verso Mansur di Haoran, d. 30. Marchetto Guglielmo nipote di Marco, deve a Marcia moglie di Bonasera d. 1000; Marco Guglielmo, per gioie, d. 300.

V. Mas Latrie, *loc cit.*, 684 — Langlois, *op. cit*, 170.

357. — 1308, ind. VI, (principio?). — c. 122. — Il comune di Padova commette a Romano de' Steni giudice, inviato a Venezia, di dimostrare al doge l' ingiustizia delle rappresaglie concesse a Biagio Gradelloni contro i padovani; di chieder la restituzione di quanto fu sequestrato in forza di esse, disposta Padova a far poi giudicare da arbitri le pretese del Gradelloni; e di esporre che le rappresaglie concesse dal comune di Padova a *Melio* e Bartolameo dalla Tavola lo furono solo contro Chioggia, la quale sarà udita dai padovani se vorrà far rimostranze (v. n. 372 e 358).

358. — s. d., (1308 principio?). — c. 122. — In risposta all' esposizione fatta da Romano de' Steni (v. n. 357), il doge ricorda che il podestà di Padova gli scrisse, avere Spinabello *Corezario* e Paolo, di detta città, chiesta rappresaglia contro i veneziani perchè Biagio Gradelloni aveva, in forza di suo diritto, sequestrato allume ed altro di loro spettanza, al che Venezia aveva risposto giustificando l' operato del Gradelloni; e poichè i padovani avevano emesse rappresaglie contro i chioggiotti, da questi pretese ingiuste, il comune veneto aveva p oposto di sottoporre ambe le questioni ad arbitrato; ora il doge dichiara ingiusta la pretesa che vengano restituite le cose sequestrate prima dell' arbitrato, ed insiste sulle prime proposizioni.

1308, Febbraio 5. — V. 1307, Dicembre 5, n. 341.

359. — s. d., (1308, Febbraio 7). — c. 122. — Bernardo e Bernardino giudici, ambasciatori del comune di Parma, espongono al doge: Quella città vuol rispettati i proprî diritti sul Po, e non soffre che per esso si conducano merci ai suoi nemici: per favorire Venezia, permetterà il passaggio delle merci non destinate ai nemici stessi, quando se ne chieda licenza, se le paghino i diritti soliti di transito, e Venezia guarentisca, e Cremona prometta, che i parmigiani ed altri possano andare sicuramente nelle località del parmigiano. Parma rinunzierà ad esigere dai veneziani nel Po qualsiasi diritto, se Venezia otterrà che i cremonesi non facciano pagare imposte nelle loro acque ai parmigiani ed ai veneziani. Parma penserà a compensare con rappresaglie Iacopo da S. Michele suo cittadino, preso in mare e danneggiato dai veneziani per 225 fiorini d' oro (v. n. 346 e 360).

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., I, 138.

360. — (1308), Febbraio 7. — c. 122 t.° — Risposta del doge alla precedente

n. 359). Venezia è contenta che la navigazione del Po resti libera alle merci verso il pagamento dei diritti usati prima della distruzione di *Pontedesolo;* ma non può fare che i cremonesi vi consentano; tenterà solo di ottenere che possano essere scaricate le merci nel parmigiano senza ascendere al ponte del Po; acconsente che Parma imponga pedaggi quando i cremonesi ne imponessero in qualche luogo tolto a quella; ma non permetterà che i veneziani paghino nuove gravezze, e ringrazia dell' offerta di abolirle tutte. Non ha nulla in contrario al trasporto delle merci per terra, purchè sia libera la via d' acqua. Spiacque a Venezia il danno recato in mare da Guglielmo Confalonieri a Iacopino da S. Michele; ma il mare non è nel distretto di lei; tuttavia farà quanto può per ottenere la liberazione dei bresciani detenuti a Ferrara, ed il compenso al suddetto preso con essi (v. n. 369).

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., I, 40.

361. — s. d., (1308, Marzo), — c. 123. t.° — Giustificazioni prodotte al doge da Pietro sottodecano di Chartres, in nome di Carlo d' Angiò, per non aver posto fine, com' era d' accordo, ai negoziati con Venezia per il di lui passaggio in Romania; con richiesta di tener sospeso l' affare fino alla ventura S. Maddalena in Luglio.

Allega la malattia e la conseguente morte della moglie del principe (11 Ottobre 1307); la guerra dei fiamminghi e degli inglesi contro la Francia terminata ai primi di Febbraio, al qual tempo Carlo condusse sua nipote, figlia del re, in isposa al re d' Inghilterra; il processo contro i Templari durante il quale la presenza del principe fu reputata necessaria presso il re suo fratello; la chiamata del re e del principe per la mezza quaresima a Poitiers presso il papa per istabilire il passaggio in Romania. Ivi pure si terminerà l' affare dei Templari. — Il sottodecano ha facoltà di trattare circa la custodia del mare fino al passaggio, e circa i compensi se non venisse effettuato (v. n. 308).

362. — s. d., (1308, Marzo,) — c. 124. — Ducale con cui, a richiesta di Carlo d' Angiò, gli si rimette l' elenco dei danni dati a' veneziani da Ranieri de' Grimaldi e compagni, pregando ne faccia pagare il compenso al sottodecano di Chartres e punisca il Grimaldi (v. n. 363).

363. — s. d., (1308, Marzo). — c. 124. — Ducale a Pietro sottodecano di Chartres. Gli si comunica il tenore della precedente, e lo si prega d' incassare il denaro e di rimetterlo a Venezia (v. n. 362).

364. — (1308), ind. VI, Aprile 10. — c. 124 — A Principalle di Guariento, inviato dal comune di Vicenza, il quale aveva dichiarato che gli appaltatori del dazio del sale in quella città volevano rompere il loro contratto col comune perchè Venezia non ne forniva in quantità sufficiente, il doge risponde: esser vero che Venezia diminuì la quantità del sale da lei fornita a varie città di Lombardia; avere i salinieri di Chioggia avuto ordine di darne largamente a Padova e Vicenza; ma in seguito ad abusi della prima, che ne cedette ai veronesi, fu disposto che fosse dato il solo necessario.

365. — 1308, ind. VI, Aprile 18. — c. 124 t.° — Commissione del comune di Padova a Guglielmo da Zensano notaio, inviato a Venèzia per proporre la sospensione per 2 mesi di tutte le rappresaglie concesse da Venezia e Padova l' una contro l' altra, ed un arbitrato per appianare tutte le questioni relative (v. n. 367).

366. — (1308), ind. VI, Aprile 19. — c. 124 t.° — Matteo Manolesso conte, Pietro Veniero e Marco Storlato consiglieri a Zara, scrivono al doge: avere, in seguito a suoi ordini, il comune di Zara restituito un deposito di danaro al maestro dei Templarî d' Ungheria e Schiavonia, il quale rese al comune varie reliquie ed arredi sacri preziosi, che descrivono; ed esser ciò avvenuto nella sacristia del convento di S. Grisostomo.

Data a Zara.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 224.

367. — 1308, Aprile 29, — c. 124 t.° — Risposta del doge a Guglielmo da Zensano (v. n. 365). Assente all' arbitrato e alla sospensione proposta, e propone le forme del primo; fra l' altre che segua in Chioggia ed in luogo del padovano alternativamente (v. n. 373).

Segue nota che di questo e del n. 365 fu fatto istromento dallo scrivano ducale Giovanni di Lorenzo, coi testimonî Marino Zorzi, Pietro Gisi, Nicolò Querini, Rainieri Cornaro e Romano de' Steni,

368. — 1308, ind. VI, Aprile. — c. 113 t.° — Graziadio Vaziano, console veneto in Segna, risponde al doge di non avere ottenuto riscontro soddisfacente dal conte Bartolameo alla richiesta fattagli da esso e dal veneziano Marino Zaula di compenso per danni recati a quest' ultimo, constatati dal console stesso che vide nel castello di Vinodol lo schiavo tolto al Zaula, e ne parlò con Enrico Badoaro cognato del conte.

V. Liubić, *op. cit*, I, 225.

369. — 1308, Maggio 6. — c. 125. — Pietro *de Annellis* ed un altro ambasciatore del comune di Parma, chiedono al doge che Venezia abolisca tutti i decreti emessi a danno della lor patria dal 1.° Agosto passato, sicchè il commercio fra le due città sia libero, dicendo che altrettanto farà Parma coll' abolizione anche d' ogni gravezza non usitata; e pregano per una pronta risposta (v. n. 360).

Segue nota che tale istanza fu fatta nella sala della quarantia, presenti i consiglieri Marino Zorzi, Pietro Gisi, Pietro Dandolo e Angelo Bembo, e che gli scrivani ducali Bassano, Giovanni di Lorenzo, Nicolò e Nicoletto furono pregati di farne istrumento.

370. — 1308, Maggio 9. — c. 125 t.° — Ugo conte di Montfort ed Ugo conte di Bregenz scrivono al doge, che, per risarcirsi dei danni recati loro dall' imperatore di Germania, sequestrarono, a titolo di rappresaglie, 100 balle di panno con quelli che le conducevano (veneziani) sul lago di Costanza *(Lemanus)*; invitano il doge a

spedire pel riscatto 6000 marche da 4 fiorini l' una a Merano, terra di Ottone duca di Carintia, ove saranno restituite le merci. Il latore della presente, Filippo, uno dei veneziani catturati, darà ulteriori particolari; esso giurò di ritornare fra un mese.

Data a S. Pietro (Voralberg).

V. *Archivio Veneto*, II, 441.

371. — 1308, ind. VI, Giugno 14. — c. 125 t.° — Parte presa dalla quarantia, dietro proposta del doge e del suo consiglio: che Nicolò Zorzi non s' impacci *(se impediat)* della contea di Curzola *(Curzura)*; che il figlio d' esso, che è colà, torni e si presenti al doge entro un mese dall'intimazione e publicazione dell'ordine nell'isola; che niun' altro s' impacci di quella contea, e chi ha ragioni le produca in giudizio.

V. Liubić. *op. cit.*, I, 226. — Wenzel D.r G., *Beiträge zur Quellenkunde der dalmatinischen Rechtsgeschichte* nell'*Archiv für Kunde österr. Gesch.*, dell'Accad. delle scienze di Vienna, 1850, vol. I, con data 21 Giugno.

1308, Giugno 20, — V. 1308, Agosto 5.

372. — (1308), ind. VI, Luglio 15. — c. 126. — Il doge approva le risposte date dal capitano di Mantova all' inviato veneto Giovanni di Lorenzo, cioè le promesse di far risarcire certi danni dati da mantovani a veneziani, e di punirne i colpevoli; di castigare quelli che ingiuriarono il capitano veneto della *Tansa* (del Po); di permettere libero transito pel mantovano ai cremonesi, purchè questi accordino ai mantovani libera navigazione nel Po.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc. I, 143.

373. — (1308), ind. VI, Luglio 15. — c. 126 t.° — In seguito a quanto si espose al n. 367, Guglielmo da Zensano partecipa al doge avere il comune di Padova eletto i suoi negoziatori, e chiede che Venezia faccia altrettanto, lasciando a questa la scelta del luogo e tempo della riunione degli eletti. Il principe risponde che farà tosto far l' elezione, e stabilisce che si trovino tutti i negoziatori a Chioggia pel 25 corrente, ed essendo spirata la sospensione delle rappresaglie, lascia agli stessi il provvedervi.

374. — 1308, ind. VI, Agosto 5. — c. 128 t.° — Guglielmo *Michaelis* procuratore di Raimonda Muntaner di Valenza, presenta al doge ed al suo consiglio la lettera allegata. Fattala leggere, il doge dichiara al suddetto ed a Francesco *Comell*... notaio del re di Sicilia d' esser pronto ad assegnare un tribunale onde il danneggiato faccia valere i propri diritti; credere con ciò di soddisfare il proprio dovere ed a quanto gli chiese anche Bernardo de Sartiano ammiraglio del re d' Aragona.

Fatto in Venezia nel palazzo ducale. — Testimoni: Matteo de Retegno giurisperito, Andrea de' Norengi e Nicolò *de Raynaldo* scrivani ducali. — Atti Benincà *de Gheciis* not. imp. e scriv. duc. — Altro simile fu rogato dal predetto F. Comell.

Allegato: 1308, ind. VI, Giugno 20. — Federico III re di Sicilia scrive al doge: avergli Raimondo Muntaner sporta querela come, essendo nel Luglio 1307

al seguito di Ferrando figlio del re di Maiorca, che veleggiava con tre galee ed altro legno da Romania in Sicilia, giunse in Negroponte, ove, ottenuta dal bailo veneto licenza di passare pel canale del ponte d'essa città, furono assaliti da 11 galee ed una nave venete comandate da Giovanni Querini e da Marco Negrotto, con morte di varî di loro, e con perdita per parte del Muntaner di oltre 25000 onze d'oro in danaro, gioie ed altro, ch'egli aveva su una delle galee chiamata *Spagnola*. Prega il doge di provvedere al risarcimento.

Data a Messina (v. n. 375).

375. — 1308, Agosto 9. — c. 129. — A nuova richiesta di Guglielmo *Michaelis* (v. n. 374), il doge dà la stessa risposta, protestando non esser colpa sua se il richiedente rifiuta l'offerta giustizia, trascurando d'ottenerla nelle forme giuridiche.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Presenti: Tanto cancellier grande, Donato Lombardo e Bassano scriv. duc., e Lorenzo *de Gheciis* cancelliere di Corone e Modone. — Atti Benincasa *de Gheciis*.

376. — 1308, ind. VII (sic), Agosto 18. — c. 131. — Capitolare (statuto) della scuola (confraternita) di S. Maria madre di misericordia, deliberato nella fondazione di essa dai suoi membri sotto il priorato di Pietro Civrano, ed approvato dal doge e dai consiglieri Marino Zorzi, Marino Foscarini, Tomaso Barbarigo, Nicolò Zane, Ranieri Cornaro ed Angelo Bembo. Consta di 34 capitoli risguardanti la costituzione interna della società, i diritti e gli obblighi dei membri, senza però che vi si scorga alcuno scopo speciale oltre le pratiche di religione.

377. — (1308), ind. VII, Settembre 11. — c. 133. — Risposta del doge a Guarnieri de Falco ed a Iacopo de Bonomo ambasciatori del comune di Treviso. Venezia procurerà di prendere i malfattori che andarono uccidendo e derubando nel trevigiano e li consegnerà; prima di consegnare certo Muto, detenuto in Venezia a loro richiesta, vuole provata la sua reità; accetta l'elezione di due arbitri per parte, i quali, coi guardiani dei predicatori e dei minori delle due città, stabiliscano un accordo per far cessare le rappresaglie concesse ai veneziani contro i trivigiani; circa la proposta di trovare un modo di procedura nelle questioni di diritto internazionale che renda possibile l'evitare le rappresaglie, dimostra, col descrivere la maniera usata in Venezia nell'accordarle, essere abbastanza guarentita la giustizia; dice che tuttavia non respingerà proposte in argomento.

V. Minotto, *Doc. ad Belunum* ecc., 105.

378. — 1308, ind. VI, Settembre 15. — c. 133. — Ramberto vescovo di Castello intima al doge ed al suo consiglio di non impedire, anzi di coadiuvare a tutt'uomo l'opera di Arnaldo abate di Tulle, diocesi di Limoges, e di Onofrio *de Trebis* decano di Meaux, nuncî della S. Sede, pel riacquisto di Ferrara e del suo distretto. Il doge risponde avere Venezia sempre giovato in quanto potè la chiesa romana (v. n. 385).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Tanto canc. gr., Andrea da Parma, Marco Siboto e Donato Lombardo scrivani ducali (v. n. 385).

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., I, 146.

379. — 1308, ind. VI, Settembre 24. — c. 133 t.° — Commissione del comune di Padova e dei dodici savi eletti pei fatti di Rovigo ad Eleazaro da Monselice giudice, e ad Aleardo *de Basiliis* inviati a Venezia. Partecipino l' acquisto, fatto da Padova, di Rovigo e del suo distretto, e chiedano che Venezia non permetta a' propri sudditi di turbarne il tranquillo possesso.

Fatta in Padova nel palazzo del comune. — Presenti: Giovanni del fu Nicola da Rio ed Ambrogio fu Gabriele, notai (v. n. 380 e 394).

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., I, 147.

380. — s. d., (1308, Settembre). — c. 133 t.° — Il doge risponde a quanto contiene il n. 379, dicendo che farà conoscere le intenzioni del comune per lettere o per ambasciatori.

381. — 1308, Ottobre 12. — c. 150 t.° — Bolla piccola di Clemente VI al vescovo di Castello. Ordina che sia publicata nella diocesi sottoposta al vescovo, e deposta nei publici archivi la costituzione che proibiva ai cristiani di portare in Alessandria ed ai saraceni d' Egitto armi, cavalli, ferro, legni, munizioni, vettovaglie ed altre merci, sotto pena di scomunica, di perdita dei diritti civili ecc.

Data a *Montemlaurum* (Larmont?) presso Bordeaux, anno 3 del pontificato *(IV id. Oct.)* (v. n. 162).

382. — (1308), Ottobre 13. — c. 135 t.° — Andrea Dandolo ed Enrico Morosini consiglieri a Negroponte, annunziano al doge che l' ex bailo Pietro Querini porta seco a Venezia perperi 244, grossi 8, tor. 3, residuo della fabbrica delle mura; perp. 836, gr. 9 $^1/_2$, bilancio fra l' entrata e l' uscita; perp. 926, gr. 5, tor. 1, consegnati da Bartolameo Michele, residuo del naufragio d' una nave genovese all' isola di Zia. Avvisano la morte del duca d' Atene seguita ai 5 Ottobre.

Data a Negroponte.

383. — 1308, ind. VII, Ottobre 20. — c. 134. — Elenco di vari oggetti di vestiario, biancherie ed altro, rimessi a Venezia dal podestà di Loreo e trovati da mastro Paganino.

384. — 1308, ind. VII, Novembre 23. — c. 94 t.° — Annotazione che i provveditori di comune proposero per la cittadinanza veneta, per dimora di 25 anni, Giovanni Forte del trevisano ab. a S. Polo.

385. — 1308, ind. VI, Ottobre 25. — c. 137. — Arnaldo, abate del monastero di Tulle diocesi di Limoges, ed Onofrio *de Trebis* decano della chiesa di Meaux, cappellano papale, delegati dal pontefice alla ricuperazione di Ferrara e distretto,

dichiarati i loro poteri, fanno sapere che: col mezzo di fra' Girolamo dei predicatori inviarono da Bologna lettere papali e proprie che esortavano Venezia ad appoggiarli; fecero ripetere l'invito dal vescovo di Castello (v. n. 378), e ne ottennero risposte favorevoli; ciò non ostante, movendo essi al riacquisto di Ferrara tenuta da Fresco (d'Este), veneziani e chioggiotti assalirono le loro truppe, nè desistettero dal molestarle in onta alle offerte da parte degli scriventi di mantenere in vigore il trattato conchiuso da Venezia con Gregorio di Montelongo, sicchè lanciarono la scomunica contro Fresco ed i suoi fautori. Impossessatisi di Ferrara, chiesero agli ambasciatori veneti Delfino Delfino, Vitale Michele, Giovanni Soranzo, Andrea Querini, Enrico Ferro, Tomaso Miani e . . . Boccasi che i veneziani sgombrassero da Castel Tedaldo, dal ponte, dalla torre e dal borgo di S. Marco di Ferrara; ma questi invece posero il fuoco nella città; vi fecero scorrerie e rifiutarono ogni trattativa, in onta alle esortazioni dell'arcivescovo di Ravenna e dei vescovi di Ferrara, Comacchio e Cervia, e dei frati predicatori e minori. Recatosi a Venezia il nunzio Arnaldo per ottenere quanto volevano i delegati, vi fu ingiuriato dal popolo tumultuante, e ritornato a Ferrara ebbe insidiata la vita, e furono continuati gli incendì, le rapine ecc.; il vescovo di Cervia fu assalito, derubato, e tratta in prigione la sua famiglia. Per tutto ciò, pronunciano contro il doge, i maggiorenti ed i capitani di Venezia, il podestà di Chioggia e tutti i loro seguaci, la scomunica, sottoponendo ad interdetto la diocesi di Castello e di Venezia; confiscano a favore della S. Sede i beni dei veneziani nei paesi ad essa soggetti; proibiscono a tutti di commerciare con essi sotto pena di scomunica; dichiarano nulli i trattati conchiusi da Venezia con chiunque, se entro 10 giorni essa non desisterà dal suo procedere (v. n. 387).

Publicata nel palazzo della curia in Ferrara. — Presenti: Rinaldo arcivescovo di Ravenna, Guido vescovo di Ferrara, Uberto v. di Bologna, Enrico v. di Reggio, Iacopo v. di Mantova, Matteo v. di Cervia, Bertrando *de Gramato* della diocesi di Chartres cavaliere giurisperito, e fra' Pietro *de Hospicio* monaco *Silve maioris*, diocesi di Bordeaux. — Atti Ranieri de' Pettenarì da Parma not. imp. e della chiesa ravennate, scrivano dei delegati.

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., I, 151. — VERCI, *St. della Marca Trivigiana* ecc, V, Doc., p. 109.

386. — 1308, ind. VII, Ottobre 26. — c. 131 t.° — Il doge dichiara di aver ricevuto dal veneziano Nicolò Bredani, per conto del comune di Sebenico, lire 800 di den. ven. gr., a den. 32 il grosso, a saldo dell' ultima rata scaduta a S. Michele, di lire 5000 dovute da quel comune, qual malleveria a favore del conte Giorgio d' Almissa pei danni dati dai sudditi di questo a quelli di Venezia, e per rappresaglie concesse a veneziani contro i sebenicensi, come da istrumento in atti Lorenzo fu Giovanni Pugna scriv. duc. ; e fa quitanza per tutta la predetta somma.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Presenti: Andrea de' Norengi e Donato Lombardo scriv. duc. — Atti Benincà *de Gheciis.*

V. LJUBIĆ, *op. cit.*, I, 229.

387. — (1308), Novembre 24. — c. 135 t.° — I delegati papali (v. n. 385) scrivono al doge ringraziandolo della missione di fra' Enrico da Rimini dei predicatori, il quale espose loro: avere i veneziani mosso le armi solo perchè Ferrara non cadesse in mano di qualche tiranno, e per tutelare i propri diritti e la navigazione del Po. Propongono: che Venezia tenga Castel Tedaldo ed il borgo, riconoscendoli dalla S. Sede, innalzandovi i vessilli di S. Marco e del papa, e custodendoli a spese proprie e di Ferrara; che possa erigere sul Po un forte alla punta della Stellata od altrove, ed un altro verso Argenta, ed esigere guarentigia dai ferraresi che mai riceveranno tiranno; che per alcuni anni il podestà di Ferrara vi governi per Venezia e per la S. Sede. Essi procureranno che il papa elegga in perpetuo il doge suo difensore e conservatore in Ferrara e distretto; pel resto fra' Enrico spiegherà le loro intenzioni (v. n. 388).

Data a Ferrara.

V. Minotto, *Docum. ad Ferrariam*, I, 153. — Verci, *loc. cit.*

388. — (1308), Novembre 26. — c. 135 t.° — I delegati papali (v. n. 387) accreditano presso il doge frate Enrico da Rimini, già inviato a loro da Venezia.

Data a Ferrara.

V. Minotto, *op. cit.*, I, 154.

389. — (1308), Dicembre 18. — c. 138 t.° — Paolo da Mosto e Giovanni Michele consiglieri a Corone e Modone, rispondono (in dialetto) ad ordini ducali, che i castellani intralciavano l' esazione delle rendite publiche arretrate, e che dal quaderno di Nicolò Querini risultavano incassati perperi 2463, sterlini 6, tornesi 3, dei quali a stento poterono avere perp. 1800.

390. — s. d., (1308). — c. 125 t.° — Nota che si ricevettero da Nona lire 41 di picc. per un cavallo ed uno sparviere del vescovo; da Sebenico grossi 28, residuo di lire 9 ricavate dalla vendita d' una barca; da Spalato soldi 4 di gr. per 2 barili di vino, grossi 44 per una *botta* ed un barile di fichi, dedotte le spese; soldi 58 di picc. per 29 braccia di *sochigna*.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 226.

391. — s. d., (1308). — c. 126. — Valore dei cavalli di Nicolò Morosini eletto rettore di Canea: uno baio, lire 3, s. 12 di gr.; uno rosso, s. 46 di gr.; una mula, s. 23 di gr.

392. — s. d., (1308). — c. 126 t.° — Riassunto di scritture mandate a Venezia da Guido da Canale duca in Candia, le quali sono:

Petizione dei quattro nobili nominati al n. 350 per risarcimento dei danni patiti per la rovina dei loro casali in Risa de Laxico.

Informazione del reggimento di Candia sul procedimento tenuto per chiarire il diritto dei petenti; ragioni addotte da questi, oppugnate da altre addotte da cinque

responsori loro assegnati dal gran consiglio dell' isola; difesa dei querelanti; nuova replica dei *responsori*, risposta dei primi, e finale dei secondi.

Deposizione dei testimonî Marco Veniero, Nicolò Buono, Nicolò Abramo, Tomaso Minotto, Iacopo Tagliapietra tutti di Candia, contrarî ai petenti; e di Angelo Cariola e Benvenuto da Brescia cancelliere, non ammesse per buone dai *responsori* (v. n. 349).

393. — s. d., (1308). — c. 134. — Distinta di varie somme di perperi, senza indicazioni che valgano a determinare bene lo scopo della inscrizione nel libro; pare una partita di entrata di qualche ufficio publico.

394. — s. d., (1308). — c. 134 t.° — In seguito ad esposizione fatta al comune di Padova da Marino Bembo e Stefano Gradenigo ambasciatori veneti, il podestà, gli anziani, i quindici gastaldi ed i savî espressamente eletti da quella città, inviarono a Venezia Romano de' Steni, *Aztutum* di Alberto da Engelardo giudici, Beldenando di Enrigeto notaio e Padovano di Muzio, colla seguente risposta: Padova ringrazia Venezia dell' assicurazione che non permetterà sia turbato il legittimo possesso acquistato su Rovigo e il suo contado, su Salto di Fratta, Costa di Pontecchio e circondario; gode che Venezia sia padrona di Castel Tedaldo, del ponte, della torre e del borgo di S. Marco in Ferrara, augurando che possa avere anche il resto. Alla richiesta che Padova non permetta ai suoi di molestare i veneziani nel ferrarese, nè di prestare aiuto ai loro nemici, risponde essere essa amica della S. Sede e di Venezia; Francesco (d' Este), che è suo cittadino, averne implorato soccorso; offre la sua mediazione per negoziare la pace col papa. — Gli ambasciatori sono poi incaricati di chiedere salvo condotto per Pantaleone de' Tadi giudice, onde possa recarsi a Venezia a scolparsi di accuse.

Aggiunta: Gli ambasciatori chiedono che Venezia permetta a Padova di aprire negoziati di pace in Ferrara coi nunzî papali, i quali avevano aderito a tal proposta come pure il comune di Ferrara (v. n. 379, 385 e 395).

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam*, I, 147 (con data 24 Settembre).

395. — s. d., (1308). — c. 135. — Il doge risponde a quanto contiene il n. 394. Venezia rispose col fatto alla preghiera di non lasciar molestare i padovani nel rodigino: altrettanto spera farà Padova a riguardo dei veneziani nel ferrarese, benchè non abbia risposto colle parole in modo soddisfacente; declina la proposta mediazione, riservandosi di accettarla a tempo più opportuno. Sentirà sempre con piacere quanto gli ambasciatori padovani vorranno proporre per finire ogni vertenza, specialmente quelle circa il sale e le rappresaglie fra Padova e Venezia.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., I, 148 (data 27 Settembre).

396. — s. d., (1308). — c. 136. — Diritti della S. Sede in Ferrara: 30 marche d' argento all' anno, prodotto dell' imposta d' un denaro pagato da ogni capo di famiglia; 10 marche d' argento annue per Massa Fiscaglia; la metà del ripatico della

città dato dalla S. Sede in feudo vitalizio a Guglielmo da Brescia medico; un giudice deputato dalla S. Sede vi tien ragione per tre giorni ogni anno.

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., I, 154..

397. — s. d., (1308). — c. 136. — Annotazione che furono mandati con lettere i seguenti banditori: Marco Petenario a Verona, *Panevin* a Mantova, Litaldo a Padova, Iacopino a Treviso.

398. — s. d., (1308). — c. 138 t.° — Distinta (in dialetto) dei cavalli condotti seco da Giovanni Valaresso rettore di Rettimo. Sono quattro, del valore di soldi 53, 30, 28 e 27 di grossi.

399. — s. d., (1308). — c. 138 t.° — Stima (in dialetto) dei cavalli condotti seco da Paolo Donato nell'andar consigliere in Candia. Sono due, del valore di s. 45 e 34 di grossi.

400. — (1309), Gennaio 20. — c. 136. — *Bonleus* vessillifero, Aldevrandino de' Brusati proconsole e gli anziani di Ferrara scrivono a Francesco *de Brinis*, Francesco *campsori*, Armano *de Agazotis*, Albrigeto *de Iudicellis* e Furmignano notaio, ambasciatori di quel comune, e commettono loro di esporre al doge di Venezia: aver saputo che da Mantova e da Verona furono spediti *ad Seravale* 50 militi, non si sa perchè; che i mantovani fanno riattare le strade; che presso Quarantola nel modenese si adunarono da 350 a 400 fanti; che la strada tra Finale modenese e Bologna si accomodava; che Bologna aumentò da 5 a 25 le guardie nella torre *Pontonaria*, occupandola contro il voler di Ferrara, come pure la torre di *Finido* nel ferrarese; che dal mantovano si mandano 300 militi verso Parma, 100 di Mantova, 100 di Verona e 100 di Brescia; che il vicario dell' arcivescovo di Ravenna proibì che in Consandolo, distretto di Ferrara, si portassero armi, e volle garanzia da tutti quei mugnai pei loro molini. Sentano le risposte del doge, non sapendo gli scriventi le cause di tutto ciò; al ritorno riportino la presente perchè non fu registrata.

Data a Ferrara nel palazzo degli anziani.

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 1.

401. — 1309, ind. VII, Febbraio, 12. — c. 139. — Costituti di tre testimoni per provare il diritto di Filippo del fu Donato de Mare a far parte del maggior consiglio.

Tomaso Longo di S. Tomà dichiara che, circa 50 anni addietro, Pietro de Mare, avo di Filippo, al tempo del doge Ranieri Zeno, era membro del maggior consiglio.

Pietro Barozzi di S. Cassiano fa la stessa deposizione, aggiungendo che il de Mare abitava a S. Simeon grande, e che aveva sostenute le parti d' esso testimonio in una causa contro casa Barbo e Giovanni Badoaro.

Marino Pisani di S. Simeone profeta dichiara d' aver accompagnato più volte il de Mare al maggior consiglio.

V. TENTORI, *Il vero carattere politico di Baiamonte Tiepolo* ecc., 78.

402. — (1309), ind. VII, Febbraio 13. — c. 146 t.° — Rizzardo da Camino capitano generale di Feltre, di Belluno (e di Treviso), a tutti i mercanti del fondaco di Venezia, tedeschi ed altri: Giustifica i danni dati nel suo distretto e in quello di Ceneda a certi mercanti; dichiara che le strade nei suoi territorî saranno libere e sicure al commercio; invita alcuni d' essi a parlar seco, e promette ogni protezione a persone e cose.

Data a Treviso.

V. Minotto, *Doc. ad Belunum* ecc., 101.

403. — (1309), ind. VII, Marzo 8. — c. 138 t.°. — Avendo Biagio *de Antolino* e Giovanni *de Paterniano,* ambasciatori del comune d' Ancona, chiesto che Venezia abolisse il dazio di 2 per cento sulle merci, che faceva pagare in tutti i suoi porti agli anconetani, e restituisse il già riscosso, promettendo che Ancona abolirebbe l' imposta del 2 per cento sulle merci dei veneziani riparanti in quel porto per fortunali, e restituirebbe l' esatto, il doge risponde: che il mentovato dazio fu decretato il 5 Ottobre 1308, appunto per risarcire i veneziani di quello che dovevano pagare in Ancona; aderirà alla dimanda quando questa adempia la promessa.

404. — (1309), ind. VII, Marzo 18. — c. 139. — Il doge non annuisce alla dimanda fatta da *Cavalca de Sale* e Bono da Rezzato, ambasciatori del comune di Brescia, che Venezia stia mallevadrice dell' osservanza, da parte dei contraenti, della pace conchiusa fra la detta città e Cremona (v. n. 405).

405. — (1309), ind. VII, Marzo 27. — c. 139. — Simile al precedente.

406. — 1309, ind. VII, Aprile 5. — c. 139 t.° — Il nobile Gresco *de Boccono* (o Bottono) da Zara dichiara con giuramento al doge e ai suoi consiglieri che Sclavogest e Gregorio fratelli *de Berberio* (di Berek?) e Lompre de Zevalelo da Zara, con compromesso in atti di Giovanni *de Qualis* notaio zaratino, sottoposero una lite vertente fra essi, relativa a certa proprietà, al giudizio arbitramentale del conte Iuri di Berek *(Berber)* scelto dai due fratelli, di Damiano de Glorat da Zara pel Zevalelo, e di esso dichiarante; che poi i due fratelli accusarono la loro controparte d' aver chiamato a giudice il bano Paolo (di Croazia) il quale pronunziò anche sentenza; che a ciò il Zevalelo opponeva esser andato a Scardona dal bano per dimostrare i suoi diritti sulla proprietà in questione; che gli arbitri incaricarono Iacopo *de Zandulino* e Mazio de' Varicassi d' accomodare le cose, ma invano; che finalmente essi arbitri confermarono la sentenza del bano, e diedero il documento a *Prestor Tribun,* al quale fu involato da Gregorio suddetto.

V. Ljubić, *op. cit.,* I, 236.

407. — 1309, Aprile 19. — c. 139 t.° — Pietro *de Pulcro castro,* luogotenente di Iacopo re di Maiorca, scrive al doge: esser vani i timori dei veneziani di recarsi negli stati regi, e specialmente in Iviza, per sale, per la cooperazione di alcuni di

essi alla cattura dell' infante Ferrando (v. n. 374): protesta che saranno liberi e sicuri in Maiorca, Minorca ed Iviza, ed a maggiore assicurazione fa porre la presente in atti del notaio Nicolò di S. Giusto.

Dato a Maiorca *(XIII kal. Maii)*. — Testimonî: Raimondo *Embratati* (?), e Francesco *Dalmarii* giudici regî (v. n. 408).

408. — 1309, Aprile 26. — c. 140. — Bernardo de Forcea scrive al doge in nome proprio e degli abitanti d' Iviza, confermando quanto contiene il n. 407; partecipa che vi sono in quell' isola oltre 20000 moggia di sale, e promette ogni amichevole trattamento ai veneziani *(IV kal. Maii)*.

409. — 1309, ind. VII, Maggio 10. — c. 201 t.° — Roberto re di Gerusalemme e Sicilia (Napoli), signore del ducato di Puglia, del principato di Capua, conte di Provenza, Forcalquier e Piemonte, fa sapere a tutti i regi ufficiali di Puglia d' aver prorogato fino a tutto il Settembre futuro il salvocondotto concesso già da suo padre ai veneti per tutto il regno, onde possano liberamente esercitare il commercio, e siano protetti. Non avendo ancora sigillo regio col suo nome, munisce la presente di quello che usava prima della morte del padre, qual vicario.

Data a Napoli per Bartolameo di Capua, cavaliere, logoteta, e protonotario del regno.

410. — 1309, ind. VII, Giugno 16. — c. 173. — Estratto di testamento nuncupativo di Guido del fu Gabriele de' Negri giudice da Padova, il quale ordina d' esser sepolto nell' arca paterna in S. Antonio, ed elegge esecutori il priore, fra' Mondo Linguadivacca lettore e Gerardo da Reggio tutti e tre dei predicatori del convento di S. Agostino, il guardiano, fra' Paolino da Milano e fra' Giuliano da Padova dei minori di S. Antonio, Giovanni fu Guglielmo de Caligine giudice, e Gerardo fu Spera di Villa del Conte. Lascia eredi di sue sostanze in parti eguali i suoi due figli Negro e Rogato, con sostituzione del superstite a quello che morisse senza prole.

Fatto in Padova nella capella degli infermi di S. Agostino dei predicatori. — Testimonî: Treviso da Treviso sotto priore di quel convento, Placido da Ferrara priore del convento di Chioggia, Alessandro da Mantova, Benincà da Ravenna, Domenico da Ferrara, Tomaso da Reggio, Francesco da Cervarese, Giannino da Reggio, Agostino da Ascoli, tutti frati predicatori. — Atti Simeone di maestro Gerardo de' Viviani not. del sac. pal. (v. 1311, Maggio 18).

411. — 1309, ind. VIII, Settembre. — c. 140 t.° — Elenco di veneziani danneggiati *(devastati)* dai ferraresi: Bonomo *barbiere* e . . . po *muratore* di S. M. Zobenigo, . . . pino da Parenzo, Stefano *calegario* di S. Raffaele, Bonmassario *garzator* di S. Ternita, Francesco Schiavo *secator* dei SS. Apostoli, ... *de Orizellis* di S. Apollinare, . . . *onenconerius zuparius* di S. Severo, Leonardo *Guerzius afaitator vantorum* di S. M. Mater Domini, Antonio dal Cantone di S. M. Formosa, Giovanni de Rena di S. Felice, Marino Negro di Castello, Leonardo da Latisana di S. Cassiano, Viviano *calaver* di S. Polo, Pasqualino marinaio di S. Maurizio, Vac-

cario Dragan di S. Martino, V . . . *Sechi* (?) di S. Felice, Alberto *butiglarius* di S. M. Formosa, Filippo Vandelino di S. Marina, Marco pellicciaio *de ovra vayra* di S. Cassiano, ... fabbro di S. Silvestro, ... *qui rogabat medicos,* Nicolò medico di S. Apollinare, Marino orefice di Basilio, ... di *Ser Chonsgati* di S. Margherita, ... scandolario di S. Luca, . . . figlio di ser Pietro samitario di S. Sofia, Nicolò (?) segatore di S. Felice, Silvestro fabbro di S. Martino, Leonardo portatore di S. Cassiano, Pancrazio Pietro di Burano da mare, ... ino da Pirano, Cesario tagliapietra, Alberto Falcone di S. Moisè, Nicolò Merlino (che morì dopo aver avuto recisa una mano e cavati gli occhi).

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 10

412. — (1309), ind. VIII, Ottobre 20. — c. 140. — Risposta del doge a Robacino *de Robacio*, ambasciatore del comune di Mantova, il quale aveva chiesto che duranti le nimistà fra Ferrara e Venezia si sospendesse il vigore dei trattati fra questa e Mantova relativi alla navigazione del Po ed al sale. Venezia intende d'osservare i trattati, Mantova faccia lo stesso; questa non può conceder transito ad altro sale che a quello di Venezia e di Chioggia; non sarebbe vantaggioso ai ferraresi l'impedire che si portino merci pel Po nel mantovano; al tempo della guerra fra Mantova e Cremona, i veneziani non poterono navigare nel Po, e non se ne lagnarono.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 11.

413. — 1309, ind. VIII, Ottobre 22. — c. 142. — Giovanni cancelliere, giurisperito, ambasciatore del comune di Genova, e Bisia (Biagio?) Spinola procuratore del proprio figlio Francheschino e compagni, espongono a Guido Marcello vicedoge (essendo il doge malato) ed ai consiglieri, che Giovanni Querini, comandante di sette galee veneziane, prese nell' Ottobre 1308 in Armiro (al golfo di Volo) una nave di Corrado *de Vidaleto* e socî, carica di merci del detto Franceschino e comp.; descrivono i danni ascendenti a perperi d'oro o soldi grossi 14525, ducati 4, e chiedono risarcimento o pronta giustizia, provando i fatti con atti dei notai Francesco *Aurantis* ed Enrico *Benati*. Il vicedoge risponde: esser pronto a far giustizia secondo i trattati vigenti fra Genova e Venezia; ma di questo non accontentandosi i petenti, sono invitati a produrre loro ragioni alla corte del *Forestiere*; e non aderendo essi a ciò, il vicedoge dichiara che non possono pretendere altra risposta.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimonî: Giambonino de Freganesco giudice, Donato Lombardo e Marco da Sacile scrivani ducali. — Atti Benincà *de Gheciis*, not. imp. e scriv. duc. (v. n. 414).

1309, Ottobre 24. — V. n. 432.

414. — 1309, ind. VIII, Ottobre 27. — c. 143. — Giovanni cancelliere e Bisia Spinola presentano al vicedoge ed ai consiglieri lettere del comune di Genova, che invitavano a risarcire i danni mentovati nel n. 413; negano di sottoporre l'affare alla corte del *Forestiere*, e chiedono il domandato compenso. Il vice-

doge risponde non avere i petenti in diritto altra via che l'offerta, e doversene contentare.

Fatto in Venezia nel palazzo ducale. — Presenti: Doimo conte di Veglia, Marino Badoaro cavaliere, Giambonino de Freganesco. — Atti Marco fu Enverardo not. imp. e scriv. duc. (v. n. 415).

415. — 1309, ind. VIII, Ottobre 29. — c. 143. — Comparsi Giovanni Cancelliere e Bisia Spinola davanti al vicedoge ed ai consiglieri, ripetono la loro istanza (v. n. 414). Ottenutane la stessa risposta, protestano per non aver potuto conseguire quanto dimandavano, e presentano altra requisitoria del comune di Genova. Il vicedoge protesta non doversi incolpar Venezia di aver negato giustizia, ma quelli che non la vollero nel modo offerto.

Fatto ed atti come al n. 413. — Testimonî: Ranieri Zusto, Aprile *Conte* da Chioggia, Nicolò detto Pistorino (v. n. 416).

416. — 1309, ind. VIII, Novembre 3. — c. 143 t.° — Sindicato con cui il doge col maggior consiglio eleggono a procuratori del comune i notaî e scrivani ducali Marco Siboto e Donato (Lombardo?), dando loro facoltà di rappresentarlo davanti alla corte del *Forestiere*, o qualsiasi altro tribunale, nella causa promossa da Bisia Spinola genovese, procuratore di Franceschino suo figlio (v. n. 415 e 417).

Fatto nella sala del maggior consiglio del palazzo ducale. — Testimonî: Marco Mazzamano, Daniele *Bucca* (?) e Iacobello Valaresso.

417. — (1309), Novembre 22. — c. 141. — Ducale al comune di Genova. In risposta a requisitoria d'esso comune, presentata per tre volte da Giovanni Cancelliere e Bisia Spinola (v. n. 413-415), il doge ricorda le risposte date a costoro, provandole consentanee al diritto; dice che lo Spinola s'era di poi adattato a piatire davanti alla corte del *Forestiere*, ma che in ultimo partì protestando. Invia i documenti per provare il suo procedere legale, e si dice sempre pronto a trattar la cosa giuridicamente.

418. — (1309), Dicembre 1. — c. 144. — Ugolino da Sesso podestà ed Alboino e Cangrande della Scala capitani generali di Verona, in risposta a requisitorie ducali contro Mino degli Angiolelli e socî, di quella città, debitori di veneziani, scrivono che neppure i veronesi furono pagati da quelli, e che il vescovo di Verona tiene carcerato l'Angiolelli nell'episcopio per debiti. Assicurano che non sarà liberato fin che non abbia pagato; e che cercheranno d'avere anche i suoi compagni.

Data a Verona.

419. — s. d., (1309). — c. 144 t.° — Ducale agli ambasciatori veneti alla S. Sede. Espongano i modi con cui Venezia provvide a frenare e domare i greci scismatici e ribelli che avevano occupata l'isola di Candia, fra' quali s'accenna all'istituzione di 230 *milizie*, alla cui dotazione concorsero volontariamente anche gli

ecclesiastici; alla costruzione d'una città fortificata, alla quale pure di buon grado gli stessi contribuirono.

Si conclude, che a torto fu accusata Venezia d'inosservanza di sentenza pronunziata dalla S. Sede in seguito a querele di alcuni membri del sacerdozio dell'isola, giacchè tutti quelli che provarono o proveranno i loro diritti, furono o saranno rimessi nei loro benefizî; per quanto spetta agli ultimi trattati coi greci, Venezia dovette procurare di aggiustar le cose alla meglio, dopo una guerra di 18 anni, essendo allora involta in nimistà coi genovesi (v. n. 322).

1310, Gennaio 24. — V. n. 432.

420. — (1310), ind. VIII, Gennaio 26. — c. 145. — Serravalle da Camino scrive al doge: correr voce in Treviso, ivi portata da un figlio di Bartolameo de Varignana medico del conte di Gorizia, che Venezia abbia conchiuso tregua fino al venturo S. Michele col detto conte e col patriarca d'Aquileia; chiede se ciò sia vero, non volendo il capitano di Treviso far pace col conte stesso senza l'assenso di Venezia.

Data a Treviso.

V. Minotto, *Doc. ad Belunum* ecc., I, 106.

421. — 1309, ind. VIII, Febbraio 8 (m. v.). — c. 145 t.° — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna rilasciato al nobile cavaliere Enrico Rosso *(Rubeus)* da Messina ed eredi, per benemerenze verso Venezia. — Con bolla d'oro.

Dato in Venezia nel palazzo ducale.

422. — 1309, ind. VIII, Febbraio 26 (m. v.). — c. 146. — Piacentino, cittadino di Costantinopoli, dichiara, alla presenza di *Perino* Giustiniani, Tanto cancellier grande, Andrea de Norengi e Donato Lombardo scrivani ducali, d'aver ricevuto l'ultima paga ecc. (*sic*).

Fatto in Venezia nel palazzo ducale.

423. — 1309, ind. VIII, Febbraio (m. v.). — c. 145 t.° — Privilegio eguale al n. 421, rilasciato al nobile Bernardo degli Ervari di Verona, figlio del fu Rainucio degli Ervari di Firenze.

V. Cicogna, *Inscr. ven.*, VI, 380.

424. — 1310, ind. VIII, Marzo 3. — c. 147 t.° — *Zalus de Meliorato* di Pisa, procuratore di *Chanus* di Pisa abitante a Brindisi (procura in atti Enrico *de Foresio* notaio di Brindisi), dichiara al doge d'aver ricevuto il pagamento della metà d'un *banzone* che spettava al suo mandante (l'altra metà era di Gualtiero Massa da Brindisi), di tutto il corredo, e delle merci e degli schiavi imbarcativi, il tutto partitamente descritto, ed ascendente a lire 35 di gr. ven.; rinunzia ad ogni ulteriore pretesa o diritto derivante al *Meliorato* dal sequestro delle dette cose, fatto per rappresaglia dai castellani di Corone e Modone.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Iacopo Contarini, Fantino Dandolo e Filippo Bellegno consiglieri, ed Andrea de' Norengi scrivano ducale.

425. — 1310, ind. VIII, Marzo 24. — c. 160 t.° — Convenzione stipulata da Venezia col comune di Verona. Questo farà aprire a proprie spese e sul suo terreno un canale navigabile fra l' Adige ed il Po, largo tanto che vi passino due navi di fronte. Esigerà in quello dai forestieri la metà dei dazî che pagavano sul Po presso Ferrara; i veneziani non pagheranno che pel sale, come praticavasi presso Ferrara, prima che fosse impedita la navigazione padana; Venezia darà a Verona il sale di Chioggia a l. 16 invece che a 18 pagate in passato; procurerà che il canale sia frequentato; vedrà di accontentare Verona per ciò che spetta alle rappresaglie del fu Marco *Timodei.*

Segue la distinta dei diritti che pagavano sul Po presso Ferrara i lombardi in genere, quei di Piacenza, Lodi, Milano, Como, Mantova, il sale di Chioggia ed altro; vi si nota che 20 bolognini fanno un grosso veneto.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 17.

1310, Aprile 2. — V. n. 432.

426. — 1310, Aprile 4. — c. 151 t.° — Brano di bolla di papa Clemente V al re d'Armenia. Rispondendo ad intercessione del re, dice che Venezia aveva offeso la S. Sede in modo da meritarsi i fulmini della Chiesa, e che quindi avea fatto dar mano a procedura contro di essa; ma che la tratterà con ogni premura se vorrà ritornare ad ubbidienza.

Data in Avignone, 5 anno del pont. *(II non. Apr.).*

427. — (1310), ind. VIII, Aprile 16. — c. 146 t.° — Ducale al podestà di Capodistria. In risposta a sue lettere che partecipavano come, per la distruzione dei molini, essendo gran penuria di farina in quella città, egli avesse fermato una barca (marciliana) di Rastellino da Rimini carica di farina, che trovatasi nelle acque di Pirano aveva avuto ordine da Rastellino di Bonomo di recarsi a Venezia, il doge approva tal provvedimento; ma avverte che, essendo vietato ai ravennati il commercio coi veneti, essi fanno macinare il lor grano e venderne da altri la farina; ordina che arrivando in Capodistria persone o merci ravennati, siano sequestrate e spedite a Venezia, e che ciò si publichi.

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 70.

428. — (1310), Aprile 21. — c. 147. — Giovanni *de Donellis* preconsole e Bianco *de Agazoto* console de' mercanti a Cremona e compagni, scrivono al doge meravigliandosi che Venezia abbia proibito ai proprî sudditi il commercio con quella città in causa di rappresaglie; dichiarano senza fondamento tal motivo; pregano sia revocato il divieto, promettendo ogni sicurezza ai mercanti veneziani in Cremona, e dimandando altrettanto pei cremonesi in Venezia.

Data a Cremona.

1310, Aprile 21, 22, 23, 24. — V. n. 432.
1310, Maggio 2, 5. — V. n. 432.

429. — (1310), Maggio 10. — c. 152. — Enrico (VII) re dei romani, partecipa al doge e al suo consiglio, *suis et imperii fidelibus*, il suo avvenimento al trono, ed accredita come suoi ambasciatori Gerardo vescovo di Costanza, Sifredo vescovo di Coira, Ugo *de Vicho* cavaliere, ed Enrico de Ralvengo da Asti.

Data a Rinolden, a. 2 del r.

V. Perrz, *Archiv.* 96.

430. — 1310, ind. VIII, Maggio 26. — c. 149 t.° — Vertendo lite fra Pietro Dandolo di S. Luca ed il comune di Pirano per certe decime, quest' ultimo mandò, d' ordine del doge, a Venezia Schavone de Bellono qual suo rappresentante, il quale impugnò la competenza dei tribunali veneti, essendo la lite di cosa spirituale.

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 71.

431. — 1310, ind. VIII, Maggio 30. — c. 146. — Privilegio eguale a quello riferito al n. 421, rilasciato a Giovanni Ariani di Treviso, figli ed eredi.

Segue nota che ai 3 Giugno il graziato prestò nelle mani del doge il giuramento di cittadinanza.

432. — 1310, ind. VIII, (Maggio). — c. 147. — Riferte dei sequestri operati da Pietro banditore, per ordine del doge, ad istanza di Nicolò Senatore di S. Tomà su beni esistenti in Venezia di spettanza di ferraresi:

(1309), Ottobre 24. — Presso Antonio e Luca Bon *coltrarii* a S. Bartolomeo.
(1310), Gennaio 24. — Presso Iacopina *texaria* di S. Moisè.
» Aprile 2. — L' affitto d' una casa tenuta da Pancrazio Bertaldo di S. Pantaleone.
» » 21. — Il canape di Mazzucco e d' altri presso gli ufficiali al canape; ed altre cose presso la moglie di Bertolo speziale di S. Bartolameo.
» » 22. — Le cose di prete Agostino e d' altri presso Pietro di Castello.
» » 23. — E presso gli ufficiali al fondaco delle biave.
» » 24. — La fava di prete Agostino presso Iacopo *Ottolini* fonticaio; lire 3 di gr. per frumento presso Nicolò Tedesco; il frumento di prete Agostino presso Giovanni Bresciano ed Andrea de Viviano; frumento presso la vedova di Turcolino Baffo di S. M. Maddalena.
» Maggio 2. — Stuoie 20 di vallonea presso Domenico Moyo di S. Apollinare.
» » 5. — Le stesse a ser Matteo.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 19.

433. — (1310), Giugno 23. — c. 151. — Ottobuono patriarca d' Aquileja, in esecuzione della pace conclusa con Venezia, ordina al comune di Muggia di restituire, effettivamente o in equivalente, quanto fu sequestrato in quel distretto a danno di Pietro Balestriere e d' altri veneziani, così prima che durante la guerra.

Data in Cuccagna (v. n. 434).

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 71.

434. (1310), Giugno 23. — c. 151. — Ordine eguale al precedente dato da Enrico conte di Gorizia e del Tirolo, capitano generale del Friuli.

Dato dal campo sotto Cuccagna.

Segue nota che questi due ordini furono consegnati in originale, per comando del doge, il 7 Luglio, a Iacopo Volpino cognato del Balestriere.

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 71.

435. — 1310, (Giugno 30). — c. 156 t.° — Annotazione di Tanto cancellier grande: che nel detto giorno il doge ordinò agli ufficiali al *Cattaver* e ad altri di confiscare tutti i beni di Marco Querini *de domo maiori*, ucciso col figlio mentre scendevano in piazza armati contro il doge e il comune; tale ordine fu trasmesso dal cancelliere stesso.

V. Tentori, *Il vero carattere* ecc., 94.

436. — 1310, ind. VIII, Luglio 2. — c. 151 t.° — Parte del maggior consiglio, il quale ordina che gli uffici tenuti dai membri della congiura, siano dati ai benemeriti difensori dello Stato ad arbitrio del doge, dei consiglieri e dei capi di XL.

437. — 1310, ind. VIII, Luglio 3. — c. 151 t.° — Attestazione che Pietro e Iacopino Querini *de domo maiori*, volendo obbedire ai comandi del comune di Venezia, si presentarono a Benvenuto de Cledino podestà di Cremona.

Fatta in Cremona, nella casa del podestà. — Presenti: Sandonio *de la rora*, Cabrino e Manfredino detto Barba *de Brexanis*, e Martino di Giovanni da Firenze. — Atti Michele *de lisola* not. del sacr. pal.

438. — s. d., (1310, Luglio, primi giorni). — c. 150. — Decreti emanati dal doge, consiglio minore e capi dei XL, coi quali si provvede alla custodia delle vie d' acqua della città, alla guardia notturna sotto la dipendenza dei capi sestiere, ed alla sicurezza del palazzo ducale.

V. Marin, *op. cit.*, V, 319.

439. — (1310), Luglio 7. — c. 150. — Decreto emanato come il precedente, con cui si ordina la formazione d' un corpo di 1500 uomini sempre pronti ai cenni del doge. Tutti i cittadini, al suono a stormo delle campane di S. Marco, debbano riunirsi sotto i capi contrada presso i capi sestiere, metà scendere in piazza, metà restare a custodia delle contrade.

V. Marin, *op. cit.* V, 320.

440. — (1310), ind. VIII, Luglio 9. — c. 151 t.° — Avendo il comune conferito a Francesco chierico, figlio di Spinabello, il posto di scrivano della corte *de magno salario,* posto dato già da quei giudici a prete Nicolò di S. Pantaleone, fu stabilito che entrambi gli eletti restassero in uffizio dividendone i proventi fino a che uscisse di carica uno degli altri quattro scrivani, i quali erano: prete Angelo Coppo di S. Margherita, Sebastiano chierico, prete Michele di S. Canciano, e prete Leonardo di S. Felice.

441. — s. d., (1310, Luglio 21 ?). — c. 152. — Esposizione scritta, presentata dai legati in Lombardia del re dei romani ed imperatore. Il re verrà in Italia, conta esservi pel venturo s. Michele; la maggior parte delle sue genti lo precederanno in Agosto; Venezia lo riceva qual re dei romani ed imperatore; gli spedisca armati ad accompagnarlo; gli invii nobili con poteri per trattare intorno alla quiete d' Italia e ricevere i suoi ordini; faccia pace, o almeno tregua fino al 1 Novembre; se essa o alcuno de' suoi cittadini è tenuto a prestazioni verso il re, si prepari ad eseguirle (v. n. 442).

V. Pertz, *op. cit.,* 197.

442. — (1310), ind. VIII, Luglio 21. — c. 152 t.° — Risposta del doge alla precedente. Venezia si rallegra della venuta dell' imperatore; lo riceverà come è, re ed imperatore; manderà ad incontrarlo ambasciatori, e se verrà per mare gli manderà genti ad onorarlo; Venezia non ha guerra con alcuno, benchè il papa le si mostri avverso, ma in breve spera accomodate le cose e confida che al bisogno avrà il favore imperiale se vi ricorresse; circa le prestazioni, si adempirà il dovere; offre quanto ha all' onore imperiale, e si raccomanda. — Munita di bolla di piombo.

V. Pertz, *op. cit.,* 197.

443. — 1310, Luglio 21. — c. 153. — Michele Alberti (v. n. 446) dichiara che, essendo malato alla torre di Peretola, non volle dare certo denaro per cavalli morti se non dietro ordine scritto di Vitale Michele, che infatti gli fu presentato dal notaio di questo, Pace da Chioggia, al quale diede la somma in Francolino, presenti Marino Trevisano, Ruggero Foscarini e Fino fonticaio; il notaio partitosene, fu ucciso da una pietra di mangano.

444. — (1310), ind. VIII, Luglio 27. — c. 153 t.° — Pietro di Castro Pola, capitano generale di Pola, e quel comune, in risposta a lettere ducali, dichiarano falsa la voce che nella loro città non si faccia giustizia ai veneziani, dei quali si professano amicissimi.

Data a Pola.

445. — 1310, Luglio 28. — c. 153. — Annotazione che il doge, alla presenza dei consiglieri, disse a Benincà *de Gheciis:* esser contente *Ymia* e Maria da Canale,

commissarie di Michele da Canale, che quanto competeva a quest' ultimo per la *via* da esso fatta a Ferrara, resti devoluto ai suoi creditori.

446. — 1310, Luglio. — c. 148 t.° — Dichiarazione di Michele Alberti di spese fatte da lui, per conto publico e d' ordine di Vitale Michele, nell' esercito (al tempo della guerra di Ferrara), convalidata da attestazioni dello stesso Michele (v. n. 443).

447. — (1310), Agosto 4. — c. 153 t.° — Salvocondotto rilasciato da Arnaldo cardinale diacono di S. Maria in Portico, legato apostolico, agli ambasciatori che Venezia sarà per inviargli per trattar la pace colla S. Sede.

Dato a S. Michele in bosco presso Bologna, anno 5 di Clemente V.

448. — 1310, ind. IX (*sic*), Agosto 18. — c. 154 t.° — Istrumento in cui si dichiara che il doge, coll' assenso dei consiglieri Marino Morosini, Matteo Manolesso, Ermolao Zorzi, Vitale Michele, Ranieri Contarini e Nicolò Minotto, ricevette per conto dello Stato da Marino Zorzi di S. Maria Zobenigo diverse gioie, che si descrivono, e 31 soldi di grossi per 5 anella vendute dal Zorzi in Avignone, le quali cose appartennero a Nicoletto Querini detto *Zoto* del fu Nicolò *de ca maiori*, bandito, i cui beni furono confiscati, e quindi obbligato il Zorzi alla presente consegna, guarentendo il comune per ogni futura pretesa del Querini o suoi eredi.

Atti Marco scrivano ducale.

449. — 1310, ind. VIII, Agosto 20. — c. 154. — Un ambasciatore d' Isabella regina e *d'Aygue* de Bessan capitano dei baroni di Cipro, riferisce la morte del signore di Tiro fratello di quel re; dice non doversi essa attribuire nè ad esso re, nè agli spedalieri, nè ai baroni dell' isola, come vorrebbe il re d' Armenia; descrive la tirannia del defunto; prega che Venezia s' adoperi per la liberazione dello stesso re di Cipro (Enrico II) dalle mani degli Armeni, facendo considerare le conseguenze fatali d' una morte eventuale di quest' ultimo.

V. MAS-LATRIE, *Hist. de l' île de Chypre* ecc., II, 116.

450. — (1310), Agosto 28. — c. 157. — Nicolò cardinale vescovo d' Ostia e Velletri e Pietro Colonna cardinale diacono, scrivono ricordando la longanimità del pontefice nel sopportare le offese fatte da Venezia alla S. Sede coll' occupazione di Ferrara, avendo esso tentato pacificar le cose per mezzo del patriarca di Costantinopoli e del vescovo di Padova; dicono che solo dopo 10 mesi si risolse a scagliar le censure, ma inviando il cardinale Arnaldo (Pelagrua) con disposizioni misericordiose, il quale fu invece trattato da nemico; dopo la vittoria della Chiesa avere Berengario vescovo di Tusculo, Stefano cardinale prete di S. Ciriaco alle Terme ed il fu Raimondo cardinale diacono di S. Maria nuova fatto proposizioni, a cui gli ambasciatori veneti non diedero risposta soddisfacente. Chiedono che ora Venezia vi risponda categoricamente, in ispecie sui compensi dei

danni; minacciano che il papa procederà a togliere ad essa i suoi possedimenti e darli ad altri; dimostrano la rovina che le apporta l' interdetto, ed esortano al-l' accordo.

Data presso Malaucène.

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 20.

451. — 1310, ind. IX, Settembre 9. — c. 155 t.º — Tomaso Civrano e Gabriele Natale, estraordinarî, scrivono a Benedetto Delfino capitano della Riviera inferiore, rendendogli minuto conto del ricavato delle merci da esso mandate a Venezia, vendute all' asta per ordine del comune. Queste merci consistevano, in olio di Salvo di Ancona trovato in barca di certo Permarolo; cotone di un Banchello rinvenuto nella barca di Franceschino di Ancona; vino della Marca di Riguccio e Balderio da Rimini; panno grigio, *sentellario* bolognese, frumento, olio, barili, *blavetum blavo*, un burchio con attrezzi diversi. Il tutto produsse nette l. 5631, s. 2, d. 2 di gr. Di queste furono trattenute in deposito l. 1307, s. 10, d. 10; si diedero a Stevanoto e Marino Businago, per merci riconosciute bolognesi, l. 595, s. 8, più pel burchio con sue merci l. 648, s. 12. Il resto fu, d'ordine del doge, dei consiglieri e dei XV, per una metà devoluto allo Stato, per l' altra consegnato agli Stevanoto e Businago che la passeranno al Delfino.

452. — s. d., (1310, Settembre 9). — c. 156 t.º — Elenco di merci restituite per ordine ducale ai rispettivi proprietarî: vaselli 5 d' olio di Poluccio *de Curii;* 8 simili di Matteo cognato di Centeluccio, trovati nella barca di Tomaso *de Udriana*, furono consegnati tutti a Giovanni di Pancrazio da Rimini; la barca suddetta; due vaselli d'olio e la barca di Franceschino d'Ancona; 4 vaselli di vino di Deolo di Barnaba di Ancona; la barca di Mossolo di Stefano di Ancona *fonderata* dai marinai. Balderia socio di Riguccio da Rimini deve avere la sua *scola* e metà del prodotto del vino; Giovanni di Vigilante deve avere la sua barca con vino. Resta sospesa la restituzione di 13 vaselli d' olio trovati nella barca di Ugolino (che fu restituita) ad Armentuccio di Ancona.

N. B. Questo è un' appendice al precedente.

453. — 1310, ind. IX, Ottobre 15. — c. 158. — Costituiti dinanzi al doge ed ai consiglieri i danneggiati dalla cattura di una nave comandata da Belletto Vido, si dichiarano contenti che sia mandata ambascieria a chiedere la restituzione in genere, purchè ciò non pregiudichi allo stipulato dai mercanti e da altri in Candia.

454. — (1310), ind. IX, Novembre 9. — c. 154 t.º — Ducale a Marc' Antonio Boldù (podestà di Pirano). Il comune seppe da Marco Bellegno, che va capitano del Pasinatico in Istria, non volere i Piranesi fornire a questo l' abitazione, pretendendo che l' abbia ad avere solo in S. Lorenzo; tutte le terre del Pasinatico devono approntar dimora a quel capitano ed a' suoi quando vi si recano; dia perciò il Boldù ordini conformi.

455. — (1310), ind. IX, Novembre 9. — c. 154 t.° — Ducale ad Enrico de *Ralvenicho* ambasciatore e famigliare dell' imperatore dei romani. In risposta a sue lettere che partecipavano l'arrivo di quel sovrano a Susa ai 24 Ottobre, lo si ringrazia, avvertendolo aver già Venezia eletto ambasciatori fra i suoi nobili per incontrarlo.

V. Böhmer, *Acta imperii selecta*, 712.

456. — 1310, ind. IX, Novembre 18. — c. 158. — In risposta a petizione dei sudditi del conte di Gorizia, presentata da certo Costantino, il doge si dichiara pronto ad ordinare ai rettori veneti di osservare quanto s' era stipulato con esso conte nella pace, purchè quest' ultimo faccia lo stesso rispetto ai suoi. In quanto alle questioni che fossero pendenti, propone due arbitri, uno per parte, che si rechino in Istria a giudicarle a norma della pace stessa, lasciando al giudizio di un terzo, eletto di consenso delle parti, quelle che i due non valessero a definire d' accordo.

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 72.

457. — 1310, ind. IX, Dicembre 16. — c. 158 t.° — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna rilasciato a Flordenino da Fabriano, figli ed eredi, dimorante a Venezia. — Con bolla di piombo.

458. — 1310, ind. VIII. — c. 94 t.° — Annotazione: che Federico *cortellarius* di *Passo* (Passau?) in Germania ebbe privilegio di cittadinanza per dimora di 15 anni.

459. — s. d., (1310). — c. 146. — Annotazioni: che nel libro *Petitionum*, in data Aprile 1278, furono inserite, a c. 72 e 88, le deliberazioni prese perchè i Gradenigo possano usare delle loro rive come gli altri veneziani delle proprie; — che nei registri del maggior consiglio esiste deliberazione relativa del 1297 (a c. 28); — che nel libro *Fractus*, rubrica *Communis*, c' è altra parte presa in argomento delle rive.

460. — 1310, ind. VIII. — c. 151. — Annotazione: che Andrea Pisani si costituì mallevadore al doge per lire 1000, pagabili ad ogni richiesta di questo, a favore di Marco *Naticlerio* di S. Simeone profeta.

461. — s. d., (1310). — c. 154. — Stefano de *Stennizval* bano di Schiavonia, aderendo ad istanze fattegli dal doge, gli scrive che i veneziani non saranno molestati nelle sue terre, ma difesi e protetti con tutte le loro cose.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 225. — Schafàrik, *op. cit.*, II, 593 con data 1300.

462. — s. d., (1310). — c. 155. — Dichiarazione presentata al doge da Bonmese ambasciatore dei signori della Scala, nella quale i signori da Polenta ed i comuni di Ravenna e Cervia, pei buoni uffici dei primi, dicono di voler finita ogni con-

tesa con Venezia, e trattarne i sudditi come propri cittadini, purchè essa prometta reciprocità (v. n. 463).

463. — s. d., (1310). — c. 155. — Rispondendo alla dichiarazione precedente, il doge dice: esser pronta Venezia, benchè gravemente offesa, a far pace coi signori da Polenta, in considerazione di quelli di Verona; ma non poter decidersi senza saperne le condizioni e ne aspetta le proposte.

464. — s. d., (1310). — c. 158. — Annotazione (in dialetto): che la galea di casa Loredano, comandata dal comito *Lo Bonino*, fu stimata l. 58 di grossi il corpo e l. 39, s. 11, d. 3 il corredo. — Che altra simile, comandata dal comito Nicolò Bellonore, fu stimata l. 56 di gr. il corpo, e l. 39, s. 16, il corredo.

465. — (1310, fine). — c. 158 t.° — Nicolò pievano, Pietro *Materni* (?) e Iacopo *Decho* preti di S. Lucia, dichiarano al doge che, verso quietanza da essi fatta, rogata da Iacopo *Decho* prete e notaio, il 15 Novembre 1310, ricevettero da Marco Caroso, Andrea Mazzamano e Nicolò Sagredo, consoli dei mercanti, lire 11, s. 16, gr. 5 di grossi, sequestrate già, ad istanza del clero di S. Lucia, in mano di Domenico Condulmero fu procuratore di S. Marco, dai consoli dei mercanti Marco Caroso, Marino Vilioni ed Andrea Michele.

466. — s. d., (1310). — c. 159. — Enrico (VII) re dei romani scrive al papa intercedendo a favor di Venezia, di cui esalta l' utilità all' impero e la devozione alla S. Sede, onde sia svincolata dalle censure nelle quali era incorsa per le cose di Ferrara.

467. — s. d., (1311, principio). — c. 159 t.° — Elenco di veneziani carcerati *ad Cherrum* (al Cairo?): Andrea rematore, Giannino Lombardo, Iacopo da Ponte, Marino Percacino, Tomaso da Brazza, Artusio, Giovanni correggiaio, Domenico da Chioggia, Donato Campanella, Armano pittore, Nicolò Rombo, Parenzolo da S. Fosca, Angelo e Frisono da Ponte, un nocchiero con dieci marinai, di cui si ignorano i nomi, ma ne attesta Mastino Cornaro; più 15 persone mandate a Tripoli.

468. s. d., (1311, principio). — c. 159 t.° — Elenco dei vicari imperiali nominati da Enrico VII nei seguenti luoghi di Lombardia:

Milano — Nicolò de' Bonsignori da Siena.
Bergamo — Pietro *de Aymorino*.
Brescia — Alberto *de Rovoliono* di Castelbarco.
Cremona — Francesco marchese *de Cavresano*.
Parma — Guido de *Cuchinario* di Monferrato.
Reggio — Spinetta de' marchesi Malaspina.
Modena — *Loste* de' Vercellesi da Pistoia.
Piacenza — Lamberto Cipriani cavaliere da Firenze.
Pavia — Manfredo Grillo da Genova.

Tortona — Marchesetto de' marchesi Malaspina.
Asti — Tomasino *de Grizola* da Parma.
Verona — Vanni Zeni da Pisa.
Mantova — Lapo Farinata degli Uberti da Firenze.
Yuania e Canavese — Giovanni da S. Lorenzo.
Chieri — Ugolino *de Victo* da Firenze.
Casale — fu dato al conte Filippone (di Langosco?).
Crema — Ottolino di Soresina da Milano.
Borgosandonnino — Tomaso Pilizono.
Lodi — Iacopo de Bachesello.
Como — Giovanni Torino *de Vales.*
Vercelli — Ugone de *Brixiacho.*
Novara — Alberto Malosello da Genova.
Valcamonica — Giovanni da Crema.
Monza — Tomaso de Ildono,
Razelo (?) — Andelusio da Parma.

Vicario generale in Lombardia Amedeo conte di Savoia cognato dell' imperatore; deve comandare 1500 uomini d' armi oltremontani, ed ha diritto di imporre taglie pel loro mantenimento in tutte le terre lombarde.

469. — s. d., (1311, principio). — c. 159. — Elenco di personaggi della corte di Enrico VII re dei romani: La regina Catterina, Ugo delfino signore de *Folzogni* (Faucigny?), Baldovino arcivescovo di Treveri fratello del re, Valeramo fratello del re, Amedeo conte di Savoia vicario generale in Lombardia, Guido di Fiandra maresciallo regio, Gerardo vescovo di Costanza, Tibaldo vescovo di Liegi, Enrico vescovo di Trento cancelliere, Gerardo vescovo di Basilea, fra' Gandolfino maestro dei cavalieri teutonici di Franconia, Guido Delfino.

470. — 1310, ind. IX, Gennaio 15. (m. v.). — c. 158 t.° — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna rilasciato a Guido de Vincino di Firenze e a' suoi discendenti. Dimorava in Venezia e aveva sostenuto le gravezze publiche. — Con bolla d'oro.

471. — (1311), Gennaio 20. — c. 159. — Ambasciata esposta ad Enrico (VII) re dei romani da Pietro Zeno, Guido da Canale, Vitale Michele e Belletto Giustiniano. Complimenti e congratulazioni per la sua esaltazione al trono e per la venuta in Lombardia; Venezia gli si raccomanda; si offre ad esaltazione dell' impero; chiede i di lui buoni uffici presso il papa per le cose di Ferrara.

V. Böhmer, *Acta Imperii selecta*, 712. — Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 21.

472. — 1311, Febbraio 17. — c. 162. — Dichiarazione (in dialetto) dei patroni all' arsenale, che Maffeo Stornello estrasse da quello stabilimento la sua galea stimata lire 61, soldi 6, den. 8 di gr., picc. 8; le ancore, *rampegoni*, sartie ecc., furono stimate l. 14, s. 7, d. 5 di gr., picc. 11.

473. — (1311), ind. IX, Febbraio 18. — c. 160. — Risposta del doge a Guglielmo di Giovanni Benincasa e Pietro de' Balordi, ambasciatori di Arnaldo da Nocera capitano, e di Bartolo vicario del podestà di Forlì. Quantunque Rialto, preso dai veneziani presso S. Alberto, sia cittadino di Ravenna, pure vien liberato a loro istanza. Non si può restituire il vino sequestrato in mare presso Fano a Giovanni Cusolini da Forlì, essendo provato che era diretto a Ravenna o Cervia. Gli officiali ai contrabbandi fecero sequestrare del canape a Guido di Matteo *Bonservidei* da Forlì, perchè proveniente da luoghi vietati; ma poi lo restituirono, trattenendone solo certa quantità, perchè filato ed involto per inganno nella stoppia; è proibita l'importazione a Venezia del canape filato; si restituisce agli ambasciadori il valore della stoppia.

474. — 1311, ind. IX, Marzo 10. — c. 161. — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna rilasciato a Guglielmo da Celsano di Padova, figli ed eredi. — Con bolla d' oro.

475. — 1311, Marzo 29. — c. 162. — Annotazione: che fu rilasciato un permesso, valevole fino al 27 Giugno, per anfore 25 di vino dell' Istria da portarsi in Friuli, in forza della *grazia* concessa al patriarca d' Aquileia; ciò per essere incorsi errori in altro permesso che fu annullato.

476. — 1311, ind. IX, Aprile 15. — c. 162 t.° — *Ad eternam rei memoriam:* si nota che il venerdì santo Baiamonte Tiepolo, dalla casa di Tiso da Camposampiero (in Padova) ove alloggiava, si portò a quella di Albertino fratello del fu Bonifacio e di Marsiglio da Carrara, ove solevano radunarsi i partigiani del Camposampiero; che convenuti ivi Iacopo ed Albertino da Carrara, Enrico Scrovegno, Marsilio Polafrisana, Maccaruffo e Bernabò de' Maccaruffi, Freo Malizia, Mussato fratello dell' abate di S. Giustina, Albertino Mussato, due figli di Zilio de' Sanguinacci, Pietro degli Alticlini, Rolando da Piazzola, Matteo Filarolo, due inviati di Rizzardo da Camino, Nicolò e Giovanni chierico figlio di Turino Querini, due frati neri ed altri, Baiamonte chiese aiuti per vendicarsi di Venezia, e quindi partì rimettendosi a quanto farebbero gl' inviati del da Camino; che questi appoggiarono la dimanda; che lo Scrovegno si offrì con 800 persone; che Maccaruffo figlio di Ziliolo consigliò prudenza; che Matteo Filarolo stette per l' azione, onde rinforzare il partito che aveva dominato per 50 anni, ma che ora, per la defezione di casa d'Este e la discesa dell' imperatore, trovavasi indebolito.

V. Tentori, *Il vero carattere* ecc., 89. — Romanin, *St. doc.*, III, 43, riferisce questo documento voltato in italiano.

477. — (1311), ind. IX, Aprile 24. — c. 163. — Mannello de' Baroncelli podestà e Guido de Petrella capitano d' Ancona, scrivono al doge che, assentendo a quanto in di lui nome aveva chiesto Ranieri Premarino, quel comune aveva costretto l' anconitano cavaliere Corrado, eletto al governo di Zara, a rinunziare a tal uffizio, e decretato che nessun cittadino d' Ancona possa accettar cariche publiche

in Zara, e chi le accettasse non possa mai aver appoggio dal comune in qualsiasi evenienza.

Data in Ancona.

V. LIUBIĆ, *op. cit.*, 1, 256.

478. — 1311, ind. IX, Maggio 18. — c. 173. — Codicillo al testamento di Guido de' Negri riferito al n. 410. Confermate le disposizioni di quello, aggiunge ai propri esecutori testamentari Paulo del fu Zambono Dotto, senza il cui intervento non possano gli altri fare alcuna cosa.

Fatto in Padova a S. Giuliana in casa del Negri. — Presenti: Vendrame detto Peverino da Rovolone del fu Pietro, notaio, Giovanni del fu Filippino notaio, Giovanni del fu Paolo di Albrigeto, Schinella detto *Cenglato* del fu Meo da Tribano, Pietro Longo, del fu Rolandino banditore, notaio. — Atti Bartolomeo *Lac* del fu Atto, notaio.

Segue dichiarazione di Iacopo del fu Tomaso scrivano del comune di Padova al banco dello Stambecco, d' aver rilasciata la presente copia d' ordine di Schinella Dotto, giudice al detto banco, il 26 Novembre 1311.

È ripetuto a c. 175 t.°.

479. — (1311), Giugno (primi). — c. 163. — Annotazione: che Perino Giustiniani giurò, sull' anima di Agnese vedova di Tomaso Querini, di non poter fare gli imprestiti che per 200 lire meno di quanto fece pel passato; così riferì Marco Siboto agli ufficiali agli imprestiti (v. n. 481).

480. — (1311), ind. IX, Giugno 4. — c. 166. t.° — Zanoto Mamara veneto, abitante in Famagosta, dichiara con giuramento che navigando verso Candia sulla tarida del genovese Vignolo de Vignolo, questa fu raggiunta presso lo scoglio di S. Paolo dalla galea di Simonino Doria ed Antonio Arcato, proveniente da ponente, e portante ambasciatori genovesi al gran maestro degli spedalieri; che dall' equipaggio d' essa gli fu tolto un cantaro e 20 rotoli di pepe, misura di Cipro, da lui comprato in Rodi per 900 bisanti bianchi; che Pietro Querini detto *Vercio* fu pure derubato; che al fatto furono presenti Iacopino Lombardo sensale, Michele *Mazamorti*, Alberto ed altri; che ciò avvenne nel passato Maggio.

Seguono i costituti dei primi due testimoni citati di sopra, conformi alla detta querela.

481. — 1311, Giugno 7. — c. 163. — Marco Morosini *Zanacla* giurò, davanti al doge e ai consiglieri, di non poter fare gli imprestiti come in addietro, ma solo per lire 650.

Giovanni Zeno di S. Maria Nuova giurò che farebbe gli imprestiti giustamente, non potendoli più fare come prima.

Bartolomeo da Zara di S. Marziale, giurò di non poter fare più di 4000 lire d' imprestiti (v. n. 482 e 483).

482. — (1311), Giugno 12. — c. 163. — Giovanni Loredano giurò di far gl' imprestiti giusta le sue facoltà (v. n. 481 e 483).

Nicolò Pesaro detto *Caroso* giurò di non poterne fare per più di 12000 lire.

Tomaso Trono giurò per sè e per suo fratello di far gl' imprestiti giustamente (v. n. 481 e 483).

483. — 1311, ind. IX, Giugno 12. — c. 164. — Ranieri Cornaro giurò di non poter più fare gli imprestiti come in passato, e diminuì la sua contribuzione di 800 lire per sè e di 200 per sua moglie.

Maria madre di Bisino Giustiniani giurò, per mezzo di mandatario, di non poter fare pel figlio più di 590 lire d' imprestiti (v. n. 481 e 482).

484. — (1311?), Giugno 16. — c. 178 t.° — Lettera di Paolo bano di Croazia e signore di Bosnia a Clemente V papa. Espone che, per servire la S. Sede, in seguito alla scomunica da lei scagliata contro Venezia, mandò il proprio figlio Maladino bano di Bosnia in aiuto di Zara che aveva scosso il dominio veneto; ma tenendo i veneziani assediata quella città per mare ed occupate le isole, e non avendo il bano galee, prega il papa a provvedere che essi non possano più oltre molestare i zaratini.

Data a Scardona.

V. Scafàrik, *op. cit.*, I, 11, con data 12 Giugno 1311, e II, 279, con data 1285.

485. — (1311), ind. IX, Giugno 27. — c. 165. — Ducale ad Andrea Michele conte a Grado. La grazia del vino d' Istria accordata dai trattati al patriarca d' Aquileia dovrà essere, per l' anno venturo, attuata stimando il liquido in Grado. Trovatane la quantità conforme alle licenze, registrata, e ritirate queste, potrà esser condotto in Friuli. La quantità concessa è di anfore 1138, per le quali si rilasciarono 46 licenze di anfore 25, una di anfore 60 di vino delle cantine patriarcali, altra di 50 di vino delle stesse e dei monasteri dell' Istria, ed una di 28 di vino del monastero di S. Maria d' Aquileia.

Data nel palazzo ducale di Venezia (v. n. 486).

486. — (1311), ind. IX, Giugno 27. — c. 165. — Patente con cui il doge ordina a tutti i comiti dei legni e custodi dei luoghi di lasciar andar libero a Grado e di là, con lettere di quel conte, in Friuli, con 24 anfore di vino il latore della presente, messo del patriarca d' Aquileia. — Valevole per un anno e per una volta.

Data in Venezia nel palazzo ducale.

Questa servì di formola a tutte le altre citate nella precedente, e si nota che per tali licenze si pagano soldi 25 di grossi agli scrivani della cancelleria ducale.

487. — (1311), ind. IX, Giugno 29. — c. 165 t.° — Risposta del doge agli ambasciatori dell' università dell' isola di Pago. Il comune di Venezia si riserva l' elezione del conte a Pago; paghi l' isola 1000 lire all' anno in luogo delle 1400 che contribuiva a Zara pel salario del conte, al quale non sarà tenuta dare che la casa; il

comune riserva il dazio sul sale per risarcirsi delle spese per la difesa dell' isola; accorda 40 uomini per condurre a Pago il conte; in caso di armamenti in golfo, l' isola contribuirà suoi uomini nella stessa proporzione che Venezia; il conte avrà ordine di verificare le querele contro i zaratini entrati nelle terre ed acque di Pago, e si farà giustizia; il comune, accolta con piacere la preghiera di quegli abitanti, non permetterà che sia l' isola soggetta ad altro signore, e cercherà che sian sempre contenti.

V. Schafàrik, *op. cit.*, II, 598, con data 1300. — Liubić, *op. cit.*, I, 257.

488. — 1311, ind. IX, Luglio 6. — c. 183 t.° — Ottobuono patriarca d' Aquileia fa sapere d' aver creato proprio procuratore e vicario generale, spirituale e temporale, frate Alberto abate di Sumaga, con ogni potere ecclesiastico, civile, criminale, politico ed amministrativo; ordina a ciascuno di conformarsi a tale disposizione.

Fatto in Udine nel palazzo patriarcale. — Presenti: Manfredino de Mirolio canonico di Vercelli, Caresmano abitante nel castello d' Udine, Gregorio gastaldo di Udine, Federico Urbati, Speranzo e *Dintilino* fratelli, Odorico e Francesco notaî di Udine, Ingeramo da Piacenza, Albrigeto de' Vandoli da Bologna notaio del patriarca. — Atti Melioranza di mastro Clarello de *Tyen̄n.*, notaio imp. e scrivano patriarcale.

489. — 1311, ind. IX, Luglio 7. — c. 166. — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna concesso a Giustino de' Giustini di Città di Castello, giurisperito, dimorante alla corte del re di Cipro, a' suoi figli ed eredi, per benemerenze verso Venezia. Con bolla d' oro.

Dato in Venezia nel palazzo ducale.

490. — (1311), Agosto 10. — c. 167. — Bonifacio vescovo chironense, rispondendo al doge Pietro Gradenigo che gli aveva partecipato la nomina di Domenico detto Belletto figlio di Marino Michele a canonico della sua chiesa, scrive di averla confermata, nonostante il pericolo che potrebbe derivargli dall' allontanamento da quel benefizio di Iacopo Vendelino. Si scusa di non poter aderire alle sollecitazioni ducali di dare un canonicato a Pietro figlio di Tanto cancellier grande, essendo anche troppi i canonici della sua chiesa. Raccomanda Giovanni, latore della presente, da lui mandato in Candia per negozî della diocesi.

Data a *Pistis* o *Piscis*.

V. Cornaro, *Creta Sacra*, II, 106.

491. — 1311, Agosto 14. — c. 167. — Agnese vedova di Pietro Clavada, e Giovanna loro figlia vedova di Ponzio *Vallis*, tutti di Mompellieri, fanno procura generale al rispettivo figlio e fratello Diodato, onde le rappresenti nell' eredità del defunto loro marito e padre.

Fatta in Mompellieri, nella casa delle mandanti *(XVII kal. Sept.)*. — Testimoni: Guglielmo *Plonberii* e Guglielmo *Berardi frusterii*. — Atti Guglielmo *de Valbro* notaio publico in detta città. — Vista per la firma dell' ultimo da Giovanni *Paludii* regio balì di Mompellieri (v. n. 492).

492. — 1311, Agosto 14. — c. 168. — Il console di Mompellieri scrive al doge attestando che i legittimi eredi di Pietro Clavada, morto in Venezia, sono la moglie, il figlio e la figlia di quello, e prega se ne assegnino i beni al figlio, latore della presente (v. n. 491 e 493).

Data a Mompellieri *(XVII kal. Sept,).*

493. — 1311, Agosto 15. — c. 168 t.° — Lettera eguale alla precedente, scritta al doge da Giovanni *Palmerii* bàli della corte di Mompellieri pel re di Maiorca.

494. — 1311, Agosto 16. — c. 166 t.° — Iacopo Polani, avendo ottenuto di andar in Puglia per frumento onde portarlo a terre d' amici, dichiarò ai consiglieri che Giovanni Michele di S. Sofia gli aveva commesso di portargli 2200 staia di quel grano (sulla galea S. Giorgio comandata da Giovanni *Roso*), e Nicolò Pisani di portargliene 800 sulla galea S. Nicolò; al che i consiglieri assentirono.

495. — 1311, Agosto. — c. 171 t.° — Requisitoria circolare con cui Olrico de Noeris cavaliere, e Giovanni *de Vannesia* (di Vannes?) custodi delle fiere di Sciampagna e Bria, chiedono a tutti i magistrati l' esecuzione giudiziaria ecc., come al n. 497, contro Giovanni detto Coda da Venezia rimasto debitore di lire 400 di picc. tornesi, in causa di mutuo all' ultima fiera di S. Remigio di Troyes, verso Enrico *Sicoli*, Schiatta e Bindo della società de' Macci di Firenze. — Firmata Gerardo *de Novalibus*.

496. — (1311), Settembre 23. — c. 168 t.° — Enrico VII re dei romani scrive al doge Marino Zorzi, raccomandandogli Marino Petenario nei suoi affari davanti ai tribunali veneziani.

Data a Brescia, anno 3 del regno *(IX kal. Oct.).*

497. — 1311, Settembre. — c. 171 t.° — I custodi delle fiere di Sciampagna e Bria (v. n. 495), ad istanza di Mauro Bonaccorsi, Schiatta e Bindo della compagnia dei Macci di Firenze, ed in nome di Lodovico re di Navarra conte di Sciampagna, chiedono l' esecuzione giudiziaria contro Giovanni Coda di Venezia, rimasto debitore verso i Macci alla fiera di S. Giovanni di Troyes del 1308 di 2600 lire tornesi; o di far loro sapere col latore della presente, se avesse ragioni a far valere, previo sequestro de' suoi beni a tutela dei creditori.

498. — (1311), Ottobre 5. — c. 168 t.° — Enrico VII re dei romani invita il doge a spedir tosto, com' è tenuto, un' onorevole comitiva per accompagnarlo a Roma ed assistere ivi alla sua incoronazione. La deputazione veneta troverà il re a Genova il giovedì dopo S. Luca.

Data in Cremona, anno 3 del regno *(III non Oct.).*

499. — (1311), Ottobre 10. — c. 178 t.° — Carlo re d' Ungheria scrive a papa Clemente V: essere ritornata Zara sotto lo scettro ungherese, dopo lunga occupa-

zione per parte dei veneziani; molestarla ora quest'ultimi con assedio e fazioni guerresche; voglia il pontefice ingiungere loro di desistere da ogni ostilità contro quella città, e di restituire quanto occuparono nelle isole della Dalmazia. Iacopo latore della presente dirà di più.

Data a *Udyoat* (si legge a stento, forse Uiwar).

V. Schafàrik, *op cit.*, I, 613. — Liubió, *op. cit.*, I, 258.

500. — 1311, ind. X, Ottobre 18. — c. 169. — Annotazione: che il doge coi consiglieri diedero licenza agli ambasciatori di Forlì, Romagno Capuzzi e Pepolo de Uberto, di esportare dalla Puglia, per conto di quel comune, e condurre a Rimini e a Forlì, 1200 some di frumento.

501. — 1311, ind. X, Ottobre 20. — c. 171. — Istromento nel quale si dichiara: avere il doge Marino Zorzi, in seguito a componimento fatto colla mediazione di Gentile cardinal prete di S. Martino nei Monti, legato apostolico, fatto pagare da Andrea Caroso, Nicolò Tiepolo e Pietro Bellegno camerlenghi di comune, lire 10 di den. gr. ven. a Gabriele vescovo di Farra (Lesina) e Brazza, in risarcimento di ogni danno recato in passato dai veneziani a quel vescovado; che verso tale pagamento il vescovo rinunziò a qualsiasi pretesa contro Venezia e suoi sudditi, salvi i diritti del vescovado sull'orto e le case di S. Maria di Brazza, per averne la restituzione, e salve le relative ed altre ragioni contro il comune di Farra.

Fatta in Rialto nell' uffizio dei camerlenghi predetti. — Presenti questi ultimi, fra' Ugolino da Montefiore dei minori socio del vescovo, e Raimondo scrivano dei camerlenghi.

V. Liubió, *op. cit.*, I, 259 — Farlati, *Illyricum sacrum*, 249.

502. — 1311, ind. X, Ottobre 21. — c. 169. — Lettera di Iacopo re d'Aragona a Ponzio di Ugo conte d' Ampurias e visconte di Caprera *(Caprerie)*. Avendo esso conte con sei galee, da lui armate contro i saracini con aiuti pecuniari del re, catturato una nave veneziana comandata da Belletto Vido (v. n. 453), in seguito ai reclami fatti, fu invitato a Barcellona a giustificarsi; ma inviato colà il cancelliere *G. Seguini* ed uno scrivano con sue lettere, negò alla corte di Barcellona la competenza nell' affare, e si sforzò di giustificare la cattura. Ora, fatte esaminare le ragioni d' esso Ponzio e quelle prodotte da Marco Marioni e Norandino Malombra inviati veneti, e trovato di doverlo condannare alla restituzione di 27860 fiorini d' oro, che a 16 soldi danno 22288 lire di Barcellona, lo invita a farne il pagamento (meno l. 2215, s. 6, d. 6 assegnate al tesoro regio come parte della preda) entro 20 giorni dal ricevimento di questa.

Data nella corte regia (a Barcellona?) (v. n. 528).

503. — (1311), ind. X, Ottobre 23. — c. 170 t.º — Marino Orio podestà di Parenzo scrive al doge: esser naufragata colà, presso S. Felicita, una nave di Marco Greco e Pietro Brazadoro carica di frumento, del quale fu salvata una parte; pretendere ora i suddetti che la nave debba esser riattata col prodotto di quel grano;

ma esso podestà, dovendo mandare per ordine ducale tutto il frumento a Venezia, lo spedisce per mezzo di Matteo *Crestulario* e Simeone Bianco, onde il comune lo tenga fino a che sia deciso sulle pretese del Greco e compagno. Dichiara tenere a disposizione i danari ricavati dalla vendita di grano.

504. — 1311, Ottobre 24. — c. 170. — Annotazione: che a Nicolò Giustiniani di Perino fu concesso dal doge e dal suo consiglio di poter esportare dal Friuli per Capodistria 200 staia di sorgo, per risarcirlo del danno recatogli da un suo servo, il quale gli aveva involato armi pel valore di s. 22 di grossi.

Cf. MINOTTO, *Doc. ad Forumjulii*, 73.

505. — s. d., (1311, Ottobre). — c. 170 t.° — Enrico de' Bernarducci da Lucca capitano e gli anziani d'Ancona scrivono al doge accusando sue lettere mancanti di formula salutatoria, e confermano le fatte congratulazioni per la di lui assunzione al principato. Partecipano d'avere, per fargli cosa grata, aderito alla richiesta di esonerare i veneziani dal dazio del 2 per cento sulle merci esportate da quella città, proponendosi di restituire anche ciò ch'era già stato esatto; dicono doversi tal loro deliberazione anche agli uffici di Lorenzo Querini, del quale esaltano l'amore per Venezia.

506. — (1311), ind. X, Novembre 20. — c. 171 t.° — Annotazione: Marco *de Vinea* vicario del vescovo di Castello, Bonsembiante e Francesco Michele canonici, ed il capitolo di Grado, chiesero al doge l'arresto e la detenzione di prete Michele di S. Canciano, reo d'aver rotte le carceri nel palazzo ducale.

507. — 1311, ind. IX (*sic*), Dicembre 3. — c. 174. — Istrumento con cui Ceruto del fu Gerardo de' Ceruti di Padova dichiara di aver ricevuto da Paolo Dotto e Giovanni de Caligine, quali esecutori testamentari di Guido de' Negri, 200 lire di gr. ven., del deposito fatto presso il comune di Venezia dal Negri, in pagamento di stabili, descritti nel documento, da lui venduti ai predetti esecutori.

Fatto in Padova in casa di Paolo Dotto giudice. — Testimoni: Antonio del fu Gerardo Terracoesca (?), Alidusio del fu Borlengo notaio, Galiano di Ceruto, tutti di Padova. — Atti Prosdocimo Gambarino del fu Compagno not. del sac. pal. (v. n. 410 e 508).

508. — 1311, ind. IX, Dicembre 11. — c. 173 t.° — Procura con cui Paolo del fu Zambono Dotto, come esecutore testamentario di Guido de' Negri (v. n. 478), dà facoltà a Giovanni de Caligine di esigere dal comune di Venezia la restituzione d'un deposito di 200 lire di gr. ven. fatto dal detto Negri, come da istrumento in atti Ambrogio Moroni notaio ducale.

Fatta in Padova nel convento dei predicatori. — Presenti: fra' Iacopo Buono priore, fra' Mondo Linguadivacca, Dotto di Paolo Dotto, Prosdocimo di Giovanni de Caligine, Turra fu Folegato, tutti di Padova. — Atti come il precedente (v, n. 507 e 509).

509. — 1311, ind. X, Dicembre 13. — c. 173. — Petizione con cui il nobile Giovanni de Caligine di Padova, per sè, quale esecutore testamentario del defunto nobile Guido di Gabriele de' Negri, e qual procuratore di Zambono di Paolo Dotto, chiede al doge di ordinare ad Ambrogio notaio ducale di erigere publico istrumento d'un deposito di lire 200 di grossi, il cui primo atto era smarrito ma esisteva nel protocollo d'esso notaio.

Si nota che la petizione fu rimessa ai cancellieri, in seguito al parere dei quali fu ordinato dal doge e dal consiglio minore che l'istrumento sia rinnovato, a condizione che il petente giuri di non chiederlo per frode, e che se l'esemplare smarrito si rinvenisse, resti per sempre annullato, e che siano uditi tutti gl'interessati (v. n. 508 e 510).

Altra eguale sta a c. 176 t.°

1311, Dicembre 13. — V. 1313, Febbraio 28.

510. — 1311, Dicembre 15. — c. 173. — Giovanni de Caligine produce davanti al doge ed al suo consiglio i documenti riferiti ai n. 410 e 478 (v. n. 509 e 511).

511. — (1311), Dicembre 19. — c. 175. — Lettera di Gerardo da Enzola di Parma, vicario imperiale in Padova, nella quale certifica che i documenti riferiti ai n. 410, 478, 507 e 508, furono rogati da notai legittimi esercenti in Padova.

Data in Padova al banco *(discum)* del sigillo (v. n. 510 e 512).

1311, Dicembre 21. — c. 175 t.° — Ripetizione del n. 511.

512. — 1311, ind. IX, Dicembre 22. — c. 173 t.° — Dichiarazione di maestro Gerardo de' Viviani notaio, che attesta come nel libro degli ufficiali di Padova, compilato da Giovanni di Pietro de' Molinelli notaio, d'ordine del vicario imperiale Gerardo da Enzola, ed esistente nell'ufficio del sigillo, si legge che al 1.° Novembre 1311 fu posto come giudice al banco dello stambecco Schinella di Paolo Dotto, in luogo di Alberto Pegolotto, e Iacopo figlio di Tomaso come notaio.

Fatta nel palazzo del comune di Padova al banco del sigillo. — Presenti Marcoardo del fu Simeone, Fioriano di Verzola, Pietro Longo del fu Rolandino notai al detto banco, Andrea del fu Bartolomeo de Andrea notaio (v. n. 511 e 513).

513. — 1311, ind. IX, Dicembre 23. — c. 176. — Istrumento in cui si dichiara che, costituito alla presenza del doge il cavaliere padovano Giovanni de Caligine nelle qualità conferitegli dai documenti n. 410 e 508, chiese la rinnovazione d'un istromento di deposito di l. 200 ven. di gr. (rogato dal notaio ducale Ambrogio Moroni), per la restituzione delle quali erano garanti Marco Barbo e Giovanni di Avanzo; che il doge deferì la cosa a Marco *de Vinea* arciprete di Castello e vicario generale di quel vescovo Iacopo, e ad Andrea pievano di S. Giovanni Decollato cancellieri ducali, i quali, uditi Giovanni *Marchesini* qual procuratore del doge e del comune, il de Caligine ed i fideiussori, dichiararono essere il comune debitore del deposito; che

il de Caligine confermò con giuramento la perdita dell' atto suddetto; nè esservi dolo nella sua istanza, promettendo egli di averlo per nullo se si potesse rinvenire.

Fatto in Venezia nel palazzo ducale, nella residenza dei giudici del *proprio*. — Presenti: Norandino Malombra giurisperito, Prosdocimo detto Gambarino del fu Compagno e Litolfo di Ceruto de' Ceruti notai di Padova. — Atti Andrea del fu Bartolameo di Andrea not. imp. (v. n. 514).

514. — 1311, ind. X, Dicembre 23. — c. 176 t.° — Verbale in cui si dichiara che il doge, coi consiglieri Pietro Zeno, Matteo Manolesso, Marino Foscarini, Giovanni da Molino, in seguito a quanto è esposto nel n. 513, ordinarono al notaio Ambrogio Moroni di rinnovare l' istrumento di deposito, come chiedeva il de Caligine.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia, presenti Nicolò de *Lasevele*, Norandino Malombra e Tanto cancellier grande. — Atti Marco del fu Enverardo not. imp. e scrivano ducale.

515. — s. d., (1311). — c. 163 t.° — Elenco dei dazi pagati dai naviganti sul Po verso Mantova. Tutti i lombardi, meno i mantovani, pagavano il fondatico di 9 grossi per nave; i piacentini di 11. Seguono i dazi pagati in Ferrara da quelli di Mantova, Cremona, Modena, Reggio, Milano, Como, Monza, Lodi, Pavia, Bergamo, Brescia, Toscana sulle merci in genere; quindi i dazi speciali sulla vallonea, cacio, lane, olio, cuoi, pesci, con nota che i veneziani sono esenti da ogni tassa.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc, II, 24.

516. — s. d., (1311). — c. 164 t.° — Nota di malleverie prestate da mercanti veneziani *infrascriptis qui mutuaverunt communi Venetiarum pecuniam* quando Marco Siboto fu inviato a Padova. Marco Nani e Marco fu Dalismano Donà a Rizzardo Malombra, per l. 100 di gr. ciascuno. Zono di Alemanno speziale al suddetto per l. 25, (segue nota posteriore che il Malombra ebbe le 25 lire). Marco Barbo e Giovanni Avanzo a Guido di Gabriele de' Negri di Padova per l. 100 ciascuno.

Seconda missione del Siboto. Zono di Alemanno ad Alberto Pegoloto da Padova per l. 2000 a piccoli pari a l. 62 $^1/_2$ di grossi; Michele Zancani a Giovanni Caligine per l. 1000 a picc. pari a l. 31, s. 5 di gr. Tutte le dette somme furono consegnate ad Andrea Zane, Nicolò Arimondo e Marino Foscarini che le deposero nel banco *(ad tabulam)* di Giovanni Bondumiero. Buono Veneziano fece malleveria a Palamede de' Vitaliani di Padova per l. 100 di gr. portate a Venezia dal medesimo. Possono ancora esser mallevadori per 100 lire di gr. ognuno: Nicolò Pisani, Marco Gabriele e Giovanni dalle Boccole.

517. — 1311. — c. 172. — Elenco di persone degenti nelle prigioni del soldano al Cairo, portato da Micheletto Michele:

Individui nati a Venezia: Andrea remaio di S. Luca, Giannino Lombardo di S. Benedetto, Artusio di S. Giovanni Nuovo, Donato Ferro detto *Campanella* di S. Bartolammeo, *Menego* da Chioggia, Armanino *pentor* (pittore) di S. Fantino, Oliviero

figlio di Donato *da li plati* di S. Benedetto, Pietro Diedo di S. Gervasio, Iacomello *Crede*, Nicolò Rullo di Cannaregio, un Da Ponte.

Individui che si ritengono per veneziani: Simeone, Andrea, Leonardo, Giannino, Baliano, Peroccio, tutti di Accon; Tomasino di Brazza, Ciono correggiaio, Bogodano di Ragusi, Taddeo di Mantova, Marino di Verona, Lianzo ed Antolino *de Suro*.

518. — s. d., (1311). — c. 178. — Annotazione: che Antonio Trattabene da Latisana fece venire a Venezia staia 100 di miglio e sorgo.

1312, Gennaio 15. — V. 1313, Febbraio 28.

519. — (1312), ind. X, Gennaio 22. — c. 178. — Rispondendo a richieste di *Mercator* nunzio di Onofrio *de Trebis* e di Gagliardo vicarî della S. Sede in Ferrara, il doge acconsente a concedere patenti perchè i suddetti possano far portare dalla Puglia in Ferrara 2000 some di frumento, purchè alla compera del grano intervenga un messo di Venezia; sia imbarcato su navi venete; fatto passare per Chioggia o Loreo ed ivi stimato da ufficiali veneziani, e sia data malleveria dell' osservanza di tali patti.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 25.

520. — s. d., (1312, Marzo). — c. 179. — Risposta di Rizzardo da Camino vicario imperiale a Treviso, a Benincà *(de Gheciis?)* inviato di Venezia. Combatte l' asserzione che la palata di Montirone sia nel territorio veneziano, e sostiene che è in quel di Treviso; l' avere i cittadini di Venezia possedimenti in quei dintorni, non dà ad essa giurisdizione di sorta; nega quindi di togliere la palata; invierà suoi messi a Venezia che chiariranno la cosa, e sarà anche contento che commissarî d' ambi le parti la prendano in esame.

Scritta da Benedetto de Bedoja notaio del conte di Treviso.

V. Minotto, *Doc. ad Belunum* ecc., 111.

521. — 1312, ind. X, Aprile 8. — c. 179 t.° — Annotazione: che d' ordine ducale furono dati a Catterino Veniero due istrumenti, il primo dei 12 Giugno 1254 risguardante divisione di beni fra Marco, Marino e Pasquale del fu Angelo Veniero di S. Samuele; il secondo del 9 Agosto 1285, concernente divisione di beni fra Angelo, Pietro e Gabriele del fu Pasquale Veniero pure di S. Samuele.

1312, Aprile 20. — V. 1313, Febbraio 28.

522. — 1312, Maggio 2. — c. 187. — Bolla *ad perpetuam rei memoriam* di Clemente V, colla quale, decretata la soppressione dell' ordine dei templarî, ordina, secondo deliberazione del concilio di Vienna, che i loro beni siano devoluti agli spedalieri di S. Giovanni in sussidio di Terrasanta, compresi quelli posseduti dal gran maestro e dai cavalieri del tempio catturati in Francia nell' Ottobre 1308. Da tal disposizione si eccettuano i beni esistenti nei regni di Castiglia, Aragona, Porto-

gallo e Maiorca posti fuori di Francia, riservandosi di disporne. Termina con avvertimenti circa la trasmissione dei beni agli spedalieri.

Data a Vienna (di Francia) a. 7 del pont. *(VI non. Maii).*

V. Cocquelines, *Bullarum ... Rom. Pontificum ... collectio* ecc., T. III, parte II, p. 138 — Lünig, *Cod. Ital. dipl.*, II, 1655. — Mansi, *Collectio Conciliorum*, XXV, 389, ed altri diversi.

523. — 1312, Maggio 16. — c. 186 t.° — Bolla piccola di Clemente V papa a tutti i podestà, magistrati, comunità ecc. Partecipa: essere stato deciso nel concilio di Vienna, il 2 Maggio, che i beni dei templari siano devoluti a beneficio di Terrasanta agli spedalieri di S. Giovanni, eccettuati quelli esistenti nei regni di Castiglia, Aragona, Portogallo e Maiorca fuori di Francia, dei quali si riserva di disporre; invita quindi tutti a permettere agli spedalieri l' ingresso nei detti beni ed il tranquillo possesso, ed a difenderveli. Dopo letta la presente, sarà restituita al latore.

Data *Liberoni Valentinensis diocesis (XVII kal. Iun.)*, a. 7 del pont. (v. n. 522).

524. — (1312), Giugno 2. — c. 181. — Guelfo conte di Donoratico, castellano di Castro *(Castri)*, duca, governatore e capitano di Sardegna pel comune di Pisa, scrive al doge Pietro Gradenigo (1), certificando che Giovanni di Iacopo *Paradisi* not. imp., Giovanni *de Parabola* e Iacopo notaio, che scrissero e rogarono il 21 Novembre 1290 un istrumento di lire 400 di den. aquilini minuti, fatto da Gerardo *Baterio* fu *Bonzolo* da Firenze abitante a Cagliari ad Anastasio Carnello da Venezia procuratore di Marchesino figlio di Marco Quintavalle, sono notai legittimi.

Data a Castro *(Castelli Castri) (IV non. Iun.).*

(1) Forse non avendo ancora notizia della sua morte.

525. — 1312, ind. X, Giugno 10. — c. 172 t.° — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna concesso a Giovanni de Caligine da Padova, figli ed eredi, per benemerenze, a condizione che non possa commerciare come veneziano se non farà gli imprestiti ordinati. — Con bolla d' oro.

Dato nel palazzo ducale di Venezia (v. n. 530).

526. — 1312, ind. X, Giugno. — c. 179 t.° e 180. — Tipo delle terre ed acque di ragione di Michele Morosini, spedito da Chioggia al doge Marino Zorzi da Andrea Dotto cancelliere ducale. Lungo le linee di confine sono segnate le seguenti località: — A settentrione, la valle detta *Sanga* del Morosini; a levante, procedendo da nord a sud: *Peta de bo, locus exercitus Venetiarum*, con terrapieno *(agger)* che rinchiude un *lacus versus mare in terris et aquis comunis Clugie firmans;* a mezzodì, le terre di S. Cipriano, nel mezzo della linea *Peta de vacha*; ad occidente, a due terzi della linea verso nord sta Fossabona, ed in capo alla stessa linea Fogolana.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 26.

527. — 1312, ind. X, Luglio 8. — c. 180 t.° — Istrumento col quale Tomaso Miani vicedoge in luogo del doge defunto Marino Zorzi, Giovanni Basadonna, Tomaso Barbarigo, Belletto Giustiniano, Bertucci Gradenigo e Giovanni Valaresso

consiglieri, Saladino Premarino, Fantino Dandolo e Filippo Bellegno, capi de' XL *rectores Veneciarum*, dichiarano di aver ricevuto, a titolo di mutuo senza lucro, per conto publico, da Iacopo di Alberto de' Giudici e da Cipriano di Lapo de' Giudici di Firenze, lire 100 di den. ven. gr. da restituirsi in Venezia entro un anno, a condizione che quell' importo non possa esser da alcuno sequestrato per causa veruna, sotto pena del doppio. All' osservanza sono obbligati tutti i beni del comune.

Fatto in Venezia nel palazzo ducale. — Presenti: Tanto canc. gr., Matteo Stornello e Tura notaio. — Atti Giannino Lombardo detto *Calderario*.

528. — 1312, Luglio 8. — c. 190 t.º — Iacopo re d' Aragona, Valenza, Sardegna e Corsica, conte di Barcellona, confaloniere, ammiraglio e capitano generale della S. Chiesa, scrive al doge Marino Zorzi: avergli l' inviato veneto Marco Marioni chiesto restituzione delle merci predate dal conte d' Ampurias; aver egli costretto il conte al risarcimento del danno, meno certa somma che verrà pagata dal tesosiere del re, per l' esborso della quale chiede un po' di sofferenza, versando il tesoro regio in istrettezze.

Data a Barcellona (v. n. 502).

529. (1312), ind. X, Luglio 12. — c. 181. — Annotazione: che i consiglieri e capi di XL concessero ai macellai di poter vendere carni di castrato a denari 12 la libbra, a patto che debbano esserne forniti ogni giorno, sotto pena che venga loro ritirato ogni danaro publico, e di privazione dell' esercizio per un anno a chi ne mancasse. Le altre carni, meno le bovine, dovranno vendersi *per rationem*.

530. — 1312, ind. X, Luglio 20. — c. 182 t.º — Giovanni del fu Guglielmo de Caligine di Padova, nomina suoi procuratori Nicolò *de Laxevele* di Venezia, Buzzaccarino de Tempo giudice, e Zilio Capodilista di Padova, e dà loro facoltà di prestare in suo nome nelle mani del doge Giovanni Soranzo il giuramento di cittadinanza veneta.

Fatta in Arezzo. — Presenti: Beccario de Beccaria giudice di Pavia, Pietro del fu Benedetto da Campagnola giudice, Antonio del fu Zilio de' Ceruti notaio, ambi di Padova. — Atti Prosdocimo detto Gambarino del fu Compagno notaio del s. pal. (v. n. 525 e 531).

531. — (1312), Agosto 3. — c. 183. — Il comune d' Arezzo, attesta la verità della procura fatta da Giovanni de Caligine vicario imperiale in quella città, riferita al n. 530 (v. n. 534).

532. — 1312, ind. X, Agosto 12. — c. 182. — Il doge Giovanni Soranzo fa noto che, avendo Giovanni Vitale, già ufficiale al getto del rame, lasciato in testamento al comune lire 140 di gr. ven., il doge Marino Zorzi fece sequestrare i beni del Vitale e de' suoi soci; che Marco Acotanto, uno di quelli, stette mallevadore pel pagamento di detta somma e pagò; onde il doge lo libera dalla guarentigia,

autorizzandolo, giusta i patti di essa, a regresso sui beni sequestrati del Vitale, non ostante il sequestro stesso ed ogni altro.

Dato in Venezia nel palazzo ducale. — Con bolla di piombo.

533. — 1312, ind. X, Agosto 13. — c. 182 t.° — Annotazione: che il doge ed i consiglieri decretarono si prestassero a Matteo Manolesso, inviato al duca d' Austria per la ruberia a danno di Nicolò Grimani, due ronzini dello Stato, a patto ch' ei debba pagarne ogni deterioramento da constatarsi mediante stima, e che se lo Stato avrà bisogno di cavalli, il Manolesso presti il suo.

534. — 1312, ind. X, Agosto 13. — c. 183. — Annotazione: che Nicolò *de Laxevele* prestò nelle mani del doge il giuramento di cittadinanza, qual procuratore di Giovanni de Caligine (v. n. 530).

535. — 1312, ind. X, Agosto 16. — c. 192. — Egidio *Offredoni* e Ziliotto *Pelononi* ambi di *Sereto* (?) diocesi di Spoleto, dichiararono alla presenza del doge che, con loro approvazione, questi fece sequestrare in loro mani, ad istanza di fra' Nicolò *de la Maza* priore degli spedalieri di S. Giovanni Gerosolimitano in Venezia, duc. 911 d' oro, l. 3, s. 15, d. 1 di gr. ven. d' arg. ed oncie 9 d' argento. Levato di consenso del priore il sequestro, le dette somme furono consegnate dal doge a Rosso della società dei Peruzzi di Firenze dimorante a Venezia, il quale s' impegnò di far venire entro un anno lettere del gran maestro di Rodi approvanti quanto sopra, o di restituire al doge il danaro suddetto.

Fatto in Venezia nel palazzo ducale. — Testimonî: Tomaso Miani, Baldovino Delfino, Tomaso Barbarigo, Giovanni Valaresso, Marino Sanudo, Tanto canc. gr. e Nicolò Passamonte scrivano ducale. — Atti Giannino Lombardo detto *Calderario* (v. n. 541).

Segue nota che il 15 Dicembre 1312 il Peruzzi presentò la lettera del gran maestro al doge, il quale ordinò al notaio *Calderario* di cancellare il precedente, locchè fu fatto (l' atto è cancellato).

536 — 1312, ind. X, Agosto 24. — c. 185. — Rapporto, in dialetto, di Marco Michele detto *Tataro* e di Gabriele Trevisano, deputati dal doge e dal consiglio dei XV a noleggiar navi per portare *vasellame* all' esercito sotto Zara. Hanno noleggiato per conto publico, da Andrea Cavazza da Castello, una nave detta S. Andrea, completamente guarnita, montata da 20 marinai, per lire 3 di grossi. La nave porterà il carico che piacerà al comune; di più il Cavazza vi caricherà vasi vinarî *(vasellame)* pagati metà da lui e metà dallo Stato; li recherà all' esercito per farvi la vendemmia ed empierli, e li ricondurrà a Venezia ove sarà venduto il vino, il cui prodotto andrà per una metà a profitto del Cavazza, per l' altra dello Stato. Il noleggiante sarà protetto dal capitano veneto sotto Zara nel far la vendemmia; il legno partirà al più presto; le parti osserveranno tutto ciò sotto pena di 500 lire.

V. Ljubić, *op. cit.*, I, 262.

537. — 1312, ind. X, Agosto 25. — c. 184 t.° — A schiarimento di decreto dei XL, degli 8 Luglio 1300, il doge ed i consiglieri dichiarano doversi intendere caduti nel bando e nella pena ivi indicata tutti coloro che, essendosi arruolati per servire in una nave, publica o privata, e avendone riscosso soldo, ricevessero soldo, *marinariciam vel caparam*, per servire sopra un altro legno avanti la partenza del primo.

538. — 1312, ind. XI, Settembre 1. — c. 190 t.° — Annotazione: che il doge, i consiglieri Tomaso Miani, Giovanni Basadonna, Saladino Premarino, Tomaso Barbarigo, Baldovino Delfino e Giovanni Valaresso, ed i procuratori di S. Marco Guido da Canale e Pietro Grimani, non essendo i due ultimi d' accordo, elessero ed approvarono a gastaldo di S. Marco Giuliano *de Curlo*.

539. — (1312), ind. XI, Settembre 6. — c. 177. — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna rilasciato per benemerenze a Giovanni Malombra di Cremona giurisperito, a' suoi figli ed eredi. — Con bolla di piombo.

Dato in Venezia nel palazzo ducale.

540. — 1312, ind. XI, Settembre 9. — c. 186. — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna rilasciato a maestro Ravagnino fisico di Belluno, a' suoi figli ed eredi, per la sua eccellenza nell' arte, e per la sua fedeltà e devozione. — Con bolla d' oro.

Dato in Venezia, nel palazzo ducale.

541. — 1312, Settembre 28. — c. 192 t.° — Fra' Folco di Villaret gran maestro dello spedale di S. Giovanni gerosolimitano, notifica d' aver ricevuto da Rosso Diotisalvi della società dei Peruzzi di Firenze le somme riferite al n. 535, per le quali fa piena quitanza tanto al doge di Venezia quanto al Peruzzi. — Con bolla di piombo.

Dato a Rodi.

542. — 1312, ind. XI, Settembre 29. — c. 186. — Privilegio di cittadinanza concesso al nobile Nicolò da Lozzo di Padova, benemerito del comune di Venezia. — Con bolla d' oro.

Dato in Venezia nel palazzo ducale.

543. — (1312), Ottobre 3. — c. 191. — Berengario cardinale vescovo di Tusculo, ed Arnaldo (Pelagrua) card. diacono di S. Maria in portico, pendenti le trattative per la riconciliazione di Venezia colla S. Sede per le cose di Ferrara, permettono a tutti di aver commercio coi veneziani, non ostante che questi siano scomunicati, a condizione che s' osservino i trattati già esistenti fra Venezia e Ferrara, cioè che i naviganti da Mantova a Venezia non solchino altre acque che quelle del Po, restando vietato il nuovo canale fatto nel veronese (v. n. 425). I contravventori perderanno navi e merci; Venezia provvederà all' esecuzione; la navigazione dell' Adige

e degli altri antichi corsi d' acqua resta permessa come in passato, semprechè non sia di pregiudizio alla S. Sede. Se Venezia non si sarà interamente riconciliata col pontefice, queste concessioni cesseranno al 1.° del venturo Febbraio.

Data a Caromb diocesi di Carpentras *(V non. Oct.)*.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 27.

544. — 1312, ind. XI, Ottobre 24. — c. 189. — Avendo il patriarca d' Aquileia chiesto licenza di far passare pel distretto di Venezia certe sue cose, da lui già impegnate in Genova, non ostante le rappresaglie che veneziani avevano contro il patriarcato, il doge mandò il notaio Marco alla *tavola* dei lombardi, ove fu rilevato aver rappresaglie: Raffaele Grimani, Marino Moro di S. Giovanni decollato, Marco Caotorta di S. Leonardo, Nicolò Pisani di S. Simeone, Pietro Foscarini di S. Antonino, Luca, Giovanni e Marco del fu Stefano Copo di S. Agnese, Zilia, Cecilia, Francesca e Lucia del fu Marino Copo di S. Agnese, Iacopo Girardo, Pietro Civrano di S. Margherita, Pietro Belli di S. Boldo. In seguito a ciò, il doge fece interpellare i suddetti dal notaio stesso, e tutti dichiararono di permettere che il patriarca mandasse danari a Genova e ne ritirasse i suoi effetti.

545. — 1312, ind. XI, Ottobre 26. — c. 189 t.° — Vertendo questione fra i sopraconsoli, che pretendevano vendere una proprietà del fu Iacopo Trevisano pei debiti del di lui figlio Nicolò fuggitivo, ed i procuratori di S. Marco che vi si opponevano come esecutori testamentari del defunto, il doge e quattro consiglieri, uditi i consultori, diedero ragione ai procuratori.

546. — 1312, ind. XI, Novembre 4. — c. 190. — Annotazione: che Giovanni detto Gaudiolo da Portogruaro dichiarò, alla presenza di Nicolò Arimondo, Pietro Gisi, Pancrazio Veniero, Nicolò Loredano, Giovanni Dandolo e Marco Gradenigo, di aver ricevuto dal comune lire 4 $^1/_4$ di gr. in compenso d' un burchio toltogli per conto publico, mandato a Ferrara, nè più restituito.

547. — 1312, ind. XI, Novembre 30. — c. 136 t.° — Antonio Alberto, comito del legno di Ferrara, dichiara con giuramento: che nel mese di Novembre a Consandolo vide 11 burchi carichi di sale, della capacità di 30 e 40 migliaia l' uno, venuti da Cervia e pel Po fino ad Argenta e Ferrara, ove furono scaricati, meno uno proceduto oltre il ponte; che vide pure altro burchio con 9 o 10 vaselli di vino della Marca (ogni vasello di circa 3 bigonci), anch' esso scaricato in Ferrara; ed altro burchio con 8 o 10 vaselli d' olio da circa $^1/_2$ migliaio l' uno, scaricati nella stessa città.

Pietro Pellegrino da S. Gregorio marinaio conferma la deposizione precedente.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 30.

548. — 1312, ind. XI, Dicembre 3. — c. 193 t.° — Privilegio di cittadinanza rilasciato a maestro Albertino chirurgo, Pietrobuono, Bonaventura ed Ambrogio, tutti figli di Pietro *Cecchi* di Castelfranco, ed a' loro eredi. — Con bolla d' oro.

Dato in Venezia nel palazzo ducale.

549. — (1312), ind. XI, Dicembre 12. — c. 197. — Roberto re di Sicilia (Napoli) e Gerusalemme partecipa al doge che papa Clemente V gli affidò il governo di Ferrara; chiede che il comune si comporti amichevolmente col di lui vicario ed ufficiali in detta città, avendo egli dato riguardo a Venezia ordini conformi, la cui trasgressione prega gli sia notificata. Si rallegra della notizia datagli dell' accordo ristabilito col papa.

Dato a Napoli.

1312, Dicembre 15. — V. 1312, Agosto 16.

550. — s. d., (1312). — c. 185 t.° — Gregorio Delfino bailo veneto in Armenia scrive al doge Marino Zorzi d' avere, dopo il suo ingresso in ufficio, riscosso dai mercanti l' imposta di $^1/_2$ $^0/_0$, che sin oggi diede lire 60 di gr.; manderà in breve i conti. Dice d' aver già rimesso in due volte 20 lire di gr. pagate al doge da Nicolò Acotanto; ora invia collo stesso mezzo altre l. 10. Il resto lo spese per conto publico come dimostrerà al suo ripatriare. Rinnova il consiglio che il detto $^1/_2$ $^0/_0$ venga riscosso in Venezia, come cosa più facile, aggiungendo che da due *taride* dei Ruzzini e dei Contarini, ultimamente colà arrivate, non trasse che circa 11 lire, benchè portassero più che 1400 sacchi di merce. Rimette il dettaglio di tale esazione, nel quale sono nominati: Biagio Premarino, Marco Boninsegna, Andrea Marioni, Andrea Nani, Pietro Briza, Tomaso Dandolo, Bellello Soranzo, Maffeo Miani, Cremaschino, Michele Cornaro, Bellello Faliero, Guidotto Marmora, . . . Da Mula, Andrea Banzon, Giannino Querini, Bertucci Trevisano, Bartolameo *de Floravanzo, Menego Dalco*, Giovanni da Molino, Luca Ruzzini, *Iacomelo orese*, Cristoforo Naizo, Giannotto Loredano, Benedetto Girardo scrivano, Giannino Contarini.

551. — s. d., (1312). — c. 189 t.° — Lettera di Andrea Zeno podestà di Farra (Lesina) e Brazza al doge. Espone che, partito il suo predecessore Giovanni Soranzo per malattia, la gente detta de' *sclavagosti*, con altri d' Almissa e banditi, invase la cancelleria e ne bruciò i registri criminali; che quando egli entrò al reggimento trovò che quella gente s' era impadronita del luogo, ponendovi a capitano un Giorgio de'suoi, e sbandeggiando 12 contrarî ad essa. Dice d' aver mandato a Venezia un fratello dell' ultimo detto Galesso (che aveva ucciso due di Farra), un parente di costui detto Prodano, e due suoi nipoti, e tre figli di certo Marico, che tutti andavan commettendo male azioni; che da 15 mesi ch' è in carica tutto è tranquillo; lamenta che il doge Zorzi abbia permesso ai nipoti di Prodano di ripatriare, giacchè il ritorno dei due riaccese le nimistà; termina pregando che non si ascoltino gli inviati dagli sclavagosti a Venezia per chiedere la liberazione dei carcerati. Latori della presente sono Alixa Magne e Dobit Schiavo, che portano querele contro gli sclavagosti.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 263.

552. — (1313), ind. XI, Gennaio 12. — c. 192 t.° — Annotazione: che il doge proibì al nobile Andrea Gomberto di dare ad alcuno, senza suo ordine, cosa veruna

dei beni lasciati dal fu Giovanni Vitale, esistenti in mano sua e di Marco Acotanto, pagate a quest' ultimo l. 140 di gr.

553. — 1313, Gennaio 29. — c. 192 t.° — Gomberto signore d' Aspromonte vicario imperiale, Iacopo de Albaro abate del popolo, ed il comune di Genova, accreditano qual loro ambasciatore a Venezia il nobile Giovanni de' Gallucci giurisperito genovese.

Data a Genova (v. n. 557).

554. — 1312, ind. XI, Febbraio 20 (m. v). — c. 196 t.° — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna, con godimento dei diritti degli altri nobili e cittadini, rilasciato dietro sua istanza a Dalmasio *de Banholis*, del contado di Roussillon, suddito del re di Maiorca, capitano generale per la S. Sede in Ferrara, benemerito di Venezia; il diritto s' estende a' suoi figli ed eredi. — Con bolla d'oro.

Dato in Venezia nel palazzo ducale (v. n. 555).

555. — 1313, ind. XI, Febbraio 22. — c. 194. — Procura di Raimondo fratello di Dalmasio de Bañolis, colla quale autorizza Iacopo *de Montealbo* a prestare in di lui nome il giuramento di cittadinanza veneta.

Fatta in Ferrara nell' abitazione del mandante. — Presenti Iacopo Baroni medico di Bologna, Guglielmo Simone (?) famigliare del mandante. — Atti Guglielmo fu Iacopo *Taber* not. imp. di Ferrara.

Segue nota che il giuramento fu prestato nelle mani del doge (v. n. 554 e 561).

556. — 1313, ind. XI, Febbraio 28. — c. 194 t.° — Pietro Gironi di Maiorca comparso davanti al doge, gli presenta in proprio nome ed in quello di Perianza *Periz* e d' altri di Maiorca i documenti riferiti negli allegati A. B. C. Il principe, ricevutili, dichiara che consulterebbe col suo consiglio e farebbe far la giustizia dovuta.

Fatto in Venezia nel palazzo ducale nella stanza *(camino)* del doge. — Presenti Girolamo de Freganesco giurisperito, Ambrogio Morone, e Nicolò Pistorino ambi notaî e scriv. ducali.

Allegato A. — 1312, Aprile 18. — Iacopo II re d'Aragona scrive al doge Marino Zorzi: essergli stata esposta querela da Pietro Gironi, in proprio nome e per conto di Perianza *Periz* e degli esecutori testamentarî di Guglielmo Belloni, tutti di Maiorca, come la flotta veneta comandata da Ruggero Morosini abbia bruciato nel porto di Costantinopoli la nave S. Antonio, di proprietà dei tre suddetti, portante bandiera d' Aragona (allora il re governava Maiorca), sicchè n' ebbero un danno di 8000 perperi, di cui non poterono mai ottenere da Venezia risarcimento. Aggiunge che il re di Maiorca, suo vassallo, lo pregò di proteggere i danneggiati. Insta che Venezia li compensi di perdite e spese ascendenti a l. 6800 di Barcellona, e promette reciprocità.

Dato a Valenza, *(XIV kal. Maii)*, firmato *Sacrista*.

Allegato B. — 1312, Gennaio 15. — Sancio re di Maiorca, rispondendo a let-

tere del doge, che si lagnava del sequestro fatto in quell' isola di cose spettanti al veneziano Barbone Morosini, dice essere ciò avvenuto per risarcimento di danni dati dai veneti a Pietro Gironi e compagni, che non l' avevano ottenuto da Venezia; aggiunge avere in considerazione del doge commesso l' esame della questione al suo luogotenente di Maiorca ed a un consesso di negozianti; invia lettera del luogotenente stesso; chiede sia dato pronto compenso a' suoi sudditi e salvocondotto a Pietro Gironi, che si reca a Venezia, avendolo il Morosini minacciato.

Dato a Mompellieri *(XVIII kal. Febr.)*.

ALLEGATO C. — 1312, Dicembre 13. — Berengario di S. Giovanni, cavaliere, luogotenente in Maiorca per re Sancio, scrive al doge: avergli il re trasmesso la lettera ducale che dimandava lo scioglimento dal sequestro dei beni di Barbone Morosini (ascendenti a 500 lire); avere esso luogotenente per regio ordine esaminato l' affare coi giurati dell' isola e con altri probi viri, che viste le proteste già fatte dal Gironi al predecessore del doge e le risposte di questo, giudicarono doversi mantenere il sequestro *(empara)*, e che il Gironi si rechi entro nove mesi a chieder di nuovo giustizia, accompagnandolo colla presente. Se non potrà ottenere l' intento, gli si faranno dare le 500 lire.

Data a Maiorca *(id. Dec.)* (v. n. 558).

557. — 1313, ind. XI, Marzo 1. — c. 193. — Giovanni de' Gallucci (v. n. 553) espone al doge che, navigando da Chiarenza verso Venezia un legno *de bandis* del genovese Pietro de Revello comandato da Rafo Fornario, con carico parte del proprietario e parte di veneziani e di toscani, Guido da Canale, comandante la flotta veneta sotto Zara, lo arrestò nel luogo detto *Scolia Bissacie* e trasselo seco, ed essendo naufragato, fece bruciare quanto potè riaverne; chiede risarcimento pei due genovesi, cioè fior. d' oro 1300 pel legno, 500 per noli perduti, 580 per merci, 100 per danni dell' equipaggio *(compagnia)* ed altro ad arbitrio del doge. Questo, ricevuta la petizione scritta, risponde che esaminerà la cosa, e cercherà di soddisfare Genova.

Fatto in Venezia nel palazzo ducale. — Presenti: Zambonino de Freganesco, Almerico pievano di S. Geminiano e Francesco Polani di S. Moisè (v. n. 559).

558. — 1313, Marzo 2. — c. 195. — Pietro Gironi, in nome proprio, per Perianza Periz, Guglielmo Serra e Pietro Sagarca, esecutori testamentarî di Guglielmo Belloni, e per Bernardo Vilella e Francesco de Berga, curatori dei beni dello stesso, tutti di Maiorca, presenta al doge una petizione in cui si espone il fatto narrato nell'Allegato A del n. 556, con qualche maggior particolare, specificando i danni ascendenti in tutto a 11300 perperi, e quelli del Gironi e suoi mandanti a perperi 8400 pari a 4200 lire di Barcellona (il resto apparteneva a Pietro Sabaterii di Maiorca), più l. 900 di Barc. per ispese consumate in pratiche inutili. Chiede da parte del re di Maiorca pronto risarcimento. Il doge risponde come al n. 556.

Fatto in Venezia nel palazzo ducale. — Presenti: Iacopo *Ugolini* e Pietro *de Cambo* di Maiorca, Zambonino de Freganesco giurisperito, e Nicolò Pistorino ed Andrea Rizerio da Cavarzere notaî.

559. — 1313, Marzo 3. — c. 193. — Rispondendo alla petizione contenuta nel n. 557, il doge dichiara: non constare il caso com' è narrato, ed aver bisogno d' esame; aver già offerto più volte al Fornario ed agli altri giustizia assegnando ad essi foro competente, esservi pronto tuttora conforme ai trattati fra Genova e Venezia. Giovanni de Gallucci replica: non esser venuto a piatire in giudizio ma come ambasciatore e per ottenere risarcimento; il danno dei genovesi ed il procedere del doge essere contro i trattati; Venezia essere incorsa nella pena da questi comminata. Il doge ribatte le asserzioni del Gallucci, e ripete essere pronto a far giustizia secondo il diritto.

Fatto in Venezia nel palazzo ducale. — Testimoni: Gratone Dandolo procuratore di S. Marco, Pietro Zeno di S. Canciano, Zambonino de Freganesco giurisperito di Cremona ed altri (v. n. 560).

560. — 1313, ind. XI, Marzo 12. — c. 195 t.° — Il doge ed i consiglieri Marco Marioni, Marino Badoaro, Nicolò Contarini, Marco Michele, Angelo Bembo e Marco Gabriele decretano che il comune di Venezia assuma la responsabilità del fatto nella causa promossa dal genovese Baffo Fornario e Pietro de Revello (v. n. 559) contro Guido da Canale procuratore di S. Marco e già capitano dell' armata contro Zara, sicchè questo non abbia a risentirne danno; ed ordinano ch' ei porti in giudizio le sue ragioni. Su ciò il da Canale dichiara di ubbidire, altrimenti non si sarebbe mosso.

Segue nota che il 25 Marzo il consiglio dei XV e giunte approvarono quanto sopra.

561. — 1313, ind. XI, Marzo 27. — c. 193 t.° — Procura con cui Dalmasio de Bañolis, capitano generale in Ferrara e distretto, dà facoltà al proprio fratello Pietro Bordo *marescalcum*, di stipulare l' ingresso d' esso mandante ai servigi di Venezia, e di prestare nelle mani del doge o d' altri il giuramento di cittadinanza v. n. 554).

Fatto in Ferrara, nel palazzo della S. Sede. — Presenti: Pietro Capubo, Raimondo de *Iuvenacho* (o *Muenacho* o *Vivenacho*) cavalieri, e Giberto de *Valsicca*. — Atti Iacopo fu Pietro *Mantelli* di Argenta not. imp.

Segue nota che fu prestato il detto giuramento nelle mani del doge.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 37.

562. — 1313, ind. XI, Marzo. — c. 196. — Si nota *ad perpetuam rei memoriam* che essendo stata presentata al doge ed al suo consiglio la petizione allegata, furono uditi i seguenti testimoni che deposero:

Marco Caroso: esser vero l' esposto nella petizione; aver esso impetrato dal doge P. Gradenigo pel Pastobono il ritorno in patria.

Pancrazio Signolo: avergli il detto doge dichiarato verbalmente che aveva data al Pastobono la licenza.

Allegato. — 1313, Marzo. — Pastobono da Torre delle Bebe espone al doge ed al suo consiglio che, abitando alle Bebe da 13 anni, due anni fa fu da malevoli accusato d' aver favorito i traditori, in seguito a che il podestà di Chioggia lo fece pren-

dere e tormentare; ma nulla trovandosi a suo carico, venne rilasciato d' ordine di Pietro Gradenigo, verso garanzia che non offenderebbe gli accusatori nè ritornerebbe a Torre senza licenza ducale, che ottenne, dopo averla chiesta tre volte, come può attestare Marco Caroso, e come il doge Gradenigo stesso disse al podestà di quel luogo Pancrazio Signolo. Aggiunge che ora i suoi nemici l' accusarono d' infrazione degli ordini ducali; chiede sia rilevata la verità, ed ingiunto al podestà di Chioggia di non molestare i suoi mallevadori.

563. — 1313, ind. XI, Aprile 1. — c. 196 t.° — Privilegio di cittadinanza simile al n. 554 concesso al nobile Pietro Bardo de Bañolis, a' suoi figli ed eredi, ad istanza di Dalmasio de Bañolis di lui fratello. — Con bolla di piombo.

Dato in Venezia, nel palazzo ducale.

Segue nota che simile privilegio fu rilasciato a Raimondo fratello dei suddetti.

564. — (1313), Aprile 2. — c. 200 t.° — Enrico (VII) imperatore dei romani, *ad perpetuam rei memoriam*, dichiara ribelli tutti coloro che attentano all' onore imperiale o alla prosperità dell' impero, o si rivoltano contro l' autorità sovrana. Mille libbre d' oro sarà la pena pei contravventori.

(IV non. Apr.), anno 5 del r., I dell' imp.

V. DONNIGES, *Acta Henr. VII Rom. imp.*, 1, 128. — *Mon. Germ.*, IV, 545.

565. — (1313), ind. XI, Aprile 18. — c. 197. — Risposta del doge ad ambasciatore di Giorgio conte d' Almissa. Poichè questi è disposto alla pace, il comune lo è pure; esso trattò sempre come amici il bano Paolo e i suoi figli, che invece fecero lega coi zaratini ribelli; sa che questi assoldarono genti in Almissa; che gli stessi ebbero ricetto nei porti del conte; che il legno della cui cattura quel signore si lagnò, era armato per conto dei detti ribelli; ma i nemici di Venezia si pentiranno.

Data a Venezia, nel palazzo ducale.

V. LJUBIĆ, *op. cit.*, I, 265.

566. — 1313, ind. XI, Aprile 21. — c. 197 t.° — Ad istanza fatta da fra'Giovanni di Sillano, che si diceva procuratore del gran maestro degli spedalieri di S. Giovanni gerosolimitano, onde gli fosse permesso di predicare in Venezia le nuove indulgenze accordate dal papa all' ordine, il doge risponde: Aver egli deciso col suo consiglio che tal predicazione, e l'esposizione dei ceppi per raccogliere le offerte; sia affidata ai vicarî gradense e castellano, i quali abbiano a provvedere persone idonee, e ad eseguire rigorosamente le bolle papali. — Testimonî: Matteo Veniero primicerio di S. Marco, Iacopo Diedo di S. Lucia vicario del patriarca di Grado, Nicolò pievano di S. Vito, Facio notaio del vescovo di Venezia, Tanto canc. gr., Nicolò Pistorino not. duc.

567. — 1313, ind. XI, Maggio 8. — c. 198. — Costituto di Bonaventura burchiaio. Dichiara d' aver caricato nel passato Febbraio alla riva di S. Marco un ca-

vallo di Alberto speziale per condurlo a Legnago nel veronese; che giunto presso Borgoforte nel padovano, il gastaldo d' Obizzone da Carrara fermò la barca, dalla quale il Carrarese, sorvenuto il dì dopo, trasse il cavallo per forza; che testimonì del fatto furono Bettino da Firenze famiglio dello speziale e Matteo fratello del deponente.

Quest' ultimo, esaminato, conferma quanto sopra.

Maggio 9. — Filippo *Bonamici* di Milano dichiara d' aver venduto il cavallo, baio chiaro, per l. 3 s. 19 di den. gr. ven., circa il fine di Gennaio, e d' aver aiutato a porlo in barca, volendo l' acquirente mandarlo in Lombardia.

568. — 1313, Maggio 24. — c. 200 t.º — Enrico (VII) imperatore dei romani ordina a tutti i fedeli dell' impero di coadiuvare nella loro missione Domenico *de Dugneyo*, Sufredo de *Vergellen* . . . , cavalieri, Milanzio da Bologna giudice, Giovanni de Castiglione procuratore fiscale, deputati all' esecuzione e publicazione nella Lombardia, Venezia e Marca Trevisana, della sentenza pronunziata da esso imperatore contro Padova e suoi abitanti per delitti di lesa maestà.

Data a Pisa *(VIII kal. Iun.)*, anno 5 del regno, 1.º dell' impero.

569. — 1313, ind. XI, Maggio 28. — c. 198 t.º — Marco Siboto notaio, inviato del doge, chiede a Sagramoro di Flagogna vicario di Enrico conte di Gorizia e podestà di Trieste, ed ai giudici e consiglio di quella città il giuramento di fedeltà, secondo le consuetudini e i trattati. Il vicario e il consiglio si ricusano, ond' egli protesta che quel comune non osserva i trattati nè presta i giuramenti dovuti.

Fatta nella sala del consiglio maggiore del palazzo comunale di Trieste.

Atti Maffeo figlio di Simone da Milano.

V. KANDLER, *Cod. diplom. istriano.*

570. — 1313, ind. XI, Maggio 29. — c. 206. — Pietro da Lodi giurisperito, vicario del nobile Vicardo di Pietrapelosa podestà di Muggia, alla presenza dei giudici e del consiglio, alla richiesta fattagli da Marco Siboto inviato veneto di giurare fedeltà al doge, in nome di quel comune risponde che il consiglio aveva mandato suoi messi al patriarca d' Aquileia ed al conte di Gorizia per sentire i loro voleri, i quali risposero non si facessero novità; che perciò esso inviato abbia per iscusato il comune suddetto che è devotissimo di Venezia. A ciò il Siboto replica insistendo nella sua richiesta, ma senza frutto, onde protesta per infrazione dei patti.

Fatto in Mugia nella sala del comune. — Testimonî: Astolfo da Muggia, Clento notaio del comune, Pietro Cavazza da Venezia ab. a Muggia, *Zanino* de Pistorino da Venezia ab. a Capodistria, Alberto da Serravalle.

Atti come il n. 369.

571. — (1313), Giugno 12. — c. 199 t.º — Lettera di Arnaldo (Pelagrua) cardinale diacono di S. Maria in Portico, ad Adenolfo d' Aquino vicario ed a maestro Guglielmo *Carrocii* tesoriere in Ferrara pel re Roberto (di Napoli). Venezia chiedeva che fossero osservati gli antichi patti, e si lagnava della risposta data a' suoi

ambasciatori, che, cioè, il re aveva ordinato si impedisse il transito pel ferrarese delle merci destinate alle città di Lombardia di parte imperiale (tenendo esso re Ferrara per la parte guelfa), e che ogni merce potesse essere importata in Ferrara per mare ed esportata per altri luoghi. Soggiunge esso cardinale che tale agire ridonderebbe in fine a danno della Chiesa e di Ferrara; e chiede che richiamino in vigore i trattati ed i privilegi goduti dai veneziani, essendo questo il volere del papa.

Data presso Malaucène, diocesi di Vaison.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 38.

572. — (1313), ind. XI, Giugno 26. — c. 199. — Adenolfo d'Aquino cavaliere, maestro dei balestrieri di Sicilia (Napoli), provveditore delle castella, vicario regio e podestà di Ferrara, scrive al doge chiedendo che alcuni legni, da esso vicario fatti arrestare in quella città per avervi portate merci, quantunque con licenza del doge stesso, prima della publicazione della libertà di navigazione nel Po (e ciò per eseguire i trattati fra la republica e Ferrara), possano essere ivi scaricati.

Data a Ferrara.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 38.

1313, Luglio 2. — V. 1313, Novembre 14.

573. — 1313, ind. XI, Luglio 9. — c. 199. — Il doge ed i consiglieri Pietro Zeno, Nicolò Arimondo, Giovanni da Molino, Gabriele Veniero, Nicolò Faliero e Giustiniano Giustiniani, riconoscono a Baldovino Delfino il diritto di regresso sui beni della società de' Macci di Firenze, per aver egli pagate 1000 lire, in forza di malleveria di l. 2000 di picc. da lui prestata al comune, ad istanza di Giovanni e di Vieri de' Macci, in nome di quest' ultimo che era stato condannato al detto pagamento.

574. — 1313, ind. XI, Luglio 12. — c. 200. — Schiatta de' Macci di Firenze si obbliga a consegnare al doge, ad ogni richiesta, Meo Palmieri e Salvino di Benincasa fiorentini, della società de' Buonaccorsi, trovati con argento comperato in Venezia, e venutivi in onta al decreto emanato contro quelli che non fecero *cambium curie romane*. Non potendo consegnarli, il mallevadore pagherà quanto piacerà al doge. — Valevole per sei mesi.

575. — 1313, ind. XI, Luglio 24. — c. 200. — Stima di quattro cavalli di Marco Belegno eletto rettore di Rettimo. Il loro prezzo stava fra i s. 50 e i 23 $^1/_2$ di grossi.

576. — 1313, ind. XII, Settembre 3. — c. 201. — Annotazione: che Fulcherio *de Ulasperch* cavaliere, procuratore di Enrico conte di Gorizia (procura 23 Agosto d. a. in atti Antonio da Cividale not. imp.) giurò, in nome di quel principe, fedeltà al doge.

V. Kandler, *Cod. diplom. Istriano.*

577. — 1313, ind. XII, Settembre 14. — c. 201. — A Bonapace di Ecelio ambasciatore di Bernardo della Cornia podestà e del comune di Treviso, che esponeva: avere quella città sospesi i dazî ultimamente imposti sul ferro, sul legname e sulle pietre cotte, dando a tutti libertà di transito per Venezia e conservando le vecchie imposte, e proponeva la negoziazione d' un trattato d' amicizia, il doge risponde che gradisce la proposta, e si dichiara pronto ad eleggere tre commissarî che si uniscano in Mestre o a Torcello a quei di Treviso.

Fatto in Venezia, nella sala del maggior consiglio.

V. Minotto, *Doc. ad Belunum* ecc., 112.

578. — 1313, ind. XII, Settembre 14. — c. 201 t.° — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna, rilasciato a Fabro Tolosino di Firenze, a' suoi figli, ed a' suoi nipoti Fabrino, Tegia, Tolosino, Giuseppe e Francesco figli del fu Guido Tolosino, con tutti i loro discendenti, per benemerenze verso il comune. — Con bolla d' oro. — Altro con bolla d' argento dorato.

Dato in Venezia nel palazzo ducale.

579. — 1313, Ottobre 10. — c. 209. — Berengario cardinale vescovo di Tusculo, scrive al vescovo di Equilo che, per aderire ad istanze fatte da Venezia, il papa decretò potessero essere assolti dalle pene ecclesiastiche tutti quelli che vi erano incorsi per aver avuto commercio coi veneziani nel tempo dell' occupazione di Ferrara, e tutti gli ecclesiastici che, caduti nelle stesse pene, avevano continuato ad esercitare il loro ministero. Gli dà autorità di impartire quest' assoluzione a coloro che la dimanderanno verso adequata penitenza, nonchè di liberare dall' interdetto città e terre.

Data a Malaucéne diocesi di Vaison, *(VI id. Oct.)*, anno 8 di papa Clemente V.

580. — (1313), Ottobre 13. — c. 203 t.° — Il vicario di re Roberto in Ferrara (v. n. 572) scrive al doge che, udite le querele dell' ambasciatore veneto Leonardo Emo circa la non osservanza dei trattati, dopo molte negoziazioni, aveva dato le richieste disposizioni, offerendosi di osservare i patti integralmente. Un solo articolo, toccante gli interessi finanziarî del re, era rimasto sospeso fino a regia decisione. Aggiunge che, avuta notizia dei trattati, non furono più introdotti in Ferrara dal mare nè sale, nè merci; ma solo certa quantità di sale con permesso de' veneziani.

Data a Ferrara (v. n. 585).

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 41.

581. — (1313), Ottobre 15. — c. 203. — Ducale che commette a Nicolò Loredano podestà d' Isola, in forza dei trattati vigenti col patriarca d' Aquileia, di lasciar libera alle monache del monastero di S. Maria d' Aquileia l' esportazione da Isola di 28 anfore di vino da stimarsi in Grado.

Seguono annotazioni: che ducali simili furono dirette nel 1314 a Pietro Belegno, e nel 1315 a Giovanni Trevisano.

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 74.

582. — (1313), ind. XII, Ottobre 15. — c. 203. — Ducale a Paolo Delfino conte a Grado. Gli si ordina di far misurare nel modo consueto il vino di cui parla la precedente, e di lasciarlo quindi passare in Friuli, trattenendo la relativa licenza (v. n. 583).

Segue nota: che ducali simili furono scritte nel 1314 ad Enrico Morosini, e il 1 Ottobre 1315 a Gudino Morosini.

583. — (1313), ind. XII, Ottobre 15. — c. 203. — Patente ducale, con cui si ordina a tutti i comiti dei legni e rettori dei luoghi di lasciar passare dall' Istria a Grado, e di là nel Friuli, con accompagnatoria del conte, il vino accennato nelle due precedenti. — Valevole per una sol volta.

584. — (1313), Ottobre 18. — c. 205 t.° — Nicoluccio da Calboli podestà, i conservatori ed i savî del consiglio di credenza del comune di Padova, rispondendo a lettere ducali che chiedevano risarcimento per latrocinio di pietre a danno di veneziani presso Castelbaldo, dichiarano non esser tenuti i padovani ad alcun compenso a norma dei trattati, essendo accaduto il fatto in terra, e non dovendo Padova guarentire che i soli trasporti per l' Adige e pel fiume *Veglum*, come risulta dall' allegato. Aggiungono che tuttavia invitarono l' abate della Vangadizza a cercar di riavere le pietre onde restituirle ai proprietarî Ranieri Premarino ed altri; che, infatti, le riebbero, come confessarono con istrumento, alla presenza del podestà suddetto, di Borino podestà (?) di Padova, di Marsilio Polafrisana, di Maccaruffo de'Maccaruffi, Giovanni Carella notaio ed altri.

Data a Padova.

Allegato: — Articolo di trattato: Il comune di Padova debba mantenere sicura e libera, in tutto il suo distretto, la navigazione dell' Adige o fiume *Veglum*, col punire i malfattori che la turbassero, e col restituirè gli eventuali danni ai naviganti, entro 40 giorni dalla querela. Pei danni succeduti fuori del distretto di Padova nello stesso fiume, Padova e Venezia procureranno di arrestare i rei e costringerli alla restituzione.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 40.

585. — 1313, ind. XII, Novembre 14. — c. 206. — Roberto re di Napoli comunica ad Adenolfo d' Aquino suo vicario e podestà in Ferrara l' allegato, ordinandone l' esecuzione.

Data a Napoli, anno 5 del regno.

Allegato: 1313, Luglio 2. — Bolla piccola di Clemente V papa a Roberto re di Napoli. Venezia si lagna che il vicario regio in Ferrara non osservi gli antichi trattati già conclusi da essa con Ferrara e con Obizzo ed Azzone d'Este, riconfermati dal pontefice stesso, e specialmente che si impedisca ai navigli veneziani il transito pel Po con merci destinate alla Lombardia. Osserva il pontefice che ciò rende vane tutte le cure poste da lui stesso ad impedire la navigazione veneta per altri canali (espressamente proibita nell' ultimo trattato), con danno della Chiesa ed anche del re, consistendo gran parte delle rendite del ferrarese appunto nelle tasse sulla na-

vigazione, e che Venezia sola approfitterà del divieto, giustificando per esso la inosservanza degli obblighi assunti. Invita quindi il re a provvedere in proposito per utile proprio e della Chiesa.

Data nel priorato di Grausello presso Malaucéne diocesi di Vaison, (*VI non. Iul.*) anno 8 del pont. (v. n. 580).

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 41.

586. — 1313, ind. XII, Novembre 14. — c. 206. — Roberto re di Napoli scrive al doge d' aver sentito gli ambasciatori veneti, e comunica la lettera da lui scritta al suo vicario in Ferrara (v. n. 585), protestando amicizia.

Data a Napoli (v. n. 616).

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 41.

587. — s. d., (1313, Novembre). — c. 204. — Commissione data dal comune di Treviso a Iacopo di Bonomo giudice e a Pasio da Fontane notaio, inviati a Venezia. Espongano: come Roberto figlio di Rambaldo conte di Collalto, trovandosi in Venezia nel convento di S. Maria dei Crociferi per certa questione vertente fra i Collalto, Tolberto da Camino e il veneziano Nicolò de la Punta, fu spogliato d' armi, vesti ed arredi co' suoi famigliari da Bertucci Delfino, sotto pretesto di rappresaglie contro i trevisani. Dimostrino: che il Delfino non era nel suo diritto, essendo esclusi dalle rappresaglie gli effetti personali; che un fatto simile non avvenne mai in Venezia; chiedano risarcimento per lo spogliato, e provvedimenti per evitare che tali fatti si rinnovino. Si lagnino pure che lo stesso Delfino assalì e volle spogliar delle vesti certe dame di Treviso andate a visitare la moglie del veneziano Iacopo de Mezzo, figlia d' una di esse. Propongano di sottoporre all' arbitrio di giuristi eletti da ambe le città tutti i casi di rappresaglie concesse ai veneziani contro trevisani. Chiedano al doge d' istituire una procedura secondo la quale si giudichino i casi pei quali si concedono le rappresaglie contro i trevisani. Partecipino che, giusta dimande già fatte da inviati veneti, Treviso rinunziò ad ogni innovazione nel dazio del ferro, legname, pietre e tegole. Voglia Venezia accordare una stretta amicizia a Treviso, e la tratti come le città vicine. Chiedano che il comune possa vendere il sale per poter alleviare il peso delle imposte, aggravato dalle necessità degli ultimi avvenimenti, e ciò fino a che cessi il bisogno. Esso comune comprerà il sale da quei di Chioggia nella solita quantità (v. n. 588).

V. Minotto, *Doc. ad Belunum* ecc., 112.

588. — (1313), Novembre 22. — c. 204 t.° — Risposta del doge in relazione al n. 587. Fu demandato a competenti giudici l' affare del Delfino. Spiacque il fatto al doge e sarà fatta giustizia. Così pure pel fatto delle dame. La procedura veneta per le rappresaglie è assai rigorosa e ponderata: una volta che siano accordate, non possono essere revocate senza l' assenso di chi le gode e senza il concorso quasi unanime dei consigli. Il doge vedrà tuttavia di soddisfare in qualche modo Treviso. Dichiari Treviso qual potrebbe essere la procedura cui accenna, e si esaminerà se possa esser mandata ad effetto. Gradisce la dichiarazione circa i dazi. Non era ne-

cessario chiedere l' amicizia di Venezia; essa amò sempre e cercò di trattar bene i trevisani. Il concedere la vendita del sale a quel comune sarebbe per altro dannoso assai, nè vi può assentire. Se Treviso volesse insistere, Venezia, dovrebbe provvedere a' proprî interessi.

589. — 1313, ind. XII, Novembre. — c. 203 t.° — Voto dei consultori in giure *(sapientum iuris)*. Nella convenzione di Pago furono stabilite la creazione e le attribuzioni del conte. Per ciò che non è compreso in quel patto, s' intendono riservati i diritti di Zara, salvi gli statuti e le consuetudini di Pago. Avendo quei di Pago acconsentito ai zaratini, per grazia e per 4 anni, un dazio sul sale, gli ultimi non vi hanno altro diritto, nè può dirsi che sia passato in consuetudine, benchè l' abbiano esercitato fino al tempo della guerra. Ove il trattato si riferisce agli statuti, devesi intendere ai presenti e futuri. Dev' esser mantenuto il diritto consuetudinario del conte di Zara, di citare *(vocare)* quelli di Pago (v. n. 612).

V. Liubić, *op. cit.*, I, 272.

590. — 1313, ind. XII, Dicembre 5. — c. 205 t.° — Pietro *de Azaiolis* ambasciatore del comune di Rimini, dichiara di acconsentire che il danno dato da riminesi ad abitanti di Loreo col togliere loro certe anguille, venga risarcito da Rimini, secondo la stima di periti eletti dalle due parti (v. n. 596).

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 42.

591. — 1313, ind. XII, Dicembre 10. — c. 206 t.° — Annotazione: che il doge ed i consiglieri Nicolò Moro, Gabriele Veniero, Giovanni da Molino, Marco Morosini, Giovanni Michele, Giovanni Valaresso, decretarono di riconoscere per cittadini veneti, coi loro eredi, Radisclavo *Lubancii* di Scardona e suo fratello Giorgio.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 272. — Schafàrik, *op. cit.*, I, 13.

592. — s. d., (1313). — c. 202. — Annotazione (in dialetto): che Pantaleone Michele prestò allo Stato lire 1000 di grossi da restituirsi in Negroponte 15 giorni dopo l' arrivo delle galee. Non avvenendo questo, il creditore dovrà avere in Venezia s. 30 di grossi per grossi 12. Ciò fu scritto alla Ternaria, e ne stette mallevadore Giovanni Michele di S. Sofia consigliere. Se le galee non andranno a Negroponte, il creditore sarà pagato da quel bailo *(belo)*.

593. — s. d., (1313). — c. 202. — Risposta giustificativa di Lodovico Morosini, bailo a Negroponte, alle querele presentate contro di lui da Bonifacio dalle Carceri. Il sequestro de' beni di questo fu fatto allo scopo di risarcire i danni recati dai suoi villani al veneziano Iacopo *Buticlar*. Per pagare le spese della flotta, i signori feudatarî (lombardi) cioè Giovanni di Masino, Alice Gisi e Marchesina di Bodonitza, imposero dazî che il dalle Carceri non volle pagare, come non volle associarsi ad una colletta da essi fatta in proporzione de' proprî averi, benchè fosse il più gran signore dell' isola, sicchè esso bailo, il consigliere Federico Michele e il defunto Francesco Contarini dovettero mandare per le case dei feudatari a fare oppignora-

zioni, e sequestrare in mano di veneziani danari del Dalle Carceri. Gli accusati da quest' ultimo d' omicidì e latrocini nei suoi casali, furono rimessi in libertà, non essendo trovati colpevoli; come non si potè provare la reità d' un' ebrea già moglie d' un suo servo, rimaritata con un veneziano, e ch' egli asseriva sua serva e colpevole di furto.

594. — s. d., (1313). — c. 202 t.° — Circa lagni di Giovanni de Masino, il detto bailo giustifica il rifiuto al conte . . . . . . della consegna d' un legno corsaro, narrando che il detto legno aveva predata una barca carica di vino del conte, e che, mentre i pirati erano in terra, alcuni marinai veneti s' impadronirono del legno e di alcuni del suo equipaggio, i quali furono carcerati in Negroponte ma poi evasero, e conclude che il legno spettava piuttosto a chi lo prese, che al detto conte.

Circa una nave *(lignum)* di Marino di Candia, dice ch' essa fu sequestrata dal suo predecessore Belletto Faliero, che potrà risponder meglio.

595. — s. d., (1313). — c. 209 t.° — Consulto *(allegacio)* del giurisperito Rizzardo Malombra di Cremona, nel quale dimostra come Venezia abbia diritto d'esser messa, dai giudici di Ferrara, in possesso dei beni già posseduti in quel territorio da Nicolò Querini e da suo nipote T., i quali furono confiscati in seguito alla congiura. E ciò in forza dell' assoluzione del comune dalla scomunica e della rinnovazione degli antichi trattati fra esso e Ferrara.

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 42.

596. — (1314), ind. XII, Gennaio 4. — c. 207. — Risposta del doge a Pietro de *Azaiolis* ambasciatore del comune di Rimini. Esige che si paghi il pattuito (v. n. 590) a Pietro *de Razeriis* e ad Andrea de Pedale di Loreo, cui furon tolte dai riminesi anguille per l. 3, s. 12 di gr. Chiede compenso per danni dati nel 1310 nel porto di Rimini a Giovanni Forza *de Rizerio*, Donato *Mandani*, Marco Boninsegna, Andrea Buono e Giovanni Belli di Chioggia, presi e spogliati dalla famiglia del conte di Romagna mentre caricavano vino. Venezia vuole si osservino i trattati; Padova ed altre città risarcirono i danni dati ai di lei cittadini. Essa non permette l' ingresso nel porto che in caso di necessità, per conservare i proprî diritti ed osservare i patti con Ferrara rinnovati col papa, onde non entrino merci in Po contro quanto prescrivono; ama i riminesi, molte navi dei quali furono salvate dai legni veneti alla guardia della riviera. Sarà fatta giustizia circa i fatti di Zarello e di Pietro Azaioli.

597. — 1314, ind. XII, Gennaio 21. — c. 208. — Commissione data da Adenolfo d' Aquino vicario del re di Napoli in Ferrara e dal comune di quella città a Gavasino de Gavasini da Ferrara inviato al doge. Partecipi che Ranieri Premarino, visdomino veneto in detta città, fece sequestrare illegalmente del vino venuto per terra dalla Romagna senza toccare il mare; chieda che Venezia impedisca che simili fatti si rinnovino.

Risposta del doge. Vuole che il visdomino si attenga ai trattati come in passato,

non può credere che quello abbia violato il suo giuramento; può darsi che nel fatto vi sia della frode; tuttavia non permetterà che sia fatto pregiudizio a Ferrara.

Atti Bonincontro di Nicolò Bovo da Mantova not. imp. — Presenti: Stefano Gradenigo, Marco Michele, Pietro Gisi e Bertuccio Boccasii.

598. — 1313, ind. XII, Gennaio (m. v.). — c. 207 t.° — Inventario d' armi di ragione publica presentato al doge dai soprastanti a quelle. Vi si contano: 2680 corazze in Arsenale, e 217 per le terre suddite e la riviera della Marca; 2905 collari, 2770 cappelli, 853 *sovraensegne*, 750 *manaresii*, *per omnes partes* di Venezia; 830 balestre in Venezia, 228 per le provincie, 33 da petto; 780 *crochi*, e 220 per le provincie; 250000 ferri da *falsatori;* 232000 falsatori in Venezia, 25200 al di fuori; 130000 ferri da quadrella e quadrella, 58000 per le provincie; 550 lancie lunghe, 31 al di fuori; 8000 ferri da lancioni; 2780 lancioni lunghi, 45 al di fuori; 6000 lancie *scocade*, 270 al di fuori; 75 rampegoni da asta, 55 da catena; pavesi di S. Marco in riparazione e al di fuori 52; 735 targhe; 30 *balli* da due piedi; 2300 *gavolati* (?); 192 spuntoni; 194 coltelli; 100 lancie da cavallo.

V. Marin, *St. civ.* ecc., VI, 319.

599. — 1314, ind. XII, Febbraio 11. — c. 208 t.° — Premundo Laurinz procuratore del comune di Pago (procura in atti Marco del fu Ermando not. imp.) promette al doge che quel comune pagherà l. 84, d. 6 di gr., meno picc. 8, a saldo di pagamento di grano venduto al comune stesso per suo uso.

Fatto in Venezia nel palazzo ducale. — Testimonî: Giovanni Fradello, Daniele Bucco e Giannino Foscarini. — Atti Bonincontro di Nicolò Bovo da Mantova not. imp. e scriv. duc.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 273.

600. — 1314, ind. XII, Febbraio 16 (registrata il 26 Marzo). — c. 211. — Procura con cui il nobile Matteo di Soro podestà di Trau, regnando Carlo re d' Ungheria ed essendo vescovo di Trau Liberio, dà facoltà a Marino *Stolphyni de Guara* di promettere ed obbligarsi al doge che Prodan *Balsce*, Iuva e Ramondo figlio d' esso Marino, obbediranno alle ingiunzioni del comune di Venezia sotto pena di lire 200 di picc. ven. per ciascuno; vincolando all' osservanza detto podestà ed i suoi beni.

Fatta in Trau nel palazzo del comune. — Presenti: Desa di Marco, Iacopo di Marino, *Solve Repetelli*, Gausio di Dessa. — Atti Francesco di maestro Angelo *de Monticulo* n. i. e del comune di Trau (v. n. 601 e 611).

V. Liubić, *op. cit.*, I, 273.

601. — (1314), ind. XII, Febbraio 19. — c. 211. — Matteo di Soro podestà e capitano ed il comune di Trau, scrivono al doge attestando la legalità e l' autenticità della procura n. 600.

Data a Trau (v. n. 602).

V. Liubić, *op. cit.*, I, 274.

602. — s. d., (1314, Febbraio 19?). — c. 211. — Il podestà e capitano di Trau Matteo di Soro scrive al doge che, in seguito ad istanza dei parenti di Iuva e di Raimondo figli di Marino da *Fara* (Lesina) detenuti a Venezia, rilasciò procura al detto Marino perchè possa prestare malleveria di 200 lire a favore di ciascheduno dei suddetti, avendo esso scrivente avuto idonea cauzione in Lesina. Promette di osservare quanto stipulerà il suo procuratore (v. n. 600).

V. Liubić, *ibid.*

603. — 1314, ind. XIII, Febbraio 24. — c. 213 t.°. — Maladino II bano di Croazia e di Bosnia nomina Saraceno del fu Elia di Sebenico suo procuratore per prestare in suo nome il giuramento nelle mani del doge, e compiere le pratiche necessarie per conseguire la cittadinanza veneziana.

Data a Scardona (?) nell'*hospicio* del bano anno 2 del banato. — Presenti: Nolfio *marescalco* del bano, Cosa podestà di Sebenico. — Atti Michele del fu Stefano da Scardona n. i., anno 2 (v. n. 613).

V. Liubić, *ibid.*

604. — 1313 (sic, leggasi 1314), ind. XII, Marzo 1. — c. 214. — Procura simile alla precedente di Paolo conte di Trau, figlio del fu Paolo, e fratello di Maladino bano di Croazia e Bosnia (v. n. 611).

Fatta in Sebenico nel palazzo comunale. — Testimonî: Giramonte medico fisico di Sebenico, Cipriano del fu Stancio, Domenico del fu Giorgio. — Atti Angelo *Aimor (?) de Italiis* di Ascoli not. imp. e giurato del comune di Sebenico.

V. Liubić, *op. cit.* I, 275.

605. — 1314, ind. XII, Marzo 5. — c. 210 t.° — Risposta del Doge a Lancellotto, Balduccio, e Folle ambasciatori del comune di Rimini. Dichiara che il decreto per cui nessun legno con vino venale poteva oltrepassare il ponte di Rialto, non lede punto i trattati fra Rimini e Venezia. La proibizione di entrare nei porti (dell' Adriatico) a quelli che vengono a Venezia, fu fatta per salvare i diritti acquisiti nei patti con Ferrara. Tuttavia sarà mitigata a favore dei riminesi, purchè quel comune permetta che si trattino secondo il diritto veneto i suoi che fossero trovati rei di contrabbando nei detti porti. Venezia non è tenuta a risarcire i riminesi dei danni dati loro da marchigiani e romagnoli presso Primaro; compenserà quelli che fossero recati da sudditi proprî. Se quel comune non risarcisce i danni dati ai veneziani nella sua giurisdizione, manca ai trattati.

606. — 1314, Marzo 11. — c. 225. — Commissione data da Giovanni da Lucino podestà e dal comune di Brescia a Belengerio da Leno giurisperito e a Pietro *de Terculo (o de Circulo)* inviati ambasciatori a Venezia. In risposta alle querele dell'ambasciatore veneto Pietro Banzolo, dichiarino: ignorar Brescia i danni recati a' veneti nel proprio territorio; aver offerto di farne giustizia ed esservi pronta tuttavia. Circa il fatto di Guglielmo Belli da Chioggia, preso, spogliato e taglieggiato da abitanti della riviera bresciana sul lago di Garda (nell' Aprile 1313) men-

tre navigava da Riva verso Verona, rispondano che, a quel tempo, Brescia era in guerra contro la riviera; tuttavia, se lo deve, risarcirà il Belli del danno patito (s. 50 di gr. ven.) e del riscatto pagato (8 lire di gr.). Chiedano compenso dei danni sofferti dal nobile bresciano Alessandro de' Tangetini, il quale, preso e spogliato nelle acque di Venezia presso il porto di Volano mentre con due giudici, due cavalieri ed altri famigliari andava podestà in Ancona, fu condotto a Ferrara ed ivi tenuto in carcere coi suoi per sette mesi dal fu Azzone d' Este. Se Venezia non provvederà a ciò, dovrà pensarvi Brescia. — Atti Bellino de Ustiano notaio e *dictator* del podestà di Brescia.

Aggiunta. — Chiedano il pagamento di circa l. 50 di gr. dovute da Venezia a Giovanna figlia del fu conte Rinaldo di Marcaria e moglie di Giannino Catalano de' Griffi bresciano, quale erede del padre.

Atti Giannino *Fachini* notaio e *dictator* del podestà (v. n. 347 e 619).

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 44.

607. — 1314, Marzo 12. — c. 211 t.° — Nicolò de Cavenna giureconsulto, ambasciatore del comune di Mantova e di Rinaldo de' Bonaccolsi vicario imperiale, espone al doge: che a risarcimento di ruberia perpetrata nel padovano a danno di Crescenzio de' Bonafanti, di Filippo degli Abati e di Pietro Pedecasa mantovani, furono sequestrate certe merci a Padovano fu Armano dal Sole di Padova, ed assegnate ai danneggiati; ma poscia il veneziano Giovanni del Mare mosse querela in Venezia contro il Bonafanti, pretendendo sue le merci predette. Chiede che sia sospesa la procedura iniziata in Venezia dai giudici del procuratore e che si discuta l' affare in Mantova, oppure che si faccia decidere da giurisperiti o la causa stessa o in qual luogo debba essese ventilata.

Il doge risponde: È noto che sulle merci sequestrate durò lite per quattro anni fra il de Mare e il Pedecasa, morto il quale gli successe il Bonafanti. La causa fu sempre trattata in Venezia, non può permettere che ciò avvenga in altro luogo. Commise peraltro ai giudici di sollecitare, e di udire anche il parere de' giurisperiti (v. n. 608).

608. — 1314, Marzo 12. — c. 212. — Nicolò de Cavenna (v. n. 607) dichiara al doge e al suo consiglio in nome del comune di Mantova e di Crescenzio de' Bonafanti: constare per confessione di Giovanni del Mare essere stato il Bonafanti costretto a litigare in Venezia dal doge P. Gradenigo, che lo fece imprigionare e lo costrinse a dar malleveria che litigherebbe in Venezia. Chiede sia annullata tal guarentigia. Dice che le merci, anche se avessero appartenuto al del Mare, furono sequestrate legalmente in forza dell' interdetto lanciato dalla S. Sede contro i veneziani; Mantova e il Bonafante vi hanno quindi diritto; invocano la protezione pontificia, e dichiarano incorsi nelle pene canoniche quelli che lor si opporranno.

Il doge risponde: non constargli di coazione fuor del diritto contro il Bonafanti; essere stata commessa la causa ai giudici del procuratore a sua richiesta; potersi udire ancora i mantovani e consultare giurisperiti; voler sia fatta piena giustizia.

609. — s. d., (1314, Marzo 22?). — c. 223. — Gli inviati del comune di Ancona chiedono al doge: che siano revocate le rappresaglie concesse contro gli anconetani ai chioggiotti danneggiati in Fano; autori del danno furono Peruccio e Cesanello de Cassaro di Fano ed altri di Perugia e di Gubbio andati in numero di circa 1200 cavalieri e 60 fanti a rimettere in quella città gli esuli. I 150 cavalieri e 500 fanti anconitani presenti a quella fazione, fecero quanto poterono per difendere i chioggiotti, e quindi a richiesta di quei di Chioggia, fu già inquisito e restituito quanto fu trovato in Ancona di loro spettanza. Affermano che le cose perdute dai chioggiotti, asserite valere l. 152 di gr., eran di poco valore; che Ancona offrì di far giustizia ad essi in via giuridica, come fu risposto all' inviato ducale Cristofano di Ricardo, e vi è pronta tuttavia (v. n. 610).

610. — (1314), ind. XII, Marzo 22. — c. 223 t.° — Risposta del doge alla precedente. Le rappresaglie furono accordate ai chioggiotti di pien diritto, e ad Ancona incombe il risarcimento dei danni. È pronto però a favorire gli anconitani in quanto lo permetta la giustizia, e a sospendere le rappresaglie per 5 mesi, duranti i quali, alcuni arbitri eletti dagli interessati secondo il diritto veneto potranno giudicare della loro legalità (v. n. 641).

611. — (1314), Marzo 26. — c. 211. — Annotazione: che lo scrivano ducale e notaio Marcolino fu pregato di far l' istrumento di malleveria relativo alla procura n. 600, presenti Steno di S. M. Zobenigo, Pangrazio Morosini, ed Egizio fu Prando di S. Paterniano.

1314, Marzo 28 e 30. — V. 1315, Maggio 16.

612. — 1314, Marzo. — c. 214. — Risposta del doge a Micarosa e Maggio di Varicasso ambasciatori del comune ed a Vitale Michele conte a Zara: Terminati gli studî per istabilire il debito di Zara, se ne fisseranno i pagamenti in modo comodo pei debitori. Non crede utile che quel comune chiami un giurisperito per definire le liti civili; il diritto dei legisti è differente dal diritto comunale di Zara, ed esige altre forme. Accorda che Zara continui a riscuotere il dazio della *beccaria*, già appaltato fino al S. Michele 1315, a patto che i sudditi di Venezia godano le franchigie convenute nelle compere ed esportazioni di carni, pagando però il dazio sulle carni pel loro consumo; all' epoca suddetta ogni cosa ritornerà in pristino. Dichiara che, nella questione del dazio prelevato da Zara sul sale a quei di Pago (v. n. 589), lasciando le cose come stanno, non intende pregiudicato il diritto di alcuno. Vuole che Zara abolisca il dazio sul vino e sul grano imposto ai pagensi, o che i giurisperiti ne constatino il diritto. Si lagna della condanna inflitta da Zara al conte di Pago; spera che si emenderà il fatto; vuole si stia ai trattati. Chiede la consegna dei due legni lasciati da Dalmasio (de Bañolis) a Zara, ed acconsente a riceverne un altro in cambio del maggiore che resterà a quel comune. Tutte le lettere e carte scritte dal conte e dal comune, devono essere munite del solo sigillo di S. Marco; potranno portare il sigillo di Zara soltanto i trattati con altre terre, nei quali

essa si obbliga particolarmente. I zaratini dovranno usare l'insegna di S. Marco. Perdona il fatto della retenzione d'una galea carica di frumento destinato a Venezia; ma non soffrirà che si rinnovi. Desidera che Zara resti sempre fedele.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 278.

613. — 1314, ind. XII, Marzo 28. — c. 206 t.° — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna rilasciato, per benemerenze, a Maladino bano di Croazia e di Bosnia, a' suoi figli ed eredi. Sono accordati loro i diritti e le prerogative degli altri cittadini e nobili di Venezia, dopo che il procuratore del bano (v. n. 603) prestò il giuramento in di lui nome. — Con bolla d'oro.

Segue nota che simili privilegî furono concessi al conte Giorgio fratello di Maladino, e al conte Paolo (v. n. 603).

V. Liubić, *op. cit.*, I, 377. — Schafàrik, *op. cit.*, I, 13.

614. — s. d, (1314, Marzo?). — c. 224. — Esposizione fatta al doge dagli ambasciatori del comune di Belluno. Quel comune, con proprio discapito e gran pericolo, continuò a favorire il commercio di Venezia anche durante l'interdetto, sebbene emanasse proclami contro i beni dei veneziani per far le viste di obbedire alla Chiesa, onde non rovinarsi. È dolente delle ruberie praticate da qualche malvagio a danno dei mercanti di legname veneziani, e se, come n'era richiesto, non potè fare giustizia, fu per cagione dell'interdetto. È falsa la dichiarazione dei detti mercanti d'essere stati derubati a furor di popolo e col consenso del podestà; sono falsi gli asseriti impedimenti all'esportazione dei legnami per la via del Piave. Belluno, benchè non vi sia tenuta, farà giustizia contro qualunque suo cittadino sia provato reo di aver danneggiato i veneziani, ed offre salvocondotto ai mercanti di legname.

V. Minotto, *Doc. ad Belunum* ecc., 114.

615. — 1314, ind. XII, Aprile 3. — c. 213. — Tanto cancellier grande, intima, in nome del doge, ad Accursio preposito di Pistoia vicario generale di Iacopo eletto vescovo di Castello, di ricevere, insieme cogli atti del processo, Iacobello prete di S. Barnaba, già detenuto col permesso del vescovo nelle publiche carceri per fabbricazione di monete false. Il vicario lo accetta.

Fatto in Venezia, nel palazzo vescovile di Castello, nella stanza da letto del vescovo. — Presenti: Giambuono de Freganesco giurisperito, prete Bartolameo di S. Marina, Baldo del fu Guido notaio. — Atti Andrea da Cavarzere not. imp. e scrivano duc.

616. — 1314, ind. XII, Aprile 12. — c. 215. — Lettera di Roberto re di Napoli al nobile Diego *de Larath* conte di Caserta, gran camerlengo del regno, suo vicario e luogotenente in Ferrara e distretto. Venezia si lagnò con lettere e con ambasciate che il precedente vicario regio in Ferrara, in onta agli ordini regî, non osservasse i trattati esistenti, approvati da papa Clemente V, col lasciar introdurre merci in detta città; coll'esigere da tutti indistintamente dazî sulle mercanzie tran-

sitanti per quel distretto; coll' aggravare le tasse di navigazione sul Po; con avanie arbitrarie contro i mercanti; col costringere i veneziani a pagar tasse indebite; col vietar loro il commercio minuto; coll' impedire l' esportazione del grano da essi acquistato sia in cambio di sale, sia a 18 imperiali lo staio; coll'imporre un diritto sulle loro navi; col carcerarne alcuni. Gli ordina di osservare integralmente i patti suddetti, e di farli osservare dai proprî ufficiali.

Data a Napoli, anno 5 del regno (v. n. 586).

La copia della presente è nel Commemoriale autenticata, in data 29 Aprile, per ordine del doge, da Andrea figlio di Rizerio, da Marco del fu Bartolameo Sartore, e da Giovanni del fu Marchesino *Egizi* notaî imp. e scrivani ducali.

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 44.

617. — (1314), Aprile 25. — c. 225 t.° — Folco di Villaret gran maestro degli spedalieri di S. Giovanni gerosolimitano, lette le lettere ducali ed udita l' esposizione del veneto ambasciatore Marco Marioni, avvisa di aver consegnato a questo la sua risposta in iscritto.

Data a Rodi (v. n. 618).

618. — s. d., (1314, Aprile 25). — c. 226 t.° — Risposta del gran maestro degli spedalieri di S. Giovanni gerosolimitano a Marco Marioni ambasciatore veneto, che aveva chiesto la restituzione ad Andrea Cornaro, con risarcimento dei danni, dell' isole di Scarpanto, Saria e Cassio toltegli dai sudditi del gran maestro, dopo lungo e tranquillo possesso. Sostiene che il Cornaro non può dirsi spogliato delle isole, perchè esse appartenevano anticamente alla giurisdizione di Rodi; si sottomisero a lui spontaneamente, e quindi ritornarono al primitivo signore che potè di pien diritto riprenderne il dominio. Il Cornaro non possedette le isole, ma ne tenne il governo a certe condizioni, credendo quegli abitanti che egli fosse capace di difenderli dai pirati; mancando a tali condizioni, poteva esser rimosso, nè ha diritto a restituzione. L' ordine gerosolimitano è tuttavia disposto a sottoporre la questione al giudizio di arbitri, oppure a portarla al tribunale della S. Sede, come piacerà a Venezia. Circa al fatto di Pantaleone Michele, cui fu tolta una galea dal cavaliere Nicolò da Marsiglia, l' ordine non è responsabile, non avendovi in alcun modo partecipato. Tutto ciò che può fare, è di punire il colpevole.

Letta in senato il 10 Giugno 1314 (v. n. 636).

619. — 1314, Maggio 4. — c. 227 t.° — Commissione data da Giovanni da Lucino podestà e dal comune di Brescia a Berengario da Leno giudice e ad Apollonio *de Hosmerinis* ambasciatori a Venezia. Brescia è amica del comune di Venezia. Essa però non è tenuta a quanto ei chiede, non constando dei danni lamentati. È pronta del resto a quanto è richiesto dal diritto; gli ambasciatori producano gli istrumenti. Nicolò Dalismano non ebbe mai sale in Brescia. Fosse poi anche vero il suo asserto, la città era allora tutta sossopra, e le porte e le fosse per comando imperiale erano state spianate. È quindi impossibile rispondere. Circa al sale sequestrato in Quinzano, il fatto avvenne mentre era procuratore imperiale del fisco Giovanni di Castione,

nè contro l' imperatore il comune poteva alcunchè, nè può essere responsabile di ciò che fecero gli ufficiali imperiali. Circa al sale che si pretende venduto a minor prezzo del suo valore al tempo di Maffeo de Maggi, i querelanti che erano persone potenti, se avessero avuto giuste ragioni l' avrebbero reclamato prima. Se accettarono il prezzo, vuol dire che ne furon contenti. Brescia è tuttavia pronta a stare al diritto anche pei punti precedenti. Al tempo del danno patito da Giuliano Belli, ardeva la guerra, nè il comune è responsabile del fatto. Venezia da parte sua, è tenuta a risarcire i danni sofferti da Alessandro de' Tangetini. È falso che siagli stata offerta una galea, chè l' avrebbe accettata. Egli spese 45 sol. ven. di gr. per nolo, e gli stessi trattati ingiungono il risarcimento, essendo il fatto accaduto nelle acque di giurisdizione di Venezia, che pur provvide a' proprî interessi contro Ferrara. Brescia è pronta a sostener sue ragioni in luogo competente, nè può rinunziare al proprio diritto.

Atti Belino de Ustiano not. e *dictator* del podestà di Brescia (v. n. 606 e 621).

620. — (1314), Maggio 12. — c. 216. — Marco figlio di Albertino da Costa confessa, senza essere tormentato, a Nicolò della Fontana podestà di Cavarzere d' avere ucciso, a mezza via fra Conca di Rame e *Rovere de Crede*, uno sconosciuto da lui visto in Solesino, e d' avergli tolto varie cose che descrive, parte delle quali vendette a persone di Chioggia. — Interrogato il dì dopo se avesse commesso altri delitti *in regno Venetiarum*, risponde di no (v. n. 625).

621. — 1314, Maggio. — c. 225 t.° — Risposta del doge a quanto si contiene nel n. 606. Circa ai danni sofferti nel bresciano dai proprî sudditi Marino e Francesco fratelli Belosello, figli e nipoti, Nicolò Dalismano e Soldano suo fattore, pei quali fu già inviato a Brescia Pietro *Lanzolo*, onde procedere con tutta giustizia, il doge ordinò ai provveditori di esaminare l' affare e di udire gli ambasciatori bresciani se vogliono produr ragioni. Ai medesimi provveditori fu demandato l' affare di Giuliano Belli, al quale il doge crede che Brescia debba risarcimento. Circa il fatto di Alessandro de' Tangetini, il doge gli offrì una galea armata, ma egli non volle profittarne. Spiacque ai veneziani il fatto; nessun diritto li obbliga a risarcimento; offre tuttavia i suoi uffizi per giovare al predetto cavaliere. Esaminati i publici registri, non fu trovato esistere debito veruno verso Rinaldo di Marcaria; si farà il pagamento se i creditori proveranno il loro diritto (v. n. 622).

622. — 1314, Marzo, ind. XII, (*sic*, Maggio?) 25. — c. 228 t.° — Ducale a Giovanni da Lucino podestà ed al comune di Brescia. Rispondendo all' esposizione di Berengario da Leno e di Apollonio *de Hormerinis* (v. n. 619), il doge dichiara: meravigliarsi delle risposte del comune che dice obligato a risarcire i danni dati ai veneziani; poter Venezia provvedervi per via di rappresaglie; aver però proposto un arbitrato ai detti ambasciatori, che, rifiutatolo, partirono. Finisce chiedendo un' ultima volta il risarcimento. Circa alla dimanda di compenso per Alessandro de' Tangetini, ripete non esservi tenuta Venezia, e stupisce della protesta fatta per ciò dal de Leno. Perchè Brescia possa apprezzar meglio il fatto, ricorda che, arrivato il Tangetini a Venezia, vi fu onorevolmente ricevuto dal doge P. Gra-

denigo, al quale, temendo le offese del marchese d' Este suo nemico, domandò una galea armata che doveva essere in Chioggia, per condursi in Ancona; che il doge predetto aderì ammonendo il Tangetini ad aspettare il ritorno della galea da Brindisi; ma quest' ultimo, sprezzato il consiglio, volle mettersi in mare, e mentre navigava fu preso da sudditi del marchese. Aggiunge non aver Venezia giurisdizione di sorta su quell' acque: solo tenervi legni a guardia de' contrabbandi e perchè si osservino i trattati fra essa e Ferrara; aver essa fatto ogni possibile uffizio pel Tangetini e voler continuare. Da ciò veda Brescia se possa chiamar responsabile Venezia del fatto. — La presente fu registrata, e la dichiarazione del latore ne proverà la consegna.

623. — 1314, ind. XII, Giugno 12. — c. 227. — Pino della Tosa di Firenze vicario in Ferrara, scrive al doge d' aver avuto lettere da Saladino abate del monastero di S. Giorgio maggiore di Venezia, relative all' osservanza dei trattati. Si scusa di non aver potuto finora per grave malattia attendere agli affari; dice esser sua intenzione di negoziare con Venezia un trattato d' alleanza; chiede 15 giorni di proroga per eseguire quanto l' abate suddetto aveva domandato.

Data a Ferrara.

624. — 1314, ind. XII, Giugno 14. — c. 216 t.° — Annotazione: che fu ingiunto a Michele Delfino e Francesco Barbo di pagare, pei danni sofferti dalle loro galee, ai patroni dell' arsenale, il primo s. 13, d. 4 di gr., il secondo l. 3, s. 7, d. 2 di grossi.

625. — s. d., (1314, Giugno). — c. 227. — Commissione del comune di Padova a Schinella Dotto e ad Aldobrandino de' Campanati, giudici, inviati a Venezia. Nel Maggio scorso, Marco del Prete della Costa uccise, presso Concadirame, Guidobello agente di mercanti fiorentini di Venezia e di Padova (v. n. 620); lo spogliò e vendette il frutto del delitto, in parte, a sudditi veneti. Fu poi, a richiesta di quelli di Rovigo, arrestato dal podestà di Cavarzere, ed avendo i rodigini chiesto a Venezia le cose trovategli, non le ottennero. Queste cose, secondo gli statuti di Padova, spettano a coloro che ne sono responsabili; voglia quindi Venezia consegnarle. Esse appartengono a Bonaccorso Guidi e a Lapo Parencio (?) suo socio (v. n. 626 e 632).

Atti Manzio di Pietro Longo not. del sac. pal.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 46.

626. — s. d., (1314, Giugno). — c. 227 t.° — Risposta del doge relativa al n. 625. Salvi gli statuti di Venezia, è pronto a far giustizia riguardo agli oggetti richiesti; sa però che furono domandati da chi se ne diceva proprietario e che, in seguito, i magistrati veneti constatarono essere state quelle cose esportate per contrabbando da Venezia; tuttavia farà esaminare a fondo la questione, onde non ispiacere a Padova, nè mancare alla giustizia.

Atti Bassano not. imp. e scriv. duc.

627. — (1314), Luglio 2. — c. 230. — Doimo conte di Veglia e suo figlio Federico conte e podestà perpetuo di Veglia e Segna, rispondono alle querele contro di loro portate al doge dal conte e dai giudici di Arbe. Mentre Doimo era in Ungheria e Federico presso il duca d' Austria, gli arbensi fecero scorrerie in Veglia e Segna, e, richiesti di risarcimento, risposero minacciando ed asserendosi protetti dal bano Paolo. Federico mosse contro di loro; ma procedette dolcemente per rispetto a Venezia finchè, mercè questa, fu fatta la pace. Per accomodare tutte le vertenze, essendo stato stabilito un convegno per la festa di S. Giorgio nel convento dello stesso santo in Segna, vi si trovarono Federico, Schinella e Marco conti di Veglia, ed il conte d'Arbe co' suoi consiglieri; ma mentre l' ultimo voleva procedere per arbitrato, i vegliesi proponevano che ciascuno giudicasse i proprî sudditi, sicchè nulla fu concluso. Ora invitano il doge a mandare un suo commissario per chiarire la verità, nota a molti di Venezia, di Puglia, della Marca, di Zara e d' altri luoghi, e si dichiarano pronti a far ragione a quei di Arbe purchè questi la facciano a loro. Circa il restituire agli arbensi Iablana, dicono che quel luogo appartiene all' Ungheria e fu sempre soggetto a Segna. I conti non concedettero mai agli arbensi che l' uso di alcuni pascoli d' essa terra, nè credono ingiuriarli se ora riprendono anche quell'uso, potendo provare con documenti il loro diritto. Se gli arbensi dicono tener Iablana dal bano Paolo, sappia il doge che costui e suo figlio Maladino ne pretesero il possesso come lo pretesero quei d'Arbe; ma in fatto fu sempre dipendente da Segna.

Data a Otozaz.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 281.

628. — 1214, ind. XII, Luglio 26. — c. 94 t.° — Annotazione: che Giuliano *sclavinarius* abitante a S. Paterniano, ebbe il privilegio di cittadinanza per dimora di 25 anni.

629. — s. d., (1314, Luglio). — c. 229 t.° — Risposta del doge ad Alberto di Altafiore, Tomaso de' Fronti giudice e Pietro Benedetti notaio, ambasciatori del comune di Treviso. Per la confisca dei beni del traditore Marco Querini, il comune di Venezia non può pagare alla di lui figlia Maddalena, moglie di Alberto del fu Prosavio da Bazzoletto, la dote di l. 1000 di gr. e il rimanente lasciatole dal padre. Tale rifiuto non è contrario ai trattati fra Venezia e Treviso.

V. Minotto, *Doc. ad Belunum* ecc., 116.

630. — 1314, Agosto 10. — c. 216 t.° — Risposta del doge alla petizione allegata. Fu trovato che Rosso Peruzzi esportava da Venezia marche 60, oncie 1, carati 25, in 10 verghe *(sortibus)* d' oro, cosa vietata dagli statuti. L' inquisizione fatta non dimostrò che quel metallo appartenesse ad altri. Venezia non è quindi responsabile verso l' ordine degli spedalieri, o verso il priore. Se questi ha ragioni, le faccia valere contro il Peruzzi; il doge farà rendere giustizia.

Allegato: s. d., (1314, Agosto ?). — Petizione di Leonardo de' Tiberti priore dell' ordine degli spedalieri in Venezia.

Per sostenere il *passaggio* in sussidio di Terrasanta ordinato da Clemente V

papa, in presenza del re di Francia, al gran maestro dell' ordine degli spedalieri, furono dal pontefice largite indulgenze a quelli che in qualsiasi maniera vi concorressero. Il gran maestro creò all' uopo suo procuratore ne' paesi oltremontani il Tiberti, allora procurator generale dell' ordine presso la S. Sede, il quale si nominò dei sostituti, e fra essi fra' Ventura di Pontormo spedaliere del priorato di Venezia. Costui ebbe ordine di raccogliere in Venezia le offerte e depositarle presso la casa che vi tengono i Peruzzi. Infatti, esso recò dalla Germania 55 marche, 2 oncie e $^1/_4$ e 16 carati d' oro, che confidò a Rosso Peruzzi onde le mandasse a Firenze a disposizione dell' ordine; ma gli ufficiali di Venezia arrestarono coloro che portavano il metallo e lo sequestrarono. Fra' Ventura si presentò il dì dopo al doge, dichiarando che quell' oro apparteneva all' ordine ed era destinato allo scopo suddetto, ma rimaste inutili le sue ripetute istanze, torna a chiederne la restituzione, in nome della S. Sede e del re di Francia protettori dell' ordine stesso.

631. — 1314, Agosto 12. — c. 230 t.° — Filippo principe di Taranto scrive al doge accettando le scuse di Venezia pel fatto che alcuni veneti avevano favorito il di lui nemico Tomaso, figlio del despoto di Romania, di che s' era querelato per mezzo dell' ambasciatore veneto Filippo Bellegno. Si raccomanda alla benevolenza di Venezia, protestandosi amico e devoto, e dichiarando sicuri in tutte le sue terre i veneziani o le loro merci.

Data a Castellamare di Stabia.

632. — 1314, ind. XII *(sic)*, Settembre 25. — c. 219 t.° — Pietro del fu Giovanni de' Clementi notaio di Padova, procuratore di quel comune (atti Federico de Guicemano notaio al sigillo), e Salvaterra del fu Bartolameo di S. Luca, procuratore di Bonaccorso del fu Guido da Firenze abitante a Padova in contrada del Pozzo (atti Nicolò fu Iacopino not.), costituiti in presenza del doge, dichiararono che a quest' ultimo furono restituite cinque verghe d' oro puro del valore di l. 53, s. 18 di gr. ven. già deposte da Bonaccorso presso il comune di Venezia, al quale, in nome de' rispettivi mandanti, fanno piena quitanza (v. n. 625).

Fatto in Venezia, nel palazzo ducale. — Presenti: Giambuono de Freganesco giurisperito, Marco *de Albasiis* cavaliere del doge e Bonincontro notaio ducale.

Segue la prima pagina della c. 220, vuota e portante: *non scribantur in isto latere.*

633. — 1314, Settembre. — c. 217 t.° — Elenco di rappresaglie concedute dal comune di Genova contro i veneziani, per danni da questi recati col saccheggio d' una nave di Raffo *Dalmacio* nell' isola di Zia.

Raffo Dalmacio per lire 2144, s. 6, Marino Lider per l. 1000 o 1100, Nicolò Dardela per l. 1000 o 1100, Corrado Rizio per l. 400 o 500, Lorenzo Brignono per l. 1400 o 1500, Orio Sardena per l. 1100 o 1200, eredi di Nicolò Lercari, si crede per l. 2500, non ebbero ancora le patenti *(laudes)*, Lamba Doria per l. 3500, Pietro da Revello per l. 3060.

Il presente fu mandato a Venezia da fra' Zilio da Parma dei predicatori, inviato a Genova da Venezia per le rappresaglie.

634. — 1314, Settembre. — c. 217 t.° — Elenco di danni recati da genovesi a veneziani dalla pace del 1299 in poi. Presso gli *Estraordinari*, vi sono annotazioni per 36943 bisanti bianchi. In uno *exfolio* presso gli stessi, facente parte di altri spediti di Romania da Francesco Dandolo smarriti, sono notati perperi 85. Dal libro dei danni esistente nella cancelleria ducale, fatto nel 1392 (*sic*, 1292?), si rileva che Sorleone Grimaldi, bandito da Genova, ne diede per l. 132, s. 8 di gr. circa; e che Francesco Squarciafico ne diede a Viviano de Treo per s. 26 di gr. Nel secondo libro delle lettere ducali, ne esiste una memoria inviata a Genova; ed una relativa a danni patiti da Giovanni Corin di Tiro e da altri di Pafo per bisanti bianchi di Cipro 38629 è notata nel nuovo libro dei danni del 1311.

635. — s. d., (1314, Settembre?) — c. 218. — Proposte fatte dal patriarca d'Aquileia, recate al doge da Marco Morosini e da Giovanni di Marchesino: quel prelato è disposto ad approvare le sentenze degli arbitri, e a tenersi responsabile anche per ciò che riguarda Mosca della Torre, Tolberto e Biachino da Camino ed altri; i pagamenti che gl'incombono per dette sentenze, si faranno sulle *paghe* dovutegli e trattenutegli da Venezia, le quali non dovevano essere sospese che durante la guerra, cioè dal dì di S. Luca in cui si portò in Istria contro i veneziani sino al Giugno. Propone, che i danni recati ai sudditi di Venezia in Muggia siano giudicati da Rizzardo Malombra e da Giovanni di Marchesino, e siano risarciti come sopra. È pronto a dare piena quitanza, fatti i detti pagamenti, di quanto gli è dovuto, purchè la paga del corr. Settembre ed il residuo delle precedenti si dia ai Peruzzi, e quelle future si facciano ai tempi convenuti, nel Marzo e nel Settembre, e non si deroghi ai trattati. Il doge farà piena quitanza pel danno di Muggia. Propone che quanto gli è dovuto gli sia pagato per mezzo dei Peruzzi dove gli piacerà. Se Venezia gli accorderà che non si possa portar vino dall'Istria in Portogruaro e Latisana senza di lui permesso, promette di non ricevere in Friuli se non sale veneto.

636. — s. d., (1314, Settembre?) — c. 218 t.° — Risposta scritta, inviata dal doge al gran maestro dell'ordine gerosolimitano, relativa al n. 618. Le frasi stesse adoperate dal gran maestro, provano avere il Cornaro avuto il possesso delle isole ed esserne stato spogliato; ne conclude: quest'ultimo avere diritto alla restituzione, e respinge le proposte di arbitrato e di giudizio papale. Spera che il gran maestro, convinto, vorrà restituire le isole. Circa i danni sofferti da Pantaleone Michele e da Marco Contarini, osserva: essere i signori responsabili del male fatto dai sudditi quando possono impedirlo, e dice sperare che i due veneziani saranno compensati (v. n. 659).

637. — (1313), ind. XII (*sic*), Ottobre 8. — c. 212 t.° — Bonifacio *de Spetano* giudice, vicario di Ferantino Malatesta podestà, ed il comune di Cervia, pregano il doge di prestare piena fede a quanto sarà per esporre e fare Lancellotto *de Gibonerüs* da essi inviatogli per riscuotere la rata scadente al S. Michele dell'annualità dovuta da Venezia al comune stesso, contro il qual pagamento moveva difficoltà, sotto frivoli pretesti, il veneziano Gabriele Trevisano (v. n. 638).

638. — s. d., (1314), Ottobre 12. — c. 212 t.° — Lancellotto *de Giboneriis* costituito alla presenza del doge e del suo consiglio, dopo molte parole scambiate con Gabriele Trevisano, acconsente che a quest' ultimo siano pagate, a saldo del suo credito verso il comune di Cervia per sale, danni e spese, lire 38 ven. di gr. sulla rata del venturo Marzo dell' annualità che Venezia doveva al detto comune, promettendo che questa convenzione sarà ratificata (v. n. 637).

639. — 1314, ind. XIII, Ottobre. — c. 220 t.° — Annotazione: che il cancellier grande, d' ordine del doge, depose presso i camerlenghi di comune: oncie 12 meno $^1/_4$ scarso di metallo (oro ed argento?) in pezzi di coppe rotte; presure 4 di smeraldi legati *(smeraldis incassatis)*; presure 4 di turchesi; presure 4 di granati; 4 di perle *(pirlis)*; 18 pietre piccole legate.

640. — 1314, ind. XIII, Novembre 7. — c. 221. — Consulto di Rizzardo Malombra. Al quesito: se della violenza tentata da alcuni zaratini contro Nicolota da Zara dovesse giudicare il solo conte di quella città, ovvero il conte coi giudici della stessa, citati alcuni passi del diritto romano, risponde: essere il caso di competenza del solo conte.

V. Ljubić, *op. cit.*, I, 282.

641. — 1314, ind. XIII, Novembre 22. — c. 221 t.° — Petizione presentata al doge e al suo consiglio dagli ambasciatori del comune di Ancona. Chiedono l' annullamento delle rappresaglie concedute a Flordenino da Fabriano, atteso che quando fu danneggiato, non era ancora cittadino veneto, ma di Fabriano, e quindi nemico di Ancona. Che sia fatto giudicare da arbitri il fatto dei chioggiotti derubati sul littorale di Fano, pel quale furono loro aggiudicate le rappresaglie (v. n. 610). Che il doge si accontenti di ricevere il prezzo ricavato dal comune di Ancona da certo pepe tolto in quel distretto a negozianti tedeschi (centinaia 38 a l. 33 di picc. anconitani il cent.), e ciò in termine conveniente, versando quella città in ristrettezze. Confidano che in tal guisa resterebbe sopita ogni querela. Se qualche anconitano avesse alcuna delle cose tolte ai tedeschi, sarà obbligato a restituirla (v. n. 642 e 655).

642. — s. d., (1314, Novembre 23). — c. 222. — Risposta del doge alla precedente. Acconsente a sospendere per quattro mesi le rappresaglie concesse ai chioggiotti, purchè le relative questioni siano sottoposte ad un arbitrato da tenersi in Venezia secondo il diritto veneto, nel quale sarà trattato anche l' affare di Flordenino. Ancona ha in suo potere i malfattori che spogliarono i tedeschi, i quali ricorsero a Venezia, essendo seguito il caso nelle sue acque. Accetta peraltro l'offerto pagamento purchè si faccia entro due mesi. Per la residua perdita dei tedeschi, descritta nell' allegato, giudichino gli arbitri suddetti, ovvero altri in Treviso o in Padova.

Allegato: s. d. — Perdite sofferte da Corrado e da Ottolino da Vienna, consistenti in fustagni, bocarani, coltri, guanti, cinture, spezierie, *folexelli*, pepe, oro ed argento filato di Lucca e panni. Il tutto è descritto nelle relative quantità e prezzi, per la somma di l. 101 di den. ven. gr.

643. — 1315, Maggio 16 *(XVII kal. Iun.)*. — c. 258-259 t.° — Sancio re di Maiorca, ad istanza di Marco scrivano ducale ed inviato veneto, ordina a Berengario di S. Giovanni suo luogotenente di rimettergli la risposta già data al veneto inviato Andrea del fu Facino de Freganesco, che l' aveva perduta in naufragio (v. allegati A e B e n. 646).

Allegato A: 1314, Marzo 30. — Berengario di S. Giovanni, luogotenente del re di Maiorca, dà, per commissione del re, ad Andrea del fu Facino de Freganesco inviato veneto la sentenza riferita nell' allegato B, presenti Pietro Gironi, Berengario *de Villa fresserio*, Egidio *Goaresio* e *Bn. Munter*.

Allegato B: 1314, Marzo 28. — Francesco Dalmasio assessore del luogotenente del re di Maiorca, — visto il processo agitato davanti Andrea *Viglari* (Viaro?), Nicolò Sanudo e Francesco Malipiero, giudici di Venezia, da Pietro Gironi di Maiorca, contro il comune veneto rappresentato da Marco Siboto, Donato Lombardo e Giovanni di Marchesino; viste le deposizioni dei testimonî Stefano Gradenigo, Gratone Dandolo, P. de Variento, Gualtiero chirurgo della galea di Bartolameo Contarini, Marco Papazizza ufficiale nella galea di Marco Michele, Andrea Sanudo, Antonio Dandolo, Giovanni Delfino, Nicolò Arimondo addetto alla galea di Lorenzo Sagredo, Francesco prete nella galea di Schiavolino Bembo, Simone comito della galea di Nicolò di Lorenzo, Matteo Manolesso, — dichiara che Pietro Gironi aveva diritto d' essere risarcito dal comune, e che, non avendo questo ciò fatto, il re non era obligato a restituire a Barbone Morosini le cose sequestrategli.

644. — (1315), ind. XIII, Aprile 28. — c. 256. — Federico (III) re di Sicilia, scrive al doge d' aver udito l' ambasciatore veneto Paolo da Mosto; che nel trattato con cui s' impegnava di soccorrere Ferrante figlio del re di Maiorca suo cugino pel riacquisto de' suoi possedimenti in Romania, fece giurare a questo di non molestare i veneziani. Prega che Venezia faccia ragione ai lagni dell' infante suddetto.

Data *Platce* (Piazza).

645. — 1315, ind. XIII, Maggio 20. — c. 85. — Annotazione: che fu rilasciato privilegio di cittadinanza interna a Benenato detto Faverlino ab. a S. Polo.

646. — 1315, Maggio 25. — c. 258 t.° — Sancio re di Maiorca, conte di Roussillon e Cerdagne, signore di Mompellieri, scrive al doge d' aver demandato al suo luogotenente Berengario di S. Giovanni ed al di lui assessore Francesco Dalmasio l' affare espostogli dal notaio Marco inviato veneto, ed accompagna la risposta (v. n. 643). Chiede che Venezia non persista a negare il risarcimento a Pietro Gironi dei danni recatigli dai veneziani.

Data in Maiorca *(VIII kal. Iun.)* (v. n. 710).

647. — 1315, Giugno 8. — c. 260. — Iacopo re d' Aragona, Valenza, Sardegna e Corsica, conte di Barcellona, confaloniere, ammiraglio e capitano generale della S. C. romana, in seguito alla richiesta di Marco scrivano ducale inviatogli, domanda una proroga di due anni al pagamento del compenso dei danni dati ai ve-

neziani da Ponzio di Ugone conte d' Ampurias, non potendo farlo ora per le spese sostenute nell' acquisto della contea di Urgel (v. n. 528).

Data a Barcellona.

648. — 1315, Giugno. — c. 231. — Privilegio di cittadinanza con cui si accordano i diritti e le prerogative degli altri nobili e cittadini veneziani, nell' interno ed all' estero, ad Artico della Rosa (Azzoni) da Treviso, a' suoi figli ed eredi, per benemerenze verso Venezia. — Con bolla d' oro.

Dato in Venezia.

V Tentori, *Il vero carattere* ecc., 108.

649. — 1315, ind. XIII, Luglio 7. — c. 255 t.° — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna concesso a Palamede de' Vitaliani di Padova, a' suoi figli ed eredi, ed a' suoi nipoti Iacopino e Francesco figli del fu Vitaliano de' Vitaliani dottore di leggi e cavaliere, per benemerenze verso Venezia. — Con bolla d' oro.

Dato in Venezia nel palazzo ducale.

650. — (1315), ind. XIII, Luglio 16. — c. 256 t.° — Risposta del doge ad ambasciata del conte rettore di Ferrara. Se farà giustizia alle querele di Folco marchese d' Este e dei veneziani, anche Venezia farà il suo debito. Gradirà che si osservino i trattati. Non può essa far rilevare la quantità del grano condotto da Ferrara.

651. — s. d., (1315, Luglio 16). — c. 257. — Enrico abate di Pomposa, chiede d' essere aggregato col suo monastero alla cittadinanza veneziana. Si offre d' esser devoto ed utile a Venezia, e per la vicinanza e per non essere quell' abazia soggetta ad alcun principe, godendo il mero e misto impero. Farà il doppio d' imprestiti.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 50.

652. — 1315, ind. XIII, Luglio 16. — c. 257. — Il doge e i consiglieri Nicolò Moro, Gabriele Natale, Pietro Gisi, Micheletto Michele, Marco Loredano *todesco* e e Gian Maria Zorzi, coll' assenso dei capi di XL Filippo Bellegno e Tomaso Dandolo, assente Nicolò Faliero, decidono di annuire alla petizione precedente.

Nota che la stessa fu approvata il 15 Dicembre da 30 dei XL.

V. Minotto, *ibid.*

653. — 1315, ind. XIII, Luglio 16. — c. 257 t.° — Martino di Benvenuto ambasciatore del comune di Treviso, offre di annullare la sentenza pronunciata colà contro il veneziano Natale Trevisano, in causa fra questo e Giovanni de Priore *casarolo* di Treviso, e di ricominciar la lite davanti ai giudici destinati dai veneziani.

V. Minotto, *Docum. ad Belunum* ecc., 123.

654. — 1315, ind. XIII, Luglio 16. — c. 257 t.° — Il doge ed i consiglieri assentono alla proposta precedente.

655. — 1315, ind. XIII, Luglio. — c. 255. — Ambasciata fatta in nome del comune d' Ancona al doge da Sassotto di Simone. Nicolò di Alessandro (veneziano) spogliato presso Sirolo, otterrà giustizia se la chiede al comune. Domanda che Venezia vieti ai suoi il commercio con Recanati scomunicata dalla S. Sede perchè ribelle. Chiede risarcimento per Narduccio di Guglielmuccio Buonanotte, cui le guardie venete sequestrarono presso Cesenatico una barca, proveniente da Ravenna, di Nardolo di Matteo Antaldi. Insiste per la revoca delle rappresaglie concesse a Flordenino contro gli anconitani (v. n. 641 e 656).

656. — 1315, ind. XIII, Luglio. — c. 255. — Risposta del doge alla precedente. Ancona deve indennizzare Nicolò di Alessandro. Il comune di Venezia intende che i veneziani possano frequentare indistintamente tutti i porti della Marca. Il sequestro a danno del Buonanotte fu legale; ma tuttavia, per riguardo ad Ancona, fu restituito quanto spettava a di lei cittadini, essendosi trattenute soltanto merci di Renzo di Ruggero toscano. Le rappresaglie furono concesse a Flordenino giustamente, e non si possono revocare.

657. — 1315, ind. XIV, Settembre 11. — c. 260 t.° — Candi de Ragno procuratore del conte e del comune di Zara (atti Giovanni Quali n. i.), dichiara d' aver ricevuto da Marco Siboto procuratore di Venezia lire 2704, s. 8 $^1/_2$ di den. picc. ven., prima rata della somma dovuta da Venezia a Zara in forza di sentenza ducale del 1314 (ind. XII) (v. n. 658 e 667).

Fatta in Venezia. — Presenti: Marco Gisi di Candia, Leonardo Testa grossa e Marco Pizolo banditori ducali. — Atti Nicolò Passamonte n. i. e s. d.

658. — 1315, ind. XIV, Settembre 11. — c. 261. — Marco Siboto not. duc. procuratore di Venezia, confessa d' aver ricevuto da Candi de Ragno, procuratore del conte e del comune di Zara, l. 8868, s. 6 di den. ven. picc. dovute da questa a Venezia in forza di sentenza ducale del 1314, per prima rata del secondo anno. — Fatta, testimoni ed atti come il n. 657.

V. Ljubić, *op. cit.*, I, 286.

659. — 1315, ind. XIII, Settembre 23. — c. 235. — Bassano scrivano ducale, procuratore del comune di Venezia (procura in atti Andrea da Cavarzere) e Marco Gisi di Candia procuratore di Andrea Cornaro di Candia signore d' un sestiere di Negroponte, di Scarpanto e della metà di Bodonitza (procura in atti Francesco Orso pievano di S. Raffaele di Venezia, fatta in Negroponte), comparsi in presenza di fra' Bartolameo da Bologna sottopriore dei predicatori di Bologna, assente il priore, e di Giambuono de Freganesco, arbitro come sotto, dichiarano: che il 25 Ottobre 1314 fu stipulato in Candia (Atti Benedetto Sasso not. imp.) un compromesso, fra Federico Cornaro di Venezia procuratore del comune e di Andrea Cornaro suddetto, e Folco di Villaret gran maestro di Rodi, che rimetteva al giudizio di tre arbitri la questione di Scarpanto, Saria e Cassio e dei danni relativi; che furono designati arbitri Leonardo (o Bernardo) *da Grignana* arciprete di Castello, Giambuono de Frè-

ganesco, ed un terzo da eleggersi dai priori dei predicatori e degli eremitani e dal guardiano dei minori di Bologna; che oggi ultimo termine assegnato dal compromesso, quest' ultimo arbitro non fu ancora eletto; che essi dichiaranti protestano esser pronti al giudizio arbitramentale in nome dei loro mandanti, ma mancare l' arciprete ed il terzo arbitro; esser colpevole la parte loro avversaria del mancato giudizio; volere salvi i diritti di chi osservò il compromesso (v. n. 636 e 660).

Fatto in Bologna, nel convento dei predicatori. — Presenti: Giovanni Gusberto, fra' Dondidio, fra' Nicolò *Taschero*, fra' Giovanni *de Biblia* predicatori di Bologna, Bartolameo detto *Merzario* prete di S. Basso di Venezia, Ognibene prete di S. Giov. di Rialto, Marco prete di S. Giov. nuovo di Venezia rettore dell' ospizio di S. Salvatore e S. Maria diocesi di Bologna, prete Antonio di S. Marziale di Venezia. — Atti Virgilio figlio di Giambuono not. del fu Andrea di S. Basso di Venezia n. i.

660. — 1315, ind. XIII, Settembre 23. — c. 236. — Atto simile al n. 659, nel quale vengono fatte le stesse dichiarazioni a fra' Iacopo da S. Damiano priore degli eremitani di S. Agostino di Bologna.

Fatto in Bologna nel convento degli eremitani, nel luogo del capitolo. — Presenti: fra' Bencivegna sottopriore, fra' Bendidio da Imola eremitani di Bologna, i preti Bartolameo, Ognibene e Marco testimonî al n. 659 e Giovanni chierico figlio di Guglielmo Maccaroni da Padova studente. — Atti come il n. 659 (v. n. 661).

661. — 1315, ind. XIII, Settembre 23. — c. 237. — Ripetizione dell' atto n. 659 davanti a frate Aldobrandino degli Ubaldini guardiano del convento dei frati minori di Bologna.

Fatto in Bologna nel convento dei frati minori, nel luogo del capitolo. — Presenti: fra' Iacopo da Cesena, fra' Francesco da Castagnolo, fra' Iacopino da Ferrara ed i preti Bartolameo, Ognibene, Marco ed Antonio nominati al n. 659. — Atti come il n. 659 (v. n. 697).

662. — s. d., (1315, Settembre?). — c. 261 t.° — Risposta del doge a Giovanni de Lando ambasciatore di Roberto re di Napoli. Si lagna dei danni recati dai sudditi del re ai veneziani, e dell' inutilità delle missioni di Filippo Bellegno e di Paolino frate minore per ottenerne risarcimento. Lo chiede di nuovo, promettendo, ove il re aderisca, di permettere a questo la chiesta esportazione da Venezia di armi e remi.

663. — 1315, ind. XIII, Ottobre 18. — c. 262. — Guglielmo decano e procuratore del capitolo d' Aquileia (sede vacante), chiede al doge il pagamento di 250 marche pei diritti dell' Istria, offrendo di far in modo che il conte di Gorizia ed altri osservino i trattati.

Il doge risponde che pagherà quando il conte ed il capitolo eseguiscano le sentenze (v. n. 669), e tengano sicure le strade del Friuli.

Fatto in Venezia nel palazzo ducale. — Presenti: Nicolò Querini Turino, Rizzardo Malombra dottore in leggi, Giambuono de Freganesco e Palamede da Padova

giurisperiti, Ermolao Zorzi, Marino Contarini patrono dell' arsenale, Giannino Calderario not. duc.

V. MINOTTO, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 76.

664. — 1315, ind. XIV, Ottobre 24. — c. 262 t.° — Paolo da Brindisi e Francesco da Firenze giudici, e Bartolameo da Taranto notaio di Corfù, attestano che nell' anno VII del regno di Roberto re di Napoli, e nel XXI del principato sull' isola di Filippo imperatore di Costantinopoli, signore d' Albania e di Durazzo e principe di Taranto, Corrado Spinola di Lucoli capitano della flotta genovese promise a Paolo Morosini capitano delle galee di Venezia di non molestare in modo alcuno nè l' armata nè altri navigli veneti, obligandosi a pagare il doppio prezzo d' ogni danno.

Fatto in Corfù. — Testimonî: Nicolò Molenerio, Chinacio Prisiano di Gallipoli notaio in greca scrittura in Corfù, Bisanzio *de Ioha*.

665. — 1315, ind. XIII, Novembre 7. — c. 262. — Candi de Ragno, procuratore di Vitale Michele conte e del comune di Zara, presenta al doge l' elezione di Baldovino Delfino a nuovo conte di quella città; il principe, accettando l' eletto, la conferma.

Fatto in Venezia nel palazzo ducale. — Presenti: il cancellier grande, Nicolò detto Pistorino e Donato Lombardo scriv. duc.

V. LIUBIĆ, *op. cit.*, I, 287.

666. — (1315), Novembre 8. — c. 231 t.° — I cardinali Berengario vescovo di Tusculo, Arnaldo v. di Sabina, Arnaldo v. d' Albano, Guglielmo v. di Palestrina, Iacopo v. di Porto e S. Ruffina, Nicolò prete di S. Eusebio, Arnaldo p. di S. Prisca, Berengario p. de' SS. Nereo ed Achilleo, Raimondo p. di S. Potenziana, Michele p. di S. Stefano in monte Celio, Guglielmo p. di S. Cecilia, Vitale p. di S. Martino nei Monti, Guglielmo p. di S. Ciriaco (in terme), Arnaldo diacono di S. Maria in portico, Raimondo d. di S. Maria nuova, Bernardo d. di S. Agata, esprimono al doge il loro dispiacere perchè dagli ufficiali di Ferrara non si osservino i trattati, e ne scrivono al re di Napoli, sperando che non vi sarà adito ad ulteriori lagnanze. Pregano che Venezia resti fedele alla chiesa mentre questa è priva di capo. Ringraziano Venezia d' essersi a loro rivolta. I cardinali tusculano, di S. Eusebio e di S. Maria in portico, apposero alla presente, consenzienti gli altri, i loro sigilli.

Data in Avignone.

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 49.

667. — 1315, ind. XIII, Novembre 20. — c. 260 t.° — Dichiarazione che Andrea da Cavarzere rogò un istrumento simile al n. 657, per l. 2103, s. 15, d. 10, rata d' Ottobre, pagata da Bassano scriv. duc. a Candi de Ragno (v. n. 706).

668. — 1315, ind. XIV, Novembre 27. — c. 231. — Rispondendo ad ambasciatori del comune di Brescia, il doge dichiarasi contento che due arbitri eletti

dalle parti con uno dei provveditori di comune, scelto a sorte o dagli ambasciatori stessi, abbiano a decidere a maggioranza tutte le questioni vertenti fra Brescia e Venezia. Intanto restino sospese tutte le rappresaglie.

Nota in margine: il doge invitò gli ambasciatori a scrivere a Brescia: non essere ancora la precedente proposta confermata dai consigli cui ne spetta la spedizione.

669. — 1315, Dicembre 15. — c. 232. — Querele per infrazione di trattati fra il patriarca d'Aquileia e Venezia, presentate al decano e al capitolo aquileiese (sede vacante) e al conte di Gorizia avvocato di quella chiesa e capitano generale del Friuli da Belletto Civrano e Nicolò Faliero ambasciatori veneti, con minaccia di continuare la sospensione della grazia del vino dell' Istria e del pagamento di 450 marche dovute da Venezia, ove non si faccia ragione a' suoi diritti: — il conte, per pagarsi dei servigî resi al duca d' Austria, accrebbe indebitamente i dazî della *muda* di Venzone, (si specificano gli aumenti). I rettori d'Aquileja invadono i diritti di quel visdomino veneto, volendo giudicare i veneziani. Il conte revocò la sentenza arbitramentale pronunziata da Anselmo medico da Bergamo, Gualtiero canonico d' Aquileia, Pono de' Pepoli, Marino Michele e Francesco Dandolo, con cui si ordinava che la vedova (veneziana) di Francesco Eliasi di Caneva fosse posta in possesso di beni occupatile in quel distretto; sentenza di cui il patriarca Ottobuono aveva ordinato l' esecuzione. Rimasero senza effetto i giudizî degli stessi arbitri per la restituzione della villa di Cerminica a Gualtramo di Tarsia di Capodistria, occupata da Guiscardo di Pietrapelosa; delle peschiere di Val di Torre occupate a Guariento Belgramone di Capodistria da Guiscardo predetto; di quattro mansi nella villa di *Mucho* usurpati a Monfiorito del fu cavaliere Pietro da Capodistria da Voluino di Visinigo; di tre mansi presso Momiano usurpati a Tiso e Michele Lignani da Capodistria, prima da Biachino di Momiano, ora da *Bogatez* in nome del conte. I due ambasciatori chiedono di più: la restituzione d' un manso in Fanna al medico di Venezia Nicolò detto giudeo, conforme a sentenza del decano d' Aquileia, manso ora occupato dal gastaldo del conte; il risarcimento di danni a Giovanni Sagredo, preso e spogliato nel venir di Germania da Vintero capitano della Chiusa e dal signore d' Ulasperg capitano di Venzone; il saldo dovuto dal conte a Raimondo bottegaio da Venezia per accomodamento pattuito con Matteo di Ragogna ambasciatore d' esso conte a Venezia, in seguito a rappresaglie concesse a Raimondo predetto, preso e spogliato in Friuli. Circa l' affare di *Biazana*, chiedono che, ad evitare disastri di mare, restino aperte tutte le strade. Si aggiunge che Venezia offrì al decano di pagare la rata di Settembre (pei diritti dell' Istria), purchè il capitolo accordasse i risarcimenti sopracitati, oppure che questi si eseguissero colle rate seguenti; ma questa proposta non fu accettata.

Nota in margine: tali reclami sono fatti in base a denunzie provocate da proclama publicato in Capodistria per ordine ducale, portato a quel podestà da Marco Michele Tataro e da Marco Siboto (v. n. 675).

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 76.

670. — 1315, ind. XIV, Dicembre 24. — c. 235 t.° — Costituti di Angelo Civrano di S. Raffaele e di Marino da Pero di S. Margherita, testimonî esaminati da Bassano scrivano ducale, ad istanza di Clemente Vitale di S. Raffaele e per ordine del doge e dei consiglieri Pietro Gisi, Giovanni Delfino, Nicolò Moro, Stefano Gradenigo e Marino Bembo, assente Gabriele Natale parente del Vitale, per provare che Leone Vitale, avo di Clemente, era stato membro del maggior consiglio, e quindi quest' ultimo avea diritto di farne parte. Il Civrano si ricorda che Leone suddetto, 60 anni addietro, recavasi al maggior consiglio con Salomone Valiero, e che avea tre figli, Giannino, Pietro e Raffaele, il primo dei quali fu padre di Clemente. — Il da Pero, eletto del maggior consiglio 55 anni addietro, conferma le stesse cose (v. n. 672).

671. — 1316 (recte 1315), ind. XIV, Dicembre 27 (sabbato). — c. 234. — Belletto Civrano e Nicolò Faliero, ambasciatori veneti, intimano ad Enrico conte di Gorizia e del Tirolo, avvocato delle chiese di Aquileia, di Trento e di Bressanone, capitano generale in Friuli, di far osservare i trattati vigenti fra la chiesa d' Aquileia e il comune di Venezia intorno alla sicurezza de' negozianti veneti e delle cose loro in tutto il patriarcato, protestando in nome di Venezia pel poco rispetto dei trattati stessi da parte del conte. Il quale meravigliando di tal protesta, dice che risponderà per mezzo di ambasciatori al suo ritorno dall' Ungheria, dopo che avrà consultato il capitolo d' Aquileia ed i suoi consiglieri del Friuli; e promette che intanto non farà alcuna novità contro i mercanti.

Fatto nella villa *Vallesü* diocesi d' Aquileia. — Presenti: Enrico cavaliere camerlengo del conte, Enrico ed Alberto notaî dello stesso, Giovanni Picosii e Camussio, ambi d' Aquileia. — Atti Giovanni di Marchesino (v. n. 673).

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 77.

672. — 1315, Dicembre 27. — c. 235 t.° — Costituto, simile al n. 670, di Cecilia vedova di Raffaele Vitale, la quale attesta che Leone di lei suocero fu del *pregadi* e d' altri consigli (v. n. 674).

673. — 1316 (recte 1315), ind. XIV, Dicembre 28. — c. 234. — Belletto Civrano e Nicolò Faliero presentatisi a Filippone, Rinaldo, Napino e Lombardino tutti della Torre, canonici costituenti il capitolo d'Aquileia, vacante la sede, nella cappella in cui è sepolto il già patriarca Raimondo della Torre, dichiarano d'aver chiesto al capitolo d' Aquileia, presente il conte di Gorizia, l' osservanza dei trattati vigenti fra Venezia, il patriarcato ed il conte stesso. Protestano contro l' infrazione dei trattati medesimi, e dichiarano che Venezia intende valersi de' suoi diritti. I canonici suddetti rispondono: non essere essi congregati in capitolo per la mancanza del decano; doler loro l' inosservanza dei patti da parte del conte suddetto, alla cui potenza essi non potevano resistere ecc. come al n. 675 (v. n. 669).

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 77, con data 1316.

674. — 1315, Dicembre 20. — c. 235 t.° — Il doge ed i consiglieri nominati

al n. 670, visti i costituti n. 670 e 672, approvarono l' elezione di Clemente Vitale a membro del maggior consiglio, e fecero registrare tutti gli atti snddetti dal notaio Bassano nei Commemoriali ad istanza di Gabriele Natale.

675. — s. d., (1315, Dicembre). — c. 232 t.° — Rispondendo a quanto si contiene nel n. 669, il decano e il capitolo d' Aquileia esprimono il proprio dispiacere per le infrazioni ai trattati; dicono d' esser pronti ad osservarli; non aver mezzi però di opporsi alla potenza del conte di Gorizia, presso il quale si adopreranno perchè li osservi esso pure (v. n. 676).

V. MINOTTO, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 71.

676. — s. d., (1315, Dicembre). — c. 233 t.° — Risposte del conte di Gorizia a quanto contiene il n. 669: Non potè conseguire il pagamento dei servigî prestati in persona e da' suoi a Federico re dei romani per altra via che coll' imporre dazî ai costui sudditi; nè da ciò desisterà finchè non trovi altro modo d' esser soddisfatto; esigersi del resto i dazî entro il suo territorio, e perciò non esser lesi i trattati fra Aquileia e Venezia, la quale dovrebbe proteggere i di lui interessi essendone egli cittadino; aderirebbe ad abolire i dazî lamentati, quando si volesse esigerli in Venezia e guarentirlo da ogni perdita. Ordinò che il visdomino veneto in Aquileia possa esercitare la competente giurisdizione. La vedova di Francesco Eliasi di Caneva sarà mantenuta nel possesso de' proprî beni, e ne diede l' ordine relativo a Guecellone (da Camino?) cui è commessa la custodia di Caneva e di Sacile. Si meraviglia che la restituzione dei beni agli istriani non sia stata fatta dal patriarca Ottobuono; gli presentino quelli le loro ragioni, ed egli farà far loro giustizia. Lo stesso risponde per maestro Nicolò giudeo. Quantunque non vi sia tenuto, per essere avvenuto il fatto in tempo di guerra, pure restituirà al Sagredo ciò che potè rinvenire presso due de' proprî servitori. Starà al pronunziato di due nobili veneziani, uno de' quali scelto da lui, per ciò che riguarda Raimondo bottegaio. Circa al cavar la Biazana, offrì in cambio al capitolo d'Aquileia Latisana e il suo distretto; a tal patto la chiesa aquileiese farà ciò che vorrà della Biazana.

Seguono note che il conte dichiarò quindi agli ambasciatori di voler esigere dai mercanti tedeschi, pel suo risarcimento, 4000 marche d' argento (a l. 14 la marca), mentre prima aveva detto di volerne solo 1000, che i mercanti tedeschi ed il duca d' Austria avevano consentito a pagare. In seguito a ciò, gli ambasciatori ebbero ordine dal doge di protestare (v. n. 671).

V. MINOTTO, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 76.

677. — s. d., (1315). — c. 258. — Risposta del doge a Gerardo di Quinzanello e ad Alberto de' Tangetini ambasciatori del comune di Brescia. Venezia non può trattare con essi circa a danni sofferti in Brescia da' veneziani, mancando loro i poteri. Non permetterà che i danneggiati vadano a chiedere giustizia a Brescia ove non l' ottennero mai. Non eleggerà arbitri, avendo quel comune già respinta simile proposta.

678. — s. d., (1316, principio?). — c, 239 t.° — Risposta del doge a Pietro giudice da Breda ambasciatore del comune di Treviso. Insiste perchè Tolberto da Camino faccia togliere certe chiuse da lui fatte costruire alle bocche influenti nell'acqua detta *Trincavedha*, sopra le quali il comune di Venezia aveva diritti incontestabili ch' è pronto a sostenere avanti chi si sia.

V. Minotto, *Doc. ad Belunum* ecc., I, 127.

679. — (1316), ind. XIV, Gennaio 21. — c. 242 t.° — Roberto re di Napoli risponde ai cardinali nominati al n. 682: spiacergli che i suoi ufficiali in Ferrara non osservino i trattati con Venezia; aver preso i provvedimenti atti a togliere ulteriori motivi di lagno, come al n. 680.

Data a Napoli.

680. — 1316, ind. XIV, Gennaio 22. — c. 243. — Roberto re di Napoli rettore in Ferrara per la S. Sede, in seguito a lagni dei cardinali, ordina ai propri ufficiali in detta città di osservare rigorosamente i patti esistenti con Venezia; di riformare quanto fecero in contrario e di riparare le conseguenze delle avvenute infrazioni.

Data a Napoli, anno 7 del regno.

681. — 1316, ind. XIV, Febbraio 16. — c. 238. — Commissione data da re Roberto di Napoli a fra' Giovanni bacelliere in decreti, abate del monastero di Ripalta, e ad Andrea da Camerino professore di diritto civile, giudice della r. gran corte d' appello, ambasciatori a Venezia. Il re è disposto a trattar bene i veneziani, segnatamente in Trani, e a risarcire i danni che loro recassero i suoi ufficiali. Vuole che di tutti i danni dati in detta città ai veneti al tempo dell' interdetto di papa Clemente V sia fatta speciale inquisizione da due arbitri, uno pel re, l' altro per Venezia, ai quali il giustiziere di Terra di Bari presterà ogni appoggio, perchè tutti i danni siano compensati. Fa sapere secretamente che, al tempo predetto, ordinò si eseguissero i decreti papali nel modo il più dolce possibile. Chiedano d' altronde gli ambasciatori riparazione degli insulti e danni dati da nove galee veneziane nelle acque di Corfù e di Cefalonia alla flotta regia reduce di Romania, che fu da quelle costretta a capitolazione coll' intervento di Giovanni de Argallo capitano di Corfù. Promettano che per tal fatto i veneziani non saranno molestati. Dicano: non potere il re accettare come legali le sentenze di tribunali veneti per danni dati a veneziani. Ripetano risarcimento pel grano tolto in Ragusi ad una nave di Guglielmotto di Maggio da Barletta, comandata da Lancilotto Masucci di Venezia, caricata in Manfredonia, e mandata a Salerno da Andrea de Triffo di Aversa e da Anello Barabello di Gaeta mastri portolani e procuratori di Puglia.

682. — (1316), Marzo 12 (registrata ai 24 Aprile). — c. 242 t.° — I cardinali Berengario vescovo di Tusculo, Arnaldo v. di Sabina, Arnaldo v. d' Albano, Guglielmo v. di Palestrina, Iacopo v. di Porto, Nicolò prete di S. Eusebio, Arnaldo p. di S. Prisca, Berengario p. de' SS. Nereo ed Achilleo, Raimondo p. di S. Potenzia-

na, Michele p. di S. Stefano sul Celio, Guglielmo p. di S. Cecilia, Vitale p. di S. Martino ne' monti, Guglielmo p. di S. Ciriaco alle terme, Arnaldo diacono di S. Maria in portico, Raimondo d. di S. Maria nuova, Bernardo d. di S. Agata, trasmettono al doge la lettera n. 679, pregandolo di sua amicizia pel re Roberto di Napoli.

Data in Avignone.

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 20.

683. — (1316), Marzo 20. — c. 242 t.° — Guglielmo cardinale prete di S. Ciriaco alle Terme, raccomanda al doge Biagio da città di S. Angelo e Passerino de Vito cursori dalla S. Sede, spediti a Venezia con lettere concernenti negozi della Chiesa.

Data in Avignone.

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 51.

684. — 1316, ind. XIV, Aprile 1. — c. 248 t.° — Procura (sindicato) con cui Andrea della Rocca d' Assisi podestà ed i rappresentanti del comune di Bologna danno facoltà a Dionigi di Michele Adami di trattare in Padova con un commissario di Venezia per la revoca delle rappresaglie concesse ai rispettivi sudditi gli uni contro gli altri.

Fatta in Bologna nel palazzo vecchio del comune. — Presenti: Tomaso di Biagio e Bartolameo Picciolpassi notai. — Atti Ugolino not. del sacro pal. al banco del podestà, alle riformagioni (v. n. 698).

685. — (1316), ind. XIV, Aprile 2. — c. 246 t.° — Fantino Dandolo duca in Candia ed i suoi consiglieri, si lagnano al doge dei castellani colà spediti da Venezia, e chiedono ordini perchè gli stessi trattino dolcemente i loro soggetti.

Data in Candia.

V. CORNARO, *Creta sacra*, II, 307.

686. — (1316), ind. XIV, Aprile 2. — c. 246 t.° — Fantino Dandolo duca in Candia ed il suo consiglio, scrivono al doge che, esaminate giusta i suoi ordini le carte di Retimo, Canea e Candia, non trovarono prove di un debito dei nobili di Candia verso il comune di Venezia; dichiarano arduo e pericoloso l' esame dei titoli dei diritti dei nobili stessi; circa le *sergentarie congiunte*, consigliano di respingere le dimande dei feudatari, e di lasciar le cose come stanno.

Data in Candia.

687. — 1316, ind. XIV, Aprile. — c. 242. — Consulto di Paolo de' Solimani dottor di leggi da Bologna, che dichiara illegale e nulla la sentenza con cui Vitale Michele, già conte a Zara, condannò a multa e privazione d' uffizio Grisogono *de Victoro* già conte a Pago. — Approvato da Rizzardo Malombra.

V. LJUBIĆ, *op. cit.*, I, 290.

688. — 1316, ind. XIV, Aprile. — c. 242. — Consulto di Paolo de' Solimani

e di Giambuono de Freganesco giurisperito, che dichiarano dover Zara, in forza dei patti che la legano a Venezia, trattare gli uomini di Puglia come li tratta Venezia, sia come amici sia come nemici.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 291.

689. — 1316, ind. XIV, Maggio 8. — c. 243 t.° — Protesta fatta al doge ed al consiglio minore da Simeone Cambini di Firenze, qual procuratore di Lorenzo Uzieli già di Firenze ora cittadino di Rimini. Il comune di Cervia avea girato all' Uzieli le rate di Marzo e di Maggio dell' annualità pagata da Venezia per quel porto, con documenti rogati dai notaî Giliolo Canali (o Cavalli) di Rimini, Nicolò Marcelli di Modena e Giovanni Ranaldini; ma riscossa già la prima rata da Nuzio Bandella di Firenze, domiciliato a Venezia, procuratore di Cervia, e da costui passata a Rizzo de' Balduini di Cervia procuratore dell' Uzieli, Venezia avea fatto sequestrare quel danaro ed imprigionare il Balduini. Chiede pertanto la restituzione di quella somma e il pagamento della seconda rata scaduta, con minaccia di ricorrere alla S. Sede per rappresaglie contro Venezia, protestando per danni e spese, offrendo d' altronde ogni cauzione ove il comune voglia aderire alla sua domanda (v. n. 691 e 696).

690. — 1316, ind. XIV, Maggio 8. — c. 244. — Protesta eguale alla precedente fatta da *Folle* ambasciatore di Rimini in nome di quel comune.

691. — 1316, Maggio 8. — c. 244. — Il doge respinge le due proteste precedenti. Venezia non è responsabile verso Rimini ed i riminesi. Il sequestro fu fatto perchè Cervia adempia i suoi doveri. Si farà ciò che è giusto.

692. — 1316, Maggio 11. — c. 244 t.° — Risposta del doge a Iacopo degli Alvarotti ed a Bonifacio di Montagnana giudici, ambasciatori del comune di Padova. Farà far giustizia, coll' intervento d' un delegato di Padova, del crimine da essi denunziato.

693. — (1316), ind. XIV, Maggio 24. — c. 244 t.° — Il doge ed il suo consiglio comandano ai salinieri di Chioggia di far riattare a spese della loro cassa certe palate e il tetto della torre delle Bebbe.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 52.

694. — s. d., (1316, Maggio). — c. 245. — Risposta del doge ad ambasciatori del comune di Fermo. Chiede la punizione degli uccisori di Marino Grioni spento in Fermo, e l' arresto di Domenico e Marco padre e figlio Condulmeri fuggiti in detta città da Venezia con beni altrui. Ordinerà che quelli di Fermo siano trattati amichevolmente in mare dagli ufficiali di Venezia. Giustifica l' arresto di barche fermane portanti vino a Ravenna contro i trattati con Ferrara, e ne offre la restituzione alla metà del prezzo. Farà giustizia ai mercanti di Fermo contro certo Flordenino. Giustifica il divieto di portar merci nelle terre di re Roberto (di Napoli). Propone che

si faccia giudicare da arbitri se Venezia osservi i trattati. Ringrazia pei provvedimenti presi ad evitare che stranieri godano i privilegi accordati ai fermani, e darà ordini analoghi. Dichiara i casi nei quali quel comune sarà responsabile pei debiti de' suoi soggetti. Sarà sempre disposto a far pronta giustizia ai cittadini di Fermo.

695. — 1316, ind. XIV, Giugno 10. — c. 251 t.° — Ducale con cui, ad istanza di Andrea Caroso di S. Canciano e di Leonardo Emo di S. Apollinare, arbitri nella questione vertente fra Adria e Cavarzere sulla proprietà delle valli di *Ramalto*, Calderara e *Franchiagio*, si aggiunge loro per terzo Paolo de' Solimani dottore in leggi.

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 52.

696. — 1316, ind. XIV, Giugno 12. — c. 249. — Mainardo da Cervia, procuratore di quel comune, protestando dichiara contrario ai trattati il sequestro accennato al n. 689. Il doge risponde giustificando il fatto colle pretese che erano mosse da tre diverse persone su quel danaro, e dicendosi pronto a darlo a chi di diritto.

Fatto in Venezia nella sala maggiore del palazzo ducale. — Presenti: Giambuono de Freganesco giurisperito, Tanto canc. gr., Nicolò Pistorino scriv. duc., Nicolò di Marsilio da Chioggia, Francesco Stefani notai.

697. — (1316), Giugno 20. — c. 266 t.° — Copia autenticata di lettera di Folco di Villaret gran maestro dell' ordine gerosolimitano al doge, colla quale avvisa di aver consegnato all' inviato veneto Nicolò *Iunio* le isole di Saria, Scarpanto e Cassio, onde vengano restituite ad Andrea Cornaro.

Data a Rodi (v. n. 636 e 717).

698. — 1316, ind. XIV, Giugno 23. — c. 247 t.° — Tanto cancellier grande e procuratore di Venezia (Atti Marino di Benedetto notaio veneto) e Dionigio del fu Michele *Adami* procuratore del comune di Bologna, ratificano in nome dei loro mandanti la convenzione stipulata in Padova da Leonardo Emo per Venezia coll' Adami, che annullava tutte le rappresaglie concesse dalle due città ai rispettivi sudditi.

Fatta in Venezia, nella stanza inferiore del palazzo ducale. — Presenti: Tomaso fu Stefano de Pizano, Pietro di Bernardo Linarolo, Montorio di Giovanni ciabattino *(cerdone)* bolognesi, Nicolò Passamonte not. duc., Lorenzo fu Giovanni di Lorenzo, Marco Ferratore banditore ducale. — Atti Pietro di Bernardo di Argelata not. imp. (v. n. 684 e 699).

699. — 1316, ind, XIV, Giugno 26. — c. 248. — Il procuratore del comune di Bologna (v. n. 698) dichiara d' aver ricevuto da quello di Venezia (v. ibid.) lire 12 $^1/_2$ di gr. ven. per conto della società dei linaroli di Bologna, e rinunzia in nome di questi alle rappresaglie che tenevano da quel comune contro i veneziani.

Fatto in Venezia nel palazzo ducale. — Presenti: Iacopo di Marsilio Bolli ca-

nonico di Chioggia, Domenico de Simo già da Bologna, Pietro Taierio e Leonardo banditori ducali.

Atti Andrea da Cavarzere not. imp. e scriv. duc.

700. — s. d., (1316, Giugno). — c. 251. — Risposta del doge ad ambasciatori del capitolo, del comune d' Aquileia e del conte di Gorizia. Il comune di Venezia pagherà le due ultime rate dei diritti sull' Istria; ma tratterrà le seguenti ed il ricavato della grazia del vino finchè siano soddisfatti del loro avere la vedova di Francesco Eliasi di Caneva, Gualtramo de Tarsia, Guariento Belgremone, Monfiorito del fu cavalier Pietro, Tisio e Michele Lignano, tutti di Capodistria, le regalie del doge e Giovanni Sagredo (v. n. 669 e 704).

701. — (1316), ind. XIV, Agosto 10. — c. 253 t.° — Quitanza inviata al doge da Filippone vicedecano e dal capitolo d' Aquileia per le 450 marche pagate come al n. 702.

Data in Aquileia.

702. — 1316, ind. XIV, Agosto 10. — c. 254. — Enrico conte di Gorizia e del Tirolo, capitano generale del Friuli ed avvocato della chiesa d' Aquileia, nomina suo procuratore il notaio Enrico con facoltà di fare quanto sta nel n. 704.

Data presso Gorizia.

703. — 1316, ind. XIV, Agosto 11. — c. 253 t.° — Procura di Filippone decano e del capitolo d' Aquileia a favore di Guglielmo per esigere da Venezia 450 marche ecc. come al n. 702.

Fatta in Aquileia, nel capitolo della cattedrale. — Presenti: prete Odorico di Gennaro, Girardo e Pietro detto Testa mansionarî.

Atti Gabriele fu Enrigino da Gemona not. imp.

704. — 1316, (ind. XIV), Agosto 18. — c. 252 t.° — Guglielmo decano d' Aquileia, procuratore di quel capitolo (v. n. 703) ed Enrico da Osopo notaio procuratore d' Enrico conte di Gorizia (v. n. 702) dichiarano d' aver ricevuto dal doge, per conto del patriarcato, 450 marche aquileiesi d' argento in pagamento delle due rate di Settembre e Marzo pei diritti sull' Istria, più tutto il danaro ricavato in Grado dalla grazia del vino d' Istria. Pattuiscono che resti sospeso il pagamento delle future rate, fino a determinazione per mezzo d' arbitri del danno dei sudditi veneti nominati nel n. 700.

Fatto in Venezia nel palazzo ducale nella sala del maggior consiglio. — Testimoni: Rizzardo Malombra, Enrico Michele, Ranieri Premarino, Marco Morosini, Gabriele da Campanile, Giovanni Calderino notaio ducale.

Atti Giovanni fu Marchesino Egizi not. imp. e scriv. duc. (v. n, 705).

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 77.

705. — 1316, ind. XIV, Agosto 25. — c. 253. — Napino vice decano ed il capitolo della cattedrale d' Aquileia (sede vacante), ratificano l' istrumento n. 704.

Fatto in Aquileia nel coro della cattedrale. — Presenti: Gerardo, Pietro detto Testa, Matteo detto Valletto, Gaspare Brugno e *Pitoya* mansionari d' Aquileia.

Atti Odolrico di Gennaro not. imp.

706. — 1316, ind. XIV, Settembre 3. — c. 260 t.° — Andrea da Cavarzere, scrivano ducale, dichiara d' avere rogato due istromenti eguali al n. 657 nella chiesa di S. Nicolò, contraenti il cancellier grande per Venezia, e Candi de Ragno pel comune di Zara, alla presenza di Giambuono de Freganesco, Leonardo Emo, Andrea Caroso e Nicolò da Molino podestà di Cavarzere (v. n. 725).

707. — 1316, Settembre 16. — c. 268. — Carlo re d' Ungheria permette ai negozianti esteri il libero commercio e sicuro transito nel suo regno, verso pagamento dei consueti dazi e dei trentesimo al nuovo castello nel porto di *Zava* (Sava?).

Dato in *Cenesvar*.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 292 — Schafàrik, *op. cit.*, II, 614.

708. — 1316, Settembre 21. — c. 254 t.° — I consiglieri Tomaso Miani, Saladino Premarino, Nicolò Morosini, Giovanni da Molino e Michele Giustiniani, assente Frisone Zeno per parentela, e gli avogadori di comune Leonardo Steno e Ziano Badoaro, udito il parere di Bartolomeo pievano di S. Giacomo dall' Orio, di Marco Peregrino pievano di S. Maria Formosa e di prete Nicolò di S. Canciano, decretano: doversi trattare secondo lo statuto degli avogadori la questione insorta dall' avere il doge negato a Giovanni Zeno, commissario del proprio figlio Fielo, l' esecuzione del sequestro pronunziato dai giudici dell' esaminatore sugli imprestiti del conte Doimo (Frangipani) di Veglia.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 292.

709. — 1316, ind. XV, Settembre 25. — c. 263. — Ducale che ordina ai procuratori di S. Marco Giovanni Zeno e Pietro Grimani di tenere in deposito un sacchetto contenente lire 3 $^1/_2$ di gr. pagati dai zaratini per regalie, dall' Agosto 1315 al Marzo 1316, prima della ribellione. Ciò fino a decisione della causa mossa al comune di Venezia dai figli del doge P. Gradenigo, che vantavano ragioni su quel denaro, dell' ammontare del quale era responsabile Candi de Ragno da Zara, del cui sigillo era munito il sacchetto (v. n. 738).

V. Liubić, *op. cit.*, I, 393.

710. — 1316, ind. XV, Settembre 26. — c. 254. — Annotazione: che furono consegnate a Marco Marioni ambasciatore al re di Maiorca tutte le carte relative alla causa di Pietro Gironi di Maiorca, trattata dai giudici del procuratore (v. n. 646).

711. — 1316, ind. XV, Settembre 26. — c. 263. — Giovanni Mengolo, Marco Ruzzini, Nicolò Minotto, Penzino Babilonio, Cappelletto Cappello, Angelo Gradenigo,

Nunzio Bandella, Marco Baffo, Zanotto Leone, Iacopino de Bona e Francesco Belausello, promettono di approvare quanto l' ambasciatore Marco Marioni sarà per trattare col re di Maiorca, o coi di lui sudditi, che hanno rappresaglie contro i veneziani, circa il fatto delle due navi venete catturate in quell' isola.

712. — (1316), ind. XIV, Settembre 29. — c. 254 t.° — Uberto de' Cancellieri podestà ed il comune di Padova, rispondendo a lagni fatti da Donato inviato veneto, chiedono al doge: che le lettere ducali non *reserentur*.

Data a Padova.

713. — 1316, ind. XV, Ottobre. — c. 265. — Commissione data dal comune di Treviso ad ambasciatori inviati a Venezia. Propongano di rimettere a giudizio di arbitri le questioni accennate al n. 724, meno l' affare Gabo e Donati la cui decisione sarà effettuata.

V. Minotto, *Doc. ad Belunum*, ecc , I, 128.

714. — 1316, ind. XIV, Novembre 15. — c. 268 t.° — Contratto con cui il doge concede ad una società di mercanti rappresentata da Bertolino del fu Guglielmo da Bologna, l' esportazione da Chioggia per la Toscana (Firenze, Prato, Pistoia ecc.), per la via di Ferrara e Bologna, di 40 a 100 migliaia di sale, pagando al comune di Venezia lire 8 ed il quinto di dazio per centinaio. Le condizioni del contratto sono assai particolareggiate e diffuse.

Fatto in Venezia nel palazzo ducale. — Presenti: Pietro e Marco Pasqualigo, Ermolao Gritti, Bassano, Giannino Calderario e Marcolino scriv. duc., Gerardo Manfredini e Rainucio fu Azzolino da Faenza abitante a Bologna, Bernardino fu Giovanni de Monte del modenese. — Atti Virgilio fu Giambuono de Andrea not. imp. in Venezia.

715. — 1316, Novembre 25. — c. 267. — Istrumento in cui si dichiara che Malatestino Malatesta podestà e capitano di Cesena, commise a Nicolò Bonavita banditore di quel comune di publicare per la città, nel porto cesenatico e lungo il lido del mare che nessuno porti nel cesenatico e luoghi vicini e nelle acque di Cesena merci del levante, sotto pena della perdita d' esse e dei navigli ad arbitrio del podestà: gli accusatori avranno il terzo della pena. — Ciò fu fatto nella loggia publica di Cesena, presenti Francesco di Guglielmo de Lonzino not., Zono e Zello di S. Arcangelo, Marco *de Seragusa*.

Ai 27 il banditore riferì l' esecuzione, presenti Bartolomeo da Urbino, Ugolo de' Tasclarii, Bartuzolo di Orlanduccio da Cesena.

Atti Magnano del fu Amizello de Montignano not. imp. cancelliere del comune di Cesena.

716. — 1316, Novembre. — c. 265 t.° — Elenco di querele contro il comune di Treviso, relative ad aumenti di dazi alle palate di Mestre e del Sile, sulle barche, sulle vettovaglie, cibarie, polli, selvaggina, nonchè sui legnami del Cadore naviganti

in Piave e diretti a Venezia, e ad imposizioni nuove su legne, vettovaglie, panni che da Venezia portavansi a follare lungo il Sile ecc. Il tutto particolarmente specificato.

Allegato: s. d., (1316, Novembre). — c. 226. — I procuratori dell' arte della lana gentile chiedono al doge che venga tolto il dazio imposto da Treviso, dopo che venne in podestà della casa da Camino, sui panni che da Venezia portavansi a follare in quel distretto.

V. Minotto, *Docum. ad Belunum* ecc., I, 129.

717. — 1316, ind. XV, Dicembre 12. — c. 266 t.° — Annotazione: che fu consegnata copia autentica del n. 695 a Saladino Premarino per rimetterla ad Andrea Cornaro.

718. — s. d., (1316). — c. 240. — Formula dell' istrumento col quale il principe e la principessa d' Acaia dovevano cedere a Venezia, a titolo di donazione volontaria, l' isola intiera di Negroponte, con tutti i diritti relativi.

719. — s. d., (1316). — c. 240 t.° — Formula d' istrumento per la cessione dell' isola di Negroponte a Venezia, nel caso che il contratto venisse stipulato col solo principe d' Acaia.

720. — s. d., (1316). — c. 241. — Formula simile alle precedenti, pel caso che la cessione fosse stipulata dalla sola principessa.

721. — s. d., (1316). — c. 241 t.° — Andronico Paleologo imperatore dei greci, dichiara: aver promesso a Fantino Dandolo bailo ed ambasciatore di Venezia di non cedere a veneziani alcun greco di Candia suddito dell' impero, e proibisce a tutti di farlo, dichiarando nullo qualunque atto contrario al presente.

722. — s. d., (1316). — c. 247. — Formula di protesta da farsi al comune di Como, commessa a Giovanni di Marchesino colà inviato, per la negata restituzione di alcune balle di panno di Francia sequestrate ai veneziani Marco da Molino e *Zolo Barbero*.

723. — s. d., (1316). — c. 252. — Risposta del doge ad ambasciatori del comune di Treviso. Giustifica i fatti di giudici veneziani andati a Mestre (territorio trivigiano) a giudicare liti fra sudditi veneti, e di una citazione fatta in Treviso da banditore ducale al veneziano Marco Lombardo ivi residente. Venezia non vuole che i suoi magistrati invadano i diritti altrui. Declina la richiesta di consegnare a Treviso Antonio da Parma abitante a Venezia.

V. Minotto, *Doc. ad Belunum* ecc., I, 198.

724. — s. d., (1316). — c. 263 t.° — Risposta del doge a Gerardo de' Baldacchini giudice e Iacopo di Clarello notaio, ambasciatori del comune di Treviso. Si meraviglia del rifiuto di far arrestare negozianti di Como, che dopo aver defraudato

i veneziani eran fuggiti a Treviso. Chiede che entro 8 giorni sia ribassato all' antico livello il dazio sul legname, sulle rape, uova, polli portati a Venezia. Domanda revisione di sentenza pronunziata in Treviso a favore di Gerardo de Cariola contro Antonia e Fiordalisa veneziane. Chiede compenso per cavalli uccisi a danno di Marco Morosini, e l' esecuzione di sentenza ivi pronunziata a favore del veneziano Bellino de Gabo contro Giovanni Donati da Firenze domiciliato a Treviso (v. n. 711).

V. MINOTTO, *Doc. ad Belunum* ecc., I, 128.

725. — 1317, Gennaio 8. — c. 260 t.° — Annotazione: che fu fatto da Andrea da Cavarzere istromento simile al n. 667, per la rata d' Ottobre del terzo anno, e pel prezzo di tre legni del comune di Zara, essendo i contraenti come al n. 706, presenti Marco Loredano, Angelo Bembo ed altri (v. n. 736).

726. — 1317, ind. XV, Gennaio 12. — c. 270. — Giovanni Guidoto del fu Pietro del fu Iacopo da Chioggia, per sè e qual procuratore della sorella Argenta, di Domenico Foscari socio e di Pietro Mano cognato di detto Pietro (Atti Giovanni de' Tempesti suddiacono e not. di Chioggia), dichiara al doge di rinunziare ad ogni ulteriore compenso dei servigî resi dal proprio padre a Venezia e dei danni dallo stesso sofferti, avendo avuto la grazia di portare a Ferrara un migliaio di sale.

Fatto in Venezia nel palazzo ducale. — Presenti: Tomaso Soranzo, Donato Querini, Nicolò detto Pistorino e Bonicontro scriv. duc.

Atti Nicolò di Marsilio Bolli not. imp.

727. — 1317, ind. XV, Gennaio 16. — c. 267 t.° — Candi de Ragno, procuratore del comune di Zara, si obbliga a provare prima del Marzo che a Giovanni Pedebò, stato colà carceriere al tempo del conte Michele Morosini, fu pagato il salario, o altrimenti a pagarlo di nuovo.

V. LIUBIĆ, *op. cit.*, I, 294.

728. — (1317), ind. XV, Gennaio 18. — c. 267 t.° — Berardo della Cornia podestà ed il comune di Padova scrivono al doge, ringraziando per la proroga concessa al pagamento di lire 5000 dovute a Venezia. Annunziano d' aver provveduto affinchè quattro arbitri decidano le questioni pendenti.

729. — 1317, ind. XV, Febbraio 6. — c. 270. — Matteo Visconti, vicario imperiale e rettore generale in Milano, chiede al doge la revoca di ordinanze che impedivano il commercio dei milanesi con Venezia, lagnandosi del mal esito d' un congresso indetto a Verona per appianare le mutue vertenze.

Data a Milano.

730. — (1317), ind. XV, Febbraio 19. — c. 270 t.° — Risposta di Berardo della Cornia podestà e del comune di Padova a .... Michele e Nicolò .... ambasciatori veneti. È accettata la proposta d'un arbitrato nel quale si debbano decidere tutte le contese vertenti fra Padova e Venezia. Si giustificano i commissarî di Pa-

dova, già convenuti coi veneziani a Chioggia e Piove di Sacco, dall' accusa d' aver tirato le cose in lungo; si parla delle questioni di Piove di Sacco e di Corte; di risarcimenti di danni; e si chiede che Venezia trovi la via ad uno stabile componimento.

Data a Padova. — Atti Marco fu Viviano de' Calcaterri cancelliere del comune.

Questo è l'ultimo documento del volume I de' Commemoriali. L'attrito delle tavolette colle quali era legato danneggiò assai nel retro dell' ultima carta la scrittura, sparita interamente in più luoghi, perlocchè non sempre se ne rileva il senso con precisione.

731. — 1317, ind. XV, Maggio 28. — c. 85. — Annotazione: che, dietro proposta dei provveditori di comune, fu rilasciato privilegio di cittadinanza per dimora di 25 anni a Domenico detto Bologna dai Letti di Bologna, ab. a S. Salvatore.

732. — 1317, ind. XV, Agosto 1. — c. 85. — Annotazione simile al n. 731, a favore di Bonaccorso Lavezzari milanese, ab. a S. Moisè.

733. — 1317, ind, XV, Agosto 4. — c. 85. — Annotazione simile al n. 731 a favore di Ambrogio Lavezzari milanese, abita a S. Moisà.

734. — 1317, ind. XV, Agosto 20. — c. 85. — Annotazione simile al n. 732 a favore di Tomaso *Delax* del Cadore.

735. — 1317, ind. I, Settembre 5. — c. 85. — Annotazione simile al n. 731 a favore di Enrico bottegaio del Cadore, abita a S. Lio.

736. — 1317, ind. XV, Settembre 7. — c. 261. — Annotazione simile al n. 725 per la rata dell' Agosto passato. Nell' istrumento furono testimonî: Marco *de Albaxio socio* (cavaliere) del doge, Giovanni di Marchesino, e Nicolò de Marsilio scrivani ducali, Iacopino de' Piacentini notaio del doge e Francesco *de Albore* bollatore.

737. — 1317, ind. I, Dicembre 9. — c. 87. — Annotazione: che Pietro Dandolo, Pietro Loredano ed Angelo Bembo (provveditori di comune?) dichiararono Antonio Franco da Padova, cenciaiuolo abitante a S. Moisè, meritevole della cittadinanza per dimora di 15 anni.

738. — 1318, ind. I, Aprile 13. — c. 263. — Gli ufficiali al *cattavere*, per mandato del doge e del suo consiglio, decidono che i danari del deposito accennato al n. 709) non ispettano a Venezia, perchè dal tempo di Giovanni Dandolo le regalie di Zara furono riscosse dai dogi (v. n. 739).

V. Liubić, *op. cit.*, I, 298.

739. — 1318, Maggio 27. — c. 263. — In seguito al n. 738 il consiglio minore decreta che il deposito ivi mentovato sia dato agli eredi del doge Pietro Gradenigo.

740. — 992-1418. — c. 13 t.° — Cronaca sommaria del dominio veneto in Dalmazia:

992, il doge Pietro Orseolo si reca a prender possesso, con grande stuolo di galee, delle città ed isole di Zara, Sebenico, Trau, Spalato, Ossero, Cherso, Arbe, Veglia, Pago, Farra (Lesina), Almissa, Curzola e Ragusa che gli si diedero spontaneamente, ond' egli assunse il titolo di *dux Dalmatiae etc.*

1050, la Dalmazia si ribella dandosi al re di Croazia; fu ripresa nello stesso anno dal doge Domenico Contarini in persona.

1111, Zara si dà al re d' Ungheria. Ordelaffo Faliero doge la sottomette, dopo lungo assedio, nell'Agosto 1115; riduce in suo potere la ribellata Sebenico e ne abbatte le mura; passa in Croazia di cui s' impadronisce e prende il titolo di *dux Chroatiae;* ritorna a Venezia conducendo prigioni molti magnati dalmati e croati.

1170, terza defezione di Zara istigata dall' arcivescovo. Domenico Morosini conte veneto di quella città la riprende, doge Vitale Michele.

1186, Zara si dà al re d' Ungheria essendo doge Orso Mastropiero. Nel 1202, il doge Enrico Dandolo la riduce in suo potere coll' aiuto dei crociati.

1242, la stessa città torna volontariamente al re d' Ungheria, doge Iacopo Tiepolo. Rainieri Zeno, assalitala per due volte con 26 galee e 20 navi, la riprende. Le continue molestie però che ne riceveva Venezia inducono il comune a sollecitare dal re d' Ungheria la rinunzia ad ogni sua pretesa su Zara per via di negoziati, conclusi nel Luglio 1249 da Stefano Giustiniani e Pietro Dandolo.

1310, Zara caccia il veneto conte Michele Morosini erigendosi in comune. Pietro Gradenigo doge vi manda un' armata sotto il comando di Belletto Giustiniano, rinforzata l' anno seguente da altra condotta da Dalmasio de Bañolis catalano, che tradisce Venezia. Il doge Giovanni Soranzo riacquista la città per trattato nel 1312.

1345, agosto, settima ribellione di Zara datasi al re d' Ungheria. Andrea Dandolo spedisce a domarla il procuratore Marco Giustiniani che vi riesce.

1357, essendo doge Giovanni Delfino, nuova defezione istigata dal re d' Ungheria che tiene Zara fino al 1409. Il re Ladislao rende, mediante vendita, il possesso di tutta la Dalmazia a Venezia.

1418, dalla prima dedizione sino a quest' anno, Zara stette sotto il dominio veneto per circa 342 anni, e per 84 sotto altri diversi (1).

V. Scafàrik, *op. cit*, II, 615

(1) Questo riassunto storico fu posto qui in fine, e perchè fu scritto circa il 1418, e perchè non forma propriamente parte del Commemoriale.

COMMEMORIALI

LIBRO SECONDO.

DEL LIBRO SECONDO

DEI COMMEMORIALI

(MCCXX-MCCCXXVI)

REGESTI.

AVVERTENZA: Nell' antica numerazione delle carte del volume originale, due di esse portano il n. 102. Corretto l'errore con nuovi numeri, ad evitare ogni confusione nei seguenti regesti, accanto al numero nuovamente adottato si pose fra parentesi il primitivo.

---

1. — 1220, ind. VIII, Aprile 11. — c. 179 (178). — Marco Nicola vescovo di Castello e quei canonici concedono in perpetuo ad Alberto priore del convento di S. Daniele e a' suoi successori un lago appartenente al vescovado nella parrocchia di S. Pietro di Castello, con *agere*, *terra* e *fundamenta*, confinante coll' Arsenale *(arsena)* e colle parrocchie di S. Pietro, di S. Martino e di S. Biagio. In compenso sarà corrisposto al vescovo e a' suoi successori un *metro* d' olio all' anno.

Fatto in Rialto. — Sottoscrivono: il vescovo, Iacopo Massimiano primicerio, Pietro prete, Vitale diacono, Viticlino e Pietro preti, Ugolino decano, canonici, Tomaso, Sergio e Marino, sottodiaconi, e Pietro accolito. — Testimoni: Pietro Deti, Giovanni Martinacio e Pietro Giusto. — Atti Marco Semitecolo diacono e notaio. — Autenticata nel 1326 da Nicolò di Marchesino notaio ducale (V. 1325, Dicembre 20).

2. — 1222, ind. X, Agosto. — c. 146 (145). — Pietro Ziani doge ed i consigli maggiore e minore decretano: le isole di Gollo ed Arta siano per otto anni metà del comune d'Arbe e metà di quel conte Marco Malipiero *(Mastropetri)*. Questi corrispondano l. 75 all'anno per ciascuno al comune di Venezia, il quale, dopo gli otto anni abbia il possesso di esse. Il conte occupi in nome publico i *novalia*, posseduti già dal comune di Arbe e dai figli del conte Ruggero, finchè sia deciso a chi spettino. Pietro Bozola resti bandito dall' isola e da 24 miglia all' intorno per quattro anni. Quelli che pagavano diritti al conte, quando lo era il doge attuale, li paghino ora al Malipiero, a cui sarà pagato il doppio di quanto gli fu rifiutato contro ragione. Il doppio di quanto deve paghi pure Simone Bertaldo. Il comune di Arbe non possa

far convenzioni senza l' intervento del conte. — Segue la formula di giuramento da prestarsi dagli arbensi, con cui promettono di non cospirare contro il conte o altri loro concittadini; di rinnuovarlo ogni dieci anni, e di aiutar il conte nel far giustizia.

V. Liubić, *op. cit.*, III, 391.

3. — 1240, Marzo 18. — c. 130 (129). — Diploma con cui Bela (IV) re d' Ungheria, Dalmazia, Croazia, Servia, Gallizia, Lodomiria e Cumania, per rimeritare l' accoglienza fattagli in Traù dal vescovo, dal rettore Cerna di Carbone e dai cittadini quando vi riparò con molti ungheresi e schiavoni fuggenti l' invasione dei tartari, promette di osservare quanto segue: Conserverà loro pace, libertà e diritti antichi; confermerà i vescovi e conti eletti dal clero e dal popolo; manterrà i loro statuti e le consuetudini; saranno esenti da tributi; i diritti pagati dagli stranieri approdanti a Traù saranno per due terzi del re, per un terzo del conte, per un decimo del vescovo; i cittadini ospiteranno sempre nelle lor case il re col suo seguito; non avranno altro giudice che il loro; il re non esigerà da loro ostaggi, ma potranno andare a servire alla corte e partirne a talento; i mercanti tragurini saranno esenti da imposte; tutti i delinquenti ungheresi e stranieri godranno per 7 giorni diritto d' asilo in Traù; chi vorrà potrà emigrare; determina i confini del territorio di Traù, i quali sono: da una colonna sotto *Costrog* presso il tenere di Spalato, fino alla villa di *Smoquiza;* appartengono a Trau il monastero di S. Pietro di Clobozizo, la villa *Biacii*, le chiese di S. Vitale e di S. Giorgio, i pascoli *Divulii*, il campo di Traù, Mezolino fino a *Simoquiza*, con tutte le loro pertinenze. — Con bolla d' oro.

Dato per mano di mastro Benedetto preposto d' Alba reale, cancelliere, eletto vescovo di Colocza, *(XI kal. Apr.)* anno VII del regno. — Presenti: Bartolammeo vescovo di Cinquechiese, Stefano vescovo di Zagabria, Stefano vescovo di Vaitzen *(Vacia)*, Arnaldo Palatino e conte di Sümeg ovvero Somogy, Dionisio Bano di Schiavonia, Matteo mastro *tavarnicarum* e conte di Nitria, *Vyglerino a Gasonu*, Rolando maestro dei coppieri, Maurizio maestro *pincernarum*, Demetrio conte di Mosony.

4. — 1259, ind. II, Agosto 2. — c. 159 (158). — Zugno meriga del comune, Oldorico Volpe, Iacopino, Trieste, Engaldeo, Facina notaio, Olderico suo fratello, Marigna gastaldo, Monfiorito, Ticone, Rosso, Ugo suo fratello, Almerico, Ivende, Porfirasio notaio, raccolti in arengo nella chiesa di S. Giovanni Battista di Cittanuova, col consenso di tutti i vicini, eleggono Biachino di Momiano ed eredi a perpetui podestà e rettori di quella terra. — Testimonî: Almerigotto di Umago, Pietro di Apollonio da Pirano, Pace *domine Elie*, Pietro di Albino Sepa da Pirano. — Atti Gualfredo detto Guglielmo notaio imperiale (v. n. 5).

5. — 1261, ind. IV, Gennaio 30. — c. 159 (158). — Buonaccorso vescovo, Nicolò decano, Tudiano arcidiacono, con altri sacerdoti di Cittanuova, unitamente ai testimonî, chiedono perdono a Biachino di Momiano delle ingiurie fattegli dai cittadini dopo che l' avevano eletto podestà. Questi dichiara di rinunziare per sè ed eredi in perpetuo al potere, annullando gli istrumenti che glielo conferivano, rogati dai notai

Facina, Volpe, Pietro del fu Apollonio, e Filiosio. — Fatto nel vescovado di Cittanuova. — Testimonî: Conone, *Deatcho* e Federico di Momiano, Iacopo di Castel Venere, Almerico di S. Giorgio ed Enzo Brandino (v. n. 4 e 6).

6. — 1295, ind. VIII, Luglio 13 e 16. — c. 159 (158) t.° — Testamento di Vorico del fu Biachino di Momiano. Ordina d' essere sepolto nel monastero di S. Domenico di Capodistria, e la restituzione a quelli di Cittanuova dei documenti che possede *super eos*. Nomina esecutore testamentario Ugo di Duino.

Fatto a Muggia. — Testimonî: Adeleta moglie del testatore, prete Andrea suo confessore. — Confermato alla presenza di maestro Andrea fisico d' Aquileia, Almerico Spandinoci, Ottonello *Barbeti*, Filippo di Carintia, Tomaso da Muggia, Viviano del fu Artucio, Matteo del fu Filippino. — Atti Almerico notaio da Muggia (v. n. 5).

V. MINOTTO, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 44.

7. — 1295, ind. VII, Settembre 2. — c. 55. — Costituti di Bacciamente (o Bacciameo) Sarvetula *de Picis* (da Pisa?), Pietro di Daniele di Narbona, e *Bonvesenha* di Alberto da Pisa davanti a Giovanni *Bordi* console dei piacentini in Laiazzo, sopra la querela sporta da Pietro Quattrolingue di Marsiglia d' essere stato spogliato di merci ed effetti, di cui dà la distinta e il valore, esistenti sulla nave *la Bondimiera* o *S. Nicolò* assalita nel Maggio scorso presso Laiazzo da quattro galee veneziane comandate da Marco Basilio.

Fatto nella loggia dei piacentini in Laiazzo (v. n. 32).

V. LANGLOIS, *op. cit.*, 164.

1295, Settembre 2. — V. 1318, Maggio 7.

8. — s. d., (1297, Aprile 4). — c. 1 t.° — Giuramento di fedeltà e vassallaggio prestato da Iacopo re di Sardegna e Corsica a papa Bonifacio VIII, con cui riconosce dalla S. Sede i due regni, e promette di osservare gli obblighi impostigli dalla bolla di concessione.

E un brano della bolla medesima. — V. LÜNIG, *Cod. It. dipl.*, II, 1418; e RAYNALDUS, *Ann. eccl.*, XXIII, 186.

1302, Agosto 3. — V. 1321, Maggio 5.
1303, Agosto 18. — V. 1319, Settembre 27.

9. — 1304, ind. II, Settembre 18. — c. 1. — Fiofio (Teofilo) Morosini e Nicolò Querini procuratori di S. Marco rappresentanti il comune di Venezia, ed Ottobuono patriarca d' Aquileia, si promettono vicendevolmente che, pendente il giudizio arbitramentale del papa sulla questione dei diritti dell' Istria, Venezia continuerà a godere i diritti stessi come al tempo dell' assunzione di Ottobuono alla Sede, e corrisponderà a questo e a' suoi successori 450 marche d' argento del Friuli all' anno in due rate semestrali.

Fatto in Udine (il resto è illeggibile).

V. MINOTTO, *op. cit.*, 56.

10. — 1307, ind. V, Maggio 23. — c. 48. — Istrumento in cui si dichiara che avendo Andrea Zane, Iacopo Querini e Marino Badoaro ambasciatori veneti al papa, al re di Francia ed a Carlo fratello d' esso re, conte di Valois, Alençon, Chartres ed Angiò, chiesto a quest' ultimo il giuramento per l' osservanza della convenzione stipulata dai suoi ambasciatori Tebaldo di Cepoi e Pietro le Riche sottodecano di Chartres con Venezia, il principe ricusò di prestarlo assoluto come volevano, adducendo che la guerra in Francia, il suo vassallaggio verso il re, il non poter riscuotere le imposte accordategli dalla S. Sede per la sua spedizione, e il non poter avere i baroni ora trattenuti dai loro doveri verso il re, gli impedivano di aderire alle richieste di Venezia. Si aggiunge che il principe protestò contro le smodate pretese dei veneziani pel trasporto del suo esercito oltremare, dichiarando voler meglio dilucidato l' articolo relativo; e protestò pure di voler che il doge debba intervenire alla spedizione, come era stato già stipulato nella convenzione altre volte firmata tra esso, il re Carlo e l' imperatore Filippo.

Fatto in Poitiers nell' abitazione del principe. — Testimonî: Gualtiero di Brienne, Arpino, *Allano de Monte Andri,* Guglielmo *de Usaziis* cavalieri, e Guglielmo de Partico cancelliere del principe. — Atti Iacopo del fu Eccelino de Giordano not. imp. e scrivano ducale (v. n. 11).

11. — 1307, ind. V, Maggio 23. — c. 49. — Istrumento in cui si dichiara che, intimato dagli ambasciatori veneti a Carlo d' Angiò di prestare il giuramento come al n. 10, esso rispose egualmente, e gli stessi replicarono insistendo nella loro richiesta e dicendo che Venezia intendeva osservare la convenzione.

Fatto, testimonî ed atti come il precedente (v. n. 12).

12. — 1307, ind. V, Maggio 23. — c. 49 t.° — Istrumento in cui si dichiara che gli ambasciatori veneti (v. n. 10) chiesero a Carlo di Valois la ratifica ed il giuramento della convenzione per il ricupero dell' impero di Costantinopoli, conclusa in Venezia il 19 Dicembre 1306 dal doge con Teobaldo di Cepoi e Pietro le Riche, ratificata e giurata dal doge.

Fatto, testimonî ed atti come il n. 10 (v. n. 13).

13. — (1307), Maggio 31. — c. 47 t.° — Lettera di Carlo di Valois ecc. al doge ed al comune di Venezia. Espone le richieste fattegli come al n. 10 e le risposte da lui date.

Data a Poitiers (v. n. 14).

14. — s. d., (1307), Luglio 6. — c. 68. — Filippo re di Francia scrive al doge e al comune di Venezia che Carlo di Valois, per le urgenze di quel regno, non potè giurare il trattato stipulato con Venezia pel riacquisto di Costantinopoli, come aveva promesso di fare prima della ventura S. M. Maddalena, e chiede per quell' atto una proroga fino a tutto Gennaio venturo (v. n. 10 e 15).

Data a Poitiers.

15. — (1307), Luglio 6. — c. 68. — Carlo di Valois scrive al comune di Venezia: essere stato alla S. Sede col re di Francia per l' affare del riacquisto di Costantinopoli; non aversene il pontefice e il re potuto occupare; non poter quindi mantenere la promessa fatta di giurare il trattato relativo stipulato con Venezia per la festa di S. Maria Maddalena e chiedere dilazione a tutto gennaio venturo.

Data a Poitiers (v. n. 14 e 18).

16. — (1307?), ind. V, Luglio 28. — c. 173 (172) t.° — Federico III re di Sicilia scrive a Corrado Lancia di Castel Mainardo mastro portolano del regno, che nella convenzione stipulata il 20 del p. p. Settembre, ind. IV, da Perono Gemillo (o Semillo) da Messina per esso re con Benincà de Gheciis e Nicolò Pistorino procuratori di Venezia, per appianare tutte le vertenze relative a danni datisi scambievolmente fra veneziani e siciliani fin dai tempi dei re Pietro e Iacopo (ora d' Aragona), fu tra l' altre cose stabilito che fosse concesso ai veneziani danneggiati l' esportazione dalla Sicilia di 9000 some, il cui diritto d' *exitura* di tarì 7, grana 10, venga a costituire l' importo da pagarsi per indennizzo ai veneziani. Determina minutamente i modi d' eseguire tal convenzione, e gliene ordina l' esecuzione.

17. — (1308, Ottobre 12). — c. 42 t.° — Bolla *ad perpetuam rei memoriam* di Clemente V (?) papa. Proibisce a tutti di portare in Alessandria, in Egitto e in altri paesi dei saraceni armi, ferro, cavalli, legnami, vettovaglie ed ogni altra merce, come pure di farne lo scambio fra i porti di quel paese e permetterne loro l' esportazione o dare agli infedeli aiuto e favore, minacciando ai contravventori la scomunica, l' incapacità d' ogni atto civile, la confisca dei beni ecc. ecc.

Data a Lormont presso Bordeaux, anno 3 del pontificato *(IV id. Oct.)*.

18. — 1311, ind. IX, Aprile 14. — c. 50. — Iacopo de Correo o Caurreio (Courroy) francese, procuratore di Carlo fratello del re di Francia, confessa di avere ricevuto da Stefano de Benedetto, già di Accon ora di S. Lio di Venezia, l. 24, s. 6, d. 6 $^1/_2$ di gr. ven., ricavati dalla vendita di armi e attrezzi navali, che si specificano, provenienti dalle galee di quel principe; dichiara inoltre d' aver ricevuto 4 trombe ed una trombetta d' argento appartenenti alle galee stesse.

Fatto in Venezia nella casa di S. Giorgio in Rialto. — Testimonî: Simone Leone di S. Polo, Leone da Molino di S. Polo, Marco Boninsegna di S. Stae, Viviano *de Zavigni* di Normandia, Marino de Menzio di Ragusi. — Atti Filippo del fu Prando Igizi notaio imperiale (v. n. 15 e 19).

19. — 1311, ind. IX, Aprile 16. — c. 51. — Iacopo di *Colrois* (Courroy) armigero di Carlo di Valois ecc. e suo procuratore, costituisce proprio procuratore Michele Alberti di Venezia *ad colligendum denarios falitorum* nelle galee costruite per conto di quel principe pel riacquisto dell' impero di Costantinopoli, da tutti i detentori di essi, ed a rappresentarne gl' interessi davanti i magistrati di Venezia.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimonî: Giovanni Filato (o Filaco) di S. Tomà, Antonio *de Sosmero* dei SS. Apostoli, Michele Beccario di S. Geminia-

no, Angelo Fermento di S. Raffaele. — Atti Marco del fu Enverardo da Sacile notaio imperiale e scrivano ducale (v. n. 18 e 20).

20. — 1311, Maggio 19. — c. 52 t.° — Elenco (in francese) di cose lasciate da Iacopo di Courroy a Michele Alberti, fra le quali la chiave di casa Morosini a S. Angelo, legnami ed attrezzi di galee ed armi, con clausola che il tutto resti a disposizione di Carlo di Valois (v. n. 19 e 21).

21. — 1311, (Maggio 30). — c. 51 t.° — Iacopo de Courroy uomo d' armi di Carlo di Francia, dà (in francese) a Michele Alberti alcune disposizioni circa i danari che riscuoterà dai falliti *(deffaillans)* sulle galee del detto principe.

Fatto a Venezia, il giorno della Pentecoste (v. n. 20 e 22).

22. — (1311?), Giugno 1. — c. 51. — Iacopo de Courroy scrive (in francese) a Stefano (Benedetto). Egli va in Francia, e lascia a Michele Alberti, raccomandatogli da Antonino Dandolo, chiavi ed effetti di sua ragione colle 5 trombe (v. n. 18), insieme a cose di Stefano suddetto (v. n. 24).

23. — 1311, Agosto 1. — Ripetizione della precedente.

24. — s. d., (1311, Settembre 16?). — c. 51 t.° — Carlo di Valois ecc. scrive a Michele Alberti lodandolo per la cura che pone al ricupero del danaro dei falliti e degli attrezzi delle galee, e lo prega di continuare.

Data a *Vivar* o Vinar, il giovedì dopo l' esaltazione di s. Croce (v. n. 22 e 25).

25. — (1311, Ottobre 8?) — c. 52. — Iacopo de Çourroy scrive a Michele Alberti, che Carlo di Valois ecc. non potè finora prendere determinazioni circa le sue galee, il che farà in breve; che il principe si adoprerà pel figlio dell' Alberti; chiede gli mandi a Parigi 400 *pellas*, quattro tavole e del muschio; paghi al latore 2 s. di gr.

Data a *Salvanten* . . . il venerdì dopo S. Remigio.

26. — (1312?), Febbraio 2. — c. 51 t.° — Carlo di Valois ecc. scrive a Michele Alberti di gradire un consiglio da esso datogli circa le galee, e che gli manderà i suoi ordini.

Data a *Pifons* o *Pisons*, vigilia della purificazione (v. n. 28).

27. — (1312), Maggio 5. — c. 2. — Bolla piccola di Clemente V papa al comune e al popolo di Ferrara. Partecipa di avere temporaneamente commesso a Roberto re di Sicilia (Napoli) il governo di Ferrara e suo distretto, trasmettendo a lui tutti i diritti della S. Sede, a condizione che abbia a rinunziarvi tosto che ne sia richiesto da essa; ordina ai ferraresi di riconoscere il re o il suo vicario come rettori legittimi, sotto pena di essere dichiarati ribelli.

Data a Vienna (di Francia), a. VII del pontificato *(III non. Maii)*.

28. — (1312?), Settembre 31. — c. 52. — Carlo di Valois ecc. scrive a Michele Alberti che fra breve manderà a Venezia qualcuno con disposizioni per le sue galee.

Data a Ruilliac.

1314, Maggio 12. — V. 1319, Settembre 27.

29. — 1314, ind. III (sic, probabilmente 1319), Ottobre 26. — c. 63. — Il doge, rappresentante il fisco (subentrato nei diritti di Nicolò Querini Durante del fu Marco, e di Tomaso del fu Galvano Querini suo nipote, condannati per tradimento e lesa maestà), in nome di Gratone Dandolo e di Nicolò Faliero procuratori di S. Marco commissarî di Tomaso, di Romeo e di Bertucci e Nicolò eredi di Andrea Querini, e per tutti i membri della casa Querini aventi interesse, protesta a Salion Buzzaccarino vescovo di Adria per la spoliazione perpetrata dai figli del fu marchese Francesco d' Este coll' impadronirsi del beni che i Querini tenevano dal vescovo in Papozze, e gli chiede di costringere gli estensi, vassalli della chiesa d'Adria, alla restituzione dei beni ed al risarcimento dei danni. — Presenti: Fridiano abate di S. Gregorio, Rizzardo Malombra dottor di leggi, Enrico Morosini di S. Maria Formosa, Tomaso Soranzo di S. Marina, Donato Lombardo, Benincà *de Geciis*, Nicolò Pistorino vicecancelliere, Marcolino, Andrea da Cavarzere, Bonincontro, Giovanni Vacondio, Nicolò de Marsilio.

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 67.

1314, Novembre. — V. 1319, Settembre 27.
1315, Febbraio. — V. 1319, Settembre 27.
1315, Aprile. — V. 1319, Settembre 27.
1316, Maggio. — V. 1319, Settembre 27.

30. — (1316), ind. XIV, Giugno 27. — c. 92. — Fantino Dandolo duca ed i consiglieri di Candia attestano al doge, ad istanza del feudatario Giovanni Dandolo, come quest' ultimo, volendo alienare i suoi beni di Venezia, sui quali era assicurata la dote di sua moglie, abbia fatto trasportare tale assicurazione sui beni di Candia, ed esserne stata fatta l' annotazione.

Presentata il 25 Gennaio 1320 (m. v.).

1316, Dicembre 2. — V. 1321, Settembre 25.

31. — 1316, ind. XV, Gennaio 17 (m. v.). — c. 3 t.° — Matteo Buono di Castello cede al doge, come rappresentante lo Stato, tutte le sue ragioni verso il comune e gli uomini di Ravenna per danni da questi recatigli al tempo dell' interdetto e in altro; in compenso riceve licenza di portare migliaia 1 $^1/_2$ di sale da Chioggia nel ferrarese, pagando il dazio più un quinto, al tempo della *quindena* del sale che si manda a Ferrara.

Fatta nel palazzo ducale di Venezia. — Testimonî: Nicolò detto Pistorino, Bassano e Marcolino notaî e scrivani ducali. — Atti Giannino Calderino.

32. — 1317, Febbraio 27 (probabilmente 1318). — c. 54 t.° — Istrumento in cui si dichiara che, ad istanza di Guglielmo di Freganesco inviato veneto, Giovanni di Riccardo giurisperito luogotenente del giudice della regia curia di Mompellieri fece stridare a nome di Filippo re di Francia, che tutti gli aventi lettere di marca contro i veneziani le facciano inscrivere alla regia curia, ma nessuno comparve.

Fatto in Mompellieri. — Testimonî al proclama: Giovanni Galigo e Tomaso di Vincenzo; al documento: mastro Bernardo *de Favencina* e Pietro *Textoris* giurisperiti, e Raimondo *Bichoni* notaio regio che sottoscrive l' atto, estratto poi dal suo protocollo da Beraldo de Langiaco scrivano *(clericus)* e suo sostituto (v. n. 7 e 101).

1317, Febbraio 28. — V. 1321, Settembre 25.
1317, Febbraio 28. — V. 1318, Maggio 7.

33. — (1317), ind. XV, Marzo 7. — c. 1. — Giovanni Bano di Schiavonia scrive al doge Giovanni Soranzo d' aver avuto del suo capitale marche 80, e che un ebreo ne spese per suo conto altre 40; lascia in arbitrio del doge il pagamento degl' interessi; promette ai veneziani sicurezza di commercio ne' suoi stati.

Data in Zara nella festa dei SS. Fabiano e Sebastiano.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 294.

34. — s. d., (1317?), Marzo 8. — c. 17 t.° — *Iacine* (sic) *Guilhem* scrive (in provenzale) a *Mecier Esteve* (Signor Stefano) pregandolo di sentire se la Signoria veneta fosse disposta a trattare pel compenso dei danni dati dai veneziani allo scrivente, ascendenti a 16000 bizanti saracinati.

1317, Marzo 14. — V. 1317, Aprile 13.

35. — (1317), Marzo 25. — c. 1. — Prezzo dei cavalli di Marino Vioni eletto consigliere in Candia. Uno di 3 anni da l. 3 di gr., ed uno di 2 anni da s. 40 di gr.

Simile di quelli di Iacopo Gradenigo. Uno da l. 4 $^1/_2$, l' altro da l. 3, s. 5 di gr.

36. — (1317), Marzo 28. — c. 4. — *Mahaut* (Matilde) di Hainaut principessa d' Acaia scrive (in francese) al doge che, in seguito a discordie fra Andrea Cornaro, Bonifacio (delle Carceri) da Verona ed il bailo veneto di Negroponte, il primo introdusse in quella città la compagnia dei catalani che tengono il ducato di *Staines* (1), ed esservi pericolo che l' isola cada in lor mani. Chiede che il doge provveda sollecitamente ad impedirlo.

Data ad Andreville (Andravida).

(1) Probabilmente *Setines* (Atene).

37. — 1317, ind. XV, Marzo 28. — c. 4 t.° — In seguito a questioni sorte fra il comune di Venezia e Bertolino del fu Rodolfo da Bologna per l' esecuzione del contratto riferito al n. 714 del Lib. I, Marco Badoaro e Biagio Zeno procuratori del doge (procura 22 Marzo, atti Bonincontro di Nicolò Bove da Mantova not. imp. e

scriv. duc.) si obbligarono, col detto Bertolino e con Pietro de' Bianchetti, Bartolameo degli Albiroli e Giovanni de' *Cavagli* ufficiali al sale di Bologna, facienti per quel comune e per Francesco *de Rotis* loro collega, a consegnare a questi ultimi 37 migliaia di moggia di sale da esportarsi da Chioggia nel bolognese e non altrove. I detti uffiziali, autorizzati da riformazioni del consiglio rogate dai notai Simone de' Personaldi ed Alberto Zapirone, promettono, assieme al Bertolino, di asportare il sale entro l' Aprile. Si stabiliscono i prezzi e le pene per gl' infrattori del contratto. Bologna libererà Marco Soranzo e Giovanni Querini ivi arrestati per questo affare. Le parti rinunziano ad ogni passata querela. Dell' osservanza del patto sta mallevadore ad entrambi i contraenti Cimi (?) del fu Guidotto della società dei Guidotti di Firenze, dimorante in Bologna.

Fatto in Bologna, in camera del capitano del popolo. — Testimonî: Meliadusio Buzzaccarini capitano, Guido Savina di Fogliano nuovo capitano del popolo, Nicolò di Bonvicino notaio, mastro Bonaventura *de Calderaria* e Gerardo di Fabro *de Plastellis* anziani pel Marzo, Oliviero di Egidio notaio al memoriale, Dino del fu Salvone Fabro, Iacopo *de Fogaciis* (?), Rolando del fu Petrizolo de' Malpigli notaio, e Pietro di mastro Berio speziale. — Atti Giovanni di Bonvicino not. imp. Altro simile fu rogato da Nicoletto Belli di Marsilio da Chioggia not. imp. e scriv. duc.

38. — (1317), ind. XV, Aprile 13. — c. 2 t.° — Il podestà di Padova, in risposta a lettere del doge, scrive: annuire quel comune che le questioni già demandate al giudizio degli arbitri in Chioggia e Piove di Sacco vengano decise da due arbitri per parte, e propone le relative modalità.

39. — 1317, ind. XV, Aprile 13. — c. 3. — Bertuccio Orseolo consegna in deposito a Giovanni Zeno e a Pietro Grimani, procuratori di S. Marco, l. 36, s. 15 di gr. in seguito al decreto allegato, onde conservino la somma a disposizione del doge e del suo consiglio.

Allegato: 1317, Marzo 14. — Parte del Consiglio dei XL. Avendo il re di Sicilia (Napoli) fatto sequestrare beni de' veneziani per pretesi crediti verso l' Orseolo, e mandando ora Venezia al re ambasciatori per appianar la questione, si decreta che quello depositi presso i procuratori di S. Marco l. 97, o circa, e se si allontanerà da Venezia dia mallevadore che risponda con tutti i suoi beni.

40. — (1317), Maggio 5. — c. 3. — Rispondendo ad ambasciatori del comune di Treviso, il doge mostra con argomenti giuridici dovere quello consegnare a Venezia certo Bartolameo fuggitone per debiti.

41. — s. d., (1317, Maggio 14?). — c. 11. — Traduzione (in dialetto) dal greco di lettera di Giovanni Comneno Angelo duca, signore *de le terre de Thenes e Patras* (Atene e Neopetra) e duca della *gran Blachia* (Tessaglia) *e de la Castoria,* al doge. Dice d' avere, a richiesta del doge, ordinata la restituzione di certa somma tolta ne' suoi dominî al veneziano Marino Trevisano, e che pagherà quanto deve a tutti i veneziani, ai quali promette sicurezza e protezione.

42. — (1317), Maggio 14. — c. 11. — Versione (in dialetto) di lettera di Anna Evangionescita Regina Comnena duchessa (madre del precedente) al doge. Risponde a lettere ducali: non aver debiti nè con mercanti nè con altri veneziani, avendo sempre pagato quanto doveva.

1317, Maggio 15. — V. 1317, Giugno 4.

43. — 1317, ind. XV, Maggio 19. — c. 100. — Bassano notaio e procuratore del doge (sindicato 10 Maggio in atti di Marino Benedetto) dichiara d'aver ricevuto, a titolo di deposito, da Federico *de Basiano* (da Bassano?) abitante a Rovereto, procuratore di Guglielmo del fu Azzone di Castelbarco, 10000 fiorini d'oro, dei quali 9000 a peso pisano e 1000 a peso fiorentino, promettendo farne la restituzione dopo due anni, con due mesi di preavviso, in Verona o Venezia, senza alcuna eccezione o dilazione. Mancando Venezia a tali patti, il Castelbarco potrà senz' altro sequestrare ovunque persone e merci veneziane.

Fatto in Venezia in casa di Nicolò e Tomaso figli di Marino Bellausello. — Testimonì: Galvano sottopriore e *Polledamax* lettore dei frati predicatori di Verona; Nascimbene custode e Nicolò frati minori di Verona, Filippo giudice da Soave *(de Suape)* di Verona, Ognibene detto Bixofo di Bartolameo da Rovereto, Paoletto fu Ventollo da Lizzana. — Atti Antonio del fu mastro Gerardino da Asolo, Cristiano di Bartolameo da Rovereto notaî imp., Facino di Giovanni notaio del sacro palazzo (v. n. 44 e 1321, Marzo 18).

44. — (1317), Maggio 26, registrata gli 8 Giugno. — c. 7 . — Nicolò di Marino Bellausello avvisa il doge (in dialetto) d'aver ricevuto dal notaio ducale Bassano 20000 fiorini d'oro, consegnati a questo dai messi di Guglielmo di Castelbarco, e che ne disporrà a volontà del principe.

Segue nota che questo documento fu restituito al Bellausello, avendo esso passato il denaro agli ufficiali al frumento (v. n. 43).

45. — 1317, ind. XV, Giugno 4. — c. 5 t.° — Giovanni di Monleone, nuncio del comune di Genova, presenta al doge il documento allegato A, e Iacopo di mastro Pietro da Piacenza, procuratore di Guglielmo Cibo di Genova, ne chiede l'esecuzione. Il doge risponde: aver commessa la causa ai giudici del *Forestiere*, offrendosi pronto a far giustizia. Il procuratore del Cibo presenta la petizione allegato B al doge, che lo manda al tribunale assegnatogli ed emana la commissione allegato C.

Fatto nella sala del Maggior consiglio di Venezia. — Testimonî: Nicolò Arimondo, Paolo Delfino, Marino Gradenigo, Giovanni Michele, Pietro Zorzi, Biagio Zeno consiglieri, Tanto cancellier grande, Nicolò detto Pistorino e Marcolino not. duc. — Atti Giovanni del fu Marchesino Egizî not. imp. e scriv. duc.

Allegato A: 1317, Maggio 15. — Zambellino de Bornado da Brescia dottore, podestà, Novello di Gavio giudice abate del popolo, ed il comune di Genova scrivono al doge: avergli altra volta partecipato, dietro querela del nobile Guglielmo Cibo genovese, la trufferia perpetrata da Alipetro de Buscarino veneziano, che in

Pisa aveva indotto Petrino di Oliviero fattore del Cibo a comperare per buone da Guidotto da Foligno delle gemme false; avere i *tractatores mercancie* di Genova dichiarato il Buscarino correo nella truffa; chiedono sia obbligato alla restituzione di fiorini 1600 d' oro, o almeno che sia fatta giustizia, altrimenti dovranno provvedere con rappresaglie.

Data a Genova.

Allegato B: s. d. — Iacopo di mastro Pietro da Piacenza, procuratore di Guglielmo Cibo di Genova (procura in atti Giovanni de Solario notaio), narrato il fatto esposto nell' allegato A, chiede giustizia, producendo la cessione dei diritti fatta dall' Olivieri al Cibo (24 Novembre 1316, atti Bonifacio Stabellini di *Montembo*), ed i costituti dei testimonî esaminati in Genova, autenticati da Bonifacio de Camulio cancelliere di quel comune.

Allegato C: 1317, Giugno 14. — Il doge commette ai giudici del *Forestiere* di giudicare sulla querela sporta contro Alipetro Buscarino, e ciò a norma dei trattati vigenti fra Genova e Venezia.

Data nel palazzo ducale di Venezia (v. n. 47).

46. — 1317, Giugno 7. — c. 17. — Sancio re di Maiorca, conte di Roussillon e Cerdagne, signore di Mompellieri, partecipa al doge di avere, d' accordo coll' inviato veneto Marco *Marignoni* (Marioni), ridotto a l. 300 di Barcellona il compenso da pagarsi da Venezia per danni dati a Gabriele Estacon di Maiorca; a l. 150 quello a Berengario Garriga; d' aver stabilito col Marioni, del quale molto si loda, che tali somme si paghino entro il Settembre prossimo; così saranno tolte le rappresaglie concesse ai sopra detti contro i veneziani.

Data a Perpignano (v. n. 241 del I libro e n. 76).

47. — 1317, ind. XV, Giugno 16. — c. 6 t.° — *In sala ducatus Venetiarum*, presso la porta della cappella di S. Nicolò, Giovanni di Monleone presenta altro esemplare della lettera n. 45 allegato A, con data 25 Maggio, e ne segue tutto il resto come al detto n. 45. — Testimonî: Giovanni Nani di S. Geremia, Andrea Corraro di Candia, Francesco di Soave di S. Boldo, Nicolò Pisani di S. Simeone. — Atti come il n. 45.

48. — 1317, ind. XV, Giugno 18. — c. 7. — Protesta presentata al doge ed a' suoi consiglieri da Antenore di Matteo da Cittanova, nella quale narra come, venendo da quella terra a Venezia con barca di certo Cerclo suo concittadino carica d' olio e di vino, fu sorpreso da fortunale, onde tentò riparare nel porto di Ravenna; ma la barca affondò. L' equipaggio della galea veneziana ch' era colà ricuperò molte cose che furono portate a Venezia, ove esso esponente fu condannato a perderle. Il doge risponde al querelante che si presenti ai competenti tribunali e gli sarà fatta giustizia.

Fatto nella sala del Maggior consiglio di Venezia. — Testimonî: Bassano e Nicolò detto Pistorino. — Atti Giovanni del fu Marchesino Egizî notaio imperiale, giudice ordinario, scrivano ducale.

49. — (1317), Giugno 27. — c. 5. — Francesco de' Manfredi capitano di Faenza, scrive al doge di avere a di lui richiesta fatto arrestare Zanolo di frate *Mercado* debitore del veneziano Nicolò Zancani.

1317, Giugno 28. — V. 1317, Giugno 30.

50. — (1317), ind. XV, Giugno 30. — c. 9. — Giovanni Marino Zorzi console veneto in Puglia, a dimostrare il malvolere del mastro portolano nel pagare quanto doveva a Venezia, invia l' allegato A. Si dice dispiacente della non riuscita dell' affare della dogana, il quale avrebbe avuto miglior esito se egli avesse potuto dar denari all' arcivescovo di Capua, a Tomaso di S. Giorgio, a Giovanni *de Laido* (?) procuratore del fisco e a Giovanni *Crillo* (?), consiglieri regî. Invia la convenzione da lui stipulata coi doganieri il 28 Giugno (allegato B).

Data a Trani.

Allegato A: s. d. — Giovanni Marino Zorzi scrive a Roberto re di Napoli denunziando come i regî ufficiali ed il mastro portolano neghino il pagamento delle 10000 onze d'oro da essi esatte sui veneziani e dovute al comune di Venezia, e come minaccino d' impedire a questi l' esportazione dei grani per favorire i toscani. Dimostra l' ingiustizia e lo svantaggio pel re stesso di tale procedere; allega ordini regî del 23 Maggio che ingiungevano non dovere il contratto coi Bardi, Peruzzi ed *Accelli* (Acciaiuoli) di Firenze pregiudicare i veneziani; dice non avere il vicario e capitano di Bari dato ascolto a' suoi lagni in proposito; fa sentire che il mastro portolano agisce in tal guisa per avidità; chiede provvedimenti.

Allegato B: (1317), Giugno 28. — c. 9 t.° — Convenzione conchiusa dal giudice Bisanzio e da Geracio regî doganieri in Trani con Giovanni Marino Zorzi console veneto in Puglia. Resta ferma la convenzione stipulata già col console Carlo Querini, nella quale si stabiliscono i diritti da pagarsi dai veneziani per l' esportazione delle grascie dai porti di Trani e Molfetta e dall' interno del paese ai porti; si stabilisce temporariamente Trani come unico porto per l' esportazione, eccetto pei grani e pel sale; i negozianti giurino d' essere proprietarî delle merci; l' olio torbido paghi la metà del chiaro; è proibita la compra del cacio in Bisceglia, Giovenazzo e Molfetta; si stabilisce il tempo in cui nel solo porto di Trani si potranno caricare ed esportar merci.

1317, Luglio 15. — V. 1317, Luglio 28.

51. — 1317, ind. XV, Luglio 28. — c. 10. — Giovanni Samitario banditore ducale riferisce d' aver presentato il 12 Luglio al podestà di Brescia le ducali, relative ai danni dati da quei cittadini a Marino Bellausello e ad altri veneziani, e ne riporta la seguente.

Allegato: 1317, Luglio 15. — Lancillotto de' Garisendi podestà e i rettori del comune di Brescia, rispondendo a lettere ducali, espongono che miserevoli condizioni non permettono loro di far ragione alle domande di Venezia, e chiedono sospendansi le minacciate rappresaglie contro i bresciani.

Data a Brescia (v. n. 82).

52. — 1317, ind. XV, Luglio. — c. 8 t.° — In seguito ad istanza fatta da ambasciatori del comune di Portogruaro, onde Venezia desistesse dall' esigere che si aderisse alle pretese del veneziano Filippo figlio di Bonaventura *Solatori (o Solarii)* contro Lanzalotto notaio bandito da Portogruaro, il doge demandò la cosa ai provveditori (di Comune?), i quali dichiarano insussistenti le pretese del detto Filippino (sic).

V. MINOTTO, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 78.

53. — s. d., (1317, Luglio?). — c. 10. — Ambasciata esposta al doge e suo consiglio da maestro Gerardo da Udine, prete Iacopo *Clemonaso* mansionario della Chiesa aquileiese, Pellegrino cittadino d' Aquileia, ed altri di Cividale e di Gemona, inviati di Arnaldo fratello e vicario di Castrone della Torre patriarca d'Aquileia, e relative risposte. Chiedono che Venezia dia ai sudditi patriarcali il sale come pel passato. — Fu ordinato ai salinieri di Chioggia di darne due migliaia. — Che il conte di Grado debba stimare tutto il vino della grazia, che secondo i trattati deve essere quello dei territorî fra i fiumi Leme e S. Giovanni de la cuba (?), giacchè esso conte non vuole stimar quello delle terre fra l' Isonzo e S. Giovanni; e che desista dall'esigere soldi 3 l'urna. — Accordato. — I consoli dei mercanti cessino dalle noiose formalità imposte ai mercanti di panni del Friuli in Venezia. — Presa informazione, i consoli risposero derivar le formalità dalle frodi per cui si mescolavano cogli altri panni gli *sclavi;* fu loro ordinato provvedano. — Sia abolito il dazio del quarantesimo che Venezia esigeva dai proprî sudditi in Aquileia. — Negato. — Paghi Venezia le 400 marche dovute al patriarca per le rate di Settembre e Maggio. — Il doge è pronto a stare a quanto prescrivono i trattati.

54. — 1317, ind. XV, Agosto 16. — c. 10 t.° — Commissione data da Rinaldo, Azzone ed Obizzo marchesi d' Este, protettori e difensori di Ferrara per la S. Sede, a Manuello de' Menabuoi cavaliere, Nicolò *domini fratris,* Boniacopo e Gavasino de' Gavasini ferraresi, inviati a Venezia. Partecipino la elezione dei detti mandanti, con Bertoldo fratello d' Azzone, a protettori e difensori di Ferrara con mero e misto impero, seguita nel consiglio generale il 14 Agosto; promettano libertà e protezione ai mercanti transitanti per quel territorio; chiedano che Venezia mandi a Ferrara suoi incaricati per rivedere i trattati ed appianare ogni questione fra le due città; ch' essa intervenga presso gli esecutori deputati dalla S. Sede coi detti inviati perchè sia tolto l' interdetto contro Ferrara; voglia Venezia mandare ambasciatori al papa insieme con quelli de' marchesi suddetti, per iscusare la loro assunzione alla signoria di Ferrara.

Data a Ferrara (v. n. 55).

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 54.

55. — (1317), ind. XV, Agosto 23. — c. 10 t.° — Risposta data dal doge agli ambasciatori dei marchesi d' Este (v. n. 54). Venezia gode d' ogni prosperità dei marchesi e di Ferrara, e che siano in pace a gloria della Chiesa. Essa volle sempre osservati i trattati ed ha piacere che gli altri lo voglian del pari; ma non crede vi

sia d' uopo di nuova revisione di essi. L' interdetto fu bandito dai deputati del papa, nè si può revocare; vedrà con soddisfazione che Ferrara consegua quanto desidera; si scusa di non poter aderire a mandar legati al papa.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 55.

56. — 1317, ind. XV, Agosto 23. — c. 11 t.° — Alberto di Bernabò del Fiesco procuratore di Leonardo vescovo di Catania (procura 31 Luglio, atti Nicolò Cervia da Trieste not. imp. e del comune di Genova) dichiara d' aver ricevuto dai procuratori di S. Marco Giovanni Zeno e Pietro Grimani la restituzione delle cose sequestrate dai signori di notte a Vencino da Verona e ad altri, involate da quest' ultimo al detto vescovo suo padrone, e depositate presso gli stessi procuratori. — Segue l' enumerazione degli oggetti, consistenti in gioie e denari.

Fatta nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Marco Morosini detto Baceda (?) di S. Canciano, Ruggiero Foscarini maggiore di S. Paolo, Marino Badoaro di S. Iacopo dall' Orio. — Atti Iacopo del fu Giovanni da Piacenza not. imp.

57. — 1317, Agosto 23. — c. 12. — Lodovico re dei romani risponde a requisitoria ducale: aver disposto perchè al veneziano Nicolò Gradenigo vengano restituite merci toltegli nell' Impero.

Data a Monaco, *(X kal. Sept.)* a. 3 del regno.

58. — 1317, Settembre 8. — c. 18. — Iacopo re d' Aragona, Valenza, Sardegna, Corsica, conte di Barcellona, vessillifero, ammiraglio e capitano della S. Chiesa, scrive a Marco *Marilloni* (Marioni): Era intenzione del re di pagargli quanto doveva a Venezia (sul debito che il re di Cipro teneva verso di lui per la dote di sua moglie la regina Maria) quando si videro in S. Adriano, se si fosse potuto provare che il risarcimento di danni aggiudicato a Raimondo Pol di Valenza fosse stato pagato, come asseriva il Marioni, il che non potè aver luogo per esser questi partito. Lo invita a presentarsi a lui per l' Ognissanti in Valenza, ove sarà chiarita la cosa. Partecipa che il re di Cipro gli pagò già 100000 bisanti bianchi, e ne deve ancor 50000; che i primi sono destinati a pagare l' acquisto della contea di Urgel, e Venezia sarà pagata coi secondi.

Data a Huesca *(VI id. Sept.)* (v. n. 76 e 1320, Settembre 18).

59. — (1317), ind. XV, Settembre 19. — c. 17 t.° — Uberto de' Cancellieri da Pistoia podestà, ed il comune di Treviso, rispondendo a lettere ducali, dicono aver decretato che nelle fiere che avranno luogo dopo S. Michele in quella città, i negozianti veneziani abbiano contrada *(ruga)* apposita e distinta.

Data nel palazzo comunale di Treviso.

60. — 1317, ind. XV, Settembre 24. — c. 13. — Fra' Bertrando dalla Torre provinciale dei minori d'Aquitania, legato di papa Giovanni XXII in Italia con Bernardo *Guidonis* dei predicatori inquisitore dell' eresia in Francia, presentatosi al doge e a' suoi consiglieri, lesse due bolle papali, l' una del 1 Marzo 1317 diretta ai

due legati spediti per pacificare l' Italia; l' altra del 29 Gennaio con cui invita tutti i reggitori e comunità della Lombardia, Venezia, Marca Trivigiana, patriarcati d' Aquileia e di Grado ed arcivescovato di Genova ad obbedire ai legati e cooperar con loro alla pace. Fece poi a voce e lasciò in iscritto le seguenti richieste: Cessi ogni discordia interna del comune; richiami esso gli esigliati, o, se in ciò v' ha pericolo, permetta che godano dei loro beni; non alimenti fazioni e discordie in altri paesi; sia devoto alla S. Sede nè appoggi in modo alcuno i nemici di questa; liberi i carcerati, o almeno li tratti con umanità.

Fatto in Venezia *in palacio consilii maioris.* — Presenti: Accursio preposito di Pistoia vicario del vescovo di Castello, con molti ecclesiastici (v. n. 61).

V. Minotto, *Doc. ad Belunum* ecc., 131, e *Doc. ad Forumjulii* ecc., 79.

61. — s. d., (1317, Settembre 24?). — c. 13 t.° — Risposta del doge al legato papale (v. n. 60). Protesta il rispetto di Venezia per la S. Sede. In città non s' ebbero mai fazioni nemiche e nemmeno esuli per odii di parte. La pace dei paesi esteri è a Venezia utilissima, ed essa non ha interesse a favorirvi dissensioni. Gli archivî della S. Sede contengono documenti che mostrano quanto il comune abbia fatto per conservare a quella i suoi diritti; il nome di partigiano è ignoto a Venezia; i carcerati non sono che rei di delitti comuni e sono trattati colla maggior carità.

62. — 1317, ind. I, Settembre 26. — c. 12. — Sentenza pronunziata, in forza di decreto del Senato e dei XL del 28 Agosto, dai consiglieri Nicolò Arimondo, Pietro Manolesso, Nicolò Savonario, Marco Lando ,Barbone Morosini, Biagio Zeno, e dai capi di XL Angelo Bembo, Pietro Gisi e Nicolò Morosini, in lite vertente fra il doge e i conti di Veglia. Studiata la questione e udito anche Michele Giustiniano parente dei detti conti, pronunziano dovere questi pagare ogni anno al doge le regalie per la concessione della contea nel giorno di S. Michele, le quali debbano intendersi per l' anno trascorso.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 296.

63. — s. d., (1317, Settembre?). — c. 14. — Donato detto Calderario, notaio e procuratore del comune di Venezia, protesta davanti al podestà ed agli altri rettori del comune di Padova: Tutti i mercanti, compresi i milanesi, devono usare liberamente della via dell' Adige, nonostante le rappresaglie concesse da Padova contro di loro, e ciò a norma dei trattati dei quali chiede l' osservanza. Qualora essi non vogliano aderire, Venezia è pronta a sottoporre ad arbitrato la questione, e se neppure a ciò volessero assentire, li dichiara violatori dei trattati ed incorsi nelle pene da questi comminate.

1317, Ottobre 1. — V. 1317, Ottobre (n. 67).

64. — (1317), ind. I, Ottobre 3. — c. 12 t.° — Istanza del doge a Bertrando della Torre ministro dei frati minori in Aquitania, legato papale. Venezia ha vita dal commercio marittimo, e osservò sempre i decreti pontificî che vietarono il condur

merci utili in guerra in Egitto e nei paesi del Soldano. Lo prega d' intercedere presso il papa che conceda ai veneziani di recare a quei paesi, oro, argento, stagno, rame, panni e zafferano ed esportarne merci indigene, come già papa Benedetto aveva permesso vocalmente all' inviato veneto fra' Enrico da Rimini dei predicatori (v. n 166 del libro I e n. 65).

65. — (1317), Ottobre 5. — c. 12 t.° — Mostratosi il legato papale propenso alle richieste fattegli (n. 64), ed avendo consigliato di spedire all' uopo un ambasciatore al papa, il doge lo prega a volerlo informare dell' andamento dell' affare presso la S. Sede e dei passi da farsi.

66. — (1317), Ottobre 13. — c. 14 t.° — Risposta del doge ad un ambasciatore del vicario del patriarca d' Aquileia. Rimasti insoddisfatti già da 12 anni i danni patiti dai veneziani, il cui risarcimento era stato pattuito nei trattati col patriarca e col conte di Gorizia capitano generale del Friuli, Venezia provvide al pagamento dei proprî sudditi col denaro da essa dovuto al patriarca, e non può quindi aderire alle richieste del vicario.

67. — s. d., (1317, Ottobre ?). — c. 15. — Commissione data da Cangrande della Scala vicario imperiale in Verona e Vicenza, ad Albertino inviato a Venezia. Narri come i padovani indussero Daniele del fu Iacopo da Baldaria e Giovanni Baraterio da Este a dar loro nelle mani Vicenza; dica provar ciò il processo del primo, ora prigione in Verona, fatto ancor prima del ritorno di Cangrande dall' esercito di Cremona, il quale non volle giustiziato il traditore fino a che Venezia non fosse istruita del fatto. Veda essa quel che convenga fare.

Allegato: (1317), Ottobre 1. — Costituto di Daniele del fu ser Iacopo da Baldaria, davanti a Ugolino da Sesso di Reggio podestà di Verona per Cangrande della Scala, e a Corrado da Imola giudice dei maleficî. Narra spontaneamente come fu con Giovanni Baraterio da Este indotto (a' 23 Settembre) da Gregorio de' Manzini e dal podestà di Este a porre il fuoco al castello di Cologna per 6 denari di gr. ven. ciascuno; che la prima volta non poterono farlo, ma vi tornarono il 28 con promessa d' esser seguiti dal podestà di Padova con friulani ed altra gente; che giunti presso la casa di ser Allegro, il Baraterio restò là ed esso Baldaria proseguì ed incendiò un pagliaio di Iacopo de' Scopati; che fuggendo al rumore della gente, trovò nel cortile di Benassù di ser Avancio di Baldaria due tuniche di varî colori *(cathabriatas)* e le prese, ma poi, incappato nelle guardie, fu arrestato. Costituito una seconda volta nello stesso dì, il reo confermò le cose stesse. Invitato a produr sue difese entro tre giorni, non lo fece.

Fatto in Verona nella sala nuova del palazzo comunale. — Testimonî: Bonmassario di Giambonino da S. Salvario notaio, Bonifacio da Reggio cavaliere socio del podestà, Albertino di mastro Bonaventura da S. Giovanni in Foro notaio, Guglielmo Favanigra da S. Stefano notaio, Pietro de Mazigata da S. Giovanni in Valle notaio, Cristiano di Giannino da S. Salvario notaio, ufficiali ai maleficî. — Atti Basaguerra del fu Florio da S. Vitale notaio imp. e dell' ufficio del maleficio.

68. — (1317), Novembre 21. — c. 16. — Bonmesio de' Paganoti procuratore ed ambasciatore di Cangrande della Scala vicario imperiale in Verona e Vicenza, espone al doge e ai consiglieri Pietro Manolesso, Giovanni Premarino, Nicolò Savonario, Marino Faliero, Giovanni Vallaresso e Bisino Contarini la denunzia e protesta riferita al n. 70, e la consegna scritta. Il doge, benchè il Paganoti non avesse presentata la propria procura, risponde protestando che Venezia ha sempre fatto il proprio dovere ed il giusto, nè ha mancato in alcun che, e gli promette di convocare secondo la richiesta il maggior consiglio.

Ciò fu fatto nella sala d' udienza del consiglio minore, presso la cancelleria del palazzo ducale, presenti Belletto Faliero, Ugolino Giustiniano, Filippo Bellegno, Rizzardo Malombra dottor di leggi, Tanto cancellier grande ed i notaî ducali Nicolò Pistorino, Donato Lombardo e Nicolò Passamonte, e Floramonte del fu Leonardo da Verona testimonî.

Il 24 Novembre, costituito il Paganoti davanti al maggior consiglio raccolto nella sua sala, ripete la sua esposizione, ed il doge la sua risposta.

Atti Florimonte del fu Leonardo da Verona notaio imperiale, e Giovanni del fu Marchesino Egizî not. imp. e scriv. duc.

69. — (1317), Novembre 29. — c. 19. — Risposta del doge a Filippo de' Ramponi cavaliere e dottore in leggi e ad altri ambasciatori del comune di Bologna. Venezia è pronta a dar sale, purchè si compri a misura veneziana, eguale al campione mostrato ai bolognesi da *Zin* di Cambio, e purchè si presti buona guarentigia: pel resto si tratterà.

70. — (1317), Novembre. — c. 15 t.° — Commissione data da Cangrande della Scala vicario imperiale in Verona e Vicenza a Bonmesio de' Paganoti giudice inviato a Venezia. Non avendo Venezia fatto il suo debito come mallevadrice della mutua osservanza dei trattati vigenti tra Padova e Verona, rotti dalla prima coll' attentato di togliere Vicenza alla signoria degli Scaligeri, le intimi egli l' adempimento del suo dovere; protesti, e dichiari che, in caso diverso, il vicario imperiale provvederà al proprio interesse.

Esposta al doge il 21 Novembre (v. n. 68).

1317, Dicembre 2. — V. 1318, Maggio 7.

71. — 1317, ind. XV, Dicembre 3. — c. 18 t.° — Convenzione stipulata da *Zane Marini Boie* procuratore del comune di Ancona (procura 15 Novembre, atti Marcellino *Gambii Marcellini* notaio agli estraordinarî del detto comune), col doge pel comune di Venezia e per Bertucci Trevisano, Pantaleone Capello, Nicolò Papaziza, Pauluccio Celsi, Matteo *de Minigestrero*, Zono Alemanno, Matteo de Volgimonte, Domenico de Ugolino, Smercio, Nicolò Meno da Chioggia, Matteo Foscari da Chioggia, Bartolameo, Florido Marino, Pietro Zi da Chioggia minore, e Nicolò Alessandro, godenti diritto di rappresaglia contro gli Anconitani. Le dette rappresaglie ed ogni altra simile restino sospese per sei mesi. Entro il detto tempo saranno pagate

ai predetti veneziani l. 34, s. 2, d. 12 di gr. Fatto il pagamento, le rappresaglie saranno annullate con tutte le loro conseguenze. In mancanza del pagamento, saranno rimesse in vigore.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimonî: Francesco Malombra notaio dell' inquisitore all' eresia, Ambrogio di Modone (o de Morone), Bassano, Nicolò detto Pistorino notaî ducali. — Atti Bonincontro di Nicolò Bove da Mantova notaio imperiale e scrivano ducale.

72. — (1317), Dicembre 4. — c. 19. — Il doge ad Ostasio da Polenta e al comune di Cervia. Rispondendo ai dubbî espressi sull' esattezza dei conteggi degli ufficiali al sale di Venezia, espone il metodo usato da questi; asserisce esistere un ammanco sulla quantità che Cervia doveva fornir pei trattati, ed intima si mandi a Venezia il mancante.

73. — s. d., (1317, Dicembre). — c. 19. — Il doge scrive ad Azzone ed Obizzo Marchesi d' Este congratulandosi per l' annunzio datogli dell' accordo seguito fra loro ed i nunzî papali.

74. — s. d., (1317?). — c. 7 t.° — Memoriale al doge di Marco Minotto già bailo veneto in Costantinopoli. Consiglia a minori scrupoli nel riconoscere in Romania per veneti molti che vogliono esserlo, mostrando l' utile che ricavano i genovesi coll' ammettere facilmente alla loro cittadinanza, e le buone disposizioni dell' imperatore verso i veneziani. Crede utile che si provveda a far sì che i consiglieri del bailo di Costantinopoli siano più esatti nell' adempiere i loro doveri, e si dia al bailo maggiore autorità sopra di essi; che si riconoscano per veneti molti che erano stati tali in addietro, e poi divennero greci duranti le guerre, ed ora chiedono di essere riammessi sotto la protezione di Venezia; suggerisce provvedimenti per evitare le frodi dei mercanti a danno dell' erario veneto in Costantinopoli e Pera; e che il denaro publico di Costantinopoli si faccia passare a Venezia per via di cambio mercantile.

75. — (1317). — c. 11 t.° — *Rex Nasar ab ul cherim kermedin* (Naser Mohammed sultano d' Egitto) invia al doge doni di panni e spezierie. Scrive di aver cari i veneziani e di aver fatto liberare quelli carcerati in Alessandria. Termina chiedendo l' amicizia del doge.

Data l' anno 717, mese XIII (sic) *rabea*. — È versione dall' arabo.

76. — s. d., (1317?). — c. 14 t.° — Berengario de Guarriga di Maiorca espone a quel re d' aver pagato ad An. Gros suo concittadino l. 1255, d. 2 di Barcellona per conto di Tomaso Caotorta che le doveva al Gros per merci, e che aveva promesso pagarle in Venezia a R. Pol di Valenza, il quale stette due anni a Venezia per esigerle, spendendo l. 433, s. 16. Dice d' aver avuto un acconto dal re d' Aragona su beni sequestrati ai veneziani; chiede gli sia pagato il saldo su simile sequestro fatto in Maiorca (v. n. 46, 58 e 148).

Seguono note in spagnuolo: che la richiesta del Garriga fu di l. 486, s. 16; che Gabriele Estacon, pure danneggiato da veneziani, chiede l. 1069.

77. — s. d., (1317?). — c. 17 t.° — Si fa sapere (in provenzale) a mastro Gualtiero che Raimondo *Blanc, viguier*, Giovanni *dal Revest* giudice di palazzo, Raimondo d' *Argilies* sindaco della città coi sei *prozomes* Pietro *Berinno* di *S. Felix*, Raimondo *de Folies*, Arnaldo *Dal Baus*, Ugo *Auriol*, Bernardo *Guarnier* convocarono il consiglio di Marsiglia, e fu preso che mastro Gualtiero inviti il comune di Venezia a mandare colà suoi rappresentanti per venire ad un accordo. Ciò fu trattato da Stefano de *Sant Paul* cittadino di Marsiglia, e scritto da Antonio *Laugier*.

78. — s. d., (1317?). — c. 18. — Saladino Dandolo abate di S. Giorgio maggiore di Venezia, deputato dalla S. Sede esecutore all' osservanza dei patti fra Venezia e Ferrara, fa sapere a tutti d' avere, a richiesta di B. vescovo d' Arras, di V. vescovo di Bologna e dell' arcidiacono Aimerico nunzî papali, sospeso per quindici giorni, e per altri quindici ad arbitrio degli stessi, l' interdetto da lui lanciato contro Ferrara per inosservanza dei patti suddetti.

Seguono note che simile sospensione fu spedita a mezzo di Giovanni di Marchesino ai primi di Febbraio (1318?), ed altra ancora l' 8 Marzo per mezzo di frate Enrigino procuratore dei detti nunzî (v. n. 81).

79. — (1318), ind. I, Gennaio 7. — c. 19 t.° — Il collegio, a ciò autorizzato dai XL, decreta libera la raffinazione del rame di Ragusi, purchè chi l' esercita presti malleveria di farlo puro, depositi la propria marca, paghi 40 soldi il migliaio, e non faccia lavorare al di là di S. Biagio e di S. Ermagora.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 297.

80. — (1318), ind. I, Gennaio 16. — c. 19 t.°. — Risposta del doge a Rizzolino degli Azzoni, Andalo da Riese, Bonincontro di mastro Pace e Morando di Fraporta ambasciatori del comune di Treviso. Venezia è amica di Treviso, e lo prova la tentata interposizione di lei fra Cane della Scala ed i padovani, e gli uffici recenti di essa per ricondurre la pace nella Marca Trivigiana. Circa l' ambasciata mandata a Treviso dal conte di Gorizia e da Cane della Scala, essa farà quanto può allo scopo predetto; domanda che sia fatta pronta giustizia a Bartolammeo Longo e ad altri veneziani.

V. Minotto, *Doc. ad Belunum* ecc., 132.

81. — (1318), Gennaio 28. — c. 20. — L' abate di S. Giorgio (v. n. 78) scrive al podestà, al tesoriere e a tutti gli ufficiali di Ferrara. Per la violazione dei trattati vigenti fra Venezia e Ferrara, approvati da papa Clemente V, furono contro di loro dal detto abate e da' suoi coesecutori pronunziate varie sentenze di scomunica, e Ferrara fu sottoposta ad interdetto. Li invita a far gli atti di emenda dentro il termine stabilito dalla legge, minacciando altrimenti di far proclamare publicamente la

scomunica con tutte le sue conseguenze. Della presentazione di questa farà fede Michele da Conegliano.

Data a Venezia nel monastero di S. Giorgio (v. n. 84).

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 61.

82. — (1318), Gennaio 26. — c. 22 t.º — Risposta del doge ad Obizino de' Callegari giurisperito procuratore del comune di Brescia (procura 14 Gennaio, atti Petracino di Montechiaro), che dicevasi pronto a sottoporre a giudizio di arbitri la giustizia delle pretese dei veneziani contro Brescia, e domandava la revoca delle rappresaglie. Brescia non cercò mai altro che di tirar in lungo le cose, nè volle mai di fatto soddisfare i danneggiati. Le rappresaglie furono concedute giustamente. Se i bresciani non sortiranno dal territorio veneto nel termine stabilito, si procederà contro di essi.

Data nella stanza del doge. — Testimonî: Leonardo Emo, Giustiniano Giustiniano, Dardi Bembo, Marino Morosini di S. Maria Formosa, Tanto cancellier grande, ed i notai ducali Donato Lombardo, Giovanni di Marchesino, Zanino Calderino e Nicolò da Chioggia (v. n. 51).

83. — (1318), ind. I, Febbraio 6. — c. 24. — Goicio *de Foyro* da Brescia podestà, Giovanni da Sassoferrato capitano, e il comune di Bologna, udito Francesco Buono ambasciatore del comune di Venezia, assolvono il veneziano Cino di Cambio dalle condanne contro di lui pronunziate dagli ufficiali al sale di Bologna, sospendendone per 100 anni l' effetto.

Data a Bologna.

84. — 1318, ind. I, Febbraio 7. — c. 23 t.º — Il gran consiglio di Ferrara, assenziente il podestà, nomina a suo procuratore Pellegrino de Donorio notaio, dandogli facoltà di appellarsi contro la minatoria n. 81 e di fare tutti gli atti relativi.

Fatto nel palazzo del comune di Ferrara. — Testimonî: Bartolammeo di Cosandali, Michele de' Pasqualetti notaio ed Antonio dal Corno. — Atti Pietrobono *Amelle* del fu Andrea notaio all' ufficio delle riformazioni (v. n. 85).

85. — 1318, ind. I, Febbraio 7. — c. 23 t.º — Procura simile alla precedente, rilasciata per conto proprio da Francesco de' Ghisilieri podestà di Ferrara per la S. Sede, Andriolo Barone e Pietro suoi giudici, e Francesco de' Bacanici suo cavaliere e socio, e da Fulcherio La Fara tesoriere (v. n. 86).

86. — (1318), Febbraio 8. — c. 20. — Michele da Conegliano, nuncio giurato dell' abate di S. Giorgio, attesta d' aver presentato il documento n. 81 a Francesco de' Ghisilieri podestà di Ferrara il 31 Gennaio, presenti Marino Alberti (?) console veneto, Albertino de' Costabili, Andriolo da Crema vicario del podestà, Iacopo Botriga e Lombardo ambi da Chioggia, nonchè a Fulgerio La Fara tesoriere, presenti il detto console, Igneramo notaio del tesoriere, i due chioggiotti, e Montagna notaio del console (v. n. 85 e 87).

87. — 1317, ind. I, Febbraio (m. v.). — c. 23. — Pellegrino de Donorio notaio procuratore di Francesco Ghisilieri podestà, di Folcherio La Fara tesoriere e del comune di Ferrara, avendo presentata a Saladino Dandolo abate di S. Giorgio (v. n. 78) l' appellazione allegato A, quest' ultimo rispose mantenendo in vigore la sua lettera (n. 81) che dichiara conforme al diritto; respinge l' appellazione; pronuncia la scomunica contro i rettori di Ferrara, e l' interdetto contro quella città, non pregiudicando alla sospensione n. 78. Udito ciò, il Donorio protesta contro tale risposta cui non consente, mentre è invece approvata da Rizzardo Malombra procuratore del doge e del comune di Venezia.

Fatto in Venezia nel monastero di S. Giorgio, in camera dell' abate. — Testimoni: Michele priore del monastero, Guglielmo *Sagitti* notaio di Ferrara, Bartolino e Biagio donzelli dell' abate. — Atti Bassano notaio apostolico ed imperiale.

Allegato A. — Pellegrino de Donorio notaio procuratore del podestà, del tesoriere e del comune di Ferrara, riferito il documento n. 81, lo dichiara inefficace e senza valore per ragioni giuridiche, e appella a papa Giovanni XXII sotto la cui protezione si pone, domandando che, pendente l' appellazione, non sia fatta novità contro i suoi mandanti.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 61.

88. — s. d., (1318, Febbraio?). — c. 22 t.° — Risposta del doge a Gerardino Francia e a Bonincontro del fu maestro Pace notaio. Protesta l' amicizia di Venezia per Treviso, e aggiunge che agli ambasciatori che si spediranno a trattar la pace fra Cangrande della Scala ed i padovani, si commetterà di proteggere gli interessi dei trevigiani presso lo Scaligero ed il conte di Gorizia (v. n. 91).

89. — (1318), ind. I, Marzo 17. — c. 25. — Lettera simile alla seguente di Giovanni principe d' Acaia, conte di Gravina, signore *Honoris montis S. Angeli.*

Data a Napoli.

90. — (1318), ind. I, Marzo 18. — c. 24 t.° — Roberto re di Gerusalemme e di Sicilia (Napoli), duca di Puglia, principe di Capua, conte di Provenza, Forcalquier e Piemonte, chiede al doge l' intervento di Venezia contro Alfonso figlio di Federico d' Aragona che, sotto pretesto di diritti matrimoniali, s' era impadronito di parte di Negroponte, ed avea attentato a' possessi del re nell'Acaia, avendo rotto così i trattati stabiliti dalla S. Sede.

Data a Napoli (v. n. 89 e 93).

91. — 1318, ind. I, Marzo 26. — c. 20 t.° — Risposta del doge a Iacopo di Bonomo giudice e a Iacopo di Clarello notaio, ambasciatori del comune di Treviso. Avevano chiesto spiegazioni su un articolo della pace conchiusa fra Treviso e Cangrande della Scala, vicario imperiale in Verona e Vicenza, colla mediazione di Venezia, riguardante i fuorusciti. Treviso chieda la relativa dichiarazione allo Scaligero; se questi non la darà sufficiente, solo allora Venezia vi penserà (v. n. 88 e 92).

92. — s. d., (1318, Marzo). — c. 20 t.° — Risposta del doge ad Aleardo *de Basiliis* ambasciatore del comune di Padova. Si congratula della pace fatta e del richiamo dei fuorusciti. Rivolgansi a Cangrande della Scala i lagni per le molestie che ricevono i padovani in Monselice e Montagnana, onde provveda. Circa la conservazione della pace fra Treviso e lo Scaligero, riferisce quanto sta nel n. 91 e crede conveniente aspettare. Venezia cercherà di ottenere che i bassanesi possano condurre liberamente a casa le rendite dei loro beni oltre Brenta; essa non può occuparsi della liberazione di Pescarese, eccettuato nella pace; chiedasi a Cangrande la liberazione di Francesco e Viviano da Riva, e d' altri mantovani presi presso Venezia; e così pure che i padovani possano godere liberamente dei loro beni nel veronese e nel vicentino. Sarebbe dannoso, specialmente ai chioggiotti, il dar sale da portare nel padovano ai soli autorizzati dal comune di Padova, il quale può provvedere entro i suoi confini come gli piace. Risarcisca Padova certo danno dato a veneziani, come promise.

V. Minotto, *Doc. ad Belunum* ecc., 134.

93. — s. d., (1318, Marzo). — c. 24 t.° — Lettera di Filippo principe di Taranto al doge, simile al n. 90 (v. n. 95).

94. — (1318), ind. I, Aprile 5. — c. 21 t.° — Risposta del doge a Piacentino di Montemartino giudice ed a Gabriele di Villa, ambasciatori del comune di Treviso. Venezia non cura le denunzie di maldicenze a di lei carico; dimostra con lunga esposizione ingiusti i trattamenti usati in Treviso a Zenone da Prata ed a Fiobono macellai di Venezia, come rei di contrabbando, il primo dei quali fu imprigionato, ed ambedue ebbero sequestrati certi agnelli (destinati a Venezia), che aveano comperato a Cesalto e a S. Polo in Friuli. Pone a confronto le agevolezze praticate da Venezia ai trivigiani.

V. Minotto, *Doc. ad Belunum* ecc., 135.

95. — (1318), ind. I, Aprile 13. — c. 25. — Risposta del doge alle lettere n. 89, 90 e 93. Venezia, prima di ricevere le dette lettere, seppe già delle gesta di Alfonso, e mandò un ambasciatore al di lui padre re Federico, il quale si spera saprà far terminare in bene le cose. In caso diverso, il doge provvederà all' onore di Dio, al proprio e a quello dei reali di Napoli.

Dato nel palazzo ducale di Venezia (v. n. 97).

96. — (1318), Aprile 14. — c. 24. — A Fioravante notaio ambasciatore di Cangrande della Scala vicario imperiale in Verona e Vicenza, che insisteva perchè Venezia esigesse il richiamo a Padova dei figli ed eredi di Pietro d' Alticlino e Ronco, non essendo essi stati esigliati se non per differenze interne di quella città, e non dovendo quindi ad essi applicarsi il trattato di pace, il doge risponde che il trattato designa chi sia da richiamarsi; Venezia si attiene ad esso; faccian lo stesso lo Scaligero ed i padovani.

97. — 1318, Aprile. — c. 25 t.° — Esposizione al doge di Giovanni *de Vallibus* e di Alberto di Lando cavalieri, ambasciatori e procuratori del connestabile di Francia e della contessa di Brienne duchessa d' Atene. Chiedono a prestito 60000 fiorini d' oro, e concessione di navigli per condurre truppe a Negroponte o a Napoli di Romanìa. Promettono sicurezza e protezione ai veneziani nel distretto *Duzaminis;* servigî e favori ai veneziani in Negroponte contro *Nanfusio* (Alfonso?) e la Compagnia; aiuteranno Venezia ad estendere e mantenere il suo dominio in quell' isola (v. n. 98).

98. — s. d., (1318, Aprile). — c. 26. — Risposta del doge alla precedente. Venezia ebbe notizie da Negroponte che i sudditi del connestabile e della duchessa in Argo e Nauplia si unirono a quelli della Compagnia. Quei signori farebbero adunque spese inutili; si ritireranno informazioni da Negroponte e poi si vedrá il da farsi.

99. — 1318, Maggio 8. — c. 26 t.° — Rinaldo della Torre tesoriere della chiesa d' Aquileia, vicario e procuratore generale del patriarca, in forza dell' allegato, nomina Savio canonico di Trieste suo procuratore, per esigere dal comune di Venezia i crediti del patriarca, sostituendolo ne' proprî poteri.

Fatto nel palazzo patriarcale di Udine. — Testimonî: Iacopo Cugiario da Milano, Giorgio da Pavia cittadini d' Aquileia, Corradino de' Balbi, Burella notaio di Milano abitante a Udine, Guglielmo de Verderio donzello del vicario. — Atti Pietro di Leonardo da Bologna notaio imperiale e scrivano del vicario.

Allegato: 1318, ind. I, Marzo 21. — Castrone patriarca d' Aquileia nomina Rinaldo della Torre tesoriere di quella chiesa, suo vicario e procuratore generale in quanto concerne l' amministrazione delle rendite del patriarcato.

Fatta in Avignone nell' abitazione del patriarca. — Testimonî: Lorenzo de' Sartori preposito del battisterio, fra' Nicolò da Cassano pievano di Flambro diocesi d' Aquileia, e Napino della Torre fratello del patriarca. — Atti Borrino di Nicolò da Milano notaio imperiale e del patriarca.

100. — (1318), Maggio 8. — c. 31. — Bolla piccola di Giovanni XXII papa al doge e ai veneziani. Ricorda che Alfonso figlio naturale di Federico re di Sicilia, col pretesto di diritti venutigli dal suo matrimonio con Marulla figlia di Bonifacio da Verona, alleatosi colla Compagnia che aveva già menato tanti guasti in Acaia, tolse al fratello di Marulla i castelli di Caristo e di Larmena in Negroponte, ed introdusse in quell' isola turchi e catalani. Esorta perciò Venezia, come interessata, a cacciare la Compagnia dall' isola, e dice d' averne scritto egualmente a Roberto re di Sicilia (Napoli).

Data in Avignone, *(VIII id. Maii)*, anno 2 del pontificato.

101. — 1318, Maggio 9. — c. 137 (136). — Si dichiara che, il 28 Febbraio 1318, Guglielmo di Freganesco inviato veneto presentò a Pietro Calvelli, bali della regia corte di Mompellieri, l' allegato A, chiedendo fosse fatto il proclama allegato B, e

che il 6 di Aprile si presentò Pietro Quattrolingue di S. Antonino, querelandosi di danno datogli come negli allegati C e D.

Data in Mompellieri, *(VII id. Maii)*. — Sottoscritta dal balì suddetto.

Allegato A: (1317), ind. I, Dicembre 2. — Credenziale con cui Guglielmo di Freganesco è accreditato quale ambasciatore del comune di Venezia presso i rettori ed il comune di Mompellieri.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

Allegato B: 1317 (1318?), Febbraio 28. — La regia corte di Mompellieri invita tutti quelli che avessero querela contro il comune di Venezia o suoi soggetti a presentarle, promettendo giustizia. (È in provenzale.)

Allegato C: 1295, ind. VIII, Settembre 2. — Tomaso *Ricardi* di Marsiglia dichiara d' aver ricevuto dal suo concittadino Pietro Quattrolingue 431 bisanti saracinati, a titolo di compenso di perdita di merci, di ragione sociale, recate dal secondo in Armenia e rapite da galee venete comandate da Marco Basilio. Promette di restituire al Quattrolingue l' equivalente di quanto costui potesse ricuperare in Venezia.

Fatto in Laiazzo, in casa di Filippo da S. Cassiano. — Testimonî: Rainieri visdomino piacentino, *Bactiameo Stancianectuli* da Pisa. — Atti Pietro del fu Iacopo da S. Croce, diocesi di Lucca, notaio imperiale.

Allegato D: Copia del documento riferito al n. 7; con diversa lezione nei nomi del testimonio Baciameo che qui è detto Scartianectuli, e del console piacentino qui chiamato Giovanni *Boldi* (v. 1321, Settembre 25).

102. — 1318, ind. I, Maggio 22. — c. 26 t.° — Savio canonico di Trieste procuratore di Rinaldo della Torre, tesoriere di Castrone patriarca d' Aquileia e suo procuratore generale, dichiara al doge d' aver ricevuto 450 marche aquileiesi d' argento, in pagamento delle rate Settembre 1317 e Marzo 1318 dell' annualità pei diritti dell' Istria a 70 grossi veneti la marca, e promette, entro 30 giorni, la ratifica del presente per parte del detto vicario.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimonî: Andrea Marcello, Nicolò Foscarini, Zanino Bragadino prete, Iacopo Donusdei pievano di S. Fantino, Marco Longo chierico e notaio dei XL, Zanino Calderario e Marinello notaio e scrivani ducali. — Atti Bassano notaio apostolico ed imperiale (v. n. 104).

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 82.

103. — 1318, ind. I, Maggio 25. — c. 22. — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna rilasciato a Iacopo da Carrara di Padova ed a' suoi figli ed eredi. — Con bolla d' oro.

Dato nel palazzo ducale di Venezia.

104. — 1318, ind. I, Maggio 29. — c. 27. — Il vicario del patriarca d' Aquileia ratifica l' istrumento n. 102.

Fatto ed atti come il suddetto n. 102. — Testimonî: Iacopo Cuglario da Milano, Giorgio d' Aquileia, Ambrosino da Milano, Gerardo di Iacopo di Leonardo da Bologna, Guglielmo de Verderio da Milano.

105. — (1318), Giugno 13. — c. 34 t.° — Marino Badoaro e Tomaso Dandolo castellani di Corone e Modone, scrivono al doge sopra petizione del patriarca Alessandrino, che aveva chiesto non fosse permesso ad alcun vescovo greco di dimorare entro la sua giurisdizione. Dal tempo della ribellione nessun vescovo greco dimorò mai nei territorî di Corone e Modone, dicendosi che quei vescovi furono causa di essa; il castellano Belletto Giustiniani permise ad un veneto eletto vescovo di Corone di abitarvi, ma Marino Gradenigo castellano di Modone non accordò mai l' ingresso a certo Accindino ivi eletto vescovo. Frate Angelo da Camerino, allora vescovo di Modone, per proprio interesse, impetrò dal doge Pietro Gradenigo la permissione all' Accindino di entrare nella sua sede; questi vive ancora, ma fu deposto dall' arcivescovo greco, e gli fu eletto a successore Basilio Mandilla veneto, confermato dal castellano Ugolino Giustiniani. È vero che nelle lettere dell' arcivescovo dicevasi: *Noi ti facciamo vescovo fino a che il Signore riduca nel dominio del santo Imperatore Modone;* ma tal punto fu cancellato. Dicono vantaggiosa a Venezia la presenza di quel vescovo; e ne espongono i motivi, e consigliano che sia lasciato in pace.

Data a Modone.

106. — (1318), ind. I, Giugno 18. — c. 32. — Alfonso figlio di Federico re di Sicilia a Francesco Dandolo bailo ed ai consiglieri di Negroponte. Rispondendo a quanto gli esposero i frati minori Giovanni *de Albirigana* e Corradino, dice di non poter credere i narratigli eccessi commessi dai suoi, che hanno ordine di trattare amichevolmente i veneziani, e di aver tosto comandato formazione di processo onde siano liberati i due cavalieri e puniti i malfattori. Protesta la sua amicizia per Venezia e chiede non gli si dia occasione di romperla.

Data in Atene (v. n. 110).

107. — (1318), ind. I, Giugno 21. — c. 33. — Nicolò Zane duca in Candia e i suoi consiglieri scrivono al doge. I turchi catturarono in mare Marco Contarini, devastarono l' isola di Santorino di Andrea Barozzi, e presero pure in mare molti cretesi e loro barche. Il duca scrisse ai turchi i quali risposero amichevolmente si indicassero loro i possedimenti veneti, che non li toccherebbero. Così fu fatto, ma ad onta a ciò scesero poi in Maggio nell' isola di Scarpanto di Andrea Cornaro e la spogliarono d' uomini e d' animali. Ora minacciano Candia verso Sittia, uniti a catalani. Il duca si prepara a riceverli. Ultimamente essi fecero un' altra scorreria in Santorino; provveda ora il doge e mandi i suoi ordini.

Data a Candia (v. n. 115).

108. — 1318, Giugno 21. — c. 36. — Risposta del consiglio di Marsiglia e di Goffredo di Berengario dottore e vice vicario all' inviato veneto Guglielmo de Freganesco. Non può Marsiglia soddisfare ai propri cittadini danneggiati, non avendo rendite proprie. Se le avesse, gradirebbe la proposta che ciascuna città paghi i proprî danneggiati. Respinge il modo proposto pel già stipulato pagamento ai danneggiati di 70666 grossi tornesi per parte. Affinchè i danneggiati delle due parti siano

presto soddisfatti, propone che le merci dei veneziani paghino in tutti gli stati di re Roberto 2 soldi per lira, di cui uno spetti ai veneziani ed uno ai marsigliesi. Che egualmente le merci dei marsigliesi paghino 3 soldi per lira, metà per essi e metà pei veneziani, fino ad estinzione del suddetto importo. Se ciò sarà accettato, acconsentono che siano annullate tutte le rappresaglie.

Data in iscritto al Freganesco da Giovanni de *Cavaillono* notaio di Marsiglia.

109. — (1318), ind. I, Giugno 24. — c. 31. — Roberto re di Gerusalemme e di Sicilia (Napoli) al doge. Riferendosi alla sua lettera n. 90 ed alla bolla n. 100, esorta Venezia a muoversi efficacemente contro Alfonso figlio di Federico d' Aragona in Negroponte.

Data a Napoli.

110. — (1318), 26 Giugno. — c. 31 t.° — Francesco Dandolo capitano e bailo di Negroponte e i suoi consiglieri scrivono al doge. I veneti presi da tre *vachette* di Alfonso (Fadrique) furono lasciati liberi, ma furono tolti loro 40 perperi. In quanto a due cavalieri presi dalle stesse, il bailo e i consiglieri consultarono col patriarca e coi signori lombardi, e mandarono ad Alfonso in Atene due frati minori che partirono domenica 18. Ruggeri Foscarini capitano delle galee, andato a perseguitare le vachette, ne trovò due e le bruciò. Seppero che l' armata d' Alfonso era partita di Casandrea e andava devastando i paesi. *Lo dispoti*, figlio dell'imperatore, andò contro la detta armata. In seguito a facoltà data dal doge, fu richiamato a Negroponte il Foscarini per la sicurezza dei mercanti. Dimostrano pericolosa l' esecuzione degli ordini del doge di mandare il Foscarini con galee a perseguitare i corsari genovesi Giovanni e Federico Spinola (v. n. 121) che avevano derubato nelle acque d' Armenia una galea veneta comandata da Marco Grimani, e ciò per la condizione malsicura di Negroponte, ove i signori e i feudatarî sono tenuti in freno soltanto dalla potenza veneziana. Mandarono ai castellani di Corone e Modone, per l' inoltro, le lettere ducali destinate all' Armenia. Partecipano che Alfonso manda ambasciatori all' imperatore, ed altri ne manda in Turchia per far genti (v. n. 106 e 116).

111. — 1318, ind. I, Luglio 3. — c. 27 t.° — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna rilasciato al nobile Obizzone figlio di Marsilio da Carrara di Padova, a conferma di quello accordato al detto Marsilio ed a suo fratello Bonifacio dal doge Pietro Gradenigo. — Con bolla d' oro.

Dato nel palazzo ducale di Venezia.

112. — (1318), Luglio 5. — c. 27 t.° — Risposta del doge ad ambasciatori del visconte e del comune d' Argenta. Mostra la convenienza che il visconte e comune predetti s' adoperino a rintracciare le cose rubate in quel distretto al veneziano Andrea Cappello.

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 62.

113. — (1318), ind. I, Luglio 10. — c. 29. — Benincasa *de Fulgineo* (di Fo-

ligno ?) notaio, ufficiale dell' università dei mercanti di Firenze, scrive al doge chiedendo che Lorenzo Soranzo, nipote d' esso principe, rimandi Viviano da Chioggia o altro procuratore a Firenze per proseguire la causa d' un suo credito contro la società dei Macci *(Matiorum)*, accusando il Viviano di precipitazione nel partir da Firenze con proteste.

114. — (1318), Luglio 11. — c. 28. — Risposta del doge all' ambasciatore di Rinaldo della Torre vicario generale del patriarca d' Aquileia. Venezia non può assentire che quelli di Pola fortifichino la loro città verso il mare. Ciò è vietato dai trattati. Con tal pretesa il doge non offende i diritti del patriarca. Rifiuta la consegna di uomini di Valle mandati al doge da Sergio di Castropola podestà di detta terra per farne giustizia (v. n. 118).

Segue nota che simile risposta fu data ad ambasciatore del conte di Gorizia.

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 83.

115. — (1318), ind. I, Luglio 16. — c. 32 t.° — L' università dei feudatari della città di Candia scrive al doge come al n. 107.

116. — (1318), ind. I, Luglio 16. — c. 32 t.° — Nicolò Zane duca in Candia ed i suoi consiglieri scrivono al doge: sapere che i turchi minacciano Negroponte chiamativi da Alfonso (Fadrique); essere essi turchi nell' isola di Santorino a depredarla; provveda il doge. La galea genovese che prese la veneta dei Grimani, fu presa da una di Ruggeri Foscarini comandata dal comito Lomarzella, nel porto *de Qualis*.

Data a Candia (v. n. 110 e 121).

117. — s. d., (1318, Luglio ?). — c. 28 t.° — Memoriale consegnato dal doge a Basilio *de Basiliis* ambasciatore di Urosio re di Servia, pregandolo di ottenere risarcimento pei seguenti titoli: Già da lungo tempo naufragò presso Cattaro una nave dei Contarini e dei Barbo, e fu spogliata da quegli abitanti; Oliviero Coppo, inviato del doge, ottenuto dal re un indennizzo, ne fu poi derubato nel regno stesso; Dragone di Balduino, suddito del re, spogliò in Bresche e imprigionò nel castello di Scopia Biagio orefice di S. Canciano; Braniolo conte di *Persari* spogliò e pose in carcere nel 1309 Andrea e Giovanni Sabatini, nella contrada detta *lo Spaso*.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 299.

118. — (1318), Agosto 3. — c. 29 t.° — Floriano frate minore, ambasciatore del comune di Pola, presentatosi al doge scusa la partenza da Venezia di Sergio di Castropola e d' altri polensi per paura di essere arrestati. Il detto comune promette di osservare i trattati per ciò che concerne la demolizione delle fortificazioni e la ricostruzione della porta di S. Maria *de Canneto*. Aggiunge che certa *hostaria* non è fortilizio ed esisteva prima del 1243, chiede possa restare in piedi (v. n. 114 e 119).

119. — (1318), Agosto 3. — c. 29 t.° — Risposta del doge al n. 118. Sergio di

Castropola fece male a rompere la data fede partendo da Venezia, ove era ben trattato. Questa non pretende da Pola l'ingiusto, ma mantiene i proprî diritti, ed insiste che le porte e le mura verso il mare siano demolite (v. n. 125).

120. — 1318, ind. I, Agosto 3. — c. 30. — Promemoria *(recordatio)* del doge che accompagna a Giovanni Zeno e Pietro Grimani procuratori dl S. Marco l. 12, s. 9 di gr., e gr. 11, salario d'un anno di Rizzardo Malombra, ordinando loro di tenerli in deposito a titolo di malleveria prestata dal Malombra per la società dei Macci *(Mazis)* di Firenze.

121. — 1318, Agosto 5. — c. 33. — Poncello *de Filiis Ursi* (Orsini) vicario in Genova pel papa e pel re di Napoli, Mastro Folco *de Vignolo* abate del popolo ed i savî del comune di Genova, rispondendo a lettere del doge del 19 Giugno che chiedevano risarcimento del danno dato nelle acque di Laiazzo da Federico e Giovanni Spinola a Marco Grimani, dichiarano essere gli Spinola di Alessandria in Lombardia e fuorusciti da Genova; non aver essi armata colà la loro galea, ed essere nemici dei genovesi cui recarono molti danni; se potranno esser presi saranno puniti.

Data a Genova (v. n. 110 e 122).

122. — (1318), Agosto 6. — c. 33 t.° — Carlo Fieschi palatino e conte di Lavagna, già capitano a Genova, scrive al doge come nella precedente.

Data a Genova.

123. — 1318, Agosto 11. — c. 35 t.° — Iacopo re d'Aragona chiede che sia approvata la dilazione accordata dall'oratore veneto Guglielmo di Freganesco pel pagamento delle l. 2515, s. 6, d. 6, dovute dal conte d'Ampurias (v. n. 502 del I libro) per danni dati a veneziani. Promette l'esborso in due rate per la metà d'Ottobre e per la metà di Maggio venturi, e pagherà a Berengario *Muntadha* di Barcellona delegato dal Freganesco a ricevere quel denaro (v. n. 227).

Data a Barcellona *(III id. Aug.)*.

124. — (1318), Agosto 15. — c. 30 t.° — Sergio e Nascinguerra di Castropola capitani, e il comune di Pola accreditano frate Flaviano lettore di Capodistria loro ambasciatore a Venezia.

Data a Pola (v. n. 126).

125. — (1318), Agosto 15. — c. 30 t.° — Riferendosi alla risposta n. 119, Sergio e Nascinguerra di Castropola e il comune di Pola propongono al doge di sottoporre ad arbitrato se debbansi demolire le fortificazioni.

Data a Pola (v. n. 126).

126. — (1318), Agosto 21. — c. 30 t.° — Frate Flaviano (v. n. 124) oratore di Pola insiste perchè Venezia aderisca alla proposta n. 125. Prega che, almeno per

grazia, siano lasciate in piedi le fortificazioni se la sentenza sarà per Venezia, o, infine, questa provveda che Pola non resti indifesa (v. n. 127).

127. — (1318), Agosto 21. — c. 30 t.° — Risposta del doge al n. 126: vuol demolite le mura; concede solo sia conservata l' *hostaria* fabbricata sulle vecchie mura, e questa è l' ultima sua parola (v. n. 128 e 144).

128. — 1318, ind. I, Agosto 22. — c. 33 t.° — Costituto di Giovanni figlio di Iacopo Rosso, abitante a Venezia a S. Felice in casa Filippo Cornaro, davanti al doge, a Federico Cornaro e Giannino Zane consiglieri, e Marco Vitturi avogadore di comune. Dichiara d' aver più di 111 anni e d' essere stato alla presa di Pola sulla galea di Giovanni de Lava di S. Vio; che alla spedizione furono chiamati tutti gli uomini del dogado, 60 nobili, con più di 160 navi; che causa ne fu il ricetto dato dai polensi ai predoni di Albona e Fianona; che in 7 giorni la città fu presa e ne furono atterrate le mura verso il mare e le case vicine, e vi fu lasciato un capitano veneziano che la tenne 9 mesi, e che poi, per trattato, fu restituita a' suoi cittadini; che dopo la presa della città, le navi maggiori, da 40 a 45, andarono a Spalato, Durazzo e Corfù che tenevano mano a' corsari e n' ebbero obbedienza, quindi per Otranto e Brindisi ritornarono a Venezia: che allora egli aveva da 18 a 20 anni (v. n. 227 e 129).

V. Liubić, *op. cit.*, I, 300.

129. — 1308, ind. I, Agosto 22. — c. 34. — Costituto di Biagio Lombardo d' anni 112 a 115, davanti a Marco Vitturi avogadore di comune e Bertucci Michele del consiglio dei XVIII. Dichiara ricordarsi della presa di Pola e della distruzione delle mura, avvenuta pei danni che Papone e Nascinguerra signori di quella città recavano ai veneti; dice che vide le mura rovinate; che non intervenne all' impresa, e che vide poscia qualche lavoro di ricostruzione (v. n. 128).

V. Liubić, *loc. cit.* — Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 84.

130. — 1318, Agosto 30. — c. 44. — Carlo re d' Ungheria, principe di Salerno, fa sapere d' aver promesso, in forza di accordo con Venezia, che in risarcimento dei danni già dati in Carintia da Ladislao figlio di Guarnieri *de Baduariis* (?) al veneziano Vitale Miani, i mercanti ungheresi che porteranno merci in Venezia dovranno pagare per dieci anni uno per cento come compenso, e mezzo per cento a risarcimento d' altro danno più antico.

Data a Buda *(III kal. Sept.)* (v. n. 159).

V. Liubić, *op. cit.*, I, 301.

131. — (1318), ind. II, Settembre 2. — c. 38. — Gli ambasciatori del re di Sicilia Federico, in relazione a quanto aveva esposto e dimandato allo stesso l' ambasciatore veneto Paolo da Mosto, presenteranno le osservazioni seguenti.

La barca che Bernardo *Savorum* catalano della società dei Franchi sommerse, e di cui uccise l' equipaggio nel golfo di Negroponte, non era di veneti di Candia,

come pretese il da Mosto, ma di Salonicchi suddita dell' imperatore greco, e potè quindi esser presa come di gente nemica della Chiesa.

Alfonso Fadrique potè assalire l' isola di Milo di Guglielmo Sanudo essendo questi vassallo della principessa d' Acaia, e non avendo Venezia alcun diritto sopra quell' isola. In prova di ciò si ricorda che Nicolò, figlio di Guglielmo, seguitando le parti del principe (d' Acaia), fu fatto prigione alla battaglia data a questo dalla Compagnia e da Ferrando di Maiorca (che vi morì).

Che in un trattato di pace concluso dalla società dei Franchi con Michele Morosini bailo di Negroponte, col suo consigliere Marino Zeno e coi membri del consiglio privato del bailo Roberto da Canale, Ruggero Premarino, Iacopo Trevisano, Marco Contarini, mastro Nefeo medico, Andronico Catinazo, Francesco Civrano, Marco Lamberto ed Anastasio Volpe, furono esclusi tutti i feudatarî del principato d' Acaia anche se veneziani, e tutti quelli che avevano fatto guerra alla Compagnia.

Circa l' avere Alfonso tolto i castelli di Caristo e Larmena a Tomaso figlio di Bonifacio da Verona cittadino veneto, Venezia non deve immischiarsene, non avendovi essa diritto. Il signore diretto di quei castelli è Giovanni (de Noyer) de Masi signore d' un sesto di Negroponte; ad esso spetta il giudicare chi vi abbia diritto, ed esso infatti li aggiudicò a Maria sorella di Tomaso e moglie di Alfonso, ne la investì, e Tomaso ne la riconobbe signora. Perulo dalle Carceri, signore d' un terzo di Negroponte, donò a Maria un terzo dei suoi possessi in quell' isola. Dopo tutto ciò, voglia Venezia restituire ad Alfonso e a Maria i beni loro da essa occupati, e non dia favore ai loro nemici.

Data a Messina (v. n. 132).

132. — 1318, ind. II, Settembre 2. — c. 39. — Federico re di Sicilia dichiara d' aver creato suoi procuratori Bartolameo *de Peregrino* giudice e Tomaso *de Mauro* notaio di Messina, con amplissime facoltà per trattare col doge sul risarcimento dei danni dati da Alfonso Fadrique e dalla Compagnia dei Franchi in Romania ai sudditi di Venezia e viceversa; per stabilire lunga tregua e pace fra il re e Venezia, obbligandosi egli co' suoi beni all' osservanza di quanto sarà convenuto; per dimostrare il diritto di Alfonso e di sua moglie Maria sui loro possedimenti in Negroponte, salve le prestazioni cui fossero tenuti pei detti possessi verso Venezia (v. n. 131 e 149).

133. — (1318), Settembre 4. — c. 35. — Nicolò cardinale vescovo d' Ostia e Velletri invita il doge e il comune di Venezia a mandare alla curia romana un incaricato onde trattare sul modo di combattere la Compagnia che, unita a greci e turchi, mena guasti significanti in Romania.

Data in Avignone.

1318, Settembre 4. — V. 1318, Dicembre 6.

134. — 1318, ind. II, Settembre 20. — c. 43 t.° — Risposta del doge ad ambasciatori del vescovo di Concordia e del comune di Portogruaro. Sarà dato loro il

sale verso il dazio di lire 10 giusta il solito, secondo i trattati col patriarca d' Aquileia, purchè promettano di non portarlo fuori del Friuli. Se così far si volesse, saranno pagate altre l. 10 il centinaio, e prometteranno di non provvederne altrove che a Venezia.

Data nel palazzo ducale. — Testimoni: tre notai ducali. — Atti Nicolò Passamonte not. imp. e scriv. ducale.

V. FOUCARD, *Cod. diplom. d. c. di Portogruaro*, 53.

135. — 1318, Settembre 22. — c. 37. — Misure della galea di Francesco Barbo. È lunga di sopra passi 23, piedi 1 $^1/_4$; alta in coperta in mezzo piedi 7 e dita 2 grosse; aperta in bocca in mezzo piedi 15 $^1/_4$ e 1 dito; larga in fondo in mezzo piedi 9 $^1/_2$; aperta in terzo di prua piedi 13 $^1/_3$ e d. 2; aperta in quarto di prua piedi 11 $^1/_2$ e 1 d; aperta in terzo di poppa piedi 13 e d. 2; aperta in quarto di poppa piedi 11 e d. 2 grosse.

V. MARIN, *op. cit.*, V, 211.

136. — (1318), ind. I, Settembre 23. — c. 35. — Giovanni da Molino podestà, Iacopo da Carrara capitano generale e il comune di Padova scrivono al doge di avere, ad istanza di Cane della Scala, abolito il dazio presso Badia.

Data a Padova.

137. — 1318, Settembre 26. — c. 36 t.° — Il doge ed il consiglio minore ordinano agli ufficiali al *Cattavere* di riscuotere da Gabriele Trevisano di S. Benedetto il 30 per cento sopra la somma di l. 415, s. 10, d. 1 di gr. e 15 picc., valore di certa quantità di miele, *ruze*, regolizia, guado, cera, panni ad oro e polvere di zuccaro. Ciò per essere stato il medesimo condannato dai XL a pagare $^1/_5$ e $^1/_2$ delle merci degli uomini di Como *tansate* contro le leggi, delle quali merci $^1/_5$ spettava a lui, $^1/_5$ a Iacopo della Bona e $^3/_5$ ai comaschi in società.

138. — (1318), Settembre 28. — c. 37. — Ordine simile al precedente per pagamento di l. 156, s. 7 di gr. sopra merci e loro nolo andate in Fiandra su nave dei Michele, e furono vino, mandorle, comino ed altro.

139. — 1318, ind. I, Settembre 29. — c. 34. — Sergio e Nascinguerra capitani di Pola, dolenti d' aver mancato alla fedeltà giurata a Venezia, ne rinnovano il sacramento a Saladino Premarino capitano della riviera dell' Istria, commissario del comune di Venezia.

Fatto sotto il portico del palazzo comunale di Pola. — Testimoni: Marco del fu Giannino Trevisano, Marcobono del fu Pietrobono, Corrado del fu Vivante Trevisano, Bono Ariano del fu Antonio, Marco del fu Iacopo Catapane, Pier Michele di Marino Michele di S. Cassiano, tutti di Venezia. — Atti Enrico *a Digilo* da Vicenza notaio.

140. — s. d., (1318, Settembre). — c. 37. — Consulto legale circa la libertà di commercio dei veneziani nel ferrarese, guarentita dai trattati.

141. — (1328), ind. II, Ottobre 5. — c. 46 t.° — In relazione a contratto del 4 Ottobre rogato da Andrea *Masuli* notaio e capellano di Tomaso Soranzo bailo veneto a Costantinopoli, con cui Marco Giustiniani prometteva di esborsare in Venezia o a Milano 5744 $^1/_2$ fiorini a Teodoro Porfirogenito Comneno Paleologo marchese di Monferrato, o al suo procuratore, verso il pagamento di 10000 perperi per parte dell' erario imperiale, metà dei quali furono pagati subito, Andronico Paleologo imperatore di Costantinopoli si obbliga a pagare l' altra metà 15 giorni dopo ricevuto di ritorno il presente, con documenti del seguito pagamento al detto marchese.

142. — (1318), Novembre 22. — c. 37 t.° — Risposta del doge a Donato Gurgiolo e a Francesco Vivolo ambasciatori del comune di Cervia. Se Cervia avesse osservato i trattati, le sarebbe stata pagata la rata dovutale pel sale al s. Michele passato; ma essa diede sale ai bolognesi violando i trattati. Se Cervia pretendesse non essere Bologna in Lombardia, il doge è contento che ciò si sottoponga al giudizio di arbitri.

143. — (1318), ind. II, Novembre 28. — c. 37 t.° — Il doge e il consiglio minore depongono presso i visdomini al fondaco dei tedeschi una valigia e due *fonde* di cuoio, ritrovate nel canale che da S. Michele di Murano va a S. Nicolò del Lido, e supposte proprietà d' un tedesco ivi naufragato.

144. — 1318, ind. I, Novembre 28. — c. 42. — Rigopreto del fu Antonio da Pola procuratore di Nascinguerra di Castropola capitano di detta città (procura 5 Novembre; atti Nicolò Ferrarese not. imp.) promette di demolire, ad ogni richiesta del doge, la casa comunale *de Ripa* ove tiensi osteria, che doveva essere demolita giusta i trattati.

Fatta nel palazzo ducale di Venezia. — Testimonî: Marco Mazzamano, Bassiano e Nicolò de Marsilio notaî, e Pietro Orso (v. n. 127).

145. — 1318, ind. I, Dicembre 6. — c. 40. — Pagano (della Torre) vescovo di Padova, eletto amministratore del patriarcato d' Aquileia dopo la morte del patriarca Castrone, presenta al doge la bolla papale che lo investe di tale ufficio (v. allegato), e chiede il pagamento di 235 marche, rata di Settembre, pei diritti dell'Istria, nonchè le patenti per la grazia del vino da condursi dall' Istria in Friuli. Ottenuta ogni cosa, fa quitanza per l. 65, s. 12, d. 6 di grossi veneti a s. 5, d. 10 la marca; come pure per le dette patenti.

Fatto in Venezia nel palazzo ducale. — Testimonî: Giovanni abate di S. Giovanni di Carrara nel padovano, Rizzardo Malombra da Cremona professore di leggi, Franceschino della Torre e Guido Barenzono da Milano. — Atti Eusebio da Romagnano notaio imperiale e scrivano del vescovo.

Allegato: 1318, Settembre 4. — Bolla piccola di Giovanni XXII papa a Pagano vescovo di Padova. Stante la morte di Castrone patriarca d' Aquileia, lo nomina amministratore di quella chiesa nel temporale e nello spirituale.

Data in Avignone, a. 2 del pontificato *(II non. Sept.)* (v. n. 147).

146. — (1318), Dicembre 8. — c. 41 t.° — Facio, Oberto, Gaspare e Baldassare signori di Castello Uzzone, scrivono in risposta a lettere ducali: Non aver mai ricevuto domanda di sicuro passaggio da un cavaliere del vicario d' Ivrea per parte degli ambasciatori veneti alla S. Sede: aver bensì preso le loro bagaglie credendoli milanesi; ma saputa la verità, averle restituite intieramente alla presenza del detto vicario e del castellano del conte di Savoia in Bard, come n' ebbero quitanza fatta *in burgo Donatii*, spettante al conte stesso; Gaspare poi nega d' esser stato presente alla presa, trovandosi da lungo tempo in Aosta presso Amedeo conte di Savoia.

Data a Castello Uzzone.

147. — 1318, ind. I, Dicembre 13. — c. 40 t.° — Guglielmo decano ed il capitolo d' Aquileia scrivono al doge ratificando quanto è contenuto nel n. 145.

Data in Aquileia.

148. — 1318, Dicembre 22. — c. 95. — Guglielmina vedova di Gabriele *Stanconi* (Estancon), anche in nome degli altri eredi di questo, dichiara d' aver ricevuto da Ugolino *Argenterii* 70 fiorini d' oro per conto d' alcuni veneziani passati per Maiorca, a titolo del diritto di rappresaglia concessa al defunto suddetto dal re contro i veneziani (v. n. 76 e 220).

Fatto in Maiorca *(XI kal. Ian.)*. — Testimonî: Stefano de Monteleone, Antonio Salvirada, G. *de Casellis*. — Atti Guglielmo di Natale notaio.

149. — s. d., (1318). — c. 39 t.° — Proposte da farsi agli ambasciatori del re di Sicilia, consultate dal doge coi consiglieri, capi di XL, e sette savî a ciò deputati. Stia responsabile il re dei danni che la Compagnia dei Franchi di Romania recasse ai sudditi di Venezia, e faccia che questi siano risarciti dei danni già ricevuti. Il doge farà altrettanto per quanto spetta ai veneziani. La detta Compagnia non tenga navi *de cursu* o a remi, tranne una per i messaggi. I luoghi occupati in Negroponte, in nome della moglie d' Alfonso, sian dati in mano ai veneziani, e quindi si portino i costei diritti in giudizio. Convenendo su questi punti, Venezia è dispostissima a tutto che può conservare l' amicizia fra le parti, e accorda che, per comodo dei negoziati, si prolunghino a tutto Marzo le tregue spiranti al prossimo Natale, e vi siano compresi tutti i veneti di Romania che lo bramano (v. n. 132 e 151).

150. — s. d., (1318?). — c. 41. — Brano di ducale al podestà di Ferrara, in cui si dice avere Marino *Albor*, console veneto colà, partecipato che presso *Baure* sul Po furono svaligiati Iacopo Bianco di S. Paolo e Luca *Soler* di S. Maurizio, ambi di Venezia, il che fu denunziato al vicario del podestà.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 63.

151. — s. d., (1318). — c. 41. — Risposta del doge agli ambasciatori del re di Sicilia. Sperava Venezia di accomodare ogni vertenza fra la Compagnia dei Franchi in Romania ed i proprî sudditi colle proposte fatte (v. n. 149). Ora si meraviglia che gli ambasciatori non abbiano poteri per trattare, specialmente sull' affare delle ca-

stella di Negroponte, avendo il re già fatto dire che risponderebbe per via d'ambasciata alle richieste del doge in proposito. Rifiuta di trattare su risarcimenti di danni dati a navi della Compagnia, che esercitarono la pirateria. I poteri degli ambasciatori non sono sufficienti per stipulare una tregua; facciano venire facoltà precisate, a Venezia sarà sempre pronta a trattare.

152. — s. d., (1318). — c. 45 t.° — Andronico Paleologo imperatore di Costantinopoli scrive al doge. Come fu annunziato da Marco Giustiniani, il marchese di Monferrato doveva passare per Venezia nel ritorno a' suoi stati. Ora, ringraziando per gli onori preparatigli in Venezia, avvisa che il marchese manda invece Stefano Sypulo famigliare imperiale con altri del Monferrato; prega il doge di far buona accoglienza a loro ed alla galea imperiale che li porta, nonchè di provvederli di salvocondotto pel resto del viaggio.

153. — (1319), ind. II, Gennaio 14. — c. 42. — Il doge col consiglio minore e coi capi di XL, giusta deliberazione dei consigli minori, dei XL, dei XVII, dei X e della giunta, ordina di aggiungere ai decreti 19 Dicembre 1318, relativo a Nicolò Zancarolo, e 27 detto, notati nei libri del senato, che le cause ivi accennate siano commesse ai giudici *di petizione*, volendo che sia fatta giustizia alla principessa di Acaia.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

1319, Gennaio 26. — V. 1319, Marzo 9.

154. — (1319), Febbraio 23. — c. 44. — Lettera di Marino Albor console veneto in Ferrara al doge. I nuovi gabellieri ed ufficiali di Ferrara molestano i negozianti che navigano nel Po con vettovaglie da e per Venezia. Narra che certo Francesco Cuco, latore di questa, ebbe sequestrate in Ferrara quantità di castagne e di avellane destinate a Venezia, per non aver lettere di nazionalità dei visdomini alla tavola dei Lombardi, cosa contraria ai trattati; nota che i maggiori cittadini di Ferrara son d'accordo coi gabellieri, sicchè son più potenti del marchese, del podestà é del tesoriere.

Data a Ferrara (v. n. 155).

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 65.

155. — (1319), Febbraio 24. — c. 44. — Marino Albor console veneto in Ferrara al doge. I negozianti, che conducono vino e vettovaglie dal mantovano e da altri luoghi non ferraresi pel Po a Venezia, sono assai vessati dai nuovi gabellieri di Ferrara. I doganieri di Pontelagoscuro ricusarono di trattare, a norma dei patti, Turino da Mantova che veniva a Venezia colla sua nave con vino, e sportane da esso console querela a Bernardo vicario del podestà di Ferrara, i gabellieri dichiararono non autentici i trattati prodotti dal console, e che volevano vedere quelli confermati dal papa o rogati da notai degni di fede. Finisce chiedendo consiglio ed appoggio (v. n. 154).

Data a Ferrara.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., 65.

156. — 1319, ind. II, Marzo 9. — c. 43. — Copia della seguente.

1319, Gennaio 26. Roberto re di Gerusalemme ecc. (Napoli) fa sapere ai mastri portolani della Puglia d' aver comperato da Giannino Zanuti di Venezia in Genova, mine 790, cantari 1 e rotoli 44 di farina per gli armigeri di quella città, a soldi 24 la mina (l. 1028, s. 3, d. 3 di genovini = onze 195, tarì 25, grana 3 del regno), e d' avergli concesso in pagamento l' esportazione dal regno di tal quantità di grano, il cui diritto di estrazione, di onze 10 per 100 some di frumento o 200 d' orzo, copra il credito del Zanuti. Ordina sia data esecuzione al contratto e ne prescrive i modi; e per non pregiudicare le società dei Bardi, Peruzzi ed Acciaiuoli di Firenze, che avevano il privilegio di esportare gran quantità di grano, ingiunge che l' importo della concessione fatta al veneziano sia compreso nel regio conto.

Data a Genova. — Autenticata alla presenza di Marco del fu Bartolameo Sartori, di Lorenzo del fu Giovanni da Lorenzo scrivani ducali, da Bonincontro, da Nicolò Pistorino vice cancellier grande e da Marco del fu Bartolameo *Fraperii* scrivani ducali.

157. — (1319), ind. II, Marzo 15. — c. 45. — Maffeo de Montefalco podestà, Cante de' Gabrielli da Gubbio capitano, ed il comune d' Ancona accreditano come loro ambasciatore a Venezia Lippo di Marco, mandato per affari relativi a certo frumento che quel comune tiene presso Ravenna.

Data in Ancona (v. n. 158).

158. — (1310), ind. II, Marzo 15. — c. 45. — I precedenti (v. n. 157) scrivono al doge pregandolo di rilasciare salvocondotto per 1000 staia venete di frumento da condurre da Ravenna ad Ancona, ove era gran penuria.

Data in Ancona.

159. — 1319, Marzo 26. — c. 44 t.° — Il doge, riferito per intiero il documento n. 130, presentatogli da mastro Giovanni da Buda nunzio del re d' Ungheria, annunzia di avere aderito a quanto è disposto in quello. Ordina che il pagamento dell' 1 $^1/_2$ % imposto agli ungheresi portanti merci, oro ed argento in Venezia debba esigersi per 10 anni, potendo cessar prima se il ricavato pareggerà le somme dei danni al risarcimento dei quali è destinato. Se non le pareggerà, i veneziani aventi rappresaglie contro gli ungheresi rientreranno nei loro diritti, fino ad estinzione dei loro crediti (v. n. 160).

Data nel palazzo ducale.

V. Liubić. *op. cit.*, I, 301.

160. — 1319, Marzo 26. — c. 44. t.° — Il doge, in risposta a lettere del re d' Ungheria ed all' esposto da mastro Giovanni da Buda, onde rianimare i vicendevoli commerci, approva le disposizioni del n. 130 come nel precedente, e chiede pei veneziani negozianti in Ungheria la sicurezza e protezione che Venezia concederà agli ungheresi nei di lei stati.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 302.

161. — s. d., (1319, Marzo). — c. 45. — Lettera di Iacopo vescovo di Castello al doge. Chiede, a nome anche del vescovo Manfredo di Ceneda, la consegna di Bartolameo chierico carcerato in Venezia, essendo questi soggetto alla giurisdizione spirituale dei due vescovi.

162. — (1319), Marzo 30. — c. 45 t.° — Cane della Scala prega Venezia di attendere la risposta alle fattegli domande, sino al ritorno degli ambasciatori da lui inviati all' imperatore Federico (III).

1319, Marzo. — V. 1319, Settembre 27.

163. — (1319), ind. II, Giugno 8. — c. 53. — Roberto re di Napoli scrive a suo figlio Carlo duca di Calabria, in seguito a lagnanze del doge, di ordinare ai portolani ed ufficiali della Puglia di pagare a Venezia 4000 onze dovutele per danni, giusta le passate convenzioni.

Data in Avignone.

164. — 1319, Giugno 9. — c. 55 t.° — Convenzione stipulata da Francesco Dandolo bailo di Negroponte con Leonardo Mocenigo e Giovanni Zeno suoi consiglieri, da Giovanni de Noyer signore di Masi e d' un terzo dell' isola, da Pietro dalle Carceri signore d' un sesto, da Andrea Cornaro signore d' un sesto, e da Bartolameo Gisi signore d' un terzo della stessa, con Alfonso figlio di Federico re di Sicilia capo della Compagnia dei Franchi nel ducato d' Atene e in Romania. È stabilita tregua sino al venturo Natale. La Compagnia non porrà in mare legni a remi, e quelli che ha saranno tratti a terra, e levatane una tavola di sotto, che sarà conservata nel castello d' Atene. Solo nel mare di Rodosto (Rivadostia) potrà conservare i suoi legni, purchè non li armi. Non presterà aiuti o favori a corsari. Le parti daranno opera al risarcimento dei rispettivi danni. Se questa tregua non piacerà ai supremi signori dei contraenti o ad alcuno di essi, sarà denunziata, e per un mese nessuno offenderà la parte avversa. — Giurata da tutti i contraenti.

Fatta in Negroponte.

165. — (1319), Giugno 24. — c. 53 t.° — Marino Badoaro castellano di Corone e di Modone avvisa d' aver fatto contratto di cambio dei denari inviatigli per frumento, con Marco Faliero, Tomaso de Mezzo, Marino e Pietro Viaro, e ch' essi dovranno pagare in Venezia a Natale.

Data a Modone (v. n. 170).

166. — (1319), ind. II, Giugno 26. — c. 47. — Commissione data da Enrico conte di Gorizia e del Tirolo, capitano dei patriarcato d' Aquileia e vicario imperiale a Treviso ad ambasciatori spediti a Venezia. Annunzino la sua elezione a vicario imperiale in Treviso, fatta col consenso di quei cittadini dall' imperatore Federico. Promettano che come è cittadino ed antico amico, così sarà sempre affezionato a Venezia; che manterrà in vigore i trattati fra questa e Treviso, e favorirà in ogni cosa i veneziani. Vogliano questi favorir lui.

167. — 1319, ind. II, Giugno 30. — c. 47. — Annotazione di giuramento di fedeltà prestato da Federico del fu Doimo conte di Veglia, con cui riconosce dal doge quella contea, e promette di reggerla secondo le norme stabilite nella investitura di essa.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 303.

168. — 1319, ind. II, Luglio 4. — c. 50 t.° — *Barthe de Olurado* (?) procuratore di Baldovino Delfino conte e del comune di Zara (procura 22 Giugno, in atti Francesco del fu Stefano di Zara) presenta al doge ed al consiglio minore l'elezione fatta dal detto comune di Gabriele Dandolo a conte di quella città, ad a sua istanza il doge la conferma ed il Dandolo l' accetta.

Fatto nel palazzo ducale nella sala maggiore. — Testimonî: Tanto cancellier grande, Nicolò detto Pistorino vice cancelliere.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 303.

169. — (1319), Luglio 19. — c. 54. — Cangrande della Scala vicario imperiale a Verona e Vicenza, capitano e rettore della lega dei signori e fedeli dell' impero in Lombardia, scrive al doge d' essere in trattative di concordia col conte di Gorizia vicario imperiale a Treviso. Appena che le avrà condotte a termine, risponderà alle richieste ducali, ed ordinerà si usi ogni favore alla famiglia ed ai beni del monastero S. Zaccaria in Monselice.

Data a Verona.

170. — 1319, ind. II, Luglio 23. — c. 60. — Tomaso de Mezzo, Marco Faliero, Marino e Pietro Viaro dichiarano di aver ricevuto in Modone dal castellano Marino Badoaro perperi 4000, promettendo pagarli a Natale in Venezia al doge, a 12 gr., s. 29 e tar. 1 il perpero.

Fatta in Corone. — Testimonî: Fantino Dandolo castellano, Giorgio Stratico notaio e Giannino Vlasto scrivano della corte. — Atti Nicoletto Tanto cancelliere di Corone e Modone (v. n. 165).

171. — 1319, Luglio. — c. 53. — Nicolò Pisani console veneto in Corfù scrive (in dialetto) che il primo di Giugno capitarono colà quattro galee veneziane, una delle quali, comandata da Francesco Contarini, senza ordine di Fantino Dandolo capitano in quel dì, assalì un legno del principe e ne abbattè la bandiera, onde il capitano dell' isola costrinse Orso fattore di *Chineto* Contarini a pagare i danni.

172. — (1319), ind. II, Agosto 10. — c. 106 (105) t.° — Marco Minotto bailo veneto in Costantinopoli co' suoi consiglieri scrive d' aver chiesto all'imperatore soddisfazione dei 14000 perperi (v. n. 178); che questo in sulle prime tentò schermirsi, adducendo non aver Venezia adempiuto quanto doveva in Candia; ma che infine offrì pagarne una metà subito e l' altra tosto definite le questioni di quell' isola; che esso bailo accettò, dopo molte parole, i 7000 perperi, ma che poscia l' imperatore non ne volle più sapere, e disse manderebbe ambasciatori a Venezia. Consiglia fermezza.

173. — 1319, ind. II, Agosto 11. — c. 55. — Giustiniano Giustiniani eletto duca in Candia, dichiara al doge il prezzo dei cavalli da lui comperati per condurli seco.

174. — (1319?), ind. II, Settembre 10. — c. 60 t.° — Iacopo di Pontecarale da Reggio vicario, e il comune di Firenze scrivono al doge. Più volte Firenze chiese risarcimento di 35 balle di panni bigelli tolte sul Po dai veneziani a Neri Corsini e e a Dino Renucii da Firenze mentre andavano ad Ancona, nè mai l' ottenne. Gli eredi dei danneggiati chiedevano rappresaglie contro i veneziani; ma, stante l' amicizia fra i due stati, è mandato a Venezia Sandro Belli fattore di Nicola di Renuccio e di Piero Guglielmi tutore di Renieri, Naddo e Francesco pupilli, figli ed eredi di Dino suddetto. Domandano che fra 30 giorni sia fatta giustizia al detto fattore per 17 balle spettanti ai suoi mandanti. — Il latore Lapo di Buono detto Fazza farà fede della presentazione. Se non sarà fatta giustizia, si rilascieranno rappresaglie ai danneggiati.

Data a Firenze (v. n. 175).

175. — (1319?), ind. II, Settembre 10. — c. 61. — Lettera di Sacco de' Peruzzi ufficiale dell' Università dei mercanti di Firenze, de' cinque suoi consiglieri e dell' università stessa al doge, simile alla precedente (v. n. 221).

176. — (1319), Settembre 22. — c. 62. — Marco Michele veneziano annunzia (in dialetto) al doge la morte avvenuta in Messina di *Fiello* Zeno. Ai funerali intervennero il re e i grandi di Sicilia, ed esso scrivente e gli altri veneziani vi contribuirono del loro meglio. Loda il notaio ducale Nicoletto, per quanto fece in tale circostanza. Aggiunge che, non essendovi occasione diretta, il detto notaio verrà a Venezia per la via di Napoli, lasciando allo scrivente argenteria ed altro, che descrive, appartenente all' ambasciatore (al Zeno?).

177. — s. d., (1319, Settembre). — c. 57. — Dimande degli ambasciatori dell' imperatore di Costantinopoli al doge. Al giungere di un messo imperiale in Candia, sia data facoltà a tutti i sudditi imperiali abitanti colà di partirne e disporre dei loro beni come vorranno; che i veneziani, come finora, non vendano nell' impero il frumento che traggono dal mar nero, o, se ne ottengono permesso dall' imperatore, i compratori paghino l' imposta; gli ebrei veneziani possano nel territorio imperiale lavorare soltanto pelli e non cuoi; se non vogliono, vadano ad abitare nel terreno dato in Costantinopoli ai veneziani (v. n. 178).

178. — s. d., (1319, Settembre 27). — c. 58. — Risposta del doge agli ambasciatori dell' imperatore di Castantinopoli Giorgio Clida *dicheofilaca* dell' impero e Sevasto Andronico jerachita (v. n. 177). Prova non esser Venezia tenuta a dare la facoltà richiesta ai sudditi imperiali dimoranti in Candia. Chiede che l' imperatore paghi i 14000 perperi dovuti a Venezia in forza dei trattati (v. n. 172). Dimostra che, in virtù dei patti, i veneziani possono vendere in tutto l' impero il frumento che traggono dal mar nero, senza pagare alcun diritto, e domanda che ciò non sia im-

pedito. Chiede che l' imperatore non molesti gli ebrei veneti, che pei trattati possono lavorare ove vogliono, quando paghino l' affitto dei luoghi (v. n. 252).

179. — s. d., (1319, Settembre). — c. 57. — Gli ambasciatori dell' imperatore di Costantinopoli (v. n. 178) presentano le domande seguenti:

Compenso delle perdite toccate al genovese Napoleone de Mare, il quale avendo preso nel viaggio da Venezia a Costantinopoli, nell' acque d' Avalona, un legno di re Roberto, se lo vide tolto da quattro galee di Venezia con grave danno (segue l' elenco e la stima dei danni).

Liberazione del fratello dell' ammiraglio imperiale detenuto in Candia.

Risarcimento dei seguenti danni dati da veneziani a sudditi imperiali: i candiotti Zanachi e Manois rapirono nel Maggio 1312 da un casale presso Monembasia due uomini e per 453 perperi d' oggetti; Areta di Candia rapì nel Marzo 1313 sei uomini e per 500 perperi spettanti a nobili di Monembasia, e nel Maggio quattro ragazzi e 500 perperi; Giovanni Fradello, andando in Candia con una galea, prese un legno di certo Maurosumi di Monembasia del valore di 2200 perperi, e 30 uomini che vendette perperi 500 (Dicembre, 1312); nell' Agosto 1315 un legno di Nicolò Sanudo saccheggiò nelle acque di Zia una nave di Monembasia, e ne causò la perdita; Nascimbene e Marino *Sfacto* di Candia rapirono sei barche con merci per 3000 perperi, e 40 uomini riscattati con 500 perperi (Dicembre, 1313); nel mese stesso, Nicolò Corondovos tolse in Candia a Sofronio *Atheneas*, proveniente da Alessandria, perperi 150; il veneto Dimitri Nanizo danneggiò Calamas suddito imperiale di perperi 1200 (nel 1311); nel Marzo 1313 certo Nascimbene rapì nel luogo detto *Ceconi* 36 uomini e li vendette in Rodi; nel Dicembre 1305 Valdita di Monembasia ebbe sequestrati in Modone pesci ed altro per 300 perperi; nel Gennaio 1316 Dimitri Calamathioco e Nicolò Ayapostaliti di Modone tolsero 300 perperi a Giovanni Limbeniti; Calarco da Corone tiene denaro del duca di Maina; Francesco Flascari, Nicolò di Marco e Iacopo Logos di Negroponte devono 600 perperi a Giovanni Mairati; uno degli ambasciatori fu nell' Agosto 1317 preso e spogliato da Rigetto Brun, Pietro Favro e Giovanni *de Armiraya* e lo vendettero; nel Luglio 1316 due galee venete partite da Costantinopoli approdarono a Monembasia, e presi molti di quei cittadini li vendettero presso il capo Malea a galee di Rodi; quelli di Corone e Modone fecero scorreria nella Maina, asportandone animali ed altro per 4000 perperi, e 400 uomini che furono venduti in Cipro, Rodi e Candia; gli stessi devono 4000 perperi a cittadini di Misistra; i candiotti devono 700 perperi a Giorgio Sucro di Monembasia, 1000 perperi ad un signor Michele, e 300 perperi ed una barca a Leone Grammatico; Nicola Mirstito di Corone deve a Giovanni Liminiti perperi 200; nel 1316 alcuni veneti di Negroponte noleggiarono a mercanti greci in Salonicchi delle barche, quindi gli spogliarono di perperi 8000, e li vendettero; molti mercanti di Salonicchi, Costantinopoli ecc. sono creditori di 10000 perperi verso alcuni veneziani; uomini di Negroponte presero nell' isola *Caluri* 500 persone e le vendettero a Marco Lombardo ed altri, mentre detta isola pagava *acrostico* agli imperiali di Monembasia; quelli di Candia tengono un greco turco appartenente all'ambasciatore Sevasto, che lo pagò 70 perperi (v. n. 180).

180. — s. d., (1319, Settembre 27?). — c. 58. — Risposta del doge agli ambasciatori imperiali di Costantinopoli (v. n. 179). Circa l'affare del de Mare venuto sulla galea del nunzio imperiale Stefano Siropulo, prova falso l' asserto, e cita testimonianza di Giovanni Michele capitano in Golfo, e del figlio dell' imperatore marchese di Monferrato, il quale in Avalona guarentì che il de Mare non molesterebbe i veneziani, mentre il Michele accompagnava colla flotta il marchese. Fa risaltare il mal contegno d'essa galea che, trattata con ogni cortesia in Venezia, andò corseggiando nell' Adriatico e nel Quarnero a' danni dei veneziani. Chiede che l' imperatore risarcisca le perdite causate dal de Mare a Marino Galone e a Rinaldo de Lanzano, col derubare nel Quarnero le loro merci portate da Barca di Perpeto e Stefano de Bespe di Artona, e a Dardi Bembo cui fu saccheggiato un legno comandato da Astolfo da Fano. Circa il fratello dell' ammiraglio, esso fu preso da Andrea Cornaro mentre esercitava la pirateria. Il Cornaro lo tiene come latino e genovese e proprio nemico, che gli sollevò più volte l' isola di Scarpanto, e quindi non può essere compreso nella tregua. Per gli altri danni, Venezia è disposta a trattare nei modi stabiliti dai patti (v. n. 181 e 252).

181. — s. d., (1319, Settembre 27). — c. 58 t.° — Querele presentate dal doge agli ambasciatori imperiali di Costantinopoli per infrazioni alle tregue. In Costantinopoli o non si permette ai veneti di vendere mercanzie; o, quando si permette, sono obbligati i compratori a pagar dazio. Si esige dazio anche sulle merci veneziane dai padroni di navi estere che le portano. Si fa pagare imposta ai marinaî greci imbarcati su legni veneti. I veneziani non possono vendere a chi vogliono le loro possessioni nell' impero; danneggiati dagli imperiali, non sono compensati, come è stabilito, direttamente dal tesoro imperiale, nè loro si restituiscono i dazî esatti indebitamente.

In Salonicchi, come asserì Marco Celsi, che fu colà console veneto, i doganieri impediscono ai veneziani il pronto scarico dei loro navigli. Quel capitano proibì a due veneziani di scaricare le loro rascie, volendo venderne delle proprie. Si impedì al detto console un affare di vallonea. Si proibisce ai veneti di comprar legumi. Non si concedono loro le case promesse nelle tregue. Nelle questioni dei greci coi veneti non si permette a questi di ricorrere al loro console. I doganieri tolsero per forza ad un veneto frumento ivi comprato e lo diedero ad un genovese (v. n. 180 e 182).

182. — 1319, Settembre 27. — c. 59. — Elenco di danni dati da sudditi imperiali a veneziani, pei quali il doge chiede agli ambasciatori greci il risarcimento conforme alla tregua.

1314, Maggio 12: Giorgio Ganza protentino d' Avalona derubò a Moretto di Nicolò Moro molte merci, che si descrivono, per s. 865 di den. ven. gr., dopo che il Moro era fuggito dall' incendio d' Arta del 31 Agosto 1313, ove era venuto il Ganza per esigere il riscatto di legni ed uomini di Corfù.

1314, Novembre: Pietro Pisani detto Schiavo fu preso con sua barca nel viaggio da Corfù ad Avalona, e n' ebbe danno di perperi 100.

1315, Febbraio: Pietro di Nicolò Moro provò a Marco Veniero console veneto

all' Arta, che l' esercito imperiale comandato da Giovanni *Lopicherni* devastò le sue case ivi poste con danno di perperi 100.

Nicolò Miani, due anni fa, fu spogliato di tutto dagli imperiali a Misistra nella Morea, e nonostante la promessa del capitano imperiale al castellano di Corone, non fu risarcito.

1319, Marzo: Gli imperiali assalirono il casale Vestrova nei dintorni di Bagenetie già donato dal Despoto a Iacopo Contarini, e ne esportarono per l. 100 di gr. in bestiame.

Navigando Giovanni Michiel capitano del Golfo verso Corfù, trovò un legno armato rimorchiante quattro barche. Saputolo d'Avalona, lo lasciava andare liberamente; ma quelli del legno abbandonarono le barche, lo spinsero a terra e lo lasciarono fuggendo. I greci di Corfù li inseguirono e ne presero nove, che consegnarono al Michele, il quale fece bruciare il legno perchè aveva offeso i veneziani. Quelli delle barche, vistisi liberi, uccisero le guardie postevi dal legno. Conosciuto quest' affare, gli abitanti d' Avalona devastarono le case dei veneziani ivi dimoranti e ne confiscarono i beni.

Le galee armate l' anno scorso in Pera derubarono diversi veneziani, che l' imperatore non volle compensare.

1303, Agosto 18: Frate Ruggiero, megaduca imperiale, diede a Bartolameo Michele e a Belletto Giustiniani un danno stimato da Francesco Dandolo bailo a Negroponte di perperi 2000, avendo rapito dall' isola di Zia 150 persone.

Sono inoltre prenotati molti altri danni per 14000 perperi.

Seguono:

Allegato A: 1515, Aprile. — Marco e Iacopo Contarini e Pietro Moro dichiarano d' avere riscattato circa 80 uomini di Avalona e di *Spirnaza* per s. 2000 di gr. ven., i quali uomini obbligaronsi di rimborsarli sotto pena del doppio. Non essendo ciò seguito, ricorsero al capitano imperiale Picherni che fece il sordo; chiedono 3000 perperi.

Allegato B: 1316, Maggio. — Pietro di Nicolò Moro prestò danari a Despina figlia dell' imperatore, mentre stava nelle carceri del Despoto. Essa ordinò al capitano di Belgrado Giovanni Picherni di rimborsarlo; ma ciò non fu fatto.

Questo elenco, coi precedenti atti, fu dato in copia agli ambasciatori e spedito a Marco Minotto bailo a Costantinopoli il 27 Settembre 1319 (v. n. 252).

183. — 1319, Settembre. — c. 56 t.° — Giovanni di Marchesino dichiara di avere, alla presenza di Nicolò de Monte da S. Basso e d' altri, consegnato agli ambasciatori dell' imperatore di Costantinopoli dimoranti a S. Giorgio varie somme dategli dai camerlenghi di comune per le loro spese; d' avere inoltre pagato a Maffeo nipote di Bertuccio Bondumiero, per conto di questo e di Bertuccio Michele, lire 3 di gr. pel trasporto sulla loro galea dei detti ambasciatori da Venezia a Costantinopoli. A ciò furon presenti Costanza moglie e Nicolò figlio del dichiarante.

184. — (1319), Ottobre 7. — c. 62. — Pagano patriarca eletto d' Aquileia scrive al doge, che il vino condotto, in forza dei trattati, dall' Istria in Friuli, non

basta alla metà del consumo dei sudditi patriarcali. Non è vero che se ne porti a Treviso e nelle terre di Guecellone da Camino, nè il patriarca lo permetterebbe essendo deciso d' osservare i patti.

Data a Udine.

185. — 1319, ind. III, Ottobre 8. — c. 60 t.° — Sandro *Belli* da Firenze fattore di Nicola *Ianuccii* e Piero *Guillielmi* tutori di Rainieri, Naddo e Francesco figli ed eredi di Dino Rinucci da Firenze, e Lappo di Buono detto *Gazzo* nunzio giurato di Iacopino da Pontecarale di Reggio vicario e del comune di Firenze, e di Sacco Peruzzi ufficiale dei mercanti e dell' università dei mercanti di Firenze, presentano al doge e al suo consiglio le lettere n. 174 e 175, chiedendo l' esecuzione del contenuto di esse. — Il doge risponde d' aver dato dieci anni fa sufficiente risposta in argomento al comune di Firenze, e che fu ed è sempre disposto a far giustizia. Furono i fiorentini che non la vollero, com' era offerta. — I sopra detti rappresentanti accettano l' offerta, dichiarando che faranno venire le facoltà relative. — Il doge peraltro protesta che non sarà sua colpa se non sarà fatta giustizia nel termine chiesto dalle lettere suddette.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia nella sala d' udienza del doge. — Testimonî: Tanto cancellier grande, Francesco Longo, Angelo Bembo, Paolo Trevisano, Bassano, Giovanni di Marchesino, Nicolò Pistorino, Giovanni Vacondio e Donato de Freganesco notaî ducali che rogarono l' atto (v. n. 211).

186. — (1319), Ottobre 9. — c. 62 t.° — Pagano patriarca d' Aquileia scrive al doge, pregandolo d' ingiungere al podestà di Capodistria di non molestare Giovanni del fu Federico da Rivarotta per un feudo da questo tenuto nella villa di Valmorasi presso detta città, e dal quale il giustinopolitano Engelperto era decaduto non avendo chiesto la rinnovazione dell' investitura.

Data nel castello di Udine.

187. — 1319, ind. II, Ottobre 11. — c. 61 t.° — Alberto e Leonino da Farra mercanti di Milano, procuratori di Pagano della Torre patriarca d' Aquileia (procura 30 Settembre in atti Franzino dal fu Montanino di Villanova da Lodi), dichiarano di aver ricevuto dal doge 225 marche d' argento in pagamento della rata di Settembre pei diritti dell' Istria (v. n. 191).

Fatto nel palazzo ducale di Venecia nella sala del Maggior consiglio. — Testimonî: Nicolò Moro, Nicolò da Molino, Biagio Zeno, Paolo Donato e Marco Giustiniani consiglieri, Giovanni di Marchesino, Nicolò Pistorino e Bassano notaî e Corrado de' Sertegnani da Cremona cittadino di Treviso. — Atti Donato del fu Zambonino de Freganesco not. imp. e scriv. duc.

1319, Ottobre 26. — V. 1314, Ottobre 26.
1319, Ottobre 27. — V. 1320, Maggio 10.

188. — (1319), ind. III, Novembre 4. — c. 62 t.º — Il doge risponde a Giovanni della Vazzola giudice e a Pasio di Fontane notaio, ambasciatori del conte di Gorizia vicario imperiale a Treviso, ringraziando dell' assicurazione che il conte starà ai trattati per ciò che concerne la navigazione del Piave. Chiede la restituzione di quanto fu colà indebitamente esatto. È soddisfatto della promessa d'ordini agli ufficiali di Mestre e Treviso per l'osservanza dei trattati. Lamenta che il castellano di Mestre abbia fatto arrestare e maltrattato senza motivo *Mazo* Malipiero. È dispiacente dell' ingiurie fatte da Cane della Scala a sudditi del conte, e spera si pacificheranno.

Data nel palazzo ducale.

V. Minotto, *Doc. ad Belunum* ecc., I, 142, e *Doc. ad Forumjulii* ecc., 88.

189. — (1319), ind. III, Novembre 6. — c. 63. — Annotazione che Francesco Barbo patrono dell'Arsenale giurò, in presenza del doge, d' aver raggiunto nel passato Marzo i 35 anni.

190. — 1319, (Novembre) 10. — c. 66. — Enrico Ferro riferisce come, essendo egli castellano di Modone e Corone, e suoi consiglieri Francesco Malipiero e Pantaleone Michele, nel 1310, una nave che andava a Rodi depose in Modone Giovanni de Dines (o Dives) inglese ed un suo cappellano, ambi infermi, i quali poi morirono e furono ivi sepolti, onde, sequestratine gli effetti, furono venduti ed il ricavato portato a Venezia da esso Ferro e deposto in procuratia di S. Marco; circa lire 6 a 7 di grossi.

V. Brown, *Kalendar of State papers* ecc., I, pag. 3.

191. — s. d., (1319, Novembre 10?). — c. 66. — Annotazione: che Donato Albasii riferì come, avendo Tomaso Loredano mandato in Inghilterra con coloniali e danari pel valore di l. 3580 di gr. Nicolò Basadonna, questi vendette le merci in Londra e le investì a S. Bitolfo (Boston) in lana, e portandola in Fiandra fu da certi assalito, spogliato ed ucciso.

V. Brown, *loc. cit.*; Marin, *op. cit.*, V, 306.

192. — 1319, Novembre 14. — c. 61 t.º — Leonino da Farra di Milano, procuratore di Guglielmo decano e del capitolo d' Aquileia, ratifica il n. 187.

Fatto in Venezia, nel palazzo ducale. — Testimonî: Giovanni di Marchesino, inglesi Iacopino de' Piacentini, Nicolò di Benincà de' Gheciis, notai ducali.

193. — (1319), Dicembre 4. — c. 63 t.º — Guglielmo di Castelbarco scrive a Rizzardo Malombra dottore in leggi di assentire che il danaro da lui depositato presso il comune di Venezia, e che doveva essere restituito a Natale, resti in deposito colle antiche condizioni.

Data a Lizzana (v. n. 44 e 194).

194. — (1319), ind. II, Dicembre 22. — c. 64 t.º — Guglielmo di Castelbar-

co, rispondendo a lettere del doge, conferma quanto è detto nella precedente e ringrazia per l' accettazione di quella sua offerta.

Data a Lizzana (v. n. 195).

195. — (1319), ind. II, Dicembre 22. — c. 64 t.° — Guglielmo di Castelbarco scrive a Rizzardo Malombra ringraziandolo delle cure date a' suoi interessi, e circa i presenti che voleva fargli Venezia, dice non chiedere altro che l' accettazione in deposito de' suoi danari.

Data a Lizzana (v. n. 194).

196. — s. d., (1319). — c. 46. — Risposta del comune d' Ancona a Guglielmo de Freganesco ambasciatore veneto. Come esso chiede, Ancona non molesterà i naviganti che vanno e vengono da Venezia, eccezion fatta per quelli di Osimo e Recanati ribelli scomunicati dalla Chiesa, e per tutti quelli che portano loro sale e grani, o danno loro soccorso alcuno.

197. — s. d., (1319). — c. 53 t.° — Estratto di scrittura portata da Belletto Faliero e Filippo Bellegno ambasciatori alla S. Sede, e ch' essi affermarono destinata dalla curia romana agli ufficiali di Ferrara. È una bolla agli ufficiali stessi, che ingiunge d' osservare rigorosamente i trattati fra quella città e Venezia, con due varianti.

198. — s. d., (1319). — c. 56. — Commissione di Ugo di Duino, capitano imperiale in Conegliano, a Deumo *de Flumo* inviato a Venezia, in risposta a lettere ducali. I servi di Ugo, abitanti a S. Giovanni, impediscono il trasporto di vettovaglie a Belforte perchè il capitano di questo luogo vieta ad essi di pescare in mare, impedisce ai mercanti di recarsi alle fiere di S. Giovanni, quando Ugo ed i suoi si recano in questa terra pretende visitare le loro barche, non permette a quelli di S. Giovanni di andar per mare a raccogliere i frutti delle loro vigne sotto i monti. Chieda perciò che cessi questo stato di cose, e che Venezia voglia avere Ugo per buon servitore come i suoi predecessori.

199. — 1319. — c. 63 t.° — Commissione del comune di Rimini ad ambasciatori inviati a Venezia, in risposta a lettere del doge. Rimini fu sempre amica di Venezia. Quantunque la donazione fatta alle monache della Celestia da Gualtiero *Valdemissa* non sia valida, essendo questi bandito per la morte di Rainieri de Lauditorio, tuttavia il comune offre di sottoporre ad arbitrato il giudizio sulla legalità delle rappresaglie concesse da Venezia a quelle monache contro i riminesi, in seguito alla lite mossa loro davanti al vescovo di Bologna e ad altri delegati papali. Offrano gli ambasciatori pronta giustizia a Paolo Rocco veneziano, cui era stata tolta una casa già aggiudicatagli da Malatestino ex podestà per i suoi crediti verso un riminese. Se il veneziano Damiano Fiolo si proverà padrone del cuoio sequestrato sulla nave del ribelle riminese Giovanni Leone, n' avrà la restituzione. Provansi infondati i lagni del doge che in Rimini si siano eretti magazzini e si permetta

di caricarvi vino, olio e merci del Levante per Ravenna, Ferrara e Lombardia, in onta ai trattati fra Venezia e Cervia. Il doge non può muovere tali querele. Il libro dei patti compilato al tempo del podestà *Ciocio* di Amelia, in cui stanno i trattati con Venezia, prova che il doge non può mandar ad effetto la intimazione da esso fatta fare, che proibirebbe cioè ai riminesi di recarsi a Venezia se non si soddisferà alle sue richieste.

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 68.

200. — 1319. — c. 65. — Francesco di Lampridio e Cande de Ragno ambasciatori del conte e del comune di Zara, chiedono che, vista l' impossibilità in cui sono i tre giudici ivi esistenti di definire prestamente tutte le liti che lor si presentano, venga ad essi aggiunto un altro giudice leggista per le cause civili, la cui elezione sia fatta dal comune oppure dal doge dietro proposta di quello (v. n. 212).

V. LIUBIĆ, *op. cit.*, I, 304.

201. — s. d., (1319). — c. 65. — Elenco dei diritti che doveano pagare le merci naviganti sul Po in Serravalle, Mantova e Borgoforte al comune e al vescovo di Mantova; in Dossolo al signore di Mantova; in Guastalla al signor Giberto; in Vitaliana ai Cavalcabò; in Brescello al comune di Parma; in Casalmaggiore al comune; in Castelnuovo di bocca d' Adda ai Cavalcabò; in Piacenza al signor Galeazzo; in Pavia al comune.

202. — s. d., (1319). — c. 65 t.° — Commissione da darsi all' ambasciatore inviato in Inghilterra, o ad altri se esso non andasse in Fiandra. Ringrazi il conte di Fiandra e gli scabini di Bruges per la giustizia fatta ad Alipetro Buscarino. Chieda che i veneziani possano avere in Fiandra un console il quale giudichi le liti fra loro. Che essi non possano essere arrestati per debiti prima che sian provati debitori. Che possano porre in mostra e vendere liberamente le loro merci. Si riducano le senserie; i pesi siano eguali per tutti; possano i veneziani partire a talento. L' ambasciatore procuri di avere tali concessioni specificate in iscritto in regolare trattato. Se però non si potesse ottener tutto ciò, sarebbe da vedere se prima non avesse l' ambasciatore da andare ad Anversa, ove i veneziani ebbero l' anno scorso buona accoglienza.

V. BROWN, *op. cit.*, 4; MARIN, *op. cit.*, V, 304.

203. — 1320, Gennaio 7. — c. 64 t.° — Commissione data da Maladino bano di Croazia e di Bosnia a maestro Guglielmo *de Vergnana* suo medico inviato a Venezia. Chieda per quali motivi Venezia si accinga ad assistere i ribelli di Sebenico. Se essa in qualche cosa ha da lagnarsi del bano, lo dica e le sarà fatta ragione.

Scritta da Michele protonotaro del bano.

V. LIUBIĆ, *op. cit.*, I, 305.

204. — (1320), ind. III, Febbraio 12. — c. 87. — Nicolò despoto di Romania rispondendo a lettere ducali circa l' affare di Pietro Moro, giustifica il ritardo frap-

posto al pagamento de' costui crediti, e si lagna del di lui contegno. Si dichiara contento che il Moro vada a Corfù a trattare del pagamento suddetto.

Data in Arta.

205. — 1320, ind. III, Febbraio 19. — c. 69. — Sentenza pronunziata da Francesco de' Mattarelli di Modena, giudice, dottor di leggi reggente in Ferrara, contro Tura, Locio, Dondidio, Benvenuto, Francesco, Almerico, Iacopo, Berticio, Renoardo, Pietro detto Malfero tutti Benedetti, Bartolameo detto Porchetto di Tamara e suo fratello Tura, tutti di Formignana abitanti a Codigoro, rei di avere assalito armata mano la casa di Bartolo del fu Negro de' Cederici di Formignana, uccidendo i di lui fratelli Marco e Mainardo. Essendo costoro contumaci dopo le citazioni fatte da Recagno di Antonio banditore comunale, confisca i loro beni e ne assegna metà a favore del comune, metà agli eredi dei morti; li bandisce in perpetuo, e li condanna a perdere il capo se giungeranno in potere della giustizia.

Publicata da Guglielmo degli Agazoti notaio ai malefici nel generale consiglio di Ferrara. Tratta da Franceschino *de Fontana luza* notaio del comune dai registri publici, ove Giovanni *de Agnelo* notaio l' avea copiata dagli atti di Ubaldino *de Berbenzone* notaio.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 71.

206. — (1320), Febbraio 21. — c. 67. — Nicolò Saponario podestà di Pirano partecipa al doge l' arrivo di Andrea Cavazza, Filippo Buono e Giovanni Loranni, i quali stabilirono quanto sta nell'

Allegato: — I tre suddetti descrivono i lavori da farsi nel porto di Pirano.

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 88.

207. — 1319, ind. III, Febbraio 24 (m. v.). — c. 66 t.° — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna rilasciato per benemerenze al nobile Marsilio del fu Perenzano da Carrara di Padova. — Con bolla d' oro.

208. — 1320, ind. III, Marzo 3. — c. 66 t.° — Alberto e Leonino di Farra mercanti di Milano, procuratori di Pagano della Torre patriarca (procura 29 Settembre 1319, in atti Francino del fu Montanino da Villanova di Lodi) e del capitolo d' Aquileia, dichiarano d' aver ricevuto dal doge 225 marche d' argento per la rata di Marzo dei diritti dell' Istria.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Catterino Darmario, Marco Giustiniani, Paolo Donato, Pietro Barbarigo e Nicolò Pistorino vice cancelliere. — Atti Giovanni del fu Marchesino Egizi notaio imperiale e scrivano ducale.

209. — (1320), ind. III, Marzo 3. — c. 107 (106). — Nota di danni dati nell' impero greco a veneziani, spedita a Venezia da Marco Minotto bailo a Costantinopoli. I sudditi greci maltrattano impunemente i veneziani in quella capitale, in Salonicchi e nelle isole dell' impero. I veneti non possono ottenere giustizia se non comperandola, e sono soggetti a mille avanie nell' esercizio delle loro arti. Non possono ottenere

risarcimento dei danni sofferti, e gli ufficiali imperiali, specialmente Pretora Doimo e Siropulo Serafin, sogliono estorcere loro di gran danari se hanno bisogno di ricorrere alla corte. *Vasmuli* e greci ed ufficiali rubano ai veneti cristiani ed ebrei quanto più possono, costringendoli a pagare per le merci che portano a Costantinopoli. I veneziani non possono vendere il frumento che portano dal mar nero, di Mesembria e di Anchialo, dovendo i compratori pagare un diritto. È loro vietato il commercio minuto dei commestibili. Ad essi soltanto è impedito di riparare le loro case bruciate nell' estate scorso nel grande incendio scoppiato nella contrada di S. Pietro dei pisani. Sono costretti a pagare dazî su tutto in Costantinopoli, in Salonicchi e altrove, e non si permette loro l' esportazione dei legnami. Con gravi imposte si vieta ai marinaî greci di servire su legni veneti, e questi legni non possono essere noleggiati a greci. Gl' interpreti rifiutano i loro servigî presso la corte ai veneziani e favoriscono i genovesi. Molti di origine veneta passando per greci furono lasciati tranquilli, riconosciuti poi per veneziani furono tiranneggiati. I veneziani, ebrei e cristiani, non possono lavorare in cuoî, nè vendere i pellami che portano dalla Crimea (Gazaria). Si vieta ad essi, mentre si permette agli anconitani e ai genovesi, di tener taverne sulla riva fuor delle mura di Costantinopoli. Si moltiplicano avanie sui veneziani che esercitano il traghetto fra Pera e quella capitale. Molte e molte altre infrazioni ai trattati commettono i greci. L' imperatore prolunga il pagamento dei 14000 perperi pei danni dati ai Viaro, a Marino Soranzo canonico e ad altri di Modone. I *vasmuli* che al tempo dei podestà di Costantinopoli erano veneti, dovettero per le infinite persecuzioni farsi riconoscere greci.

210. — (1320), ind. III, Marzo 6. — c. 67. — Il comune di Bologna scrive al doge d' aver ben trattato gli ambasciatori veneti. Avrebbe punito chi si fosse permesso di offenderli. Qualunque inviato di Venezia avrà sempre libero e sicuro passo nel bolognese.

Data a Bologna.

211. — 1320, Marzo 17. — c. 67 t.° — Guglielmo *Nicoli* da Firenze, procuratore sostituto di Nicola Rinucci tutore ecc. (v. n. 185) (procura 11 Dicembre 1319 in atti Filippo del fu Prando Igizi, e istromento di tutela 8 Dicembre 1315 in atti Maffeo di Ciapo Pavone da Firenze) dichiara d' aver ricevuto dai camerlenghi di comune l. 157, s. 11, d. 6 a gr., quarta parte della somma promessa ai predetti per grazia dal comune di Venezia (v. n. 216).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimonî: Nicolò Passamonte e Donato de Freganesco.

Segue nota che i tutori dei figli di Dino Rinucci rinunziarono ad ogni diritto per le merci perdute come al n. 185, rimettendosi alla grazia del comune di Venezia.

212. — 1320, ind. III, Marzo 18. — c. 67 t.° — Francesco di Lampridio e Cande de Ragno ambasciatori del comune di Zara, chiedono in forza dei trattati che sia permesso a quel gran consiglio di eleggere tre giudici forestieri, i quali debbano amministrar la giustizia insieme col conte (v. n. 200).

V. Liubić, *op. cit.*, I, 309.

213. — (1320), Aprile 6. — c. 68 t.° — Annotazione: che del vino della grazia del patriarca d' Aquileia di 1000 anfore, dal 24 Dicembre n' andarono in Friuli 475, di cui 250 furono portate a Portogruaro e quinci a Treviso, 52 a Latisana, il resto in Aquileia e Marano.

214. — 1320, ind. III, Aprile 8. — c. 68 t.° — Pietro del fu Arnaldo di Cardona di Maiorca dichiara al doge d' essere stato interamente compensato del danno recatogli dalla flotta comandata da Paolo Morosini, che gli aveva tolto una barca ed alcuni schiavi greci. Rinunzia ad ogni ulteriore pretesa verso i veneziani.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimonî: Rizzardo Malombra, Bisino Contarini, Francesco pievano di S. Raffaele, Benincà de *Gheciis* e Giovanni di Marchesino. — Atti Bonincontro del fu Nicolò Bove da Mantova, not. imp. e scrivano ducale.

215. — c. 96. — Ripetizione del precedente.

1320, Aprile 8. — V. 1320, Ottobre 4.

216. — 1320, ind. III, Maggio 3. — c. 68 t.° — Istrumento simile al n. 211, per la seconda rata del pagamento ivi accennato. In questo furono testimonî: Francesco di Averardo notaio e Bartolammeo Acciaiuoli ambi di Firenze, Benincà *de Gheciis* e Girardo di Firenzuola banditore ducale (v. n. 225).

217. — 1320, Maggio 10. — c. 137 (136) t.° — Stefano *Pluerii* regio balì in Mompellieri attesta al doge che Pietro Quattrolingue è oriundo ed abita nella città di S. Antonino, e chiede che, come cittadino di quella, abbia il risarcimento dei danni patiti. Segue l'allegato.

Data a Mompellieri *(VI id. Maii)*.

Allegato: (1319), ind. III, Ottobre 27. — Ducale responsiva a Giovanni de *Rippa alta* regio balì in Mompellieri. Ricordasi che Pietro Quattrolingue fu per l' addietro in Venezia, qual procuratore di marsigliesi, con lettere di Carlo (II) re di Sicilia (Napoli) a chiedere risarcimento di danni; che comparve sempre in qualità di marsigliese, nè mai fece menzione delle perdite di cui or chiede compenso; che dopo lunghe trattative di Guglielmo Freganesco inviato veneto coi marsigliesi per vicendevoli risarcimenti, re Roberto assolse i veneziani di ogni danno dato a' suoi sudditi, fra i quali va messo anche il Quattrolingue. Venezia tuttavia vuole la giustizia.

Data nel palazzo ducale di Venezia (v. n. 101, e 1323, Maggio 23).

Segue nota che il 10 giugno della VI indizione (1324), il notaio ducale Nicolò de Marsilio produsse il documento ai giudici del Forestiere, ad istanza del Quattrolingue.

218. — 1320, ind. III, Maggio. — c. 79 t.° — Sevasto Pietro Crisovergi e Bertuccio Mazarolo veneziano ambasciatori di Nicolò conte palatino e despoto di Ro-

manìa, offrono al doge di rinnovare i vecchi trattati esistenti fra Venezia ed i signori di Cefalonia, e chiedono che quella prenda il loro mandante sotto la sua protezione (v. n. 222)

219. — 1320, Giugno 13. — c. 86 t.° — Dalmasio de Banholis, luogotenente di Sancio re di Maiorca, conte di Roussillon e Cerdagne, signore di Mompellieri, la doge. Nel 1317 tre galee veneziane dirette in Fiandra rubarono a Maiorca tre schiavi greci. Al ritorno di esse, il luogotenente Berengario di S. Giovanni ne chiese al capitano Dardi Bembo la restituzione, ma invano; ora Nicolò Morando di Maiorca si reca a Venezia per ottenere risarcimento pegli schiavi, munito di procura dei danneggiati stesa dal notaio Francesco *Balaroni*. Chiede sia loro fatta giustizia.

Data in Maiorca.

220. — 1320, Giugno 29. — c. 94. — Istromento in cui si dichiara: avere Sancio re di Maiorca ricevuto da Ugolino *Argenterii* di Maiorca procuratore del comune di Venezia lire 300 di Barcellona, somma liquidata da esso re d'accordo coll' inviato veneto Marco Marioni, per compenso dei danni dati dai veneziani a Gabriele Estancon suo suddito, più l. 150 per conto di Bernardo Guarriga pure di Maiorca. In seguito a ciò, il re rinunzia per sè e per i suoi sudditi ad ogni ulteriore pretesa o diritto di rappresaglia contro i veneziani.

Fatto in Perpignano, nel castello reale *(III kal. Iul.)*. — Testimoni: Berengario vescovo di Lianne, Sigeberto visconte *Castrinovi*, Berengario *Mainardi* canonico di Narbona cancelliere, Pietro *de Pulcro castro* maggiordomo, Ugone *de Tacione* portario maggiore del re, cavalieri. — Atti Jacopo *Scuderii* regio scrivano (v. n. 148, 233 e 237).

221. — (1320), ind. III, Giugno 30. — c. 89. — Filippo imperatore di Costantinopoli e principe di Taranto, al doge. Lo scorso anno trattò con Belletto Faliero e Filippo Bellegno ambasciatori veneti alla Santa Sede, per un' alleanza con Venezia allo scopo di ricuperare Costantinopoli, alle condizioni già pattuite con Carlo di Valois suo padre. A continuare le negoziazioni, accredita ora presso il doge Leone *de Imperatore* suo consigliere e protentino di Bari.

222. — 1320, Giugno. — c. 79 t.° — Gli ambasciatori del despoto di Romania fanno le seguenti proposte a Nicolò Zane, Francesco Dandolo e Marino Faliero deputati a conferire con loro. Il despoto manterrà in vigore i vecchi trattati esistenti fra Venezia ed il contado e le isole di Cefalonia. Alzerà in Cefalonia il vessillo di S. Marco. Quando Venezia porrà alla vela una flotta di 30 galee, ne armerà una a proprie spese. Se Venezia gli accorderà la sua protezione, le sarà fedele ed alzerà la bandiera di S. Marco in tutto lo Stato suo. Chiede frattanto soccorso di 400 armati e di lire 30000 di piccoli per ricuperare le terre occupategli dai greci, promettendo a Venezia o il castello di Butrinto che rende annue l. 1500, o quello di Parga che dà circa l. 1000 in zucchero.

Segue nota che la risposta sta nei registri del Senato (v. n. 218).

223. — (1320), Luglio 1. — c. 80. — Boracio de' Gangalandi dei Conti risponde a lettere ducali d'essere disposto a coadiuvare i veneziani nel raccogliere le rendite dei loro beni nel trevigiano.

Data a Noale.

224. — 1320, ind. III, Luglio 7. — c. 80. — Nicola di Maggio di Matteo e Marino di Lorenzo giudici, col gran consiglio della città di Arbe, creano procuratori di quel comune Dobra di Stefano di Gaucigna, Creste Volcigna de Poruga, Matteo de Barbabissa ed Andrea di Domenico Matteo di Paolo, per negoziare davanti al doge un accordo coi cittadini esterni, ma senza facoltà per l'elezione del futuro conte.

Fatto nel palazzo della contea di Arbe, vacante questa ed il vescovado. — Testimonî: Donato Lombardo scrivano ducale, Opano (?) di Nicola, Doimo di Dessimero, Leonardo de Fronzano, e Pasqua di Machina (?). — Sottoscritti: Gunzina Stefano de Gaucigna e Martinusio Priben di Nicolò, esaminatori. — Atti Cristoforo di Giambonino de Rodano not. imp. (v. n. 226).

V. Liubić, *op. cit.*, I, 312.

225. — 1320, ind. III, Luglio 10. — c. 69 t.° — Istromento simile al n. 216, per lire 315, s. 3 a gr., terza e quarta rata del pagamento ivi mentovato. — Testimonî: Tanto cancelliere grande, Forte del fu Pietro da Firenze e Nicolò Passamonte.

226. — 1320, ind. III, Luglio 15 — c. 80 t.° — Ermolao e Nicola di Matteo di Ermolao, Maggio di Filippo di Germano, Creste di Nicolò di Ermolao, Cipriano e Filippo di Zudenico, Grisano di Martinusio di Sclovigna, Misce e Dobre di Grubo de Zane, Pribe di Dessimero per sè e pel figlio Cristoforo, Cerna di Nicola di Cernota, Nicolò di Giovanni di Pribe, Nicolò del fu Clemente di Filippo, Frane del fu Cipriano di Domaldo, Nicolò di Matteo di Machina, *Zudole* di Agralfico, Jacopo di Clemente, Marino figliastro di Creste di Gambetta, Marco Pasqua di Machina e Matteo di Mengossio di Mattia, nobili di Arbe dimoranti fuori di città, creano loro procuratori Giorgio di Creste di Piaga, Domaldo di Nicola di Cernota, Marino di Creste di Gregorio e Mencossio di Matteo di Mattia, con facoltà di negoziare davanti al doge coi procuratori del comune di Arbe un accordo, e la riforma dell' università dell'isola.

Fatto nel monastero di S. Pietro d'Arbe. — Testimonî: Pasqua di Machina, Matteo e Creste di Miche di Barbabissa, Volcina di Caperalbo (?). — Atti come il n. 224 (v. n. 228).

V. Liubić, *op. cit.*, I, 313.

227. — 1320, Agosto 18. — c. 91. — Jacopo re d'Aragona, Valenza, Sardegna e Corsica, conte di Barcellona, vessillifero, ammiraglio e capitano della chiesa romana al doge, che lo aveva eccitato al pagamento dei danni dati ai veneziani dal conte di Ampurias, scrive di esserne stato impedito da gravi cure e da lunga malattia. Promette di farlo entro un anno (v. n. 502 del libro I).

Data a Tirasona *(XV kal. Sept.)*.

228. — 1320, ind. III, agosto 18. — c. 83. — Istrumento in cui si dichiara: avere Belletto Faliero rettore della città di Arbe fatto leggere in quel gran consiglio la ducale allegata, che vi fu approvata ed accettata. Sottoscritto da Gregorio di Martinusio di Slovigna esaminatore.

Fatto in Arbe, essendo vescovo Francesco di Filippo. — Testimoni: Cipriano di Nicolò di Ermolao, Maggio di Salvo di Gaucigna, Maggio di Filippo, Pasqua di Machina, Leonardo di Trunzane, Leonardo di Drasio di Remansolo tutti di Arbe. — Atti come il n. 224.

Allegato: — Ducale a Belletto Faliero rettore di Arbe. Il doge scrive che i procuratori di quella città e dei cittadini esterni gli presentarono alcuni articoli, che invia modificati ed approvati onde siano letti e confermati dal consiglio grande. Questi articoli sono i seguenti: L'onorario del conte sia di l. 40 di gr. all'anno; abbia selvaggina dell'isola per 2 grossi, frutta fresche per 1 gr. al giorno, abitazione, barca con uomini per condurlo a Venezia e viceversa; non possa mangiare presso privati; non possa bandire cittadini senza il consenso dei tre giudici, nè imprigionare per pene pecuniarie chi può dare malleverie; gli immigranti da altri paesi non abbiano accesso al consiglio; non tenga servi de' suoi predecessori; la custodia notturna spetti ai terrazzani; la famiglia del conte possa pattugliare, ma non aver parte delle multe; l'omicida sia appiccato o, se fugge, bandito in perpetuo; il conte non proceda che in seguito a denunzie, eccettuati i casi d'omicidio; i percussori d'altri paghino 200 perperi, se nò stieno in carcere finchè possano farlo o siano liberati; i percussori in rissa abbiano tutti egual pena, gli altri che vi partecipano sian puniti secondo la colpa; i camerlenghi esigano le rendite del comune, e ne rendano conto al conte, o al visconte e ai giudici; il conte tenga il publico sigillo e l'usi solo col consenso dei giudici; cessino i due giudici attuali e se ne eleggano tre nuovi, due nobili e un popolano; niuno parli in consiglio contro il presente decreto, sotto pena di 100 perperi; i giudici non possano proporne la revoca; gli avvocati del comune abbian facoltà di *placitare* contro i contravventori.

Data nel palazzo ducale di Venezia (v. n. 226 e 230).

V. Liubić, *op. cit.*, I, 314.

229. — 1320, ind. III, Agosto. — c. 81 t.° — Giovanni Vacondio procuratore del comune di Venezia, costituito davanti ad Alessandro arcivescovo, Iacopino dai Denari cantore e Pietro canonico di Candia, protesta, in nome dei suoi mandanti, non dovere l'elezione fatta dal capitolo della cattedrale di Candia del figlio di Marco Morosini al priorato di S. Antonino di quella città, in surrogazione di Nicolò Paradiso, pregiudicare ai diritti del comune su quel beneficio. L'arcivescovo accetta la protesta.

Fatto in S. Maria *de capite Brolii*, già dei Templari ora dell'ordine Gerosolimitano, in Venezia. — Testimoni: Gratone Dandolo procuratore di S. Marco, Rizzardo *de Schicis* e Pietro Bellotti da Cremona nipoti del Malombra. — Atti Donato del fu Giambonino de Freganesco not. imp. e scriv. duc.

230. — 1320, ind. III, Agosto 23. — c. 85. — Istrumento in cui si dichiara

che, convocato il gran consiglio d'Arbe il 21 agosto da Cresta di Nicolò di Ermolao, Gregorio di Martinusio di Sclovigna e Leonardo di Trunzane giudici, vi fu stabilita pel 23 l'elezione del nuovo conte. In questo giorno, gli elettori Barnaba di Pelinga, Giorgio di Creste di Piziga, Matteo di Potforiza, Pribe di Dessimero, Ermolao di Matteo di Ermolao, Domaldo di Nicola di Cernota, Maggio di Salbe di Gaucigna, Maggio di Filippo, Zudinico di Vitozo, Cerne di Stefano di Forma, Cipriano di Zudinico, Missa di Gurbio di Zane, Domole di Stefano di Dimine, Creste di Francesco, Marino di Zaro, Domenico di Creste di Fusco, Martinusio di Prebi di Nicola, Abundo di Martino, Cipriano di Domenico di Orlando, Mica di Barbabissa, Leonardo di Drasio di Remansulii, Marino di Lorenzo Pietro di Permano, Andrea di Bubogna, Ivano di Simeone di Grube, Andrea di Domenico Matteo di Paolo, Iacopo de Benvenuto, Pietro di Marino di Machina, Marino di maestro Ivano, Marino di Creste di Gregorio, Marino di Stefano di Nemira, Domaldo di Iurisclavo, Nicola di Stefano di Verigulo e Volcigna di Nicola Capalbi, unanimi coi giudici elessero conte Andrea Michele del fu Marco già conte, e proclamata in piazza tale elezione, fu dal popolo acclamante approvata.

Fatto nel palazzo comunale, nella cattedrale di S. Maria e nella piazza di Arbe. — Testimoni: Francesco di Filippo vescovo, fra' Damiano abate del monastero di S. Pietro, fra' Stanzio abate del monastero di S. Stefano, Andrea de Sazino arciprete, Desagna pievano di S. Tomaso, Giorgio di Matteo di Ermolao diacono canonico, fra' Barnaba e fra' Tomaso minori, Cipriano di Nicolò di Ermolao, Cristoforo di Maggio di Gaucigna, Cerno di Nicola di Cernota, Pasqua di Machina, Pietro di Stefano di Nemura, Nicola di Giorgio di Conziza, tutti di Arbe. — Atti come il n. 228 (v. n. 231 e 240).

V. Liubić, *op. cit.*, I, 319.

231. — (1320), Agosto 25. — c. 85. — I giudici e l'università della città di Arbe scrivono al doge d'aver eletto a conte Andrea Michele figlio del fu Marco già conte d'Arbe. Accreditano presso il doge Cipriano di Nicola, Giorgio di Pizega, Mengossio di Macchina e Ivano di Simeone, per ottenere l'approvazione di quell'elezione.

Data in Arbe (v. n. 235).

V. Liubić, *op. cit.*, I, 321.

232. — 1320, ind. III, Agosto 26. — c. 88. — Essendosi preso in maggior consiglio di chiudere *(abati)* quattro delle sedici osterie *a pluri*, furono, dai deputati a ciò, approvate le seguenti. A Rialto quelle: di Stefano Gradenigo, del comune in ruga di Ca' Vitale, di Filippo Contarini, di Fantino Contarini e nipoti, di Ermolao Zorzi, delle monache di S. Servilio, di quelle di S. Lorenzo. — A S. Marco: due innominate, quelle al Capro *(hirco)*, di Nicolò Foscari, di Giovanni Michele. — Furono approvati conduttori: Almerico della Stella dell'osteria di Iacopo Gradenigo, Pietro del fu Dimitri dal Gallo di quella di Stefano Gradenigo, Marchesino Trevisano detto Merlizio di quella di Fantino Contarini, Manfredo di quella delle monache di S. Servilio, Biagio da Riva di quella delle monache di S. Lorenzo, Almerico de

Freganesco di quella del comune. — Furono eliminati i conduttori: Marco Montanario dell' osteria di Filippo Contarini, Pietro Quintavalle e Iacopo da Mestre dell'osteria di Ermolao Zorzi. — A S. Marco furono approvati: Nicolò Maffeo del fu Zono, Francesco Quintafoia conduttore dell'osteria di Nicolò Foscari, Iacopo di quella di Giovanni Michele; e furono eliminati: Filippo Barbadibecco, Paolo Campsore conduttore dell'osteria di Iacopo Querini, Graziolo Domafollo di quella di Marco del fu Vitale Michele, Matteo di Sermide dell'osteria di Marco Michele cognato di Andrea Michele consigliere (v. n. 246).

233. — 1320, Settembre 2. — c. 93 t.° — Guglielmina vedova, Antonia e Moiseta moglie di Pietro Bossa, figlie del defunto Gabriele Estancon, tutte di Maiorca, anche in nome di Tomaso loro figlio e fratello, dichiarano d'aver ricevuto da Ugolino *Argenterii* procuratore del comune di Venezia l. 300 di Barcellona, comprese le accennate al n. 220, dovute loro in forza di convenzione conclusa da re Sancio con Marco Marioni ambasciatore veneto, ed a saldo di risarcimento di danni dati da Tomaso Leone al defunto suddetto, rinunziando ad ogni ulteriore pretesa.

Fatto in Maiorca *(IV non. Sept.)*. — Testimoni: Nicolò *Pilicerii* e Iacopo Moragues. — Atti Berengario de Villari notaio.

234. — 1320, Settembre 4. — c. 95 t.° — Ponzio di *Cereto* notaio e scrivano della curia del vicario di Maiorca, cede ad Ugolino *Argenterii* tutti i diritti contro il comune di Venezia provenienti dal ratto di un suo schiavo greco commesso da galee veneziane.

Testimoni: Stanc. di Ugolino, Giovanni di Lombardo e G. *Payars*. — Atti Pietro *Artich*, notaio di Maiorca.

235. — 1320, ind. IV, Settembre 7. — c. 86. — Il doge col consiglio minore approva l' elezione riferita al n. 230, presentata dagl' inviati nominati al n. 231.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 322.

1320, Settembre 6. — V. 1320, Settembre.
1320, Settembre 11. — V. 1324, Agosto 27.

236. — (1320), Settembre 18. — c. 86 t.° — Annotazione: che Nicolò Minotto parente di Ruggero Foscarini podestà di Parenzo, propose al doge, come socio di quest' ultimo, Pasqualino Capello che fu approvato.

237. — 1320, Settembre 18. — c. 94 t.° — Bernardo Guarriga di Maiorca, per sè ed in nome di Raimondo Pol di Valenza suo socio, dichiara d' aver ricevuto da Ugolino *Argenterii* procuratore del comune di Venezia le lire 150 di Barcellona accennate al n. 220, in compenso dei danni datigli dal veneziano Tomaso Caotorta, rinunziando ad ogni ulteriore pretesa per essi danni, e promettendo che il suo socio farà altrettanto, del che dà guarentigia su tutti i suoi beni, eccetto il baliaggio della villa o castello *Maris viri* concessa ad esso dichiarante e al Pol dal re d' Aragona.

Fatto in Perpignano *(XIV kal. Oct.)*. — Testimoni: Nicolò di S. Giusto tesoriere del re di Maiorca, Bernardo *de Sostemps* di Maiorca. — Scritto da Giovanni Periz scrivano. — Atti Iacopo *Scuderii* notaio regio.

238. — (1320), ind. IV, Settembre 39. — c. 87. — Annotazione: che, in data 24 Settembre, Belletto Faliero rettore di Arbe partecipava d' aver citato a comparire davanti al doge i nobili: Grisane de Martinusio giudice, Ermolao di Ermolao, Cristofolino Mad. di Cachina, Fille di Zudinico, Nicoliza di Clemente, ed i popolari: Giorgio di Marino Sordo, Androsio Magnavacca sarto, Giovanni Duim di Marino camerlengo, Marco Balbossio, Trabino di Machina, Cambafitta di Domenzia, Zelli di Mica dell' Arciprete.

V. Liubić. *op. cit*, I, 322.

239. — 1320, Settembre 25. — c. 90 t.° — Filippo re di Francia e Navarra dichiara che, in seguito a querele dei negozianti veneti e ad istanza di Carlo di Valois, rimette loro tutti gli arretrati d' imposte, danni e tasse che ancor dovessero al regio erario pel commercio esercitato nei di lui domini.

Data a Parigi.

240. — s. d., (1320, Settembre). — c. 82 t.° — Il doge, Pietro Manolesso, Tomaso Dandolo, Catterino Zane, Dardi Bembo consiglieri, Iacopo Contarini ed Angelo Muazzo in luogo dei consiglieri assenti Andrea Michele e Nicolò Moro, radunati nell' ufficio del *proprio*, dichiarano legale, giusta il voto allegato, la elezione di Andrea Michele a conte d' Arbe (v. n. 230).

Allegato: 1320, Settembre 6. — Frate Agostino eremitano, Rizzardo Malombra dottor di leggi e Rolandino de' Belvisii dottore di decreti, dichiarano legittima l' elezione summentovata.

Fatto in Venezia, nella chiesa di S. Maria di Nazaret.

241. — 1320, Ottobre 1. — c. 92. — Giovanni duca di Lorena, Brabante e Limburgo, in risposta a lettere del doge, assicura protezione ed ogni agevolezza ai veneziani commercianti ne' suoi stati.

Data a Brusselles.

242. — (1320), ind. IV, Ottobre 4. — c. 87 t.° — Giustiniano Giustiniani duca in Candia scrive di aver consegnato a Canaletto da Canale, Marino Faliero, Giovanni di Ermolao Minotto, Gregorio Gallina e Marco del fu Andrea Sanudo 3400 perperi che dovranno essere pagati al tesoro publico pel primo anno del reggimento d' esso duca. Mandò Venezia altri 1100 perperi per comprare legnami per Candia, ma non avendo il doge approvata la spesa, quella somma gli sarà pagata da Giovanni del fu Nicolò Querini, o da Bernardo Giustiniani.

Data in Candia.

243. — 1320, ind. IV, Ottobre 4. — c. 89 t.° — Carlo conte di Valois, di

Alençon, Chartres ed Angiò, dichiara che, avendo il comune di Venezia impedita la vendita di cinque galee e d' un legno, ch' egli aveva in quella città preparati per la spedizione di Costantinopoli, e non essendo stati osservati dal comune stesso i trattati conchiusi con lui per quell' impresa, in seguito a sua dimanda di rifacimento di danni, pattuì con Benedetto da Molino procuratore d' esso comune (v. allegato) di rinunziare ad ogni pretesa, in seguito al pagamento di 4000 fiorini d' oro di Firenze sborsatigli dal Molino e da Andriolo Bonveneziano. Dichiara poi d' aver ricevuto fiorini 1000 per certe gioie sequestrate dai veneziani a Bartolameo detto *Languille*, facendo del tutto piena quitanza al comune predetto..

Fatto in nave sulla Senna nel porto di S. Vittore di Parigi. — Testimonî: Carlo figlio del principe, Giovanni de Cerchemont cancelliere, Pietro *de Dwiaco* ambi cavalieri, e Giovanni Billovardo, tutti consiglieri d' esso principe. — Atti Giovanni *Ruffi de Cruce* diocesi di Losanna, altrimenti detto di Savoia, not. apostolico.

Allegato: 1320, ind. III, Aprile 8. — Sindicato con cui il doge col maggior consiglio nomina procuratore del comune di Venezia Benedetto da Molino, con facoltà di trattare l' appianamento di tutte le questioni vertenti fra Carlo di Valois ed il comune stesso.

Fatto in Venezia nella sala del maggior consiglio del palazzo ducale. — Testimonî: Nicolò Pistorino vice cancelliere, Marcolino, Nicolò *de Gheciis* e Nicolò di Marsilio scrivani ducali. — Atti Nicolò Passamonte not. imp. e scriv. duc. (v. n. 25 e 244).

244. — 1320, Ottobre 8. — c. 90 t.° — Carlo di Valois ecc. dichiara d' aver ricevuto 2000 fiorini d' oro da Benedetto Molino (v. n. 243).

Data a Parigi.

245. — (1320), Ottobre 14. — c. 87 t.° — Enrico conte del Tirolo e di Gorizia scrive al doge che. quantunque gli eredi di Marco Bollani non abbiano investitura sopra la villa *Montis Bocarum*, lascierà tuttavia le cose come stanno fino a S. Martino, affinchè intanto si riconoscano i diritti.

Data a Treviso.

246. — (1320), Novembre 3. — c. 88 t.° — Annotazioni: che l' approvazione delle osterie (n. 232) fu dal collegio riconosciuta legale, nonostante l' assenza di due consiglieri. Che fu confermato Pietro del fu Dimitri, approvato sotto il nome di Pietro del Gallo e Pietro Quintavalle. Che, dietro mozione del consigliere Pietro Manolesso, la nuova osteria di S. Marco presso la beccheria fu data a Filippo Barbadibecco. Che, su proposta di Nicolò Moro consigliere, Graziolo Domafollo fu approvato conduttore dell' osteria di Filippo Contarini a Rialto. Che Almerico della Stella ebbe l' osteria di Ermolao Zorzi.

247. — (1320), ind. IV, Novembre 9. — c. 91. — Rispondendo ad Odorico di Strassoldo canonico d' Aquileia e a Savio canonico di Trieste, ambasciatori di Enrico conte di Gorizia, vicario imperiale a Treviso, il doge aderisce a dare al conte

quanto frumento vorrà per Treviso, non ostante la scarsezza e la difficoltà di provvederne, purchè sia pagato prontamente e dia buona guarentigia in Venezia, tale essendo l' uso della camera del frumento.

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 90.

248. — 1320, Novembre 12. — c. 92. — Rizzardo Gambatesa cavaliere, capitano in Genova per la S. Sede e pel re di Napoli, Passerino della Torre vicario, Alberto di S. Matteo abate del popolo ed il consiglio dei dodici ai negozi del comune di Genova, rispondono a requisitorie del doge d' aver fatto arrestare Cristiano dei Grimaldi, Francesco Malono e Boartello Grillo che avevano danneggiato alcuni veneziani con tre loro galee.

Data a Genova.

1320, Novembre 13. — V. 1320, Novembre 19.

249. — 1320, ind. IV, Novembre 19. — c. 128 (127). — In forza dell' allegato decreto, Nicolò Moro di S. Agostino e Nicolò Veniero di S. Marina consiglieri pel mese di Novembre dichiarano d' aver ricevuto, per conto publico, da Marco Badoaro cavaliere e da Pietro Grimani procuratore di S. Marco e tutori del defunto Leonardo del fu Pietro Coppo di S. Trinità, morto intestato e affetto da pazzia, tutti i beni nominati in una sentenza di successione dei giudici del *Procuratore* del 24 Agosto 1319 in atti Pietro Tanolico pievano di S. Paterniano, per la quale erano devolute allo Stato l. 295 inscritte alla camera degli imprestiti, l. 100 a gr. in contanti deposte presso i detti procuratori, l. 150 a gr. debito di Marco Staniario e Francesco Scafola, una proprietà fondiaria ed ogni altra ragione del detto defunto.

Fatto in Rialto. — Atti Benincà *de Gheciis*, not. imp. e scriv. duc.

Allegato: 1320, Novembre 13. — Decreto del maggior consiglio che ordina ai consiglieri del mese di rivedere le ragioni dei procuratori di S. Marco amministratori e depositarì dei beni di Leonardo Coppo mentecatto spettanti allo Stato, e fare gli atti prescritti.

250. — (1320), Novembre 28. — c. 91 t.° — Ulrico di Waldsee capitano e coppiere della Stiria, vicario imperiale a Padova, scrive al doge che aderirà alle richieste fattegli in nome del comune di Venezia da Stefano Manolesso, rispetto agli affari di certa donna padovana.

251. — 1320, ind. IV, Dicembre 28. — c. 91. — Privilegio di cittadinanza per benemerenze a Beniamino cancelliere del principato d' Acaia. — Con bolla d' oro.

Segue nota che il 21 Dicembre Nicolò Zancarolo procuratore del suddetto (atti Giovanni da Napoli not. imp.), prestò davanti al doge ed ai consiglieri il giuramento relativo.

252. — s. d., (1320?). — c. 70. — Risposta dell'imperatore di Costantinopoli a quanto contiene il n. 178 e 181. Afferma dover Venezia permettere ai greci dimoranti

in Candia di partirne. I suoi ambasciatori avevano ordine di pagare i 14000 perperi appena ottenuta tale licenza, senza la quale quell' esborso non può esser fatto. Permetterà ai veneziani di vendere nell'impero il frumento che incettano nel mar nero, purchè i compratori paghino il dazio su quello e sulle altre merci, come si usò fin dai tempi degli imperatori Giovanni Duca e Teodoro Lascari. Le convenzioni fatte con Marco Bembo, vietano soltanto l'imposizione di dazî nuovi. Gli ebrei imperiali pattuirono cogli ebrei veneziani che i primi lavorassero i cuoî, i secondi le pelli. Non avendo questi osservato il patto, fu loro proibito di coabitare con quelli e fu chiesto al bailo veneto di ridurli a dimorare nei luoghi assegnati ai veneziani. Circa l'affare del de Mare (v. n. 179), volendo l'imperatore soccorrere i genovesi ghibellini cacciati dai guelfi, ne prese a nolo la galea per portare a Venezia il nunzio che mandava ai primi, e solo per cortesia pregò che quel legno fosse trattato come suo proprio; ma non è tenuto a risarcire i danni dati da esso. Circa a Lodovico Moreschi (v. n. 180) tenuto prigione da Andrea Cornaro, esso è fratello di Andrea Moreschi già ammiraglio e vassallo dell' impero, e come tale avea in custodia le isole imperiali presso Rodi. Se danneggiò Scarpanto, doveasi ricorrere all'imperatore. Venezia deve liberarlo. Ringrazia dell' offerta di Venezia di risarcire, giusta le tregue, i danni recati agli imperiali in Morea. Ricorda che quelli dati dai greci ai veneziani devono essere compensati dal tesoro imperiale, e quelli recati dai veneziani ai greci vanno risarciti sui beni dei danneggianti; ma osserva che, mentre i primi furono pagati, i secondi non ebbero mai soddisfazione. Rinunzierebbe a' suoi diritti sovrani se esentasse dai dazî i proprî sudditi che servono su legni veneti, e dalle tasse i legni greci noleggiati a veneziani. Fu impedito a questi ultimi di vendere i loro possedimenti perchè volevano darli ai genovesi, che già aveano i loro in Galata, ma invece furono comperati allo stesso prezzo dall' imperatore. Questi ha diritto di far risarcire dai danneggiati i danni dati ai veneti, così si toglie ansa a tali misfatti. I danni dati ai medesimi in Salonicchi o altrove son sempre risarciti. Circa le perdite sofferte da Moretto Moro (v. n. 182), nota che Arta è terra imperiale. Essendosi ribellati i signori di essa Tomaso, or defunto, ed il costui nipote conte di Cefalonia, e dovendo l'imperatore ridurla colla forza, fra i ribelli fautori di que' due v'erano i veneziani Iacopo Contarini, che ha beni a Bagenetie, e Pietro Moro. Venezia quindi non può incolpare l'imperatore, se egli combatte i proprî nemici. Provvidesi a compensare Nicolò Miani. Circa l'affare d'Avalona, le quattro barche erano di buona presa, essendo di sudditi del re Roberto nemici dell'imperatore. Giustifica i fatti; farà secondo desidera Venezia, purchè essa risarcisca i danni. L'impero non è responsabile dei danni dati da navi genovesi armate in Galata. Furono compensati quelli recati da fra' Ruggero. Scriverà al despoto Costantino Paleologo perchè faccia giustizia ai tre Contarini. Non riconosce il credito di Pietro Moro, essendo la Despina nemica dell'impero (v. n. 253).

253. — s. d., (1320?). — c. 75. — Risposte del doge a quanto contiene il n. 252. L'imperatore non può chiedere che si lascino partire i greci di Candia, nè vietare ai veneziani la vendita nell' impero del frumento che portano dal mar nero. Chiede sia tolto tale divieto, e si cessi dall' esigere dai veneziani dazî contrarî ai

trattati. Gli ebrei veneti possono stare a lavorare liberamente di ciò che vogliono in tutto l' impero; domanda si risarciscano i danni loro dati colla dispersione dei loro cuoi per ordine imperiale. Circa a Napoleone da Mare, ripete il detto al n. 180. Venezia non deve considerarlo come genovese ma come imperiale, e chiede riparazione dei danni dati da esso. Ribatte le osservazioni imperiali nella questione Moresco-Cornaro. Il Cornaro è veneziano in quanto tiene possedimenti negli stati veneti ma, pel resto, Venezia non è responsabile. Circa i danni dati dai veneziani a greci di Morea, l'imperatore non interpreta bene i trattati. Questi vietano di esigere dazî sugli affari fatti con veneziani. I danni patiti da questi ultimi, devono essere compensati dal tesoro imperiale. Non furono risarcite tutte le perdite sofferte dai veneziani in Salonicchi. Narra l' affare d' Avalona, e chiede risarcimento dei danni patiti dai veneziani. Circa le perdite degli stessi in Arta e Bagenetie, essi non dimorano colà come nemici dell' impero, ma come negozianti, nè s' immischiano nella politica. Quando Ganza capitano di due navi spogliò Moretto Moro, il despoto Tomaso non era ribelle all'impero, sicchè questo è tenuto al risarcimento. Ribatte le dichiarazioni imperiali circa a' danni dati da galee genovesi armate in Galata. — L'imperatore si mostrò col bailo Giovanni Minotto grato pel prestito fatto da Pietro Moro alla Despina, ed ordinò a Giovanni Picherna di restituirlo. Ciò fu fatto con due Contarini, ma non col Moro il quale pure dev'essere pagato (v n. 351).

254. — s. d., (1320). — c. 82. — Consulto del giurisperito Rizzardo Malombra in causa feudale fra Francesco Guerini e Vitale e Guariento Belgremoni, tutti di Capodistria. Pronunzia aver diritto al feudo i due ultimi, e in ogni caso spettare il giudizio al podestà di quella terra.

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 89.

255. — s. d., (1320). — c. 86. — Giovanni Sanudo bailo veneto in Trebisonda, scrive al doge d'aver riscosso dai veneziani i soldi 10 per centinaio per l'ambasciata ed i 5 soldi per la fabbrica del caravanserraglio *(cavasare)*; che la prima di queste tasse fruttò l. 3258, s. 4, d. 3 a grossi, delle quali diede l. 50 all'ambasciatore Michele Delfino, ed il resto fu acquistato all' incanto da Iacopo Priuli di S. Giov. nuovo a l. 8, s. 8 per cento d'interesse; costui pagherà la somma come nell' allegato. Dalle case trasse l. 1629, s. 2.

Allegato: 1320, ind. III, Agosto 12. — Iacopo Priuli dichiara d'aver ricevuto da Giovanni Sanudo l. 2122, s. 14, d. 8 a gr. a cambio, obbligandosi pagarle al doge in Venezia entro l' Ottobre.

Fatto in Trebisonda. — Testimonî: Pietro Morosini e Leonardo degli Albasi. — Atti Andrea Mussulo prete di S. Antonino e notaio.

256. — 1320 (m. v.) — c. 92 t.° — Misura delle galee di Marino Zeno, Pancrazio Cappello, Andreasio Morosini e Marino Cappello destinate al viaggio di Fiandra. Giusta decreto del senato del 28 Gennaio, nessun'altra galea pel detto viaggio può essere di maggiore misura.

V. Marin, *op. cit.*, V, 211.

257. — s. d., (1320). — c. 98 t.° — Risposte date da Leone re d'Armenia a Michele Giustiniani ambasciatore veneto. Accordò la rinnovazione del privilegio ai veneziani e ne fece decretare l'osservanza. Permette il commercio libero dell' oro. La metà dell'argento che essi portano nel regno sarà data alla regia zecca; l'altra venduta liberamente, e ciò pel tributo ai saraceni (tartari). Non può togliere dalla zecca la stadera dell'argento, ma mutò il funzionario addettovi. I veneziani possono comprare a credito senza pagar più che se comprasssero a contanti. Non pagheranno al tragitto de' fiumi. I loro navigli potranno essere ormeggiati agli anelli infissi nel muro del castello di terra di Laiazzo. Gli ufficiali regî che vessassero i veneziani poveri saranno puniti. I veneziani non pagheranno dazio sui pellami e la seta che comprano in Sis e nel regno. Potranno scaricare lor merci in Laiazzo, anche sulla spiaggia detta *Ialon*, ma l'argento però si scaricherà nel porto. Potranno passare liberamente per l'Armenia recandosi in Tauris *et in ssem* (sic), sino a che quella sia in pace coi saraceni (tartari). Accetta la raccomandazione fattagli a favore di Nicolò arcidiacono di Tarso. Concede un *masenum* per ampliare il cimitero dei veneziani.

Segue nota che l'originale fu dato nel 1321 a Giovanni Caroso, che andò bailo in Armenia.

V. Langlois, *op. cit.*, 179.

258. — (1321), ind. IV, Gennaio 14. — c. 117 (116) t.° — Roberto re di Napoli commette al comune di Genova che sia fatta ragione alle lettere del doge di Venezia, chiedente risarcimento dei danni dati presso Corfù ai veneziani da Cristiano Grimaldi, Francesco Maloni, ed Eccelino Grillo, per la qual causa Venezia gli mandò il frate minore Paolino. Comunica le lettere stesse, ed ingiunge che si obblighino i tre suddetti a dare malleveria di non molestare i veneziani.

Data in *Aquis* (Aix) (v. n. 268).

259. — (1321), Febbraio 2. — c. 93. — Cigala de' Cigali podestà, Saono Cane abate del popolo ed il comune di Savona scrivono al doge che, secondo la di lui richiesta, provvederanno che gli armatori di quella città trattino sempre amichevolmente i veneziani.

Data a Savona.

260. — 1321, ind. IV, Febbraio 11. — c. 86 t.° — Nicolò Morando (v. n. 219) espone la sua querela al doge. Questi gli offre di fargli render giustizia, ma egli rifiuta chiedendo risarcimento del danno o ducali responsive al n. 219, che gli sono rilasciate.

261. — 1321, ind. IV, Marzo 3. — c. 96. — Il doge, con quattro consiglieri ed i tre salinieri, decreta che si commetta *(detur ordo)* sale d'Iviza rosso a l. 7 di denari a grossi il moggio, da portarsi a Venezia su navi venete che partano di là prima del venturo S. Andrea; sale di Rassababese (laghi in quel di Tripoli) e di Zerbi (Gerba) rosso a l. 6 $^1/_2$ il moggio, alle stesse condizioni.

V. Mas Latrie, *Traités .... avec les Arabes de l'Afrique septentrionale au moyen-âge,* 221.

262. — 1321, ind. IV, Marzo 16. — c. 95 t.° — Il doge concede in nome del comune di Venezia al conte Federico del fu Doimo (Frangipani) la parte della contea di Veglia spettante al conte Guido, decadutone per non aver voluto pagare le regalie ducali. Il concessionario presta il giuramento, presenti: Marino Víoni, Nicolò Minotto, Marino Faliero e Marco Lando consiglieri, Andrea Michele conte d'Arbe, Giovanni Michele di S. Cassiano, Ubaldino Giustiniano, il vicecancelliere Pistorino e Donato Calderario.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 323.

263. — 1321, ind. IV, Marzo 18. — c. 101. — Aldrighetto del fu Federico di Castelbarco nella valle Lagarina, fidecommissario del defunto Guglielmo del fu Azzone di Castelbarco, crea suoi procuratori Dietrico commendatore dei frati alemanni di Bolzano, fra' Bonincontro priore dei predicatori di Trento e fra' Daniele de' Gusmarii da Verona dei minori, con facoltà di esigere a Venezia la restituzione del deposito accennato al n. 43, e un altro di 10000 fior. d'oro fatto con istrumento 24 Maggio 1318 in atto dei notai Cristiano di Bartol. da Rovereto, Antonio da Asolo ed *Everardo de Maxeto.*

Fatto nel castello di Lizzana, nella foresteria. — Testimoni: fra' Bartolomeo da Riva dei predicatori di Trento, Bartolameo da Nogaredo medico, Bernardino da Verona chirurgo di Trento, Bassaguerra del fu Florio da S. Vitale not. di Verona, Zalterio notaio del fu Federico di Castelbarco, Azzolino figlio naturale di Guglielmo di Castelbarco, Bonifacio di Giovanni da Avio not. di Lizzana. — Atti Cristiano suddetto (v. n. 196 e 266).

264. — (1321), Marzo 19. — c. 96. — Il doge, i consiglieri ed i capi di XL, permisero ai visdomini alla Ternaria di prendere come scrivano e notaio Pietro di Viviano da Padova domiciliato a Venezia.

265. — 1321, ind. IV, Marzo 23. — c. 96. — Annotazione: Alvise Querini consigliere in Candia comperò un cavallo di battaglia per s. 57 di piccoli.

266. — 1321, ind. IV, Marzo 30. — c. 101 t.° — Fra' Daniele de' Gusmarii frate minore e Guglielmo de' Servidei giudice, ambi di Verona, attestano al doge la morte avvenuta nel passato Gennaio in Verona di fra' Nicolò da Pastrengo dei predicatori, uno dei commissari testamentari di Guglielmo di Castelbarco, e dicono d'essere stati presenti alla sepoltura con Federico della Scala, Bonamente *de Membrotis*, Pietro da Sacco ed altri veronesi. — Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: i frati Dietrico e Bonincontro nominati al n. 263, Bassano not. duc., Rigolino da Roveredo ed Antonio da Asolo not. di Rovereto. — Atti come il n. 263 (v. n. 267).

267. — 1321, ind. IV, Marzo 30. — c. 110 (109) t.° — Dietrico commendatore dei frati alemanni di Bolzano e fra' Bonincontro priore dei predicatori di Trento, fidecommissari del fu Guglielmo di Castelbarco, e fra' Daniele de' Gusmarii da Ve-

rona, minore, nella qualità conferitagli dal testamento del Castelbarco (fatto nel castello di Lizzana il 13 Agosto 1319 in atti Antonio del fu Gerardino da Asolo, sottoscritto da Cristiano di Bartolameo Verardo not. imp., Bonifacio di Giovanni da Avio e Bono del fu Ottobuono da Avio), e quali procuratori di Aldrighetto di Castelbarco, dichiarano al doge e al suo consiglio d'avere ricevuto l. 1500 di piccoli e 1000 fiorini d'oro a restituzione di parte del deposito fatto da Guglielmo suddetto in Venezia.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia, in sala della Quarantia. — Testimonî: Rizzardo Malombra, Guglielmo Servidei da Verona dottori in legge, Cristiano notaio, Nicolò Pistorino, Donato Calderario scr. duc. e Stefano Magno. — Atti Nicolò Belli di Marsilio notaio imperiale e scrivano ducale (v. n. 266).

268. — 1321, Aprile 20. — c. 99 t.° — Passerino della Torre vicario regio, Manfredo di Iacopo e i dodici savî del comune di Genova, rispondono a lettere del doge chiedenti compenso a Nicolò Pisani derubato in un suo legno nelle acque di Corfù da galee genovesi di Francesco Malono, Cristiano Grimaldi, Boarello Grillo ed Azzolino Lercari. Si riferiscono a quanto dissero altra volta (v. n. 248); i tre genovesi, prima carcerati, furono liberati verso cauzione; Marco *de Arbaxiis*, procuratore dei danneggiati veneziani, fu rimesso a produrre i suoi titoli all'ufficio *robarie*, il quale condannò il Malono e compagni a sborsare l. 2500 genovesi pagabili da dieci fideiussori; solo due di questi pagarono, gli altri saranno costretti in via giudiziaria; chiedono che si dichiarino i veri dannegggiati, che dovranno provare i loro diritti.

Data a Genova (v. n. 258 e 284).

269. — 1321, ind. IV, Aprile 22. — c. 96 t.° — Ostasio da Polenta podestà e il general consiglio di Cervia, creano procuratore di quel comune Mainardo di Viviano, per chiedere al doge perdono delle ingiurie fatte dai cerviesi al capitano veneto da essi preso, della violazione dei patti relativi al sale, e d'altro per cui Venezia avesse motivi di lagno. Gli danno facoltà di trattare e sottomettersi alle decisioni del governo veneto onde rientrare in grazia di esso.

Fatto nel palazzo comunale di Cervia. — Testimonî: Pietro Vaccari, Girardino Forlovixii, *Bonzoane* di Paganino, Nicolò di Clario, Sasselino di ser Sasso. — Atti Mainardo del fu Mainardo da Cervia notaio imperiale (v. n. 270).

270. — 1321, ind. IV, Aprile 30. — c. 96 t.° — Il procuratore del comune di Cervia (v. n. 269) chiede, in nome dei suoi mandanti, perdono al doge ed ai consigli maggiore, minore e dei XL, rimettendosi a quanto questi decideranno.

Fatto nella sala maggiore del palazzo ducale di Venezia. — Testimonî: Nic. Pistorino vicecancelliere, Donato Calderario, Benincà *de Gheciis*, Bonincontro del fu Nicolò Bove, Nicolò di Marsilio, scrivani ducali. — Atti Iacopo del fu Giov. not. imperiale e scrivano ducale (v. n. 271).

271. — (1321), Aprile 30. — c. 96 t.° — Parte del senato che condanna il comune di Cervia a pagare l. 25 di grossi per la cattura di Damiano Capello capitano

veneto, e pel contrabbando commesso da certe barche andate a Ravenna con vino ed olio (v. n. 270).

272. — 1321, ind. IV, Aprile. — c. 97. — Commissione data da Rinaldo ed Obizzo marchesi d'Este e d'Ancona e dal comune di Ferrara a Manuelo de' Menabuoi, Francesco de' Medici, Rinaldo de' *Boncampani* (Buoncompagni ?), Guezio de' Guezii, Nicolò dalla Tavola e Gavassino de' Gavassini inviati a Venezia. Dichiarino essere i marchesi ed il comune pronti a far giurare ed osservare rigorosamente i patti vigenti fra Ferrara e Venezia, come pure a restituire ai Querini ed aventi ragione da essi i beni in Papozze, e ad ogni altro veneziano gli averi occupatigli, salvi per Papozze i diritti del marchese Bertoldo.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 74.

273. — 1321, ind. IV, Maggio 5. — c. 103 (102) t.° — Guglielmo de Freganesco da Venezia, comparso davanti a Ponzio di S. Martino giudice di Marsiglia, chiese copia autentica del documento allegato, posseduto da Filippo Poderos mercante della stessa città, ivi presente, il che gli fu accordato. Segue l'allegato.

Fatto in Marsiglia, nella curia. — Testimonî: Giovanni *de Maris* (?), *Rndo* (sic) Noe notaio, Giovanni *Andravi* mercante, Girardo *de Bello loco*, tutti di Marsiglia. — Atti Giovanni *de Pemis* (o *Pernis*) notaio imperiale e regio.

Allegato: 1302, Agosto 3, ind. XV. — Iacopo Barozzi duca in Candia dichiara che, in virtù di rappresaglie concesse dal doge a Giovanni Barisano contro i marsigliesi, fece sequestrare a Filippo Poderos marsigliese diverse merci che descrive, le quali, vendute all'incanto, furono comprate, ai prezzi che specifica, da Nicolò Loredano, Pietro Maro, Costantino Zuccoli, Raimondo Barisano, Giovanni di Giovanni, Iacopo Trevisano, pel totale di perperi 860 e piccoli 16, meno perp. 9, gr. 2 per spese. Sul ricavato pagò a Bernardo Manza *de Rocha maiori*, creditore del Poderos, perp. 382 e gr. ven. 8.

Fatto in Candia, nel palazzo del comune dell'isola. — Testimonî: Leonardo Mazzamano, Giovanni *Bissi* e Francesco Vendelino, tutti di Candia. — Atti Benvenuto del fu Bresciano notaio imperiale.

274. — 1312, ind. IV, Maggio 11. — c. 97 t.° — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna concesso, per benemerenze, a Radosclavo *Lubantii* di Scardona, a' suoi figli ed eredi.

Dato nel palazzo ducale di Venezia (v. n. 276).

V. Liubić, *op. cit.*, 324.

275. — 1321, ind. IV, Maggio 19. — c. 98. — Risposta finale data a Guglielmo de Freganesco procuratore del comune di Venezia da Guglielmo *Arnaudi*, Ugo *Mercerii*, Pietro de *Sepeda* e Carlo *Atulphi* membri del consiglio generale di Marsiglia, eletti da questo e da Berengario *de Montepesato* (o Mentepesaco) vicario. Marsiglia consentirà a trattare per l'abrogazione delle rappresaglie concesse a' proprî cittadini contro i veneziani e viceversa, alle seguenti condizioni: i veneziani pa-

ghino in tutto il di lei distretto, da Monaco a S. Giovanni del mare, due danari per lira su tutte le loro cose, legni e merci sino a che gli aventi rappresaglie siano pagati; lo stesso faranno i marsigliesi nel distretto di Venezia, per soddisfare i veneziani.

Fatto in Marsiglia nella sala, detta verde, del palazzo reale. — Testimoni: Giovanni *Lingoste* notaio, Giovanni *de Tizonis*, Stefano *de Mosteriis* ed Andrea *Pabayrani*. — Atti Arnelio notaio in Marsiglia, Piemonte e Forcalquier, scrivano di palazzo.

276. — s. d., (1321, Maggio). — c. 100 t.° — Il doge ordina a tutti i rappresentanti ed ufficiali di Venezia di riconoscere dovunque come cittadino il nobile Radisclavo *Lubantii* di Scardona (v. n. 274).

V. Liubić, *op. cit.*, I, 324.

277. — (1321), ind. IV, (Giugno 11 ?). — c. 104 (103) t.° — Giovanni *de Vallibus* gran maestro gerosolimitano in Romania, balì e capitano generale del principato d' Acaia, Iacopo vescovo olivense, Beniamino cancelliere, i baroni e i cavalieri di quel principato al doge. Temendo che i greci ed i catalani non s' impadroniscano di di quello Stato, trattarono con fra' Pietro Gradenigo per negoziare un' alleanza con Venezia; accompagnano, confermandola, la lettera ch'egli scrive al doge (v. n. 278), e pregano venga presa sollecitamente in considerazione.

Data a Chiarenza.

278. — (1321), Giugno 11. — c. 104 (103) t.° — Fra' Pietro Gradenigo, provinciale dei frati minori in Romania, scrive al doge ad istanza dei nominati nel precedente. Non potendo l' Acaia più sopportare le persecuzioni dei greci, quei signori decisero di darsi ai catalani del ducato d' Atene, o a Venezia. Preferendo questa, si rivolsero a lui per consiglio sulle condizioni relative, ed esso propose che, ad evitare complicazioni coll' impero greco o col re d' Aragona, si ponesse il principato sotto l' intiera dominazione di Venezia, e si tentasse quindi d' ottenere la sanzione papale. Seguono altre condizioni di minor momento. Chiede quali siano le intenzioni di Venezia, la quale voglia scriverne a lui ed ai castellani di Corone e Modone.

Data a Chiarenza.

279. — 1321, ind. IV, Giugno 22. — c. 47. — Annotazione di giuramento simile al n. 167, prestato da Nicolò conte di Veglia.

280. — (1321), Giugno 22. — c. 103 (102). — Cangrande della Scala vicario imperiale in Verona e Vicenza, a richiesta del doge, scrive a Covenzello *de Faitanis* suo podestà a Feltre, di ben trattare, e permettere libero transito ai mercanti veneziani nei distretti di Feltre e Belluno, non esigendo da essi più dei dazi consueti.

Data a Verona (v. n. 283).

281. — (1321), ind. IV, Giugno 29. — c. 103 (102). — Enrico conte di Gorizia e del Tirolo, vicario imperiale in Treviso, ordina a tutti i suoi soggetti di non molestare in modo alcuno i negozianti veneziani, che passano pei territori di Feltre e Belluno e per tutti i paesi di sua giurisdizione, non esigendo che i diritti consueti.

Data a Treviso.

282. — (1321), Giugno 30. — c. 103 (102). — Rambaldo di Collalto conte di Treviso accorda, ad istanza del doge, libero e sicuro transito per tutto il suo territorio ai mercanti veneziani che vanno pei distretti di Feltre e Belluno, ed ordina a tutti i suoi di ben trattarli nulla esigendo da essi più del consueto.

283. — 1321, ind. IV, Luglio 6. — c. 103 (102). — Benedetto banditore comunale dichiara d'avere, d'ordine di Cangrande della Scala capitano generale e di Covenzello *de Faitanis* da Rimini podestà di Feltre, publicato che niun suddito di Cangrande osi molestare in modo veruno i negozianti veneziani che passano pei distretti di Feltre e Belluno, sotto pena ad arbitrio dei detti due signori.

Fatto nella sala del comune di Feltre. — Testimoni: Federico del fu Saldreto notaio, Bonaccursio famiglio del podestà, Guglielmo di Nicolò *Soflamosti* notaio. — Atti Bartolameo de' Riccardelli da Feltre notaio (v. n. 280).

284. — 1321, ind. IV, Luglio 14. — c. 109 (108). — Nicolò Pisani, Nicolò Moro di S. Agostino, Nicolò Trevisano di S. Angelo, Sembiante di Sembiante di S. Giovanni nuovo, Marino Cocco di S. Basilio, Marco Erizzo procuratore di Francesco da Spinale, Antonio Loredano di S. Maria nuova e Giovanni Loredano, creano loro procuratori Giovanni *Clari* e Doffo di ser *Masch* (sic) della società degli Acciaiuoli *(Azaiorum)* dimoranti a Genova, per esigere il compenso dei danni lor dati da Francesco Malono ed Azzolino Grillo genovesi (v. n. 268 e 354).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Tanto cancellier grande, il nobile Pietro Romano da Venezia e Bonincontro notaio. — Atti Donato del fu Giambonino de Freganesco notaio e scrivano ducale.

1321, Luglio 14. — V. 1322 Febbraio 17 (m. v.).
1321, Luglio 16. — V. 1322, Febbraio (m. v.).

285. — (1321), Luglio 27. — c. 110 (109). — Giovanni abate di Rosazzo, vicario di Pagano patriarca d'Aquileia, scrive al doge: dolergli la cattura di veneziani fatta da Simone di Buttrio, ma non aver potuto far giustizia; sperare che Clugesio di Pola riuscirà a farli rilasciare; il patriarca è lontano; non proceda Venezia contro i beni di questo; consiglia di catturare piuttosto alcuni friulani.

Data a Udine.

286. — 1321, ind. IV, Luglio 29. — c. 109 (108) t.° — Commissione di Enrico conte di Gorizia e del Tirolo vicario imperiale a Treviso, a Gerardo de' Baldacchini giudice e a Marco de Adelmario notaio inviati a Venezia. Il conte e il comune

di Treviso offrono la redintegrazione del veneziano Zanoto Guglielmo nei suoi beni, purchè la relativa questione sia rimessa al giudizio del podestà di quella città (v. n. 287 e 295). — Esposta al doge il giorno suddetto.

287. — 1321, Luglio 30. — c. 109 (108) t.° — Gli ambasciatori del conte di Gorizia propongono che la questione accennata nel precedente sia sottoposta al giudizio di arbitri (v. n. 288).

288. — 1321, ind. IV, Agosto 4. — c. 111 (110). — Parte del consiglio dei XL. I trivigiani restituiscano i beni a Zanoto Guglielmo; la questione venga, per ciò che manca, definita da arbitri, due eletti da Treviso, due da Venezia, la quale ne elegga un quinto se i quattro non si accorderanno. Intanto restino chiuse le palate. — Eletti per Venezia: Alessandro Morosini e Pantaleone Michele, quinto arbitro Federico Miani (v. n. 287 e 294).

289. — (1321), Agosto 5. — c. 110 (109) t.° — Rinaldo marchese d'Este e d'Ancona a Tasino giudice ed a mastro Bartolameo *a Paleis* suoi inviati a Venezia. Offrano a questa, appena egli siasi insignorito di Argenta, ogni più desiderata agevolezza; libero transito ai mercanti; assistenza la più attiva contro i nemici, e vettovaglie mentre le armi venete stanno intorno a Ravenna e in quelle parti. Venezia poi gli consenta l'acquisto di Argenta ch'ei terrà come cosa di lei, molto più che sarebbe per lei dannoso che quella terra fosse occupata dai comuni nemici.

Data a Ferrara.

290. — 1321, ind. IV, Agosto 6. — c. 114 (113) t.° — Pagano patriarca d'Aquileia scrive a Giovanni abate di Rosazzo suo vicario, a Berofino de' Geroldi canonico d'Aquileia, ed a Materno *de Opperno* canonico della pieve di Bovolenta *(Bugulenta)* suoi capellani, costituendoli solidamente procuratori suoi e del patriarcato.

Data a Crema nella casa dei frati predicatori. — Testimonî: Lombardino arciprete di Monza, Napino della Torre, Pietro Mora rettore di S. Maria della Torre in Milano, fra' Giovanni *de Argelata* da Bologna carmelitano, fra' Francesco da Milano, fra' Guglielmo da Vicenza, minori. — Atti Eusebio da Romagnano not. imp.

291. — (1321), Agosto 16. — c. 111 (110) t.° — Ugolino de' Guelfucci da Città di Castello podestà, Mino de' Beccadelli da Bologna capitano e il comune di Ancona rispondono a lettere ducali d'esser pronti a trattare quelli di Caorle, benchè non compresi nei trattati, come veneziani e chioggiotti, e ciò per mera cortesia.

Data in Ancona.

292. — 1321, ind. IV, Agosto 21. — c. 110 (109). — Mica de Miligosto procuratore del comune di Zara, presenta al doge l'elezione fatta dal comune stesso di Francesco Dandolo a conte di quella città. In seguito all'accettazione di questo, fatta in suo nome da' suoi parenti Gratone e Paleologo Dandolo, il doge conferma.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia, in sala del maggior consiglio. — Testimonî: Balduino Delfino, Rainieri Premarino e Nicolò Pistorino.

V. Liubić. *op. cit.*, I, 326.

293. — 1321, ind. IV, Agosto 22. — c. 112 (111). — Cecco degli Ordelaffi capitano di Forlì, per sè ed in vigore de' poteri conferitigli da quel comune con atto rogato dal notaio *Boemolo* (?) *Zanolini*, promette con giuramento a Nicolò di Marsilio procuratore di Venezia di far guerra a Ravenna, sino a che questa farà pace con quella, con fanti ed almeno con 200 cavalieri, più altri 300 da arruolarsi. Il procuratore suddetto promette in ricambio 3000 fiorini d' oro pei 300 cavalieri, più il loro mantenimento, e che Venezia non farà pace o tregua senza includervi l' Ordelaffi ed i suoi dipendenti, e provvederà che questi abbiano sale e grano durante la guerra.

Fatto nel palazzo publico di Forlì. — Testimonî: Sinibaldo Ordelaffi, Marchesino de' Boneldi, Iacopo de' Bianchi giudice, ser Franceschino di fra' Iacopo, tutti di di Forlì. — Atti Antonio de' Rossi da Forlì notaio imperiale.

294. — 1321, ind. IV, Agosto 28. — c. 111 (110). — Sentenza pronunziata dagli arbitri, eletti come al n. 288, pel danno dato dal capitano di Mestre e dai suoi ai beni di Zanoto Guglielmo in Paliaga. Siano date a costui staia 150 di frumento valutato s. 40 di piccoli, e compenso di danni e spese, più l. 300 a piccoli pei danni di fieno, legumi, legnami, volatili ecc., con danni e spese.

1321, Agosto 28. — V. 1321, Settembre 2.

295. — (1321, Agosto). — c. 109 (108) t.° — Consulto di Rizzardo Malombra circa la questione citata al n. 286.

296. — 1321, ind. V, Settembre 2. — c. 128 (127) t.° — Rinaldo Figura giudice e Servidio di Adamo regio notaio di Palermo, attestano che Galvano Talamo d' Amalfi presentò loro l' allegato documento chiedendone la trascrizione autentica. A che assentendo, fecero redigere il presente.

Fatto in Palermo. — Testimonî: Guglielmo d' Afflitto, Romano *de Pardo*, Bernardo de Gatula e Giovanni Bonsignore. — Atti del notaio suddetto.

Allegato: (1321), ind. IV, Agosto 28. — Giovanni di Chiaromonte siniscalco del regno di Sicilia, mastro razionale generale, procuratore della regia curia e capitano regio di Palermo, fa noto a tutti i siciliani che Galvano d' Amalfi gli denunziò come, navigando con legno di Andriolo de Rafaldo e di Castellino de Mare genovesi, fu, presso Standea, assalito da una galea veneta comandata da Marco Schiavo ammiraglio dell' isola di Candia, e perdette diverse merci che specifica; che tutto ciò fu dai padroni e marinaî della nave depredata confermato in regolari costituti; che ne rilascia la presente attestazione. — Oltre i due genovesi nominati, furono sentiti Giovanni de Riva nocchiere, Dondino da Rapallo scrivano e *Dominus Perri Ardognus*.

Fatto a Palermo (v. n. 324).

297. — 1321, Settembre 20. — c. 118 (117) t.° — Milone *de Noeris* siniscalco di Nimes e Beaucaire, scrive al comune di Venezia: avergli Pietro Quattrolingue di S. Antonino sporta querela pei danni accennati al n. 298, e chiede da parte del re di Francia si risarcisca il querelante.

Data a Nimes *(Nemause)*.

298. — 1321, Settembre 25. — c. 118 (117) t.° — Salvatore di Guglielmo balì in Mompellieri pel re di Maiorca, scrive al doge e a' suoi consiglieri che il 28 Febbraio 1317 Guglielmo Freganesco presentò al suo predecessore Pietro Calvelli il documento allegato A, in seguito a che fu publicato l' allegato B, in conformità del quale Pietro Quattrolingue di S. Antonino denunziò il danno avuto come al n. 101. Che di ciò fu fatto atto notarile da Pietro di Crespino scrivano della regia curia, e che, non comparso più il Freganesco, il balì Giovanni de Rippa Alta chiese inutilmente a Venezia risarcimento dei danni pel Quattrolingue. Lo scrivente ripete ora la dimanda, minacciando rappresaglie se non sarà esaudita.

Data a Mompellieri *(VII kal. Oct.)*.

Allegato A: (1317), ind. I, Dicembre 2. — La credenziale è riferita al n. 101 allegato A.

Allegato B: Il proclama è riferito al n. 101 allegato B (v. n. 297 e 318).

299. — 1321, ind. V, Ottobre 20. — c. 111 (110) t.° — Risposta del doge a Filippo de' Gecii, Fenuccio Draperio e Giovanni de' Balbi ambasciatori del comune di Ravenna. Venezia desidera pace con quel comune; ma se gli ambasciatori non hanno poteri maggiori, possono andarsene. Ravenna dovrà restituire ciò che i suoi tolsero ai veneziani durante la guerra. Venezia farà publicare la pace quando, ritornati a casa gli ambasciatori, Ravenna la faccia proclamare a favore dei veneziani e loro amici, specialmente di Forlì, e risarcisca i danni.

300. — (1321), Ottobre 24. — c. 102 (101). — Matteo Visconti signore generale di Milano chiede al doge ed al suo consiglio che Venezia voglia trattare come cittadini di Milano, e non come genoves, Vassallo *Cazani* co' suoi figli Damiano, Raffo, Percivalle, Nicolò e Giannino, essendo veramente milanesi.

Data a Milano (v. n. 304).

301. — s. d., (1321, Ottobre?). — c. 112 (111). — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna a Nigrino della Rosa di S. Cassiano che dimorò a lungo in Venezia. — Con bolla d' oro.

Dato nel palazzo ducale di Venezia.

302. — (1321), Novembre 16. — c. 116 (115). — Iacopo vescovo di Castello scrive al doge, d' avere ordinato al proprio vicario d' osservare la costituzione sinodale di esso vescovo contro gli ecclesiastici che non portano l' abito e la tonsura prescritti. Scongiura il doge di non permettere ai publici ufficiali di por le mani addosso ai chierici, e di osservare le immunità del clero.

Data in Avignone.

303. — 1321, ind. IV, Novembre 17. — c. 112 (111) t.° — Lampre *de Soppe* procuratore di Gualtiero *Baliani de Campofulone*, di Paolo di Servidio *de Monte Ultimi*, di Egidio di Iacopo *de Filono* giudici, e del comune di Zara (procura in atti Francesco di Severo notaio zaratino), chiede al doge e al suo consiglio la conferma dell' elezione a conte di quella città di Ugolino Giustiniani, la quale, accettata da Orso figlio di questo, è dal principe confermata.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimonî: Francesco Querini, Alessandro Morosini, Nicolò Pistorino. — Atti Bonincontro not. imp. e scriv. duc.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 327.

304. — (1321), Novembre 23 e 24. — c. 102 (101). — Costituti, davanti ai provveditori di comune, di Guglielmo Rabia, Simone Lanter, Gerardo Martinon, *Brisiarol Dalison*, Ambrogio *Dal Ayo*, Pietro *Cumino* e Fortino Lanter tutti da Monza, i quali asseriscono essere Vassallo Cazani nato in quella città ed avervi avuto beni; essere stato a Genova ed ora trovarsi a Milano, ed appartenere alla famiglia dei Rabia. — In seguito a ciò, i provveditori suddetti dichiarano esser comprovata la cittadinanza monzese del Cazani (v. n. 300 e 307).

305. — (1321), Novembre 25. — c. 113 (112). — Maladino II bano dei croati e di Bosnia al doge. Stefano Manolesso, fatto ad istanza d' esso bano podestà della sua città di Traù, fu calunniosamente accusato al doge di negoziazioni col bano medesimo a danno di Venezia. Il Manolesso governava bene ed aveva procurato molti favori a quella terra; ora che ne fu cacciato, il bano gli pagherà del proprio il salario, promettendo risarcirlo d' ogni danno patito.

Data a Scardona (v. n. 306).

V. Liubić, *op. cit.*, I, 328.

306. — (1321), Dicembre 2. — c. 113 (112). — Il comune di Traù al doge. Chiede che Venezia prenda in considerazione le male opere del figlio di Matteo Manolesso ivi podestà. Egli eccitò con false accuse contro quei cittadini la collera del bano Maladino, il quale fece imprigionare e martoriare gli oratori inviatigli dal comune stesso. Abbia il doge compassione di loro. Giovanni Freccia *(Zanfreza)*, Simone de Valle, Iacopo Longo ed altri veneziani potranno far testimonianza. Non fu il podestà l' ingiuriato, bensì i tragurini che lo trattarono sempre bene (v. n. 305).

Data a Traù.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 329.

307. — 1321, Dicembre 3. — c. 102 (101) t.° — Il doge e i consiglieri decretano: doversi ritenere come milanesi Vassallo Cazani e i suoi figli (v. n. 304).

308. — 1321, ind. IV, Dicembre 6. — c. 115 (114). — Marchesino *de la Bonelda* podestà, Bolognino del signor Iacopo del Cassaro difensore del popolo e il general consiglio di Fano, creano procuratore Uguccione di Bertuccio negoziante, per chiedere i buoni uffici di Venezia presso la S. Sede, onde ottenere la riammissione di Fano nel seno della Chiesa (v. n. 311).

Fatto in Fano. — Testimonî: Giovanni di Angeletto, Rinaldo di Mastro Pietro, Rodolfo di Paoletto giudici, Cegrigna di Alberto, Antoniuccio di Bernardo Cattaneo, Domenico di Simone, Zane di Guglielmo nobili. — Atti Cicolo di Domenico Simone da Fano notaio imperiale.

309. — 1321, ind. V, Dicembre 8. — c. 113 (112) t.° — In seguito a trattative con Nicolò Arimondo, Francesco Dandolo, Marino Faliero ed Enrico Dandolo (o Michele) per Venezia, Giovanni abate di Rosazzo vicario e procuratore del patriarca d'Aquileia confessa di essere stato pagato di quanto Venezia doveva al patriarcato pei diritti dell'Istria e per la grazia del vino, promettendo l'osservanza di quanto stipulò coi suddetti. Il doge fa uguale promessa, e l'abate aggiunge quella della ratifica per parte dei suoi mandanti della convenzione seguente:

Le 800 lire, che Venezia per errore non pagò al patriarca, serviranno a risarcire i danni dati dai sudditi patriarcali ai veneziani, cioè a Marinello Trevisano di S. Geremia, a Pasqua vedova di Gregorio Schiavo danneggiati da quelli di Muggia, ad Andrea Schiavo e a Iacopo Gussoni derubati da quelli di Varmo, ad Alberto da Chioggia danneggiato in Aquileia; il residuo sarà pagato all'abate. Saranno restituiti a Lucia vedova di Francesco Eliasii di Caneva, a Gualtramo de Tarsia, a Monfiorito del fu Pietro cavaliere, a Tisio e Michele Lignani, tutti e quattro di Capodistria, i depositi da essi fatti per liti presso gli ufficiali al frumento. Se allo scadere della rata di marzo pei diritti dell'Istria non saranno restituiti a Gregorio, Giovanni ed Almerico Brati di Capodistria cinque *mansi* in villa di S. Lorenzo, il doge potrà pagar loro su quell'importo il valore dei mansi. Così pure per certa pretesa di Pietro Barbarigo per risarcimento di danni dati in Udine a Lorenzo Querini. Sarà pagata al patriarca la rata d'Ottobre dei diritti suddetti, e rilasciate le patenti per la grazia del vino. Il doge procurerà che quei di Pirano compensino al patriarca il danno datogli in un suo bosco fra quella città e Castelvenere, e provvederà come crederà meglio alle violazioni dei diritti patriarcali commesse dai da Camino coll'esigere dazî sulla Livenza.

Fatto nella sala del maggior consiglio del palazzo ducale di Venezia. — Testimonî: Rizzardo Malombra, Iacopo *Donusdeo* pievano di S. Fantino, Nicolò Pistorino vicecancelliere, Bassano not. duc., Alberto e Leonino da Farra di Milano. — Atti Giovanni Lombardo notaio imperiale e scrivano ducale.

Segue nota che il tutto fu adempito nel Marzo 1322 (v. n. 316).

310. — s. d., (1321?). — c. 105 (104). — Elenchi di danni dati da sudditi dell'impero greco a veneziani. Sono nominati i veneziani: Nicolò Moro, Marco Loredano, Francesco Scafola, Francesco detto Chineto Contarini, Marco Veniero di S. Canciano, Angelo Odorico, Marco Sabbadino, Andrea Franco, Nicolò Cadenazo ambi di Negroponte, Giovanni Bonazonta, Spinello Grimani, Antonio Desde, Teodoro Frezza, Nicolò Schiavo, Leone Scordo, Iacopo Balestriere, Iacopo Babilonio, Matteo Trasmondo, Isabella di Candia, Todeschino famigliare di Mastino Cornaro, Iacopo Salomone, Iacopo Colino, Frangulo Castelletto, Andrea Zeno, Iacopo Reniero, Alberto Maino, Nicolò Miletti, Agostino Vallaresso, Ianulo Civrano, Marco

Pertaldo, Vitale Xipolito, Biagio Trevisano, Pietro de Lipari, *lo Bega*, Giovanni Calbo, Enrico Arso, Giovanni da Padova, Michele Reniero, mastro Benedetto bottaio, Antonio Zanasino, Elia Verla *iudi* (ebreo?), Marco da Ponte, Costanzio Scarpo, Michele de Carissima, Ruggero dei Ruggeri di Candia, Giovanni Petito, Nicola Cachi di Negroponte, V. Giustiniani, B. Michele, Alberto di Enrico Marino, Ianulo Doto di Negroponte, suo cognato Bicinello, Bartolameo di Bonaccorso, Nicola di Candia, Elia Cuci ed Elia *de la medega* ambi ebrei, Michele Pietro Costa, Bartolameo e Donato Marino, Marco del fu Nicolò Contarini, Nicolò Villanello, Giovanni e Nicolò Suriano, Marco Franco, Marco Lombardo, Bertuccio de Mezzo, Migliorato da Reggio, Anastasio Volpe, Stefano Trevisano.

Si dicono danneggiati i sudditi imperiali: Filaputa, Niceta Smirneo, Angelo Donno, Vitans, Gadaroleo, Stefano di Salonicchi, Costantino Figaputa di Salonicchi, uomini di Monembasia, di Maina, Spetosa, Manali stratigo di Monembasia, quelli di Misistra e Capo di Ferro. — Tutti questi danni sommano a perperi d'oro di Costantinopoli 14125, s. 18, a grossi 14 il perpero.

311. — 1322, ind. V, Gennaio 21. — c. 115 (114). — Essendo que' di Fano scomunicati e ribelli alla Chiesa, e considerandoli *suos fideles*, il doge decise di adoperarsi affinchè fossero liberati dalle censure canoniche. Perciò, Uguccio di Bertuccio mercante e procuratore di quel comune (v. n. 308) promette al principe, che Fano manderà ambasciatori al papa o al marchese d' Ancona o altrove allo scopo predetto; che farà pace con Pandolfo Malatesta e col comune di Rimini, e che osserverà i suoi obblighi, e giura di osservare il presente.

Fatto nella stanza *(camino)* inferiore del doge. — Testimoni: Pietro Grimani ed Angelo Muazzo procuratori di S. Marco, Giovanni Vacca da Chioggia, Nicolò Pistorino, e gli scrivani ducali Nicolò del fu Marsilio da Chioggia e Bonincontro. — Atti Federico de' Gagliardi not. apost. ed imp.

1322, Gennaio 23. — V. 1322, Marzo 31.

312. — s. d., (1322), Febbraio 17. — c. 131 (130). — Elenco di dazî imposti di recente in Padova su merci transitanti da e per Venezia. Vi sono nominati il veneziano Gregorio Signolo, gli abati di S. Cipriano e di S. Gregorio, il vino di Candia, Giovanni Minotto, Bassano, Cittadella ed il Brenta (v. n. 313).

313. — (1322), ind. V, Febbraio 17. — c. 131 (130). — Teobaldo di Castelnuovo da Perugia podestà ed il comune di Padova rispondono al doge. Dacchè ritornò da Venezia il loro inviato Giovanni da Vigonza, fecero publicare esser libero a tutti i mercanti l'andare e venire in Padova come offrì al doge il detto inviato, dichiarandosi pronto quel comune a restituire ai veneziani i dazî indebitamente esatti.

Data a Padova (v. n. 312).

314. — 1322, ind. V, Febbraio 19. — c. 117 (116). — Finuccio del fu Serafino da Ravenna procuratore di Guido da Polenta podestà e del comune di Ravenna

(procura in atti Guido Ranaldi not. imp.), dichiara d' aver ricevuto da Stefano Gradenigo, Leonardo Mocenigo e Giovanni Morosini negoziatori pegli affari di Ravenna il pagamento: di moggia 107, staia 2 di frumento di certo olio di Bentivegna *cerdo* da Ravenna, più l. 18 di picc., il tutto sequestrato nello scorso Agosto presso Chioggia; d' altro olio sequestrato in Venezia, e di un burchio di Clarello da Ravenna, ora consegnato a Iacopo *de la stopa* di S. Basilio. Rinunziano ad ogni ulteriore pretesa per le dette cose.

Fatto in Rialto nella camera degli ufficiali straordinarî. — Testimonî: il nobile Raffaletto Avventurado, prete Francesco di S. Margherita, prete Leonardo Tachela di S. Maria Nuova e Giovanni Scarabigolo di Ravenna, — Atti Bassano not. apost. ed imperiale.

Segue nota che lo stesso notaio rogò atti di pagamento fatti all'ufficio degli estraordinarî dallo stesso procuratore di Ravenna, di l. 36, s. 6, d. 9 di gr., in risarcimento di danni recati da quel comune a singoli veneziani; di ducati 262 d' oro ad alcuni di Chioggia, e di s. 30 di gr. a Marco Segalino di Venezia, pure per risarcimenti.

315. — 1322, ind. V, Marzo 1. — c. 116 (115) t.° — *Berteus* degli Scanabecchi notaio procuratore del comune di Ferrara (procura in atti Guiscardino del fu Amandino not. ferrarese), promette allo scrivano ducale Bassano, procuratore del comune di Venezia: che gli ufficiali ferraresi osserveranno in avvenire rigorosamente i trattati vigenti fra le due città, avendo Ferrara deputato a ciò apposito funzionario; *Maio*, notaio dei marchesi e principale infrattore dei patti stessi, sarà bandito in perpetuo dal ferrarese e i suoi beni confiscati, nè avrà perdono senza l'assenso di Venezia; i danni dati ai veneziani in quel distretto saranno compensati, secondo le promesse di Zilio di Margarito e Gavasino Gavasini ambasciatori di Ferrara.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Presenti: Bonincontro del fu Nicolò Bove, Lorenzo del fu Giov. di Lorenzo scrivani *ducatus Venetiarum*, Giovanni Vacondio scrivano del doge.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 77.

316. — 1322, ind. V, Marzo 12. — c. 114 (113) t.° — Guido de Villalta vicedecano e il capitolo d'Aquileia ratificano il documento n. 309.

Data in Aquileia.

317. — 1322, Marzo 31. — c. 124 (123) t.° — Bertrando, cardinale prete di S. Marcello e legato apostolico, annunzia d' aver esteso le indulgenze concesse ai crociati per Terrasanta a tutti coloro che moveranno l'armi contro Matteo Visconti, la città di Milano e i loro fautori, come apparisce dall' allegato A. Conoscendo poi le relazioni dei predetti con Venezia, chiede il sequestro di quanto potrà rinvenirsi di spettanza dei milanesi.

Data a Valenza diocesi di Pavia, anno 6 del pont. di Giovanni XII *(II kal. Apr.)*.

Allegato A: 1322, ind. V, Marzo 30. — Il detto cardinale, *ad futuram rei memoriam*, riferite le bolle allegate B e C, dice d'avere formato processo contro la

città di Milano, come aderente e fautrice di Matteo Visconti dichiarato eretico da quell' arcivescovo e dagli inquisitori della Lombardia superiore. Dichiara caduta quella città nelle pene canoniche e ne scomunica i cittadini tutti, che potranno essere ridotti in servitù. Dona i loro beni e diritti a chi li occuperà. Rimette i debiti a tutti i loro debitori, e priva la città d' ogni privilegio e franchigia. Procederà con rigore ancor maggiore, se la città continuerà a favorire il Visconti.

Data a Valenza, diocesi di Pavia.

Allegato B: (1322), Gennaio 23. — Bolla piccola di Giovanni XXII papa a Bertrando cardinale ecc. Avendo saputo che Matteo Visconti ed i suoi figli Galeazzo e Marco, già scomunicati come eretici, inveivano contro chiese ed ecclesiastici ed emettevano ordinanze ereticali, concede indulgenze a chi li combatterà, e ne ingiunge la publicazione nelle chiese sottoposte al legato, al quale raccomanda sollecito procedimento, venendo da tale affare impedite le imprese di Terrasanta.

Data in Avignone, a. 6 del pont. *(X kal. Febr).*

Allegato C: Detto giorno. — Bolla come sopra. Ordina al legato d'informarsi degli amici, aderenti e fautori del Visconti. Conosciutili, li dichiarerà caduti nelle stesse pene, e, come tali, li farà proclamare nelle chiese ad esso legato sottoposte. Ciò per autorità apostolica ed imperiale, la quale, vacando l' impero, risiede nel pontefice.

Data come sopra.

318. — s. d., (1322, Maggio 12). — c. 118 (117). — Petizione di Pietro Quattrolingue al doge e al suo consiglio. Navigando su nave di pisani e piacentini nelle acque d'Armenia, dalla flotta di Marco Basilio (di 32 navi) fu spogliato di 700 e più lire tornesi. Pietro *Calvelli* balì di Mompellieri e il suo successore Giovanni de Ripalta ne scrissero inutilmente a Venezia. L'inviato veneto Guglielmo di Freganesco avea bensì fatto citare tutti i danneggiati dai veneziani, ma poi se ne partì restando a Mompellieri la querela del petente. Presenta la lettera n. 297, e chiede risarcimento dei danni patiti (v. n. 319).

319. — 1322, ind. V, Maggio 12. — c. 117 (116) t.° — Il doge risponde a Pietro Quattrolingue, già di Marsiglia ora di S. Antonino, suddito dei re di Francia e di Maiorca, il quale, per sè e per parte dei detti re, del siniscalco di Nîmes e Beaucaire e del balì di Mompellieri, aveva chiesto risarcimento dei danni datigli da navi venete comandate da Marco Basilio. Venezia fu sempre disposta a fargli giustizia e a ciò furono deputati i giudici del *Forestiere;* ma il querelante non volle usare tal via. — Il Quattrolingue risponde non voler litigî, ma il risarcimento dovutogli. — Il doge ripete quanto disse, e protesta che sarà responsabile il Quattrolingue se non otterrà giustizia.

Fatto nel palazzo ducale, in collegio. — Testimonî: Giovanni da Lezze, Federico Cornaro, Marco Gisi di Candia, Marco di Andrea Cornaro di Candia, Nicolò Grimani di S. Giuliano, Nicolò detto Pistorino vicecancelliere, Nicolò *de March.* (di Marsilio?) e Benincà de Gheciis ambi notaî ducali. — Atti Bonincontro notaio imperiale e scrivano ducale (v. n. 318 e 225).

320. — 1322, ind. V, Maggio 18. — c. 127 (126). — Guido vescovo di Ferrara e fra' Iacopo Buono inquisitore all' eresia in Lombardia, delegati papali, avendo condannato come eretici i fautori di Rinaldo e di Obizzo d' Este alle stesse pene lanciate contro questi, e dovendo l' inquisitore separarsi dal vescovo per eseguire la sentenza e curare la confisca dei beni dei condannati, si trasmettono vicendevolmente i rispettivi poteri concernenti il loro ufficio.

Fatto in Bologna, nell' abitazione del vescovo, in contrada di S. Domenico. — Testimonî: Superanzio da Cingoli dottore di decreti, frate Alberto da Treviso dei predicatori, Vincenzo del fu Iacopo Spiapasti da Vicenza e Valentino del fu Prando da Montorio diocesi di Vicenza. — Atti Uguccione di Gerardo da Montecchio maggiore, notaio imperiale (v. n. 323).

321. — 1322, (Maggio 22). — c. 121 (120). — Roberto conte di Fiandra publica (in francese) d' avere graziosamente fatte le seguenti concessioni ai veneziani negozianti in quel paese. Possono avere un proprio console che giudichi le loro questioni; niuno di essi venga imprigionato per debiti se prima non n' è convinto in giudizio; vendano liberamente le loro merci in tutta la Fiandra, trattane Bruges; sarà fatta ragione ai loro lagni relativi alle senserie *(courreteries)* ed ai pesi; i soli rei potranno essere arrestati ed anche sulle navi venete. Tali franchigie dureranno dal venturo S. Giovanni Battista per 3 anni.

Data a Courtray *(Cotray)* il sabbato dopo l' Ascensione. — Presenti: Roberto figlio del conte, mastro Baldovino *de Sumebeke* scrivano dello stesso, e Simone Vastin ricevitore di Fiandra (v. n. 322).

1322, Maggio 23. — V. 1322, Agosto 5.

322. — 1322, (Giugno 8). — c. 121 (120). — Il borgomastro, gli scabini e il consiglio del comune di Brùges fanno sapere (in francese) d' aver fatto, ad istanza del doge, le seguenti concessioni ai veneziani ivi trafficanti. Abbiano un loro console e non possano essere arrestati per debiti, come al n. 321; possano vendere le loro merci per quaranta giorni dopo l' arrivo in città; non paghino più del consueto per le senserie; usino una sola qualità di pesi; su questi due punti saranno prontamente ascoltati i lor lagni; potranno entrare ed uscire dal territorio della città con tutte le lor cose a piacimento, purchè paghino i debiti e le imposte; i soli rei potranno essere arrestati; avranno dal comune assistenza contro chi farà loro torto, e, se farà mestieri, il comune ricorrerà anche alle città di Gand e d' Ypres perchè li assistano. Durata di queste concessioni, come le precedenti.

Fatto a Bruges, il martedì dopo la Trinità.

323. — 1322, ind. V, Giugno 10. — c. 125 (124). — Fra' Guido vescovo di Ferrara e fra' Iacopo Buono da Padova (v. n. 320) scrivono al doge e ai veneziani. Rinaldo ed Obizzo fratelli d' Este negano essere il papa apostolico; usurparono il dominio di Ferrara e del suo territorio appartenenti alla S. Sede, e perdurando in tali peccati in onta alle censure canoniche, furono dal vescovo e da fra' Bartola-

meo già inquisitore in Lombardia dichiarati eretici, e fu vietato a tutti di comunicare coi ferraresi. Ciò però non essendo da tutti osservato, intimano che niuno osi direttamente o indirettamente favorire o giovare ai predetti condannati, e che le vie fra Venezia e Ferrara sian chiuse a qualunque commercio. Avendo poi fatto predicar la crociata contro i ferraresi, ingiungono che non sia posto impedimento a chi vorrà parteciparvi. Se Venezia non s' uniformerà a tali disposizioni, sia dichiarata fin d' ora caduta nell' interdetto. Procederanno contro i singoli contravventori a quanto sopra.

Data a Bologna (v. n. 336).

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 68.

324. — 1322, Luglio 12. — c. 128 (127) t°. — Carlo duca di Calabria primogenito di re Roberto (di Napoli) e suo vicario generale, chiede al doge compenso di danni per Galvano Talamo di Possitano nel ducato d' Amalfi, il quale, nel Marzo 1319, navigando sulla tarida di Pastorino de Mare di Genova nelle acque di Candia, fu da quattro galee venete comandate da Marco Schiavo di Candia spogliato di seta torta ed altro per 900 fiorini d' oro, sotto pretesto che quelle merci fossero di siciliani (v. n. 296 e 352).

Data a Napoli per mano di Giovanni Grillo, luogotenente del protonotario del regno.

325. — 1322, Luglio 27. — c. 119 (118). — Pietro Quattrolingue, costituto davanti al doge alla presenza di Giovanni di Marchesino delegato a difendere il comune di Venezia presso i giudici del *Forestiere* nella causa promossa dal primo per risarcimento di danni (v. n. 319), dichiara non voler accettare il giudizio del detto magistrato, e chiede al doge risposta ai n. 297 e 298. Il doge e il delegato protestano d' esser pronti a far giustizia come fu offerto. Non volendola, il petente sarà solo responsabile per non averla ottenuta (v. n. 341).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia nella sala del maggior consiglio. — Testimoni: Nicolò Contarini di S. Paterniano, Giovanni della Fontana di S. Pantaleone, Nicolò Duodo di S. Giovanni Battista e Nicolò Pistorino. — Atti Marino Benedetto.

326. — (1322), Agosto 3. — c. 126 (125) t.° — Carlo re d' Ungheria al doge. Boleslao vescovo di Strigonia gli riferì aver Venezia dato aiuti alle città di Croazia e Dalmazia per vantaggio del re. Ringrazia, ed annunzia che sta per recarsi in dette sue città. Chiede che Venezia non voglia usurparsene alcuna.

Data a Temesvar *(III non. Aug.)*.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 341.

327. — 1322, Agosto 5. — c. 122 (121). — Amelio abate del monastero di S. Saturnino di Tolosa, rettore generale per la S. Sede nella Marca d' Ancona, Massa Trabaria e terre di S. Agata e d' Urbino, risponde a lettere del doge invitandolo a far consegnare Cerolo da Recanati, arrestato per eresia in Venezia in

forza di sentenza dell' inquisitore della città stessa, ai rettori del comune d' Ancona e al suo consigliere Giovanni Dagi anconitano.

Data a Cingoli (v. n. 328).

Segue una postilla, scritta separatamente, che prega sia fatta la consegna entro 16 giorni dalla precedente.

328. — (1322), ind. V, Agosto 5. — c. 122 (121) t.° — Amelio ecc. (v. n. 327). rimette al doge gli allegati A e B per mezzo di Petruccio di Francesco da Bologna, e chiede la consegna del Cerolo entro quindici giorni dalla presentazione di questa.

Data a Cingoli.

ALLEGATO A: (1322), Maggio 23. — Bolla piccola di Giovanni XXII papa al doge. Commenda per l' arresto e la detenzione in Venezia di Cerolo da Recanati, e chiede sia tosto rimesso all' abate Amelio.

Data in Avignone, a. 6 del pontificato *(X kal. Iun.)*.

ALLEGATO B: (1322), Maggio 23. — Bolla come sopra all' abate Amelio. Gli è rimesso l' allegato A coll' ingiunzione di mandarlo al doge per l' esecuzione. Quando avrà in mano l' eretico, lo tratterà secondo il diritto canonico, per il che gli è data ogni necessaria facoltà.

Data come l' allegato A (v. n. 331).

329. — 1322, Agosto 9 (presentata). — c. 124 (123). — Nicolò despoto di Romania Duca Angelo Comneno risponde a lettere ducali. Non è vero ch' esso non volesse consegnare la vallonea da lui venduta a Nascinguerra Veniero, come asserì il costui padre Gabriele; si rechi il compratore a prenderla e gli sarà consegnata. È disposto a favorir sempre e in ogni modo i veneziani.

Questa lettera fu presentata da Donato Faliero capitano delle navi, che l' aveva avuta da Matteo Michele capitano del Golfo.

330. — (1322), Agosto 11. — c. 132 (131). — Bolla piccola di Giovanni XXII papa ai frati predicatori e a tutti gli abitanti della Venezia. Ogni deposito esistente presso chi si sia per conto della S. Sede, tanto per sussidio di Terrasanta che per ogni altro titolo, sia consegnato ad Ademaro Targa arciprete di S. Africano diocesi di Vabres, e a Folco de *Sistarico* frate predicatore, i quali hanno ogni facoltà per tale esazione, compresa quella di costringere i riluttanti con censure canoniche.

Data in Avignone, a. 6 del pontificato *(III id. Aug.)* (v. n. 340).

331. — 1322, ind. V, Agosto 17. — c. 123 (122). — Marco Calcaterra del fu Viviano notaio procuratore di Obizzo del fu Marsilio da Carrara di Padova (procura in atti Matteo fratello di Marco suddetto, ufficiale di quella curia vescovile), promette solennemente al doge che nè il Carrarese nè altri molesteranno in modo alcuno i veneziani, e le persone che vanno e vengono da Venezia, coi due burchi o ganzaroli che fa fare in Cavarzere, obbligando per l' osservanza tutti i beni del suddetto Obizzo. Su ciò, il doge concede licenza per la costruzione delle due barche.

Fatta nella cancelleria ducale di Venezia. — Testimoni: Giovanni Maestrorso

pievano di S. Samuele, Pietro Grimani procuratore di S. Marco, Pancrazio Signolo, Nicolò figlio di Avventura da Padova. — Atti Giannino Calderario.

332. — (1322), ind. V, Agosto 17. — c. 124 (123). — Ranieri de' Moronti da S. Geminiano podestà e il comune d' Ancona scrivono al doge: avere il notaio ducale Bassano consegnato Cerolo de Recanati al capitano e agli anziani di quella città e a Giovanni Dagi.

Data in Ancona (v. n. 328 e 333).

333. — 1322, ind. V, Agosto 17. — c. 124 (123). — Bassano notaio e scrivano ducale commissario del comune di Venezia, consegna a Rainieri de' Moronti da S. Geminiano cavaliere, podestà e capitano d' Ancona, a quegli anziani Enrico de' Bonaldi, Paoluccio di Matteo, Betoccio di Gentiluccio, Paoluccio di Cambio, Bonagiunta di Angelo, Andrea di Senfolle, Lippo di Nicola ed a Domenico di Giovanni Dagi consigliere del marchese d' Ancona, l' eretico Cerolo da Recanati (v. n. 332).

Fatto in Ancona sulla riva del porto. — Testimoni: prete Francesco Boniolo diacono di S. Cassiano di Venezia, Rolando Rosso di Burano, Giovanni de Riccabona da S. Simeone Apostolo, Raffaletto Tagliapietra di S. Silvestro, Andriolo Felza di S. Barnaba, Giannino Carnesangue di S. Salvatore, tutti di Venezia. — Atti Nicolò Passamonte.

1322, Agosto 21. — V. 1322, Settembre 15.

334. — 1322, ind. V, Agosto 23. — c. 123 (122) t.° — In seguito a questione insorta fra il doge e il primicerio e i capellani della chiesa di S. Marco circa l' elezione e conferma dei custodi di essa, quantunque la promissione ducale determini bene i diritti del principe, tuttavia questo, coi consiglieri Paolo da Mosto, Nicolò Moro, Filippo Bellegno e Romano . . . . . consultò i procuratori di S. Marco Gratone Dandolo, Marino Foscarini, Pietro Grimani, Angelo Muazzo, Marco Morosini e Nicolò Faliero, nonchè Balduino Delfino, Bertuccio Gradenigo, Nicolò Zane, Gabriele Trevisano, Marino Faliero ed Enrico Michele. Sentiti questi, fu deciso ed approvato che i capellani possano eleggere i due custodi ora mancanti, i quali poi siano confermati dal doge, a patto che ciò non pregiudichi i diritti del principe e dello Stato. Tale risoluzione fu pure approvata da Marco Zane capo dei XL.

335. — 1322, ind. V, Settembre 15. — c. 126 (125). — Copia dell' allegato autenticata da Tanto cancellier grande e dai notai ducali Andrea da Cavarzere, Nicolò Passamonte, Benincà e Nicolò *de Gheciis*, nel vescovado di Castello, presenti Melio vicario di quel vescovo Iacopo, Rolandino de Belviso da Bologna dottore di decreti, mastro Federico de' Gagliardi da Siena e Bernardo del fu Iacopo Berardi notaio da Bologna.

Allegato: 1322, Agosto 21. — Arnaldo eletto vescovo di Bologna, collettore pontificio per l' esazione delle rendite della S. Sede nei patriarcati di Aquileia e di Grado, ordina al vescovo di Castello d' intimare ai rettori della chiesa di S. Marco

di pagare entro 30 giorni dalla diffida quanto devono per l' annuo censo di due bisanti, minacciando in difetto la scomunica a loro e l' interdetto alla chiesa.

Data a Bologna.

336. — 1322, ind. V, Settembre 15. — c. 126 (125) t.° — Guido vescovo di Ferrara, per sè ed in nome di fra' Iacopo Buonò da Padova (v. n. 320), in seguito a rimostranze di Venezia, revoca la lettera dei 10 Giugno (v. n. 323), riservando intatto ogni proprio diritto e potere.

Fatto in Bologna, in contrada di S. Domenico. — Testimoni: Superanzio da Cingoli, Guglielmino arciprete di Viceria (?), diocesi di Ferrara, Facino canonico di detta pieve, Uguccione chierico di S. Croce di Ferrara, Valentino del fu Prando de' Rossi da Montorso nel vicentino, notaio. — Atti Vincenzo del fu Iacopo Spiapasti da Vicenza notaio imperiale (v. n. 337).

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 80.

337. — (1322), Settembre 16. — c. 126 (125) t.° — Guido vescovo di Ferrara e delegato papale al doge. Giovanni Boniolo dottore di decreti e Giovanni di Marchesino procuratore del comune di Venezia gli presentarono un proclama fatto publicare da questo circa due anni fa, dopo la scomunica dei ferraresi, relativo al commercio con questi. I posteriori e più rigorosi provvedimenti dei delegati papali avrebbero richiesto assoluta proibizione d' ogni commercio; ma per deferenza a Venezia essi revocarono le loro decisioni (v. n. 336). Chiede nuovo proclama conforme all' ultima sua sentenza.

Data a Bologna (v. n. 338).

338. — 1322, ind. V, Settembre 25. — c. 127 (126). — Attestazione: che fu publicato per la seconda volta sulle scale di Rialto ed a S. Marco un bando con cui il doge, ad istanza del vescovo di Ferrara e dell' inquisitore all' eresia in Lombardia, vietava ogni comunicazione diretta od indiretta coi ferraresi (v. n. 337).

Atti Lorenzo notaio.

339. — (1322, Ottobre 3). — c. 127 (126) t.° — Lodovico re dei romani partecipa al doge e al comune di Venezia *suis et imperii fidelibus*, la vittoria da lui riportata il 28 Settembre sui duchi d'Austria. Latore è Enrico *Vreimaimerium*.

Data a Ratisbona a. 8 del r. (la domenica dopo S. Michele).

340. — 1322, Ottobre 17. — c. 132 (131). — Bolla piccola di Giovanni XXII papa ad Ademaro Targa arciprete della chiesa di S. Africano di Vabres e a Folco *de Sistarico* (o Siscarico) frate predicatore. Dà loro facoltà di requisire e costringere, verso compenso, giudici e notai ed altri a prestar loro aiuto nell' esercizio del loro ufficio di delegati nella Venezia all'esazione dei depositi, legati ed altre somme spettanti alla S. Sede (v. n. 330 e 342).

Data in Avignone, a. 7 del pont. *(XV kal. Nov.)*.

341. — 1322, Novembre 2. — c. 135 (134). — Guido *Caprerii* cavaliere e siniscalco pel re di Francia e Navarra in Nîmes e Beaucaire, scrive al doge chiedendo di nuovo risarcimento di danni a favore di Pietro Quattrolingue (v. n. 325 e 344).

Dato in *Alesti*.

342. — (1322), Novembre 15. — c. 132 (131). — Bolla come il n. 340. Dà facoltà ai collettori apostolici di assolvere i veneziani incorsi nelle censure per aver tenuto commercio proibito coi saraceni e coll' Egitto ecc., purchè pentiti si prestino alle penitenze (pagamenti) che i due collettori imporranno loro a favore della camera apostolica, dei quali pagamenti facciano regolari ricevute in doppio.

Data in Avignone, a. 7 del pont. *(XVII kal. Dec.)* (v. n. 406).

1322, Novembre 15. — v. 1322, Febbraio 17 (m. v.).

343. — (1322), Novembre 16. — c. 127 (126) t.° — Nicolò Dandolo podestà di Cavarzere attesta ai provveditori di comune che Zonta *cultrario*, abitante a Venezia e figlio del fu Padavino di Cavarzere, nacque colà, ed è cittadino di quella terra (v. n. 345).

344. — 1322, Novembre 17. — c. 135 (134). — Berengario di Pietra Pertusa cavaliere, luogotenente del re di Maiorca in Mompellieri, al doge. Chiede risarcimento pei danni patiti da Pietro Quattrolingue. Dimostra: non dover essere questi trattato come marsigliese, secondo le convenzioni stipulate da Venezia col re di Sicilia (Napoli), spettando in gran parte le cose perdute dal Quattrolingue a Stefano *Pluerii* e a Pietro *Roque* ambi di Mompellieri (v. n. 341 e 365).

Data a Mompellieri.

345. — s. d., (1322, Novembre 19). — c. 127 (126) t.° — Zonta *cultrario* di S. Bartolammeo del fu Padavino *fontegario* da Cavarzere, chiede al doge un attestato di cittadinanza veneziana per recarsi in Lombardia a commerciarvi.

I provveditori di comune, consultati, dicono provata dal petente e dal n. 343 la di lui cittadinanza.

Segue nota che il 19 Novembre fu esaudita dai consiglieri la dimanda (v. n. 346).

346. — 1322, ind. VI, Novembre 20. — c. 127 (126) t.° — Ducale che ordina a tutti di trattare come veneziano Zonta *cultrario* (v. n. 345).

Data nel palazzo ducale di Venezia.

347. — (1322), ind. VI, Novembre 28. — c. 130 (129). — Marino Morosini conte e capitano di Traù rimette al doge, dietro suo ordine, il privilegio riferito al n. 3, che dice confermato da re Stefano (IV) figlio di Bela (IV) nel 1270 e da Ladislao (III o V) nel 1275. Aggiunge che i tragurini hanno altri privilegi dei re d' Ungheria Bela III (1182), Emerico (1197), Andrea II (1215, 18 Gennaio); di

Bela IV (1251) che concede loro la terra di Bistrizza per l'aiuto datogli nell'invasione dei tartari, e di Ladislao (III o IV, 1284) che concede a Traù il monastero di S. Pietro *di Clobochie*, e Bistrizza. Dice che il bano Giovanni non venne ancora in Schiavonia; che i conti Giorgio, Paolo e Gregorio fratelli del defunto bano Maladino, e Nelipcio voivoda che occupa Knin, non vogliono ch'esso Giovanni *in banatu veniat;* gli altri invece lo vogliono, onde si temono discordie.

Data a Traù.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 343.

348. — 1322, ind. VI, Dicembre 13, 19, 26. — c. 129 (128).

Dicembre 13: Nicolò Arimondo, Nicolò Moro, Pietro Loredano, Filippo Bellegno e Filippo Barbarigo consiglieri, Stefano Viaro e Marco Vitturi capi di XL, Rigo Zantani e Donato Querini ufficiali sopra Rialto decretarono che, per l'ampliazione di Rialto, si demolissero casette e botteguccie a piedi del ponte della pescheria, e che una tavola da pesce sia portata presso le altre.

Dicembre 19: Intervenuti varî dei suddetti, più il consigliere Fantino Dandolo, il capo di XL Nicolò Navagero e l'ufficiale di Rialto Andrea Mazzamano decisero che fossero rimosse le scale di pietra del solaio dei toscani, colle tavole aderenti e con altre tavole degli ufficiali, fino alla pelliceria, e fossero trasportate nella *ruga* vecchia, onde tutto quello spazio restasse *logia* e vi si facesse un colonnato simile al nuovo esistente; che dall'angolo della fondamenta di pietra del canale fino a quello della fondamenta presso il ponte della pescheria, si allargasse una riva con gradini *seu traghetum*, e vi si facessero due file di botteghe da pizzicagnoli *(casaroli);* che il solaio *pannorum franciscorum* fosse alzato fino alla beccheria come il nuovo lavoro; che la colonna del maleficio della piazza di Rialto fosse portata fra le due colonne grandi a S. Marco.

Dicembre 26: La chiesa di S. Iacopo di Rialto sia demolita con tutte le adiacenze e rifabbricata sulla stessa area; il campanile poggi sui muri di essa; all'intorno vi si costruisca un porticato con camere sopra ecc.; verso Rialto si facciano tavole da cambio; sul reddito dei nuovi lavori si paghi alla chiesa la sua rendita, che venga aumentata di s. 10 di gr. all'anno, e questo lavoro si lasci per ultimo.

V. Marin, *op. cit.*, V, 227.

349. — 1322. — c. 119 (118) t.° — Pareri di savî relativamente agli affari di Costantinopoli per la missione d'un ambasciatore all'imperatore. — Che l'ambasciatore, il bailo ed i costui consiglieri possano cassare le denunzie di danni che trovassero ingiuste. Che gli stessi, prima della partenza da Costantinopoli del bailo Marco Minotto e del consigliere Marco Marioni, vedano di liquidare i danni patiti dai veneziani e chiederne risarcimento. Cerchino in quella capitale un luogo a parte sicuro contro il fuoco ed i tumulti, e lo chiedano pei veneziani; se non verrà concesso, non interrompano peraltro le trattative per le tregue (v. n. 350).

350. — 1322, ind. V. — c. 119 (118) t.° — Dichiarazioni ed aggiunte commesse, per consiglio dei savî, all'ambasciatore inviato a Costantinopoli per la rinno-

vazione delle tregue (v. n. 349). L'imperatore si obblighi a tenere in buono stato i vent'otto ospizî concessi ai veneti in quella città, e le chiese di S. Maria e di S. Marco. Ciò dicasi pure degli ospizi e della chiesa di Salonicchi. Che i veneziani possano usare in commercio di lor pesi e misure. Il tesoro imperiale risarcisca entro quattro mesi i dazî esatti ingiustamente, ed entro tre dalla denunzia del bailo i danni dati nell'impero ai veneziani. Possano questi esercitare liberamente in tutto l'impero qualsivoglia mestiere. Non s'impongano tasse a quelli che da loro comprano merci. Possano vendere di tutto, tranne frumento, sale e mastice, e liberamente esercitare la navigazione. Non si esigano tasse dai greci che li servono. Il bailo debba certificare la nazionalità veneta dei reclamanti per danni da risarcire come sopra. Non s'impongano ad alcuno tasse contrarie alle franchigie dei veneziani, e se ve ne sono in attività si tolgano. Possano i veneti far commercio di frumento non prodotto nell'impero, e d'ogni altro grano e legume. Il tesoro imperiale compensi ogni danno dato a' veneziani da navi armate nell'impero.

351. — s. d., (1322). — c. 120 (119) t.° — Risposte da farsi, per consiglio dei savî, all'imperatore di Costantinopoli. Venezia è disposta a pagare i danni dati da' suoi a' sudditi imperiali di Negroponte e Morea, pei quali già reclamarono gli ambasciatori greci a Venezia (v. n. 253). Circa i danni dati dalla flotta di Giovanni Michele a quelli di Avalona quando liberò le quattro barche napoletane (nel qual fatto morì il figlio di Conza di quella città), fu già risposto: avere il Michele fatto il suo dovere, e non esserci diritto a risarcimenti. Saranno pagati i danni dati dalla flotta di Bisino Contarini, nel Luglio 1321, coll'uccisione di bestiami del monastero di S. Atanasio *de monte sancto* (dell'Athos?) nell'isola di Aistrati. La stima fattane dai greci è peraltro esagerata.

352. — s. d., (1322). — c. 128 (127) t.° — Petizione di Galvano Talamo d'Amalfi, analoga alla lettera n. 324.

353. — 1322, ind. IV, Gennaio 21 (m. v.). — c. 129 (128). — Costituto di Nicolo Pistrinario *judicatus*, che dichiara d'aver abusato dell'uffizio di bollatore di carni a favore d'Almerico Piaghe di Dio, di Nicolò Avondino e Francesco Rosso.

354. — 1322, ind. VI, Febbraio 17 (m. v.) — c. 132 (131) t.° — Il doge, Giovanni Loredano di S. Canciano e Moretto Moro di S. Agostino per sè e quali procuratori di Nicolò Moro, di Nicolò Pisani *Nicoletto*, di Marino Cocco di Basilio, di Sembiante Bonsembiante di S. Giov. Nuovo, di Nicolò Trevisano di S. Angelo, di Marco Erizzo per sè e qual procuratore di Francesco *de Spinale*, di Nicolò Stornello di S. Agnese e di Antonio Loredano di S. Maria Nuova, ratificano ed approvano, alla presenza di Benclaro della società degli Acciaiuoli di Firenze, quanto contiene l'allegato A, e rinunciano solennemente ad ogni ulteriore pretesa. — Seguono gli allegati A, B e C.

Fatto in Venezia nella cancelleria, sala del collegio. — Testimoni: Rizzardo

Malombra, Nicolò Pistorino, Nicolò *de Gheciis* ed Almerico de Freganesco. — Atti Donato del fu Giambonino de Freganesco, not. imp. e scr. duc.

Allegato A: 1322, ind. V, Novembre 15. — Doffo di ser Maschio della società degli Acciaiuoli di Firenze, procuratore del comune di Venezia (v. allegato B), di Nicolò Moro e compagni (v. allegato C), ed in nome di Nicolò Stornello e compagni di Venezia, di Giovanni di Pietro, di Giovanni Tela e Bennato di Ancona nunzî ed agenti di Antonio e Giovanni Loredano, dichiara d' aver ricevuto da Tomaso di Negro priore de' massari dell'ufficio della ruberia di Genova, in nome di quel comune, di Francesco Malono, di Boarello Grillo e di Azzolino Lercari l. 2000 di genovini, a saldo risarcimento di danni dati ai suoi mandanti nel saccheggio della tarida di Nicolò Pisani nelle acque di Corfù, e rinunzia ad ogni ulteriore pretesa. — Seguono gli allegati B e C.

Fatto in Genova. — Atti Antonio Sellarii not. e scrivano di quel comune.

Allegato B: 1321, ind. IV, Luglio 16. — Sindicato con cui il doge col maggior consiglio crea procuratore del comune di Venezia Giovanni di Clario e Doffo di ser Maschio, ambi della società degli Acciaiuoli, con facoltà di esigere dal comune di Genova e da chi spetta risarcimento dei danni dati come sopra.

Fatto nella sala maggiore del palazzo ducale di Venezia. — Testimonî: il cancellier grande, il vicecancelliere e lo scriv. duc. Bassano. — Atti come il n. 354.

Allegato C: 1321, ind. IV, Luglio 14. — La procura riferita al n. 284.

355. — 1323, ind. VI, Marzo 3. — c. 154 (153) t.° — Pagano patriarca d' Aquileia nomina il canonico di quella chiesa Berofino de' Geroldi procuratore suo e del patriarcato.

Fatto in Brescia nella casa dei frati predicatori. — Presenti: Candeo de Callio medico, Rizzato mansionario da Padova e Cristoforo Cavello (o Cavallo) da Milano. — Atti Eusebio da Romagnano notaio imperiale e scrivano patr. (v. n. 416).

356. — 1323, Marzo (prima metà). — c. 144 (143). — Albertino *de ca Zovene* dei SS. Apostoli figlio di Leonino figlio di Marco, chiede al doge il privilegio di cittadinanza per poter negoziare per mare. Dice d' aver dimorato in Accon ed ora da 15 anni a Venezia; suo padre e l' avo suo essere stati veneziani (v. n. 357).

357. — (1323), Marzo 18. — c. 144 (143). — Visto il n. 356, il doge ed i suoi consiglieri decidono che rispondano i provveditori di comune. Questi si dichiarano non competenti (v. n. 388).

358. — 1323, ind. VI, Marzo 28. — c. 131 (130) t.° — Pagano patriarca d'Aquileia nomina suo procuratore Leonino da Farra da Milano, con facoltà di esigere da Venezia la somma dovuta pei diritti dell' Istria.

Fatto come il n. 255. — Testimonî: Pietro *de Mora* rettore di S. Maria della Torre di Milano, prete Giovanni *de Rotis*, mastro Candeo de Calio e *Zanfredino de Oppreno* capellani patriarcali. — Atti come il n. 355 (v. n. 359).

359. — 1323, ind. VI, Aprile 5. — c. 131 (130) t.° — Leonino da Farra (v. n. 358) dichiara d' aver ricevuto dal doge 226 marche d' argento, rata scaduta lo scorso Marzo pei diritti dell' Istria.

Fatto in Venezia nella sala del maggior consiglio. — Testimoni: Bassano, Nicolò Bolli e Lorenzo de Lorenzo scrivani ducali. — Atti Andrea da Cavarzere not. imp. e scriv. duc.

360. — 1323, Aprile 5. — c. 132 (131). — Bolla piccola di Giovanni XXII papa ad Ademaro *Targe* decano della chiesa di Tulle e a Folco *de Sistarico* dei predicatori. Ricordata la bolla n. 342, ordina loro di far ricerca di quelli che continuano il commercio proibito coi saraceni ed altri infedeli, e di coloro che, fatto in malattia testamento a favore della S. Sede per ottenere l'assoluzione di simili colpe, risanati l' annullano. Conosciutine i nomi, li facciano publicare finchè non ritornino a vera penitenza.

Data in Avignone, a. 7 del pont. *(nonis Apr.)* (v. n. 361).

361. — 1323, Aprile 16. — c. 134 (133). — Consulto dato da Rizzardo Malombra, Ritichiero da Guastalla, Rolandino de Belvisi, Arpolino da Mantova, Armanno da Ferrara, Francesco de' Burfoli e Giovanni Boniolo. Dichiarano unanimi: avere i commissari papali (v. n. 342 e 360) oltrepassati i loro poteri cogli atti fatti contro i procuratori di S. Marco relativamente a certi testamenti. Consigliano che s'intimi ai commissari medesimi di revocare quegli atti; altrimenti che i procuratori ricorrano in appello al papa, dimostrando « l' iniquità ed ingiustizia » dei suoi inviati. — A ciò acconsentirono cinque savi eletti dal governo (v. n. 406).

362. — (1323), Aprile 18. — c. 135 (134) t.° — Annotazione: che lo scrivano ducale Nicoletto di Giovanni di Marchesino intimò a Francesco detto Macagnano figlio di Gregorio Delfino, a Pietro Sindo fratello naturale ed a Francesco *furlano* servo del detto Francesco, che debbano recarsi a Treviso in seguito a requisitoria di quel podestà al doge, per rispondere all' accusa data da *Menego* meriga di Tessera d' avere, armati, tentato di depredare quattro burchi di Lorenzo priore di detta terra.

V. Minotto, *Doc. ad Belunum* ecc., II, 2.

363. — (1323), Aprile 22. — c. 136 (135) t.° — Enrico conte di Gorizia e del Tirolo, vicario imperiale a Treviso, risponde a lettere ducali: spiacergli dell' arresto di Francesco *de Mirsa* e d' altre violenze fatte a veneziani; gli autori non sono sudditi d' esso conte ma di suo zio il duca di Carintia. Scriverà a questi, al capitano della Carniola e a coloro che presero il *de Mirsa*, onde costui sia liberato.

Data a Treviso.

V. Minotto, *Doc. ad Belunum* ecc., II, 3, e *Doc. ad Forumjulii* ecc., 95.

364. — (1323), Aprile. — c. 135 (134) t.° — Annotazione d' intimazione simile al n. 362 fatta a Marco e Leonardo figli del fu Bergamino, ad Alberto, a Pietro ni-

pote di Tomaso pescatore, e ad Antonio Zotto pescatore, i quali da Leonarda figlia di Gavardo *boaterii* e sorella del fu Gavardino famiglio e custode del conte di Gorizia in Mestre, erano stati accusati di complicità con Marco Biduino barcaiuolo di S. Geremia nell' uccisione del detto Gavardino in Malghera. Il fatto avvenne nel Settembre 1321.

365. — 1323, ind. VI, Maggio 23. — c. 134 (133) t.° — Il doge a Pietro Quattrolingue che gli aveva presentato lettere del siniscalco di Nîmes e Beaucaire e delbalì di Mompellieri, e propria petizione, replica: essergli aperta la via giuridica presso i giudici del *forestiere* per ottenere il risarcimento dei suoi danni. Gli assegna a patrocinatore Marino Lando avvocato al detto tribunale, ed ordina al notaio Nicolò Passamonte di trasmettere al Lando ed ai giudici gli ordini relativi.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimonî: Pietro *Cauxono* (Gussoni?), Simone Leone, Nicolò Pistorino, Giovanni di Marchesino, Andrea da Cavarzere, e Nicolò di Benincà *de Gheciis* (v. n. 344 e 366).

366. — 1323, (Maggio 23). — c. 134 (133) t.° — Petizione di Pietro Quattrolingue al doge. Esposto come ripetutamente ed inutilmente abbia domandato risarcimento dei danni datigli in Armenia, in onta alle raccomaudazioni dei re di Francia e di Maiorca, chiede di nuovo gli sia fatta giustizia (v. n. 365 e 368).

367. — 1323, Maggio 23. — c. 135 (134) t.° — Attestato di cittadinanza interna ed esterna rilasciato a Stefano Gazelo ed a suo figlio Stefano. — Con bolla d' argento dorato.

Dato nel palazzo ducale di Venezia.

368. — (1323), Maggio 25. — c. 134 (133) t.° — Nicolò *de Gheciis* notaio attesta, che lo scrivano ducale Nicolò Passamonte trasmise a Marino Lando ed ai giudici del *forestiere* Fresco Querini e Daniele *Bucho* gli ordini ducali accennati al n. 365 (v. n. 370).

369. — (1323), ind. VI, Giugno 20. — c. 183 (187) t.° — Pietro II re di Sicilia, figlio e luogotenente di re Federico III, al *secreto* ed al mastro procuratore di Messina. Richiamandosi alla convenzione di cui è cenno nel n. 16, che dice fatta nell' anno della V indizione *secundo preterita* (1307?), ed a quella patente del 28 Luglio anno detto, enumera le somme già pagate ogni anno ai veneziani fino al 1315. Nota cha dai pagamenti di quell' anno vanno scontate onze 428, tarì 13 e grana 12 = l. 1499, s. 31, d. 8 di genovini, dovute alla regia corte e ad Angelo Catolo di Messina da Bartolameo Orsioli (Orseolo?) veneziano patrono d' una nave, la quale noleggiata da Francesco da Gavi di Genova per esportare da Girgenti e Genova grano della corte e del Catolo e di Rizzerio da Gavi, fu invece condotta in Romania, pel qual fatto re Federico reclamò inutilmente. Dice che così i veneziani sono ancor creditori di oncie 1891, tar. 8, gr. 6.; ed avendo T. Navagero, sostituto del console veneto in Sicilia Marco Sagredo, chiesto il pagamento di quello spettava ai

veneziani sui diritti da essi pagati alle dogane regie, prescrive ai predetti *secreto* e mastro procuratore i modi da tenere nel farlo.

Data a Messina.

370. — 1323, Giugno. — c. 139 (138). — Allegazioni prodotte da Benincà de Gheciis, sostituto di Giovanni di Marchesino procuratore del comune di Venezia, davanti ai giudici del *forestiere*, nella causa promossa da Pietro Quattrolingue per risarcimento di danni (v. n. 368 e 371).

371. — s. d., (1323, Giugno). — c. 139 (138) t.° — Risposta del Quattrolingue alle precedenti allegazioni (v. n. 372).

372. — 1323, Giugno. — c. 141 (140). — Replica del procuratore del comune di Venezia alla precedente (v. n. 411).

373. — (1323), Luglio 7. — c. 138 (137) t.° — Bertoldo conte di Marstetten, detto de Niffen, vicario generale di Lodovico re dei romani in Italia, risponde al doge: aver fatto restituire, in virtù dei trattati vigenti fra Venezia e Milano, a Bertuccio da Molino varie cose rubategli; altrettanto farà di sette balle di merci tolte al Molino fra Sesto ed Anghiera, appena che i soccorsi attesi gli permetteranno di domare quei comuni ribelli e i nemici.

Data a Milano (v. n. 374).

374. — (1323), Luglio 7. — c. 138 (137) t.° — Galeazzo Visconti, protettore e difensore di Milano, scrive al doge in sensi analoghi alla precedente n. 373.

375. — (1323), Agosto 2. — c. 142 (141). — Bertrando cardinale prete di S. Marcello, legato apostolico, scrive al doge: avere a di lui istanza ordinato a Raimondo di Cardona di rilasciare salvocondotto ad alcuni veneziani per passare con balle di panno da Milano a Venezia, benchè il viaggio per le circostanze presenti sia difficile.

Data a Piacenza.

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 75.

376. — (1323), ind. VI, Agosto 6. — c. 142 (141). — Raimondo di Cardona, cavaliere, capitano e vicario generale della S. Sede in Lombardia, scrive al doge: se potrà avere vittoria, farà quanto gli si chiede circa i panni di Fiandra appartenenti a veneziani.

Data a Monza.

377. — (1323), ind. VI, Agosto 6. — c. 142 (141). — Pagano patriarca d' Aquileia al doge. Se l' esercito della chiesa entrerà, come spera, in Milano, farà quanto potrà per salvare i panni dei veneziani.

Data a Monza.

378. — (1323), Agosto 7. — c. 142 (141). Simone della Torre scrive al doge che avrà per raccomandati i veneziani ed i panni accennati al n. 377.

Data a Monza.

379. — (1323), Agosto 8. — c. 142 (141). — Alberto da Farra, rispondendo a lettere ducali, si dice pronto a fare quanto piacerà a Venezia. Fece presentare le ducali dirette al patriarca d' Aquileia, a Raimondo di Cardona, a Francesco e Simone della Torre, relative a panni venuti di Fiandra e fermi a Milano di ragione di veneziani (v. n. 375 a 380).

Data a Monza.

380. — (1323), Agosto 12. — c. 142 (141). — Francesco della Torre scrive al doge come al n. 378.

Data a Crema.

381. — (1323), ind. VI, Agosto 16. — c. 141 (140). — Carlo primogenito di re Roberto, duca di Calabria e vicario generale d' esso re, al doge. Questi si lagnò che verso i primi di Maggio dieci galee *intrinsecorum* (guelfi di Genova) sudditi regî, passando davanti Modone, insultarono con voci i veneziani; che il console veneto in Puglia partecipò esser approdate a Brindisi tre galee provenzali, armatori Pietro *Guerci*, Pietro Bonifacio e Pietro Catino, ed una genovese patrono Andronico, dando voce di andare in corso, ed avere in fatto tre di quei legni catturato nelle acque di Ragusi diverse barche di quei cittadini sudditi di Venezia; che, infine, si armino a Brindisi tre galee con simili scopi. Non appena potrà avere in mano i colpevoli e siano provati i danni, esso principe farà rigorosa giustizia ai veneziani. Scrisse già al re per provvedimenti, giacchè la corte regia esige sempre da ogni armatore malleveria di non molestare gli amici e i fedeli del re.

Data a Napoli.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 345.

382. — 1323, Agosto 17. — c. 145 (144). — Contratto (in italiano), stipulato per mezzo del sensale Sandro Pandolfi, fra Marino Marini di Venezia, Francesco *Daschorno*, Vanni Donaccio, Piero *de la Barba*, Vanni da Calcinaia, Bettè Sardo, Neri Malpiglio e Vanni del Gufo tutti di Pisa, col quale, il primo, venduto ai secondi un carico di 1000 moggia di grano di Caffa imbarcato su una sua tarida, si obbliga di darlo salvo in magazzino a loro arbitrio a Porto Pisano, Genova o Savona, al prezzo di perperi 5 d' oro di Costantinopoli il moggio di Pera (1 perpero = 25 carati, 1 fiorino = 42 car.). I mancanti al contratto, pagheranno 1000 perperi.

Fatto in Costantinopoli (v. n. 385).

383. — (1323), Settembre 1. — c. 141 (140) t.° — Enrico re di Boemia e Polonia, duca di Carintia, conte di Gorizia e Tirolo, avvocato delle chiese di Aquileia, Trento e Bressanone, al doge. Non avendo Dietemaro de Greifenberg (?) (castellano di Vipacco) obbedito ai suoi ordini di lasciar liberi Tomaso e Riccio (Contarini) e

Francesco ambasciatore di Capodistria, gliene replicò l' ingiunzione, comandando in pari tempo al proprio capitano di procurarne la libertà anche colla forza, e di punire il Greifenberg se non volesse obbedire.

Data in *Grammis* (?).

384. — (1323), ind. VII, Settembre 19. — c. 141 (140) t.° — Ugolino Giustiniani conte, e i giudici di Zara al doge. Inviarono ambasciatori al bano Nicolò presso Knin. Questi delegò due suoi nobili a guarentire che, venendo verso Zara, non darebbe danni. Avendo gli ambasciatori, nel promettergli *servicium*, riservato la fedeltà a Venezia, acconsentì alla riserva. Andò a Spalatro ed ora viaggia verso Vrana. Zara gli destinò due altri ambasciatori a protezione del distretto, essendovi grande scarsezza di pane.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 342.

385. — s. d., (1323, Settembre ?). — c. 145 (144). — Gaddo Maggiolino dichiara (in italiano) che, in seguito al contratto n. 382, ebbe incarico dai compratori del grano di ordinare a Marino Marini di portarlo a Genova. Ciò seguì il 25 Settembre 1323, a stile pisano, nel mare dell' Elba; ma il 26, trovandosi la nave nelle acque di Piombino, fu sorpresa da due galee pisane e costretta a recarsi a Porto Pisano. — Griffo e Chelo Sardo e Puccio Talento sottoscrivono la dichiarazione.

Segue nota che, il 24 Marzo dell' ind. VII, l' atto n. 382 e il presente furono collazionati coll' originale dallo scrivano Bonincontro.

386. — (1323), Ottobre 2. — c. 142 (141) t.° — Lodovico re de' romani al doge, *suo et imperii fideli.* Farà fare processo circa la spoliazione e cattura di veneziani denunziategli dal doge, e procurerà che siano risarciti i danni.

Data a Monaco, a. 5 del regno (*VI non. Oct.*).

387. — (1323), Ottobre 12. — c. 141 (140) t.° — Risposta del doge a Tomasino di Gaulello e Piacentino di Montemartino ambasciatori del comune di Treviso. Venezia non è tenuta a nominare per sua parte un giudice (arbitro) nella lite mossa da Battifolle del fu Serravalle da Camino circa sentenza pronunziata dai giudici del *proprio*, essendo così il da Camino che sua moglie soggetti alla giurisdizione di quel tribunale, come cittadini veneziani.

V. Minotto, *Doc. ad Belunum* ecc., II, 5.

388. — (1323), Ottobre 21. — c. 144 (143). — In seguito a quanto esponesi al n. 357, il doge e i suoi consiglieri ingiungono ai provveditori di comune di esaminare se quelli *de ca Zovene* siano cittadini veneti di Accon.

I provveditori Tomaso Barbarigo, Bisino Contarini e Iacopo Gradenigo dichiarano non essere ciò di loro competenza (v. n. 389).

389. — (1323), Novembre 10. — c. 144 (143). — Il doge e il suo consiglio in-

caricano Bassano notaio della cancelleria ducale di sentire i testimoni sulla petizione n. 356 (v. n. 390).

390. — 1323, ind. VII, Novembre 14. — c. 144 (143) t.° — Costituto di Giovanni Rossello dei SS. Apostoli, che dichiara con giuramento al notaio ducale Bassano: avere Marco Zovene abitato a' SS. Apostoli; essere Leonino Zovene nato in Accon nella *ruga* dei veneziani, in casa di Romeo Querini presso quella dei Marmora; Albertino essere figlio di Leonino. Narra altri particolari; conobbe i tre Zovene nominati (v. n. 389 e 391).

391. — 1323, ind. VII, Novembre 19. — c. 144 (143) t.° — Costituto come il precedente di Domenico *de la Splaza*, già di Accon, ora abitante a Venezia a S. Barnaba, che conferma il precedente (v. n. 393).

392. — 1323, ind. VII, Novembre 20 e 21. — c. 143 (142) t.° — Il doge, consenzienti i consiglieri Federico Cornaro, Marco Lando, Giovanni Zane, Pietro da Canale, Dardi Bembo ed Andrea Malipiero, a richiesta di Giovanni Vallaresso e di Giovanni Gradenigo (v. n. 397), ordinò a Nicolò di Marsilio di pagare lire 11 $^1/_3$ di grossi in bolognini grossi, 20 dei quali fanno 12 gr. ven., a Gerardino del fu Parurino (?) *Falascaia* fratello del fu Gennaro di S. Maurizio, il qual danaro era stato al Vallaresso e al Gradenigo contato dai rettori di Ferrara in risarcimento della ruberia commessa a danno del detto Gennaro, ucciso nel 1320 nel ferrarese. Il pagamento seguì alla presenza di prete Leonardo Chiodo di S. Vitale già di Chioggia, e il notaio ducale Lorenzo de Lorenzo rogò l' atto di quitanza.

393. — (1323), Novembre 24. — c. 144 (143) t.° — I csei onsiglieri dichiarano provata la cittadinanza veneta di Albertino Zovene. Decretano gli sia rilasciato il relativo privilegio, e registrati nei Commemoriali gli atti relativi (v. n. 391).

394. — 1323, ind. VII, Dicembre 17. — c. 143 (142) t.° — Andrea del fu Federico de Grisogono procuratore di Ugolino Giustiniani conte e del comune di Zara (procura in atti Nicolò del fu Giovanni notaio), chiede al doge la conferma dell' elezione a conte di quella città di Marco Michele. Previo il consenso di questi, il doge approva.

Fatta nel palazzo ducale di Venezia. — Atti Nicolò *de Gheciis*, scriv. duc.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 346.

395. — 1323. — c. 136 (135). — Due consulti di Rizzardo Malombra professore di diritto e di Giambonino de Freganesco giurisperito, che dichiarano: potere gli ufficiali all' oro ricevere 10000 lire e depositarle presso il doge, il quale potrà spenderle, purchè le abbia sempre pronte ad ogni richiesta degli ufficiali per comprar oro. Con ciò, nè il doge nè i consiglieri contravverranno agli statuti ed ai loro giuramenti.

396. — s. d., (1323). — c. 142 (141) t.° — Risposta del doge agli ambasciatori di Verona. Venezia non è tenuta a consegnare a quel comune Pietro de' Brusati detenuto nelle proprie carceri. È disposta peraltro a far giustizia ad ogni veronese contro il Brusati, purchè le petizioni siano presentate ai giudici veneziani.

397. — s. d., (1323). — c. 142 (141) t.° — Risposta dei rettori di Ferrara a Giovanni Vallaresso e Giovanni Gradenigo ambasciatori veneti. Faranno giustizia, e daranno risarcimento delle uccisioni e ruberie commesse nel distretto di Ferrara a danno dei veneziani. Circa a' dazî che esigono quelli di Massa, saranno spediti alcuni di essi al doge a mostrare i loro diritti. Se il doge non li troverà fondati, saranno obbligati a restituzione. Saranno date ai Signolo le loro rendite, come fu promesso ai provveditori di comune. Sostengono il diritto di Ferrara sulla villa di Papozze, assentendo peraltro che si decida la questione in via giuridica. Intanto, continueranno a trattarne bene gli abitanti. Chiedono che Venezia permetta a certo Maio di restare ancora in Ferrara, essendo molto utile a quel comune colla sua opera. Faranno giustizia d' un furto patito da un veneziano, ed al canonico di quella chiesa Iacopo Viaro, quando ne siano richiesti in via giudiziaria.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 84.

398. — 1323, ind. VII, Febbraio 12 (m. v.). — c. 146 (145). — Il doge fa quitanza a Gratone Dandolo e a Nicolò Faliero procuratori di S. Marco, ad Alice vedova a Leonardo, Perazzo e Lorenzo figli del fu Stefano Gradenigo e tutti commissarî di questo, per lire 25 a gr. lasciate da lui allo Stato e pagate dai suddetti a Marco Briosso, Nicolò Veniero e Giovanni Polani camerlenghi dì comune.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimonî: Andrea da Cavarzere scrivano duc. e Marinello e Leonardo notaî dei camerlenghi. — Atti Benincà *de Gheciis.*

399. — (1324), Febbraio 18. — c. 146 (145). — Annotazione di quitanza simile alla precedente, ai due procuratori di S. Marco, per lire 100 a gr. lasciate allo Stato da Apruino già ufficiale dei procuratori di S. Marco *de supra.*

400. — 1324, Giugno 6. — c. 149 (148). — Marco da Molino console veneto in Tauris, scrive (in dialetto) al doge. Avendogli Filippo Querini denunziato che Francesco Querini, *Vazam* Marcello e Candiano Sanudo voleano comprare spezierie da un tartaro bandito dalla comunità dei veneziani, citò i due primi. Mentre sedeva in giudizio con Giovanni Michele e Marco Dandolo, e redarguiva Francesco Querini, costui venne a parole coi due ultimi, i quali poscia con Nicolò Contarini ed Andriolo Gradenigo percossero il Querini medesimo nel caravanserraglio, sicchè egli venne dal console minacciando. Quest' ultimo multò Francesco di 1000 bisanti e gli altri quattro di 2000 per ciascheduno se mai attaccassero rissa; ma il Querini, tolti seco alcuni tartari della madre di *Boscuto imperadore di Persia,* fece publicamente percuotere e menar prigioni il Michele, il Dandolo e il Contarini. Il console con 270 bisanti li liberò, ed essi ingiuriarono Candiano Sanudo come amico del Querini. Intromessisi Belletto Dandolo e Marco Morosini, fu fatta la pace col

Sanudo. Dice come il Querini ebbe aiuti dalla citata principessa col mezzo del tartaro predetto, persona molto potente. Il console promette di punire i turbatori dell' ordine. Dice che Tauris è luogo pericoloso pei veneziani. Un fattore di Marco d' Avanzo fu arrestato per debiti, e gli converrà pagare 1000 bisanti. Occorrono provvedimenti generali per comodo del commercio.

Data in Tauris.

1324, Giugno 10. — V. 1320, Maggio 10.

401. — 1324, ind. VII, Giugno 13. — c. 131 (130) t.° — Annotazione di documento simile al n. 359, fatto nel palazzo ducale, presenti Nicolò Pistorino cancellier grande, Francesco degli Agazoti ed Orlando del fu Matteo de' Codebelli.

402. — 1324, ind. VII, Giugno 20. — c. 157 (156). — Il doge dichiara d' aver ricevuto da Pancrazio di Marco Giustiniani di S. Moisè lire 68 di gr. per conto di Tomaso Dandolo, già duca in Candia, che le doveva allo Stato come parte dei 4000 perperi che il comune di Candia solea pagare annualmente a Venezia. Le predette lire 65 erano state contate da Perino Giustiniani a Paolo da Mosto, Nicolò Veniero e Iacopo Dandolo.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia.

403. — (1324), Giugno 28. — c. 157 (156). — Annotazione di quitanza simile alla precedente, per lire 30 di gr. = perperi 600, pagate da Tomaso Gradenigo detto *Pomo* di S. Polo. — Testimoni: due notai ducali, e Leonardo notaio dei camerlenghi di comune.

404. — (1324), Giugno 28. — c. 157 (156). — Annotazione di quitanza fatta dal doge al comune di Traù per lire 50 di gr., pagate ai camerlenghi di comune da Marino Morosini già conte di detta città, in restituzione di mutuo.

V. LIUBIĆ, *op. cit.*, I, 350.

405. — 1324, ind. VII, Giugno 28. — c. 157 (156). — Giovanni Soranzo doge di Venezia, Dalmazia e Croazia, signore delle terre ed isole soggette al ducato, fa quitanza ad Andronico Paleologo imperatore dei greci per 14000 perperi che l' impero doveva a Venezia, in risarcimento di danni dati a cittadini di questa. La somma fu pagata (con lire 723, s. 13, d. 11 $^1/_2$ di grossi ven. a gr. 12, picc. 15 il perpero) dal *protosevaston* Stefano Siropulo ambasciatore e procuratore imperiale, per mezzo di Francesco e Bisino fratelli Contarini, a Tomaso Civrano, Bertuccio Marino e Pietro Gisi ufficiali alle ragioni estraordinarie. — Testimoni come al n. 403.

1324, Luglio 9. — V. 1324, Settembre 6.

406. — 1325, ind. VII, Luglio 13. — c. 146 (145) t.° — Consulto. Andrea vescovo di Chioggia, Pietro Baccari primicerio di Castello, Rizzardo Malombra ed Ar-

pone da Mantova dottori di legge, Rolandino de Belvisio dottore di decreti ed Armano degli Agazoni professore di leggi, dichiarano che il patriarca di Grado, il vescovo di Castello ed il primicerio di S. Marco devono sospendere la publicazione delle scomuniche lanciate da Ademaro Targa decano di Tulle commissario papale contro vari nobili e cittadini veneziani, incorsi nelle pene canoniche per aver portato merci proibite in Egitto ed agli infedeli. Ciò dichiarano unanimi davanti ai consiglieri ed ai capi di XL.

Fatto nella cancelleria ducale di Venezia. — Testimoni: Nicolò Pistorino cancellier grande, Andrea da Cavarzere e Nicolò di Marsilio. — Atti Iacopo del fu Giovanni notaio imperiale e scrivano ducale (v. n. 361 e 415).

407. — 1324, ind. VII, Agosto 27. — c. 190 (189) t.° — Il doge, i consiglieri Filippo Bellegno, Balduino Delfino, Marco Lando, Paolo Trevisano, Giovanni Zorzi e Iacopo Gradenigo, i capi di XL Nicolò Betani, Bisino Contarini e Nicolò Pesaro, gli ufficiali al sale da mare *Berti* Loredano, Marino Celsi e Marco Buono, in virtù degli allegati A e B, cedono in nome del comune di Venezia ad Ungarello Natale di S. Felice, a mastro Bonacato degli Albarisani chirurgo, a Pietro Maniga, Iacopo Tempesta e Menico Dazo da Chioggia, i quali tre ultimi cedettero il loro diritto ai due primi, il terreno detto Foresto, alle condizioni espresse negli allegati.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Nicolò Navagero di S. Agostino, Nicolò Trevisano di S. Benedetto, Giovanni Nicolò Michele di S. Samuele ufficiale di Levante, Nicolò Pistorino cancellier grande, Benincà *de Gheciis* di S. Trinità, Iacopino de' Piacentini di S. Salvatore, Andrea da Cavarzere di S. Moisè, Lorenzo del fu Giovanni de Lorenzo di S. Basso, tutti e quattro scrivani ducali. — Atti Marino Benedetto notaio imperiale e scrivano ducale.

Allegato A: 1320, ind. IV, Settembre 11. — Parte del maggior consiglio che concede agli ufficiali al sale da mare la facoltà di alienare il *Foresto*, cioè il territorio compreso fra le sponde dell' Adige e del Brenta, dalle Bebbe in su, salvi i diritti di caccia e di pesca dei terzi, a Pietro Maniga, Iacopo Tempesta e Menico Dazo da Chioggia, con facoltà di far molini nel luogo detto *la Badoera* ed altrove, nonchè terrapieni e scavamenti, e di cavare a loro spese un canale navigabile dalle Bebbe a Venezia. I salinieri faranno fare una fossa, che porti l'acque dell' Adige nelle valli di Cavarzere, la quale sarà mantenuta dai cessionarî suddetti, come pure il canale che da Venezia va a Chioggia.

Allegato B: 1324, Agosto 12. — Parte del maggior consiglio. Sia ceduto il *Foresto* ai cinque nominati nell' istrumento qui sopra, colle condizioni dell' allegato A, più che i cessionarî provvedano alla manutenzione del canale delle Bebbe, sotto la sorveglianza dei salinieri. Si stabiliscono i confini del Foresto, che sono: tutta la riva del Brenta appartenente a Venezia fino a *Tumba de Lorenzana* di Matteo Vilizone, dal lato delle Bebbe ove queste entrano in Brenta fino a S. Lazaro sull' Adige, lungo la riva di questo fino a Bebbe vecchie; e di là in retta linea alla Tumba suddetta.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 88.

408. — 1324, ind. VII, Agosto. — c. 162 (161) t.° — Risposta (in francese) del re di Cipro a Pietro Zeno ambasciatore del comune di Venezia. Gradì le condoglianze per la morte di re Enrico suo zio, e i complimenti per la propria esaltazione al trono. Promette continuar l' amicizia dei suoi predecessori in corrispondenza di quella offerta dallo Zeno. Circa le dimande di franchigie e d' altro, rimette a miglior tempo il trattarne con maggior maturità; intanto ordinerà al *baile de la secrete* di lasciar passare i veneziani come al tempo di re Enrico (v. n. 409).

V. Mas Latrie, *Hist. de l' île de Chypre* ecc. II, 137.

409. — 1324, ind. VII, Agosto. — c. 163 (162). — Risposte (in francese) dei deputati del re di Cipro a Pietro Zeno ambasciatore veneto (v. n. 408). Circa ai danni dati da regî sudditi a Marco Contarini, è d' uopo verificarli. Così pure si faranno le necessarie inquisizioni sui danni dati a Leonardo da Molino, Marco Michele e Marco Grimani.

V. Mas-Latrie, *op. cit.*, II, 139.

410. — 1324, Settembre 2. — c. 151 (150). — Commissione di Roberto re di Napoli a frate Marino *Tortelli* da Napoli minore, suo cappellano e consigliere, inviato a Venezia. Ringrazî pegli aiuti e favori che Venezia ordinò ai suoi dipendenti si diano al re e a suo fratello principe d' Acaia negli affari di quel principato; le flotte dei due principi in Romania tratteranno con ogni amicizia i veneziani; chieda che le armate venete non molestino le galee regie, come avvenne di fresco fra Brindisi ed Otranto; dimostri l' utilità d' una unione fra il re e Venezia contro i greci scismatici e la Compagnia (dei franchi) in Romania.

Data a Castellamare di Stabia (v. n. 414 e 419).

411. — 1324, ind. VII, Settembre 4. — c. 148 (147). — Pietro Quattrolingue confessa d' aver ricevuto dal doge lire 20 di gr., a pieno risarcimento dei danni dati in Armenia a lui e ai suoi cointeressati dalle navi venete; ciò in seguito a transazione.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimonî: il cancellier grande e quattro notaî ducali. — Atti Benincà *de' Gheciis* (v. n. 372).

412. — 1324, ind. VII, Settembre 6. — c. 147 (146). — In seguito a convenzione stipulata con Venezia, fra' Napoleone de' Tiberti maestro di S. Trinità *de Vernusio* (di Venosa?), procuratore di fra' Elion gran maestro dell' ordine gerosolimitano (v. allegato), dichiara d' aver ricevuto dal doge 400 fiorini d' oro, in compenso d' una galea presa da flotta veneta a fra' Raimondo Gambetta dell' ordine stesso.

Fatto in Venezia. — Testimonî: il cancellier grande, tre scrivani ducali; Pietro da Bondeno prete e Donino Bavasio. — Atti Andrea da Cavarzere notaio imperiale e scrivano ducale.

Allegato: 1324, ind. VII, Luglio 9. — Elion di Villeneuve gran maestro dell' ordine di S. Giovanni gerosolimitano, crea procuratore dell' ordine stesso fra' Napoleone de' Tiberti maestro di S. Trinità di Venosa, con facoltà di esigere dal

comune di Venezia la galea mentovata nell' istrumento precedente, e di esigere quanto per legati od altro spettasse all' ordine in Venezia e in Italia.

Fatto in Avignone nell' abitazione del gran maestro. — Testimoni; Ugone *Targue domicello de Acubus* friulano, Reverendo *Burgondionis* chierico della diocesi di Vaison. — Atti Pietro di Aimerico *de Manuasca* diocesi Sistariense, notaio apostolico e regio.

413. — 1324, Settembre 26. — c. 148 (147) t.° — Fra' Giovanni abate di Rosazzo, vicario di Pagano patriarca d' Aquileia, al doge. Procurò una tregua fino al S. Martino fra i capitani della contea di Gorizia ed i nobili di Prampero sudditi patriarcali, fra i quali ardevano contese per mercanzie tolte dai primi in Friuli a mercanti tedeschi. I contendenti sottoposero le vertenze ad amici comuni; le strade intanto restano sicure. Voglia Venezia rilasciare permesso ai proprî negozianti di recarsi in Aquileia. L' abate procurerà di ottenere da Nicolò di *Rogon* (Ragogna?), suddito di Gorizia, risarcimento ai due veneziani da esso spogliati. È in trattative con varî comuni per l' escavo della fossa *Viazane.*

Data a Udine.

V. Minotto, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 97.

414. — s. d., (1324, Settembre). — c. 151 (150) t.° — Promemoria per fra' Martino (v. n. 410). Tratti per un' alleanza difensiva; offra gli uffici del re presso il papa a favore di Venezia; non dimentichi l' affare di Galvano Talamo di Positano; chieda che i sudditi regi siano favoriti in Venezia, offrendo reciprocità (v. n. 419).

415. — 1324, Ottobre 1. — c. 155 (154). — Bolla piccola di papa Giovanni XXII ad Almerico vescovo di Ravenna. Gli commette d' instruir processo sopra le seguenti querele sporte dal comune di Venezia. Ademaro Targa e Folco de Sistarico (v. n. 360) oltrepassarono i loro poteri con atti contro Gratone Dandolo, Nicolò Faliero, Marino Foscarini e Marco Morosini procuratori di S. Marco sopra le commissarie, e respinsero l' appello di questi al pontefice. Fecero publicare in varie chiese minaccie e scomuniche, ordinando a tutti di denunziare e pagare a loro ogni deposito e legato anche indirettamente spettante alla S. Sede, sia in sussidio di Terrasanta, sia per altro. I procuratori della chiesa di S. Marco, Pietro Grimani ed Angelo Muazzo, cogli altri mentovati, per lunga consuetudine esecutori testamentarî di tutti i veneziani, si appellarono al papa, e con essi il doge ed il comune, Nicolò *de la Scuola,* Ranieri e Francesco nipoti di Marco da Mosto, Nicolò Faliero procuratore di Agnese vedova del doge Marino Zorzi e commissaria della fu *Armina* vedova di Marino Morosini conte di Cherso ed Ossero, Giovanni e Pietro di Francesco Basilio, Biriola Querini e Catterina Cornaro, Marco Querini per Biriola sua madre e per Niclitaria Morosini, e Marco da Molino; altra appellazione fece Sora vedova di Francesco Badoaro, per consure lanciatele contro. Il Targa accusò falsamente Gratone Dandolo d' averlo percosso; citò dinanzi a sè a Treviso Nicolò Veniero ufficiale di notte che aveva fatto arrestare un di lui famiglio perchè trovato con armi; scomunicò, se vivi, e fece esumare, se morti, come rei di commercio proibito

coi saracini e coll'Egitto, Balduino Delfino, Marino Loredano, Tomaso Dandolo, Paolo, Nicolò, e Giannino Papaziza, Bertuccio Capello, Marino Condulmero, Leonardo de Mezzo, Marco e Michele Contarini, Domenzio Leone e suo figlio, Francesco di Rinaldo, Domenico de' Sbrigerii e figlio, Marco e Giannino de Monte, Francesco detto Spirito, Nicolò Moro, Francesco *de Naviculis*, Megliorino berrettaio, *Comitem bucinatorem*, Dardi e Nicolò Contarini, Bertuccio Boccasi, Marco Romano, Bertuccio Marino, Dardi Babilonio, Tomaso e Guido Buono, Giovanni Gradenigo, Marchesino e Francesco Loredano, Romano Morosini, Iacopo Contarini di S. Felice, Fantino e Iacopo Soranzo, Andrea Malipiero, Donato Bobizo, Pietro Faliero di S. Maurizio, Marco e Nicolò Vitturi, Pietro Grando, Donato Zevola, Giannino Giuliano, Ziano Badoaro, Gabriele e Pietro Barbarigo, Francesco Barbo, Nicolò Nani, Buono *Doman*, Giovanni Catanio, Marco d' Avanzo, Giovanni Cornaro, Michele Miolo, Antonio *de Calzesis*, Marco Briosso, Nicolò Belonore, Giovanni Gabriele ed altri. In onta alle appellazioni, il Targa fece publicare nel trivigiano e nel padovano le scomuniche contro i suddetti. Il comune pregò il papa d' inviare commissario ad esaminare le cose e dar corso alle appellazioni.

Data in Avignone a. 9 del pont. *(kal. Oct.)*.

416. — 1324, ind. VIII, Ottobre 18. — c. 154 (153) t.° — Berofino de' Geroldi procuratore di Pagano patriarca d' Aquileia (v. n. 355), dichiara d'aver ricevoto dal doge 225 marche d' argento, rata di Settembre pei diritti dell' Istria.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Leone da Farra da Milano, Stefano notaio da Cividale, Melioranza pievano di Variano (diocesi d' Aquileia), Rodolfo da Bologna notaio. — Atti Andrea da Cavarzere not. imp. e scriv. duc.

417. — 1324, ind. VIII, Ottobre 23. — c. 153 (152). — In seguito a facoltà data il 16 Ottobre dal senato e dai XL ai provveditori di comune di giudicare la causa vertente fra Bianco Foscarini ed i minori del fu Lanzalotto dei Pignattoni da Ferrara, Iacopo Buono procuratore di questi produsse due carte d' obbligo del Foscarini per frumento vendutogli, le quali il Foscarini stesso sosteneva essere una compresa nell' altra. Riassunto il processo, in cui sono mentovati Pietro fratello di Iacopo banchiere di Ferrara, Andrea Cornaro banchiere in Rialto e Pietro Foscarini, i provveditori sentenziano: Doversi considerare le due obbligazioni come le voleva il Foscarini; non dovere questo alla parte avversa più di lire 6 di grossi; avere il medesimo diritto ad essere rimesso in possesso dei terreni sequestratigli dal Pignatoni, senza però l' usufrutto di tre anni (lire 15 di grossi) ch' ei reclamava.

418. — s. d., (1324, Ottobre?). — c. 150 (149). — Risposta del vicario del patriarca d' Aquileia al doge. Fece abolire il dazio imposto dal comune d' Aquileia sul frumento esportato. Circa i portolani mancanti, fece col visdomino veneto un accordo, fino a che il patriarca, lontano, vi provveda. Proibì l' introduzione e la vendita in Aquileia del sale bandito e aiuterà la vigilanza di Venezia. Impedisca questa alla signora Samaritana (da Camino?) di esigere il quarantesimo nelle acque patriarcali. Essa è cittadina veneta; egli ripeterà le intimazioni e procederà eventualmente a

pene canoniche. Circa sentenza (a favore?) di Marco Malipiero (defunto), non può obligare il condannato a pagare, essendo quella contraria ai canoni. Pattuì con Pietro di Cristoforo e con Alessandro che, circa il risarcimento dei legnami lor tolti presso Latisana da Nicolò *de Rogon* (Ragogna?), aspettino l'esito de' suoi uffici. Si accordò anche con Marco Carnelli nipote del patriarca di Grado pei danni da lui patiti. Nega un debito di Marco Riccio da Fano cittadino d'Aquileia verso Giannino Viaro, a favore del quale avevano emesso sentenza i consoli dei mercanti. Stipulò accordo col visdomino veneto pei danni di Maria vedova di Pietro orefice.

V. MINOTTO, *Doc. ad Forumjulii* ecc., 97.

419. — 1324, Ottobre. — c. 151 (150) t.° — Risposta del doge a fra' Marino Tortelli (v. n. 410). Ringrazia delle buone disposizioni del re. Provvederà che i rappresentanti veneti in Romania trattino amichevolmente i regî. Circa i lagni del re relativi alla flotta veneta in Golfo, il capitano di essa fu pregato da quelli di Otranto d'inseguire tre galee sospettate di corsari, le quali poi innalzarono bandiera regia e gli sfuggirono fra la nebbia, onde egli ritornò a Brindisi. Venezia non potrebbe far leghe contro l'imperatore greco e la Compagnia, avendo con essi trattati. Essa approffitterà al bisogno dell' appoggio offertole dal re presso la S. Sede. Circa l'affare di Galvano Talamo, interrogati quelli che furono rettori in Candia e in Negroponte, risultò non essere mai stato lo Schiavo nè ammiraglio nè altro su navi publiche; ordinò si appurassero i fatti e farà giustizia (v. n. 430). Per amore del re, farà abolire il dazio che i suoi sudditi pagano in Venezia di 2 denari per lira sulle merci che vi portano.

420. — 1324. — c. 146 (145) t.° — Denunzia (in dialetto) con cui *Marcella* comito d'un legno inviato con danari, per assoldar truppe, ai castellani di Corone e Modone, dichiara che a tre miglia *dal Bachisu*, fu il 5 Luglio assalito da Giovanni *di Pelladi, sie Verzo*, Tomaso *di Pelladi*, Giovanni di Revello fu podestà di Chiarenza, *Guain di Pelladi*, e Francesco armatore d'una nave di Monaco *(Monego)*, e spogliato di tutto, e dà la nota delle perdite.

421. — 1324. — c. 152 (151) t.° — Elenco dei cardinali viventi, spedito dalla curia romana:

Vescovi: Guglielmo di Sabina, Pietro di Palestrina, Rinaldo d'Ostia e Velletri †, Vitale d'Albano, Bertrando di Tusculo.

Preti: Guglielmo di S. Ciriaco alle Terme, Pietro di S. Susanna, Ganselmo dei SS. Marcello e Pietro, Bertrando di S. Marcello, Pillo Forte di S. Anastasia †, Pietro di S. Stefano sul Celio.

Diaconi: Napoleone di S. Adriano, Iacopo di S. Giorgio al velo d'oro, Pietro Colonna di S. Angelo †, Arnaldo (Pelagrua) di S. Maria in portico, Luca di S. Maria in Via lata, Raimondo di S. Maria nuova, Raimondo di S. Maria in Cosmedin, Bertrando di S. Agata, Galardo di S. Lucia in Silice, Arnaldo di S. Eustachio, Giovanni di S. Teodoro, Bertrando di S. Maria in Aquiro.

N. B. I segnati † si trovano cancellati, colla nota che morirono.

422. — s. d., (1324). — c. 154 (153). — Valore della galea di Nicolò Assanti e del fu Nuzio della Torre d' Ischia, presa da armata veneta. Scafo con 128 remi, albero, antenna, vele, timoni e corredi, onze 130. Armi della ciurma, onze 40. *Gagii* delle persone (equipaggio), onze 200. Effetti dello stesso, onze 40. Guadagno contro i nemici della Chiesa romana perduto, onze 150.

423. — s. d., (1324). — c. 154 (153). — Nota presentata da Giovanni Michele già capitano del Golfo. La galea *Desca* da lui presa, restò a Ragusi con attrezzi, che descrive; altri attrezzi ebbero Filippo Buono e Frangulo.

424. — s. d., (1325, principio). — c. 158 (157). — Commissione del comune di Padova a Marco de' Calcaterri cancelliere di esso, inviato a Venezia. Offra uffici presso il vescovo di Ferrara e il legato papale a favore di Agnese vedova di Maccaruffo (Maccaruffi), per ottenerle la restituzione dei beni occupatile nel padovano come ribelle alla Chiesa. Offra restituzione della dote a Caterina del fu Giovanni Capodivacca, moglie di Riccio cittadino di Venezia. Dica che Marco Delfino e Giovanni e Paolo da Molino, e tutti i veneziani aventi diritto di esportare dal padovano le rendite dei loro beni con esenzione di dazio, potranno usarne purchè provino essere i frutti prodotti in quel territorio.

Atti Pasquale del fu Enrico Coperio cancelliere del comune.

425. — (1325), Gennaio 27. — c. 160 (159) t.° — Giovanni duca di Lorena, Brabante e Limburgo, scrive al doge pregandolo d' invitare i mercanti e naviganti veneziani a frequentare Anversa, ove troveranno la migliore accoglienza.

Data a Brusselles (v. n. 427).

426. — s. d., (1325, principio). — c. 160 (159) t.° — Gli scabini, i consoli e i cittadini di Anversa scrivono al doge supplicandolo di far sì che i veneziani tornino a frequentare quella città, promettendo di far loro godere le franchigie che avevano in passato e di risarcirli d' ogni danno che avessero patito. — Registrata li 2 Maggio (v. n. 427).

427. — s. d., (1325, principio). — Il comune d' Anversa, riferendosi alle due precedenti n. 425 e 426, partecipa essere partito un inviato del duca di Brabante con quei documenti. Prega sia ben accolto ed esaudite le sue istanze, e replica quanto è detto al n. 426. — Registrata il 2 Maggio.

428. — 1324, Gennaio (m. v.). — c. 157 (156) t.° — Fra' Paolino vescovo di Pozzuoli e nunzio papale, scrive al doge ripetendo: avergli detto il pontefice che se Venezia gli procurasse il dominio di Ferrara, le perdonerebbe il passato e la assolverebbe da ogni censura; potere perciò Venezia inviare suoi ambasciatori a Ferrara, senza incorrere in pene canoniche.

V. Minotto, *Doc. ad Ferrariam* ecc., II, 86.

429. — 1524, ind. VIII, Febbraio 12 (m. v.). — c. 158 (157) t.° — Privilegio di cittadinanza interna per dimora di 16 anni, rilasciato a Gezio di Iacopo da Città di S. Angelo.

430. — (1325), ind. VIII, Maggio 1. — c. 162 (161). — Enrico Michele duca in Candia al doge. Marco Schiavo, spogliatore di Galvano Talamo di Positano distretto d'Amalfi, non fu mai in servizio publico, se non quando Giovanni Gradenigo andò con tre galee a Negroponte in sulla fine del reggimento del duca Marino Badoaro, allorchè il governo mandò a Negroponte il capitano generale Paolo Morosini. Da quell'epoca non furono mai armate in Candia 4 galee, nè mai furono dati danni simili al sopradetto (v. n. 419).

Data in Candia.

431. — 1325, Maggio 10. — c. 160 (159). — Marco Michele conte e i giudici di Zara al doge. Si scusano di non poter mandare a Sebenico la procura con cui autorizzavano un loro rappresentante a mettere quelli di detta terra in possesso delle isole. Avendole i sebenicensi già occupate, questa missione è inutile.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 359.

432. — 1325, ind. VIII, Maggio 22. — c. 186 (185). — Guglielmo Cibo di Genova autorizza Andriolo Bistagno suo concittadino a fare tutti gli atti necessarî per conseguire quanto gli è dovuto da Iacopo ed Alipero Buscarini di Venezia, a risarcimento della frode da questi commessa col vendergli gemme false (v. n. 45).

Fatto in Tunisi. — Testimonî: Marino Trevisano ed Angelo Benego. — Atti Marco Sanino, prete della chiesa di S. Vitale, notaio.

433. — 1325, Giugno 23. — c. 161 (160). — Risposta del doge ad ambasciatori di Cangrande della Scala e del comune di Verona. I veneziani, in forza dei trattati, non devono pagare per le loro merci in Verona e suo distretto che denari 12 il carro ad Alessandro de' Benzi, ed un aquilino al vescovo per ogni mina di sale da esportare da quel territorio. Non possono quindi Cangrande e quel comune impor dazî sulle merci esportate da Verona, e sui legnami importati ed esportati per acqua. Circa le frodi commesse da veneziani nel pagamento dei dazî, il doge desidera porvi riparo. Non sa che ai veronesi sia stato mai vietato di dimorare in qualche contrada di Venezia; essi possono farlo ove vogliano. Circa i debitori fuggitivi da Verona che trovano ricovero in Venezia, è noto l'affare di Pietro de' Brusati, e Verona non se ne può lamentare (v. n. 396). Venezia mantiene, come di dovere, aperte e sicure le strade verso Verona, ma ciò non vuol dire che debba tenerle libere e franche. I dazî a Torre delle Bebbe, alla Torre nuova e a Cavarzere sono antichissimi. Non ammette il pretesto allegato, che il dazio che Federico della Scala fa pagare alla Chiusa non appartiene al comune di Verona; i veneziani vi passarono sempre senza pagare e tenendo quel luogo per veronese. I trattati stabiliscono che il vescovo di Verona non possa esigere più de' 12 den. mentovati. Venezia non chiede favori; ma solo l'osservanza delle convenzioni. Chiede poi che sia tolto il dazio che

esigevasi in Bassano ai negozianti veneti pei legnami di s. 2 per l. per quel comune, e d'altri 2 per Vicenza, essendo contrario ai trattati con quest'ultima.

434. — 1325, ind. VIII, Luglio 4. — c. 164 (163) t.° — Gregorio de Gregorio giudice e Michele de Roberto regio notaio di Messina, attestano: che regnando in Sicilia Federico III e Pietro II, Marco Giustiniani ambasciatore e procuratore di Venezia e di sudditi di essa danneggiati da siciliani, catalani e dalla compagnia dei Franchi di Romania, chiese al re Federico risarcimento dei detti danni ascendenti a onze 3500, e pagamento di onze 1891, tarì 8, grana 6, saldo dovuto a Venezia in forza di antica convenzione stipulata con inviati veneti da Perono Gemillo procuratore della regia curia. Che il re deputò a suo rappresentante mastro Oliviero di Nicolò da Messina, il quale stabilì col Giustiniani che la regia curia paghi a Venezia il secondo dei suddetti importi, e che il primo sia ridotto a onze 3000, il cui pagamento sia fatto mediante l'esenzione a favore dei veneti dal pagamento dei diritti di dogana in tutta la Sicilia, e della metà pel diritto del *malo denario*, fino a che sia raggiunto l'importo complessivo. Che in seguito a ciò, il Giustiniani rinunziò ad ogni ulterior pretesa e diritto di Venezia per risarcimento dei danni sopra notati.

Fatta in Messina. — Testimonî: Tomaso Navagero console veneto in Messina, Giovanni Trevisano, Marco Emo ambo veneziani, Nicolò di Natale, Matteo Gadano notaio, Domenico de Calafato, Iacopo de' Laburri da Messina, Albigo di Iacopo. — Atti Michele de Roberto regio notaio (v. n. 435).

435. — (1325), ind. VIII, Luglio 7. — c. 164 (163). — Federico III re di Sicilia scrive al doge ratificando e promettendo d'osservare la convenzione riferita al n. 434.

Data a Messina.

436. — (1325), Agosto 2. — c. 175 (174). — Fra' Gerolamo dei predicatori vescovo di Caffa, a Iacopo re d'Aragona. Mentre trovavasi in Costantinopoli, scoppiò rissa fra negozianti veneziani e catalani; la pace fu fatta col suo mezzo; le liti furono accese da persone volgari; il contegno di Tomaso Soranzo bailo veneto fu lodevolissimo.

Data a Pera (v. n. 437).

437. — (1325), Agosto 3. — c. 175 (174). — Il vescovo di Caffa (v. n. 436) scrive al doge della rissa mentovata nella precedente. Nel fatto morirono alcuni; il bailo veneto non n'ebbe colpa, ma contribuì alla pace; così pure i consiglieri (v. n. 438).

Data a Pera.

438. — 1325, Agosto 8. — c. 175 (174). — Il vescovo di Caffa fa sapere a tutti che, in seguito alla rissa mentovata al n. 436, Arnaldo Spaserio catalano pretese d'avere avuto un danno di 1690 perperi e ne chiese risarcimento al bailo ve-

neto, riducendosi infine, pegli uffici del vescovo, a rinunziare ad ogni diritto mediante il pagamento di perperi 200.

Data a Pera.

Segue nota che i n. 436-438 furono portati da Tomaso Soranzo, al suo ritorno da Costantinopoli nel 1325.

439. — 1325, ind. VIII, Agosto 10. — c. 176 (175) t.° — Reverendo abate del convento dei benedettini di S. Benigno di Fruttuaria nella diocesi d' Ivrea, concede a Bonifacio priore di S. Daniele di Venezia, da lui dipendente, facoltà di permutare certo lago posto in Venezia spettante al detto priorato con altro possedimento, purchè con tal permuta s' accrescano i redditi del medesimo.

Dato nel castello di Volpiano appartenente all' abate. — Presenti: Guglielmo de Achillerio castellano, Iacopo di Pietro di Volpiano e Martino Coco di S. Benigno. — Atti Melano de' Bianchi di Volpiano not. imp. (v. n. 1 e 440).

440. — 1325, ind. VIII, Agosto 10. — c. 176 (175). — Fra' Iacopo da Brindisi priore claustrale e i frati Nicolò, Corando, Ogerio, Matteo di Valperga, Giovanni *de Nerio*, Oberto da Rivarolo, Giorgio da S. Stefano, Leone de Tongo, Enrico de' Monralengi, Matteo e Filippo *de Taruno*, Nicolino della Torre e Guglielmo di Strambinello componenti il capitolo dell' abazia di S. Benigno di Fruttuaria nella diocesi d' Ivrea, ratificano la licenza n. 439.

Fatto nel chiostro della detta abazia. — Testimoni: Aimo de Pradignolo e Manfredo Zuccato, ambi di S. Benigno. — Atti Giovanni de' Notari notaio imperiale e scrivano dell' abazia (v. n. 454).

441. — 1325, ind. VIII, Agosto 25. — c. 163 (162) t.° — Risposta del doge ad Albrigetto de' Buzzacarini ambasciatore del comune di Padova. Venezia, antica amica di Padova, non permetterà che si facciano entro il suo dominio *guarnimenta* a danno di questa. Esprime alto dispiacere per l' interesse che prende Padova a Iacopo Vendelino traditore, il quale per uffizi del governo veneto era stato espulso da Treviso. Insiste che siano resi i beni ad Agnese vedova di Maccaruffo de'Maccaruffi, pel quale affare Padova aveva inviato Marco Calcaterra al vescovo di Bologna (v. n. 424).

V. Minotto, *Doc. ad Belunum* ecc., II, 12.

442. — 1325, ind. VII (sic), Agosto (more genovese) — c. 183 (182) t.° — Nicolò di Gropallo priore, Pellegrino Doria, Leonardo Spinola, Manfredo Bonizo, Edoardo de Mari, Ansaldo *de Cantu*, Bonifacio Camullio, Azolino de Accurso, Guglielmo di Castiglione costituenti il consiglio di credenza dei genovesi ghibellini, eleggono Samuele Spinola, Gaspare Doria, Babilano Ricci, Raffo Basso, Iacopo Boccanegra, Andrea di Roccatagliata, Tomaso Montalto e Simone di Boninsegna, con autorità d' inviare ambasciatori a Venezia con Rolando de Riccardo, e di conferir loro poteri per qualunque negoziazione (v. n. 452).

Fatto in Savona in casa di Gabriele *Frugerii.* — Presenti: Francesco *de Fontemaroso curerius,* Martino de *Bargono* e Giovanni *Acimator* di S. Matteo. — Atti Nicolò de Camullio notaio.

443. — 1325, ind. IX, Ottobre (sic, recte Settembre). — c. 171 (170). — Fra' Giovanni abate di Rosazzo, vicario di Pagano patriarca d' Aquileia, ripete al doge l'istanza che sia tolto il sequestro sulla grazia del vino che dall' Istria conducevasi in Friuli, posto perchè non si risarcivano i danni dati a veneziani nel patriarcato. Dice ingiusta tale misura, ed offre di stare al giudizio di giurisperiti, a condizione che il sequestro sia prima levato, protestando che, altrimenti, il doge infranse i trattati.

Il doge risponde: mancare il patriarca alle condizioni per cui fu concessa la grazia del vino, e rompere così pel primo i trattati. Nel patriarcato non si permette ai veneti la libera esportazione del grano; si manda nel trivigiano il sale dato da Venezia, e si commettono altre infrazioni ai trattati.

L' abate replica ribattendo le asserzioni e gli argomenti del doge e ripete le sue proteste (v. n. 444).

444. — s. d., (1325, Settembre). — c. 172 (171). — Bertolino d'Aquileia nuncio dell' abate di Rosazzo (v. n. 443), riferendosi alle precedenti proteste, dichiara: non esser tenuto il patriarca a risarcimento di danni a negozianti tedeschi e veneziani dei quali non ebbe colpa, mentre l' abate, per frenare i predoni, andò con armati fino a Venzone; chiede si conceda la grazia del vino almeno interinalmente, tenendo conto di quello passa per Grado fino a che sia decisa la questione; domanda che si paghino le 460 marche dovute al patriarca pei diritti dell' Istria, non ostante il sequestro postovi da Giovanni *Purigno* (?) da Murano, non potendo quel denaro esser sequestrato (v. n. 445).

445. — s. d., (1325, Settembre). — c. 173 (172), — Risposta del doge alla replica dell' abate di Rosazzo n. 444. Insiste nel già detto (v. n. 446).

446. — 1325, Settembre 11. — c. 173 (172). — Annotazione: che fu fatto quanto si contiene nei n. 443, 444 e 445 alla presenza di Andrea Bragadino, Giovanni Zantani, Bellello Veniero, Marco Baffo, Giovanni Gradenigo, del cancellier grande, di Giovanni di Marchesino, di Marcolino e di Nicolò de' *Gheciis,* e che il notaio del vicario chiamavasi prete Taddeo de Palude mansionario della cattedrale d' Aquileia.

447. — 1325, ind. IX, Settembre 19. — c. 154 (153) t.° — Annotazione di quitanza simile al n. 416 fatta da Leonino da Farra, coi testimoni Nicolò Pistorino, Nicolò de' *Gheciis* e Donato de Freganesco.

448. — 1325, ind. IX, Ottobre 1. — c. 175 (174) t.° — Giovanni Donato priore di S. Maria della Misericordia, Raffaele Civrano di S. Maria Formosa, Marchesina

vedova di Giovanni d' Avanzo e Francesca Rosso loro figlia tutti commissari del d' Avanzo, presentarono al doge e suo consiglio gli atti contenenti i diritti del predetto d' Avanzo contro Apardo Donati da Firenze, da quel defunto lasciati in testamento al comune di Venezia.

449. — 1325, ind. IX, Ottobre 17. — c. 168 (167) t.° — Benedetto *Genteli* signore del castello *Gravisionis*, cavaliere, vicario in Marsiglia di re Roberto (di Napoli) e il consiglio generale di quella città creano lor procuratore Iacopo *Albini*, con facoltà di trattare con Nicolò de Freganesco procuratore di Venezia un componimento relativo alle rappresaglie godute da veneziani e marsigliesi, gli uni contro gli altri, e ai danni datisi vicendevolmente.

Fatto in Marsiglia nel palazzo regio. — Testimoni: Ugo *Turrelli* e Ponzio di S. Martino giurisperiti, Vasco di Ugo *de Corchis*, Pietro d'Austria, Guarnieri di Iacopo *Ricani*, Bertrando Vassallo, Guglielmo Marino, Bono di Biancardo, Arnaldo di Maurello. — Atti Bartolameo *de Salinis*, notaio regio e scrivano di palazzo, e Guglielmo *Maunerii* id. id. (v. n. 450).

450. — 1325, ind. IX, Ottobre 18. — c. 167 (166). — Istrumento con cui Nicolino de Freganesco procuratore di Venezia (procura in atti Bonincontro del fu Nicolò Bove da Mantova scrivano ducale) e Iacopo Albini procuratore del vicario regio e del comune di Marsiglia (v. n. 449) ratificano, in nome dei propri mandanti, la seguente convenzione da loro negoziata. I veneziani potranno sicuramente frequentare Marsiglia e tutta la Provenza da porto *Olieu* presso Nizza fino a S. Maria del Mare, osservando le consuetudini del paese, pagando sulle merci che porteranno e sulla metà del valore delle navi due denari per lira, metà dei quali sia devoluta a' marsigliesi aventi le rappresaglie contro i veneziani, le quali ascendono a 79666 tornesi grossi d' argento ridotte a 7000 fiorini d' oro, l' altra metà si dia ai veneziani godenti rappresaglie contro i marsigliesi. Questi possano frequentare i domini di Venezia sicuramente, pagando ivi come è detto dei veneziani in Marsiglia, il ricavato sarà destinato pure come sopra, notando che le rappresaglie dei veneziani contro i marsigliesi furono ridotte a fiorini 7000 d' oro. Raggiunte le dette somme, cessi ogni esazione per tale oggetto. Nè di poi possano essere i veneti gravati di tassa alcuna in Provenza e in Marsiglia. Da tali pagamenti saranno esenti le navi da guerra che non portano merci. I due procuratori rinunziano ad ogni ulterior diritto dei loro mandanti per rappresaglie o danni, dichiarando finita ogni vertenza.

451. — (1325), ind. IX, Novembre 11. — c. 175 (174) t.° — Marco Michele e il comune di Zara al doge. In esecuzione di suoi ordini, fecero porre gli uomini di Sebenico in possesso delle isole. Fu incaricato dell' atto il nobile Stefano Ossesinco da Zara.

Segue nota che la lettera fu, d'ordine della signoria, autenticata dallo scrivano ducale Bonincontro (v. n. 431).

V. Liubić, *op. cit.*, I, 361.

452. — 1325, ind. VII (more genovese), Novembre 20. — c. 184 (183). — Iacopo Boccanegra, Babilano Ricci, Samuele Spinola, Andrea di Roccatagliata, Tomaso di Montalto e Simone di Boninsegna, in forza del n. 442, eleggono ambasciatori al comune di Venezia Angelo Tartaro giurisperito e Rolando de Riccardo con facoltà di stipulare, in nome dei genovesi di parte imperiale estrinseci, qualunque convenzione.

Fatta nella chiesa di S. Pietro di Savona. — Testimoni: Leonardo Cigala, Napoleone Spinola di Galeotto, Antonio Pignatario e Bonifacio de' Pontoli notaio.

Atti come il n. 442 (v. n. 457).

453. — (1325), Dicembre 6. — c. 184 (183) t.° — Edoardo re d' Inghilterra publica d' avere, col consenso del parlamento radunato in Westminster nell' ottava di S. Martino, perdonata ogni offesa recata dai veneziani ai suoi sudditi in una rissa ch' ebbe luogo in Southampton fra l' equipaggio di cinque galee venete ed uomini di quel luogo e di Wight; proibisce a tutti di molestare i veneziani, e concede agli stessi sicurezza in tutto il regno.

Data a Westminster, a. 19 del regno.

V. Brown, *op. cit.*, I, 6.

454. — 1325, ind. VIII, Dicembre 20. — c. 176 (175) t.° — Istrumento col quale, in forza degli allegati A, B, C, Bonifacio priore del convento di S. Daniele di Venezia cede al comune, a titolo di permuta, un lago spettante al detto convento, posto nel circondario di S. Pietro di Castello, con argine, terra e fondamenta su cui una casa di legno e due molini, confinante con alcuni parrochiani di S. Pietro, di S. Martino e di S. Biagio, coll' arsenale e col rivo di Castello. In cambio, il doge cede in nome del comune, al detto priore e convento lire 2610, s. 17 di den. ven. a gr. d' imprestiti, del reddito annuo di l. 5 della stessa specie, la qual somma resterà inalienabile ed intangibile da chi si sia, e se mai gli imprestiti saranno restituiti, sia impiegata in beni stabili in Venezia. Il monastero resta obbligato a corrispondere l' annuo censo di un metro d' olio che sarà pagato dallo Stato al vescovo di Castello, e viene esentato dalla prestazione del quintello.

Fatto nella stanza *(camino)* maggiore del doge. — Presenti: Nicolò Pistorino canc. gr., Francesco Polano *socio* del doge, Nicolò de Marsilio not. e scriv. duc., e prete Bertuccio di S. Angelo. — Atti Nicolò del fu Giovanni di Marchesino notaio imperiale e scrivano ducale.

V. F. Cornaro, *Ecclesiae venetae* ecc., Dec. VI, p. 199.

Allegato: 1325, ind. VIII, Dicembre 18. — Fra' Bonifacio e fra' Ruffino rappresentanti il capitolo del convento di S. Daniele di Venezia, danno facoltà al priore stesso, creandolo procuratore d' esso capitolo, di stipulare il contratto di permuta del lago di S. Daniele.

Fatto nel detto convento. — Testimoni: Iacopo da Bergantino canonico di Ferrara, Bonifacio e Michele da Trieste famigliari del priore.

Allegato B: il n. 439.

Allegato C: il n. 440 (v. n. 462).

455. — 1325, ind. VIII. — c. 131 (130) t.° — Annotazione di istromento simile al n. 359, presenti il cancellier grande, Bassano e Giovanni Vacondio scrivani ducali e Gastone d' Aquileia.

456. — 1325, ind. VIII, Gennaio 8 (m. v.) — c. 181 (180). — Lombarda e Maria sorelle del fu Aliperio de'Buscarini, Bonaventura del fu Iacopo e Lorenzo suoi fratelli, e Pietro Foscolo di S. Ermagora, commissari ed eredi del primo, morto intestato fuor di Venezia, dichiarano al doge e ai consiglieri d' aver pattuito con Andreolo Bistagno di Genova procuratore di Guglielmo Cibo di Genova (procura in atti Marco Sanino prete di S. Vitale e notaio) di rinunziare ad ogni diritto contro il Cibo, verso il pagamento di 100 fiorini d' oro ch' essi debbono avere dal deposito fatto nella procuratia dall' Alipero, pei balasci falsi venduti in Pisa da esso (v. n. 45). Il qual deposito di fior. 1100, meno la detta somma, sono contenti sia pagato al Bistagno, che ratifica tutto ciò. In seguito a ciò, la signoria ordina il pagamento (v. n. 459).

457. — 1326, ind. IX, Gennaio 17. — c. 182 (181) t.° — Convenzione conchiusa da Angelo Tartaro e Rolando de' Riccardi procuratori dei genovesi estrinseci di parte imperiale dimoranti a Savona, con Andrea da Cavarzere procuratore di Venezia. Per tutti i danni dati dai detti genovesi, fin dal principio del 1318, essi pagheranno in Savona 8000 fiorini d' oro in 5 anni prossimi agli incaricati veneziani, autorizzando Venezia a prendere e sequestrare dappertutto persone e cose dei debitori, scorso un mese dopo quell' anno in cui non si fosse fatto il pagamento. Venezia rinunzia ad ogni diritto o pretesa verso i genovesi suddetti per danni dal 1318 in poi, purchè sia pagato quanto sopra. I detti genovesi poi procureranno, procedendo contro i danneggianti, il risarcimento dei seguenti danni: di lire 437, s. 13, d. 9 di gr. ven. a Rainieri Minotto per una galea e carico catturatogli dai Pellati di Monaco nel 1319; di l. 13, s. 7 di gr. a Marco Paradiso per un legno catturato dagli stessi presso Licata nel 1324; di l. 56, s. 12 $^1/_2$ di gr. a Paolo Nani per un legno carico catturato dagli stessi presso Stalimene nel 1324; di l. 115 (?), s. 15, d. 5 di gr. ai Grimani per saccheggio d' una loro galea navigante da Famagosta a Laiazzo, perpetrato da Federigino Spinola nel 1318; di l. 147, s. 1, d. 8 di gr. a Veiardo Gardiaga e soci per una tarida presa nel 1318 presso Montecristo nelle acque dell' Elba da una galea di Galeotto di Bernabò Doria, comandata da Vinciguerra Doria; di l. 145, s. 9 di gr. a Pantaleone *Senador*, Marino Riccio, Marco Condulmero e soci, per una galea disarmata, spogliata presso Barletta nel 1323 da Babilano Pizzamiglio, Uberto Gattilusio, Angelino Doria, Paolino *de Montezemo* e soci; di fiorini d' oro 170 a Francesco Marcello catturato nel 1321 da Uberto Antonio e Iacopo da Sestri *(de Siestro)*, più fior. 521 per danni dati allo stesso da Nicolò e Giovanni de' Pellati, Andalò Ricci e Lambino Doria; l. 14 di gr. ven. a Simone de Verando (?), Iacopo de Avanzago e Nicolò Zapparino per una loro tarida presa a S. Teodoro fra Trapani e Mazzara da Protentino de Mari e Ranuccio da Porto Venere nel 1321; di l. 15 di gr. ad Andrea Cavaler catturato su d' una tarida dei Contarini presso Avalona da Andalò Ricci e Nicolò Pellati; di lire 38 di gr. per danno dato dai Pel-

lati ad un legno di Venezia nel 1324; di l. 35 di gr. a Giannino Sanuto danneggiato nel 1318 da quelli di Monaco; di l. 70, s. 2 di gr. al predetto, a Marco Buono e a Moretto Moro danneggiati in Zia da Aimone Doria e soci nel 1324.

Fatto in Venezia nelle case del monastero di S. Zaccaria. — Presenti: Pietro *Spligerio* banditore ducale, Leonardo Callegario banditore, Boccio di Millesimo paggio del Tartaro, Andriolo del fu Guglielmo da Chiavari. — Atti Iacopo del fu Giovanni notaio imperiale e scrivano ducale.

1326, Gennaio 20. — V. n. 466.

458. — (1326), Gennaio 22. — c. 186 (185) t.° — Paolo Trevisano conte di Ragusi e quel comune al doge. Avendo udito che Venezia aveva fatto convenzione con quelli di Savona per risarcimento di danni ai proprî sudditi (v. n. 457), pregano che siano presi in considerazione quelli che Babilano Pizzamiglio, Angelino Doria, Roberto Gadalasso e Paolino diedero presso Barletta ai ragusei Marino *de Zilio*, Polo de Gondola, Michele de Menze, *Franze* de Basilio, *Sime* de Benesa, Teodoro de Bodaza, Andrea de *Serco* (?) e Marcolo de Teduisio (?).

Data a Ragusi.

V. Liubić, *op. cit*, I, 362.

459. — 1326, ind. IX, Gennaio 28. — c. 185 (184) t.° — Andriolo Bistagno procuratore di Guglielmo Cibo dichiara d' aver ricevuto dai procuratori di S. Marco, per conto del comune e degli eredi di Iacopo ed Alipero Buscarino, fiorini d' oro 1100 deposti presso i detti procuratori per ordine del doge, dei beni dei Buscarino, per la truffa perpetrata da essi in Pisa a danno del Cibo. Rinunzia ad ogni ulteriore pretesa e deposito (v. n. 456).

Fatto nella sala del maggior consiglio. — Presenti: Nicolò Pistorino canc. gr., Marco Rambaldo speziale a S. Salvatore, Marino Benedetto e Nicolò di Marchesino notaî ducali. — Atti Lorenzo del fu Giovanni di Lorenzo notaio imperiale e scrivano ducale.

460. — (1326), ind. IX, Aprile 2. — c. 186 (185) t.° — Rispondendo a lettere ducali, i priori delle arti e il vessillifero di giustizia di Firenze assicurano che faranno giustizia ai creditori di Andrea ed altri Pilestri; ne chiedono la cattura se riparassero nei territorî di Venezia, ed il sequestro dei beni che vi avessero.

Data a Firenze (v. n. 461).

Seguono note che simile lettera fu scritta da Sacco *de Perusio* (dei Peruzzi?) ufficiale dell' università dei mercanti di Firenze. E che il 7 Aprile ambedue furono consegnate a Francesco Morosini, Francesco Dandolo e ad altri creditori dei Pilestri.

461. — (1326), ind. IX, Aprile 5. — c. 187 (186). — Il podestà, i priori delle arti, il gonfaloniere di giustizia, Sacco de *Perusio* (dei Peruzzi?) ufficiale dell' università dei mercanti, i suoi cinque consiglieri, Cante degli Scali, Testa de' Tornaquinci,

Gerardo *Iannis*, Lapo *Cavacciani*, Guido Tolosini, Nerone di Meo e Diotisalvi Neroni sindici dei creditori dei Pilestri falliti e fuggitivi, tutti di Firenze, scrivono al doge: aver udito da Nicolò di Marsilio inviato veneto esservi in Venezia dei creditori dei Pilestri, e aver disposto che, non ostante la prelazione accordata ai loro cittadini dagli statuti, siano i veneziani ammessi nel concorso dei creditori in pari classe. Faranno il possibile per avere in mano i falliti, e attendono a ricuperarne l' attivo, che, depurato, sarà diviso fra i creditori. Questo finora ascende a 10,000 fiorini d' oro, e le perdite dei fiorentini a 30,000.

Data a Firenze.

462. — 1326, ind. IX, Aprile 18. — c. 180 (179). — Citati a capitolo da Pietro de la Tosa mansionario e nuncio giurato della chiesa di Castello, comparvero Nicolò Fabbro, Francesco Michele, Bertuccio Querini, Bertuccio Nani, Belletto Michele canonici, i quali, dietro proposta di Melio arcidiacono e vicario del vescovo Iacopo, approvarono la permuta n. 454, dichiarandola utile al vescovado.

Fatto nel *secretario* della chiesa suddetta. — Presenti: Accursio preposito da Pistoia e Andrea di Lippo Toringhelli da Prato, giurisperiti. — Atti Filippo di Monte Marzano pievano di S. Maria Formosa notaio imperiale (v. n. 463).

V. F. Cornaro, *Eccl. ven.*, Dec. VII, p. 203.

463. — 1326, ind. IX, Aprile 22. — c. 180 (179). — In seguito al n. 462 e ad istanza del priore di S. Daniele ivi presente con Nicolò di Giovanni di Marchesino rappresentante del doge, Iacopo vescovo di Castello ratifica il contratto n. 454; libera il lago ceduto dalla corrisponsione annua d' un metro d' olio rinunziando al comune il suo diritto, ritenendovi obbligato il convento di S. Daniele, e dichiara di aver ricevuto il quintello dovutogli per quel contratto (lire 10 di gr. pagate dai patroni dell' Arsenale).

Fatto nella camera del vescovo nel vescovado di Castello. — Presenti: Bonacorso preposito di Pistoia *socio* del vescovo, Andrea di Lippo da Prato, Lapo del fu Lapo de' Bolsinghi da Prato, Nallo del fu Rainieri da Camerino ambi paggi del vescovo. — Atti Giovanni di Cambino da Prato not. imp. e scrivano episcopale.

464. — 1326, ind. IX, Maggio 26. — c. 180 (179) t.° — Annotazione: che tutte le carte relative alla permuta n. 454 furono da Nicolò *Marchesini* consegnate ai patroni all' arsenale dopo registrate.

465. — (1326), Luglio 1. — c. 192 (191). — Bolla piccola di Giovanni XXII papa agl' inquisitori all' eresia. A togliere errori d' interpretazioni delle disposizioni del concilio ecumenico di Lione, di Nicolò IV, Bonifacio VIII e Clemente V circa il commercio coll' Egitto e coi saraceni, ordina di condannare e scomunicare come eretici tutti quelli che asseriscono esser lecito di far quel commercio colle merci non vietate espressamente dai due concilî suddetti, da Nicolò IV e Bonifacio VIII.

Data in Avignone, a. 10 del pont. *(kal. Iul.)*.

466. — 1326, ind. IX, Gennaio 20 (m. v.?), c. 182 (181). — Tomaso del fu Benedetto de' Matafari procuratore di Marco Michele conte e del comune di Zara (atti Nicolò del fu Giovanni notaio zaratino), presenta al doge l'elezione a conte di quella città di Balduino Delfino. Il doge, assentendo l'eletto, approva e conferma.

Fatto nella cancelleria del palazzo ducale di Venezia. — Presenti: il cancellier grande e due notai. — Atti Nicolò *de Gheciis* notaio imperiale e scrivano ducale.

V. Liubić, *op. cit.*, I, 136.

INDICE GEOGRAFICO

(*) Questa rubrica accenna a documenti relativi al solo Stato, o alla sola città di Venezia.

INDICE DEI NOMI DI PERSONE

(*) Ove non è indicata la patria, s'intenda che la persona è di Venezia, oppure di luogo non espresso nei documenti.

ERRATA-CORRIGE

Libro I. Reg. 7 lin. 6 *Mau* — *Maii*
» 83 » 4 delr comune, elativo — del comune, relativo
» 104 » 3 Vittori — Vitturi
» 105 » 2 Matteo — Marco
» 170 » 1 Benedetto IX — Benedetto XI
» 183 » 8 Gall, — Gall . . .,
» 222 » 5 Martino — Marino
» 280 » 3 cioè: — ed inoltre:
» » » 15 *vrana* — *vana*
» 316 » 13 it coni — i conti
» 348 » 3 Grimani — Giustiniani
» 381 » 1 Clemente VI — Clemente V.
» 392 » 4 Laxico — Laxito
» 429 » 7 Perez, — Pertz,
» 430 » 3 Schavone — Schiavone
» 556 » 7 Girolamo — Giambuono
» 560 » 4 Baffo — Raffo
» 563 » 2 Bardo — Bordo
» 595 » 4 i quali furono — beni
» 618 » 4 Saria — Sarca — e così nei Reg. 659 e 697
» 628 » 1 1214 — 1314
» 634 » 4 smarriti — ora smarriti
» 681 » 15 dati — dati dai suoi

Libro II. Reg. 47 lin. 5 Corraro — Cornaro
» 101 » 12 querela — querele
» 107 » 6 a ciò — di ciò
» 141 » 1 1328 — 1318
» 156 » 13 da Lorenzo — de Lorenzo
» 175 » 3 221 — 211
» 191 » 5 da certi — da certi inglesi
» 192 » 4 inglesi Iacopino — Iacopino
» 219 » 2 la — al
» » » 3 a Maiorca — in Maiorca
» 249 » 4 procuratore — procuratori
» 274 » 1 1312, — 1321,
» 290 » 4 solidamente — solidalmente
» 300 » 3 genoves, — genovesi,
» 323 » 8 Montorso — Montorio
» 347 » 4 (III o V) — (III o IV)
» 358 » 5 Calle — Callio
» 393 » 1 I csei consiglieri — I sei consiglieri
» 397 » 11 ed al — e dal
» 414 » 1 e 2 Martino — Marino